RACCOLTA DI SCRITTI VARII INTORNO ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA...

Carlo Matteucci





RACCOLTA

DI

SCRITTI VARII

INTORNO

ALL' ISTRUZIONE PUBBLICA

del Senatore

CARLO MATTEUCCI



VOLUME PRIMO

Istruzione superiore

PRATO

TIP. F. ALBERGHETTI E C.

1867

RACCOLTA

DI

SCRITTI VARII

INTORNO

ALL' ISTRUZIONE PUBBLICA



VOLUME PRIMO

ISTRUZIONE SUPERIORE

RACCOLTA

DI

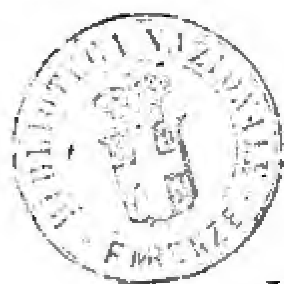
SCRITTI VARII

INTORNO

ALL' ISTRUZIONE PUBBLICA

DEL SENATORE

CARLO MATTEUCCI



VOLUME PRIMO

PRATO

TIPOGRAFIA F. ALBERGHETTI E C.[i]

1867

DUE PAROLE
AL LETTORE

Ho riletto con molta attenzione in questi giorni gli scritti vari sull'istruzione superiore, come relazioni al Re, al Parlamento, al Consiglio superiore, disegni di leggi, Regolamento Universitario, Decreti ministeriali, ecc. pubblicati, principalmente nel 1862, che formano il primo volume di una raccolta che un Editore di Prato, molto benemerito delle lettere italiane, ha preso a fare delle cose mie su questa materia, e non ho trovato ragione di pentirmi per avere di buon grado acconsentito a dar mano a quella pubblicazione.

So benissimo che certi lavori poco o nulla giovano alla riputazione di un uomo che consacrò la maggior

parte della vita a dar lezioni e a far esperienze, ed in coscienza credo debba essere così. Ho poi a spese mie imparato che anche dandosi con tutte le forze dell' animo e coi migliori intendimenti del mondo a quei lavori, spesso non si riscuotono, almeno fra noi, che amarezze e disillusioni. Ma oramai queste considerazioni non mi hanno impedito, nè mi impediranno di fare quello che credo essere dover mio. E quando passo in rivista i progressi fatti nell' opinione pubblica e nell' andamento delle nostre istituzioni scolastiche dal 1860 in poi, non posso nemmeno disconoscere di non aver affatto perduto il mio tempo.

Nelle riforme sulla pubblica istruzione una verità principalissima diviene ogni giorno più chiara ed evidente, almeno per chi ne ha fatto uno studio speciale ed una occupazione assidua e pratica; ed è, che poco o nulla di buono e spesso del male se ne ottiene da chi s' immagina di promuoverle a un tratto, con leggi organiche e generali, e senza attendere il sostegno di quella lenta, graduale e perseverante preparazione dello spirito pubblico che ci vuole per passare dal vecchio al nuovo, per non distruggere più del necessario nè edificare prima del tempo. Disgraziatamente abbiamo tutti creduto, ed era molto facile di essere indotti e spinti quasi dal dovere in questa credenza, che la rivoluzione politica che ha dato

agli italiani una patria e uno Statuto, dovesse anche nelle istituzioni scolastiche, produrre subito una piena e salutare trasformazione. Pur troppo l'esperienza non tardò a dissipare quest'illusione, ed io credo che dal diffondere nel pubblico il convincimento in cui sono venuto a questo proposito dopo averci molto pensato, non possa venire che bene. Per il buon successo delle riforme scolastiche è condizione suprema che nella classe culta, negli uomini che in Parlamento, nei Municipi, nei Consigli provinciali, o nella stampa si occupano di scuole, vi sia un fondamento ben stabile di principii e di verità pratiche, frutto dell' esperienza altrui e nostra, fondamento che non si acquista così presto e col quale però, anche senza leggi organiche e senza riforme radicali e improvvise, l'amministrazione scolastica può procedere sicura nell'intento, certa di veder ogni giorno fatto un progresso nell' applicazione di quei principii e di quelle verità.

Così, limitandomi per ora a mettere in evidenza questi principii per ciò che riguarda l'istruzione superiore, e a giustificare perchè ho creduto utile fossero riprodotti e diffusi gli scritti contenuti in questo primo volume, vuolsi notare che ho sempre dal 1861 in poi insistito e raccomandato e fatto quanto io potevo, perchè; le Facoltà di Lettere e di Scienze fossero raccolte in un ristretto numero di centri, affidate a uomini sommi e cor-

redate di grandi mezzi, ed ordinate principalmente a formare forti cultori delle lettere, ingegni inventivi nelle scienze e un buon numero di valenti maestri per le scuole secondarie; perchè le Facoltà Matematiche, troppo diffuse fra noi, cessassero di darci gli ingegneri, i quali veramente non possono uscire che dalle Scuole speciali, dove gli insegnanti e i metodi e le discipline sono rivolte interamente agli studi pratici; perchè, negli insegnamenti scientifici e assieme alle lezioni, fossero introdotti gli esercizi sperimentali, essendo molto facile di capire che quello che è buono e indispensabile per le Cliniche, per l' Anatomia, per gli ingegneri, non può non esserlo per la Chimica, per la Fisiologia, per l' Anatomia comparata, per la Tossicologia; perchè si concedessero ai giovani eletti, usciti dalle Università con buoni esami, i mezzi per proseguire nelle Scuole estere e anche nell' interno le carriere da essi prescelte; perchè si desse stabilità e incoraggimento ai Professori straordinari che sono per tante ragioni l'unico mezzo che abbiamo per attirare i buoni ingegni alla professione dell' insegnamento; perchè volendo lasciar vivere e anche far risorgere, come forse sarebbe possibile, le troppe Università che abbiamo, fossero però gli esami di ammissione e gli esami finali o di laurea dati da un ristretto numero di Giunte esaminatrici, nominate dal Governo e composte di Professori, di pri-

vati insegnanti, di uomini autorevoli e competenti, anche estranei alle Università.

Nel progetto di legge che sin dal 1861 proponevo al Senato sugli studi superiori, nella legge delli 31 Luglio 1862, nel regolamento Universitario di quell'anno, nel Decreto che stabilisce l'Istituto Tecnico Superiore di Milano, in quello che riforma il Collegio Medico-Chirurgico di Napoli, nella relazione al Ministro sulla convenienza di trasformare il Museo di Firenze in una Scuola Normale Superiore di Scienze, finalmente nelle raccomandazioni e proposte di riforme presentate al Governo a nome del Consiglio Superiore, che formano la materia di questo primo volume, quei principii e quelle verità pratiche di cui ho parlato, sono tenacemente e vivamente messe avanti e, per quanto ho potuto, applicate.

Disgraziatamente la politica si è troppo spesso fra noi mescolata in questi ultimi anni di riforme scolastiche, e quando anche non muova da gelosie personali, da piccole passioni di partiti o di luoghi, come non di rado è avvenuto in Italia, l'intromissione sua in quelle riforme è sempre un veleno che le mortifica e le sconvolge.

L'istruzione pubblica vuol essere fatta e governata, come la natura sua lo richiede, con mente e animo liberissimi di tutto quello che non è istruzione pubblica,

e solo intenti, seguendo i buoni esempi degli altri paesi e l'esperienza nostra, a promuovere l'educazione popolare, a rialzare la coltura generale, a risvegliare con mezzi opportuni gli ingegni inventivi: la politica pur troppo e peggio poi quella piccola e meschina di cui ho parlato, non può lasciare libero e spontaneo e come per le sue proprie condizioni vuol essere, il governo della pubblica istruzione ed i principii e le verità pratiche che devono informarlo sagrifica troppo spesso ad interessi e passioni estranee.

Tutto sommato però, e malgrado le oscillazioni, le lotte e qualche volta anche i passi retrogradi, non sarebbe giusto di negare che il cammino da noi percorso in questi ultimi anni nelle istituzioni scolastiche e nell'educazione dello spirito pubblico in queste materie, non segni un qualche progresso nell'applicazione di quei principii. Sarebbe vano sperare che una grande trasformazione, come quella che gl'interessi della civiltà e della nazione richiedono e che tutti vorremmo vedere attuata nei nostri studi, fosse l'opera di pochi anni e il frutto immancabile di atti del Parlamento. Certo, e anche questa verità bisogna dirla e confessarla apertamente, potremmo essere assai più innanzi che non lo siamo nel miglioramento delle nostre Scuole. Chi ci ha impedito di rivolgerci più efficacemente da cinque a sei

anni in poi, assai più che non l'abbiamo fatto, a diffondere l'istruzione popolare e a scegliere i mezzi che l'esperienza degl'altri Stati ha provato essere i più efficaci a quell'intento? Chi ci ha impedito di avere, anche dalla sola Scuola Normale Superiore di Pisa un numero molto maggiore di buoni alunni da mandare poi Professori nei Licei? Chi ci ha impedito di stabilire per gli esami finali delle lauree un ristretto numero di Giunte esaminatrici nominate dal Governo per gli studenti di tutte le Facoltà Universitarie del Regno e così di ottenere quello che negli altri Stati d'Europa si ottiene, cioè esami e studi più rigorosi e più serii? Chi ci ha impedito di correggere col lume della fatta esperienza, e poi applicare con mano ferma, il regolamento Universitario, che è pure il solo modo che abbiamo ancora, e chi sà per quanto tempo, di rialzare le discipline delle Università? Chi ci ha obbligato, bisogna ben dirlo, a sconvolgere e distruggere, come si fece recentemente, anzi che correggere e migliorare come sicuramente e facilmente si poteva, l'amministrazione scolastica, quale era stabilita, quasi uniformemente, dalle leggi organiche di Torino, di Napoli, di Palermo? Non c'è che una risposta sola; la politica, la cattiva politica e la sua intromissione negli studi. Pure, il bene già fatto e il male rimasto sono tali che si può sicuramente e senza bisogno di leggi organiche e di riforme radicali

progredire nell'acquisto del primo e apprestare mano a mano i rimedi al secondo, purchè ferma in quei principii l'Amministrazione scolastica proceda costantemente e deliberatamente e in ogni occasione ad applicarli.

Concluderò con due regole pratiche che per una lunga esperienza e meditazione sopra questa materia tengo oramai per fondamentali: non esserci cioè riforma scolastica secondo quei buoni principii che l'esperienza e la riflessione hanno stabilito, che non possa essere gradatamente introdotta per opera di una sapiente Amministrazione e che per essere più lenta, non ha minore il pregio della stabilità e del consenso universale: credere poi che colle leggi organiche, coll'introduzione di nuovi sistemi, con radicali cambiamenti si possa ottenere una trasformazione, che è il frutto di quella azione lenta e perseverante necessaria a preparare gli alunni, i maestri, il pubblico ad accogliere le riforme stesse, è il peggior male che possa toccare agli studi.

Firenze 17 Giugno 1867.

C. Matteucci

AGLI STUDIOSI

DEL

MIGLIORE ORDINAMENTO DELLE SCUOLE

IN ITALIA (1)

Debbo anzi tutto dir le ragioni perchè ho sperato che i disegni di legge e i vari scritti d'istruzione pubblica, riprodotti e raccolti in questo libro, meritassero una sorte migliore di quella che tocca alla maggior parte delle idee che sono più o meno improvvisate ogni giorno per rispondere alle questioni politiche e amministrative del nostro ordinamento.

Se vivessimo in un paese da lungo tempo costituito e dove l'amministrazione scolastica, le scuole secondarie, le Università sono da molti anni ordinate sopra principii conformi ai bisogni di un grande Regno, se la nostra società avesse avuto il tempo e la quiete di fermarsi sopra quei principii per seguirne poi con intelligenza e con amore l'applicazione e il naturale progresso, questi miei scritti non sarebbero mai nati così o non meriterebbero sicuramente di sopravvivere alle riforme da essi promosse. Ma pur troppo non è questo il caso nostro, nè potrebbe esserlo. I piccoli Stati italiani, prima del 1859, meno il Piemonte e la Lombardia, poco o nulla fecero per l'istruzione primaria, e i Municipii, da cui dipendeva tutta l'istruzione secondaria, non si occuparono di aggiungere alle antiche scuole classiche gl'insegnamenti scien-

(1) Prefazione alla Raccolta di alcune proposte di leggi sulla pubblica istruzione. Torino 1865.

tifici e gli studi così detti tecnici o professionali; non vi fu mai in Italia una scuola normale superiore, nè vi furono per conseguenza insegnanti per i Licei e per i Ginnasi preparati da forti studi e in numero sufficiente; nelle Università, troppe allora come oggi, gli studi languivano per mancanza di quella vita intellettuale che ha bisogno di grandi centri, di un alto grado di coltura generale, di buoni insegnamenti secondarii per preparare i giovani agli studi superiori; languivano soprattutto le scienze sperimentali e di osservazione, le quali richiedono ricche collezioni e gabinetti e laboratorii ampiamente provveduti. I Governi, sorti dopo il 1859, vollero riparare immediatamente a quelle vergognose imperfezioni e mossi da buone intenzioni, confidarono che coi decreti si potesse creare *quell' atmosfera scolastica*, in cui solamente prosperano i buoni studi, e che necessariamente richiede lunghi e perseveranti sforzi. Così la cifra del bilancio della pubblica istruzione fu per lo meno triplicata; ma intanto le Università ampliate, i Licei moltiplicati non servirono che a mostrare vieppiù falsa la via in cui ci eravamo messi e in cui siamo ancora, e la necessità d'iniziare una volta un ordinamento di scuole nel quale sieno concentrate e coordinate le forze intellettuali e i mezzi scientifici, di cui possiamo disporre.

Questo principio supremo informa i vari disegni di legge e gli scritti raccolti in questo libro, e perciò sperai non fosse venuta meno la ragione e l'utilità di consultarli. Ogni atto, ogni legge d'istruzion pubblica che faremo, è essenziale ripeterlo e non scostarsene mai, bisogna che siano conformi a certe regole generali che sono il frutto dell' esperienza costante fatta nei paesi più avanzati di noi nell'ordinamento delle scuole e più a quel principio che è la conseguenza della nostra unità politica, e che senza costringerci al sagrifizio delle istituzioni locali, vuole però che queste sieno tali e così sistemate e distribuite da cooperare alla grandezza e alla gloria di tutta la Nazione.

Questi scritti e disegni di legge hanno, lo spero almeno, altre ragioni in loro favore, imperocchè essi combattono quelle varie opposizioni che si sollevarono in Italia tutte le volte che fu intrapresa una riforma scolastica conforme ad un ordinamento

generale. E siccome non credo sia mai perduto il tempo impiegato nell'esame di queste opposizioni, io voglio qui anche una volta enumerarle e combatterle.

Uno degli spettri che più spesso si affacciò contro quelle riforme fu la così detta *libertà d'insegnamento*, non curandosi poi di definire questa libertà, nè di cercare in quali istituzioni, in quale misura era o poteva essere applicata in prò degli studi e delle istituzioni politiche del paese. È impossibile immaginare una più strana confusione di quella che si è fatta e si fa tuttora fra noi quando, senza aver definito questo principio di libertà, si giudica di un'istituzione o di una riforma scolastica dalla misura di quella libertà che contiene. Supponiamo che quel principio voglia dire che ognuno è libero d'insegnare e d'imparare come vuole, e allora naturalmente vedremo, come nel Belgio e in Francia, molta parte delle scuole elementari, i Collegi, anche alcune Università in mano a partiti ostili al Governo, e quindi l'educazione popolare impiegata a combattere le libere istituzioni, senza che la scienza e la coltura generale se ne vantaggino. Dove poi i partiti non sfruttino quella libertà, è vano sperare che l'istruzione primaria soprattutto, diffusa come è necessario lo sia fra noi, possa sorgere, giacchè come industria privata non frutta abbastanza, meno che non sia molto mal data. Infatti, per tutto dove si fanno ispezioni serie alle scuole elementari si trova costantemente che il profitto degli alunni è nelle scuole *private* o *libere* molto minore che nelle scuole pubbliche, dove gl'insegnanti furono educati nelle scuole normali, i locali più salubri, più curata in generale l'educazione. In Germania, dove quella libertà, effetto di un grande ardore per la Scienza, di un altogrado di coltura comune e del pieno e libero esercizio della ragione, ha ricevuto le più ampie e le più benefiche applicazioni, il Ginnasio è una scuola metodica, ordinata, e dove con regole minute e con discipline severe si formano, se non uomini educati alla vita pubblica, certo intelletti preparati a divenire cultori passionati delle scienze e delle lettere e a mantenere viva la gloria di quelle Università.

Noi oggi vogliamo che non solo le scuole elementari, ma anche i Ginnasi e i Licei sieno affidati ai Municipii ed alle Pro-

vince. È un'esperienza grave e non senza pericoli che tentiamo; nè vorrei si facesse senza lasciare almeno in mano al Governo un certo numero d'istituti modelli, perchè lo Stato è specialmente interessato a mantenere alti gli studi classici, ad estendere ed innalzare la coltura generale e a formare con questo mezzo potente il carattere nazionale. Ma qualunque sia l'autorità che dovrà reggere gl'istituti d'insegnamento secondario, non raggiungeremo il nostro intento, se non saranno dalla legge stabilite serie garanzie per la scelta degli insegnanti, se non avremo una scuola normale superiore tanto vasta da formare la maggior parte di quegl'insegnanti, se non vi saranno programmi di studi e d'esami rigorosamente rispettati. Tutto questo non è già quella libertà d'insegnamento che si suole mettere innanzi per combattere qualunque ordinamento di studi che abbia regole e discipline determinate ed efficaci. In America, in Inghilterra oggi, i Collegi sentono la necessità di quelle regole e dell'alta mano del Governo.

Ma è soprattutto rispetto all'ordinamento delle Università che l'*insegnare e l'imparare come si vuole* si contrappongono ad ogni specie di regolamento. Per verità, se in quelle parole stesse un rimedio sicuro per guarire le Università italiane, si dovrebbe dire che è un errore il nostro a crederle ammalate, perchè pur troppo esse non brillano nè per la frequenza alle scuole, nè per l'armonia degl'insegnamenti, nè per il rigore degli esami.

Insomma, se per libertà d'insegnamento vogliamo intendere che un Professore veramente dotto e stimato val meglio d'ogni disciplina per ottenere la diligenza degli studenti; che esami rigorosi d'ammissione, i quali introducano nelle Università solamente quei giovani che hanno ricevuta una forte preparazione di studi secondari e assicurino del profitto assai più della distribuzione delle materie voluta dai regolamenti; che alla fine del corso gli esami rigorosi sono il mezzo più sicuro per rialzare gli studi; se così intendiamo quella libertà, è chiaro che diciamo una verità molto elementare, che cioè per imparare bisogna avere un bravo maestro e l'intelletto preparato per profittare dell'insegnamento. E lo stesso si deve dire, quando si predica e con molta ragione che i Professori valenti non devono

essere regolati da minuti programmi; che accanto agl'insegnanti officiali bisogna promovere gl'insegnanti liberi sia per stimolare e gli uni e gli altri, sia per incoraggire coloro che si destinano a divenire professori; che non conviene imporre ai maestri e agli scolari i così detti *libri di testo*, ma che vi sono libri che l'autorità deve proscrivere per i cattivi principii, e libri ben fatti da raccomandare nelle scuole elementari e nei Ginnasi dopo il giudizio d'uomini indipendenti e di grande dottrina nelle lettere; che è falso di credere che l'insegnamento di classe, come si dice, di molte materie, la sovrabbondanza delle cognizioni affidate alla memoria, significhino un vero e durevole profitto, e che meglio sia lasciare più spontaneo e libero il lavoro dell'assimilazione intellettuale: tutte queste verità saranno, se si vuole, conseguenze di quella libertà; ma di certo saremmo più sul vero affermando che procedono dal buon senso, dalla esperienza, dal progresso della ragione e di tutta la civiltà.

Quindi è che applicando questi principii alla pratica, studiando le istituzioni scolastiche dei vari paesi, non si trova mai quel principio di libertà introdotto in una misura unica e costante nell'ordinamento degli studi, ma in vece in misura diversa e proporzionale al grado della *buona atmosfera scolastica* che vi regna attorno. Nè io nego già che vi sia azione e reazione fra le due cose; ma l'esperienza e il buon senso c'insegnano, che la coltura generale può progredire anche sotto l'influsso di minute e severe discipline negli studi, senza che per ciò venghino meno le straordinarie intelligenze, e che d'altra parte l'ampiezza della libertà scolastica va sempre crescendo col progresso della coltura generale.

Anche le teorie economiche fornirono spesso argomenti contro quella riforma degli studi di cui la Nazione ha oggi bisogno, e che lo Stato solo è in grado ed ha obbligo di iniziare. Nè con ciò, lo ripeterò anche una volta, si deve intendere che vogliamo un sistema scolastico stretto interamente nelle mani del Governo, dove tutto sia meccanismo e regolamento, giacchè al contrario le leggi proposte e gli scritti riprodotti in questa raccolta dimostrano la convinzione e la fede che abbiamo nel concorso delle Provincie e dei Municipii per l'istruzione

pubblica, in un sistema semplice d'amministrazione scolastica, e in generale in un indirizzo in cui la libertà sia chiamata a intervenire ogni giorno più efficacemente, ma non mai tanto, nè troppo presto, da impedire l'oggetto supremo degli studi e il trionfo durevole delle libertà stesse. Quando si dice che la scuola è una specie di manifattura, che l'istruzione dev'essere pagata da chi la riceve come il prodotto di un'industria, che non vi può nè vi debb'essere un monopolio governativo per formare dei medici e dei matematici, che non c'è una fisiologia, una meccanica, una filosofia dello Stato; quando si usano questi argomenti per combattere un ordinamento generale degli studi, o non si è di buona fede, o s'ignora quali sono in questo momento le condizioni della coltura generale in Italia, e non si sa che la scienza che si deve insegnare nelle Università non è materia disputabile nè campo di controversie. Che l'istruzione primaria e quella anche dei Ginnasi e de' Licei non siano da affidare all'industria privata, già lo dicemmo, non vi è al mondo un esempio che non lo attesti. Cosa possono essere oggi le Università libere in Italia, che interesse, che generosità, mi duole il dirlo, spieghino per queste istituzioni le autorità locali, lo sappiamo ogni giorno, e gli esempi non ci mancano.

Opposizione più sorda e in certi momenti più efficace si fa a questa riforma nazionale degli studi, da quegli interessi municipali di vario genere, rivalità, pregiudizi, pretese glorie, pronti a collegarsi insieme quando si metta innanzi la necessità di diminuire il numero dei Licei, delle Università, delle Accademie di Belle Arti, oppure si pensi (strana contraddizione) a lasciare queste istituzioni a carico di chi crede di profittarne. Questa opposizione ha però oggi un potente nemico e dovrà cedere, perchè vogliamo tutti che quel nemico trionfi; è il sentimento dell'unità e della grandezza nazionale, quel sentimento che innalza ormai tutte le nostre aspirazioni e che di necessità negli studi, nel grado della coltura generale, nella forza inventiva di un popolo, si manifesta più che mai quando ci paragoniamo ai grandi Stati che ci circondano.

Non avrei anche finita l'enumerazione delle opposizioni alle riforme scolastiche, se volessi ricordare l'ingrata lotta che nel

seno del Parlamento incontrarono sempre dal 1861 in poi le leggi proposte dai Ministri della pubblica istruzione.

Lord Clarendon, presidente della Commissione reale d'inchiesta sui Collegi inglesi, presentando al Parlamento tre grossi volumi, ricchi di esperienza, di senso pratico, di vera sapienza civile, che formano la Relazione, rendeva grazie al concorso che gli uomini più dotti e competenti dell'Inghilterra avevano reso alla Commissione, senza che mai lo spirito di parte e i dissidi politici avessero nulla tolto a quella buona intelligenza e a quell'interessamento per l'educazione pubblica che erano stati necessari per condurre a termine un ufficio così altamente apprezzato da tutta la Nazione. Volesse Iddio che avessimo imitato in Italia questo nobile e savio esempio! Noi vedemmo invece tre o quattro leggi d'amministrazione scolastica dettate da una necessità universalmente riconosciuta, informate da buoni principii, e che una discussione sincera e imparziale avrebbe sicuramente corrette e migliorate, languire e morire negli uffizi per misere ragioni di rivalità, di amor proprio, di dissidi politici di persone e di consorterie. Eppure gli uomini eletti a riferire alla Camera su quelle leggi non mancavano nè di dottrina nè d'esperienza e ben sapevano che le leggi scolastiche non nascono perfette; ma che quando sono informate a principii sani, si perfezionano poi naturalmente e necessariamente coll'esercizio e col tempo. Ben sapevano e sanno che sovra ogni cosa urge oggidì di ristabilire nelle scuole italiane la disciplina, l'autorità morale, la coscienza dei propri doveri in chi insegna e in chi studia, e che quest'opera essenziale non si compie senza un ordinamento scolastico che abbia per sè la sanzione del Parlamento e della pubblica opinione.

Noi abbiamo perduto quattro anni facendo e disfacendo uomini e istituzioni; tempo prezioso che avrebbe bastato ad iniziare un ordinamento di studi, intorno al quale tutti gli uomini competenti sono d'accordo. Dinanzi a tanta dispersione di forze e di opportunità gli uomini, che meglio conoscono la gravezza di questi mali, sorridono per le frequenti vicende che non cessano di rinnovare il governo della pubblica istruzione e si rallegrano del vuoto e del discredito lasciato intorno ad esso!!

Grazie al Cielo questi rimorsi non mi tormentano nè mi rimprovererò mai di aver rivolte in questi ultimi tempi, fors' anche con troppo ardore, tutte le mie forze a voler migliorata la condizione degli studi in Italia e formate sopra queste materie, sane opinioni nel pubblico. Se avessi pensato solamente alla mia quiete e a soddisfare alla mia ambizione, come un uomo di scienza la intende, non avevo che a chiudermi nel mio laboratorio e continuare a lavorare come avevo fatto per più di trent'anni. Ma oramai il male, se male si chiama, è fatto, nè mi pentirò mai di avere consacrato questo resto di vita all'opera di risvegliare in Italia l'amore della più bella e della più pura fra le sue antiche glorie.

I principii di una legge scolastica o di un regolamento di studi non sono una scoperta da soddisfare una vera ambizione, quando si pensa che basta, per trovarli, consultare i buoni esempi degli altri paesi, i bisogni delle nostre scuole e il grado della nostra coltura generale. L'essenziale è di metterci sinceramente e senza secondi fini, sopra una buona via, di non abbandonare mai il principio che deve informare ogni riforma di questo genere in Italia, quello cioè di trasformare le istituzioni scolastiche dei piccoli Stati italiani in un ordinamento accomodato ad un grande Regno. Questa è la riforma che bisogna compiere con risoluzione e nel tempo stesso con quella misura e temperanza che la natura delle cose richiede, e che c'è imposta dal rispetto dovuto ai tanti interessi collegati col passato, soprattutto in tale materia.

Il bilancio della pubblica istruzione, l'ho detto e scritto già tante volte, rivela la necessità di questa graduale trasformazione. Un sussidio di un mezzo milione per le Scuole elementari in un paese dove non vi è forse un Comune che abbia anche eretto una casa decente per la scuola e per l'alloggio del maestro, dove appena si è cominciato a pensare a riunire gl'asili e le prime classi elementari in una sola scuola messa accanto alle borgate di campagna e sotto una maestra dove non si è mai fatta o almeno compiuta un'ispezione straordinaria per scoprire la trista verità, riconosciuta oggi dove davvero si pensa alla educazione popolare, che cioè pochi anni o mesi dopo l'uscita

dalle scuole è già dispersa più della metà del profitto che si credeva ottenuto, dove più dei due terzi dei bambini dai 6 ai 12 anni non ricevono alcuna istruzione e appena un decimo delle bambine và a scuola; un tal sussidio è di un'insufficenza eccessiva e vergognosa. Non ripeterò quelle verità che possono parere declamazioni, che cioè il danaro speso nelle scuole è risparmiato sopra quello che si spende nelle carceri e nei carabinieri; ma certo è che il Ministro delle finanze dovrebbe sapere che non si accrescono i redditi dello Stato se le industrie e i commerci non progrediscono, e che questo non può accadere senza scuole professionali e senza diffondere nelle moltitudini l'istruzione elementare. Gli uomini di Stato poi dovrebbero vedere nell'educazione diffusa e nella coltura generale quei mezzi soli con cui le vecchie società devono oggi prepararsi a supplire, per quanto è possibile, a quel principio d'autorità che ogni giorno più si consuma in una lotta politica ingiusta e in una guerra insensata alla civiltà: quando vediamo il principio dell'istruzione gratuita ed obbligatoria prendere ogni giorno più credito in Francia, dove una buona legge l'aveva sin qui respinto, e dove appena il sesto dei bambini non frequenta le scuole, convien dire che quel bisogno si fa sentire da chi veglia veramente sull'avvenire.

Ho riprodotto in questa raccolta una lettera al senatore Lambruschini, che ha, agli occhi miei, una grande importanza perchè intesa a promuovere la riunione dell'asilo colle prime classi elementari sotto una maestra. Mi gode l'animo di vedere in varie città della Sicilia, del Napoletano e delle Marche, questo pensiero attuato e di saperlo incoraggito dai nostri Congressi pedagogici. Io credo che in quella unione stia un potente mezzo di educazione popolare, e assieme un grande risparmio e un profitto molto maggiore.

Nel nostro bilancio figura anche una grossa somma per le scuole normali elementari, e intanto l'esperienza ci dice, come l'ha già detto altamente in Inghilterra, che assai pochi sono gli alunni maschi di queste scuole che poi si destinano all'insegnamento. Convien provvedere per tempo ad una riforma delle scuole normali, diminuendo il numero delle maschili le quali sono convertite oggi in gran parte in convitti a posti gratuiti, ed

accrescere il numero delle scuole per formare le maestre. Tutta questa parte del nostro bilancio e della nostra amministrazione scolastica vuol essere radicalmente cambiata. Se per dieci o dodici anni almeno l'Italia spendesse nell'istruzione popolare, dando così un indirizzo fermo e sapiente agli sforzi che fanno volontariamente i Comuni e i privati senza regole d'ispezione e senza buoni metodi di studio, i due o tre milioni che con vantaggio degli studi potremmo risparmiare sulle Università, sui convitti, sugli educandati e sulle Accademie di Belle Arti, si sarebbe fatto un buon affare e una buona azione.

Noi abbiamo oggi nel bilancio inscritta una somma di tre milioni e mezzo per l'istruzione secondaria, e più d'un milione per tutta l'amministrazione scolastica, e intanto spendiamo appena quaranta mila lire per la scuola normale superiore che deve formare i maestri dei Ginnasi e dei Licei.

Una delle proposte di legge che ho riprodotta in questa raccolta è quella iniziata in Senato nell'anno scorso, che riguarda l'amministrazione scolastica e l'istruzione secondaria. Immaginando, come si deve desiderare, che alle Provincie e ai Comuni passi la maggior parte delle scuole secondarie, che il numero dei Licei sia ridotto quale i bisogni del paese lo richiedono, che la Scuola tecnica e il Ginnasio sieno riordinati in un insegnamento comune, che lo Stato conservi per sè un ristretto numero di Licei modelli, che l'amministrazione scolastica provinciale divenga una volta più semplice, più pronta, più efficace, stringendola in un piccolo numero di alte autorità a capo di poche circoscrizioni scolastiche; adottando insomma i principii fondamentali di quella legge, lo Stato non spenderebbe più d'un milione dove ne spende ora quattro, ordinerebbe seriamente la decentralizzazione nel governo delle scuole, e di certo l'istruzione secondaria camminerebbe molto meglio d'ora.

Ho anche riprodotto in questo libro una comunicazione fatta al Congresso pedagogico di Firenze sulla misura con cui gl'insegnamenti scientifici devono entrare nel corso liceale. Sono certo, e già in Francia si procede per quella via, che quando ci metteremo a riformare i regolamenti dei corsi liceali, diminuiremo assai le ore di studio delle scienze fisiche e naturali,

lasciando così maggior tempo alle lettere e alle matematiche; e mutando i programmi di quelle scienze, faremo che i giovanetti ne imparino i veri fondamenti e non le particolarità che dovranno imparare più tardi nelle Facoltà e nelle scuole professionali.

In questa raccolta vi è pure una legge sulle scuole normali classiche, che fu approvata dal Senato, ma che cadde più tardi alla Camera per quei tristi motivi che ho già ricordato. Fortunatamente potei ricomporre con un Decreto la scuola normale di Pisa sulle basi di quella legge. Tutti sanno come quella Scuola, sotto le cure di un bravo Direttore e d'illustri Professori, prosperi e dia buoni frutti. Ma cosa sono per i nostri Ginnasi e Licei e per i nostri bisogni i dieci o dodici buoni maestri che escono annualmente da quella scuola?

Finalmente ho inserito in questa raccolta il disegno di legge sull'istruzione superiore, che fu iniziato in Senato fin dal 1861, e del quale le parti fondamentali figurano nella proposta fatta al Senato stesso dalla Commissione incaricata di riferire sopra quel disegno.

Tutti coloro che s'occupano delle nostre cose scolastiche, sanno che nel regolamento generale delle Università, approvato dal Re nel 1862, furono introdotte quelle parti della legge suddetta che sono materia di regolamento e specialmente il sistema degli esami. Disgraziatamente, alcuna di queste parti e non le meno importanti, furono senz'ombra di discernimento o lasciate cadere o sospese o modificate in peggio dalle passate Amministrazioni.

Vorrei che per il bene degli studi e della buona disciplina, la prudente Amministrazione che oggi (1865) regge gli studi, prendesse ad esame quelle inconsiderate e illegali modificazioni, e facendo rispettare le leggi e i decreti sovrani, richiamasse in vita le parti che non meritavano quella sorte, e togliesse o modificasse con accorgimento quelle che non devono rivivere. Perchè mai i Professori e le Facoltà universitarie non faranno quei programmi semplici e generali dei loro insegnamenti che il regolamento prescrive, e che valgono ad assicurare che il quadro degli studi è compiuto? Perchè, quando si sa che il numero

delle lezioni all'anno in poche Università è di 70 a 80 per anno, e in molte altre anche meno, perchè non prescrivere per tutte le Università lo stesso numero di vacanze, accrescendo anche, se si vuole, di alcuni giorni quelle stabilite dal regolamento, ma togliendo il vero scandalo di averle, come ora sono, senza limiti e senza regola alcuna? Perchè gli esercizi sperimentali che già esistevano nelle Università delle antiche provincie per un Decreto del Ministro Lanza, che sono stabiliti oggi in tutte le Università di Germania e di Francia, che anche nelle Università italiane più o meno regolarmente e secondo modi diversi si fanno, perchè non ristabilirli con qualche uniformità, poichè il loro vantaggio è incontrastabile, nè è vero si tratti di un maggiore aggravio per la finanza? Perchè lasciare imperfetto e guasto il modo di distribuire i sussidi ai giovani laureati i più distinti, come si è fatto disfacendo malamente le buone disposizioni del regolamento universitario? Perchè infine lasciar sussistere una ingiusta disformità sui temi degli esami speciali e fare che i temi delle tesi di laurea sieno stampati e durino sempre gli stessi, affinchè poi, come già avviene si veggano nelle botteghe dei librai le risposte stampate, e tutto questo invece delle prescrizioni evidentemente migliori del regolamento?

Nella legge iniziata in Senato vi sono necessariamente, oltre le parti introdotte oggi nel regolamento, i principii essenziali per la riforma delle nostre Università, cioè per ridurle a ben poche, e render queste complete; per sostituire ad alcune altre meno importanti una o due Facoltà o soli alcuni anni di corso; per dare alle Provincie e ai Municipi in dono i locali e i gabinetti, purchè a loro spese mantenghino certe Facoltà e s'impegnino di conservarle; per conservare e promuovere alcuni istituti clinici, alcune scuole pratiche per gli Ingegneri, e una o due Scuole normali superiori per le Scienze e le Lettere. Mi sarebbe facile di provare colle cifre alla mano, che un sistema universitario così composto non costerebbe più di tre milioni invece dei cinque e quasi sei che ora spendiamo e in buona parte gettiamo.

Ho voluto, profittando dell'occasione che mi si offre di passare in rivista gli scritti e i progetti di legge contenuti in que-

sta raccolta, notare, come già feci due anni sono in un discorso sul bilancio dell'istruzione pubblica in Senato che ho pur qui riprodotto, la cifra a cui dovrebbe ridursi il bilancio normale dell'istruzione pubblica in Italia. Questa cifra è circa la metà di quella della spesa che facciamo ora. Nelle ristrettezze finanziarie in cui versiamo, anche questo argomento agli occhi di molti ha un valore e raccomanda forse queste proposte; ma ciò che deve premere agli uomini di Stato e a tutti coloro cui sta a cuore di veder consolidate l'unità e le istituzioni politiche di questo Regno, è che un ordinamento scolastico si fondi una volta, perchè la Nazione possa venire man mano acquistando quel grado di coltura nelle varie classi, senza di cui non vi è nè libertà nè industria, nè grandezza vera possibile e sarebbe vano sperare di veder tornare nelle scuole il rispetto alle autorità e agli insegnanti e l'amore dello studio. Quest'opera bisogna intraprenderla con risoluzione, perchè è la base, che ora ci manca, di tutto l'edifizio. Amministrare, come si dice in burocrazia, può bastare in Germania, in Francia, per tutto dove un buon ordinamento scolastico è radicato ed importa solo mantenervi l'ordine, l'economia, il rispetto alla legge; ma dove quell'ordinamento è tutto da creare, si corre il rischio di addormentarsi sul male, rendendolo colla prudenza e colle cautele meno acuto e più tollerabile.

Mi lusingo che la lettura degli scritti contenuti in questa raccolta farà sentire maggiormente il bisogno di quell'ordinamento e segnerà una via che io credo sicura per ben iniziarlo.

Torino, 28 gennaio 1865.

C. Matteucci.

LETTERA A GINO CAPPONI [1]

Torino, 28 dicembre 1862.

Mio caro Gino

Ho detto tante volte a me stesso che se avessi seguito l'esempio di quel scienziato, non so più di che tempo e di che paese, il quale, Senatore per molti anni, non s'occupò mai di politica e domandò di parlare una sola volta perchè fosse chiusa una porta da cui soffiava aria contro un oratore, avrei così meglio provveduto alla mia quiete, ai miei studi e forse anche al mio nome. Ma oramai il male è fatto, nè così presto, come vorrei, si può rimediare; e conviene pur rassegnarsi a ciò che è effetto della nostra più intima natura e che alla perfine si considera come l'esercizio di un dovere.

A voi però questi miei trascorsi non dovrebbero essere indifferenti, perchè da quasi venticinque anni, in tutte le lunghe ed intime conversazioni che abbiamo avuto assieme e che sono una delle più care ed istruttive rimembranze della mia vita, non si è mai parlato nè di fisica nè dei fenomeni dei corpi viventi: e allorchè, stando voi o altri amici comuni a presiedere la cosa pubblica in Toscana, voleste affidarmi incarichi gelosi di politica, credo non passasse giorno senza richiedervi o aver da voi un consiglio.

(1) Introduzione ad una Raccolta di scritti sull'istruzione pubblica, stampata in Torino nel 1863.

Eccovi dunque spiegato, come meglio posso, perchè cedendo alle cortesi sollecitazioni di uno dei più benemeriti Editori italiani, il cav. Pomba, ho colto questi momenti di riposo per ristampare uniti insieme diversi miei scritti, in parte di argomento politico, in parte risguardanti la pubblica istruzione, e perchè ho posto il vostro nome in fronte a questa raccolta.

Alieno per natura e per lunga abitudine di studi e di vita ritirata da ogni consorteria, ho sempre trovato sfogo al bisogno dell'animo mio, scrivendo agli amici le idee come mi venivano, senza curarmi di andare a genio delle moltitudini, e spesso mi parve un dovere di combattere pubblicamente certi giudizi avventati con cui si magnificavano le nostre speranze. Questo costume mi costò caro più volte per l'intolleranza propria dei partiti, i quali misurano il patriottismo dall'esagerazione che mettono nel sostenere i loro propositi. Tuttavia ciò non mi ha corretto ne mi correggerà mai, perchè la mente avvezza a dedurre dall'esperienza e dall'osservazione, non può piegarsi, anche in un altr'ordine di fatti, bene o male che ciò sia, a seguire sistemi imaginati *a priori*, e perchè credo che il maggior bene per un popolo sia l'amore della verità, e la via più sicura di scoprirla stia riposta nella discussione libera e franca. Perciò in questa lettera, come ho sempre usato, rispettando scrupolosamente le persone e giudicando liberamente i fatti, dirò le impressioni raccolte sulle cose nostre in questi ultimi tempi, senza alcun timore che anch'essa possa essere pascolo all'ira dei partiti o alle critiche degli avversari. Spero ancora che non si vorrà attribuire ad un sentimento di smodata presunzione, la quale certo non ho, se in questa occasione ho creduto dover mio esporre i motivi che giustificano gli atti più importanti della mia breve amministrazione dell'istruzione pubblica e gli intendimenti coi quali mi proponevo di svolgerli e compierli gradatamente.

Nella prima parte di questa Raccolta ho riprodotto specialmente gli articoli pubblicati nella *Revue des deux Mondes*, nel 1859 e nei primi mesi del 1860, nei quali prendevo di mira la necessità di riordinare lo Stato con una larga applicazione del principio del discentramento. Spirava allora un vento opposto,

nè era a credersi che così presto sarebbe in molti prevalsa l'opinione che troppo e troppo in fretta si sia unificato, almeno in alcune parti dell'amministrazione. Il problema del nostro ordinamento interno è necessariamente difficile e complicato, nè forse si doveva prendere a risolverlo con un indirizzo assoluto ed esclusivo; sarebbe ormai tempo che Governo e Parlamento si rivolgessero spassionatamente a questo soggetto, da cui dipendono la stabilità e la forza della nostra unione.

Stando anche per poco tempo nel campo pratico delle cose pubbliche, alcuni precetti s'imparano che si direbbero volgari, ma che è bene non dimenticare. Uno di questi è che l'azione del Governo, soprattutto nei periodi delle grandi riforme, deve essere quella di un'alta autorità educatrice in tutta la forza dell'espressione, e che fra noi, a motivo delle traccie lasciate dai cattivi governi, per la lotta coll'oppressione straniera, per la lunga scuola delle sètte politiche, questo ufficio educativo è assolutamente essenziale a radicare negli animi l'abitudine del dovere, il rispetto alla legge e la suprema regola della moderazione. Gl'Italiani accettano di buon grado quest'autorità per ciò che spetta all'esercito, perchè l'esercito è cosa che cade sotto gli occhi di tutti, di cui la necessità si sente ogni momento, nè si può mettere in dubbio quella specie di *forza plastica* dell'antico esercito piemontese intorno a cui si organizza. In tutte le altre parti dell'amministrazione non è così; queste esistevano nei vari Stati italiani ed alcune anche ordinate con semplicità, e per il fatto solo della loro lunga esistenza avevano messe radici nel costume e nella pubblica opinione. Da ciò ha origine quella lotta che il poter centrale deve oggi necessariamente sostenere e che non potrà cessare se non lentamente e quando saremo giunti, dopo quella lunga e matura discussione che da tutte le parti s'invoca sull'ordinamento interno, a cogliere la misura, forse non unica per le varie provincie italiane, in cui i poteri locali e il potere centrale trovino con vantaggio comune i loro respettivi confini.

L'altra avvertenza che la pratica degli affari pubblici insegna, è che il discentramento, anche scritto nelle leggi, non diviene una realtà sinchè gl'individui e le autorità locali non

hanno acquistato un certo grado d'iniziativa e il coraggio della propria responsabilità. Capisco che in questa materia vi è azione e reazione; ma per servirmi di un esempio che ben ci sia, credo più vicino al vero chi dice, essere nelle qualità della razza inglese la forza che dà vita alle istituzioni della parrocchia, del borgo, della contea, che non chi afferma la proposizione contraria. E siccome poi i subalterni e più spesso che non dovrebbero, o non fanno o domandano per antica abitudine cosa devono fare, il Governo è obbligato a fare per essi, e così s'intende come nascano le accuse, spesso esagerate ed anche non vere, di superflua ingerenza o di lentezza nel poter centrale.

Vuolsi finalmente considerare che lo spirito nazionale non potrà metter veramente radici, non intrinsecarsi nella vita del nostro popolo, se un che di comune, d'uniforme, non domina fortemente in tutte le parti dell'amministrazione e soprattutto in quegli ordinamenti che indirizzano e formano la coltura intellettuale della nazione.

Queste considerazioni ho voluto mettere innanzi, non già, me ne guardi il Cielo, perchè io abbia oggi meno fede che non avevo due o tre anni sono nel principio del discentramento amministrativo; nè per dileguare interamente le accuse che i tre quarti degli Italiani fanno oggi al Governo centrale perchè è a Torino, e che domani, cambiata una di quelle parti, farebbero se il Governo fosse a Napoli; ma perchè era giusto mostrare come il torto di certi mali non è tutto da una parte sola.

Fra gli scritti di materia politica ho riprodotto specialmente le relazioni al Senato, che per la fiducia dei miei Colleghi mi furono affidate sugli atti legislativi i più importanti della nostra costituzione nazionale; ho anche osato conservare alcuni articoli sulla questione romana, uno dei quali ha una certa importanza, perchè ricorda una corrispondezza col conte di Cavour relativa a questo soggetto.

La *libera Chiesa in libero Stato* è una gran formola di libertà che ha fatto vibrare tutti gli animi generosi allorchè fu solennemente affermata da un sommo uomo di Stato nel primo parlamento italiano. Ma pur troppo non è una formola per la quale le vecchie società cattoliche si appassionino. Volesse Iddio che

coll'appoggio della dottrina e delle virtù dei pochi spiriti eletti che la propugnano, anzichè essere tenuta come un espediente politico, divenisse quella formola, un nuovo e più puro alimento alla coscienza religiosa. Intanto a noi spetta affermare che i Romani devono essere civilmente governati e che in faccia al nuovo Regno essi hanno gli stessi diritti di tutti gli altri Italiani. Il Governo del re d'Italia ha ragione, allorchè sostiene che l'occupazione francese non deve proteggere il brigantaggio napoletano e che non avendo procurato, malgrado i tanti sforzi dell'Imperatore, la conciliazione fra la Chiesa e l'Italia, non è più che un'offesa al principio del non-intervento, un danno alla nazione italiana e all'indipendenza della Chiesa stessa. Venti mesi fà la nostra politica rispetto alla questione Romana era così chiara come lo è oggi, imperocchè a risolverla non avranno mai vera efficacia che quelle mutue transazioni a cui necessariamente dovranno scendere le due parti, interessate ambedue dai più supremi doveri, sottratte che sieno da ogni straniera ingerenza; nè la questione Romana dovrà mai essere materia di agitazione popolare e di controversie teologiche fra noi e la Chiesa.

Ho voluto finalmente riprodurre nella prima parte di questa Raccolta una lettera scritta sotto l'impressione profonda della morte del conte di Cavour e indirizzata al prof. De la Rive, che gli era cugino ed intimo amico fin dalla giovinezza; fui ben contento di sentirmi dire dall'illustre fisico di Ginevra che quella lettera dipingeva con colori vivi le qualità più singolari di quella straordinaria e buona natura.

Ristampando questi pochi scritti politici, non ho certamente pensato nè oggi nè quando li facevo, che contenessero dottrine nuove e degne di essere conservate; ma bensì che certe verità piane, semplici, dette senza declamazioni e informate da un vivo e sincero patriottismo, potevano fruttare un po' di bene per quella seria educazione politica di cui abbiamo tanto bisogno.

Nella seconda parte di questa Raccolta ho voluto riunire quegli scritti che sotto la forma o di relazioni al Re o di circolari alle autorità scolastiche, non solamente valgono a rendere ragione degli atti più notevoli della mia amministrazione, ma più ancora

fanno chiare quelle idee generali con cui, a mio credere, si deve avviare l'istruzione pubblica in Italia.

E ragionando di questa seconda parte mi concederete di estendermi un poco più e di entrare anche in qualche particolarità, per essere materia di cui mi sono sempre occupato e che pur troppo non interessa il pubblico quanto meriterebbe.

Non ho bisogno di dire a voi nè a quelli che conoscono anche poco la mia indole e le mie abitudini, quanto vi sia di vero in certe imputazioni o di essere smanioso del potere o di darmi vanto delle poche cose pensate e fatte sull'istruzione pubblica. Nè queste affermo nemmeno per modestia, perchè anzi vorrei che si capisse, che chi ha il senso di quanto vale la vita spesa nella scienza, e non ignora affatto le vere e pure soddisfazioni di quella vita, non può farsi illusione sul pregio d'invenzione di una legge scolastica o di un regolamento di studi. Ma ben diverso da quelle ambizioni che i malevoli m'hanno attribuito, è l'ardore con cui uno s'impegna per promuovere un'istituzione, per iniziare una riforma, che crede utili al suo paese e su cui ha lungamente meditato; questo vizio, se vizio è, non lo smetterò mai; sia che lavori ad un'esperienza, sia che m'occupi d'una legge d'istruzion pubblica. Entro dunque in materia, e a voi e al lettore chiedo di cuore perdono, se una inesorabile necessità mi costringe ad usare più spesso che non vorrei, quel pronome il quale oggi, anche più che nei tempi di Pascal, meriterebbe di essere detestato.

Ho conservato nella Raccolta alcune circolari sull'istruzione elementare e quelle specialmente che sono indirizzate alle autorità scolastiche delle provincie napoletane, perchè appunto il loro unico pregio è in tale indirizzo. L'Italia, per il momento che corre, è malata lì, come lì è il suo più bell'avvenire se sapremo fare; nè credo sia pregiudizio del mestiere se aggiungo che il primo ministro per quel paese dovrebbe essere il ministro dell'istruzione pubblica. Quindi, circolari sopra circolari ai sindaci e alle autorità scolastiche per regolare la distribuzione dei sussidi ai maestri e maestre, e per la nomina degl'insegnanti, ispezioni straordinarie, e sussidi quanti più ne ho potuti dare ai comuni napoletani per mettere scuole elementari, per man-

tenere alunni e alunne alle scuole magistrali e normali. Qualche passo già aveva fatto l'istruzione elementare nel Napoletano per le cure del mio predecessore De Sanctis; qualche passo di più, anche per effetto naturale dell'impulso già dato, essa fece pure sotto di me. Avrei voluto che nel bilancio del 1863, da mezzo milione fosse salita a un milione la cifra per l'istruzione elementare; ma combattendo contro il mio amico e collega, il ministro per le finanze, non ho potuto strappare che ottocentomila lire.

In fatto d'istruzione elementare l'ufficio legislativo è oggi più semplice d'una volta. Dove la libertà arriva col movimento economico che necessariamente trascina seco, l'interesse privato è eccitamento per diffondere l'istruzione elementare, molto più efficace di certe sanzioni penali scritte in alcune leggi scolastiche le quali è difficile o anzi impossibile applicare con giustizia. Ho sempre visto, che i parenti illetterati, meno che fossero abbrutiti (e l'Italia grazie a Dio non ne ha), erano quelli che più sentivano il bisogno di far istruire e educare i loro figli. L'essenziale è che il Governo impieghi bene i sussidi e non manchi di provvedere perchè vi sieno buoni libri per le scuole elementari e perchè gl'ispettori facciano il loro dovere. Il Governo inglese, che procede coll'esperienza alla mano e che noi citiamo sempre come un modello per la ripugnanza che ha ad ingerirsi nelle cose locali, ha speso negli ultimi vent'anni in sussidio delle scuole elementari più di un miliardo, e questa ingente somma andò soprattutto a mantenere gl'ispettori, a fondare scuole normali per i maestri, a sussidiare le società private per la costruzione delle case delle scuole, e a premiare le scuole e i maestri in proporzione del numero degli alunni che avevano.

In una delle mie circolari raccomando specialmente ai comuni di cominciare dall'erigere un edifizio su cui si scriva, *Asilo infantile* e *Scuola elementare*, e di affidare l'uno e l'altra a maestre, perchè ho una gran fede in quest'accoppiamento e perchè un locale nuovo, pulito, adattato alla salute dei bambini è sicuramente un monumento di civiltà e di carità, un grande stimolo ed esempio per il popolo. Viaggiando in Francia e in Inghilterra, che sono oggi molto avanti nell'istruzione

elementare, quegli edifizi scolastici, creati di fresco, che s'incontrano così di frequente nelle piccole terre, sono d'un vero conforto contro lo squallore che mostrano quelle popolazioni rurali. Ricordo perciò con soddisfazione di avere segnati alcuni decreti nei quali un largo sussidio era concesso a certi comuni poveri, alla condizione d'impiegarlo per alzare dalle fondamenta il locale delle scuole elementari (1).

Anche i buoni libri adattati all'intelligenza giovanile, sono un gran bisogno dell'istruzione elementare e non vi fu mai ministro che non lo sentisse e non si adoperasse per ottenerli. Nell'istruzione elementare sopratutto, il buon metodo è la parte essenziale e sarebbe ben male applicata la libertà d'insegnamento, volendone trarne che il maestro e l'alunno non devono avere un libro per guida. E riescendo ad avere un certo numero di buoni libri per la stessa materia, fra cui il maestro e l'ispettore possano scegliere a lor talento, non è detto che non se ne abbiano mai a fare altri migliori; anzi vi dovrebbero essere premi istituiti e da distribuirsi di tanto in tanto agli autori dei migliori libri scolastici. M'auguro che la Commissione che ho formato a fine di scegliere i migliori libri scolastici fra i molti che vi sono, per essere composta di uomini eminenti e per le condizioni assegnate nel Decreto che l'istituiva, riesca per ciò, meglio che non sieno solite le Commissioni, a prestare un servigio così importante.

(1) Allorchè la Camera discusse nell'inverno del 1863 il bilancio da me presentato, non essendo più al Ministero, si ebbe da alcuni Deputati un gran torto di combattere la proposta che facevo di un milione di lire di sussidio per le scuole elementari e peggio si fece ricorrendo all'argomento che quell'aumento non era necessario perchè alla fine d'Ottobre non avevo ancora distribuita in quei sussidi che una porzione del mezzo milione assegnato nel bilancio Non erano di certo le domande che mancavano.. Io volevo, e bisogna far così se non devono essere dispersi quei sussidi, che la distribuzione dei sussidi stessi venisse in seguito alle relazioni di una Commissione ispettrice che già avevo mandato in giro per visitare le Scuole elementari e le secondarie.

Eppure quell'argomento la vinse; oggi, grazie a Dio, Ministri e Camera sono tutti persuasi che avevo ragione.

Ma ha anche più ragione Jules Simon, quando esclama che la politica non dovrebbe mai entrare nelle cose scolastiche e che quando c'entra avvelena tutto!

Prima di lasciare affatto questo argomento noterò pure che nelle conferenze scolastiche a cui assisteste con tanto amore, misi avanti la questione, se l'istruzione elementare debba essere o no interamente gratuita. L'opinione della maggioranza fu che nelle condizioni attuali doveva essere gratuita, ma che era a desiderare vivamente che il giorno non fosse lontano in cui anche il minuto popolo in Italia avesse contribuito con qualche tenuissima tassa a procurarsi quel benefizio. Se il Parlamento verrà una volta occuparsi dell'ordinamento dei comuni e delle provincie, e quindi affidare interamente l'istruzione elementare alle autorità locali, potremo allora utilmente imitare la Francia che da una ben piccola retribuzione pagata ai Comuni dalle famiglie non assolutamente indigenti per l'istruzione primaria, ritrae una grossa somma con cui ricompensa i servigi pur troppo male retribuiti, che rendono al paese i maestri elementari. Nè questo esempio sarà nuovo per molte provincie italiane, dove la maggior parte delle scuole elementari è in mano a maestri privati e nelle quali anche i poveri pagano per avere i loro figli custoditi e istruiti per molte ore del giorno.

L'istruzione secondaria, tutto considerato, sia per gli effetti immediati che ha sulla coltura generale, sia come preparazione alle Università, è la parte più imperfetta del nostro ordinamento scolastico (1). Nelle antiche provincie la legge per le scuole secondarie è complicata, la biforcazione degli studi in classici

(1) Fu detto che per essermi sempre occupato di Fisica e di Scienze naturali, trattando delle cose d'istruzione pubblica, non pensavo che alle Scienze e trascuravo le Lettere.

Gettando gli occhi sui vari scritti di questa raccolta sarà facile di scorgere quanto quell'accusa sia ingiusta e lontana dal vero.

Sono profondamente convinto che nella così detta *Educazione liberale* che è il frutto principale dell'istruzione secondaria, deve entrare una ben fondata cognizione delle grandi verità scientifiche e dell'uso del metodo sperimentale, come è necessario un certo studio delle Matematiche per imprimere nelle giovani menti il rigore delle deduzioni e la semplicità dei ragionamenti. Ma ho sempre voluto che le Lettere e la Storia fossero la prima base di ogni educazione liberale e questo è abbastanza provato dagli sforzi fatti per estendere e migliorare la Scuola Normale di Pisa.

e tecnici è viziosa e mal ordinata, e la burocrazia che quella legge trae seco, crea un aggravio insopportabile per i comuni e per le provincie delle altre parti del Regno. E come se queste imperfezioni non fossero per loro stesse abbastanza gravi, fu imaginato di separare dalla direzione delle scuole classiche, quella di certi istituti tecnici che non hanno di tecnico che il nome, e che per questa separazione si sono andati moltiplicando con danno dell'erario e senza vantaggio vero dell'istruzione secondaria. Nella Sicilia e nel Napoletano, tutti gl'istituti secondari erano affidati alle corporazioni religiose, e il nuovo personale che vi fu improvvisamente sostituito è insufficiente non tanto per la dottrina, quanto per l'arte d'insegnare e d'educare. Questo fa che i nuovi istituti non vi producono tutto il frutto di cui vi sarebbe bisogno, anche perchè devono combattere la guerra sorda che gli è fatta dal Clero. Nell'Italia centrale e soprattutto in Toscana, le scuole secondarie sono in migliori condizioni e l'amministrazione vi conserva buone tradizioni di semplicità.

Per giudicare rettamente di quello che sono oggi le scuole secondarie fra noi e di quello che dovrebbero essere e che sono in Inghilterra, in Francia e in Germania principalmente, bisogna premettere che le scuole secondarie non sono solamente fatte per fornire una certa somma di cognizioni sode e ben ordinate, per abituare i giovani al lavoro e ai buoni metodi di studio; ma hanno una parte che interessa forse più dell'istruzione pura, che è la parte educativa e quindi la formazione del carattere nazionale. Sono sicuro, che togliendo dall'educazione inglese, i Collegi di Eton e di Rugby (1) e le Università di Oxford e di Cambridge che gli fanno seguito, ogni inglese sentirebbe venir meno quegli elementi che più contribuiscono a formare il carattere della Nazione. Ecco perchè penso e ripeto qui, anche a costo di sentirmi nuovamente accusare di un pregiudizio di cui mi credevo esente, che non posso concepire un insegnamento secondario ben ordinato senza quell'uniformità di

(1) Il Rettore, *head master*, di Eton, che non è un letterato di gran fama, ha 4000 lire sterline di stipendio.

studi e di buoni metodi che si ottengono coll'istituzione delle Scuole normali superiori; con tali scuole solamente si formano i buoni insegnanti dei ginnasi e dei licei, i quali devono essere uomini di forte dottrina e che abbiano appreso con regole comuni l'arte d'istruire e d'educare. Solo insegnanti così formati saranno capaci di rialzare i nostri studi secondari e quindi il livello della coltura generale, e quando avremo buoni ginnasi e licei nelle provincie napoletane, allora sì che una grande Università, come i Napoletani la vogliono avere, porterà tutti quei frutti per cui non bastano l'ardore per la scienza e l'ingegno svegliato che in sommo grado essi possedono.

Se le scuole normali in Italia debbano essere tutte a convitto, come quella di Parigi, oppure seminari liberi come in Germania, è questione d'opportunità, che la Camera avrebbe dovuto trattare nell'ultima sessione, se il tempo non le fosse mancato (1). Intanto il mio dovere era quello di migliorare la scuola normale di Pisa, che aveva pure qualche buona tradizione e che solamente negli ultimi anni si era lasciata languire; e questo sono certo di averlo fatto, riformando il regolamento secondo le norme che anche il Senato aveva approvate, discutendo la legge proposta dal ministro De Sanctis, e sopratutto dando a quella scuola un dotto direttore e aggiungendo alla Facoltà di lettere dell'Università di Pisa alcuni illustri insegnanti. Vi sono oggi in quella scuola diciotto o venti alunni, non più Toscani soli, ma anche Lombardi e Napoletani; e se il regolamento sarà eseguito, avremo fra tre anni un certo numero di quei buoni maestri di cui abbiamo tanto bisogno.

Mi è parso però, che qualche cosa di più utile immediatamente, si dovesse tentare per gli studi secondari e sopratutto nelle Provincie Napoletane dove tali studi, come già dissi, erano in peggiore condizione, e dove l'indole intelligente e studiosa della gioventù mi pareva più pronta che altrove a rispondere a qualche provvedimento straordinario. Nelle conferenze

(1) Si potrebbe aggiungere anche qui, se la politica non se ne fosse mescolata. Io presentai la legge; ma s'impedì dallo spirito di parte che fosse discussa.

scolastiche tenute nell'ottobre scorso a Firenze, si trattò lungamente di questo soggetto, e si concluse che una ispezione straordinaria alle scuole secondarie del Regno e specialmente nelle provincie meridionali, alla quale dovevano susseguire alcune conferenze straordinarie per gli insegnanti (1) da stabilirsi nell'estate ventura presso le Università di Napoli, di Pisa e di Torino, avrebbe sicuramente giovato a dar un miglior indirizzo alle scuole, a far distinguere i più capaci fra quei maestri e a perfezionarli poi nell'arte d'insegnare. Il nostro buon Lambruschini temeva che le ispezioni fossero per recar offesa all'amor proprio dei maestri e che avrebbero tolta loro quell'autorità morale che gli è necessaria; ma io spero di averlo in ciò rassicurato colla scelta degli uomini incaricati dell'ispezione e colle istruzioni che gli furono date. Le conferenze dovendo consistere in una serie ordinata d'esercizi condotti con modi famigliari e con dottrina pratica dai più illustri professori delle nostre Università, non potranno altro che giovare ai maestri più giovani e meno esperti, e tutti sanno che la scuola normale di Parigi ebbe la sua prima origine da simili conferenze.

(1) Anche l'istituzione di queste conferenze a cui dovevano essere chiamati i tanti incaricati e reggenti che avevamo nelle Scuole secondarie e che erano state stabilite con Decreto Reale, furono, come le ispezioni straordinarie alle scuole, sospese e poi abbandonate affatto dal Ministro, mio successore. Fà onore al Berti di averle rimesse in vita; ma disgraziatamente questo è accaduto quattro anni dopo e quindi con grave perdita di tempo e con danno certo alle scuole. E poi essendo caduto anche il Berti dal Ministero, prima che le conferenze fossero attuate, è ora molto dubbio se non saranno di nuovo abbandonate.

Eppure è impossibile di mettere in dubbio l'opportunità e il buon frutto che se ne ricaverebbe se fossero affidate a uomini molto autorevoli e specialmente atti ad insinuare lo studio dei classici, e i buoni metodi per insegnarli. È noto che la Francia nel 1796 prima di fondare la famosa Scuola Normale, che è nel suo genere la prima istituzione del mondo, cominciò da siffatte conferenze a cui chiamò in seguito di esame, cento giovani d'ingegno eletto, presi da tutti i punti del paese.

Non sono invenzioni, perchè se ne possono fare ben poche in questa materia; ma sono applicazioni giudiziose d'istituzioni ben riuscite altrove. E la politica le guasta e non le vuole!

Ma questi provvedimenti non bastano, e sarebbe tempo che una legge sull'amministrazione scolastica, d'accordo coll'ordinamento dei comuni e delle provincie, togliesse il disordine che oggi regna e che rende impossibile una vera riforma nelle scuole secondarie. Una volta che il Parlamento consenta di affidare ai comuni ed alle provincie la maggior parte delle scuole secondarie, riserbando al Governo un piccol numero d'istituti modelli, l'amministrazione scolastica potrà essere molto semplificata e credo non si andrebbe lungi dal vero affermando che senza alcun danno della istruzione essa potrebbe ottenersi con un risparmio di oltre mezzo milione. Quanto alla legge propriamente detta sull'istruzione secondaria non vi dovrebbe essere difficoltà molta ad intenderci, scegliendo ciò che vi è di buono nei regolamenti toscani e meglio ancora nella proposta fatta ultimamente dalla Giunta municipale per gli studi di Milano; e voi dovete ricordarvi che nell'ultima tornata delle nostre conferenze vi furono certi punti sui quali la maggioranza e forse tutti i convenuti erano d'accordo. Io so bene che avendo avuta in alcuni casi facoltà di riordinare liberamente certe nostre scuole, non ho esitato a riunire ginnasio, scuola tecnica e liceo in un solo stabilimento e sotto una sola direzione, ad allungare il periodo dell'insegnamento comune e quindi a far nascere più tardi la divisione fra gli studi classici e gli scientifici, senza mai mettere fra essi una separazione assoluta ed esclusiva.

La massima parte degli scritti sull'Istruzione pubblica di questa Raccolta risguarda le Università e le Scuole speciali, e di questo argomento devo ora intrattenervi, e mi compatirete (spero) se non riesco ad esser breve.

Comincio dalla legge del 31 luglio sulle tasse universitarie e dal regolamento degli studi che è la conseguenza necessaria dell'art. IV di quella legge. Dio sa quante volte, e sopratutto in quest'ultimo mese, avrete sentito intorno a voi lamenti e critiche su tale regolamento e sopratutto sulla parte relativa agli studi medici. Si sarebbe detto, ciò che non è sul serio credibile, che dopo aver passato più di vent'anni nell'insegnamento superiore a Pisa, spesso chiamato ad occuparmi di riforme sco-

lastiche, io aveva tutto dimenticato o volevo tutto disfare! Per essere giusti bisognerebbe dire, che di quella legge già si stava occupando una Commissione della Camera dei Deputati quando entrai al Ministero e che i disordini sopraggiunti nell'Università di Pavia e le cause da cui erano ingenerati, avevano oramai determinata la Camera a diminuire notevolmente le tasse scolastiche nelle Università delle antiche provincie. Non era mai stata la mia intenzione di cominciare per siffatta via la riforma delle leggi universitarie, e nella mia proposta, presa in considerazione nel Senato e in molti scritti successivi, io avevo particolarmente insistito sulle Scuole normali, sulla necessità di riordinare le Scuole d'applicazione e gl'Istituti di perfezionamento, e di ridurre nello stesso tempo un buon numero delle nostre Università ad una o a due Facoltà sole. Ma poichè ragioni gravi di disciplina e di giustizia rendevano oramai inevitabile la modificazione delle tasse universitarie, avrei mancato al debito mio se non avessi colta l'occasione per introdurre qualche utile riforma e per estenderla a tutte le Università del Regno. Che un certo grado di uniformità dovesse stabilirsi negli studi delle nostre Università, che un regolamento comune dovesse fissarne le norme le più essenziali, non può sul serio essere soggetto di dubbio; sarebbe stato lo stesso che questionare, alcuni anni sono, se vi era vantaggio o ragione per regolare diversamente gli studi a Pavia e a Torino, o a Pisa e a Siena. Perciò mi duole che a giustificare un'eccezione per gli studi medici della Toscana (1), che consiste nella troppa larga interpretazione di un articolo del regolamento, si sia il regolamento imputato di esser *mosso da impaziente brama di perfezione e da vaghezza di quella uniformità d'insegnamento che non giova sempre ai progressi dell'intelletto umano*; mentre meglio conveniva ricercar prima se il perfezionamento era stato fatto e se il disturbo, che in tutte le altre Università del Regno non si era verificato, era poi veramente tale nelle Università toscane, da meritare così presto e senza consigli maturi quella ec-

(1) Anche in questa parte l'esperienza ha mostrato che bisognava lasciar eseguire il Regolamento e così si fa ora.

cezione. Ma sopra ciò discorreremo più tardi. Aggiungo solamente, che finchè si tratta d'Università come sono le nostre, cioè di 14 o 18 Scuole che devono istruire un gran numero d'ingegni comuni, mal preparati dagli studi secondari, a divenire medici, giureconsulti, magistrati, e non d'Istituti liberi e superiori come sono il *Collège de France* e certe Università germaniche, null'altro potremo ottenere (e non sarà poco) che accrescere la dottrina di coloro che si destinano a quelle professioni e rialzare così quella coltura nazionale che senza norme comuni non può ottenersi, e che è il mezzo il più efficace per formare e consolidare l'unità politica della Nazione. La legge del 31 luglio ha pur troppo addosso un peccato originale, che è quello delle tasse eccessivamente diminuite; ma la ragione di ciò è ben nota a tutti, e la diminuzione che ne verrà all'erario non può essere che estremamente tenue, quando vi sia, se i Consigli accademici sapranno resistere a concedere le esenzioni dalle tasse già troppo ridotte. Intanto mi rallegro nel vedere confermato, quel ch'io diceva alla Camera, che la diminuzione delle tasse non ha accresciuto il numero degli studenti, essendosi anzi verificata una notevole diminuzione (1); e se fra qualche anno, rialzandosi gli studi e rinascendo l'amore alla scienza, come giova sperare, vorremo, per le migliorate condizioni economiche del paese, accrescere anche le tasse universitarie, il pareggiamento oggi ottenuto renderà di certo più facile quella modificazione (2).

Siffatta legge, che non fu mai sostenuta nè come legge organica, nè come un grande perfezionamento, introduceva però

(1) Università	*Num. degli studenti inscritti* 1861-62	1862-63	Università	*Num. degli studenti inscritti* 1861-62	1862-63
Torino	1281	950	Modena	557	417
Pavia	1313	1131	Pisa	606	563
Cagliari	110	74	Siena	125	120
Sassari	45	42	Catania	407	229
Parma	338	302	Messina	217	75

(2) Mi duole di dover ripetere sempre che anche questo, oggi è accaduto come si poteva prevedere, senza disordini.

alcuni innegabili benefizi. Fu per essa accresciuto lo stipendio dei Professori e stabilita un'utile gradazione fra questi stipendi secondo le Università, e bisognerà essere risoluti a rinunziare ad avere d'ora innanzi chi coltivi le scienze e si dedichi all'insegnamento, se in qualche modo non si farà concorrenza ai rapidi e grandi guadagni che oggi procurano agli ingegni eletti tutte le carriere amministrative, l'esercito, e sopratutto le industrie e i lavori pubblici. Sarebbe poi stato impossibile di estendere a tutte le altre Università del Regno le tasse d'inscrizione a profitto degli insegnanti, perchè quelle tasse non vi erano mai esistite, perchè di aggravi nuovi agli studenti non si sarebbe potuto parlare senza moltiplicare l'indisciplina e i disordini delle Università. Un altro benefizio di quella legge è la distinzione delle Università in due grandi categorie, ciò che è evidentemente un principio, un avviamento per riordinare i nostri studi sopra basi migliori anche per la finanza. Non è vero, come si dice senza riflettere alle varie leggi che prima governavano le nostre Università italiane, che la legge del 31 luglio offenda la libertà d'insegnamento, giacchè mentre nulla turba questa libertà nell'Università di Napoli, crea per il maggior numero delle nostre Università una condizione legale per i privati insegnanti, di cui i corsi sono pareggiati ai corsi ufficiali, condizione che prima non era ammessa. Pur troppo dubito che questo non basti a creare i privati insegnanti, dove l'atmosfera e il terreno non sieno ancora propizi; non sono le tasse universitarie, nè le leggi che fanno dei privati insegnanti l'elemento più vivo delle Università germaniche; e a Napoli, che è la sola città d'Italia in cui vi sia nella gioventù ardore vero per l'istruzione, il privato insegnamento ha sempre esistito e talvolta anche con vero splendore, senza l'aiuto delle tasse in prò degli insegnanti ufficiali.

L'art. IV di quella legge dà finalmente al Ministro la facoltà di formare un regolamento generale per stabilire *la durata, l'ordine, la misura degli insegnamenti e il modo degli esami in tutte le Università governative*. Avrete forse letto in certi diari che io aveva abusato delle attribuzioni che mi conferiva quest'articolo; ma se l'accusa poteva convenire a quei diari per ra-

gioni estranee, certo è che sarebbe stato impossibile di fare un regolamento da sostituirsi ai vari regolamenti che già vi erano senza turbarne alcuni e senza mettere un certo ordine comune nei Consigli accademici e nelle loro attribuzioni, nel piano degli studi, nel sistema degli esami. L'autorevole Commissione che nominai per esaminare e correggere la mia proposta, e il Consiglio superiore a cui la sottoposi, non mi avrebbero sicuramente lasciato trascorrere in alcuna illegalità, se mai, con buona intenzione, vi fosse caduto. Intanto in tutte le Università del Regno il regolamento fu applicato con più o meno sollecitudine, secondo la solerzia delle Autorità scolastiche; e qui (1) dove a reggere l'Università siede un uomo come il nostro collega Ricotti, che ben conoscete, il regolamento era attuato nel primo mese. Oggi il regolamento procede in tutto il Regno senza disturbi e colla sola eccezione che conoscete. Certo è pure che nessun nuovo professore fu nominato in conseguenza del regolamento o che niuno aggravio fu creato alle finanze per la sua attuazione, dovendo essere a carico degli studenti, come lo sono in tutte le Università del mondo, le spese per gli esercizi sperimentali, che non sono già tasse nuove, ma indennità o rifazioni per gli oggetti consumati.

Il regolamento del 14 settembre è dunque, quel che può essere, un regolamento fatto per le nostre Università, come le ho sopra definite, cioè una di quelle opere che in tutti i tempi e in tutti i paesi si vanno via via perfezionando col progresso degli studi secondari, collo sviluppo delle scienze e della coltura generale e col lume dell'esperienza. I principii che lo informano sono lungamente esposti nella relazione al Re, che vi è premessa e che ho riprodotta nella Raccolta. Ricorderò qui solamente che ci siamo studiati di estendere le attribuzioni dei Consigli accademici per discentrare veramente e metterci una volta sulla via di rendere più semplice ed economica l'amministrazione centrale; che gli studi fisici e matematici, a cui oggi accorrono tanti giovani, sono migliorati, senza accrescere l'ingombro delle materie e aggiungendo esercizi sperimentali, che anche fatti da primo imperfettamente, saranno pur sempre un

(1) Torino.

complemento a quegli studi; e che tolto ciò che concerne gl'esami, li farà èssere indubitatamente una prova seria e rigorosa quanto sia possibile, prova della quale è tanto sentito il bisogno.

Le due lauree della Facoltà di Diritto sono criticate da Guizot in una lettera molto benevola che egli mi scrive sopra il regolamento. « *Vos deux classes de Docteurs*, egli dice, *se mépriseront mutuellement; les politiques regarderont les Docteurs en Droit comme des procureurs, et ceux-ci regarderont les politiques comme des purs philosophes* ». Ma la Sotto-Commissione pensò che limitando a quattro anni il corso degli studi legali, lo studio esteso delle scienze politiche e amministrative avrebbe pur troppo distratto quei giovani che prendevano la carriera del giureconsulto dalle scienze legali propriamente dette e che sono il fondamento di quella professione.

Quanto poi al regolamento degli studi medici, che è la pretesa ferita della Scuola toscana, io non esito anche oggi ad affermare che esso è in generale un passo fatto nel buon ordinamento di quegli studi e che è conforme ai grandi progressi che la scienza medica ha fatto da vent'anni in qua. Lasciamo stare per ora la scuola di S. Maria Nuova, che conosco abbastanza e che ho sempre lodata come meritava, e voi sapete quanto ami e stimi gli uomini illustri che l'hanno onorata e l'onorano. La scuola di S. Maria Nuova è e resterà sempre una scuola pratica superiore e di perfezionamento, sopratutto se continuerà ad avere insegnanti illustri come ebbe sin qui e perciò nulla doveva innovarsi nei suoi insegnamenti, nè in quelle discipline cliniche che l'hanno resa celebre, nè nei suoi esami e nelle matricole che se ne ottengono, giacchè è dell'essenza di quella istituzione di essere al disopra delle altre Scuole universitarie del Regno e di chiamare in essa dalle varie Università quei giovani già laureati che intendono di perfezionarsi con studi maggiori e di riportare diplomi speciali. Questo è sempre accaduto e accade, per Firenze come per Parigi e per Berlino, dove giovani laureati vanno a perfezionarsi sopratutto in chirurgia, e la scuola di S. Maria Nuova doveva giustamente esigere che quei giovani vi ricevessero un grado distinto, un certificato, una matricola, poco importa il nome: ma tutto questo studio

complementare non può divenire, per ora almeno, la regola comune di tutte le Facoltà mediche e di tutti gli studenti di medicina in Italia.

Ragione seria per provare che il nuovo regolamento disturba gli studi clinici non è il fatto di alcune cattedre che da Pisa e da Siena furono traslocate a Firenze dove una volta già esistevano. Non bisogna in fatti dimenticare che per condizioni locali, la scuola di S. Maria Nuova è anche la scuola in cui gli studenti di medicina delle due Università toscane passano per finire il corso, cioè per gli studi clinici. Da questa divisione di sede nel corso medico, che avviene per essere le Università collocate fuori di Firenze, ne seguirà perciò necessariamente che quel corso debba essere diverso da quello di tutte le altre Università del Regno? Come ammettere che perciò gl'insegnamenti debbano essere diversi e diversamente distribuiti, che gli esami si abbiano a dare in altri modi, che l'esame di laurea debba essere al quart'anno come se un dottore in medicina di Pisa non debba aver già fatto, o sia male se ha fatto, gli studi clinici al pari di ogni altro dottore in medicina di qualunque altro paese, come se nell'esame di laurea dato alla fine del corso non si possano comprendere tutte quelle prove di studi pratici che richiedono le discipline di S. Maria Nuova e i regolamenti di tutte le altre Università per la laurea in medicina? Credo che basti porre queste questioni perchè sia chiaro il senso in cui devono essere risolute nell'interesse generale, e aggiungo nell'interesse della Scuola Medica toscana. In conclusione, un regolamento di studi medici non è buono o cattivo perchè l'esame alla fine del quarto anno si chiama di laurea invece di esame di passaggio o viceversa, e perchè alla fine del sesto anno l'esame conduce al dottorato o invece ad una matricola d'esercizio. Queste differenze di nome non impediscono che gli studi dei primi tre anni possano essere teorici, come lo stabilisce il nuovo regolamento meglio assai del regolamento toscano, nel quale si suppone, commettendo un errore gravissimo (1), che

(1) Una delle accuse fatte al regolamento medico e della quale mi sono sempre preoccupato, si fondava sul troppo tempo assegnato alla Fisica nel

la Fisica e la Chimica e l'Anatomia si possano far bene nei licei, lo che non è. Egualmente si deve dire degli esami pratici di Clinica, che devono essere dati secondo il nuovo regolamento alla fine del sesto anno per ottenere il grado di dottore, e che per l'art. 17. non dovevano differire da quelli della scuola di S. Maria Nuova.

Ho sentito dire da alcuni miei Colleghi di Pisa, che il regolamento induceva qualche disturbo nell'ordine degli insegnamenti, nelle inscrizioni degli studenti già in corso per questo periodo di transizioni, che alcuni professori o rimanevano senza scolari obbligati o dovevano trasferirsi a Firenze. Queste difficoltà, che si presentano in ogni nuovo ordinamento, si sollevarono più o meno nelle varie Università del regno e non hanno impedito che il regolamento si attuasse. Qualcuno ha anche detto che l'essenza della Scuola medica toscana era nella separazione fra gli studi teorici e pratici: ma questa separazione è ben marcata nel nuovo regolamento, e perchè fosse veramente applicata in Toscana bisognava lasciare a Pisa o a Siena i soli primi tre anni, cioè quelli che si vogliono chiamare di studi teorici, come se la Fisiologia, l'Anatomia, la Chimica non fossero scienze di osservazioni e di esperienza e se d'altra parte lo studio clinico al letto del malato non fosse studio di osservazione e di espe-

Corso degli studi medici. Eppure ognuno sa che il Regolamento Universitario non poteva toccare e non toccò in fatto il numero e la natura degli insegnamenti stabiliti con tanta varietà nelle diverse Università del Regno. Dovendo la Fisica servire nel tempo stesso per i naturalisti, per i Medici, per gl'ingegneri, e non potendo, come si sarebbe dovuto in una legge organica, creare insegnamenti speciali e adattati di Fisica, ne venne la necessità di distribuire il Corso di quella Scienza in due anni, e da ciò la conseguenza di obbligare i Medici a questo studio per due anni. Certo, se si potesse supporre che i giovani usciti dai nostri Licei hanno ricevuto un insegnamento sufficiente di quella Scienza e se si fosse potuto, come si dovrà fare quando si organizzeranno gli studi Universitari, stabilire nelle facoltà di Medicina un insegnamento di fisica medica, non si sarebbe esteso a due anni il Corso di Fisica degli studi medici. Ma quelle necessità sono evidenti e sarebbe poi d'altra parte molto difficile di dimostrare che l'obbligo di due anni per la Fisica, con un esame solo alla fine, è dannoso e che nuoce per troppo aggravio di materie, allo studio della Chimica, dell'Anatomia, della Fisiologia che si devono fare nel tempo stesso.

rienza e di teoria nel tempo stesso. In tal modo i tre ultimi anni del corso medico sarebbero stati fatti in S. Maria Nuova, e così sarebbe cessato quell'aggravio inutile per la finanza, di avere un clinico per la Medicina e uno per la Chirurgia a Pisa, altrettanti a Siena, e due altri clinici spesso di dottrine diverse, per ognuna di quelle scienze in S. Maria Nuova. Ma il mondo va avanti colle transazioni, ed io per motivi, che Dio sa come furono apprezzati, volli lasciar a Pisa quattr'anni del corso medico e quindi anche un anno di studi clinici.

Se il regolamento medico si fosse lasciato applicare in Toscana, e non si fosse invece ordinato *d'interpretare nel senso più largo l'art. 17 di quel regolamento*, se, dico, si fosse testualmente eseguito, come pur dice la stessa circolare del Ministro Amari, le discipline della Scuola fiorentina rimanevano intatte, e senza creare le difficoltà che verranno per i giovani delle altre Università del Regno che intendono perfezionarsi a quella Scuola, la laurea medica toscana avrebbe avuto in tutto il Regno l'effetto che ora non può avere, e gli esami di laurea degli studenti toscani si sarebbero dati da quella Scuola che con tanta ragione si esalta.

Altri meglio di me (e dal seno della Commissione incaricata del regolamento medico si è già alzata la voce autorevolissima dell'illustre Fisiologo che ne faceva parte), dirà ciò che vi è di buono in quel regolamento. Di certo ai nostri giorni non si potrebbe dire impunemente davanti a Consessi medici, come sarebbero quelli di Berlino, di Vienna, di Parigi, ed i più illustri che abbiamo fra noi, come pur troppo fu detto da certe Facoltà nostre che dovrebbero pur essere esperte nella materia, non si potrebbe dire che due anni di Fisica son troppi per un medico; che l'Anatomia comparata non si può studiare prima dell'Anatomia umana; che per un medico non bastano due anni di Chimica col soccorso degli esercizi sperimentali e l'aggiunta della Materia medica e della Tossicologia, ma che è necessaria anche la Chimica farmaceutica; che la Fisiologia col sussidio delle esperienze non si può insegnare in un anno, che un anno d'Anatomia e di esercizi non preparano sufficientemente alla Fisiologia; che per la Patologia generale non basta un anno;

che la Fisiologia e la Patologia non possono studiarsi nello stesso anno; che la Clinica non serve nel tempo in cui si studia la Patologia (1).

Lasciamo in pace questi errori, i quali sarebbero perdonabili a chi non conosca lo stato della scienza medica moderna, e concedetemi che vi dica due parole del nostro regolamento medico. Se fossimo liberi di creare dalle fondamenta una Scuola medica, si farebbero, come si son fatti a Monaco e a Berlino, due stabilimenti, uno dei quali sarebbe chiamato Istituto Anatomico-Fisiologico, e l'altro Istituto Clinico. Al primo sarebbero riunite le scuole di Fisica, di Chimica, di Anatomia comparata; e nell'altro sarebbero riunite, oltre le Cliniche, le scuole di Anatomia e di Chimica patologica. Domandate al Bufalini se un giovane di un certo ingegno, che abbia studiato bene per tre anni nel primo Istituto, e che poi abbia passato gli altri tre in mezzo ai malati nel secondo Istituto, non sarebbe alla fine un buon medico? Spogliandomi per quanto posso del pregiudizio che mi si può attribuire per avere inventato a Pisa il corso dei fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi, credo di non andar errato affermando, che quello studio medico che chiamano teorico, non è che un buon fondamento di Anatomia e di Fisiologia il quale ha dietro sè necessariamente la Fisica, la Chimica e l'Anatomia comparata, e che oltre alle cognizioni proprie di quelle scienze, consolida nello spirito il vero metodo di esperimentare e di osservare. Lo studio poi che chiamasi pratico, è l'osservazione clinica dei malati, che quando è ben fatta conduce alle leggi empiriche della medicina pratica propriamente detta, e fa il buon medico curante; ma che però nelle scuole che tendono a perfezionarsi, deve divenire anche scienza, e scienza non vi è senza la misura e la determinazione, per quanto si può rigorosa, delle cause delle malattie, dei fenomeni che l'accompagnano, degli effetti dei rimedi, degli esiti della malattia. E quando Bufalini, venticinque anni fa, mi faceva analizzare il sangue di certi suoi ma-

(1) In Francia, lo *stage* negli ospedali è obbligatorio a tutti i studenti di medicina e comincia al 3° anno.

lati, quando Tommasi vuol misurare la quantità di acido carbonico che si esala dai malati sotto certe febbri, quando Concato fa determinare l'urea e studia le reazioni della saliva, quando il clinico di Berlino, Frerichs, determina il volume, il peso e la composizione chimica del fegato nelle varie malattie, tutti costoro avanzano la scienza e fanno il loro dovere nell'insegnarla così, nè ciò deve distoglierli da quell'arte clinica propriamente detta, in cui il nostro buon amico è sublime.

Dopo queste considerazioni, che pur troppo mi sono venute lunghe, sostengo che lavorando e migliorando, come si doveva, sul vecchio, il nuovo regolamento medico ordina gli studi conformemente ai principii della scienza medica moderna. Perciò anche, nessuno più di me doveva apprezzare il merito della scuola di S. Maria Nuova, nessuno sarebbe stato più di me disposto a completarla e a correggerne più tardi i disturbi, se pur veramente vi erano e che forse di necessità il regolamento aveva dovuto introdurvi, per la doppia natura della Scuola di S. Maria Nuova di esser cioè Scuola di complemento all'Università e Istituto speciale di perfezionamento.

Ho detto oramai tutto il bene e tutto il male che ho fatto. soffrite ancora che vi dica, più brevemente che potrò, quello che nelle Relazioni qui raccolte sta scritto e da cui appariscono le intenzioni che mi avrebbero regolato per l'avvenire. Sia elogio, sia difesa, è il mio dovere di dirlo, e sarei ben contento se non servisse ad altro che ad aggiungere qualche idea nella buona mente dell'amico e illustre collega che mi ha succeduto.

Due Scuole superiori o Istituti di perfezionamento, quattro Università libere a carico delle provincie e dei municipii, quattordici Università governative, molte delle quali distribuite come al medio evo e senza riguardo ai grandi centri di popolazione formati dipoi, in generale esami più deboli che in tutte le altre Università d'Europa, e più che mai scarsa la produzione di opere di erudizione e di memorie originali; ecco l'ordinamento e i frutti della nostra istruzione superiore, che costa alla finanza più di cinque milioni, circa 333 franchi per ogni studente, mentre la Francia spende soli quattro milioni e mezzo e 180 franchi per studente. Spendere molto, istruire debolmen-

le, produrre poco nelle lettere e nelle scienze, sono evidentemente condizioni intollerabili per un popolo che vuol risorgere alla libertà e ripigliare grandezza e gloria nel mondo. Pur troppo miracoli non sono da aspettarsi nell'istruzione pubblica, in cui le istituzioni e le riforme progrediscono gradatamente, modificandosi coll'esperienza, colle buone tradizioni che mano a mano si dovrebbero stabilire, col miglioramento che esse stesse inducono nella coltura generale. L'essenziale dunque è di fissar bene e sin da principio quali sono gl'istituti scolastici che bisogna creare o promuovere, quali quelli che si devono abbandonare. Il problema può anche essere posto in termini più chiari; noi abbiamo troppe Università e quindi necessariamente le abbiamo imperfette; noi abbiamo nel Regno una sola Scuola normale insufficiente a provvedere di buoni maestri i ginnasi e i licei; le scuole speciali di applicazione sono appena create; tutto è quasi da rifare sia nell'ordinamento interno, sia per lo scopo loro, sia per la distribuzione, nelle scuole superiori o di perfezionamento.

Considerando senza rimedio la condizione presente delle nostre Università, qualcuno ha detto che non bastava la libertà intera d'insegnamento e che per essere logici si doveva giungere fino alla soppressione degli esami, dei gradi accademici e alla libertà delle professioni, e quindi abbandonare l'istruzione superiore all'industria privata. In una società vecchia come la nostra, che ha tanti vincoli, tanti pregiudizi da rispettare, l'applicazione di tale idea, se pur fosse possibile, non farebbe che creare uno scompiglio disastroso nel viver sociale e negli studi.

Fu anche detto; poichè ognuno confessa che gli studi superiori sono decaduti e le Università troppe e quindi imperfette; siccome non v'è ragione nè utilità perchè lo Stato debba farsi costruttore delle strade ferrate e fabbricatore del gas dell'illuminazione, così non deve riservarsi la manifattura degli avvocati, degl'ingegneri, dei medici, e obbligarci a ricevere da lui un'istruzione che egli stesso considera non buona. L'applicazione di queste idee consisterebbe nel restituire ai municipii e alle provincie quei beni che avevano le Università nel medio evo o nel cedere loro gli assegni che sono nel bilancio

per quelle Università, dichiararle libere, affidarle alle provincie o ai municipii o alle società private, riserbandosi il Governo di creare un Collegio d'esaminatori.

Evidentemente non sarebbe la finanza che guadagnerebbe coll'attuazione di queste idee: meno ancora poi guadagnerebbero gli studi perchè di certo non sono i municipii, le provincie, le società private che nelle condizioni nostre di coltura generale e di fortuna, più dello Stato avrebbero l'amore, l'intelligenza, l'iniziativa, senza di cui è impossibile d'intraprendere la riforma delle nostre Università e la loro trasformazione. Che cosa possono divenire fra noi le Università libere rette dai municipii e dalle provincie, che cosa possono essere gli stipendi agl'insegnanti, gli assegni ai gabinetti e ai laboratori in queste Università, lo dicono abbastanza i pochi esempi che abbiamo sotto gli occhi di Università libere, e non si può supporre che il pubblico sia disposto a pagare di più la scienza che gli offrirebbero le Università libere di quella data dallo Stato. La conseguenza sarebbe, che noi avremmo per molti anni ancora lo stesso numero di Università che oggi abbiamo con un'istruzione anche più debole. E non si può credere sul serio, che sotto l'influsso di certe condizioni scolastiche, un Collegio di esaminatori basti per fornire alla società ed al Governo una garanzia sufficiente di buoni esami e la probabilità di rialzare gli studi universitari. A che prò finalmente tentare un'esperienza che di certo tutto scompiglia immediatamente, che non ha radici nell'opinione pubblica, che non frutta alla finanza, quando abbiamo davanti una via che può condurci sicuramente ad una riforma utile e progressiva del nostro ordinamento universitario. In questo momento sappiamo tutti quali sono le Università che bisogna conservare e favorire, conosciamo gli studi che non possono prosperare che nei grandi centri di popolazione e che nell'interesse generale devono esservi trapiantati; sappiamo quali sono le scuole d'applicazione e quelle di perfezionamento che convenientemente collocate si sostituiranno con molta utilità a certe Facoltà universitarie. Vi è dunque un programma chiaro da seguire nella riforma delle Università italiane e che, senza fare miracoli, meno possibili in questa materia che in ogni al-

tra, condurrebbe sicuramente a diminuirne il numero, a conservarne alcune migliorate e ad avere invece delle Università soppresse o trasformate, quelle pochissime scuole d'applicazione e di perfezionamento che le nostre forze ci consentono e che bastano ai bisogni presenti. Lo Stato solo può e deve condurre a termini questa riforma, perchè a lui solo spetta la cura degl'interessi generali della Nazione; in lui solo è la cognizione necessaria per distribuire con misura e con imparzialità gl'istituti d'istruzione superiore; lo Stato solo ha mezzi per offrire a quelle città italiane che dovrebbero perdere le loro Università o averle trasformate in una Facoltà sola o in scuole preparatorie, quei compensi che ad esse renderebbero tollerabile il sacrifizio. Senza pretendere che lo Stato debba governare le menti e indirizzare da lui solo la coltura generale, è giusto d'aggiungere, che fornendo con regole comuni nelle Università governative quella somma di cognizioni che oggi è necessaria per formare i buoni magistrati, gli amministratori, i medici, gl'ingegneri, ciò non toglierebbe all'Italia la gloria, che non gli mancò in alcun tempo, di avere ingegni eletti; mentre contribuirebbe potentemente al grande bisogno che abbiamo di un'educazione nazionale. Gli esempi della Francia, dell'Inghilterra e della Germania, che sono i soli paesi dove un grande sistema d'istruzione e d'educazione pubblica si mantiene e prospera, attestano abbastanza che senza un'autorità morale fortemente costituita e diffusa, e che può risiedere ora nello Stato, ora nella Chiesa, ed anche nella piena emancipazione degl'intelletti (ciò che fa del nord il popolo più studioso del mondo), quel sistema non può allignare.

Se un giudizio *a priori* fosse permesso sopra una materia, di cui però l'esperienza sola potrà decidere, si dovrebbe ammettere che tutte le disposizioni della legge del 31 luglio e del successivo regolamento, sono naturalmente preordinate a favorire il concorso degli studenti alla grande Università. Oggi che i mezzi di comunicazione sono resi così facili e a buon mercato, essendo eguali le tasse universitarie, è naturale che gli studenti concorrano a preferenza nelle grandi Università, dove gl'insegnamenti devono essere, almeno per le Scienze fisiche e per

la Medicina, più completi e più elevati. A questo stesso fine tendono le sei Commissioni per gli esami di laurea in tutto il Regno, solo mezzo che possa tentarsi per ottenere gli esami più rigorosi e uniformi.

Alcuni anni sono, un voto della Camera dei Deputati che giungeva inaspettato, prolungò l'esistenza dell'Università di Sassari; ma se vi possono essere per la Sardegna e per la Sicilia, motivi di riguardi speciali che il Governo e il Parlamento dovranno apprezzare, si avrebbe però torto di non riconoscere che oggi è molto più avanzata d'allora l'opinione che condanna le troppe Università; nè gli effetti dell'unione nazionale erano allora così universalmente sentiti da non poter più sostenere senza vergogna interessi privati o gloriuzze municipali a scapito del bene comune e dell'utilità generale della nazione.

L'Italia ha sopratutto bisogno di Scuole speciali e di applicazione, e sono contento di avere potuto istituirne una in Milano, dalla quale usciranno non solamente ingegneri civili e ingegneri meccanici, ma anche gl'insegnanti per gl'Istituti tecnici. Siffatta Scuola, che dovrebbe un giorno divenire qualche cosa come l'Istituto di Carlsruhe, collocata in un'atmosfera propizia come è quella di una grande e ricca città, intorno a cui ho raccolte alcune Scuole di Scienze Naturali del Municipio, e alcuni insegnamenti pratici della Società d'incoraggiamento, porterà buonissimi frutti, del che ci porge la miglior garanzia l'uomo che ho chiamato a dirigerla, e che è quell'illustre geometra, di cui la costante cooperazione mi fu tanto utile durante il mio ministero.

Una Scuola simile ma più ampia, perchè dovrebbe servire anche a formare gl'Ingegneri per le costruzioni marittime e navali, avrei voluto istituire a Napoli, e gli accordi opportuni erano già iniziati col Ministro dei lavori pubblici, da cui dipende oggi la Scuola dei Ponti e Strade. Riordinando questa Scuola, rendendola accessibile a tutti, aggiungendo quei laboratori, quelle officine e gl'insegnamenti pratici che oggi mancano o sono molto imperfetti, si renderebbe sicuramente a quelle provincie un vero benefizio e un degno lustro a quella grande città.

Se fra qualche anno giungeremo ad avere tre o al più quattro Scuole d'applicazione da cui escano Ingegneri speciali, come bisogna che siano oggi per essere buoni, allora sarà anche venuto il momento per domandarsi, se in molte delle Università che sarebbero conservate, non si possa sopprimere la Facoltà di Matematiche pure ed applicate. Due cattedre d'analisi aggiunte alle scuole speciali, basteranno per fornire ai giovani che si destinano ad essere Ingegneri e che sono almeno i nove decimi di quelli che seguono a quel fine i corsi dell'Università, le cognizioni matematiche che gli sono necessarie.

Probabilmente la stessa domanda potremo farci per le Facoltà di Lettere e di Filosofia, quando saremo riesciti ad avere due o tre Scuole normali abbastanza ampie per fornire gl'insegnanti dei ginnasi e dei licei.

I bisogni dei nostri tempi e la grande estensione delle scienze moderne, richieggono anzitutto le Scuole speciali e d'applicazione e questa esigenza ben si concilia con pochissime e grandi Università. Anche la Medicina vuol essere insegnata in Scuole speciali, sopratutto per gli studi clinici, che domandano grandi spedali e grandi centri di popolazione; qui sta l'avvenire, come già lo dissi, della Scuola di S. Maria Nuova, e per la stessa ragione, degli insegnamenti clinici, che era mia intenzione d'istituire presso il grande Ospedale di Milano.

Scrivendo a voi, potrei tenermi dispensato dal ripetere qui le stesse idee già manifestate sull'Istituto di Firenze nella relazione premessa al regolamento universitario, e di cui più volte vi ho intrattenuto. Un grande e intero istituto di perfezionamento non si fa quando si vuole, non si mette dove si vuole, non prospera senza avere un particolare e determinato indirizzo: non si fa, senza raccoglierví gli uomini più illustri di un paese, quelli, sempre pochi, che fanno progredire la scienza; non si mette ad un tratto e senza l'appoggio di qualche buona tradizione; non prospera se non serve al progresso delle scienze e delle lettere e ad educare e formare chi le coltivi con successo.

Queste definizioni dimostrano abbastanza la ragione che ha Firenze di possedere le due parti, che sono forse le più vive e

le più utili dei nostri giorni, d'un Istituto superiore, cioè il Museo di Fisica e di Storia Naturale, e la Scuola Medica di S. Maria Nuova.

Il Museo fu già, secondo i tempi e diventerà sicuramente in appresso, un *Seminario*, come dicono i Tedeschi, di Scienze fisiche, matematiche e naturali. È di lì che è venuto il *provando e riprovando*, cioè tutto il lume della scienza moderna, e non si può dire nemmeno che le tradizioni del *Cimento* sieno state interrotte, perchè Fontana, Fabbroni e Nobili appartengono ai nostri tempi. Bisogna però che il Museo non si contenti più di mostrare le sue collezioni di Anatomia e di Storia Naturale ai curiosi, come fa ora, ma diventi un complesso di laboratori riccamente dotati, a cui dovranno essere addetti quei pochi giovani che si siano distinti nelle Università ottenendo i sussidi stabiliti dal regolamento e che abbiano proprio mostrato di avere quell'ingegno e quell'ardore senza cui non si prende mai posto nella scienza.

Che cosa potevo fare per il Museo negli otto mesi passati nel Ministero? preparare una legge per trasformarlo secondo queste idee, pensare seriamente agli uomini che vi si dovevano collocare e cogliere di volo la buona fortuna per aggregarvi intanto uno dei più abili ed ingegnosi fisiologi dei nostri tempi; e questo l'ho fatto (1).

Della scuola di Santa Maria Nuova non tornerò a discorrere: se per essere ad un tempo Scuola speciale e di complemento degli studi medici delle Università toscane, il nuovo regolamento ha creato qualche ingombro agli studi clinici degli ultimi anni coll'aggiunta di alcune scuole che si chiamano teoriche messe al quinto anno, il male non era grande; e il rimedio migliore l'ho già indicato colla divisione del corso medico per metà fra Pisa e Siena e Firenze.

(1) Sono due mesi (1864) che uno scambio quasi giornaliero di lettere si fa fra me e il Ridolfi, mai scompagnate da quelle forme di amicizia e di stima che durano da 25 o 30 anni fra noi. Egli a dirmi; le intenzioni saranno state buone, ma intanto mi hai tosato gli assegni pei laboratori, pei Gabinetti. Ed io a replicare; la riforma del Museo richiede una legge, e finchè non vi saranno il Chimico, il Fisiologo, il Fisico, meglio è non spendervi.

Un gran lamento si è alzato per l'offesa fatta secondo alcuni, o piuttosto per la minaccia, alle altre parti dell'Istituto fiorentino.

Fin da quando è nato, alcune delle cattedre di quell'Istituto furono lasciate scoperte, e si fece benissimo e si sarebbe fatto meglio lasciandone scoperte anche altre; perchè certi insegnamenti sono quel che sono per la celebrità degli uomini che ne sono incaricati e si devono lasciar tacere ogni volta che quegli uomini mancano. Traslocando alcuni degl'illustri insegnanti dell'Istituto di Firenze a Pisa, dove ho voluto far rivivere la Scuola normale, non ho fatto che obbedire alla mia coscienza, posponendo a un interesse maggiore, uno che ho giudicato minore senza leder la legge.

Delle aggregazioni di alcune Scuole di Storia e di Filologia all'Archivio storico, alla Biblioteca Medicea e al Museo del medio evo, il Bonaini e voi ne sapete più di me. Quella aggregazione mi è parsa naturale, onorevole e utile nel tempo stesso alle scuole e agli stabilimenti che così si collegavano; mi è parso anche che fosse levare una macchia all'Istituto di una città come Firenze, toglendogli l'obbligo di vivere in un locale preso a fitto.

Io so bene che a questo punto non mi salvo dall'accusa di subire i pregiudizi del mestiere e di non pensar sul serio che a fare dei fisici, dei matematici, dei naturalisti. Protesto, come altre volte feci con voi e ora solennemente, contro quest'imputazione. Ma dovete però ammettere che tutto quello che non è Fisica, Matematica, Anatomia, Fisiologia, Medicina ecc. s'impara quasi da sè, senza la scuola dei metodi e senza il soccorso dell'esperienza materiale, e il Signore ha voluto che voi foste uno splendido esempio di questa verità. Mi direte, che certi insegnamenti di alta Filologia, di Scienze morali e filosofiche, di politica, sono oggi e soprattutto fra noi, avidamente cercati e che non bisogna negare questa soddisfazione ai bisogni più elevati, ai sentimenti più sublimi del cuor umano. E concedendovi tutto questo, dovrete però concedere a me, che questi insegnamenti, più che mai richiedono parola eloquente e autorevole, vaste e sane dottrine e una sede convenevole, che è quella dei grandi centri di popolazione e di coltura. Torino che è oggi

il centro politico del Regno e dove vi sono in termine medio mille persone che frequentano giornalmente la Biblioteca dell'Università, e più ancora Napoli che ha dieci o dodici mila giovani i quali accorrono alle scuole dell' Università e a quelle pagate dei privati insegnanti, con un ardore e di certo con una vivacità d'intelligenza, che appena si trovano nelle prime Università germaniche; sono centri adattati a quegli studi. Sarà dunque ben fatto d'introdurre in una legge sull'istruzione superiore pochi articoli perchè il Ministro possa sul voto del Consiglio superiore chiamare fra gl' insegnanti di Filosofia, di Lettere e di Scienze morali delle Università di Torino e di Napoli, quegli uomini superiori che di tanto in tanto sorgono ad illustrare quelle discipline. Sono queste le ragioni che giustificano le nomine di Vera, di Spaventa, di Manna, di Sanguinetti all'Università di Napoli fatte dall'onorevole De Sanctis e da me. Nè ciò toglierebbe che in alcune grandi città d'Italia, come sono Firenze, Milano, Palermo, Bologna, si aprissero per le cure delle Accademie o di Società private, come ne esistono tante in Inghilterra, in Isvizzera, in Germania, quegl'istituti privati in cui si danno corsi liberi sulle materie che interessano oggi la cultura generale.

Un uomo di cuore e di molto ingegno, lo storico Ferrari, voleva indurmi a presentare alla Camera il progetto di un Istituto Nazionale, come quello di Francia. Il soggetto delle Accademie sarebbe lungo a discutersi, e dubito assai se la conclusione sarebbe oggi in loro favore, soppratutto trattandosi di fondarne delle nuove. Fedele alla massima di lavorare per quanto è possibile sul vecchio e di perfezionarlo via via, avrei voluto dare un po' più di vita alla Società Italiana dei XL, ma la Società stessa è stata più conservatrice di me; in fatto di Accademie, mi sono dunque limitato a fare un regolamento per la Società Reale di Napoli e ad aggiungere qualche tenuissima somma alla dóte dell' Accademia di Torino.

Non ho toccato in questa lettera l'argomento del bilancio dell'istruzione pubblica, perchè la cifra di quindici o sedici milioni è in sè una quantità troppo piccola, rispetto a quella enorme, e credo insopportabile, del nostro bilancio generale.

Con una legge sull'amministrazione dell'istruzione pubblica, affidando alle Provincie e ai Comuni la più gran parte degl'istituti d'istruzione secondaria, unificando e riordinando i tre Consigli superiori che oggi abbiamo, mettendo un po'd'ordine nelle troppe Accademie di belle arti e negl'istituti musicali in cui molto si spende in paragone del profitto, e che dovrebbero essere ridotti a scuole d'architettura e di disegno lineare per gl'Ingegneri e per gli artigiani; lasciando solamente nel bilancio una somma per l'acquisto dei capi lavori di pittura e di scultura, si potrebbe risparmiare un milione e forse qualche cosa di piu sul bilancio, come l'ho presentato al Parlamento; ma quei risparmi dovrebbero essere erogati nell'istruzione elementare e nelle scuole superiori. Economie grandi non le faremo che quandò avremo diminuito il numero delle Università e quando potremo rialzare tutte le tasse scolastiche; ma ciò che oggi più importa è di cavare da quello che si spende un profitto maggiore e di metterci sulla buona via.

M'accorgo, ma oramai troppo tardi, che mi sono soverchiamente dilungato a parlarvi d'istruzione pubblica e, gli avversari aggiungeranno, dell'apologia degli atti della mia amministrazione o delle intenzioni che avevo. Per quanto poco mi senta, almeno per ragion d'autore, tenero delle cose che ho fatto, ed anzi sia sempre disposto a correggerle, non posso spingere quest'abnegazione sino a rinunziare a quel poco di bene che ho fatto e sento di poter fare: ho anche sperato di riescire a persuadervi che nelle vostre parole, scrittemi un mese fa, *di morire io in piedi*, non vi era solamente una specie di conforto amichevole, ma anche un po' di giustizia.

Ecco perchè non posso finire questa lettera, senza dirvi quanto amara ed ingiusta mi parve la dichiarazione solenne di un uomo così onorando come il Boncompagni, cioè che il Ministero Rattazzi non aveva abbastanza forza morale per governare. Io so bene, che se i lagni sorti qua e là dopo la crisi contro alcuni atti del mio Ministero fossero venuti prima, essi non mi avrebbero impedito di compiere il mio dovere, nè avrebbero indebolita l'autorità necessaria per farli eseguire; e ben più a ragione di me, i miei colleghi potrebbero dire altrettanto degli atti loro.

Attraversato dagli sforzi più energici che il partito impaziente abbia mai fatto in Italia per trascinare il paese in un impresa intempestiva ed imprudente, costretto a combattere l'uomo che la capitanava e che è pure uno dei nomi più cari all'Italia e all'Europa liberale, quel Ministero riesci a salvare l'autorità delle leggi e della Corona. La storia dirà un giorno, spoglia delle animosità che dividono miseramente il gran partito liberale e conservatore della Camera, se la calma politica di cui oggi gode la Penisola e che consente al Governo di potersi rivolgere più alacremente all'ordinamento interno, non è il frutto della vittoria morale riportata sulle violenze del partito impaziente: e qui mancherei troppo alla verità se non affermassi, che gran parte del successo ottenuto si deve al pronto concepire e deliberare ed alla calma e moderazione di chi reggeva quel Ministero.

I nostri nemici non hanno mai tentato uno sforzo maggiore contro l'unità italiana, perchè mai non hanno visto più forte il Governo contro l'agitazione sovversiva, mai la parola del Re più rispettata da un capo all'altro della Penisola, mai più saldamente appoggiata quell'unità, dalla disciplina dell'esercito e dal buon senso del popolo. Sarebbe oramai tempo che cessassero nelle alte sfere politiche quelle divisioni che non hanno eco nel sentimento nazionale delle moltitudini; simboli delle nostre antiche soggezioni e debolezze, esse non valgono che a togliere stabilità al Governo e autorità morale al Parlamento; esse non fanno che ritardare pei sospetti che svegliano, quell'ordinamento amministrativo di cui abbiamo bisogno.

Restaurare le nostre finanze, consolidare l'unità politica della Nazione, costituirci insomma come conviene a un grande Stato padrone di sè e sicuro della sua indipendenza, tutti questi problemi, lunghi e difficili a risolversi, sono però nelle nostre mani, ed il risolverli più o men presto, sarà frutto dell'abilità, della costanza, dell'ardore nel bene che spiegheranno Governo e Parlamento. Ci conforti il pensiero che l'Europa non disfarà più quello che ci ha lasciato fare, perchè non solo per noi ma per lei tutto ciò che vi si potrebbe sostituire sarebbe peggio; che oggi non è più possibile nemmeno d'immaginare due o tre pic-

coll parlamenti, due o tre armatine in Italia; e che il nostro Re è uomo che ha fatto e farà sempre il suo dovere.

Perdonatemi il fastidio di questa lunga lettera che è per me un compenso di quei lunghi e famigliari colloqui di cui sento con dolore la privazione e conservatemi un'amicizia che mi è preziosa.

C. Matteucci.

ISTRUZIONE SUPERIORE

RELAZIONE

E

PROGETTO DI LEGGE

per il riordinamento dell'istruzione superiore, presentato dal senatore MATTEUCCI nella tornata del 15 giugno 1861.

Spinti da quelle supreme necessità che ha creato l'improvviso risorgimento dell'intiera nazione, noi dovevamo innanzi tutto rivolgere le maggiori forze del paese ad accrescere l'esercito e ad estendere e creare con grandi lavori pubblici quei rapidi mezzi di comunicazione fra le varie provincie della Penisola che sono il più efficace ausiliario della nostra unificazione politica.

Ma di soldati e di strade ferrate non vive solamente un popolo che vuol essere libero e grande, e male s'intenderebbe l'Italia risorta a nazione potente, se nelle arti, nelle lettere e nelle scienze non ripigliasse quel posto che l'ha distinta altre volte e che per le tradizioni sue e per la tempra propria dell'ingegno italiano le compete.

Non è mio intendimento di distendermi in quest'occasione a provare i vantaggi che l'istruzione elementare e quella più elevata, che chiamerò classica e tecnica, recano alla società e quindi l'obbligo in cui è il Governo di promuoverla, nè di queste verità fa d'uopo che io cerchi di rendervi persuasi. Voglio solamente ricordare che presso i popoli civili e liberi prevale ogni giorno più la massima che questa specie d'istruzione, che non può essere veramente assistita e regolata che dalle auto-

rità locali e di cui il vantaggio si fa immediatamente sentire anche nelle classi meno elevate, debba essere principalmente affidata alla cura delle provincie e dei comuni, alle private associazioni ed anche alla carità degl'individui, rimanendo al Governo centrale quell'alta sorveglianza che gli spetta come a custode dei supremi interessi della società.

Non è così dell'insegnamento superiore per il quale, nelle condizioni scolastiche nostre, si richiede l'azione immediata del Governo, onde sia distribuito secondo i bisogni generali del paese, dato in quei modi e con quell'ampiezza che valgono a diffondere il possesso delle teorie scientifiche, a imprimere in tutti il rispetto al sapere, e a fornire alla società la guarentigia dell'idoneità degl'individui all'esercizio delle professioni per le quali la scienza è messa a profitto.

Questo ufficio è così altamente imposto ai Governi civili dai bisogni dell'età presente, che noi li vediamo, massime dal principio di questo secolo, tutti più o meno impegnati a riordinare gli studii superiori; nè mancarono questi sforzi in Italia e specialmente nel Piemonte e in Toscana dove uomini illustri cooperarono per rialzare quegli studii al livello delle scienze sempre più progredienti e della civiltà dei nostri tempi.

Non mi fermerò ad esaminare se questi sforzi che richiedevano cognizioni estese, svariata e lunga esperienza sulle materie dell'alto insegnamento e soprattutto il concorso della pubblica opinione, abbiano interamente raggiunto l'intento. È però mia convinzione che vi fu nelle leggi dell'istruzione superiore in Italia e specialmente nelle due provincie che ho nominato, un costante progresso verso il bene.

Le nuove condizioni politiche della Penisola rendono però necessarie profonde modificazioni in quelle leggi e non è mestieri di lunghe riflessioni per persuadersi che l'insegnamento superiore deve fra noi essere riordinato con una certa uniformità conforme ai bisogni e alle forze di un gran regno.

Sa ognuno come i diversi Stati della Penisola, spesso mossi da una gara di cui facilmente s'intendono le ragioni, aspirassero a sviluppare la loro autonomia, creando istituti che pur troppo o erano al di sopra delle proprie facoltà e non tardavano

a languire, o fin dalla prima origine sorgevano imperfetti e necessariamente sterili. Fu questa principalmente la sorte della maggior parte degli istituti d'istruzione superiore fondati fra noi, alla quale non solo contribuirono la mancanza delle forze economiche dei piccoli Stati italiani, ma ben anche la dispersione e l'imperfetta collocazione degli uomini preposti all'insegnamento nelle varie università della Penisola. Ed infatti, ognuno degli Stati italiani aspirò non solo a possedere un numero di università maggiore di quello che per la somma delle sue forze gli competeva, ma volle pur anche aggiungere quelle scuole superiori e speciali, che a stento si reggono dove concorrono tutte le ricchezze di un grande Stato.

Conseguenza immediata delle leggi diverse che regolano gli studii superiori nelle provincie italiane sono le grandi differenze fra un'università e l'altra, delle tasse, delle regole degli esami, del piano degli studii delle varie facoltà.

L'ordinamento degli studii superiori è dunque una necessità pel nuovo regno italiano, imperocchè è impossibile di non adattare questo insegnamento alle nuove condizioni politiche della Penisola; impossibile di lasciar disperdere in cosa che tanto contribuisce allo splendore e alla grandezza vera della Nazione, gli effetti della nostra unione; nè a questo compito verremo meno applicandoci a distribuire con accorgimento i benefizii dell'istruzione superiore, a creare alcuni grandi centri d'alto insegnamento, a formare in somma un piano generale e uniforme in cui prendano posto conveniente gli elementi ora dispersi e disgregati senza un concetto unico, nei varii istituti italiani.

Sono queste, onorevoli colleghi, le ragioni supreme dalle quali ha origine il progetto di legge che osai sottoporre alla vostra deliberazione. Pur troppo il vivo amore della scienza e della patria non bastano ad un'opera nella quale sono anche insufficienti l'esperienza dell'intiera vita passata nell'insegnamento e il frutto di frequenti studii intrapresi sopra questa materia per pubblico ufficio. Ma la luce che la discussione sparge sempre nei paesi liberi sopra un argomento qualunque, il concorso amorevole della vostra dottrina e della vostra esperienza possono, se non m'illudo, perfezionare un tentativo, che mirando alla

propria riputazione avrei dovuto conservare nell'oscurità, ma che i doveri di cittadino e di scienziato mi spinsero a gettare nel campo della pubblica opinione.

Concedetemi alcuni momenti d'attenzione e prima di darvi lettura del progetto di legge, mi proverò di esporvi brevemente i principii generali da cui quel progetto è informato e indi quelle particolarità che mi sembrano le più meritevoli della vostra considerazione.

Il progetto intiero muove dalla convinzione che per ordinare fra noi gli alti studii nelle condizioni attuali della Penisola e secondo il fine a cui tendono i nostri sforzi, si devono creare pochi e completi centri d'istruzione superiore, nei quali sin d'ora e in progresso di tempo per la naturale efficacia delle istituzioni, siano raccolti i migliori elementi, cioè gl'insegnanti più celebri, le collezioni più ricche, le dotazioni annuali più ampie per le scuole pratiche e sperimentali. A questi grandi centri convenivano attribuzioni e prerogative tali da divenire, per la forza delle cose, lo scopo verso cui devono tendere le alle carriere scientifiche, una sede di ricompense e di premii per coloro che si distinguono come cultori delle scienze, un punto luminoso da cui si diffonde nel pubblico il rispetto per le virtù e pel sapere, cioè il vincolo più nobile dell'umano consorzio.

Questo grande risultamento, che mai non si sarebbe potuto raggiungere colle divisioni politiche che afflissero la Penisola, che ha da essere uno dei più bei frutti della nostra unione, non deve però spegnere tutte le tradizioni di studii universitarii che esistono sparse in molte città italiane, e che furono pure un lustro ed un beneficio per esse. Perciò nel progetto di legge sono instituite Facoltà di scienze e di lettere, le quali dovrebbero essere sostituite ad alcune università necessariamente imperfette che oggi abbiamo, e nelle quali si può affermare non esservi una facoltà sola compiutamente ordinata. In presenza dei sacrifizii che per il bene supremo della patria comune incontrarono le più illustri città della Penisola, appena può credersi possibile che vi sia chi osi difendere quelle imperfette istituzioni e non riconosca il vantaggio generale di trasformarle in

alcune facoltà complete di legge o di medicina; ma quand'anche un mal inteso interesse municipale si risvegliasse, non dovrebbe venir meno nel Governo l'obbligo di far prevalere l'interesse maggiore dell'intera Nazione.

Fra le prerogative delle grandi università doveva, secondo noi, tenere il primo luogo la facoltà loro assegnata di conferire la laurea dottorale, cioè quell'ultimo grado accademico col quale lo Stato dichiara un individuo fornito delle cognizioni teoriche indispensabili per rendersi idoneo all'esercizio delle professioni a cui si affidano le sostanze, la libertà e la vita degli uomini.

Questa prerogativa, da cui discende la guarentigia che la società richiede dallo Stato come amministratore dell'istruzione superiore, potrebbe apparire come un aggravio imposto alle famiglie dei giovani alunni, i quali, compiuti gli studii in una facoltà qualunque, debbono poi per gli esami di laurea recarsi in una delle grandi università del regno.

Alla quale pretesa obiezione risponderemo che il miglior sistema d'istruzione superiore non crediamo essere quello che troppo facilmente ingenera, fuori delle singolari attitudini degl'intelletti privilegiati, quello spostamento a cui già inclinano per se stesse le varie classi della società, nella fiducia spesso delusa di salire passando dalle carriere industriali a quelle delle professioni così delle liberali. Oltre di che poi vi sono oggi nei modi di viaggiare tali agevolezze per la brevità del tempo e per la tenuità della spesa, che è dubbio assai se il supposto aggravio realmente esista.

Voglio ancora attirare la vostra attenzione sopra un'altra prerogativa attribuita dal progetto di legge alle grandi università del regno, quella cioè del modo particolare di elezione dei professori addetti alle medesime. Questo modo che non vi presento già come un'intiera innovazione, ma piuttosto come l'opportuna applicazione di un sistema che ha l'appoggio di una lunga esperienza in un grande paese a noi molto affine, consiste nel sopprimere per la scelta dei professori di quelle università il così detto concorso per titoli, il quale pur troppo riesce il più delle volte illusorio, per sostituirvi la presentazione

di terne formate dai più illustri corpi accademici del regno, come sono la Società italiana dei XL, le Accademie delle scienze di Torino, di Bologna, di Napoli, di Palermo e l'Istituto lombardo.

Queste società scientifiche, dotate di una vita propria e indipendente dallo Stato, competenti a giudicare della fama dei concorrenti, gelose della loro riputazione, non così facilmente si piegano per considerazioni secondarie o per privati interessi; l'autorità loro concessa dal progetto di legge rialzerebbe la considerazione e la dignità di quei corpi scientifici e diverrebbe così una nuova ragione per dover confidare nella verità e nella giustizia delle loro proposte.

Prima di dar termine a queste generalità, vogliamo anche aggiungere d'aver posto ogni studio perchè la legge fosse semplice e breve quanto più era possibile e per spogliarla di quelle minute avvertenze e prescrizioni che possono essere giustificate allorchè si devono regolare nuove istituzioni, ma che sono sempre una fonte d'inutili complicazioni, allorchè s'applicano ad istituti antichi e in cui le consuetudini sono potenti, grande l'influenza della pubblica opinione, inevitabili i riguardi dovuti alle persone. Come conseguenza di queste qualità del progetto di legge che vi è sottoposto, non è infine da tacersi la diminuzione che ne verrebbe colla sua adozione alla spesa assegnata nel bilancio dello Stato per l'istruzione superiore.

Eccomi ora a trattare delle particolarità del progetto di legge.

Nel cap. 1 all'art. 5 è stabilito un principio che potrei chiamare la parte più nuova del progetto, se piuttosto non fosse fino a un certo punto il ritorno ad un sistema antico.

È noto a tutti il grande progresso, che sopratutto in questo secolo hanno fatto le varie parti dello scibile umano e principalissimamente le scienze fisiche e naturali nelle quali i fatti di necessità si accumulano e si moltiplicano col progredire delle scienze stesse.

In prova di questa verità non avrei che a ricordare la chimica organica, la fisiologia sperimentale, la geologia, l'istologia, scienze che appena esistevano di nome cinquant'anni or sono.

Nè meno si dovrà dire delle altre scienze naturali che se non furono create, furono però in questi ultimi tempi rinnovate e accresciute in tutte le loro parti.

Questo impulso dato dal metodo sperimentale alle scienze fisiche doveva naturalmente estendersi alla medicina, alla chirurgia ed a tutte le scienze accessorie.

Nè fu meno grande il progresso delle matematiche, nelle quali si posseggono oggi trattati di analisi e di geometria superiore intieramente nuovi e di cui le applicazioni alla meccanica celeste e alla fisica matematica si vanno via via estendendo.

Se non così evidenti, nè sempre ugualmente fondati come nella filosofia naturale, non meno grandi però sono i progressi fatti nelle scienze morali e soprattutto nella storia e nell'alta filologia.

Questo rapido avanzamento delle cognizioni scientifiche doveva svegliare in chi presiedeva all'istruzione superiore il desiderio di ampliare gl'insegnamenti crescendo in ogni facoltà il numero delle cattedre.

Ma pur troppo i risultati di quest'estensione non corrisposero sempre alle buone intenzioni, nè al fine principale che era quello di accrescere le cognizioni teoriche dei giovani alunni; e le ragioni di questo imperfetto successo non ci sembrano oscure e difficili a scoprire.

Ed infatti, se è vero che l'impulso generale dato all'istruzione elementare e secondaria ha giovato a diffondere un certo numero di cognizioni nei diversi ordini della società, se siamo così giunti ad abbreviare i periodi della vita scolastica, non ne viene perciò che la forza dell'organo intellettuale sia assolutamente accresciuta.

Gli scolari dei nostri tempi sono più giovani, maggiore è il numero dei cultori delle scienze, l'industria reagisce alla sua volta a perfezionare le teorie scientifiche, i fatti si moltiplicano e si accumulano; ma tutta questa produzione intellettuale, prevalente nelle scienze fisiche e nelle loro applicazioni, che è l'espressione la più significata dei nostri tempi, non porta seco l'aumento della potenza degl'intelletti.

L'avere in ogni facoltà, dove prima erano quattro o cinque cattedre al più, accresciuto di un terzo e talvolta del doppio questo numero, supporrebbe, quello che non è, che cioè fossero accresciute nella stessa proporzione le facoltà intellettuali degli studenti.

Le conseguenze ingenerate da questo disaccordo dovevano pur troppo, per la media dei giovani, consistere nella minore profondità degli studii teorici e sostanziali, in un certo grado di confusione delle cognizioni svariate e imperfettamente acquistate e nell'insufficienza e poca verità degli esami. Non giova dissimularlo; a tutti coloro che hanno l'esperienza dell'insegnamento superiore e che vivono fra gli studenti, avviene spesso, se si eccettuano le intelligenze non comuni, d'incontrare giovani giunti al termine della carriera scolastica che appena possedono qua e là cognizioni vaghe, ma non hanno alcuna abitudine a dedurre rigorosamente e mancano dei principii fondamentali, cioè della teoria propriamente della di ogni scienza.

E dalle stesse cagioni ha origine un altro vizio che spesso s'insinua negli insegnanti ed è cagione di nuovo ingombro negli studii.

Non solo si verifica oggi l'aumento nel numero delle cattedre d'ogni facoltà, ma insieme è accresciuto il numero degli anni di insegnamento per ogni scienza.

Non dimentichiamo mai che l'insegnamento universitario è destinato a preparare i giovani per gli studii professionali e in generale ad educare lo spirito ed a formare quei fondamenti su cui ognuno deve poi compiere l'edifizio del proprio sapere.

Il vero progresso d'una scienza qualunque non istà tanto nella moltiplicazione dei fatti, nè delle cognizioni svariate, quanto nel servirsi di questi materiali per risalire alle leggi: è nelle teorie, nei principii della scienza e sopratutto nell'esposizione ordinata delle cognizioni fondamentali ed accertate, che l'insegnamento universitario vuol essere fondato.

Nè alle conseguenze che ho già notato si è arrestato l'effetto sinistro di quelle esagerazioni introdotte nell'insegnamento superiore. Si è creduto che la lezione fosse tanto più profittevole quanto più era, come si suol dire, al corrente della scienza,

cioè ricca di fatti nuovi, di considerazioni recentemente immaginate, locchè al contrario significa mettere innanzi cognizioni che non sono anche assimilate dalla scienza nè comprese sotto le teorie generali. In conclusione, i veri perfezionamenti delle scienze sono la scoperta delle leggi elementari e dei principii generali e ciò che importa all'insegnamento universitario è d'imprimere nella gioventù questi principii, il che abbrevia l'esposizione minuta e spesso ingrata dei singoli fatti.

Da queste riflessioni, sulle quali mi duole di essermi forse troppo lungamente intrattenuto, prende origine il sistema che mi ha indotto, nel progetto di legge, a stabilire in ogni facoltà un numero determinato di cattedre che ho chiamate *normali*, per distinguerle dai *corsi di complemento*, per i quali questo limite non si verifica.

Nelle cattedre normali s'insegna la materia degli esami, perchè s'insegna la teoria delle scienze e si preparano le menti a studii più profondi e a passare con buon successo agl'insegnamenti pratici e professionali. Le cattedre normali sono affidate ai professori di maggior dottrina e specialmente a coloro che hanno un lungo esercizio d'insegnamento; i corsi di complemento invece sono il campo dove si esercitano i dottori aggregati, una specie di scuola normale superiore stabilita accanto alle grandi università, dove i cultori delle scienze si perfezionano dandosi a studii e ad insegnamenti speciali. Così è naturalmente stabilita quella scala delle carriere universitarie, quella gerarchica gradazione del corpo insegnante, che deve costantemente animarlo.

Vengono ora nel progetto stabilite le facoltà universitarie, il numero e il titolo delle cattedre normali che spettano ad ognuna di esse. Questa materia è tracciata dai molti esempii che già possediamo e che non possono essere migliorati che con un esame minuto e colla discussione fra persone di dottrine speciali.

Noterò solamente che fra le facoltà non ho esitato a mantenere quella di teologia. È ben possibile che quando una formola di libertà molto agitata in questi ultimi tempi, ma intorno alla quale, almeno fra noi, non si è forse abbastanza medi-

tato, sarà veramente penetrata nello spirito pubblico, è ben possibile, dico, che ne venga la conseguenza di non dover conservare l'insegnamento teologico nelle università dello Stato. Mi limitai a dire che era possibile, perchè l'esempio della Germania cioè del popolo intellettualmente più libero del mondo, il più operoso e il più ardente nella ricerca del vero, non appoggerebbe quella conseguenza.

Limitandoci a considerare le cose col solo buon senso, dovremo concludere che quella specie di decadimento dell'influenza morale che pur troppo affligge il nostro basso clero e che è cagione dell'indifferenza e dell'opposizione che incontra il risorgimento nazionale presso molta parte di esso, procede da un fatto incontrastabile e che non ha che poche eccezioni, quello cioè del difetto grande in Italia di buone scuole superiori per il clero.

Avremmo dunque torto di mostrarci indifferenti per quell'insegnamento, torto di non offrire all'alto clero uno stimolo e un esempio utile, torto di non porgere ai preti nelle nostre Università quella istruzione teologica che manca nelle scuole ecclesiastiche, e che dovrebbe essere data da professori irreprensibili per le dottrine e riconosciuti per tali dall'autorità ecclesiastica; avremmo torto di non diffondere dottrine conformi bensì a quelle della Chiesa, ma nelle quali penetrano i lumi della scienza moderna e da cui deve essere escluso l'influsso delle passioni politiche.

Vogliamo finalmente l'alto insegnamento teologico nelle Università, perchè nulla manchi al complesso delle scienze e per il rispetto che si deve mostrare per una tendenza del nostro spirito, che se non è appagata da conquiste scientifiche certe ed imperiture come sono quelle della meccanica celeste, è però la più sublime aspirazione che sia concessa al nostro intelletto al di là dei confini della scienza umana.

Nel Capo II del progetto di legge è determinato il modo con cui si compone il Consiglio superiore della pubblica istruzione e sono stabilite le attribuzioni generali di quel Consiglio. Esso è formato di un certo numero di membri nominati dal Re e di un numero maggiore di deputati eletti dai Corpi accademici fra

i professori che compongono le grandi Università e le scuole speciali (1).

Appena ci sembra necessario di dover addurre argomenti in favore di questa combinazione.

I deputati delle Università e delle scuole Speciali siederanno nel Consiglio, interpreti dei bisogni dell'istruzione superiore e aventi la pratica delle consuetudini e le tradizioni delle varie località. In tal modo gli atti del Consiglio saranno, direi quasi, come un portato dell'intero Corpo insegnante e avranno per l'origine loro quella sanzione morale che è necessaria perchè siano accolti con fiducia e con rispetto da chi deve eseguirli.

A togliere l'eccesso dell'influenza del Corpo insegnante o piuttosto a introdurre nell'esame delle materie di cui il Consiglio deve occuparsi, conoscenze amministrative speciali e idee generali, insieme cogli eletti delle Università, entrerebbero nel Consiglio alcuni membri scelti dal Re fra persone distinte per dottrina e per esperienza acquistata nelle alte cariche dello Stato.

Il Consiglio superiore è naturalmente il consultore del Ministro nella formazione dei progetti di legge e nei regolamenti d'istruzione superiore, per le quali attribuzioni non vi è difficoltà ad ammettere, che una sessione di due mesi fatta una volta per anno nelle vacanze accademiche, possa largamente bastare nel corso ordinario delle cose all'adempimento di quelle attribuzioni. Oltre di ciò avvertiremo come i mezzi rapidi di viaggiare che oggi possediamo, permetterebbero ai membri del Consiglio di accorrere, senza danno dell'insegnamento, nelle altre epoche dell'anno all'invito del Ministro in quei casi rarissimi nei quali non bastino relazioni o informazioni raccolte e inviate da Commissioni parziali.

(1) La Commissione del Senato, che ebbe l'incarico di esaminare e di riferire sopra questo progetto, modificava la formazione del Consiglio superiore in modo molto utile, creando una Giunta permanente, cioè un vero Consiglio tecnico per amministrare e studiare le riforme scolastiche, e lasciando sussistere il Consiglio generale coi deputati eletti dalle Università e che sarebbe stato raccolto una volta l'anno presso il Ministro.

La composizione e le attribuzioni del Consiglio superiore da noi progettato hanno inoltre il vantaggio di rendere tenuissima la spesa che deve sostenere lo Stato per retribuirne le funzioni, e fanno che il Consiglio stesso non si trasformi in un Corpo esclusivamente amministrativo, cioè eserciti un ufficio che toglie alla scienza un tempo e un'opera ben altrimenti utili, e che spetta veramente al Ministro o meglio a quel supremo magistrato degli studii che dovrebbe reggere tutte le Università e Scuole del regno.

Il capitolo III tratta del Corpo Accademico, dell'elezione dei professori e dei dottori aggregati.

Non tornerò sopra l'elezione dei professori ordinarii delle grandi Università e delle Scuole speciali, essendomi già lungamente intrattenuto sopra questa parte del progetto che ho creduto meno indegna della vostra attenzione.

Quanto ai professori delle Facoltà che non fanno parte di una Università completa, un modo unico d'elezione è adottato, il concorso per esame, cioè quello solo che può condurre a scoprire il miglior candidato in quei casi, in cui la capacità relativa dei concorrenti non è dimostrata da prove incontrastabili e universalmente riconosciute.

Affrettiamoci però ad aggiungere che non è vietato al Ministro come è prescritto nelle migliori leggi sull'istruzione superiore, di nominare professori indipendentemente dalla prova del concorso in quei rarissimi casi nei quali la fama del candidato è notoria e generalmente acclamata.

In questo stesso Capo del progetto di legge è determinato il modo delle formazioni delle autorità accademiche. I presidi delle Facoltà che compongono il Consiglio accademico di cui è capo il rettore, sono eletti dai professori delle rispettive Facoltà; questo metodo che ci sembra abbastanza giustificato in se stesso, non è nuovo fra noi, giacchè fu utilmente introdotto e mantenuto nelle Università toscane fino dalle riforme del 1840. Una sola eccezione al principio elettivo, principio che non potrebbe mai essere applicato con maggiore ragione e giustizia che allorchè i membri del corpo elettorale sono professori chiamati a deliberare sulla materia degli studii, fu nulla di meno intro-

detta nel nostro progetto per i rettori delle grandi Università che sarebbero nominati dal Re per un sessenio fra gli uomini più ragguardevoli del paese e che potrebbero essere alla fine di quel tempo riconfermati.

Le attribuzioni di rettore di una grande Università richiedono per l'importanza e per la molliplicità delle cure, l'opera intiera di un uomo, e mal si conciliano cogli obblighi dell'insegnamento; una carica così eminente vuol pure essere affidata a persona di alta condizione sociale o scientifica perchè ispiri rispetto nell'universale e sia centro di quelle relazioni amichevoli che con tanto vantaggio della scienza e dell'insegnamento dovrebbero essere stabilite fra i membri del corpo insegnante.

Mossi da queste considerazioni avremmo preferita la nomina a vita dei rettori delle grandi Università piuttosto che per un sessenio colla facoltà di riconfermarli, quantunque questo periodo sia il più lungo possibile per una carica temporaria. Ma poichè pur troppo vi possono essere ragioni dinanzi alle quali divenga una necessità di rinnovare l'individuo insignito di quelle funzioni, conveniva che la legge provvedesse nei modi che meno disturbano gli effetti più importanti della legge stessa.

L'autorità accademica è, secondo il progetto di legge, in relazione diretta col Ministro; ed infatti, dopo aver accresciute, come conveniva di fare, le attribuzioni delle autorità accademiche, non vi è più ragione nè vantaggio alcuno a conservare fra quelle autorità ed il Ministro una ruota intermedia messa nel posto dei Ministri che prima esistevano nei piccoli Stati italiani. L'ampiezza maggiore delle attribuzioni assegnate alle autorità accademiche renderà assai piccolo il numero degli affari che hanno bisogno della sanzione ministeriale, e d'altronde le informazioni dei medesimi non possono partire che da quelle Università o Scuole speciali cui si riferiscono.

Il progetto di legge non porta alcuna alterazione sostanziale all'istituzione dei dottori aggregati, istituzione i cui germi esistono più o meno in tutti gli ordinamenti universitarii e che ha fatta sempre buona prova di sè fra noi e in Francia, dove da lungo tempo è stabilita. Diremo soltanto come, secondo il nostro progetto, il Ministro sceglie specialmente fra i dottori ag-

gregati sulla proposta delle autorità accademiche, i professori straordinarii incaricati dei corsi di complemento. Questo sistema, come già fu avvertito, oltre una certa economia che introduce nel bilancio della pubblica istruzione, produce i vantaggi ben più notevoli, di formare giovani che coltivano i rami speciali della scienza e di educarli all'insegnamento.

Fu riputato opportuno di non estendere, almeno nelle condizioni in cui oggi è la scienza fra noi, il numero dei dottori aggregati troppo al di là dei bisogni dell'insegnamento, e perciò sarebbe prescritto di lasciare in facoltà dei corpi accademici e del Consiglio superiore d'intimare volta per volta i concorsi ai posti d'aggregazione.

Il Capo IV si aggira sugli obblighi dello studente, sugli esami e sui gradi accademici.

Sono queste le parti degli ordinamenti scolastici in cui principalmente si presentano i maggiori disaccordi fra le leggi che sono in vigore nelle varie provincie italiane. Alcune di esse ritengono troppo di quel sistema minuto di prescrizioni e di discipline che mal si addice collo spirito dei nostri tempi e per cui perde in quell'urto i pochi buoni effetti che forse s'ottennero in condizioni diverse. In Piemonte invece la legge ultima sull'istruzione superiore ha introdotto o piuttosto importato fra noi ad un tratto un sistema di libertà a cui non siamo per anche preparati e che per lungo tempo, soprattutto nell'Italia media e nella meridionale, incontrerebbe una grande resistenza nelle condizioni economiche, nelle abitudini inveterate e fors'anche nella tempra degl'intelletti, onde ne andrebbero dispersi quegli effetti benefici che produce altrove in circostanze diverse e di cui può dirsi teoricamente capace. In pratica, la verità deve trovarsi, secondo noi, fra questi due estremi, e non fosse che come modo di transizione o di esperienza, conveniva tenersi in una via di mezzo, ciò che abbiamo fatto, ristabilendo l'esame di baccelliere alla fine dell'anno primo di Facoltà, prescrivendo almeno quattro anni d'immatricolazione per ogni Facoltà prima degli esami della laurea, ed obbligando gli alunni a seguire un cert'ordine di studii nei corsi delle Scuole speciali.

Le norme stabilite nella legge del 13 novembre 1859 per gli esami di laurea sono per intiero introdotte in questo progetto di legge, ed anzi sono estese agli esami per le matricole professionali.

Noi facciamo voti perchè queste norme siano cosciënziosamente seguite dai professori esaminanti, nei quali vorremmo penetrata la convinzione che il rigore e l'imparzialità degli esami sono la parte più importante del loro ministero.

A raggiungere per quanto umanamente si può questo fine, che è il complemento di ogni sistema d'istruzione superiore, noi vorremmo che non fosse trascurato dall'Autorità alcuno di quei mezzi indiretti che possono coadiuvarvi, imperocchè a questi mezzi soli ci è dato ricorrere nelle materie che dipendono dalla coscienza individuale e dall'apprezzamento fatto da ognuno di noi dell'importanza e della dignità dell'ufficio esercitato.

Fra questi mezzi crediamo siano di qualche efficacia le ispezioni straordinarie degli esami, purchè affidate a individui d'integrità e di fama incontestabili, la cui presenza deve onorare le Commissioni esaminatrici e offrire guarentigie per l'esecuzione della legge.

Collo stesso intendimento fu introdotta nel nostro progetto la prescrizione fatta al Ministro di pubblicare alla fine di ogni anno scolastico nella Gazzetta Ufficiale il prospetto distinto degli esami delle varie Facoltà, Università e Scuole speciali dello Stato. In tal guisa gli esami di laurea dati dalle grandi università a tutti gli studenti del Regno, porgeranno una misura degli studii e degli esami delle Facoltà separate e delle Università minori, e gli esami anche più concentrati, per così dire, nelle Scuole speciali, daranno una nuova e più significante misura degli studii e degli esami delle grandi Università.

Per dar termine alla esposizione delle più importanti particolarità di questo progetto di legge, devo ancora farvi notare ciò che riguarda la materia delle tasse e la così detta libertà d'insegnamento.

Rispetto alle tasse esistono pure grandi differenze fra le varie Università della Penisola, e poichè è in libertà degli studenti di passare da un'Università all'altra del Regno, forza è che

cessin quelle differenze, perchè la ragione delle tasse più o meno grandi non sia quella che determina il concorso ad un'Università piuttosto che ad un'altra. Abbiamo quindi creduto che il miglior partito era quello di stabilire le tasse secondo una misura intermedia, conservando le solite differenze per le varie Facoltà.

È soppressa in questo progetto ogni tassa d'iscrizione ai corsi universitarii, perchè contraria a tutte le nostre consuetudini, perchè stabilisce nel corpo insegnante delle differenze di emolumento che non sono giustificate, e semina pur troppo gelosie di bassa natura, disdicenti alla dignità del corpo stesso.

Spetta allo Stato di migliorare la condizione dei professori, di accrescere la dignità ed il lustro del corpo insegnante, se si vuole che questa carriera offra una ricompensa sufficiente ai sacrifizii fatti negli studii e che non sieno distolti dall'esistenza tranquilla e più gloriosa cui sia dato aspirare i migliori ingegni, pur troppo oggi attirati dai rapidi guadagni delle intraprese industriali. Perciò nel progetto di legge, seguendo l'esempio d'istituzioni simili introdotte nel Belgio ed in Germania, è accordata al Ministro la facoltà di proporre al Re un aumento straordinario negli stipendi di quei professori che si resero benemeriti per lungo ed utile insegnamento, non che con opere o scoperte universalmente applaudite, purchè la proposta, appoggiata sul voto del Consiglio superiore, dichiari le ragioni della medesima.

La libertà dell'insegnamento non può non essere inscritta fra le leggi fondamentali di un paese libero; perciò non fa meraviglia se dove la libertà è anche, più che nella legge, intrinsecata nei costumi e nelle idee di un paese come l'Inghilterra, non si sia mai fatta questione se questa libertà esisteva, se poteva nuocere e doveva perciò essere regolata e frenata.

Evidentemente la pubblica opinione offre le migliori guarentigie possibili contro gli abusi di questa libertà, e non vi è danno ingenerato dal cattivo esercizio di essa per parte degli individui e indipendentemente dal corpo insegnante, che non sia presto corretto o riparato dalla pubblica opinione.

Un corso libero, cioè estraneo alle Università dello Stato, suppone un certo numero di uditori disposti, almeno nel mag-

gior numero dei casi, a ricompensare l'insegnante e a pagarne le spese; ora bisognerebbe supporre una società ben stolta e depravata in mezzo alle libere istituzioni, perchè vi fosse in essa un numero sufficiente d'individui disposti a concorrere col loro denaro al mantenimento di scuole cattive e pericolose per la società.

Nè di questo libero insegnamento temiamo la concorrenza all'insegnamento universitario, che anzi lo riguardiamo come una ragione di stimolo per il medesimo: volesse Iddio che sorgesse presto fra noi tanto amore per la scienza, perchè anche fuori dell'Università vi fossero uomini noti per dottrina e stimati idonei all'insegnamento, e che nel pubblico si svegliasse tal desiderio di sapere da non esser pago dell'insegnamento universitario e da sostenere sacrifizii per soddisfarlo.

Eccovi, onorevoli Colleghi, le particolarità più notevoli del progetto di legge sulla istruzione superiore che oso sottoporre alla vostra deliberazione: io mi confido che essendo esso stato concepito sotto l'influsso di alcune idee generali, tutte le sue parti abbiano la ragion d'essere in quelle idee ed armonizzino fra loro e nel complesso del progetto stesso.

Non lascierò fuggire questa occasione senza esprimere di nuovo e più solennemente che mai, la speranza di vedere un giorno sottratto il governo centrale della pubblica istruzione dalle agitazioni e dalle incertezze che troppo spesso minacciano sotto il regime rappresentativo l'esistenza d'un ministro.

Se da un lato non è facile di dimostrare l'utilità del concorso nei consigli della Corona e nelle quistioni di politica generale del Ministro che regge la pubblica istruzione, dall'altro è ben manifesto il danno che arrecano alla cosa pubblica l'incertezza e la mutabilità dell'autorità preposta agli ordinamenti scolastici, i quali per natura loro richiedono un indirizzo perseverante, uniforme, costantemente illuminato dall'esperienza.

In conclusione, le differenze che oggi esistono negli ordinamenti universitarii delle varie provincie del Regno distruggono per questa parte i benefizii della nostra unione politica e non faremmo quello che un grande Stato deve fare, se non ci applicassimo fin d'ora a riordinare l'alto insegnamento in modo

da formare alcuni grandi centri d'istruzione superiore e distribuire nei varii punti dello Stato poche scuole speciali per gli studii pratici e di perfezionamento, create con tutta quell'ampiezza di mezzi che è voluta dallo stato attuale delle scienze e dai bisogni della società nostra.

Le leggi piemontesi e toscane sull'istruzione superiore, benchè informate da buoni principii e dettate da alti spiriti, non potrebbero oggi estendersi all'intiera Penisola costituita in un grande Stato, e dovrebbero perciò essere modificate profondamente e coordinate in una legge sola; nè conviene in un paese libero che la legge dell'istruzione superiore non sia l'opera della Rappresentanza nazionale.

Spetta ora a voi, onorevoli Colleghi, di porgere l'appoggio dei vostri lumi e della vostra esperienza ad un progetto di legge di cui l'Italia ha bisogno e che vuole essere apparecchiato con maturità e con pienezza di consigli.

Vi sia di conforto, nell'opera laboriosa che dovrete sostenere, il pensiero che da questa legge dipendono in gran parte la grandezza e la gloria della Nazione, che essa è la fonte delle ricchezze intellettuali d'un popolo, il fondamento più saldo delle libertà e dell'ordine pubblico.

Torino, 1° giugno 1861.

PROGETTO DI LEGGE

SULL'ISTRUZIONE SUPERIORE

iniziato in Senato il 5 giugno 1861.

CAPO I.

Istruzione Superiore e stabilimenti in cui è data.

Art. 1. L'insegnamento superiore è dato nelle Facoltà di scienze e di lettere, nelle Università e nelle scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento.

Art. 2. Sono stabilite nel Regno Facoltà di scienze e di lettere, Università che possono essere formate di un numero diverso di Facoltà, e Scuole speciali per l'insegnamento pratico della medicina e della chirurgia, della farmacia, della veterinaria, per formare ingegneri civili, di miniere e periti agrimensori e per perfezionare nelle scienze fisiche e naturali.

Art. 3. Una legge speciale determinerà il numero e la sede delle Facoltà, Università, Scuole pratiche, e stabilirà il numero delle Facoltà, di cui è composta ogni Università, l'oggetto e le cattedre delle Scuole di studi pratici e di perfezionamento.

Nella stessa legge saranno pure stabilite le Università, a cui sono aggregate le Facoltà che non appartengono a una Università.

Art. 4. L'insegnamento universitario comprende sei Facoltà, ognuna delle quali conferisce la laurea dottorale, cioè: 1° la

teologia; 2° la giurisprudenza; 3° le scienze matematiche; 4° le scienze fisiche e naturali; 5° la medicina e chirurgia; 6° la filosofia e filologia.

Art. 5. Le Facoltà, sia che appartengano ad una Università completa, cioè formata delle sei Facoltà o ad una Università composta solamente di alcune Facoltà, sia che esistano come semplici Facoltà, sono formate di un numero determinato di *Cattedre normali* e di un numero indeterminato di *Corsi di complemento*.

Art. 6. Le materie insegnate nelle cattedre normali formano il soggetto degli esami di laurea, i quali non possono esser dati che presso quelle Università a ciò determinate per legge.

Tutte le materie insegnate nelle Scuole di studi pratici e di perfezionamento formano il soggetto degli esami per ottenere le rispettive matricole professionali o di libero esercizio.

Art. 7. Le cattedre normali e i corsi di complemento sono stabiliti come segue:

FACOLTÀ DI TEOLOGIA.

Cattedre normali.

Teologia morale.
Sacra Scrittura.
Storia ecclesiastica.
Teologia dogmatica.
Teologia apologetica.
Materie sacramentali.

Corsi di complemento.

Istituzioni bibliche.
Eloquenza sacra, ecc.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Cattedre normali.

Diritto romano.
Diritto ecclesiastico.

Diritto Penale.
Codice civile.
Procedura civile e criminale.
Diritto commerciale.
Diritto costituzionale e internazionale.
Economia politica.

Corsi di complemento.

Pandette.
Storia del Diritto.
Filosofia del Diritto.
Diritto amministrativo, ecc.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE.

Cattedre normali.

Algebra superiore.
Geometria analitica.
Calcolo differenziale e integrale.
Meccanica analitica.
Meccanica celeste e geodesia.

Corsi di complemento.

Trattati d'analisi e di geometria superiore.
Trattati di fisica-matematica.
Idraulica.
Teoria delle macchine, ecc.

FACOLTA DI SCIENZE FISICHE E NATURALI.

Cattedre normali.

Fisica.
Chimica generale.
Chimica organica.
Botanica.

Mineralogia e Geologia.
Zoologia.
Anatomia e Fisiologia comparata.

Corsi di complemento.

Fisica terrestre e Metereologia.
Geografia fisica.
Astronomia fisica.
Paleontologia.
Istologia.
Fenomeni fisico chimici dei corpi viventi, ecc.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Cattedre normali.

Anatomia umana.
Fisiologia.
Terapeutica generale e Farmacologia.
Patologia chirurgica.
Ostetricia.
Medicina legale e Igiene.
Trattati di Patologia speciale, e esercizi clinici.
Trattati di chirurgia operatoria, e esercizi clinici.

Corsi di complemento.

Chimica medica.
Anatomia patologica.
Chimica farmaceutica.
Igiene pubblica e privata, ecc.

FACOLTA DI FILOSOFIA E FILOLOGIA.

Cattedre normali.

Logica e metafisica.
Filosofia morale.

Storia generale.
Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Letteratura greca.
Archeologia e Paleografia.
Storia d' Italia.

Corsi di complemento.

Pedagogia.
Lingue Orientali.
Lingue e letteratura araba.
Lingue indo-germaniche e Sanscrito.
Grammatica comparata.
Storia della Filosofia.
Storia della letteratura antica e moderna.
Geografia generale e comparata.
Statistica, ecc.

Art. 8. L' insegnamento delle Scuole di studi pratici e di perfezionamento comprende le cattedre seguenti:

SCUOLA PRATICA DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Cattedre normali.

Clinica generale medica e trattati speciali delle malattie.

Clinica generale chirurgica e trattati speciali di chirurgia operatoria.

Clinica ostetrica e trattati speciali d' Ostetricia.

Clinica delle malattie mentali, e trattati delle medesime.

Clinica oftalmoiatrica e trattati speciali delle malattie degli occhi.

Clinica delle malattie della cute e trattati delle medesime.

Clinica delle malattie veneree e trattati delle medesime.

Corsi di complemento.

Trattati d' Anatomia patologica.
Storia della medicina.

Chimica patologica.
Tossicologia.
Farmacologia.
Trattati d'igiene, ecc.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO DELLE SCIENZE FISICHE E NATURALI.

Cattedre normali.

Trattati di Fisica e esercizi sperimentali.
Trattati di Chimica e Scuola pratica.
Istologia e esercizi sperimentali.
Fisiologia generale e esercizi sperimentali.

Corsi di complemento.

Trattati di Botanica.
Trattati di Zoologia.
Trattati di Cristallografia.
Trattati di Geologia e di Paleontologia, ecc.

SCUOLA DEGLI INGEGNERI CIVILI E DEGLI AGRIMENSORI.

Cattedre normali.

Geometria descrittiva e Architettura civile e idraulica.
Geodesia teorico-pratica.
Agronomia.
Fisica tecnologica e Meccanica sperimentale.
Disegno delle macchine, macchine a vapore e ferrovie.
Idraulica pratica.

SCUOLA DELLE MINIERE.

Cattedre normali.

Geologia e mineralogia pratica.
Chimica metallurgica e Docimasia.

Arte mineraria.
Meccanica applicata all'estrazione delle miniere.
Topografia e Geodesia sotterranea.

ISTITUTI AGRARI.

Cattedre normali.

Agronomia.
Chimica agraria e Fisiologia vegetabile.
Pastorizia e elementi di Veterinaria.
Meccanica ed Architettura applicate all'arte agraria.
Elementi d'Economia politica e Contabilità agraria.
Selvicoltura.

SCUOLA DI FARMACIA PRATICA.

Cattedre normali.

Chimica farmaceutica.
Botanica e Materia medica.
Terapeutica generale e Farmacologia.
Tossicologia.
Farmacia pratica.

SCUOLA DI VETERINARIA.

Cattedre normali.

Anatomia e Fisiologia degli animali domestici.
Zooiatria e trattati delle Epizoozie.
Clinica zoojatrica.
Veterinaria operatoria.

OSSERVATORII ASTRONOMICI E METEOROLOGICI.

Art. 9. Per il migliore andamento degli studi e per ragioni d'economia è in facoltà del Ministro di riunire insieme alcune

delle Scuole speciali o di riunirle alle Università o Facoltà secondo la convenienza.

Art. 10. Le cattedre normali sono conferite ai professori ordinari nei modi che verranno in seguito stabiliti dalla presente legge.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione stabilirà volta per volta sulla proposta dell'autorità accademica per ciò che spetta ai corsi di complemento, di cui saranno incaricati professori straordinarii nominati secondo questa legge.

Può il Ministro sulla proposta del Consiglio superiore attribuire alla persona incaricata di un corso di complemento gli emolumenti e i titoli stabiliti per le cattedre normali.

CAPO II.

Delle Autorità preposte all'istruzione superiore.

Art. 11. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato di un certo numero di deputati eletti delle Università e dalle Scuole speciali e di cinque Consiglieri nominati dal Re fra persone distinte per dottrina e per gli alti impieghi occupati nell'amministrazione civile dello Stato.

Art. 12. I deputati sono eletti colle norme seguenti:

a) Sono eleggibili i professori ordinari e gli emeriti appartenenti all'Università o alla Scuola speciale che elegge.

b) I corpi elettorali sono:

Le Università che conferiscono la laurea e che sono composte delle sei Facoltà.

Le Scuole speciali di medicina e chirurgia e di scienze fisiche e naturali.

La Scuola degli ingegneri civili e quella delle miniere alternativamente.

c) Ogni Università elegge tre deputati, e ogni Scuola speciale un deputato.

d) L'elezione dei deputati è fatta dal Collegio intero dei professori ordinari dell'Università e delle Scuole speciali e riescono deputati colore che riuniscono la metà dei voti, più uno.

e) I deputati al Consiglio superiore durano in carica tre anni, alla fine del qual tempo un terzo dei nomi è estratto a sorte. In surrogazione dei sortiti, le Università e le Scuole speciali eleggono altri deputati, che potranno essere i sortiti stessi.

f) I cinque Consiglieri nominati dal Re sono di tre in tre anni confermati o surrogati da altri.

Art. 13. Il Consiglio superiore è convocato regolarmente ogni anno nel tempo delle vacanze scolastiche presso il Ministro, il quale però può chiamare straordinariamente l'intiero Consiglio o parte di esso anche nel corso dell'anno accademico.

Il Ministro può in qualunque tempo dell'anno formare Commissioni parziali dei membri del Consiglio per gli affari urgenti.

Art. 14. Il Consiglio superiore è il consultore del Ministro della pubblica istruzione ed è specialmente incaricato di preparare ed esaminare le proposte di legge ed i regolamenti relativi all'istruzione superiore.

Art. 15. Le funzioni di membro del Consiglio superiore sono gratuite: è però accordata sui fondi del Ministero una indennità ad ognuno dei membri per tutto il tempo delle sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio.

Allorquando un professore debba essere supplito nell'insegnamento per disimpegnare le funzioni di membro del Consiglio, sarà provveduto alla spesa della supplenza sui fondi della Università o della Scuola speciale a cui appartiene.

Art. 16. Il Consiglio nella sua prima adunanza di ogni anno elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente che dura in carica un anno, ed il Ministro assegna un regio impiegato per segretario del Consiglio.

CAPO III.

Del Corpo accademico, elezione e attribuzioni delle Autorità accademiche, dei professori e dei dottori aggregati.

Art. 17. Il Corpo accademico in tutte le Facoltà, Università e Scuole speciali, è formato dei professori ordinarii e dei dottori aggregati.

Art. 18. L'Autorità accademica, a cui spetta l'amministrazione degli stabilimenti delle Università o delle Scuole speciali e la disciplina interna, è formata del Rettore e del Consiglio accademico composto dei Presidi delle Facoltà.

Nelle scuole speciali e nel caso di una Facoltà sola, tutti i professori ordinari entrano a formare il Consiglio accademico.

Dove esistono più Facoltà senza che vi sia Università, il Preside più anziano fa parte del Consiglio accademico dell'Università a cui quelle Facoltà sono aggregate.

Art. 19. I professori ordinari di ogni Facoltà al principio dell'anno scolastico eleggono, colla metà dei voti più uno, il Preside delle Facoltà cui appartengono, il quale entra immediatamente in funzione e dura in carica un anno, dopo il qual tempo può essere rieletto.

Art. 20. I Rettori di quelle Università, che conferiscono la laurea dottorale, sono nominati dal Re per un sessennio fra le persone che hanno fama e considerazione per dottrina, posizione sociale e coprirono alti uffici esercitati nelle pubbliche amministrazioni: dopo quel tempo possono essere riconfermati.

Per le Università che non sono composte delle sei Facoltà e non conferiscono la laurea, i rettori sono nominati dal Re fra i Presidi delle Facoltà; durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Dove esiste una Facoltà sola, il rettore è nominato dal Re fra i professori della Facoltà, dura in carica un anno e può essere riconfermato.

Art. 21. I rettori delle Scuole speciali sono nominati dal Re fra i professori delle Scuole stesse, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 22. I rettori delle Università, delle Scuole speciali e delle Facoltà separate corrispondono col Ministro pel bilancio delle spese, per la nomina dei professori ordinari e straordinari, per l'approvazione e riforma dei regolamenti interni.

Assistiti dal Consiglio accademico i rettori delle Università, Scuole speciali e Facoltà vegliano al buon andamento e disciplina degli stabilimenti e delle scuole, all'osservanza delle leggi e regolamenti, applicano le pene disciplinari, formano il bilancio, ne amministrano l'erogazione, ne rendono conto al Ministro e

provvedono agli impieghi minori d'inservienti, custodi di gabinetti, macchinisti e applicati alle segreterie universitarie.

Art. 23. I professori ordinari sono nominati dal Re fra le persone dichiarate idonee a tale ufficio, sia per proposta di un Corpo accademico, sia per risultato di un concorso per esame secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 24. I professori ordinari delle cattedre normali addetti alle Università che conferiscono la laurea dottorale e che hanno tutte le Facoltà e quelli delle Scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento, sono proposti dal Ministro per la nomina regia sopra una terna formata da uno dei Corpi accademici o Scuole speciali seguenti:

Società italiana dei XL.
Accademia delle scienze di Torino.
Istituto Lombardo di scienze e lettere.
Accademia delle scienze di Bologna.
Accademia delle scienze di Napoli.
Accademia delle scienze di Palermo.
Scuole speciali medico-chirurgiche.
Scuole speciali degli ingegneri.

Le due Scuole speciali aventi facoltà di proporre le terne per le cattedre vacanti saranno determinate per legge fra le Scuole speciali del Regno.

Art. 25. È in facoltà del Ministro di scegliere, secondo i casi, il Corpo accademico, o la Scuola speciale a cui si rivolge per chiedere la terna, e di aggiungere le norme dirette ad agevolare l'esercizio di queste attribuzioni.

Art. 26. I professori ordinari delle Facoltà separate o delle Università che non hanno le sei Facoltà sono eletti, previo un concorso per esame. Il Consiglio superiore compila volta per volta il programma per l'esame e propone al Ministro la Commissione esaminatrice.

Art. 27. Gli stipendi dei professori sono regolati nelle Facoltà, Università e Scuole speciali del Regno a norma della annessa tabella.

Art. 28. Gli stipendi dei professori si accresceranno di un decimo per ogni quinquennio di servizio effettivo.

Art. 29. Lo stipendio dei professori ordinari delle Università che conferiscono la laurea e delle Scuole speciali, può essere accresciuto d'un quinto sino ad un terzo in forza di un decreto reale che stabilisce sulla proposta del Consiglio superiore i precisi motivi dell'aumento.

Lo stipendio dei professori straordinari per i Corsi di complemento è fissato dalle Autorità accademiche secondo la durata del corso, non potendo mai superare i sette decimi dello stipendio di una cattedra normale.

Art. 30. Il Ministro potrà proporre al Re, prescindendo da ogni concorso per la nomina di professore tanto per le cattedre normali, quanto per i Corsi di complemento, quelle persone che hanno acquistato una incontrastabile celebrità fra i dotti per opere pubblicate o per scoperte fatte, titoli che saranno indicati nel Decreto reale di nomina.

Art. 31. Le funzioni di rettore nelle Università che non conferiscono la laurea dottorale, nelle Facoltà separate e nelle Scuole speciali e quelle di preside di Facoltà non dispensano dall'obbligo dell'insegnamento: in caso di servizio eccessivo o straordinario è provveduto dal Ministro sulla proposta dell'Autorità accademica alla supplenza coi fondi universitari.

Art. 32. I rettori delle Università e delle Scuole speciali nominano sulla proposta dei singoli professori gli aiuti alle scuole pratiche e sperimentali, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Lo stipendio degli aiuti è fissato volta per volta dai rettori delle Università e scuole speciali secondo la Tabella unita.

Art. 33. È istituito il posto di dottore aggregato presso tutte le Facoltà, Università e scuole speciali del Regno.

La qualità di Dottore aggregato si ottiene per mezzo di concorsi che a questo fine saranno volta per volta, e sulla proposta delle Autorità accademiche, intimati dal Ministro e istituiti presso le Università che conferiscono la laurea e le Scuole speciali rispettive.

Art. 34. Il numero dei dottori aggregati è fissato per legge in ognuna delle Facoltà e scuole speciali del Regno.

Art. 35. Per essere ammesso al concorso d'aggregazione,

conviene che i titoli del concorrente siano riconosciuti sufficienti dall' Autorità accademica rispettiva.

Art. 36. I concorsi per le aggregazioni consistono in esperimenti orali e scritti dinanzi ad una Commissione composta del preside e dell' intera Facoltà rispettiva, e in una lezione pronunciata in pubblico sopra un tema fatto conoscere al candidato cinque ore prima dell' esperimento.

Art. 37. I dottori aggregati suppliscono i professori temporariamente impediti, tanto nell'insegnamento, quanto negli esami.

Art. 38. I dottori aggregati non hanno stipendio fisso, ma è loro assegnata dalle Autorità accademiche una propina conveniente in proporzione delle supplenze fatte tanto nell' insegnamento quanto negli esami.

Art. 39. Sulla proposta delle Autorità accademiche, il Ministro sceglie fra i dottori aggregati i professori straordinari incaricati dei Corsi di complemento salve le eccezioni dichiarate dall' articolo 30.

CAPO IV.

Degli studenti, degli esami e dei gradi accademici.

Art. 40. Sono inscritti come studenti in una Facoltà, Università o Scuola speciale coloro che hanno superata la prova dell' esame d' ammissione.

Art. 41. Uno studente inscritto in una delle Facoltà, Università o Scuole speciali del Regno potrà trasferirsi per continuare, compiere gli studi e dare gli esami in un' altra qualunque Facoltà, Università o Scuola speciale pure del Regno.

Art. 42. Gli studenti pagheranno ogni anno al principio delle lezioni una tassa d' immatricolazione fissata nell' annessa Tabella. Il pagamento fatto in una Facoltà, Università o Scuola speciale del Regno sarà computato anche quando lo studente si trasferisca in un altro stabilimento universitario dello Stato.

Art. 43. I gradi accademici conferiti dalle Facoltà, Università o Scuole speciali in seguito ai rispettivi esami sono il *baccellierato*, la *laurea dottorale*, e la *matricola professionale* o di libero esercizio.

Art. 44. L'esame per il baccellierato deve essere superato alla fine del primo anno di Facoltà, perchè lo studente possa continuare in questa qualità.

Questo esame si aggira sulle materie che a norma dei regolamenti accademici sono insegnate nel primo anno di Facoltà.

L'esame di baccelliere non potrà esser dato, senza dispensa speciale del Ministro, che presso la Facoltà in cui lo studente è stato ammesso.

È necessaria una dispensa ministeriale concessa sulla proposta dell'Autorità accademica, perchè l'esame del baccellierato possa essere trasferito per una volta sola alla fine del secondo anno di Facoltà.

Art. 45. Per l'ammissione ai corsi e agli esami delle Facoltà di scienze matematiche e di medicina e chirurgia, bisogna essere baccelliere nella Facoltà di scienze naturali.

Per l'ammissione ai corsi e agli esami delle Facoltà di teologia e di giurisprudenza, bisogna essere baccelliere nella Facoltà di filosofia e filologia.

Art. 46. Uno studente per essere ammesso agli esami di laurea dovrà provare d'aver soddisfatto, almeno per quattro volte, alla tassa annuale d'immatricolazione nella rispettiva Facoltà.

Art. 47. L'ammissione come studente alle Scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento è regolata nei modi seguenti:

a) La laurea dottorale è necessaria per l'ammissione alle Scuole speciali medico-chirurgiche e di scienze fisiche e naturali.

b) La laurea nelle Facoltà di scienze matematiche è necessaria per l'ammissione alla scuola pratica degli ingegneri civili, e il grado di baccelliere nella Facoltà stessa è richiesto per l'ammissione alla scuola dei periti agrimensori.

c) Il baccellierato in scienze matematiche, e la laurea delle scienze fisiche e naturali sono necessari per l'ammissione alla Scuola delle miniere, e il baccellierato nelle scienze fisiche e naturali è richiesto per l'ammissione negli istituti agricoli.

d) Il baccellierato nelle scienze fisiche e naturali e quello della Facoltà medico-chirurgica occorrono per l'ammissione alle scuole di Farmacia e di Veterinaria.

e) Per entrare alunno nell' osservatorio astronomico e metereologico, bisogna almeno aver la laurea in scienze matematiche.

Art. 48. Gli alunni delle Scuole speciali di studi pratici e di perfezionamento sono obbligati a seguire il piano della ripartizione degli studi e del numero degli anni di corso stabilito dal Consiglio superiore sulla proposta delle Autorità accademiche rispettive.

Art. 49. Per tutto ciò che non è stabilito dalle disposizioni precedenti di questa legge, sono liberi gli studenti di regolare essi stessi l'ordine degli studi sui quali devono essere esaminati per ottenere la laurea. Tuttavia sarà distribuito ad ogni studente, che ha pagata la tassa d'immatricolazione, un piano di studi formato dal Consiglio superiore, sulla proposta della Autorità accademica diretto a servire di guida per l'ordinata e migliore ripartizione degli studi di Facoltà.

Art. 50. Gli esami per la laurea dottorale sono regolati dagli articoli 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 139 e 140 del capo VIII della legge sulla pubblica istruzione, delli 13 novembre 1859, salvo che gli esami speciali potranno, a richiesta dello studente, essere dati alla fine del secondo o terzo anno di Facoltà.

Art. 51. Le Commissioni per gli esami speciali saranno composte di tre membri del corpo accademico e saranno presiedute dal professore più anziano di una delle scienze su cui versano gli esami; gli altri due membri saranno scelti dal rettore fra i professori straordinari o i dottori aggregati delle Facoltà rispettive.

Art. 52. Le Commissioni per gli esami generali di laurea si comporranno dell'intera Facoltà, cioè dei professori ordinari e degli straordinari, e saranno presiedute dai presidi delle Facoltà.

Il Ministro può designare volta per volta Ispettori straordinari per assistere a tali esami.

I dottori aggregati sono designati dal rettore per supplire negli esami di laurea a quei professori ordinari che hanno ottenuto regolare dispensa dall' assistervi per legittimi impedimenti.

Art. 53. Alla fine dei corsi seguiti nelle Scuole speciali degli studi pratici e di perfezionamento, gli alunni subiranno un esame teorico-pratico dato colle norme stesse stabilite per la laurea dottorale, superato il quale, è conferita loro la rispettiva matricola professionale o di libero esercizio.

Art. 54. Sarà ogni anno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* un prospetto compilato dal Ministero della pubblica istruzione, il quale dimostrerà l'esito dei diversi esami nelle varie Facoltà, Università e Scuole speciali del Regno.

Nella pubblicazione dei risultati degli esami dati nelle Scuole speciali sarà notata per ogni alunno la Facoltà o Università in cui ha fatto gli studi per ottenere i due primi gradi accademici.

Art. 55. Le tasse per gli esami d'ammissione, di baccelliere e di laurea, e per la matricola professionale sono regolate dall'annessa tabella.

Art. 56. I rettori delle Facoltà, Università, e Scuole speciali possono sopra una deliberazione del Consiglio accademico condonare o in parte o in tutto le tasse universitarie agli studenti di famiglie povere che si distinguono negli esami, non che per diligenza e amore allo studio.

CAPO V.

Delle pene disciplinari.

Art. 57. Le pene che le Autorità accademiche applicano onde mantenere il buon ordine nelle scuole sono le seguenti

1° Ammonizione;

2° Sospensione degli esami;

3° Esclusione temporaria e non maggiore d'un anno dalla Università.

Art. 58. L'applicazione della prima di queste pene è fatta dal rettore: le altre due pene sono applicate dall'Autorità stessa in seguito ad un esame a cui assiste l'alunno accusato e alla deliberazione del Consiglio accademico.

Della terza punizione è reso conto al Ministro.

L'esclusione per sempre dall'Università o Scuola speciale è pronunciata dal Ministro.

Art. 59. Sarà rifiutata in qualunque Facoltà, Università e Scuola speciale del Regno l'immatricolazione a coloro che si trovano sotto il peso delle anzidette pene.

Art. 60. La giurisdizione disciplinare delle Autorità accademiche non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti universitari.

CAPO VI.

Disposizioni generali.

Art. 61. La cittadinanza dello Stato non è una condizione richiesta per appartenere in un grado qualunque all'insegnamento superiore, nè per essere ammesso come studente nelle Facoltà, Università e Scuole speciali del Regno.

Art. 62. È vietato ai professori di rilasciare certificati agli individui che non sono inscritti come studenti.

Art. 63. L'anno accademico sarà di nove mesi, compreso il tempo degli esami e non computato quello necessario alle iscrizioni.

L'epoca in cui dovrà aprirsi in ognuno degli stabilimenti universitari del Regno l'anno accademico, sarà determinata per legge.

Art. 64. Le lezioni si danno tre volte la settimana, eccettuate le feste religiose e civili, e le vacanze che sono stabilite dalla legge.

Le lezioni durano un'ora e mezzo, essendo permesso al professore di consumare fino a un quarto del tempo fissato a interrogare gli alunni.

Gli esercizi presso le scuole pratiche e di perfezionamento si danno tutti i giorni per un tempo non minore dell'anno accademico.

Art. 65. Gli esami si danno al cominciamento d'ogni anno accademico, ed è vietato di dare esami in ogni altra epoca dell'anno.

Art. 66. Il Re nomina i professori emeriti fra i professori ordinarì dispensati dall'insegnamento, e fra le persone distinte per

opere o per scoperte nelle lettere e nelle scienze ed il decreto di nomina contiene i titoli per cui essa è fatta.

Art. 67. Il Consiglio superiore compila le norme generali per tutti gli esami delle Facoltà e delle Scuole speciali e per quelli del concorso al posto di dottore aggregato.

Lo stesso Consiglio è pure incaricato di compilare sulle proposte delle Autorità accademiche i regolamenti per le attribuzioni dei Consigli accademici e per la distribuzione delle lezioni nei vari anni di corso.

Art. 68. Sopra questi regolamenti compilati dal Consiglio superiore ed emanati dal Ministro, le varie Autorità accademiche preparano i rispettivi regolamenti interni, i quali possono essere di tre in tre anni modificati, sulla proposta dell'Autorità stessa, previa l'approvazione del Consiglio superiore.

Art. 69. Gli studenti che hanno superato a pieni voti gli esami della laurea, sono ammessi a concorrere presso le Università rispettive per l'ammissione al posto o in parte o interamente gratuito di alunno della scuola normale. A questo fine subiranno un nuovo esame dato dalla Facoltà intera, da cui gli fu conferita la laurea sopra un programma speciale formato dall'Autorità accademica, nel quale figureranno principalmente le materie dei Corsi di complemento.

Art. 70. Il Governo distribuisce ogni due anni per mezzo di esami straordinari dati a coloro che hanno compiuto gli studi nelle Scuole speciali un certo numero di posti di distinzione. I concorrenti dovranno aver dato prove non comuni d'ingegno e di amore allo studio, tanto nel tempo delle lezioni, quanto negli esami di tutto il corso universitario.

Questi posti, di cui sarà fatta volta per volta proposta al Ministro dai rettori delle Scuole speciali, danno diritto ad un assegno sufficiente per recarsi per due anni all'estero presso le Università e Scuole speciali più celebri a continuare e completare gli studi fatti.

In questi casi tutti i professori della Scuola speciale formano una Commissione presieduta dal rettore per l'esame straordinario che si aggirerà principalmente sulle materie trattate nei Corsi di complemento.

Art. 71. Sono instituite nel Regno due Scuole normali per un numero determinato di alunni, dirette a perfezionare i giovani dottori, una per gli studi di filosofia e di filologia, e l'altra per le scienze matematiche e per le scienze fisiche e naturali, ed a renderli particolarmente atti all'istruzione secondaria, classica e tecnica.

Le sedi di queste scuole normali che saranno stabilite presso le Università complete, sono fissate per legge.

Il Consiglio superiore è incaricato di compilare il regolamento delle scuole normali.

Art. 72. Le qualità di professore ordinario e di dottore aggregato sono a vita, e coloro che ne sono investiti, non possono essere nè sospesi, nè rimossi, nè come che sia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi, se non in virtù d'un Decreto regio fondato sulla proposta del Consiglio superiore e contenente i motivi del decreto.

Art. 73. Chiunque addetto alle Università o Scuole speciali come Professore ordinario o come dottore aggregato, oppure estraneo alle Università o Scuole stesse, previa la presentazione d'un programma al Consiglio superiore e l'approvazione del medesimo, potrà dare un corso pubblico nei luoghi dove risiedono le Università complete o le Scuole speciali sulla materia del programma stesso durante un anno accademico, purchè in ore diverse da quelle dei corsi di Facoltà.

Il Ministro, previa la proposta del Consiglio superiore, e sentita la difesa dell'insegnante, può sospendere in un'epoca qualunque questo corso con deliberazione che sarà partecipata all'insegnante stesso.

Art. 74. Un Decreto Ministeriale stabilisce un abito speciale da portarsi nelle pubbliche funzioni accademiche e nelle cerimonie solenni, per il quale saranno distinti i Membri del Consiglio superiore, i Rettori, i Presidi delle Facoltà, i Professori delle Università complete e delle Scuole speciali, i Professori di Facoltà e i Dottori aggregati.



RELAZIONE AL SENATO

SUL

PROGETTO DI LEGGE SULLE TASSE UNIVERSITARIE

approvato dalla Camera elettiva nella tornata delli 18 luglio 1862.

Allorchè, sono appena quattordici mesi, il sottoscritto confortato dalla vostra benevolenza e soddisfacendo a ciò che credeva essere debito suo verso il paese, ardiva iniziare in Senato un disegno di legge sull'istruzione superiore, egli era lontano dallo sperare che i principii di cui quel progetto era informato avrebbero attirata la pubblica attenzione sino al punto da aver oggi ottenuta la sanzione della Camera elettiva. Ma questa conquista è principalmente dovuta all'alta e giusta considerazione che presso di noi e fuori doveva avere il giudizio dato su quel disegno dalla Commissione che voi eleggeste e componeste degli uomini più competenti, più sperimentati nella materia del pubblico insegnamento.

Chiamato per bontà del nostro Re a reggere l'istruzione pubblica, più che mai conscio delle condizioni non prospere in cui versano le scuole universitarie fra noi, doveva il sottoscritto sollecitare il Senato ad intraprendere la discussione della proposta di legge presentatagli dalla Commissione che aveva preso in esame il suo primo progetto. Nè altro pensiero ebbe da principio, e fu solamente considerando che la discussione di una legge organica sulla pubblica istruzione nei due rami del Parlamento, la quale avrebbe necessariamente sollevato interessi, ambizioni, pregiudizii d'ogni maniera, non sarebbe mai giunta

a termine in una così breve sessione, che egli s'indusse a concorrere colla Commissione che la Camera dei Deputati aveva nominato per l'esame di una legge proposta dal suo onorevole predecessore per ampliare, per quanto era possibile, il campo di quella proposta e soprassedere per il momento quanto alla legge organica iniziata nel Senato. Ma come era naturale anche in questa proposta parziale e temporanea, tentò il sottoscritto d'introdurre quei buoni germi che sono nella legge elaborata dalla Commissione del Senato, perchè in questo modo si sarebbe già introdotto un utile avviamento nelle nostre leggi scolastiche e perchè la pubblica opinione avrebbe così acquistata forza maggiore in favore della legge stessa.

Mosso dalle lagnanze universali contro la gravezza delle tasse universitarie introdotte dalla legge delli 13 novembre 1859 nelle università del Piemonte e della Lombardia, l'onorevole mio predecessore proponeva alla Camera di diminuire di un terzo i dritti degli esami speciali e generali in queste università infino a che, egli diceva, una legge più generale avesse unificato gli studii universitarii nel Regno. La Commissione della Camera dei Deputati avvertì che questa diminuzione non era sufficiente, nè poteva servire a far cessare lo sconcio gravissimo, che già si manifestava nelle università piemontesi e sopratutto in quella di Pavia, di lasciare cioè gli studenti la propria università non per andare in cerca di migliori studii o d'insegnanti più celebri, ma bensì per ottenere con un esame forse creduto più facile e di certo a minor prezzo un grado accademico. La Commissione sentiva anche non esser tolto dalla proposta dell'onor. mio predecessore il sistema della iscrizione ai corsi in vantaggio dei professori che era stato improvvisamente introdotto fra noi dalla legge 13 novembre e che aveva contro di sè l'opinione pubblica e le nostre consuetudini e che tutti i membri della Commissione del Senato concordemente giudicavano come non atte a rinforzare la disciplina, ad accrescere la dignità e l'indipendenza del corpo insegnante.

Non è quel sistema che ha servito a creare quei privati insegnanti che tanto si distinguono in Germania e che se ben si considera sono più che altro il frutto della passione che ha quel

popolo per la scienza e per l'erudizione. Ed infatti mal si apporrebbe chi pensassse che i *Privati-Docenti* delle università germaniche facciano vera e propria concorrenza agli insegnanti ufficiali, imperocchè quei Privati-Docenti non invadono che rarissimamente il campo dell'insegnamento ufficiale ed invece preferiscono di dettare corsi speciali e di complemento, per i quali essi acquistano fama, intanto che giovano a perfezionare gli alti studii. Per la mancanza di buone condizioni scolastiche fra noi, meno poche ed illustri eccezioni che per ragioni speciali si sono sopratutto distinte in Napoli e mentre quell'università taceva, il sistema delle tasse d'iscrizione ai corsi in vantaggio dei professori, non fece che creare eccessive retribuzioni per quelli che hanno l'incarico d'insegnamenti destinati ad un gran numero di alunni, e ciò che è molto peggio per la mancanza di un opportuno regolamento, di abbreviare senza misura il periodo degli studii permettendo che nello stesso tempo i giovani si inscrivessero a un numero di corsi troppo grande e al di sopra delle loro facoltà intellettuali.

I disordini ben noti dell'università di Pavia rendevano anche più evidenti questi disturbi dei nostri ordini scolastici e facevano sentire che oramai dopo l'ingrandimento del Regno era divenuta una necessità di provvedere prontamente alla parificazione delle tasse universitarie.

Nè giova il dire che trenta o quaranta solamente fra gli studenti di Pavia hanno voluto allontanarsi da quella Università per recarsi a prendere gli esami nelle Università dell'Emilia. Questo numero era il termine di una progressione molto rapida rispetto al numero dell'anno passato, e allorquando l'autorità scolastica ha voluto, non già impedire che gli studenti andassero da un'Università all'altra, poichè questo divieto non era possibile nelle nuove condizioni politiche del Regno, ma solamente mettere qualche giusta regola onde non si ammettessero agli esami coloro che non avevano fatto, secondo le leggi vigenti, nè studii nè esami precedenti, fu pur troppo manifesto che nello spirito di tutta la scolaresca non vi era più un sentimento di disapprovazione per uno sconcio che tutto al più non poteva essere tollerato che temporaneamente.

I vizii della nostra legislazione scolastica erano dunque evidenti non più solo per ragioni intrinseche, ma per disordini creati, e non poteva non presentarsi alla mente il pensiero d'iniziare l'unificazione delle leggi scolastiche colla parificazione delle tasse nelle Università del Regno.

La Commissione della Camera ed il Ministro s'accordarono in questo intendimento, e la Camera ha approvato col suo voto un disegno di legge che non attende più che la vostra approvazione per divenire legge dello Stato.

Il sottoscritto si crede dispensato dall'entrare in lunghi sviluppamenti sui principii della legge che ora è proposta al Senato. Tutti i senatori che hanno prestato qualche attenzione alla prima proposta di legge iniziata dal sottoscritto e sopratutto alla proposta che ne derivò per l'opera paziente e lunga della Commissione che eleggeste per l'esame della prima (nè può dubitarsi che vi sia fra voi alcuno che non se ne sia in qualche modo occupato) sono ampiamente informati delle ragioni su cui si fonda il disegno di legge che ora dovrete sanzionare col vostro voto. Basti il ricordarvi che nel primo articolo è quasi testualmente riportato l'art. 51 della legge proposta dalla Commissione del Senato; e che tutti gli articoli della legge votata dalla Camera e le disposizioni che ne scendono movono dalle stesse ragioni che hanno guidata la Commissione del Senato.

La legge votata dalla Camera parifica le tasse universitarie in tutto il Regno e le riduce in una tassa annua d'iscrizione.

È inutile ripetere le ragioni della parificazione che è manifestamente un atto di giustizia conforme ai principii della politica nazionale: scolasticamente questa parificazione è a profitto delle Università primarie, cioè a profitto dei buoni studii ed avviamento a quella concentrazione che deve presto o tardi prevalere se vogliamo veramente migliorarli.

La Commissione del Senato proponeva una tassa unica per ciascun anno di corso; nella legge votata dalla Camera la tassa è varia secondo le varie facoltà come suole essere praticato.

Ragioni politiche evidenti hanno indotto la Camera a prendere per base le tasse dell'Università napoletana. Questo calcolo fu fatto sommando le tasse napoletane sotto qualunque ti-

tolo per ciascuna Facoltà; i numeri così ottenuti danno una tassa annua d'iscrizione dividendole per gli anni che il regolamento stabilirà necessario per l'intero corso di ognuna delle facoltà.

Le cifre che ne risultano prendendo per il numero degli anni delle varie facoltà quello che in generale è stabilito nei regolamenti universitarii, sono tali cifre che per qualche facoltà coincidono quasi esattamente colla tassa annua ed unica d'iscrizione proposta dalla Commissione del Senato, e che per le altre facoltà sono alquanto minori di questo numero.

La differenza non è grande, sicchè l'applicazione delle nuove tasse a tutto il Regno prendendo per base il numero di 15 mila studenti che risulta dalle iscrizioni prese in tutte le università del Regno nell'anno corrente si avrebbe per l'introito delle tasse universitarie secondo la legge votata dalla Camera (1) una

(1) *Calcolo degli introiti delle Tasse, partendo dal numero di 15,000 Studenti, e ammettendo che questi paghino le tasse di iscrizione secondo la nuova legge.*

Prendiamo le tasse napolitane e dividiamole per il numero degli anni di corso. Questi anni sono assunti come si suole generalmente oggi, cioè 3 per le Matematiche e per le Scienze fisiche e naturali, 5 per la Medicina, 4 per la Legge e 3 per la Facoltà di filosofia e lettere. Quindi abbiamo le equazioni seguenti. Si prescinde dal tener conto della Facoltà teologica dove essa esiste, e così anche della Università di Sassari per le condizioni speciali in cui si trova per legge.

Per le Lettere e Filosofia . . . $\frac{155,55}{3} = 51,85$

Matematiche e Scienze fisiche. . $\frac{239,70}{3} = 79,90$

Legge . . . . $\frac{410,55}{4} = 102,63$

Medicina . . . . $\frac{280,50}{5} = 56,10$

PRODOTTO ANNUO SECONDO IL NUMERO DEGLI STUDENTI

PER L'UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Lettere e Filosofia

Studenti 1149 × 51, 85 = ... 59,575, 65

somma di L. 1,194,399. 09, mentre la tasse riscosse in quest'anno non ammontano che a L. 906,454. 45.

Questi calcoli non sono rigorosi, imperocchè non si saprebbe spiegare come i 9459 studenti che figurano per l'università napolitana non dovessero contribuire che 200 mila lire, mentre stando alle tariffe universitarie di Napoli dovrebbero dare una somma molto maggiore.

È possibile che per le consuetudini scolastiche di Napoli e per esservi le tasse sotto forme diverse e pagate in epoche varie, non si potesse ricavare un prodotto corrispondente al numero degli iscritti.

Ma se l'Università napoletana continuerà a progredire come ha fatto in questi ultimi tempi per la dottrina dei cattedratici e per l'ampiezza di tutti i mezzi d'insegnamenti, come il go-

		Matematiche e Scienze fisiche.		
Studenti	2549	× 79, 90 =	. . . . .	203,665, 10
		Facoltà giuridica		
»	2278	× 102, 63 =	. . . . .	233,791, 14
		Medicina		
»	3483	× 56, 10 =	. . . . .	195,396, 90
			Prodotto totale L.	632,428. 19.

PER LE ALTRE UNIVERSITÀ DEL REGNO

		Lettere e Filosofia		
Studenti	153	× 51, 85 =	. . . .	6,999, 75
		Matematiche e Scienze naturali		
»	1399	× 79, 90 =	. . . . .	111,780, 10
		Facoltà giuridica		
»	2535	× 102, 63 =	. . . . .	370,430, 05
		Medicina		
»	2010	× 56, 10 =	. . . .	112,761. 00
				601,970. 90
			Totale generale L.	1,194,399, 09.

NB Lasciando nell'Università di Napoli le cose come or sono, il prodotto delle tasse non potrebbe superare lire 200,000, per cui diminuendo le tasse nelle altre Università del Regno, l'entrata totale sarebbe sempre minore di quello che sin qui si ebbe e di quella ottenuta per la nuova legge.

verno italiano ha debito e terrà a sua gloria di fare, non vi è dubbio che il numero degli studenti che seguiranno regolarmente i corsi universitarii andrà sempre crescendo e il calcolo fatto sulle tasse si avvicinerà sempre più ad essere una verità. E se per ciò che fu stabilito onde favorire i veri privati insegnanti, cioè coloro che hanno fornito prove di attitudine e di dottrina a termine della legge e non per gli abusi che il regolamento e l'autorità scolastica saprà evitare, dovrà lo Stato sopportare una qualche perdita, non vi sarà chi non consideri questa perdita come una fortuna per la scienza e per la gloria del paese.

L'art. 2 è pur conforme ai principii stabiliti dalla Commissione del Senato.

Era oramai una necessità universalmente sentita, quella di accrescere gli stipendii del corpo insegnante, nè si potrebbe fare altrimenti se negli Stati non inferiori all'Italia in libertà ed in civiltà, ma molto nel numero della popolazione, questo provvedimento fu già adottato, nè altrimenti si potrebbe più sperare che gli ingegni eletti preferissero le carriere del professorato alle carriere industriali, commerciali, amministrative, oggi così largamente ricompensate cogli onori e col danaro.

Le differenze che esistono fra la proposta della Commissione del Senato e quella contenuta nella legge votata dalla Camera stanno in favore della seconda, perchè stabiliscono una gradazione più equa negli stipendii degli insegnamenti di vario grado nelle varie università e introducono un elemento importante quale è quello dei lunghi servizii resi nell'insegnamento.

Finalmente merita la vostra speciale attenzione l'articolo 3, il quale stabilisce che per decreto regio sia sanzionato un regolamento generale ed uniforme per il miglior sistema degli studii e degli esami formato dal Ministro. Manifestamente questa facoltà non può abbracciare che materie regolamentari, e la facoltà che sotto l'intera responsabilità ministeriale è concessa al sottoscritto dall'art. 3 della legge, non sarebbe stata nemmeno necessaria se in alcune provincie del Regno gli ordini scolastici non fossero retti da leggi antiche, le quali non attribuiscono nemmeno tal facoltà al governo.

Quali essere possono i principii che condurranno il sottoscritto nel compilare questo generale regolamento, quali i vizii che intende correggere col medesimo, esso confida non siano ignoti al Senato.

Il sottoscritto, domandando la vostra sanzione a questa legge, si potrebbe quasi dire che domanda la sanzione ad un'opera vostra, ad un'opera che al pari del sottoscritto avete già giudicata utile agli alti studii in Italia. Colla vostra sanzione voi incoraggirete il sottoscritto a proporre in seguito una legge organica sull'istruzione superiore, nella quale l'esperienza avrà col suo lume sempre più rischiarati quei principii che la Commissione del Senato ha introdotto nella proposta di legge già tante volte citata.

L'Italia prima di essere libera ed una fu già grande nel mondo per la gloria imperitura che ebbe una volta nelle scienze e nelle lettere.

È nostro debito che libera ed una riconquisti oggi quella gloria.

DISCORSO

DEL MINISTRO AL SENATO DEL REGNO

intorno alla discussione del progetto di legge sulle Tasse universitarie, nella tornata del 29 luglio 1862.

SIGNORI SENATORI,

Prendendo la parola per difendere questo progetto di legge e per pregare vivamente il Senato e con tutte le mie forze a voler concorrere col voto dell' Ufficio Centrale, cioè ad approvarlo, non intendo certamente di presentarlo come quella legge organica, fondamentale, che l' Italia aspetta sopra la istruzione superiore.

Sa il Senato le grandi difficoltà che si incontrano perchè una legge organica sull' istruzione superiore possa essere convenientemente discussa ed approvata dal Parlamento.

Quello che mi basta è di provarvi, e sono sicuro di riuscire, che la legge oggi sottoposta alle vostre deliberazioni corregge vizi gravissimi che esistono nell' ordinamento scolastico attuale, rimedia a mali grandissimi che pur troppo si sono infiltrati nelle nostre istituzioni universitarie, e le cui conseguenze materiali, per dir così, si sono sentite anche recentemente: sanziona, stabilisce principii ottimi sugli ordinamenti scolastici, ci avvia finalmente ad un riordinamento migliore, ci prepara cioè intellettualmente a quella legge organica a cui più o meno presto è debito nostro di arrivare.

Non ho di bisogno di dimostrare al Senato quanto io mi preoccupi di quella legge organica, e ricordo sempre con gratitudine, sentimento in me vivissimo, che il Senato ebbe la benevolenza di prendere in benigna considerazione la legge che io avevo proposto, legge che aveva appunto il carattere di una legge organica.

Mi ricordo anche la benevolenza colla quale la Commissione composta delle persone più autorevoli e competenti che abbia il Senato, si occupò di esaminare con molta attenzione quel progetto di legge, e di aggiungervi disposizioni utili, e miglioramenti sostanziali. Pure anche questo progetto di legge organica, come fu dalla Commissione del Senato elaborato sul mio primo disegno, non ha quei caratteri che dovrebbe avere oggi per essere applicato.

Dopo aver fatto per tutta la mia vita il professore, una volta arrivato in Senato ho creduto dover mio di presentare una legge sulla istruzione pubblica: finchè la legge ha questa origine, s'intende che non dobbiamo cercare in essa che buoni principii, buone massime generali. Ma è tutt'altro il caso di una legge organica presentata dal ministro; il ministro facendo una legge organica deve assolutamente applicare quei buoni principii al caso pratico: bisogna stabilire, nella tal città vi sarà un'Università, nella tal altra vi sarà un Istituto superiore, nell'altra un'Università secondaria; in un'altra, una Scuola di applicazione.

Questa differenza di sede delle Università primarie, delle secondarie, delle scuole pratiche è l'opera della natura e della storia. Tutte le leggi che sono state fatte in Italia su ciò hanno sempre stabilito che vi erano Università primarie e Università secondarie. Ma ognuno intende anche che non siamo oggi in grado di stabilire un ordinamento universitario generale; l'opinione pubblica non è anco abbastanza preparata perchè questa legge organica e pratica possa essere presentata. Io ho accettato di cuore l'incoraggiamento e l'ordine del giorno che la Camera dei deputati ha votato, perchè nella Sessione prossima sia presentato un progetto di legge sull'istruzione superiore. Posso assicurare il Senato che me ne occupo costantemente; non fo che

pensare a questo progetto, poichè credo che in esso stia l'avvenire della scienza e uno dei fondamenti delle nostre libere istituzioni; ma è questo un grande avvenimento che non potrà essere preparato che con lungo lavoro morale ed intellettuale, e non potrà venire alla luce che quando l'opinione pubblica, regina di questi fatti, avrà preparato il terreno.

Ciò che importa ora si è di stabilire che la legge che dovete discutere è la sola che si possa sperare di veder presto applicata alle Università che ne hanno grande bisogno, che è conforme ai buoni principii di una legge scolastica, che corregge vizi gravissimi, e che rimedia a quei gravi inconvenienti che ho già citato e che sicuramente si riprodurrebbero se rimanessero le cose come ora stanno, se continuassimo nelle condizioni che abbiamo tanto lamentato.

Non starò a ripetere al Senato quali sieno questi inconvenienti perchè altre volte ne fu parlato. Passerò solamente in rivista i punti principali della legge, e credo che passando in rivista questi punti mi verrà fatto di rispondere alle obbiezioni sollevate. Dirò anche che per abbreviare il lavoro, per non abusare della pazienza del Senato, potrei ottenere questo intento leggendo una lettera di cui mi tengo altamente onorato e che il Consiglio superiore d'istruzione pubblica ha avuto la bontà di dirigermi a proposito di questa legge, in occasione del voto della Camera.

Il Consiglio superiore, come naturalmente doveva essere, ha compreso quale era il valore di questa legge, quale ne era lo spirito; esso ha rilevato, ha messo in evidenza i suoi meriti intrinseci, ma tanto è leggervi quella lettera, che passare in rivista gli articoli principali del progetto.

Il primo articolo pareggia le tasse universitarie. Niente di più giusto di questo.

Niente di più giusto che il medico che deve medicare i malati a Napoli come a Milano e farsi pagare dell'opera che presta, non paghi con tasse diverse gli studi fatti e i gradi presi in una o in un'altra Università del regno. Ma nel caso nostro la grande differenza che vi è nelle tasse universitarie, ha prodotto nelle nostre condizioni scolastiche effetti gravissimi che a parer mio, sono più gravi di questa specie d'ingiustizia sociale. Bastava perchè

non fosse lesa la giustizia, che nelle Università in cui si pagava di più si avesse anche un insegnamento migliore; siccome la tassa pagata dovrebbe in qualche modo corrispondere all'insegnamento ricevuto, basterebbe che l'insegnamento fosse migliore perchè la tassa richiesta potesse anche essere maggiore. Ma ripeto, vi è qualche cosa di molto più grave negli effetti di queste differenze di tasse scolastiche fra noi: queste differenze hanno ingenerato nell'animo degli studenti, e da quello degli studenti è passato in quello dei padri loro e forse nello spirito pubblico, che le Università non servivano realmente per studiare, ma che servivano per ottenere un grado, e che tutto quello che si poteva desiderare era di arrivare a questo grado spendendo il meno tempo e il meno denaro possibile.

Da questa differenza di tasse che esisteva fra Università ed Università è saltato fuori una specie di *diritto*, gli studenti di Pavia dicevano diritto, che disgraziatamente si rivolta contro la loro buona istruzione, e che è contrario ad ogni disciplina, che cioè si possa studiare a Pavia, ed andare dove le tasse sono minori a prendere gli esami.

Questo uso, o abuso piuttosto, è essenzialmente contrario ad ogni buona disciplina universitaria.

Quando un giovane lascia l'Università in cui studia non per andare, come facevasi nel medio evo, da Padova a Pisa, da Pisa a Bologna per cercare un professore migliore, ma per recarsi a prender l'esame e pagare una tassa minore, o esser ammesso più facilmente, allora s'intende che l'Università non è più fatta per studiare, ed ogni principio scolastico è frainteso e pervertito.

Or bene, i rimedi che si proponevano da principio, che erano contenuti nel primo progetto di legge presentato alla Camera e col quale si cercava di riparare a queste conseguenze, non erano assolutamente radicali, non avrebbero mai impedita la rinnovazione delle loro cattive conseguenze.

Se a Pavia, Torino, Genova, Cagliari ove la legge 13 novembre è in vigore, si pagasse pur un quarto o un terzo meno di quello che si pagava prima, ciò non avrebbe tolta la ragione o il pretesto per andare a dar gli esami nelle Università dell'Emilia o di Toscana.

Le tasse in queste Università sono di 400 lire, mentre per ottenere la laurea nelle Università di Torino e Pavia, malgrado le riduzioni proposte, le tasse sarebbero sempre rimaste il doppio.

Ora dunque era essenziale per regolare la disciplina universitaria, di togliere, se non volete dire la ragione, il pretesto degli studenti di passare da una Università all'altra in cerca di tasse minori o di esami più brevi e più facili. L'uniformità insomma delle tasse è una giustizia, ma è sopratutto un elemento essenziale per migliorare oggi la disciplina e gli studi.

Non credo che vi possa essere discussione sopra questo punto, nè sopra il merito della disposizione, nè sull'urgenza di adottarla.

Riguardo alla misura della tassa non ho bisogno di assicurare il Senato che avrei preferito tasse maggiori a quelle che si sono adottate.

Evidentemente devesi considerare la tassa universitaria che pagano gli studenti come compenso dell'insegnamento che ricevono: mentre l'insegnamento elementare è dato a tutti gratuitamente, perchè tutti ne partecipano in egual grado, non è più così dell'insegnamento superiore che conduce i giovani all'esercizio delle professioni liberali, agli impieghi, alle carriere insomma in cui trovano guadagno e onori.

Le tasse furono dunque troppo ridotte, e non credo che sieno, per ora almeno, tali da corrispondere alle spese che fa il Governo per le Università.

Non dimentichiamo però che non vi è paese al mondo dove l'insegnamento officiale esiste, nel quale il prodotto delle tasse sia corrispondente a quello che il Governo spende in tutti gli stabilimenti d'istruzione superiore.

Per arrivare a questo equilibrio, ed anche se volete al guadagno, bisogna cercare i paesi ove l'insegnamento superiore è una speculazione: bisogna andare in America e in Inghilterra ove si fanno speculazioni anche su questo, e si creano Università che si chiamano libere e che non sono quelle di Oxford o di Cambridge, che hanno fondi e dotazioni in pro-

prio. Ma non si creda però che queste Università libere siano istituti modelli. Generalmente queste moderne Università sono molto inferiori alle grandi Università di Germania e di Francia, e anche alle nostre; sono Università professionali, per dire così, nelle quali si insegna quel tanto di fisica, di chimica o di altre scienze che è necessario per rendersi atto ad una professione, ma dove non s'insegnano tutte le scienze che si richiedono per avere un insegnamento superiore propriamente detto.

Dico dunque che in tutti quegli Stati in cui l'insegnamento ufficiale esiste nella sua ampiezza, non si può mai dire che si faccia dallo Stato una buona speculazione di finanza.

Potrei leggervi uno degli ultimi rapporti del ministro dell'istruzione pubblica in Francia, da cui appare che le spese degli alti istituti d'istruzione superano gl'introiti.

Malgrado ciò, lo ripeto, io credo che noi abbiamo passata la misura voluta dalle nostre condizioni economiche, e che le tasse di questa legge sono al disotto di quello che dovrebbero essere.

Nel primo progetto presentato alla Camera dei deputati, ed al quale il Ministero aveva pienamente aderito, queste tasse erano tenute alquanto più alte.

Nessuno di voi ignora la ragione per cui queste tasse furono ancora ridotte.

Le tasse dell'Università napoletana sono quelle adottate, e furono adottate dalla Camera perchè era essenziale di giungere al pareggiamento, e perchè se ogni giorno per motivi d'interesse generale siamo costretti a dire ai napoletani; pagate di più di quello che pagavate prima; era giusto che qualche volta, in un caso non molto grave e di ben tenue influenza sulle nostre finanze, si dicesse loro: noi pagheremo le vostre tasse e sacrificheremo qualche cosa per giungere al pareggiamento.

Ma non dimentichi il Senato che nel fare questa concessione al sistema napoletano abbiamo ottenuto un grandissimo vantaggio; e qui dirò che sono ben contento di avere sostenuto e vinto nell'altro ramo del Parlamento un punto scolasticamente fondamentale.

Nella legge che vi è proposta non sono più riscosse le tasse napoletane nella forma in cui erano a Napoli; sono ridotte sotto forma di tasse d'iscrizione annuale.

Ora io credo che tutti gli uomini pratici in materia d'insegnamento converranno, che questa trasformazione di tasse di diplomi di vario genere in tasse d'iscrizione annuale è un grandissimo progresso, e se io potessi mostrarvi qui tutte le leggi scolastiche dei vari paesi, vi convincerei che ovunque si cerca di diminuire le tasse degli esami per introdurre tasse d'iscrizione ed accrescerle sotto questa forma.

Il giovane che va all'Università per ricevere un insegnamento, paga in quell'anno l'insegnamento che riceve. Se ci va per uno, per due, per tre anni, paga una, due, tre tasse d'iscrizione.

E torno a dire: tutti coloro che sanno che cosa è disciplina universitaria converranno che questo sistema è diretto a ricondurre la disciplina in condizioni migliori. Dove esiste la tassa d'iscrizione, lo studente si presenta alla cancelleria dell'Università, chiede di esservi iscritto e riceve una matricola, e non vi è poi gran male se in questa matricola vi sarà pure una colonna che accenni alla diligenza degli studenti alle lezioni. Con questa matricola si riconduce, per quanto lo comportano i tempi nostri, la disciplina universitaria a quel grado che è indispensabile pei buoni studi e dove gli esami non possono essere la sola prova del sapere, il solo eccitamento allo studio.

Dirò di più, per rispondere all'onorevole preopinante, che le tasse d'iscrizione, trasformando le tasse napoletane, faranno sì che la legge anche finanziariamente non sia tale da diminuire gl'introiti.

Non saranno 9000 gli studenti napoletani, saranno 8000, saranno 7000; saranno sempre molti, perchè in quel paese vi è ardore vero per lo studio, vi ha molta gioventù che accorre agli studi, e quando l'Università di Napoli sarà giunta ad essere una delle prime e forse la prima del regno, io sono certo che la gioventù napoletana vi accorrerà interamente e vi resterà per compiere tutti gli studi.

Queste tasse sotto forma d'iscrizione quando saranno interamente pagate nell'Università di Napoli, produrranno un notevole aumento nei nostri introiti.

Sin qui dalle tasse napoletane nell'anno scorso e in quest'anno non abbiamo tratto che 200 mila lire, e lasciando le tasse sotto la forma di prima non si sarebbe mai potuto sperare di ottenere un aumento. Ecco perchè adottando i primi progetti presentati alla Camera dei deputati, cioè quelli che non toccavano le tasse napoletane, e solamente diminuivano di un terzo o più le tasse nelle antiche provincie e in Lombardia, non si sarebbe mai potuto sperare un aumento d'introito. Infatti 9, 8, 7 mila studenti a Napoli, pagando anche le tasse attuali avrebbero dovuto produrre molto di più di 200 mila lire; e se questo non avviene, ciò vuol dire evidentemente che i giovani si iscrivono all'Università e poi non seguono le scuole. Se migliorando, come sempre si è fatto e non si cesserà mai di fare, l'Università napoletana, riusciremo ad ottenere che gli studenti restino all'Università, che vi compiano i loro studi, preferendo gl'insegnamenti officiali migliori e più completi sotto ogni rapporto a quelli a cui sotto il cattivo governo si erano rassegnati, e che, meno poche illustre eccezioni, non possono paragonarsi agli insegnamenti che si danno oggi all'Università, avremo anche ottenuto necessariamente, assieme col miglioramento degli studi e della disciplina, un aumento d'introito.

E qui mi cade opportuno di dire qualche parola sopra la influenza che la modicità eccessiva delle tasse potrebbe avere per creare l'ingombro delle Università.

In generale non credo che dalla misura delle tasse dipenda il numero degli studenti. Il numero dei giovani che corrono in cerca dei gradi accademici, più che altro dipende dalle condizioni economiche del paese, dal numero delle carriere utili e svariate che vi sono da percorrere con più o meno successo.

Facciamo buone scuole d'applicazione, buoni istituti tecnici e vedremo sicuramente diminuire il numero di coloro che corrono all'Università per arrivare a un grado accademico, che il più delle volte loro frutta poco o nulla. I grandi avvenimenti politici della Penisola, la vita militare di terra e di mare, i

lavori pubblici, tutto questo farà che meno gente si volgerà d'ora in poi agli studi universitari. Noi abbiamo già a Modena una scuola militare da cui usciranno quattrocento ufficiali all'anno, i quali corrispondono probabilmente a quattrocento dottori mediocri che avremo di meno.

Non è dunque da temere seriamente, e sopratutto per le nuove condizioni di vita politica e sociale in cui entriamo, che le tasse scolastiche troppo basse stabilite da questa legge rechino ingombro nelle Università; il vizio di questa troppo bassa misura delle tasse è nel corrispondere troppo poco al Governo per l'insegnamento che dà, nel creare o piuttosto nel lasciar persistere un aggravio troppo forte sulla finanza per il mantenimento delle Università, ciò che ci trattiene per ora dal provvedere, come pur dovremmo fare, agli istituti superiori di perfezionamento.

Ma già vi dissi la ragione suprema per cui furono adottate le tasse basse che sono quelle dell'Università di Napoli. Noi avevamo la necessità di arrivare al pareggiamento, e fra i grandi vantaggi del pareggiamento non deve essere considerato per ultimo di potere, quando il Parlamento lo vorrà, quando le condizioni economiche del paese lo permetteranno, quando le nostre Università saranno meglio disciplinate e ordinate, ottenere con un articolo solo di legge che in tutte le Università siano le tasse accresciute di una certa quantità (1).

Nè dimentichi il Senato che la trasformazione così benefica delle attuali tasse in tasse d'iscrizione come prima base, ci lascia senza grande difficoltà aperta la via a stabilire più tardi diritti d'esami, una tassa per la matricola, una tassa pei diplomi di laurea.

Fatto il pareggiamento, anche l'aumento delle tasse sarà agevolato; tolte le tasse d'iscrizione a profitto dei professori, l'amministrazione delle Università diventerà molto più semplice, più economica.

Quest'articolo di legge sopprime pei professori il prodotto delle tasse d'iscrizione ai corsi e delle propine degli esami, e

(1) Questo aumento è già accaduto senza difficoltà alcuna e senza discussione.

prescrive che tutte le tasse universitarie si versino nelle casse dello Stato.

Questa disposizione fornirebbe materia a un lungo discorso; ma ne dispensi il Senato, perchè sono universalmente note le ragioni che indussero me nel progetto iniziato in questo recinto, e la Commissione incaricata di esaminarlo, a non esitare un momento a sopprimere le tasse d'iscrizione ai corsi in vantaggio degl' insegnanti. Questo modo di ricompensare i professori ha i suoi grandi vantaggi quando è, come in Germania, da lungo tempo entrato nei costumi, quando e dove vi è una vera passione per lo studio, quando e dove non è scossa la disciplina scolastica. Ma pur troppo in Italia queste condizioni mancano; in nessuna delle Università nostre da lungo tempo si usa di aver tasse pei corsi di cui profittino i professori, e per chi ha pratica delle nostre Università non è dubbio che questo sistema piuttosto toglie che non accresca il rispetto degli studenti per gl' insegnanti, non è fatto per rialzare la dignità e l' indipendenza dei professori, ma solo per creare differenze ingiuste negli stipendi degl' insegnanti.

Sopprimendo però le tasse d' iscrizione a profitto dei professori, conveniva pensare alla sorte dei privati insegnanti, e qui sono contento di potervi affermare che la disposizione stabilita nell' ultimo alinea dell'articolo 1° risponde, anche a giudizio degli uomini pratici che ho consultato in Germania sopra questa materia, alle esigenze del vero privato insegnamento.

Questo articolo non considera la libertà d' insegnamento in una maniera vaga e indeterminata. Come già dissi in altro recinto, questa libertà si ridurrebbe a ben poca cosa, se non consistesse in altro che nella facoltà che ha uno qualunque in un paese libero di mettersi a discorrere sopra un certo argomento in pubblico, facoltà che vale quanto il sapere di chi l'esercita, e per quanto lo consente la curiosità di chi lo ascolta. Ma la libertà d'insegnamento praticamente intesa e applicata come in Inghilterra, in America, in Germania, vuol dire due cose, cioè Università libere e privati insegnanti.

Università libere ne abbiamo anche noi nel regno, ma pur troppo non fiorenti, nè ricche di vita. Le Università libere ri-

chiedono per prosperare un'atmosfera scientifica molto viva, non fioriscono se non dove vi è agiatezza, dove la gente è disposta a pagare per ricevere una certa dose di alta istruzione, dove insomma vi è in tutte le classi molto amore allo studio.

Queste pur troppo non sono le condizioni nostre, e non possiamo aspettarci che mutino così presto per provvedere così agli studi superiori. Disfare le Università che abbiamo per ridurle Università libere sarebbe, ne sono profondamente convinto, disfare tutto e impedirci di migliorare le Università che abbiamo, e sopratutto di rialzarne alcune per portarle al livello delle grandi Università straniere. È questa la via in cui dobbiamo entrare con ardore e con perseveranza perchè è di un esito sicuro.

Non impediamo adunque assolutamente che certe istituzioni scolastiche libere possano nascere, e sarei ben fortunato di vedere ricchi e illuminati municipii imprendere, non la creazione di Università propriamente dette, ma quella di scuole professionali o di coltura generale; però, per rialzare i nostri studi non contiamo sopra siffatte istituzioni.

Ma passiamo ai privati insegnanti, che noi ci auguriamo di veder nascere e fiorire fra noi. Anche questo frutto non può facilmente nascere, e sopratutto maturarsi nelle condizioni scolastiche e scientifiche in cui siamo. Da qualche anno, dove la legge 13 novembre è in vigore, si aspettava di vedere crescere il numero dei privati insegnanti, ma pur troppo anche questo non è avvenuto e non poteva avvenire. Accade invece quello che sanno tutti coloro che hanno fatto parte delle Commissioni per la scelta dei professori delle Università, che, cioè, gli esami sono molto deboli e qualche volta debolissimi. Ora se i concorrenti alle cattedre officiali ci mancano o sono scarsi, è egli sperabile sul serio di veder sorgere e di poter molto contare sui privati insegnanti? In Napoli fu grande il numero dei privati insegnanti, ed era allora quasi spenta l'Università. Ma io non credo certo di offendere gli splendidi ingegni di quel paese se affermo che, a parte poche illustre eccezioni oramai raccolte nell'Università, i privati insegnanti che restano in gran numero sono preparatori agli esami, sono esercenti di una specie d'industria che per il decoro di quel paese, per il bene di

quella gioventù studiosa è a desiderare che si perfezionino e prendano altri indirizzi.

Del resto, dove il vero insegnamento libero fiorisce, cioè dove i privati insegnanti sono quel che devono essere, non accade già quello che si suol dire generalmente, che, cioè, i privati insegnanti eccitano, fanno concorrenza, tengono vivi gl'insegnanti officiali che tendono ad addormentarsi. In tutte queste cose c'è sempre azione e reazione: ma è certo che dove la vera scienza è in onore, dove i buoni studi fioriscono, dove gl'insegnamenti sono stabiliti in mezzo ai grandi centri di popolazione e di civiltà, i professori officiali non si addormentano, o se si addormentano hanno vita corta.

In Germania è tutt'altra la direzione dei privati insegnanti, cioè, è quale deve realmente essere.

Posso assicurare il Senato, basta dare una rivista ai calendari delle Università germaniche per convincersene, che il privato insegnante non è colà che il complemento dell'insegnamento ufficiale. Abbiamo qui all'Università di Torino la fortuna di possedere un distinto fisiologo tedesco, il signor Molleschott; or bene, egli assicura quello che d'altronde sa chi è stato nelle grandi Università germaniche, che nessuno insegnante privato, o ben pochi, fanno ivi propriamente concorrenza all'insegnamento ufficiale. Ciò che fanno i privati insegnanti si è di dare lezioni sopra materie speciali, e così si ottiene di mettere in evidenza coloro che si consacrano alla scienza e che sono destinati a diventar professori.

L'alinea che ora esaminiamo assicura, a giudizio degli uomini più distinti della Germania, la sorte del privato insegnante. Quando uno studente si presenta all'Università in principio dell'anno, ed è libero di dire: io voglio andare a seguire il corso, per esempio, di diritto civile presso un privato insegnante piuttosto che all'Università; quando questo studente alla fine dell'anno nel certificato del privato insegnante (ben inteso è ammesso che questo privato insegnante sia legalmente autorizzato e il suo corso sia regolato come voglion le leggi), ottiene che gli sia restituita dall'Università la quota della tassa d'iscrizione che rappresenta il prezzo di quel corso secondo il

numero dei corsi di quell'anno, è soddisfatto intieramente alla giustizia e alla libertà dell'insegnamento. Il giovane è libero di andare all'una o all'altra scuola, e il privato insegnante trova in questa restituzione della tassa la maniera di farsi pagare.

L'articolo 2 stabilisce la differenza degli stipendi fra i professori delle varie Università. Io credo che non sia necessario di trattenerci a lungo su quest'articolo. Gli stipendi ora stabiliti sono quelli che danno i più piccoli Stati d'Europa. Esistono poi le differenze di stipendi fra le diverse Università. Si chiamino come si vogliono, ma differenze di grado, di numero delle cattedre, di stipendio esistono in tutte le nostre leggi, e quel che è più nella natura delle cose.

Finchè paragoniamo Genova a Torino la differenza non è grande, può anche non esistere. Ma prendiamo, a cagion d'esempio, le Università di Macerata, di Urbino, di Camerino, e vedremo presto che tutte le Università non si possono ritenere eguali.

Io non nego che anche le piccole Università non abbiano reso servizio al paese. Sia pur vero che hanno servito a creare un gran numero di dottori o di persone mediocremente istruite, ma nelle condizioni in cui era l'Italia in passato, fu forse meglio avere questi mediocri dottori, che pur sanno qualche cosa, che avere ignoranti assoluti. Oggi non può, non deve più essere così; l'opinione pubblica ha fatto un grande progresso nel giudicare queste piccole Università, sicchè si può ritenere che esse non tarderanno ad essere utilmente trasformate.

Posso citare l'Università di Ferrara che l'autorità municipale ha già deciso di riordinare come Università libera, e di ridurre ad una o a due sole facoltà, purchè il Governo vi metta una scuola speciale d'applicazione. E quella autorità locale fece benissimo a porgere assistenza al Governo in questo intendimento, piuttostochè impegnarsi a fare una grande Università. Puossi dire lo stesso dell'Università di Macerata, la quale ha sentito già quella specie di tempesta morale che gli stava sulla testa; ed abbiamo qui ora un rappresentante di quel paese, il quale, non è molto, mi assicurò che quella città è decisa di contentarsi di una facoltà sola. E ciò va benissimo, ed è perfettamente d'accordo coi principii generali che devono in-

formare la nostra legge organica e procurare la trasformazione delle nostre Università, cioè la riduzione delle Università ad un ristretto numero comportabile colle nostre finanze e col numero dei buoni insegnanti di cui possiamo disporre, e ciò senza distruggere e anzi favorèndo la distribuzione della scienza utile universalmente in tutti i punti del paese.

Ripeto adunque che questa differenza di stipendi pei professori delle varie Università deve esistere.

La forma anche colla quale l'articolo soddisfa a questa condizione non pare delle più infelici. Non so se accade nelle altre amministrazioni quello che accade nell'istruzione pùbblica; ma, come ho detto un momento fa, potrei portare qui 30 o 40 volumi di leggi di Francia e del Belgio, dalle quali si vede che il meglio che vi sia da fare è migliorare via via costantemente le leggi stesse; e così faremo anche noi in seguito.

La forma degli esami, a cagion d'esémpio, ora orali, ora in scritto, ora davanti a certe Commissioni diversamente composte, tutto ciò è materia che si modifica continuamente; anche questa disposizione degli stipendi dei professori potrà essere modificata nella legge organica che verrà; ma nel momento è certo che apparisce conforme ai buoni principii scolastici.

Non dico niente di nuovo quando dico che vi devono essere differenze per le varie Università; è poi giusto che professori che hanno dieci anni d'insegnamento abbiano uno stipendio maggiore dei professori più giovani, e ciò per tante ragioni.

Nè è una seria opposizione dire, che è strano che chi ha nove anni di servizio sia trattato diversamente da chi ne ha dieci.

Da qualche punto bisognava cominciare: se si fosse detto 9 invece di 10, vi era la stessa obbiezione; ma non è obbiezione, è cosa comune in tutte le leggi delle pensioni. Non si deve pigliar giusto e immediatamente di qua e di là dal 10; bisogna andare ai 15, 20, 25 anni, e allora si vedranno i vantaggi che vi sono, oltre ad essere assicurati gli aumenti di 5 in 5 anni, e oltre, finalmente, al vantaggio per l'amministrazione di un punto unico di partenza pei conti degli stipendi.

Devo poi osservare all'onorevole preopinante che gli uomini illustri, di cui ha parlato, e che non sono nelle Università di

primo ordine, possono sempre salire a quelle Università, e che questo movimento dei professori è un grandissimo bene di cui tanto si lodano i dotti professori delle Università germaniche.

Ognuno si ricorda che Humboldt dava certe famose letterine di raccomandazione colle quali un giovane professore saliva via via da una Università all'altra.

Ripeto dunque che non riescirà discaro ai professori illustri che possono essere nelle Università minori di salire alle Università maggiori con maggiore stipendio; anzi è questo un grande eccitamento, un grande incoraggiamento per gli scienziati.

Non è poi impedito neppure dalle leggi attuali, come fu praticato in alcuni casi, di portare lo stipendio di professori illustri, e che hanno molto contribuito al progresso della scienza, al doppio o al terzo dello stipendio normale.

Finalmente dirò una parola ancora rispetto alla costituzionalità dell'articolo 2.

Il senatore Siotto-Pintor avrebbe dovuto leggere tutto intero l'articolo da lui citato.

Io suppongo che egli abbia creduto che l'articolo sottoposto oggi alla sanzione del Senato fosse quello stesso che la Commissione della Camera, e, se volete, anche il Ministero, avevano proposto; in quell'articolo si diceva che una Commissione, nominata in parte dal Ministero e in parte dal Senato e dalla Camera nel proprio seno, formerebbe il regolamento generale.

Il Ministero credeva di poter domandare quest'atto di fiducia al Parlamento nell'intendimento di ottenere una sanzione morale maggiore, e non già di liberarsi in alcun modo dalla responsabilità. La Camera ha voluto limitare questa facoltà, e non me ne dolgo. Ora è detto che questo regolamento sarà fatto in conformità degli articoli relativi delle leggi delle antiche provincie e di Napoli, di modo che il campo è perfettamente ristretto, e il ministro non può uscire nel fare il regolamento generale da quelle materie che quegli articoli considerano e che sono vere materie di regolamento. Si deve trattare precisamente della durata, dell'ordine, della misura degli insegnamenti e del modo degli esami. E qui prego il Senato a ritenere che se non per intero, di certo per la massima parte il merito di questa

legge, il bene che se ne aspetta sta appunto nella facoltà date al ministro di formare un regolamento generale.

Una volta operata la parificazione delle tasse, necessariamente gli studi devono essere senza pedanteria stabiliti con una certa uniformità nei punti principali.

In tutte le Università del mondo le facoltà intellettuali degli studenti in media sono press'a poco eguali, e queste facoltà hanno bisogno di un dato periodo di tempo, d'un dato passaggio da uno studio all'altro per arrivare alla meta, per prepararsi ad ottenere un grado accademico. E se le scuole secondarie hanno, come l'hanno di certo, una grandissima influenza nel preparare più o meno i giovani a salire agli studi universitari; se, come ben lo intendono tutti gli uomini pratici, non si può sperare buon successo dalle libertà che fioriscono nelle Università germaniche, se non dopo aver dato ai giovani un saldo fondamento di buoni studi secondari e instillato in loro l'abitudine e la passione allo studio, da queste considerazioni non si può trarre altro, se non che in Italia per un certo tempo ancora la prova degli esami non è sufficiente, che gli esami non possono essere così serii e rigorosi come lo dovrebbero, e che la prudenza e l'esperienza ci consigliano ad adottare certe disposizioni di regolamento che sieno comportabili coi tempi e che aiutino a promuovere la diligenza e la disciplina negli studenti. E sopra questo principio insistiamo tanto più risolutamente, senza voler portare una decisione assoluta fra un sistema e l'altro, facendo notare che i regolamenti delle Università e delle scuole superiori di Francia, che saranno di certo più minuti, più rigorosi di quelli che noi non potremo aver mai, non hanno mai isterilito il genio francese, nè tolto alla Francia di avere uomini illustri, nè impedito di salire ad un certo grado di coltura generale.

Credo inutile di ricordare al Senato ciò che già fu rilevato dall'ufficio centrale, incaricato di esaminare il mio primo progetto di legge, che pur troppo gravissimi vizi non dirò nella legge del 13 novembre, ma nell'applicazione sua, si sono introdotti nelle nostre Università, nei regolamenti successivi. Ognuno dei senatori sa che per la mancanza di regolamenti opportuni

si arriva oggi all'esame di laurea con due anni appena di studio all'Università, e non è raro l'esempio di giovani che pigliano oggi 10, 12 ed anche le 14 iscrizioni in un anno, e si mettono in grado di rispondere ad un certo numero di temi, riescendo così ad acquistare quel grado accademico che veramente dovrebbe essere il frutto di studi serii, fatti con ordine e convenientemente prolungati.

Non lascerò la parola senza far notare, che l'ultimo articolo della legge è transitorio e da applicarsi solamente all'Università di Napoli. Quell'articolo sorse sul fine di una discussione che si prolungò molti giorni nella Camera e che non fu sempre così placida e ordinata come sarebbe stato da desiderare: fu una concessione fatta alla fede che i deputati napoletani conservano sempre nella libertà d'insegnamento intesa e applicata senza limiti, fede che pur troppo io non posso dividere, almeno per il momento e nelle condizioni in cui siamo. È mia opinione che quell'articolo, anche transitorio, debba essere dal regolamento applicato in modo da impedirne i non buoni effetti, e non dubito punto che anche quei deputati converranno meco che esso non possa essere attuato per quelle scuole di medicina pratica e di scienze fisiche e naturali che richiedono ospedali, cliniche speciali, e ricchi stabilimenti scientifici.

Do termine raccomandando al Senato questa legge, che senza essere una legge perfetta e una legge organica, è però informata da buoni principii, ed è diretta a far cessare quei gravi disturbi ed abusi che oggi esistono nelle nostre Università.

Questa legge, ne sono certo, sarà un'ottima preparazione a quei più radicali cangiamenti che devono rialzare le scienze in Italia, e in favore dei quali l'opinione pubblica si va formando ogni giorno di più.

C. Matteucci.

LEGGE SULLE TASSE UNIVERSITARIE

31 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a che non siasi provveduto all'ordinamento generale ed uniforme dell'insegnamento superiore, le tasse in tutte le Università governative saranno regolate a norma della tabella annessa alla presente legge.

La somma sarà ripartita in annue rate di iscrizione a tenore del regolamento.

Il prodotto delle tasse sopraddette sarà versato direttamente nelle casse dello Stato.

Quelli fra gli studenti che nell'atto dell'iscrizione dichiareranno di voler seguire uno o più corsi di privati insegnanti, invece dei corsi ordinari delle Università, avranno diritto in fin d'anno, sulla presentazione dei certificati di quegli insegnanti legalmente autorizzati, al rimborso di una quota della tassa d'iscrizione in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che avranno seguito.

Il pagamento fatto in una Università governativa sarà valevole anche quando lo studente si trasferisca in un'altra Università.

Art. 2.

A datare dal 1° gennaio 1863 gli stipendi dei professori ordinari nelle Università governative saranno stabiliti come in appresso:

a) Ai professori di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino, che contano 10 o più anni di servizio, lire 6,000; agli altri lire 5,000;

b) Ai professori di Genova, Catania, Messina, Cagliari, Modena, Parma e Siena lire 3,600 se contano 10 o più anni di servizio; agli altri 3,000.

Tali stipendi si accresceranno di un decimo ad ogni quinquennio di effettivo servizio nell'insegnamento, computando il quinquennio a cominciare dal 1° gennaio 1863.

In ogni caso gli aumenti non potranno eccedere la somma di lire 8,000.

Coloro però che a detta epoca fruiranno già d'uno stipendio maggiore di quello sovra stabilito, saranno compensati della differenza con un assegnamento personale, il quale dovrà proporzionatamente ridursi in ragione dell'accrescersi dello stipendio normale, e cesserà ove ne sia conguagliato o superato per gli aumenti progressivi.

Sono abolite le propine ed ogni altro diritto che ne tenesse luogo per i professori.

I direttori di gabinetti, laboratorii e cliniche, oltre allo stipendio normale nella qualità di professori, avranno uno speciale assegno che non potrà essere minore di lire 500, nè maggiore di lire 1,000.

Il regolamento stabilirà il ruolo organico di tali assegni.

Nulla però resta innovato per i professori della facoltà teologica per quanto riguarda gli stipendi.

Art. 3.

In ordine alle dispense dalle tasse universitarie si applicheranno per tutto lo Stato le disposizioni della legge 13 novembre 1859.

Art. 4.

Un regolamento da approvarsi con decreto reale stabilirà, in conformità dell'articolo 55 della legge 13 novembre 1859 e dell'articolo 11 della legge 16 febbraio 1861, la durata, l'ordine e la misura degl'insegnamenti ed il modo degli esami in tutte le Università governative.

Art. 5.

Sino a quando non sarà provveduto con altra legge organica, chiunque volesse nell'Università di Napoli esporsi agli esami pel conseguimento de' gradi accademici senza essersi precedentemente iscritto ai corsi universitari, potrà esservi ammesso mediante il pagamento di una somma eguale a quella stabilita per le corrispondenti tasse d'iscrizione, giusta l'articolo 1° della presente legge, da ripartirsi col regolamento in proporzione dei corsi cui gli esami si riferiscono.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Torino addì 31 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del sigillo)
Visto il guardasigilli
R. Conforti.

C. Matteucci.

TABELLA DELLE TASSE

annessa alla Legge del 31 luglio 1862.

FACOLTÀ OD INSEGNAMENTI	TASSA	UNIVERSITÀ PRESSO LE QUALI LE FACOLTÀ O GL'INSEGNAMENTI SONO STABILITI
Belle lettere e filosofia	155	Torino, Bologna, Pisa, Palermo, Catania, Messina, Accademia di Milano e Macerata per la sola filosofia.
Scienze fisiche, matematiche e naturali	240	Tutte, ad eccezione di Siena, Macerata, Urbino.
Medicina e chirurgia	280	Tutte
Giurisprudenza	410	Tutte.
Teologia	346	Torino, Modena, Pisa, Palermo, Catania, Messina, Genova, Cagliari, Sassari.
Farmacia	152	Tutte (a Siena nel Liceo).
Flebotomia	15	Torino, Genova, Modena, Palermo, Cagliari, Sassari
Agrimensura. . . .	51	Torino (scuola d'applicazione), Modena, Macerata, Palermo, Catania, Cagliari
Notariato.	63	Tutte, ad eccezione di Pavia, Bologna, Parma, Pisa e Siena

Le tasse per gli studi di veterinaria stabiliti nelle Università di Bologna, Modena, Parma, Pisa, Urbino, si conservano come per il passato.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
C. Matteucci.

LETTERA

DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ DEL REGNO

Torino 8 luglio 1862.

Il sottoscritto sente il debito di richiamare l'attenzione delle Facoltà universitarie del regno sopra un certo numero di domande, che devono essere distintamente ed immediatamente sottoposte alle Facoltà stesse affinchè si pronuncino sulle medesime con una risposta che dovrebbe essere la più breve, la più categorica possibile.

Le grandi vacanze scolastiche essendo prossime, vede la S. V. illustrissima che non vi è indugio a frapporre, essendo d'altra parte necessario che le risposte delle Facoltà giungano a questo Ministero non al di là del termine rigoroso del 10 del prossimo mese di agosto.

La S. V. illustrissima potrà, quando lo creda opportuno, far sentire ai Presidi e alle Facoltà che non si tratta di passare in rivista principii generali, di accendere discussioni sopra materie già tante volte, in tutti i tempi, in tutti i paesi civili discusse. Le condizioni degli studi superiori in Italia sono pur troppo note e sarebbe vano illudersi sulla bontà delle medesime. La diligenza degli studenti è poca, gli esami sono gene-

ralmente leggeri, la scolaresca mostra nella generalità più che amore allo studio e alla scienza, desiderio di ottener presto un grado accademico.

Il sottoscritto non ha d'uopo di ricordare alla S. V. illustrissima che non è questa la via con cui la nazione, politicamente risorta, possa vedere assicurate le libere istituzioni e lo svolgimento loro sulla virtù e sulla dottrina dei suoi cittadini. Il sottoscritto comprende le obbiezioni, le difficoltà, le resistenze che vi possono essere a richiamare oggi la scolaresca alla pratica di certe discipline intente ad ottenere maggior studio e maggior profitto; ma sente pure prevalere universalmente l'opinione che gli studi sono molto decaduti fra noi, e che l'obbligo rigoroso di questo Ministero e di tutto il corpo insegnante si è di fare ogni sforzo per rialzarli e rinvigorirli colla buona disciplina.

La condizione scolastica della Penisola, di cui lungo e fuor di proposito sarebbe qui indagare le cagioni, è però tale che continuando così non farebbe che divenire peggiore. Noi non dobbiamo, e non lo potremmo volendo, imitare negli ordinamenti scolastici superiori l'accentramento francese; nè d'altra parte possiamo ad un tratto entrare nei sistemi germanici che sono il frutto di una lunga preparazione e che oggi fioriscono per l'ardore che spiega la parte eletta di quel popolo per l'istruzione. Debito del Governo è di ampliare, almeno nei grandi centri scolastici, i mezzi necessari per gli insegnamenti sperimentali, di risvegliare l'amor dello studio nei giovani che più si distinguono con premii e con sussidi a fine di preparare buoni insegnanti e cultori della scienza; debito del Corpo insegnante è di concorrere col Governo per mantenere la disciplina nelle scuole, per procurare la diligenza dei loro alunni e per fare sopratutto degli esami una prova seria e rigorosa.

A questi intendimenti devono essere principalmente dirette le risposte che il sottoscritto attende nel termine suddetto (10 agosto prossimo) dalle Facoltà universitarie del Regno.

Il Ministro
C. Matteucci.

DOMANDE

indirizzate dal Ministro della Pubblica Istruzione alle Facoltà universitarie del regno

1. Di quante facoltà deve comporsi l'insegnamento universitario completo?

2. La facoltà teologica deve essere conservata in tutte le Università, oppure basterà di stabilire questa facoltà in una o due delle Università del regno, o fors'anche di fondare invece delle facoltà universitarie un grande Istituto teologico, biblico, linguistico nella futura capitale del regno, d'accordo colla suprema autorità della Chiesa?

3. Invece della facoltà teologica sarebbe conveniente di aggiungere alla facoltà filologica la lingua e letteratura ebraica e la storia ecclesiastica?

4. Vi potranno essere Università con due facoltà od anche con una sola?

6. Quali sono le cattedre che in ogni facoltà costituiscono la materia rigorosamente necessaria per la dottrina delle professioni?

6. Quali le materie su cui si devono dare gli esami speciali e gli esami generali?

7. Quali sono le materie su cui sarebbe utile che vi fossero corsi complementari o straordinari?

8. Gli insegnamenti clinici della facoltà medico-chirurgica possono essere dati in luoghi diversi da quelli ove si dà l'insegnamento teorico?

9. La laurea in medicina deve essere conferita alla fine del corso, cioè dopo compiuti gli studi pratici, oppure vi sarà la laurea dopo l'insegnamento teorico e indi un esàme e una matricola pratica, finiti gli studi pratici?

10. Quanti saranno gli anni obbligatorii di studio per ogni facoltà?

11. Come saranno distribuite le materie in questi anni?

12. Si crede utile che al rettore e alle autorità accademiche siano attribuite maggiori facoltà amministrative e disciplinari di quelle che ora hanno, e quali sarebbero?

13. Si crede utile che accanto al rettore e all'autorità accademica si stabilisca un funzionario unicamente incaricato della polizia dell'Università?

14. Si crede utile di istituire una specie di rappresentanza degli scolari per facoltà, scelta dagli scolari stessi, e colla quale solamente vi sarebbero rapporti fra l'autorità accademica e la scolaresca?

15. Quali sarebbero i provvedimenti da adottarsi per ottenere quanto più è possibile che sia soddisfatto l'obbligo degli studenti di assistere alle lezioni?

16. Si deve tornare all'appello facoltativo ordinato dal professore e fatto dal bidello?

17. Si deve stabilire che almeno due volte per settimana il professore interroghi in principio della lezione?

18. Deve sul foglio di immatricolazione esservi una colonna di rassegne per l'ultimo giorno d'ogni mese o per ogni quindici giorni? Qual valore si deve dare alla mancanza a un certo numero di rassegne?

19. Vi dev'essere un esame d'ammissione all'Università, e se vi deve essere, sopra quali materie?

20. Si stima utile che il primo anno di facoltà sia fatto fuori dell'Università quando gli studi liceali lo permettano?

21. Dovrà esservi alla fine del primo anno di facoltà un esame di baccelliere e quindi un grado conferito?

22. L'esame di laurea deve comporsi di esami speciali e di un esame generale?

23. Quali sono per ogni facoltà le materie degli esami speciali della laurea e quali le materie dell'esame generale di laurea?

24. Come devono essere composte le Commissioni esaminatrici? È utile che vi siano membri estranei all'Università o professori d'altre Università? In queste Commissioni possono entrare gli assistenti, gli aggregati, i privati insegnanti?

25. Si crede utile che per l'esame generale di laurea vi siano due o tre o più Commissioni formate in parte dal ministro, in parte dalle facoltà universitarie, e che vadano or qua or là a dare gli esami nelle Università.

26. Vi dev'essere una tesi in iscritto per gli esami di laurea e quindi un'interrogazione orale sopra questa tesi?

27. Quanto tempo devono durare gli esami orali speciali ed i generali?

28. Si dovrà permettere che si diano esami nel corso dell'anno e durante le lezioni?

29. Quanto tempo dovrà trascorrere perchè un giovane rigettato all'esame vi sia poi riammesso nuovamente?

30. Vi devono essere certificati rilasciati agli uditori?

31. Vi devono essere libri di testo, oppure libri semplicemente raccomandati?

32. Si crede utile di stabilire in ogni Università completa un premio annuale per facoltà, consistente in una medaglia d'oro o d'argento, e da conferirsi in seguito ad un esame apposito sulle materie studiate nell'anno?

33. Si crede utile che ogni tre anni vi sia un esame straordinario per conferire ora in una facoltà ora nell'altra sulla proposta dell'autorità accademica ai giovani laureati, dopo esame superato con approvazione del massimo grado, un sussidio triennale per continuare gli studi?

34. Si crede utile di obbligare gli studenti a vestire nelle ore accademiche e nelle aule universitarie una divisa, e in tal caso come sarebbe questa divisa?

35. Si crede utile che gli studenti siano nei giorni festivi addestrati agli esercizi militari?

SOMMARIO DELLE RISPOSTE

DATE DALLE FACOLTÀ UNIVERSITARIE

ai trentacinque quesiti proposti dal Ministero

AVVERTENZE

Il numero complessivo dei voti riesce diverso pei singoli quesiti, perchè talvolta le facoltà declinarono la competenza della questione, o perchè qualche voto non era abbastanza esplicito, o era voto singolare, o raccoglieva appena una minoranza trascurabile per questo prospetto sommario.

Per il quesito quinto, il sesto, il settimo, l'undecimo ed il ventesimoterzo non si posson dare dei numeri perchè ogni facoltà espresse un ordinamento particolare di materie e di esami.

Al quesito 1°

La maggioranza sopra 60 voti propone cinque facoltà, cioè:

1° Teologia;
2° Giurisprudenza;
3° Medicina e chirurgia;
4° Matematiche, scienze fisiche e naturali;
5° Filosofia e lettere.

Notisi però che dei 60 voti, 45 vorrebbero la teologia in tutte le Università complete, 15 no.

Trentatre farebbero una sola facoltà di matematiche e scienze fisiche e naturali; 27 ne farebbero due.

Quattro distinguono la facoltà di filosofia dalla facoltà di filologia.

Uno (Torino) distingue la facoltà di scienze giuridiche dalla facoltà di scienze politiche.

Al quesito 2°

Ventiquattro facoltà opinano che la teologia debba essere in tutte le Università complete;

Quattro si limitano a domandare che si conservi dov'ella esiste;

Otto propongono che si restringa alle sole Università principali;

Ventuno tra le suddette accettano volentieri l'idea del grande Istituto teologico in Roma, senza però sopprimere la facoltà teologica presso le Università;

Quattro desiderano che lo Stato mantenga tre soli istituti teologici: uno per l'Italia superiore, uno per la media, uno per le provincie meridionali;

Dieci vorrebbero unicamente l'Istituto centrale in Roma;

Otto credono che lo Stato non dovrebbe mantenere nessun insegnamento teologico.

Al quesito 3°

No	voti	37
Sì, incondizionatamente	»	12
Sì, dove non esiste la facoltà teologica	»	7
Sì, per le Università di second'ordine.	»	1
No, per la storia della Chiesa.	»	3

Al quesito 4°

Sì 34. Molti però tra questi domandano che tali istituti superiori non si chiamino Università;

Nove vogliono che non possa il numero delle facoltà esser ridotto a meno di due;

No 18.

Al quesito 8°

No 8; Sì 6. Tre domandano che la parte degli studi clinici che è indispensabile a completare l'insegnamento universitario sia

data presso l'Università; potranno poi gli studenti compiere gli studi pratici in altre città dove siano istituti superiori di clinica.

Al quesito 9°

Alla fine degli studi teorici e pratici. . . . . . . voti 9
Dopo gli studi teorici, laurea; dopo i pratici, matricola professionale. . . . . » 8

Firenze dice che la laurea dev'essere unica dopo gli studi teorici, ma la matricola del medico distinta da quella del chirurgo.

Al quesito 10

Giurisprudenza:	cinque anni	voti	8
	quattro anni	»	12
	tre anni	»	1
Medicina e chirurgia:	sei anni cogli studi pratici.	»	12
	più di sei anni (Firenze) . . .	»	1
	cinque anni	»	5
Lettere e filosofia:	quattro anni	»	6
	tre anni	»	2
	cinque anni	»	1
	sei anni	»	1
Scienze matematiche:	cinque anni	»	5
	quattro anni	»	4
	tre anni	»	1

Per le scienze naturali all'unanimità, quattro anni.

Al quesito 12

Sì 39; No 17.

Al quesito 13

Sì 6; No 53.

Al quesito 14

Sì 5; No 55.

Al quesito 15

Sopra 59 voti, 36 domandano espressamente oltre le rassegne e le frequenti interrogazioni, l'appello, anzi sei tra essi vorrebbero l'appello giornaliero. Più d'uno propone la nume-

razione dei posti. Tutti poi concordano nei mezzi morali del valore dei professori, degli incoraggiamenti, ecc.

Al quesito 16

Sì 38; 23 non vogliono l'appello; 8 vorrebbero escluso il bidello.

Al quesito 17

Sì 16; altri 36 lascerebbero al professore di stabilire i giorni per l'interrogazione.

Sei vorrebbero interrogazioni ogni giorno, ma alcuni domandano che per ciò le lezioni siano d'un'ora e mezza.

Quattro non credono di obbligare i professori a interrogare.

Al quesito 18

Sopra 59 voti, 27 No; 18 propongono la rassegna ogni mese; gli altri la rassegna o ad intervalli più o meno lunghi, o al principio e alla fine delle vacanze.

Al quesito 19

Sì 35; No 28.

Al quesito 20

Sì 14; No 43.

Al quesito 21

Sì 33; 14 Sì dopo il secondo anno; No 22.

Al quesito 22

Esami speciali delle materie dell'ultimo corso distinti dall'esame generale di laurea, 38;

Soli esami generali per la laurea, 16;

Soli esami speciali 8.

Al quesito 24

Venti vogliono soltanto i professori della facoltà;

Trenta voti ammettono oltre i professori insegnanti le rispettive materie per gli esami speciali, e i professori della facoltà per gli esami di laurea, anche gli aggregati, gli assistenti, i

privati insegnanti; quattordici di questi voti ammetterebbero anche professori di altre Università e scienziati estranei;

L'Istituto di Firenze e qualche facoltà universitaria vorrebbero che i membri estranei assistessero senza voto.

Al quesito 25

Sì 15; No 45.

Al quesito 26

36 Sì, incondizionatamente;
18 Sì, ma sopra tema obbligato;
6 No.

Al quesito 27

Esami di laurea un'ora	voti	30
» più d'un'ora	»	11
Esami speciali mezz'ora	»	19
» tre quarti d'ora o più	»	11
Un quarto d'ora o venti minuti per ogni singola materia	»	20
Tempo lasciato all'arbitrio della Commissione . .	»	11

Al quesito 28

Sì 38; di questi però un buon numero contemplano solo casi straordinari e si rimettono al giudizio del Consiglio accademico;

Ventisei rispondono recisamente No.

Al quesito 29

Da una sessione all'altra (ammesso che siano due sessioni, una in principio dell'anno scolastico, l'altra in fine)	voti	22
Un trimestre	»	12
Un semestre	»	4
Un mese.	»	2
Quattro mesi	»	2
Un anno	»	8
Se rimandato da un esame speciale tre mesi, se dall'esame di laurea sei mesi	»	3

Alcune facoltà distinsero se il giovane fu respinto da una prima, da una seconda o da una terza prova, aumentando sempre l'intervallo.

Al quesito 30

Si 46; No 11.

Al quesito 31

Si 9; No 50. All'unanimità si ammettono libri semplicemente raccomandati.

Al quesito 32

Si 56; No 5.

Al quesito 33

Si 57; Parma No. Torino vorrebbe che il sussidio si desse senza un esame straordinario a chi più si distinse nei corsi.

Al quesito 34

No 56; Si 4.

Al quesito 35

No 41; Si 20.



DECRETO

con cui s' instituisce una Commissione per l' esame del regolamento universitario

---

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l' articolo 4 della legge 31 luglio 1862 col quale è prescritta la formazione d' un regolamento per istabilire la durata, l' ordine e la misura degl' insegnamenti ed il modo degli esami in tutte le Università governative;

Nell' intendimento di raccogliere l' avviso ed i consigli di autorevoli persone delle varie provincie del regno sopra lo schema del predetto regolamento già elaborato da questo Ministero;

Decreta:

Art. 1. È istituita presso questo Ministero una Commissione incaricata di prendere ad esame il progetto di regolamento universitario che le verrà sottoposto.

Art. 2. Tale Commissione è composta nel modo seguente:

Vice-presidente

Cibrario conte Luigi, ministro di Stato, senatore del regno.

Membri

Albini avv. Pietro, professore di giurisprudenza nella R. Università di Torino;

Amari commendatore Michele; prof. nell' Istituto superiore di Firenze, senatore del regno;

Bertoldi comm. Giuseppe, dottore collegiato della facoltà di lettere e filosofia, ispettore generale degli studi secondari classici;

Boggio avv. Pier Carlo, professore di giurisprudenza nella R. Università di Torino, deputato al Parlamento;

Brioschi comm. Francesco, prof. di matematiche nella R. Università di Pavia, deputato al Parlamento e segretario generale del Ministero di pubblica istruzione;

Bufalini comm. Maurizio, prof. emerito nell' Istituto superiore di Firenze, senatore del regno, ecc.

Burci cav. Carlo, professore di Medicina nell' Istituto predetto;

Di Cavour marchese Gustavo, dottor coll. della facoltà di lettere e filosofia, deputato al Parlamento;

De Renzi comm. Salvatore, vice-presidente della sezione del Consiglio superiore sedente in Napoli e professore di medicina;

Fiorelli cav. Giuseppe, prof. e preside della facoltà di filosofia e lettere nella R. Università di Napoli;

Imbriani comm. Paolo Emilio, prof. di giurisprudenza nella predetta Università di Napoli e deputato al Parlamento;

Moleschott comm. Giacomo, prof. della facoltà medico-chirurgica nella R. Università di Torino;

Montanari comm. Antonio, rettore e prof. nella R. Università di Bologna, senatore del Regno;

Peyron Amedeo dottore emerito della facoltà di filosofia e lettere, membro della R. Accademia delle scienze;

Piria comm. Raffaele, prof. della facoltà di scienze fisiche e matematiche nella R. Università di Torino, senatore del regno;

Ricotti comm. Ercole, rettore e professore della R. Università di Torino, ecc.;

Tommasi comm. Salvatore, prof. della facoltà medico-chirurgica nella R. Università di Pavia;

Savi cav. Paolo, prof. della facoltà di scienze naturali nella R. Università di Pisa;

Ugdulena sacerdote Gregorio, professore della facoltà teologica nella R. Università di Palermo, deputato al Parlamento.

Segretari

Galli cav. prof. Stefano, direttore capo di divisione nel Ministero di pubblica istruzione;

Rezasco Giulio, id. id.

Art. 3. La Commissione è divisa in sezioni, di cui la prima ha per incarico di prendere ad esame la parte generale del regolamento universitario, e le altre le parti speciali attinenti a ciascuna facoltà.

A sezioni riunite la Commissione ripasserà ad esame l'intiero regolamento.

Art. 4. Il lavoro delle sezioni e della Commissione intiera dovrà essere compiuto entro il giorno 20 del prossimo mese di settembre.

Dato a Torino, addì 2 agosto 1862.

Il ministro
C. Matteucci

RIASSUNTO DEI PROCESSI VERBALI

Indicazione delle riunioni tenute dalla Commissione nominata per l'esame della proposta di regolamento.

Il 16 agosto si riuniva la sezione prima della Commissione incaricata dell'esame del regolamento generale.

A questa riunione intervennero i signori Cibrario, Ricotti, Bertoldi, Ugdulena, e i due segretari Gatti e Rezasco.

La stessa sezione egualmente composta tenne nel giorno successivo una seconda riunione.

La sezione che doveva occuparsi del regolamento della facoltà di lettere e filosofia si adunò il 26 agosto, e ad essa presero parte i signori Amedeo Peyron, Fiorelli, Ricotti, Ugdulena, Bertoldi e Gustavo Cavour.

La prima riunione della sezione, che doveva occuparsi del regolamento della facoltà medico-chirurgica e di farmacia, ebbe luogo il 30 agosto, e nei giorni 31 dello stesso mese e 2 settembre vi furono riunioni della sezione stessa.

Intervennero alle riunioni i signori Burci, De Renzi, Moleschott e Tommasi.

Nei giorni 2 e 3 settembre si adunò la sezione incaricata del regolamento della facoltà giuridica, e v'intervennero i signori Albini, Boggio e Montanari.

Finalmente il 10 settembre si adunò la Commissione intera per rivedere tanto il regolamento generale, quanto i regolamenti delle facoltà. Intervennero alle riunioni i signori Peyron, Fio-

relli, Burci, Cavour, Ugdulena, Brioschi, De Renzi, Moleschott, Tommasi, Albini, Ricotti, Bertoldi e Boggio.

Il ministro ha presieduto a tutte le riunioni delle varie sezioni e della Commissione intera.

Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il 13 settembre era convocato straordinariamente il Consiglio superiore della pubblica istruzione sotto la presidenza del ministro.

Intervennero alla riunione i signori consiglieri Albini, Ricotti, Vachino, Botto, Bertini, Berruti, Prati, Gherardi, De Maria, Piria, Pateri, Parato, Genocchi, Bonacossa, e il segretario Gallo.

In questa riunione, che si prolungò dalle nove antimeridiane sino alle quattro, fu preso ad esame l'intero regolamento universitario.

RELAZIONE DEL MINISTRO

AL RE D'ITALIA

Sire,

Un disegno di legge, che il mio predecessore sottoponeva alla Camera elettiva al fine di alleggerire le tasse degli esami nelle Università rette dalla legge dei 13 novembre 1859, forniva alla Commissione della Camera stessa e allo scrivente l'occasione di proporre al Parlamento una più larga riforma del nostro ordinamento universitario. Dopo lunga e viva discussione il Parlamento approvò; che le tasse in tutte le Università governative fossero ridotte a tasse d'iscrizione annuale, prendendo per base quelle mitissime vigenti nell'Università di Napoli; che i corsi dei privati insegnanti legalmente autorizzati fossero pareggiati ai corsi ufficiali, e dessero perciò diritto a chi li seguiva alla restituzione di una quota determinata della tassa d'iscrizione. Per l'art. 2 della stessa legge furono accresciuti e pareggiati gli stipendi dei professori ordinari, distinti in due categorie, secondo le Università a cui appartengono, e che sono, come già erano negli antichi Stati italiani, di primo e di second'ordine per l'estensione degli insegnamenti, pel numero degli studenti, per la ricchezza delle collezioni e dei gabinetti.

Finalmente l'art. 4 della stessa legge dispone che un *regolamento, da approvarsi con decreto reale, stabilirà in conformità*

dell' art. 55 della legge 13 novembre 1859 e dell' articolo 11 della legge 16 febbraio 1861 la durata l' ordine e la misura degli insegnamenti, e il modo degli esami in tutte le Università governative.

Sono lieto, o Sire, di poter oggi sottoporre alla Vostra reale sanzione questo regolamento, nel quale ebbi cooperatori gli uomini più esperimentati e più autorevoli che abbiamo nelle materie scolastiche, e che non ho osato portare al cospetto Vostro se non convinto di aver fatto quanto da me si poteva perchè rispondesse ai bisogni dei nostri studi universitari e ai precetti migliori e più pratici delle dottrine scolastiche.

Infatti, dopo aver trasmesso a tutte le facoltà universitarie del Regno un certo numero di quesiti, specialmente diretti a conoscere le opinioni di quelle sopra i punti principali di un regolamento universitario, e dopo di avere esaminate e paragonate minutamente le risposte date, mi accinsi a compilare un disegno di regolamento, che poi sottoposi ad una Commissione espressamente creata e composta di professori e di uomini illustri, scelti dalle varie Università e provincie del Regno. E benchè l' ufficio di preparare un regolamento per tutte le Università richiedesse particolarmente i lumi e l' esperienza di chi rappresenta la scienza in tutte le parti della Penisola, non ho stimato compiuta l' opera mia se non quando ebbi consultato quel consesso d' uomini dotti ed esperti che compongono il Consiglio Superiore della pubblica istruzione presso questo Ministero, e che ha avuto tanta parte nel promuovere e regolare le riforme scolastiche delle antiche provincie.

Un regolamento di studi nelle Università è necessario, è utile? Vi sono, vi furono mai Università o Istituti scientifici non governati da discipline, non procedenti con certe regole?

La storia di tutti i tempi e di tutti i paesi, la ragione intima delle cose, ed il semplice buon senso risolvono ampiamente queste questioni, e la libertà d' insegnamento sarebbe stranamente interpretata da chi volesse trarne che gli studi non debbano essere condotti per il comune degli uomini con un certo ordine e metodo, acciocchè servano ad imprimere nella mente una certa somma di cognizioni. A cominciare dai genitori che danno i primi rudimenti ai loro figli, e che possono chiamarsi i più liberi

istitutori del mondo, sino alle facoltà universitarie e agli istituti superiori, ovunque s'insegna è necessità stabilire una graduazione e una misura negli studi, perchè vi è un nesso naturale fra le varie cognizioni che ci costringe a procedere da uno studio all'altro; perchè si deve impiegare un certo tempo per una materia, un cert'altro per un'altra, secondo la loro diversa estensione e importanza perchè le facoltà degli intelletti comuni vogliono essere adoperate dentro i loro confini e via via educate; perchè in una parola quella connessione che è nei fatti e nelle leggi a cui ci applichiamo, vuol essere naturalmente stabilita nelle cognizioni nostre per formare l'acquisto vero di una scienza.

Fra i tanti e supremi benefizi che l'unione delle provincie italiane in un solo Regno ha reso alla patria comune, non è pur troppo da annoverare il retaggio di molte Università, molte per l'aggravio eccessivo che recano alle finanze, e che recherebbero anche maggiore e insopportabile se tutte egualmente arricchire si dovessero di collezioni, di gabinetti, di laboratorii secondo lo stato presente delle scienze, e molte soprattutto perchè perdendo libertà e grandezza, gli Stati italiani non poterono conservare quell'ampiezza negli studi, quell'amore e quel rispetto per chi degnamente li coltiva, che sono le condizioni essenziali perchè le Università fioriscano per la dottrina degli insegnanti, per il numero e per l'ardore degli studiosi che chiamano nel loro seno.

Così venivano meno le buone tradizioni delle poche Università italiane del medio evo, e alla mancanza di libertà e di sapienza si supplì per un tempo colle sole discipline e colla tirannia dei metodi scolastici. Più tardi poi restammo senza dottrina e senza discipline, e le scuole universitarie non servirono per lo più che ad apparecchiare con pochi studi e con esami facili all'esercizio di certe professioni così dette liberali. Questo è il carattere che domina più o meno oggi in tutte le varietà dei regolamenti universitari, quasi tanti, quante sono le Università della Penisola. E se riforme si fecero pochi anni or sono nelle Università di alcuni Stati, e riforme anche più profonde si iniziarono più recentemente in altre provincie, forza è confessare che con esse o si volle introdurre una libertà eccessiva e non comportabile, o si

ampliarono fuor di misura gli insegnamenti senza pensare che non poteva avere l'Italia quel numero di buoni insegnanti che si ricercava a rialzare efficacemente gli studi, che le finanze a quel peso non potevano reggere, e che le Università decadute dei piccoli Stati italiani non avevano ad ordinarsi come se ognuno di quei piccoli Stati avesse dovuto conservare un'esistenza propria.

È egli opportuno di perdurare colle nostre Università in questa condizione? Se una legge organica che corregga i vizi del nostro sistema universitario non è anche matura nello spirito pubblico, se certe tradizioni municipali, se glorie o interessi provinciali mal intesi si ostinano ancora a sostenere che Università imperfette, mancanti di gabinetti, di collezioni, di laboratorii come oggi si richiedono, non sarebbero con vantaggio per la coltura generale e per l'esercizio delle industrie trasformate in buone scuole di scienze fisico-matematiche e tecniche; se per le nostre strettezze economiche, e pel poco uso delle libertà noi siamo ancora indotti a fare dei nostri figli tanti avvocati, tanti medici, tanti amministratori, e quindi a non iscegliere altre professioni eccetto quelle a cui si apparecchia nelle Università; se per tutta questa somma di ragioni più o meno buone, più o meno cattive, non c'è anche concesso di far quella legge, non dovremmo però fin d'ora preparare ad essa il terreno, e tentare intanto con regole uniformi e semplici quanto più è possibile di rialzare gli studi universitari con buoni metodi e con un sistema efficace di esami?

Il Parlamento e la pubblica opinione non hanno esitato a rispondere che questo era il dover nostro, e volesse Iddio che il regolamento generale oggi presentato alla sovrana Vostra sanzione ci mettesse su quella via.

Sarebbe vano ritornare ora sull'argomento delle tasse universitarie fissate dalla nuova legge del 31 luglio: più volte, durante la discussione e dopo, il sottoscritto colse l'occasione per dichiarare che quelle tasse erano troppo miti, che esse non erano il giusto compenso dell'istruzione fornita dal Governo ai privati e da essi utilizzata, che per siffatta mitezza le finanze rimanevano troppo aggravate, o almeno non era concesso al

Governo venire in sussidio dell'istruzione primaria e provvedere con larghezza agli istituti di perfezionamento e di applicazione. Ma a queste considerazioni, che manifestano un male non senza rimedio nell'avvenire, prevalse nel Parlamento e nel Governo il principio di ridurre uniformi le tasse in tutte le nostre Università, di togliere così ogni motivo ed ogni pretesto all'indisciplina, di sostituire alle tasse degli esami, tasse annuali d'iscrizione.

E del pari sembrò necessario dovesse alle tasse uniformi tener dietro un regolamento che per le massime generali governasse tutti gli studi universitari del Regno, correggesse i vizi che oggi li travagliano, e schiudesse naturalmente e senza precipitazione l'adito a quelle istituzioni che fioriscono oggi nelle Università germaniche, come un tempo prosperarono fra noi.

Per chi ha meditato lungamente sulla condizione delle nostre Università, per chi ha vissuto e operato in mezzo ad esse, non può esser dubbia la scelta della via che conviene battere.

A Napoli, dove gl'ingegni anche comuni si distinguono per la facilità e la prontezza della percezione, per la vivacità dell'immaginativa, è strana cosa dover notare come nelle opinioni ed anche nelle istituzioni prevalga, malgrado l'assolutismo che ha lungamente retto quei popoli, un certo spirito di libertà sconfinata, per cui si crede generalmente che si possa apprendere e saper bene qualche cosa quasi senza scuole, senza regole, senza istituti superiori d'insegnamento. Quindi mancanza o difetto grandissimo di buone scuole secondarie in tutto il Regno, e una Università che poteva essere la più grande e la prima della Penisola, e che i Borboni non vollero mai perchè sapevano che sarebbe divenuta un grande centro di lumi e di libertà, e alla quale anche il pubblico si avvezzò a supplire cogli *insegnanti privati*, togliendo intanto ogni efficacia agli esami.

I privati insegnanti non sono già ripetitori di lezioni universitarie, non apparecchiatori di candidati agli esami, non una specie di ruminanti che senza nutrire se stessi con una scelta di buoni alimenti, attendono a dare agli altri un informe e pronto alimento d'ogni materia, non speculatori che dispensano ogni scienza e a poco prezzo. Il privato insegnamento, a

voler che giovi alla scienza, che ne moltiplichi i veri cultori, che perfezioni gl'insegnamenti universitari, non è già quel misero mestiere in cui un laureato trascina la sua vita a danno suo e del pubblico. Il privato insegnante è un giovane di un intelletto non comune, che fino da' primi anni ha fatto buoni studi, che è amato dai suoi professori, e che fu da essi iniziato nelle conversazioni famigliari a studi più speciali e più profondi di quelli che si dettano nelle scuole universitarie. Il buon privato insegnante è colui che da studente cercò di entrare nel laboratorio di chimica, nei gabinetti d'anatomia e di fisica nelle ore in cui gli studenti sogliono passeggiare; che si vide girare solo con un libro in mano negli orti botanici per studiarvi le piante rare, quello che accompagnò sempre il professore di geologia nelle escursioni sulle montagne o ai vulcani, che frequentò sempre le biblioteche e i gabinetti di lettura. Costui avrà potuto anche nei primi anni d'Università non esser diligente a tutte le lezioni, non esser sempre ben preparato a qualche esame di latino, di geometria, di filosofia, ma poi sul finir dei corsi tutti i compagni suoi, tutti i professori vi diranno che quello è un intelletto distinto, che diventerà qualche cosa nel mondo. Presa la laurea, egli continuerà a studiare, si fisserà specialmente sopra una materia, e dopo un anno o due pubblicherà una buona monografia, farà qualche nuova esperienza in cui si vedrà il buon metodo, lo spirito giusto e indagatore. Ecco nato e cresciuto il vero privato insegnante, colui che non perirà più come scienziato, che intanto verrà ad arricchire gli studi universitari con qualche insegnamento speciale, e che salirà finalmente alle cattedre e ai seggi delle accademie.

Voglia Iddio che il privato insegnamento, quale veramente dev'essere, e come qui fu descritto, non tardi a sorgere accanto alle Università italiane, e soprattutto accanto a quella di Napoli, dove con tanto ardore vi si aspira. Ma, perchè questo avvenga, togliamo presto dalla nostra mente il pregiudizio che privati insegnanti siano coloro che preparano agli esami, che ripetono nello stesso giorno tre o quattro materie diverse, che dalla mattina alla sera, senza mai studiare nè pensare per

conto proprio, passano da una materia all'altra dettando i *ristretti* o spiegando i propri libri.

Nè immaginiamo, come si suol fare per inesperienza, che il privato insegnamento debba far costante concorrenza a quello officiale e così giovi come stimolo ai professori: se, al contrario di ciò che avviene ogni giorno nelle Università germaniche, questo fosse possibile, i privati insegnanti non servirebbero più a perfezionare gli studi universitari con insegnamenti speciali, nè a far emergere i successori più distinti alle cattedre delle Università, e non vedremmo pur troppo deserti, come spesso accade fra noi, i concorsi a queste cattedre.

E poichè pur troppo manca ancora fra noi quell'atmosfera di buoni studi, quell'ardore per il sapere, quella elevatezza nella coltura generale che sono condizioni di vita pel privato insegnamento, forza è che il Governo dia mano con industria e sollecitudine a far crescere e prosperare fra noi la classe dei veri privati insegnanti.

Persuase di questa necessità, le facoltà universitarie del Regno furono unanimi nell'approvare, che dopo esperimenti severi e come premio di studi speciali si dessero sussidi ai giovani che hanno compiuto gli studi universitari con distinzione, affinchè continuino a perfezionarli. Quello che la curiosità pubblica, l'ardor del sapere fa oggi in Germania senza l'opera del Governo, bisogna sia fatto per un certo tempo fra noi coll'assistenza di esso; i primi passi del nostro privato insegnante devono essere guidati dal Governo con sussidi dati a giovani eletti, col chiamarli per tempo a dettare corsi straordinari.

Nelle antiche provincie, dove gli intelletti sono più disciplinati, si tentò, con una legge che non ebbe il benefizio della libera discussione, d'introdurre di un tratto il libero insegnamento nelle Università; e quindi corsi semestrali, insegnamenti contati pel numero delle ore, privati insegnanti pareggiati ai professori officiali, e tasse d'iscrizione per gli insegnanti, liberi o officiali che fossero. E tutto questo senza determinare uno stadio di tempo obbligatorio per compiere gli studi e per arrivare alla laurea, come se all'improvviso il costume nostro, la nostra atmosfera scientifica fossero state quelle di Heidelberga

o di Berlino, dove la pratica e la ragion comune hanno fatto dimenticare quelle regole e discipline che pur stanno scritte nei codici di quelle Università. Privati insegnanti divennero quindi, fuorchè pochissime eccezioni, i soliti ripetitori; i professori ordinari si fecero privati insegnanti di altre materie, non più lasciando tempo ai loro studi favoriti; gli studenti per far presto presero otto o dieci e più inscrizioni per anno, e in quattro anni ebbero la laurea in medicina, in tre ed anche in meno quella di giurisprudenza, e come era naturale in mezzo a queste condizioni gli esami non divennero nè più seri nè più difficili.

Ecco i vizi introdotti nell'ordine universitario dall'abuso della libertà d'insegnamento o dalla sua inopportuna applicazione.

Disgraziatamente la forza delle antiche consuetudini è grande, e male si lotta contro il pregiudizio, allorchè specialmente riveste la forma di aspirazioni alla libertà, d'invenzione indigena. E ben a ragione il sottoscritto lamenta ancora col più vivo dolore la necessità che subiva, perchè la legge intera del 31 luglio non facesse naufragio, di non opporsi recisamente al quinto articolo della stessa legge, il quale, sebbene provvisorio e applicato alla sola Università di Napoli, è agli occhi suoi un veleno per gli studi superiori di quella grande porzione d'Italia e delle vicine. Contro questo veleno lotterà costantemente il Governo colla scelta dei più dotti professori, colla ricchezza dei mezzi d'insegnamento di quella Università, moltiplicando e ampliando nelle provincie meridionali le scuole classiche e tecniche; e giova sperare che, all'evidenza dei risultamenti, alla ragione intima delle cose, il pregiudizio cederà, e che a Napoli, prima che altrove, il libero insegnamento sarà ricondotto alle sue vere e giuste condizioni.

Nell'Italia media, dove il buon senso della nazione, la forma dell'ingegno italiano è forse più che altrove conservata, non sono a lamentarsi questi vizi nelle istituzioni universitarie; ma pur troppo il gran numero delle Università, l'eccessiva estensione degl'insegnamenti, e quindi la bassa misura degli esami nocquero più che altrove all'altezza degli studi.

Dopo queste considerazioni non vi poteva essere difficoltà a fermare le norme essenziali di un regolamento generale; e consultando le risposte date ai quesiti ministeriali da tutte le facoltà del Regno, e le relazioni delle tornate della Commissione sopramentovata, che il sottoscritto stimò bene raccogliere in un sol volume insieme con i documenti relativi alla legge del 31 luglio e al nuovo regolamento, risulterà evidente che i principii più essenziali di questo regolamento erano già nella mente delle persone più autorevoli per dottrina e per esperienza.

Mi conceda la Maestà Vostra di svolgerle con qualche larghezza questi principii, perchè non resti dubbio nell'animo Suo e nello spirito pubblico che le riforme proposte nella legislazione scolastica mirano al doppio intendimento di procacciare, con qualche disciplina non disdicevole ai tempi, coi premi e cogli incoraggiamenti offerti alla gioventù eletta, e cogli esami più rigorosi, che i giovani prendano abito allo studio, amore e rispetto alla scienza, senza che da questi mezzi indiretti sia impedito alla libertà, convenientemente applicata, di produrre anche in quest'ordine di fatti i suoi benefici effetti.

Le parti principali del regolamento generale e dei regolamenti parziali delle facoltà riguardano:

1° l'ordinamento propriamente detto degli studi;
2° il modo degli esami;
3° gl'incoraggiamenti e i sussidi;
4° i privati insegnanti;
5° le discipline;
6° le autorità universitarie.

È inutile oramai d'intrattenersi a dimostrare che male si provvederebbe al buon andamento degli studi in un'Università, se per ognuno dei corsi che conduce al grado dottorale, e quindi ad una professione, non fosse stabilito che prima di giungervi l'alunno debba avere studiato un numero determinato di materie, che questo studio debba almeno durare un certo nunumero di anni, che in ognuno degli anni debbano essere insegnate alcune fra quelle materie, e che finalmente, sopra tutte quelle che si chiameranno obbligatorie, debba l'alunno aver dato un esame al momento in cui il rispettivo insegnamento

ebbe termine. Lo abbiamo già detto altra volta, questa distribuzione di materie, questo ordinamento di studi esistono in tutte le Università ben regolate, in Germania come altrove; sono una condizione necessaria dei legami che passano fra scienza e scienza, e delle forze del nostro intelletto; e quando si dice che in Germania si fa 'come si vuole, che non vi sono regolamenti universitari, bassi ad intendere solamente che la coltura generale, l'amor della scienza e il livello degli studi sono giunti, fortunatamente per quel paese, a tal grado che gli studenti sanno quel che devono fare, e seguono volenterosi e liberi quelle pratiche che un regolamento ben fatto prescriverebbe.

L'importanza dunque è vedere, se il nuovo regolamento risponda allo stato degli studi fra noi ed all'indirizzo speciale che si dà oggi alle scienze.

È una verità antica, non mai contradetta, che nelle Università s'impara a studiare, o, in altri termini, che gli studi universitari non possono formare immediatamente un uomo dotto, nè uno scopritore di verità nuove, ma che debbano imprimere nella mente, col rigore dei metodi, quel certo numero di cognizioni generali e di principii, coi quali si può passare o all'esercizio e allo studio pratico di una professione, o alle scuole superiori e di perfezionamento, per poi salire con forti studi in fama nelle scienze e nelle lettere.

È dunque necessariamente determinato il numero degli anni che uno studente deve passare nell'Università per giungere alla laurea.

Ma come può conciliarsi, si domanda ogni giorno da chi medita sull'istruzione superiore, come può conciliarsi questo limitato periodo di studi universitari col progresso continuo dello scibile umano? Chi non sa oggi che nelle scienze fisiche e naturali principalmente, dove i fatti di necessità si accumulano, dove i metodi di studiare si perfezionano, la somma delle cognizioni cresce costantemente?

In prova di questa verità non avrei che a ricordare la chimica organica, la fisiologia sperimentale, la geologia, l'istologia, scienze che appena esistevano di nome cinquant'anni or sono.

Nè meno si dovrà dire delle altre scienze naturali, che se non furono create, furono però in questi ultimi tempi rinnovate e accresciute in tutte le loro parti. Questo impulso dato dal metodo sperimentale alle scienze fisiche doveva naturalmente estendersi alla medicina, alla chirurgia e a tutte le scienze accessorie. Nè fu meno grande il progresso delle matematiche, nelle quali si posseggono oggi trattati di analisi e di geometria superiore interamente nuovi, e di cui le applicazioni alla meccanica celeste e alla fisico-matematica si vanno via via estendendo.

Se non così evidenti, nè sempre egualmente fondati come nella filosofia naturale, non meno grandi però sono i progressi fatti nelle scienze morali, e sopratutto nella storia e nell' alta filologia.

Questo rapido avanzamento delle cognizioni scientifiche doveva risvegliare in chi presiedeva all' istruzione superiore il desiderio di ampliare gl' insegnamenti, crescendo in ogni facoltà il numero delle cattedre.

Ma pur troppo i risultamenti di questa estensione non corrisposero sempre alle buone intenzioni, nè al fine principale, che era quello di accrescere le cognizioni teoriche dei giovani, e le ragioni di questo imperfetto successo non ci sembrano oscure e difficili a scoprire.

Ed infatti, se è vero che l' impulso generale dato all' istruzione elementare e secondaria ha giovato a diffondere un certo numero di cognizioni nei diversi ordini della società, se siamo così giunti ad abbreviare i periodi della vita scolastica, non ne viene perciò che la potenza dell' intelletto sia assolutamente accresciuta.

Gli scolari dei nostri tempi sono più giovani di quelli di una volta, maggiore è il numero dei cultori delle scienze, l' industria reagisce alla sua volta a perfezionare le teorie scientifiche, i fatti si moltiplicano e si accumulano; ma tutta questa attività intellettuale prevalente nelle scienze fisiche e nelle loro applicazioni, che è l' espressione più significativa dei nostri tempi, non vuol dire un aumento nella potenza degl' intelletti.

L' avere in ogni facoltà, dove prima erano quattro o cinque cattedre al più, accresciuto di un terzo e talvolta del doppio

questo numero, supporrebbe che fossero accresciute nella stessa proporzione le facoltà intellettuali degli studenti, il che non è e non può essere.

Le conseguenze di questo disaccordo dovevano pur troppo, per la media dei giovani, consistere nella minore profondità degli studi teorici e sostanziali, in un certo grado di confusione delle cognizioni svariate e imperfettamente acquistate, e nella insufficienza e poca verità degli esami. Non giova dissimularlo; a tutti coloro che hanno l'esperienza dell'insegnamento superiore e che vivono fra gli studenti avviene spesso, se si eccettuano le intelligenze non comuni, di incontrare giovani giunti al termine del tirocinio scolastico, che appena posseggono qua e là cognizioni vaghe, ma non hanno poi alcuna abitudine a dedurre rigorosamente, e mancano dei principii fondamentali, della teoria propriamente detta della scienza a cui si sono dedicati.

E dalle stesse ragioni ha origine un altro vizio che spesso s'insinua negl'insegnanti migliori, e crea un nuovo ingombro negli studi. Non solo si verifica oggi l'aumento nel numero delle cattedre in ogni facoltà, ma insieme è accresciuto il numero degli anni per ogni scienza. Si crede da alcuni professori che la lezione sia tanto più profittevole quanto più è, come si suol dire, al corrente della scienza, cioè ricca di fatti e di ravvicinamenti nuovi. Non sono pochi i professori, che per meglio adempiere al loro dovere, immaginano una materia non poter essere ben insegnata se non si entra nelle particolarità più minute, e se non si espongono tutte le relazioni e tutte le conseguenze di un principio. All'opposto non dobbiamo mai dimenticare che l'insegnamento universitario è generalmente destinato a preparare i giovani per gli studi professionali, a educare lo spirito e a imprimere nelle menti i principii fondamentali delle scienze. Il vero progresso di una scienza non istà tanto nella moltiplicazione dei fatti, nel numero delle cognizioni svariate di cui si compone, quanto nel servirsi di questi elementi per risalire alle leggi e alle teorie, ed è appunto nell'esposizione delle leggi e delle dottrine ben accertate che l'insegnamento universitario deve consistere. Per queste ragioni una lezione ben fatta e veramente profittevole non è quella che

si diffonde nelle più minute particolarità; l'importante consiste nel mettere in evidenza i fatti principali e le teorie generali, e così l'attenzione non si stanca, ma anzi la mente è chiamata a spingersi da sè più innanzi nelle ultime conseguenze, nè trova difficoltà ad estendersi alle cognizioni secondarie.

In qualunque scienza, allorchè è salita ad un certo grado di perfezione, i veri metodi, le leggi generali, le teorie, i limiti di essa scienza sono conosciuti, e gl' insegnamenti obbligatorii o normali, quelli che costituiscono il fondamento dei corsi universitari devono appunto avere questi caratteri ed essere trattati con tale intendimento.

Sono queste le norme seguite nel presente regolamento per istabilire il numero degli studi obbligatorii per ogni facoltà, l'ordine e l'ampiezza dei medesimi; queste le ragioni per cui si ebbe in mira di assegnare ad ogni anno un numero d'insegnamenti che non eccedesse le facoltà intellettuali dei giovani, che avesse per effetto non di sopraccaricare la mente di cognizioni succinte e disparate, ma di lasciare insomma all'intelletto libertà di fare quanto più poteva da sè.

E restringendoci ad accennare di volo alcune delle conseguenze pratiche di questi principii, diremo come sia parso opportuno di separare la facoltà di giurisprudenza in due sezioni, e di aprire così l'adito a due lauree, che sono quelle di giurisprudenza propriamente detta e di scienze politico-amministrative.

Gli studi più profondi della storia, la varietà degli ordinamenti politici, il naturale progresso dell'umanità hanno necessariamente creato scienze nuove, o piuttosto ci hanno costretto a dividere in due o tre quegli insegnamenti che prima erano raccolti in un solo. Da ciò ebbe origine l'aumento delle cattedre e l'estensione degli anni di corso, di cui abbiamo lamentato i cattivi effetti per gli studi. Separando la facoltà giuridica nelle due suddette sezioni, è stato possibile di raccogliere in ognuna di esse gl'insegnamenti veramente essenziali per le medesime, e si ebbe cura di dare a quegli insegnamenti la maggior possibile estensione, senza troppo ingombrare le giovani menti con studi secondari e meno importanti.

Nella facoltà di medicina e chirurgia gli studi teorici e pratici necessariamente si collegano e si compenetrano. Fu nostra cura di dare un solido fondamento agli studi di questa facoltà colle scienze fisiche e naturali, imperocchè, oltre al lume vivissimo che queste scienze di necessità apportano alla fisiologia ed alla patologia, cioè alle due sole fonti della scienza medica, l'educazione nel metodo sperimentale e di osservazione, che da quelle scienze si può solamente ottenere, basterebbe di per se stessa a recare un grandissimo perfezionamento negli studi medici.

Gli ultimi tre anni del corso di questa facoltà sono quasi interamente pratici; e basti qui ricordare la giusta fama in cui è salita la scuola medica fiorentina, sopratutto per la celebrità degl' insegnanti, a far chiari i buoni effetti delle sue discipline, dalle quali fummo guidati nell' ordinare questa parte degli studi. E poco monta se sotto una denominazione o sotto un'altra sono fatti quegli studi pratici e dati gli esami che vi corrispondono.

Anche nelle facoltà di lettere e di filosofia fu stabilita la stessa distinzione che nella giuridica, per non accrescere eccessivamente gli anni del corso, e per lasciare a quei due ordini di studi uno svolgimento sufficiente.

I grandi progressi che ai tempi nostri si fecero nelle dottrine filologiche e storiche, le incessanti trasformazioni dei sistemi filosofici, richiederebbero forse che in quella facoltà si accrescesse il numero delle cattedre, non fosse altro che per aprire un campo agli ingegni eletti che per vie diverse coltivano quelle nobili discipline, e perchè dallo scontro dei metodi e delle idee scaturisse la vera luce, per quanto può esserci concesso in quella sfera d' idee. Ma siamo convinti che una sorte più modesta, non però meno utile, è serbata alle facoltà di lettere e filosofia delle nostre Università, quella, cioè, di preparare buoni maestri per le scuole secondarie; e che un regno, anche grande, non può avere che un solo grande Istituto di filosofia e di filologia

Le stesse considerazioni ci guidarono nell'ordinamento delle facoltà di matematiche e di scienze fisiche e naturali. Vi sia pure nel Regno un' alta scuola normale, un gran seminario libero, come s' intende in Germania, per formare i fisici, i chimici, i

matematici chiamati a far progredire quelle scienze; la sede di queste scuole è già abbastanza designata dalla memoria del vero inventore del metodo sperimentale e da quella del Cimento.

Ma le facoltà di matematiche e scienze fisiche naturali delle Università non possono aspirare a così alta meta, e già abbastanza contribuiscono a benefizio del paese preparando convenientemente i giovani alle scuole pratiche d'ingegneri e d'industria, e abilitandoli all'insegnamento di quelle scienze nei licei e nei ginnasi.

E sin d'ora avremmo anche voluto poter provvedere all'ordinamento delle scuole d'applicazione; ce lo vietarono però le leggi vigenti in varie provincie del Regno intorno alle pratiche per gli ingegneri, sulle quali non tarderemo a chiamare l'attenzione del Parlamento.

Un altro carattere del regolamento universitario oggi sottoposto alla sovrana sanzione, e che merita essere notato perchè risponde alla condizione intrinseca di certe scienze ed è il solo che possa scolpirle nelle giovani menti, quello si è delle esercitazioni pratiche istituite presso le scuole sperimentali e di osservazione. Se è vero, come non vi ha ormai chi ne dubiti, che per apparecchiarsi ad esaminare attentamente una malattia, ad addestrarsi nelle osservazioni chirurgiche, a fissare bene nella mente la struttura del corpo umano, sono necessari gli studi pratici, la stessa ragione deve valere e vale sicuramente per le scuole di fisica, di chimica, di fisiologia, di mineralogia, ecc. Si ebbe quindi cura nelle facoltà delle scienze fisiche e naturali e di medicina e chirurgia di non rendere obbligatorii che gli studi principali, quelli cioè che una volta bene appresi permettono al giovane di compiere da sè la sua istruzione e di aggiungere a questi studi gli esercizi sperimentali; così fu trovato il tempo e fissato il modo migliore, giova almeno sperarlo, per mantenere viva la curiosità degli studenti e radicare in essi le cognizioni sostanziali alternando colla lezione le pratiche e le esercitazioni.

Non è parola nel regolamento della facoltà di teologia, nella quale anche per l'ultima legge del 31 luglio non sono introdotte innovazioni. Lungi dal vero s'andrebbe da chi interpre-

tasse questo silenzio come dettato da uno spirito volgare che secondi leggermente certe opinioni poco maturate, e in voga al presente. Le dottrine teologiche sono nei paesi veramente dotti coltivate quanto la filosofia e le scienze esatte e naturali, e per le relazioni che le collegano col resto dello scibile umano e perchè rispondono alle più sublimi aspirazioni dell'animo nostro, meriteranno sempre di figurare fra gl'insegnamenti normali di una Università perfetta. Ma pur troppo, per le relazioni in cui sono oggi nella Penisola la Chiesa e lo Stato, l'insegnamento teologico delle Università non troverebbe che un numero assai ristretto di uditori, onde per ora non vi è ragione di riordinare o ampliare siffatti studi.

È finalmente prescritta dai regolamenti la compilazione dei programmi dei corsi, i quali devono poi essere presi ad esame dai professori riuniti affinchè gl'insegnamenti si coordinino e nulla si usurpi dall'uno sull'altro. Lasciati liberi gl'insegnanti di trattare le materie che sono loro affidate come meglio giudicano, i programmi giovano a connettere gl'insegnamenti fra loro, a distribuirli in un certo ordine comune.

La materia degli esami forma, come naturalmente doveva essere, una delle parti più elaborate e più importanti del nuovo regolamento.

Dove l'insegnamento secondario è ancora molto imperfetto e dato con tanta varietà di metodi e di estensione, dove per tante ragioni che sarebbe lungo ed inutile di annoverare e ripetere, la curiosità scientifica non è viva, dove gli studi universitari sono un avviamento a una professione e nulla più, dove in generale il livello degli studi è basso, anche gli esami, che sono alla lor volta effetto e cagione di questo stato di cose, non possono essere che una prova leggiera ed insufficiente.

Noi non pretendiamo paragonarci anche in questo alle Università germaniche, nelle quali lo studio è divenuto un bisogno dello spirito, e si coltiva la scienza per la scienza; dove il grado della coltura generale è così elevato, gli esami si fanno dalla pubblica opinione sulle opere, sulle scoperte, sulle lezioni degli insegnanti officiali e privati, sul sapere stesso degli studenti.

Al contrario in Francia, in Inghilterra e nel Belgio, gli esami divengono ogni giorno più rigorosi nelle scuole universitarie, e sopratutto nelle scuole speciali di quei paesi è oramai regola che il numero dei reietti oscilli fra il terzo e il quarto dei candidati. Per giudicare del valore dei nostri esami basti il dire che questo numero è fra noi, in media, dieci volte più piccolo.

Non vi è dunque nulla di assoluto nel determinare il miglior modo degli esami, e non è a maravigliare se di tutte le materie scolastiche, quella degli esami abbia specialmente fermata l'attenzione dei legislatori, nè è difficile di comprendere come questo sia avvenuto se si consideri che, mentre si sente il bisogno di render gli esami rigorosi e difficili, a questo intento mal si provvede coi metodi e colle disposizioni regolamentarie. Qualunque sia il sistema degli esami, cioè il modo con cui si scelgono i temi delle interrogazioni, qualunque la forma di essi, cioè in iscritto oppure orali, qualunque la regola seguita nel comporre le Commissioni esaminatrici e nel formare i giudizi, ognuno, per poco che abbia considerato quella materia o avuto una qualche pratica di essa, sa che un esame costituito difficilissimo dai regolamenti, può perdere ogni efficacia se è affidato ad un esaminatore debole o inesperto; mentre al contrario basta un esame di pochi minuti sopra un tema qualunque perchè un abile esaminatore sia in grado di giudicare del sapere del candidato.

L'efficacia degli esami è dunque per la massima parte in mano degli esaminatori, i quali, vogliamo sperare, penetrandosi una volta dell'importanza del loro ufficio, del male e del bene che possono fare alla patria secondo il modo con cui lo esercitano, comprenderanno che l'indulgenza usata negli esami è un danno vero, di cui non misurano l'estensione, da essi recato al paese e alla scienza, un'offesa grave all'autorità scolastica, un atto imprudente e mal inteso di benevolenza verso la gioventù. E qui a conforto nostro per l'avvenire non vogliamo dimenticare che i professori dell'Università napoletana hanno dato in quest'anno un nobile esempio ai loro colleghi delle altre Università del Regno, esercitando l'ufficio di esa-

minatori con una severità che è fatta più degna di encomio dal contrasto colla eccessiva indulgenza che aveva dominato sino a questi ultimi tempi negli esami dell' Università napoletana.

Ma benchè dalla volontà e dalla perizia degli esaminatori dipenda l'efficacia degli esami, era debito nondimeno del sottoscritto d'introdurre nel regolamento tutte quelle discipline e formalità che sono acconcie a renderli più severi e più efficaci.

È quindi stabilito nel regolamento un esame d'ammissione per entrare studente nell'Università; questo esame, dato pochi mesi dopo l'esame ultimo dei licei, e quindi sulle materie stesse degli studi e degli esami liceali, potrebbe essere giudicato inutile, se veramente il nostro insegnamento secondario fosse esteso in tutte le provincie con quell'ampiezza e in quel grado cui dovrà raggiungere un giorno, se pur vorremo rialzare le nostre istituzioni scolastiche. Ma pur troppo siamo anche lungi da questa meta; pochi sono i licei dello Stato in cui gli studi si facciano colla profondità richiesta per salire convenientemente agli studi universitari e per soddisfare ai bisogni della coltura generale.

Nè di ciò dobbiamo maravigliarci, considerando che non abbiamo ancora nel regno scuole normali superiori da cui escano buoni professori dei licei e dei ginnasi; che in buona parte delle provincie l'istruzione secondaria fu sin qui affidata a corporazioni religiose per loro natura retrive a perfezionare i metodi e ad estendere gl'insegnamenti, e che in altre provincie ordinamenti diversi si succedettero a così breve intervallo di tempo, da non permettere che potesse stabilirsi quell'indirizzo uniforme e quel miglioramento perseverante che sono le condizioni per cui un sistema di scuole secondarie, anche non perfetto in origine, diventa buono.

Da queste non prospere condizioni delle nostre scuole secondarie che non riesciremo a migliorare sopratutto per la varietà dei sistemi e dei costumi da lunga mano introdotti nelle provincie del Regno, se non evitando di tutto sconvolgere a un tratto, ma invece via via correggendo con accorgimento e con perseveranza, e mettendo principalmente ogni cura nel formare insegnanti dotti, studiosi, disciplinati che sono l'anima di esse

scuole; da queste non prospere condizioni, si diceva, è per ora almeno giustificato l'esame d'ammissione. Scegliendo convenientemente, come si ebbe cura di fare nei regolamenti delle singole facoltà, fra le materie insegnate nei licei quelle su cui cadono gli esami d'ammissione nelle facoltà stesse, riesciremo almeno ad ottenere che quelle materie sieno più delle altre approfondite negli studi liceali, e che anche nell'intervallo fra l'esame ultimo dei licei e l'ingresso nelle Università facciano i giovani sopra di esse nuovo e maggiore studio.

L'esame d'ammissione dato all'ingresso nell'Università ha pure il vantaggio di sottoporre, per dir così, ad una misura comune gli alunni e gli studi dei licei, di fare che questi non sieno al di sotto di un certo livello indispensabile. Nè è qui a temere che venga danno allo svolgimento dei giovani intelletti per l'uniformità introdotta nei loro studi o nella loro educazione, imperocchè, sia che formino la base della coltura generale, sia che servano di preparazione alle Università, gli studi secondari sono di loro natura determinati, e poichè tali studi intendono principalmente ad abituare al lavoro, ad insinuare buoni metodi, ad educare gli animi, nulla vi potrebbe essere di più pernicioso che lasciarli vagare nelle generalità, le quali non potrebbero mai essere che superficiali.

Gli esami del corso universitario propriamente detto sono per regolamento stabiliti annuali e speciali. Non ci fermeremo a discutere tutto ciò che si è detto e si potrebbe dire in favore e contro degli esami annuali; la scelta dell'epoca più opportuna per gli esami può essere indifferente, sarà anche meglio che ne sia lasciata la scelta ai giovani, allorchè la condizione generale degli studi, la loro misura comune, lo stimolo ad istruirsi avranno reso per lo meno superfluo l'effetto dei regolamenti universitari. Quando questo non sia, gli esami dati alla fine dei rispettivi insegnamenti e distribuiti nei vari anni del corso, sono sicuramente più utili ai giovani e di minore aggravio per gli esaminatori.

Gli esami speciali sono oramai riconosciuti come i soli di qualche efficacia e verità. Negli esami complessivi, cioè sopra due o tre materie in una sola volta ed innanzi ad una sola Com-

missione, entra necessariamente quel meccanismo in cui la memoria ha la massima parte, e i giudizi delle Commissioni così fatte esprimono il più spesso una certa sommaria mezzanità che è tutta a scapito della bontà dell'esame.

Non fa d'uopo ripetere che nella scienza e nella volontà dell'esaminatore riposa in gran parte l'efficacia dell'esame; ma per quanto il modo di farlo vi possa contribuire, noi abbiamo fede che le norme prescritte dagli articoli 73 e 74 del regolamento sieno opportunamente congegnate.

Vizio frequente e gravissimo degli esami è la superficialità delle interrogazioni, e questa ci sembra evitata, se la buona volontà e la coscienza degli esaminatori ci soccorra, dal sistema immaginato per i programmi. I programmi degli esami dovranno comporsi di quei tanti capitoli che formano il trattato di una scienza, e l'esaminatore, libero di scegliere un punto qualunque d'un capitolo e di addentrarvisi, non dovrà più rassegnarsi a sentire una di quelle risposte stereotipate e preparate per i temi ristretti che si solevano usare, e che riducono gli esami e gli studi degli ultimi mesi dell'anno scolastico a un esercizio di memoria fatto con l'aiuto dei ripetitori.

E anche qui entrando a parlare dell'esame di laurea dobbiamo premettere, che dove gli studi universitari hanno raggiunto una meta molto elevata, può quell'esame essere senza danno quello che è nelle Università germaniche, una festa di famiglia, una funzione accademica. Infatti quando esami severi ed efficaci furono dati sopra tutte le materie che costituiscono un certo corso, qual ragione vi può essere di tornare ancora con nuove prove sulle materie stesse, qual vantaggio d'obbligare di nuovo giovani e maestri alla tortura degli esami? La ragione e il vantaggio dell'esame di laurea sono di opportunità, e in questa materia, come in tutte le cose di questo mondo, sta il meglio nel valutare giustamente le condizioni del problema che si deve risolvere, e quasi lo stato dell'atmosfera in cui un'istituzione deve vivere e prosperare. È egli sperabile che dodici, sedici, diciotto Università sparse nella Penisola, tanto diverse fra loro per il valore degli insegnanti, per l'ampiezza dei mezzi, pel numero degli studenti, di origini, di tradizioni svariatissime, in mezzo a po-

polazioni che hanno differenze grandi di costumi, di disciplina, di coltura, possano tutte del pari preparare i magistrati, gli ingegneri, gli amministratori, i medici, gli insegnanti, quali sono richiesti oggidì dai nuovi bisogni del Regno? Ci guardi il cielo dall'augurare alla patria nostra nelle scienze e nelle lettere frutti liberi e spontanei dello spirito umano, quel livello unico degli ingegni che tanto ripugna alla nostra natura e alla nostra storia; ma a un livello decente bisogna prima arrivare, perchè si senta il bene di quella libertà e spontaneità, perchè la società nostra, che ha necessità di ricomporsi coll'unione politica, non abbia difetto di buoni strumenti, perchè la coltura generale divenga il più saldo fondamento delle libere istituzioni. Gli anni trascorsi nelle scuole universitarie sono i migliori della vita, e le traccie incancellabili che lasciano nel carattere, le relazioni intime che ivi si stringono, esercitano poi una grande influenza sui governi e sulle istituzioni, e nulla possiamo omettere di ciò che può trarsi dagli studi universitari, dagli esami, dai gradi accademici per rinvigorire il carattere, la disciplina, ed il valore intellettuale della nazione.

Gli esami di laurea dovevano dunque esser conservati, sia come esami, dai quali si deve ricavare la miglior prova del profitto comune dei nostri studenti, sia come mezzo che accresce e fortifica la vita nazionale: a questo doppio fine tende l'istituzione di sei soli centri, nei quali sederanno le Commissioni esaminatrici per la laurea, e intorno ai quali si stringeranno le Università di una certa circoscrizione. A mostrare con una sola cifra il vantaggio di questa combinazione diremo, che negli esami di laurea, come si sono fatti sin qui, hanno parte i cinque o seicento insegnanti addetti alle nostre Università, mentre le sei Commissioni che il Ministero sceglie fra questi insegnanti richiedono appena il quarto di quel numero; gli esami, ripetiamolo anche una volta, sono quel che sono per la bontà dei giudici, cioè per la scienza, per l'autorità, per le virtù proprie degli esaminatori, e queste condizioni evidentemente meglio si ottengono nel secondo caso che nel primo.

Anche la prova della laurea, come è stabilita dagli articoli 60 e seguenti del regolamento, diventa molto più severa e dif-

ficile che non era prima; imperocchè la dissertazione scritta che è premessa all'esame orale, e che non è altro che una condizione d'ammissibilità a questo esame, si fa sopra temi che si rinnovano ogni anno e che non possono essere anteriormente conosciuti dai candidati. Questo vantaggio hanno pure gli esami orali susseguenti, nei quali è prescritto che più che altro si cerchi se lo studente ha conservate le cognizioni apprese nei primi anni del corso.

Finalmente anche la misura che esprime il minimo dei voti necessari per l'approvazione, è accresciuta rispetto a quella generalmente prescritta sin qui nelle Università italiane.

Una eccezione alle regole comuni dell'esame di laurea si è fatta in alcuni casi, nella speranza di renderli meno rari, ed è per quei giovani che hanno superato gli esami speciali del corso intero a pieni voti, ai quali è lasciata libertà di scegliere il tema della dissertazione e di studiarlo liberamente.

Ma si affaccierà l'obbiezione che noi costringiamo con questo sistema gli studenti e le loro famiglie alla spesa dei viaggi e dei soggiorni per recarsi alle sedi delle Commissioni esaminatrici; a ciò rispondiamo senza esitanza, che se il sistema degli esami è migliore in quel modo dev'essere preferito, che la spesa dei viaggi è oggi tenuissima, che le tasse universitarie sono molto diminuite, e che un gran bene ci aspettiamo da questo mescolarsi della gioventù studiosa, dai suoi contatti famigliari coi professori più illustri, dalla solennità della funzione accademica in cui le lauree saranno conferite: tutto quello che faremo perchè la scienza si innalzi nel concetto del pubblico, perchè si moltiplichino le relazioni fra gli uomini più distinti delle varie provincie del Regno, sarà un gran beneficio per la scienza e per la nazione.

Ci consenta la M. V. che anche una qualche parola le sia detta di quelle parti del nuovo regolamento che risguardano la disciplina, i premi e gli incoraggiamenti. La disciplina nelle Università è pur troppo una di quelle tante materie nelle quali non si sa sempre cogliere il segno, e di cui il pubblico giudica sotto l'influsso di passioni, di idee estranee e accidentali. In Germania non c'è nelle Università neppur l'ombra di quello che

si suol intendere per disciplina, ed invece si è introdotto un certo spirito di corpo, la scolaresca ha una giurisdizione propria, un codice dei giudizi d'onore, e tutto questo però senza che sia impedito alla polizia di regolare le spese eccessive che i giovani possono essere tentati di fare a danno delle famiglie, dei loro studi, e di coloro da cui comprano a credito. Generalmente nelle Università germaniche i giovani entrano a età più matura che fra noi; e fortemente educati nelle scuole secondarie, sentono il bisogno di esercitare tutta quella libertà intellettuale, che è la caratteristica della nazione, e che ne spiega le virtù ed anche la debolezza.

In Inghilterra, a Oxford e a Cambridge, vi sono ancora tutti i collegi del medio evo; e gli alunni e i prefetti e i maestri vivono in una stretta disciplina, e si veggono ancora nelle aule universitarie i distintivi dei tempi di Edoardo III che stabiliva il celebre *Queen's college*, e di Enrico VIII fondatore del *Trinity college*. Eppure è in quelle Università che si formano gli uomini politici, i magistrati, i cittadini del popolo più libero della terra.

Cessiamo dunque dal giudicare delle discipline universitarie fondandoci sopra gli abusi di queste discipline commessi in passato, o sopra quel certo vezzo di disfare quanto più si può il rispetto all'autorità, come se il far ciò fosse una conseguenza delle libere istituzioni. Le Università sono scuole, e nelle scuole convien studiare; e per farlo con profitto bisogna studiare con metodo e con perseveranza; nelle Università la gioventù deve educarsi nei sentimenti di gratitudine e di rispetto verso gli insegnanti, ed apprendervi che la scienza è la gloria più pura, la potenza più vera di un popolo.

Si chiamino dunque discipline o precetti naturalmente suggeriti dalla forza delle cose, lo studente non fa più il dover suo ed offende l'interesse proprio e della famiglia quando trascura le scuole per assistere ai circoli politici, quando non profitta di tutti quei mezzi d'istruzione che gli offre lo Stato; e se per l'inesperienza propria dell'età, per la mancanza di buoni studi secondari, per quella certa atmosfera in cui vive, una scolaresca ha più di un'altra bisogno di essere soccorsa, preveni-

ta, ammonita per via di alcune discipline scolastiche, sarà opportuno di applicare tali discipline in gradi diversi, a seconda dei casi.

Queste considerazioni abbiamo premesso non già per giustificare rigori, pedanterie e anticaglie, che non potevano venir in mente ai nostri tempi, e di cui non vi è traccia nel regolamento; ma per dare anzitutto un retto giudizio di ciò che si deve intendere per disciplina universitaria, e per provare che un certo ordine di studi e di esami, certe pene inflitte agli studenti troppo negligenti, qualche attribuzione data alle autorità universitarie per ricordare questi obblighi alla gioventù, per accertarsi dei colpevoli, meritavano di essere introdotte nel nuovo regolamento delle nostre Università.

Ma più che all'efficacia delle discipline, alla buona indole, alla natura pronta ed intelligente, al senso pratico della nostra razza, a quel sentimento di grandezza e di dignità che dobbiamo tutti provare in cospetto della nazione risorta, noi ci affidammo, e meglio credemmo rispondere al debito nostro, stimolando la gioventù con opportuni premi ed incoraggiamenti.

Fu per ciò istituito che una medaglia d'argento, portante inciso il nome del premiato, sarebbe conferita a tutti gli studenti del Regno che ottengono la laurea con distinzione.

Si è anche voluto che un certo numero di sussidi fosse distribuito ogni anno dalle Università primarie a quei giovani che intendevano perfezionarsi nelle scuole estere con maggiori studi; e fu stabilito che questi sussidi sarebbero concessi o in seguito ad esami rigorosi, o a chi aveva già dato prova d'ingegno eletto con qualche buona memoria originale, o colla pubblicazione di qualche trattato scolastico. Finalmente fra i titoli per ottenere questi sussidi si aggiunse anche un corso libero dato con approvazione sopra una materia speciale. Nei privati insegnanti, noi lo ripetiamo con profonda convinzione, scorgiamo uno dei più efficaci ausiliari dell'alto insegnamento che oggi manca all'Italia, e teniamo per fermo che questa istituzione non potrà sorgere e prosperare tra noi se non soccorsa nei primi passi dalla sollecitudine e dall'intelligenza del Governo.

Per dar termine a questa rassegna dei punti principali del nuovo regolamento, piaccia alla M. V. di notare ancora il capitolo relativo alle autorità universitarie.

Le leggi vigenti compongono diversamente queste autorità nelle varie provincie del Regno, nè si poteva con un regolamento riordinarle sullo stesso piede; ma il regolamento poteva e doveva estendere le attribuzioni di queste autorità e risvegliare in tal guisa quella vita famigliare che manca fra gl'insegnanti delle nostre Università, e che è un mezzo potente di progresso per le scienze, di armonia negli insegnamenti. Così l'autorità universitaria acquista anche al cospetto della scolaresca quell'influenza paterna, senza la quale non vi ponno essere nè discipline scolastiche nè buoni studi. E allargando le attribuzioni dell'autorità universitaria, noi volemmo anche rendere omaggio a quei principii di decentramento amministrativo, di libertà locali, che più che mai devono spettare a chi dalla scienza, dal rispetto e dalla gratitudine che riscuote trae le ragioni dell'autorità che egli esercita.

Eccovi, o Sire, forse con troppa ampiezza dichiarate le origini e le ragioni del regolamento che attende la Vostra sovrana sanzione: frutto di meditati studi e di un lungo esercizio nell'insegnamento, del consiglio degli uomini più esperti e competenti, volesse Iddio che gli effetti di questo lavoro rispondessero al sentimento di devozione per la gloria del Vostro Regno, all'ardore per il bene della scienza e della gioventù studiosa italiana, al patriottismo da cui fu ispirato.

Le storie contemporanee narrano come il più grande genio dei tempi moderni traesse il pensiero dell'Università di Francia dalla lettura delle *Costituzioni per l'Università di Torino*. Le quali, ammirabili ancora per la sapienza virile con cui sono dettate, furono dagli Avi Vostri affidate ad una autorità che intitolarono *Magistrato della Riforma*, quasi per meglio definire l'alto concetto da cui erano inspirati.

A noi, chiamati a ricomporre gli studi in mezzo a tanta varietà di istituzioni antiche e sotto l'influsso dei pregiudizi popolari e delle passioni municipali, non poteva esser concesso di salire d'un tratto a tanta altezza; ma di un'ambizione più mo-

desta ci chiameremo contenti, se compatiti dai nostri colleghi nell'insegnamento per le difficoltà intrinseche dell'impresa, soccorsi dal loro amore per lo studio alla gioventù, giungeremo col nuovo ordinamento universitario a dare al Regno discipline scolastiche uniformi, a rinvigorire gli studi e a rimetterci sulla via di quelle libertà che fioriscono oggi negli istituti germanici e che sono una delle più belle glorie dell'antica storia italiana.

Torino, il 14 agosto 1862.

C. Matteucci.

REGIO DECRETO

di approvazione del Regolamento generale delle Università.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 5 della legge del 31 luglio 1862;
Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati il Regolamento universitario e i Regolamenti delle facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze fisiche, matematiche e naturali, e di filosofia e lettere, annessi al presente Decreto, e firmati d'ordine nostro dal Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentarie anteriori non conformi a quelle contenute nei suddetti Regolamenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 14 settembre 1862.

VITTORIO EMANUELE

MATTEUCCI.

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE UNIVERSITÀ DEL REGNO D'ITALIA

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. L'anno scolastico delle Università è di dieci mesi; comincia il 1° novembre e termina il 30 agosto.

Per alcune Università e per ragioni speciali si potrà con Decreto reale fissarne ad altre epoche il principio e la fine, mantenendone però inalterata la durata.

Art. 2. Vi sono nell'anno scolastico due periodi per gli esami: l'uno dal 1° a tutto il 20 novembre per gli esami di ammissione, e dal 1° a tutto il novembre per quelli speciali; l'altro dal 1° al 31 luglio per gli esami speciali, e dal 1° luglio a tutto il 30 agosto per gli esami di laurea.

Sono vietati gli esami in ogni altra epoca dell'anno.

Art. 3. Il 15 novembre è il giorno dell'apertura solenne delle Università, nel quale, dopo compiuta la sacra funzione che fosse d'uso, il Corpo accademico si adunerà nella grande aula per assistere all'orazione inaugurale.

Ognuna delle facoltà, secondo l'ordine loro di precedenza, sceglierà ogni anno il professore incaricato dell'orazione.

Art. 4. Le vacanze sono, durante l'anno scolastico, le domeniche e tutte le altre feste di precetto, la vigilia e il giorno dopo del Natale, i tre ultimi giorni del Carnevale e il primo di Quaresima, i tre giorni che precedono la Pasqua e il giorno dopo la festa, e l'Anniversario della nascita di S. M. il Re.

Art. 5. Le lezioni cominciano il giorno 16 di novembre, durano a tutto giugno, e si danno almeno tre volte la settimana per ogni insegnamento obbligatorio.

Ogni lezione dura almeno un'ora, e il professore potrà occupare parte di questo tempo in interrogazioni; la durata e la frequenza di questi esercizi saranno tali da fornire le prove della diligenza e del profitto degli studenti.

CAPO II.

Degli studenti e degli uditori.

Art. 6. Coloro che domandano di essere ricevuti come studenti in una Università, oltre al produrre il certificato di licenza liceale, dovranno superare un esame complessivo d'ammissione che si aggirerà sopra diverse materie, secondo le norme stabilite dal Regolamento, della facoltà a cui intendono ascriversi.

Art. 7. Gli esami d'ammissione ai corsi universitari saranno dati nella Sessione già indicata all'articolo 2 davanti ad una o più Commissioni secondo il numero dei candidati, ciascuna delle quali dovrà comporsi di tre membri a ciò nominati dal rettore. Gli esami consisteranno in prove in iscritto ed in una prova orale.

Art. 8. Coloro che superano gli esami d'ammissione ottengono un certificato che, quando siano adempiute le altre condizioni richieste, serve di titolo per l'iscrizione al primo anno dei corsi universitari.

Chi non supera gli esami predetti può ripresentarsi nell'anno scolastico successivo.

Art. 9. Sono inscritti nel primo anno dei corsi universitari come studenti tutti coloro, che dopo aver adempiuto le condizioni prescritte negli articoli precedenti, ne presenteranno i documenti al rettore accompagnati da una domanda sopra carta bollata, e produrranno la ricevuta del pagamento della tassa annua stabilita per la facoltà della quale si propongono di frequentare i corsi.

Art. 10. Le iscrizioni degli anni successivi si faranno comprovando d'aver superati gli esami prescritti dai Regolamenti delle facoltà per l'anno precedente, e producendo la ricevuta del pagamento della relativa tassa.

Art. 11. Possono essere dispensati dal pagamento della predetta tassa annua i giovani di ristrettissima fortuna e segnalati per istudio e per buoni portamenti.

Un'attestazione del Municipio confermata dal giusdicente locale previe informazioni, serve a comprovare la ristrettezza della fortuna.

La distinzione nello studio dev'essere provata dai pieni voti legali ottenuti, per il primo anno di corso negli esami di licenza liceale e d'ammissione, e per gli anni successivi negli esami speciali dell'anno che precede.

Tali dispense sono accordate anno per anno dal rettore dietro avviso conforme del Consiglio accademico.

Art. 12. Lo studente che invece di seguire uno dei corsi officiali cui è obbligato, vuol seguire il corso stesso presso un privato insegnante legalmente autorizzato, dovrà farne dichiarazione alla Segreteria dell'Università non oltre il mese di novembre.

La Segreteria terrà conto di questa dichiarazione per restituire in fin d'anno la quota della tassa d'iscrizione, a norma dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1862, a condizione che lo studente presenti entro quel termine alla Segreteria stessa il certificato del privato insegnante che attesti l'inscrizione e la diligenza al suo corso.

Art. 13. Oltre gli studenti sono ammessi a frequentare tutte le scuole universitarie quanti intendono profittare degli insegnamenti di esse in qualità di uditori. Però quelli fra gli uditori i quali si propongono di ottenere un certificato di assistenza, dovranno prendere le regolari iscrizioni ai corsi che vogliono seguire a forma dell'articolo seguente, e saranno tenuti a procurarsi entro il 20 novembre dalla Segreteria dell'Università una carta d'inscrizione, alla sola condizione di pagare una tassa annua, la quale superi di metà la tassa prescritta in ciascuna facoltà per gli studenti.

Art. 14. Gli studenti e gli uditori sono obbligati d'inscriversi distintamente ad ognuno dei corsi a cui vogliono attendere.

Queste inscrizioni saranno rimesse dentro il 20 novembre alla Segreteria dell'Università per l'opportuna verificazione, e saranno restituite dentro lo stesso mese ad ogni professore.

Art. 15. Gli uditori potranno acquistare la qualità di studenti, sempre che, oltre all'avere soddisfatto a tutte le condizioni d'ammissibilità sovra stabilite, comprovino d'avere seguito tutti i corsi obbligatorii anteriori, e d'averne superato gli esami.

CAPO III.

Del Corpo accademico e delle Autorità universitarie.

Art. 16. Il Corpo accademico è formato dei professori ordinari, onorari ed emeriti, e anco dei dottori aggregati e dei dottori di collegio in quelle Università dove la legge li ammette.

In tutte le riunioni il Corpo accademico è presieduto dal rettore o da chi ne fa le veci.

Art. 17. Nelle adunanze solenni in cui il Corpo accademico è convocato, sono pure invitati i professori straordinari e i privati insegnanti.

Art. 18. L'autorità universitaria cui è affidata la direzione amministrativa e disciplinare risiede nel Consiglio accademico.

Il Consiglio accademico è composto del rettore che lo presiede e dei presidi delle facoltà, eccetto che leggi veglianti presso alcune Università non lo compongano diversamente.

Al rettore ed ai presidi delle facoltà è fatto un assegno annuo a titolo di rappresentanza.

Art. 19. Il rettore è proposto al governo immediato dell'Università, e da lui dipende tutto il personale dell'insegnamento e dell'amministrazione.

Spetta al rettore concedere ai professori la dispensa dall'obbligo delle lezioni per un tempo non maggiore di dieci giorni.

Le domande per dispense di maggior durata vogliono essere dirette al rettore e da lui sottoposte colle sue osservazioni al Ministro.

Il rettore dà i diplomi di laurea e i certificati degli studi e degli esami fatti nelle diverse Facoltà: vigila sopra la scolaresca e sull'andamento degli studi, pronunzia a norma delle Leggi e dei Regolamenti nei giudizi disciplinari.

Art. 20. Il Consiglio accademico tiene regolarmente almeno una seduta al mese, durante l'anno scolastico, nella prima settimana di ciascun mese.

È in facoltà del rettore di convocare straordinariamente il Consiglio accademico.

Art. 21. Il rettore interroga il Consiglio accademico sulle cattedre vacanti e sul modo di supplirvi temporariamente, sopra le disposizioni disciplinari che possono essere o introdotte o proposte al Ministro per il miglioramento delle scuole, e sulle domande d'ammissione agli esami di coloro che non hanno fatto gli studi nelle Università dello Stato per la relativa proposta al Ministro.

Art. 22. I presidi delle facoltà adunano regolarmente una volta al mese, e straordinariamente se lo crederanno opportuno, i professori ordinari e straordinari per conferire con essi sull'andamento delle lezioni, sulla disciplina delle scuole, sulla diligenza degli studenti. Di tali conferenze si terrà processo verbale che sarà comunicato al rettore.

Le facoltà possono essere invitate dal rettore a riferire sui titoli dei concorrenti alle cattedre vacanti e ai posti di professori straordinari.

Art. 23. La presenza alle riunioni del Consiglio accademico e delle facoltà è obbligatoria. Il permesso di assenza deve esser chiesto al rettore o al preside per un legittimo impedimento.

Art. 24. Alla fine dell'anno accademico ognuna delle facoltà farà per mezzo di un deputato, che eleggerà a maggiorità di voti fra gli insegnanti effettivi, una relazione sull'andamento scolastico dell'anno, la quale sarà rimessa al rettore.

Dalle relazioni delle facoltà il Consiglio accademico trarrà materia per farne una relazione annuale al Ministro.

CAPO IV.

Della durata, dell' ordine e della misura degli insegnamenti.

Art. 25. Nei Regolamenti speciali di ogni facoltà che fanno parte integrante di questo Regolamento generale, sarà fissato il tempo necessario per compiere gli studi rispettivi, e per conseguire i gradi accademici e i diplomi.

Questa disposizione è egualmente applicabile ai corsi obbligatorii tanto degli insegnanti ufficiali, quanto dei privati insegnanti.

Art. 26. Nei suddetti Regolamenti saranno pure determinati gli insegnamenti che formeranno soggetto degli esami speciali alla fine di ogni anno del corso, non che le materie dell'esame di laurea.

Art. 27. A cura dei presidi delle facoltà, i professori saranno richiesti a compilare entro i primi due mesi dell'anno scolastico 1862-63 i programmi dei loro corsi.

Questi programmi devono contenere un compendio degli insegnamenti, nel quale saranno esposte nell'ordine più conveniente per l'intelligenza e per il profitto degli studenti, e nella misura richiesta dalla durata dei corsi, le parti meglio accertate della scienza.

Art. 28. I professori convocati dai presidi delle facoltà prenderanno ad esame questi programmi per coordinare fra loro gl'insegnamenti, e quindi li trasmetteranno al rettore.

Allorchè sia riconosciuto che il programma di un insegnamento obbligatorio per un anno solo non può essere pienamente svolto in questo tempo, il rettore ha facoltà di autorizzare gl'insegnanti ad aggiungere una od anche due lezioni per settimana oltre quelle stabilite in generale dall'articolo 5.

Per quei corsi che sono accompagnati da dimostrazioni per mezzo di esperienze o di osservazioni, è autorizzato il rettore a permettere che la lezione si prolunghi oltre un'ora, come è stabilito dall'articolo 5, e gli orari delle lezioni saranno regolati in modo da non impedire l'assistenza alle lezioni consecutive per effetto di queste eccezioni.

Art. 29. Potranno i presidi delle facoltà far rivedere d'anno in anno i programmi nel modo sopradetto.

Art. 30. Le facoltà dovranno essere invitate dai loro presidi a scegliere, sulla proposta degli insegnanti, quei libri che saranno raccomandati agli studenti per la loro migliore istruzione, senza che perciò questi libri sieno una guida invariabile nè per i professori, nè per gli studenti, nè per gli esami.

Art. 31. Tutte le scuole sperimentali e di osservazione dovranno essere fornite dei mezzi per le esercitazioni pratiche degli studenti, e i professori e i loro assistenti sono obbligati a coadiuvarli in queste esercitazioni.

Per l'iscrizione alle esercitazioni sono stabilite dai rettori, sentiti i rispettivi insegnanti, norme e indennità speciali. Saranno unite ai Regolamenti delle facoltà istruzioni speciali per l'attuazione delle esercitazioni stabilite da questo articolo.

Sul parere degli insegnanti, il rettore può dispensare gli studenti più bisognosi dal pagamento delle predette indennità, a forma dell'articolo 11 di questo Regolamento.

CAPO V.

Della disciplina nelle scuole universitarie.

Art. 32. Gli studenti e gli uditori inscritti sono obbligati ad assistere alle lezioni, e coloro che risulteranno negligenti saranno ammoniti, prima dal preside della facoltà e, persistendo, dal rettore che dovrà darne avviso alle famiglie rispettive.

Art. 33. Gli studenti e gli uditori dovranno assistere alle lezioni con rispetto e con attenzione, e osservare le speciali discipline che saranno emanate in ciascuna Università dal rettore.

Art. 34. È in facoltà del rettore, dei presidi e di ciascun professore di assicurarsi, o per mezzo di rassegne straordinarie, o coll'appello alle lezioni, della diligenza degli studenti.

La negligenza, ove sia tornata inefficace l'ammonizione data a norma dell'articolo 32, sarà punita colla sospensione o colla esclusione dagli esami, a norma dell'articolo 38.

Art. 35. Gli studenti che avranno osservazioni o richiami da sottoporre al rettore non potranno farlo che per mezzo di petizione o di deputazioni composte di non più di cinque individui.

Art. 36. A cura del rettore saranno stampati l'elenco dei corsi officiali e dei privati insegnanti, i titoli dei libri raccomandati agli studenti, l'orario delle lezioni e degli esercizi, le ore in cui gli stabilimenti sono aperti, e i Regolamenti universitari; e questi documenti riuniti in un libretto saranno dati agli studenti ed agli uditori nell'atto delle iscrizioni mediante pagamento del prezzo effettivo di stampa.

Art. 37. In caso di smarrimento della matricola o del foglio di iscrizione, lo studente o l'uditore potranno chiederne ed ottenerne un secondo esemplare con lo sborso di lire due.

Art. 38. Le pene che le autorità universitarie pronunziano al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

1° L'ammonizione;

2° L'interdizione temporaria di uno o più corsi;

3° La sospensione o l'esclusione dagli esami;

4° L'esclusione temporaria dall'Università.

L'applicazione della prima di queste pene è fatta, secondo i casi, dal preside della facoltà o dal rettore; quella della seconda e della terza dal rettore dietro il voto dei professori espresso nei processi verbali come all'articolo 22; finalmente l'applicazione dell'ultima sarà pronunziata dal rettore sopra il voto unanime del Consiglio accademico.

CAPO VI.

Corsi dei privati insegnanti pareggiati ai corsi officiali.

Art. 39. I corsi dei privati insegnanti pareggiati a quelli officiali devono durare lo stesso tempo de' corsi obbligatorii corrispondenti delle Università.

La quota della tassa d'iscrizione, di cui gli studenti possono alla fine dell'anno ripetere la restituzione, sarà dedotta dividendo la tassa stessa pel numero dei corsi stabiliti dal Regolamento della rispettiva facoltà per quell'anno.

Art. 40. A norma dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1862, questi corsi trattano le materie su cui versano gli esami speciali e di laurea, che conducono ai gradi accademici.

Art. 41. Nelle Università in cui l'esercizio del libero insegnamento non fu ancora regolato per legge, il Ministro concederà abilitazioni provvisorie per gli insegnamenti privati sotto le condizioni:

1° Senza prova di esame, ai professori ordinari e straordinari, ai dottori aggregati e a tutte quelle persone, che per opere, per iscoperte, o per insegnamenti dati sono venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero professare;

2° Con esame a tutti gli altri che aspirano ad avere la predetta abilitazione.

Art. 42. L'esame consisterà in una dissertazione scritta sopra un tema scelto dal candidato o proposto dalla Commissione esaminatrice; in una conferenza intorno al tema della dissertazione e della scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento; e finalmente in una lezione data in pubblico sopra un tema proposto dalla Commissione.

Art. 43. La Commissione esaminatrice sarà eletta dal Ministro, presieduta dal preside della facoltà cui si riferisce il soggetto dell'esame, e composta a numero eguale dei membri scelti nella facoltà stessa, e di membri estranei alla medesima.

Art. 44. La sorveglianza sul privato insegnamento viene esercitata dal rettore dell'Università, e dai presidi delle facoltà.

Il Ministro non potrà sospendere o chiudere definitivamente nessun corso d'insegnamento privato se non previo il parere del Consiglio superiore, sentiti gli insegnanti nelle loro difese, eccetto che si trattasse di corsi che potessero provocare disordini, nel quale caso il Ministro potrà far chiudere temporariamente i corsi che ne fossero occasione.

In caso d'urgenza questa medesima facoltà apparterrà al rettore dell'Università, il quale dovrà immediatamente riferirne al Ministro per l'approvazione e le opportune direzioni.

Art. 45. I corsi dei liberi insegnanti figureranno negli orari universitari, saranno dati in pubblico in ore diverse da quelle

destinate agli stessi insegnamenti officiali, e possibilmente nelle sale dell'Università, o almeno in luoghi attinenti alla Università stessa e indicati nell'orario.

Art. 46. Le discipline delle scuole universitarie descritte al capo V, sono applicabili alle scuole degli insegnanti privati.

Art. 47. Il privato insegnante è tenuto a richiedere dagli studenti iscritti al suo corso quelle stesse prove di diligenza e a seguire le stesse regole prescritte per gli insegnamenti officiali al capo V.

Art. 48. Alla fine dell'anno scolastico i privati insegnanti rilascieranno ai loro studenti un certificato di assistenza ai corsi, scritto sopra un foglio fornito loro dalla Segreteria della Università.

CAPO VII.

Degli esami, dei programmi degli esami, dei gradi accademici, e delle Commissioni esaminatrici.

Art. 49. Gli studi fatti nei modi e nella misura prescritta nel capo IV, e gli esami superati come verrà stabilito nel seguito di questo Regolamento generale e nei Regolamenti speciali, danno facoltà allo studente di presentarsi all'ultimo esame del corso per ottenere il diploma della laurea dottorale.

Art. 50. Gli esami speciali versano sopra una sola materia e l'abbracciano interamente, qualunque sia lo stadio di tempo in cui è insegnata, e non potranno essere dati che dopo la fine di quell'insegnamento.

Vi saranno per conseguenza tanti esami speciali in ciascuna facoltà quante sono le materie degl'insegnamenti obbligatorii della facoltà stessa, salve quelle disposizioni speciali che sono stabilite nei Regolamenti delle facoltà.

Art. 51. Nei Regolamenti delle facoltà sarà stabilito l'ordine ed il tempo in cui questi esami dovranno essere dati.

Art. 52. Gli studenti potranno richiedere dall'autorità universitaria un certificato per ogni esame speciale che avranno superato.

Art. 53. Gli studenti che avranno superato un determinato numero di esami speciali prescritti dai Regolamenti delle facoltà potranno ottenere un diploma di Baccelliere nella facoltà rispettiva.

Quegli studenti che avranno superato, dopo tre anni di corso, un determinato numero di esami speciali sopra materie stabilite nei Regolamenti delle facoltà, potranno ottenere un diploma di Licenza.

Art. 54. Questi diplomi di Baccelliere e di Licenza saranno titoli valutati per i concorsi alle cattedre delle Scuole tecniche, delle Scuole magistrali e dei Ginnasi.

Art. 55. Lo squittinio negli esami di ammissione e negli esami speciali si fa, previa discussione, ove si creda opportuno, fra i componenti della Commissione esaminatrice; ogni membro della Commissione dispone di dieci voti o punti, che dà segretamente nei modi prescritti dalle relative istruzioni.

Art. 56. L'esaminato che otterrà i sei decimi del totale dei voti di cui la Commissione dispone, s'intenderà approvato. Chi ne otterrà meno, sarà rimandato come non approvato.

Colui che otterrà per lo meno i nove decimi dei voti di cui possono disporre i votanti, s'intenderà approvato a pieni voti legali.

In caso di pieni voti assoluti dovrà esser messa a partito la dichiarazione dell'approvazione con lode, partito che dovrà esser superato con voti unanimi, e menzionato nei certificati o diplomi relativi.

Art. 57. Chi abbandona senza legittima ragione un esame già cominciato, e chi è rimandato da un esame, non potrà ripresentarsi che nella Sessione prossima degli esami.

È vietato di ripetere gli esami in una Università diversa da quella in cui non si ottenne l'approvazione.

Art. 58. In ogni esame speciale sarà il candidato interrogato sopra due argomenti, i quali saranno designati dalla sorte nei modi che saranno in seguito prescritti.

La durata dell'esame non sarà minore di 40 minuti, salve le modificazioni che per alcuni insegnamenti sperimentali o pratici saranno prescritte nei Regolamenti delle facoltà.

Art. 59. Le Commissioni per gli esami speciali saranno composte ciascuna di tre membri, di cui il presidente sarà il professore della materia su cui deve versare l'esame, e gli altri due saranno scelti dal rettore fra i membri della facoltà a cui appartiene quella materia; uno però d'essi potrà anche essere preso o fra i membri di altra facoltà, o fuori del Corpo accademico, o fra i privati insegnanti.

Il presidente interroga il candidato; è però in facoltà degli altri due esaminatori di chiedere spiegazioni e interrogare.

Quando due o più professori sono incaricati dell'insegnamento della stessa materia, o di due materie che per la loro attinenza possono essere attribuite alla stessa Commissione, saranno chiamati alternativamente a farne parte e a presiederla.

Nel caso che per un motivo qualunque il professore cui è affidato l'insegnamento della materia dell'esame non possa intervenirvi, il rettore, ed in sua assenza il preside, gli surrogherà un altro professore insegnante una materia affine.

La presidenza allora apparterrà al membro della Commissione più anziano di età, ma il diritto d'interrogare il candidato spetta a chi supplisce il professore che insegna le discipline concernenti l'esame.

Art. 60. L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta e in un esame orale che succederà con intervallo di due giorni almeno dopo quello in cui fu scritta la dissertazione.

Art. 61. La dissertazione si aggira sopra un tema estratto a sorte volta per volta per ciascun alunno ne' modi che saranno in seguito prescritti.

Lo studente o gli studenti durante questa prova saranno raccolti in una sala a ciò preparata, dove verranno sorvegliati costantemente per turno da due persone a ciò delegate dal presidente della Commissione.

Sono accordate otto ore di tempo per compiere la dissertazione. È vietato agli esaminandi d'intrattenersi in quel tempo fra loro e con chicchessia.

In caso di trasgressione di questo divieto, l'esame sarà nullo.

Art. 62. Per alcuni corsi della facoltà di medicina e chirurgia e di scienze fisiche e naturali negli esami speciali e di laurea,

oltre alle prove orali ed in iscritto, vi saranno esercizi pratici corrispondenti.

Art. 63. Lo studente, il quale avrà ottenuto in tutti gli esami speciali del corso almeno i nove decimi dei voti, avrà facoltà di scegliersi il tema della dissertazione per la laurea, e non sarà soggetto alle condizioni prescritte nell'articolo 61, salvo a presentare la dissertazione in tempo debito.

Art. 64. A cura dei delegati suddetti (articolo 61), ognuna delle dissertazioni è raccolta e sigillata in un piego, su cui si scrivono il nome e cognome del candidato, e il tempo impiegato per compiere la dissertazione. Tale piego è diretto al presidente della Commissione.

Art. 65. La Commissione esaminatrice si raccoglie nei giorni successivi per leggere le dissertazioni, e votare intorno al merito di esse.

Il voto sarà dato nei modi prescritti precedentemente per gli esami speciali.

Se la dissertazione è approvata, il candidato è ammesso all'esame orale; se non lo è, si considera non approvato, e potrà essere riammesso alla prossima Sessione a ripetere la prova della dissertazione.

Art. 66. L'esame orale comincierà colla lettura della dissertazione fatta dallo studente.

Compiuta la lettura, seguono le interrogazioni, le quali dovranno principalmente aggirarsi sulle materie affini a quella che ha formato il tema della dissertazione, e fornire la prova del grado e dell'ampiezza delle cognizioni possedute dal candidato.

Il presidente della Commissione designerà volta per volta i tre membri della Commissione incaricati d'interrogare sulle quistioni preparate dalla Commissione stessa ne' modi stabiliti da speciali istruzioni.

Il presidente della Commissione regola l'esame e può prendervi parte aggiungendovi quelle interrogazioni che stimerà opportune per assicurarne l'efficacia.

Art. 67. L'esame orale, non compreso il tempo della lettura della dissertazione, durerà almeno un'ora, e ognuno degli esaminatori potrà impiegare venti minuti.

Art. 68. Compiuto l'esame, la Commissione esaminatrice si raccoglie per lo squittinio; e previa discussione, ove occorra, ciascuno dei membri procede alla votazione nei modi stessi prescritti per gli esami speciali.

Si avrà per approvato chi ottiene i sette decimi del totale dei voti di cui la Commissione dispone. Chi non sarà approvato dovrà ripetere l'intero esame.

Chi riporterà almeno i nove decimi dei voti s'intenderà approvato a pieni voti legali.

In caso di pieni voti assoluti, dovrà la Commissione mettere a partito se di questo esame dev'essere fatta menzione particolare con annunzio nella gazzetta ufficiale. Questo partito deve essere vinto a unanimità di voti.

Lo studente che ottenne questa distinzione, riceverà una medaglia d'argento su cui sarà inciso il suo nome.

Art. 69. È applicato all'esame di laurea l'articolo relativo a coloro che abbandonano senza legittima ragione gli esami cominciati o che sono rimandati.

Art. 70. Il risultato di ogni esame di laurea è immediatamente annunziato al pubblico dal presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 71. L'ordine degli esami sarà regolato secondo l'iscrizione che dovrà essere presa dai candidati almeno otto giorni prima dell'apertura della Sessione degli esami stessi.

I presidenti delle Commissioni stabiliranno i giorni degli esami.

Le tabelle degli esami saranno stampate e affisse nei locali dell'Università.

Quelli che non si saranno fatti iscrivere in tempo debito, non saranno ammessi all'esame che nella Sessione successiva.

Chi non si presenterà nel giorno fissato sarà mandato in fine di lista, e mancando per la seconda volta non potrà più presentarsi in quella Sessione.

Art. 72. Tutti gli esami sono dati in pubblico.

Art. 73. I programmi degli esami sono stampati.

Questi programmi sono divisi in capitoli notati con numero progressivo.

Sulla tavola intorno alla quale siede la Commissione esaminatrice è deposta una borsa, su cui è inscritta la materia dell'esame, e che contiene tanti numeri quanti sono i capitoli onde si compone il programma di quell'esame.

Il presidente della Commissione esaminatrice verifica preventivamente i numeri contenuti nella borsa, quindi estrae tanti numeri quanti sono gli argomenti stabiliti per l'esame, e dà immediatamente lettura al pubblico dei capitoli che corrispondono ai numeri estratti, e dai quali sono tratti gli argomenti per le interrogazioni.

È assolutamente vietato di rinnovare l'estrazione dei numeri o di eccedere nella estrazione il numero prescritto per l'esame.

Finito l'esame, prima che la Commissione proceda allo squittinio, i numeri estratti sono rimessi nella borsa.

Art. 74. I programmi degli esami d'ammissione e speciali, e i temi delle dissertazioni per la laurea, sono gli stessi per tutte le facoltà universitarie del Regno.

Questi programmi abbracciano interamente gl'insegnamenti su cui si danno gli esami d'ammissione stabiliti nei Regolamenti delle singole facoltà, e tutti gl'insegnamenti obbligatorii che sono soggetto di esame speciale.

Questi programmi sono divisi in tanti capitoli, progressivamente numerati, ognuno dei quali corrisponde ad una somma di cognizioni aventi analogia stretta fra loro, come i capitoli in cui si suole dividere un trattato. Per ogni capitolo sono indicati i semplici titoli delle materie che esso comprende nell'ordine in cui s'insegnano.

Gli esaminatori son liberi nel fare le interrogazioni di scegliere un punto qualunque del capitolo escito a sorte per l'esame.

I temi per le dissertazioni della laurea abbracciano un certo numero d'insegnamenti, i quali saranno stabiliti nei Regolamenti speciali della facoltà.

Art. 75. Le facoltà delle Università di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino saranno invitate a presentare, dentro un termine prescritto, la proposta dei programmi per gli esami d'ammissione e per gli esami speciali. Ogni anno i presidi delle facoltà stesse potranno affidare agli insegnanti effet-

tivi l'incarico di rivedere i programmi e fare al Ministro proposta dei cambiamenti.

Art. 76. Le proposte suddette saranno sottomesse all'esame di una Commissione speciale creata dal Ministro per compilare i programmi degli esami. Questi programmi dovranno finalmente essere sottoposti al Consiglio superiore di pubblica istruzione, e quindi approvati con Decreto reale.

La stessa Commissione dovrà preparare ogni anno i temi per le dissertazioni di laurea; questi temi rimarranno segreti, e saranno dal Ministro direttamente comunicati ai presidenti delle Commissioni esaminatrici.

Art. 77. I membri della Commissione incaricata di compilare i programmi degli esami e i temi delle dissertazioni di laurea saranno scelti dal Ministro fra i membri della Società dei XL, delle Accademie delle scienze di Napoli e di Torino, e degli Istituti di Milano e di Bologna, fra i professori ordinari delle Università governative e libere, e fra i privati insegnanti.

La detta Commissione sarà composta in modo da rappresentare convenientemente le varie scienze.

Art. 78. Le Commissioni esaminatrici per la laurea sono sei per tutte le Università governative e libere, e ognuna di esse è divisa in tante Sotto-commissioni quante sono le sezioni delle facoltà universitarie che conducono alla laurea.

Art. 79. Un Decreto ministeriale determinerà ogni anno la sede di ciascuna Commissione e delle Sotto-commissioni di cui è composta, e le Università governative e libere che sono comprese nella giurisdizione della Commissione medesima.

Nello stesso Decreto sarà pure stabilita la sede dell'Università di quella circoscrizione in cui sarà fatta la solenne funzione del conferimento dei diplomi di laurea di tutte le Università componenti la suddetta circoscrizione.

Art. 80. I membri di queste Commissioni sono eletti per Decreto reale, durano in carica per una Sessione, e possono essere rieletti.

Essi hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasporto, ad un'indennità di lire 20 per ogni giorno in cui adempiano le loro funzioni fuori del luogo della loro residenza ordinaria.

Art. 81. Ognuna delle Sotto-commissioni suddette è composta di cinque membri, scelti nelle stesse categorie stabilite per gli esami speciali, come nell'articolo 59, tre dei quali almeno apparterranno alle Università governative della circoscrizione assegnata ad ognuna delle Commissioni.

Art. 82. Il Ministro designa i membri componenti le Sotto-commissioni e ne elegge i presidenti.

Art. 83. Alla fine della Sessione degli esami vi sarà una solenne funzione accademica per la proclamazione e pel conferimento dei diplomi di laurea, presieduta dal rettore e dai presidi dell'Università che è stabilita dal Decreto ministeriale per sede di questa funzione. Prenderanno parte alla medesima i rettori delle Università della circoscrizione e i membri della Commissione esaminatrice. Saranno pure invitati ad assistervi tutti gl'insegnanti di quelle Università.

Art. 84. La funzione è inaugurata da una orazione letta da un professore designato dal rettore dell'Università. Dopo di che il rettore stesso fa un rendiconto sull'andamento degli studi nelle Università della circoscrizione, e indi legge in nome del Re la formola con cui è conferito il grado dottorale ai laureandi, i quali avranno un posto distinto nell'aula.

Art. 85. I diplomi di Laurea, di Licenza e di Baccellierato, sono conferiti a nome del Re, firmati dal rettore, e rilasciati mediante il pagamento di lire 5 a titolo di compenso.

Art. 86. A cura del rettore dell'Università sono raccolti in un foglio a stampa tutti gli articoli di questo Regolamento relativi agli esami, e una copia di quel foglio è affissa nella sala degli esami e un'altra copia è posta sul banco della Commissione esaminatrice.

Art. 87. È in facoltà del Ministro di far assistere a tutti gli esami una persona di sua fiducia, la quale però non avrà parte alcuna nell'esame e nel voto.

Art. 88. Il rettore è incaricato di trasmettere al Ministro, dentro i quindici giorni successivi alla chiusura della Sessione degli esami di laurea, un prospetto dal quale appariranno i risultati degli esami.

Il sunto dei prospetti degli esami delle varie Università sarà, a cura del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella gazzetta officiale del Regno accompagnato da una relazione al Re.

CAPO VIII.

Premi e mezzi d'incoraggiamento.

Art. 89. Sono distribuite ogni anno in tutte le Università del Regno medaglie d'argento agli studenti che hanno ottenuta la laurea con distinzione singolare, a norma delle disposizioni dell'articolo 68.

Art. 90. Sono stabiliti concorsi annuali presso ognuna delle Università di Bologna, Napoli, Pavia, Palermo, Pisa e Torino, per quattro sussidi, da lire annue 1000 a 2000, da conferirsi nei modi qui appresso dichiarati, agli studenti che hanno ottenuto da non più di quattro anni la laurea nelle facoltà giuridiche, medico-chirurgiche, fisico-matematiche e di filosofia e belle lettere, in qualunque Università del Regno, a fine di metterli in grado di perfezionare i loro studi.

Art. 91. Per ottenere questi sussidi si dovrà soddisfare ad una delle tre seguenti condizioni: o un esame che sarà dato con norme speciali davanti ad una Commissione, di cui fa parte un incaricato del Ministero; o la pubblicazione di una memoria originale che potrà essere la dissertazione stabilita dall'articolo 63, o d'un trattato; ovvero un corso dato con distinzione sopra una speciale disciplina.

La proposta di questi sussidi sarà fatta al Ministro dal rettore, sentite le rispettive facoltà.

Art. 92. Chi aspira ad ottenere uno di questi sussidi dovrà indirizzare una domanda al rettore di una delle nominate Università, indicando gli studi in cui vuole perfezionarsi, quali le scuole in Italia o estere presso cui ha scelto di proseguire questi studi.

Art. 93. Un Decreto ministeriale determinerà la somma del sussidio, il numero degli anni, per cui è accordato ed il luogo dove dovrà risiedere il sussidiato.

Art. 94. Ogni sussidiato è in obbligo di trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, almeno ogni tre mesi, i certificati che dimostrino la diligenza e i progressi che esso fa nello studio che si è prefisso.

La mancanza di questi attestati provoca per parte del Ministero un'ammonizione, poi la sospensione ed inoltre la cessazione del sussidio.

CAPO IX.

Delle Segreterie delle Università e della gestione economica delle medesime.

Art. 95. La Segreteria di ciascuna Università è posta sotto la immediata dipendenza del rettore, e si compone del numero degli impiegati stabiliti dalle piante organiche da approvarsi per Decreto reale.

Art. 96. Il cassiere economo ha la custodia di tutte le suppellettili dell'Università e dei luoghi dipendenti, compila e rivede regolarmente gli inventari.

Egli tiene un registro delle spese straordinarie e ordinarie, secondo le partite del bilancio assegnato all'Università a cui appartiene.

Gli è vietato di assumere impegni o fare spese qualsiasi senza un ordine in iscritto firmato dal rettore.

Art. 97. La gestione economica dei fondi assegnati in dotazione alle Università ed agli stabilimenti scientifici ad esse attinenti sarà regolata nel modo seguente:

a) Le assegnazioni fatte sul bilancio dello Stato per ispese ordinarie del materiale a favore delle Università e degli stabilimenti scientifici da esse dipendenti, saranno direttamente versate per anticipazioni o rimborsi alla Cassa della rispettiva Università con mandati in capo del cassiere economo;

b) La gestione di tali fondi è posta sotto la diretta vigilanza del rettore, a cui perciò tocca lo spedire gli ordini di pagamento e verificare la regolarità dei conti;

c) In tale gestione egli s'attiene alle regole stabilite dalla Legge e dai Regolamenti sull'amministrazione e sulla gestione economica dello Stato;

d) Sarà suo debito nella gestione che gli è commessa di tenersi entro i limiti segnati per caduna spesa dai singoli articoli del bilancio, e quando occorresse qualche storno da un articolo all'altro, ne chiederà l'approvazione al Ministro;

e) Le anticipazioni da farsi alla Cassa dell'Università saranno prelevate dal complesso della categoria o dell'articolo concernente la rispettiva Università; ma nello spendere detto fondo, il rettore avrà cura di attenersi rigorosamente ai bilanci parziali de' vari stabilimenti, i quali sulla sua proposta, fatta almeno un mese prima dell'esercizio, dovranno essere approvati dal Ministero;

f) Per ogni domanda di fondi o per regolarizzazione di spese, i direttori di stabilimenti scientifici dipendenti da una Università si volgeranno direttamente al capo di questa, per cui ordine riceveranno dalla Cassa universitaria le somministrazioni necessarie;

g) L'economo cassiere dell'Università tiene, sotto gli ordini del rettore, la contabilità dei fondi costituenti la dotazione annua per le spese materiali ordinarie, e provvede ai pagamenti dietro regolari recapiti e sopra mandati del rettore entro i limiti segnati dai bilanci parziali, e giusta le norme prescritte per l'amministrazione dello Stato. Egli andrà soggetto ad una cauzione che consisterà nel vincolo di una somma eguale all'importare d'un'annata del suo stipendio;

h) Al pagamento delle spese ordinarie pel personale provvede direttamente l'Amministrazione centrale, alla quale spetta eziandio il dare le disposizioni e gli ordini per quanto concerne le spese straordinarie di ogni natura.

CAPO X.

Disposizioni speciali e transitorie.

Art. 98. Quando le condizioni amministrative e disciplinarie d'una Università lo richieggano, è in facoltà del Ministro di

deputare straordinariamente presso la medesima una persona di sua fiducia per coadiuvare il rettore.

Art. 99. Ad ogni membro delle Commissioni esaminatrici per gli esami di ammissione e speciali, che non siano professori o che già non abbiano un assegno fisso per quest'ufficio, sarà data una indennità di lire 4 per ogni esame.

Art. 100. Gli esami fatti e i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato.

Ciò non pertanto, coloro che avranno ottenuto un diploma di laurea nelle Università estere di maggior fama e che faranno constare di avere effettivamente fatti gli studi e superati gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università del Regno, saranno dispensati dagli esami speciali, e verranno perciò senz'altro ammessi all'esame di laurea.

Essi dovranno pagare in una sola volta la somma totale delle tasse d'inscrizione, cioè la tassa annua d'inscrizione della relativa facoltà ripetuta tante volte quanti sono gli anni del corso della facoltà stessa.

Art. 101. Alle persone che per opere o per iscoperte saranno salite ad alta reputazione, la laurea dottorale potrà essere conferita con dispensa totale dagli esami e dalle tasse sulla proposta delle facoltà di una delle sei Università nominate all'articolo 90.

Art. 102. Secondo gli studi fatti, le inscrizioni prese e gli esami speciali dati precedentemente alla Legge 31 luglio 1862 e al presente Regolamento, i presidi delle facoltà, sentiti gli insegnanti effettivi, determineranno a quale anno di studio appartengano gli studenti al principio dell'anno scolastico 1862-1863.

Art. 103. Gli insegnamenti, la cui durata venisse prolungata dai Regolamenti delle facoltà, non saranno obbligatorii per gli studenti che li avranno già compiuti secondo le norme anteriori.

Dovranno però frequentarsi gli insegnamenti novellamente introdotti.

Art. 104. Per l'applicazione dell'articolo 5 della Legge 31 luglio 1862 sino a quando non sarà provveduto con altra legge

organica sulla istruzione superiore, chiunque, purchè sia nativo delle provincie napoletane e vi abbia stabile dimora, potrà far domanda al rettore dell'Università di Napoli per essere ammesso agli esami speciali e a quello di laurea, anche senza essersi precedentemente inscritto ai corsi universitari.

Art. 105. Gli assegni dei direttori dei gabinetti, laboratorii, orti botanici e delle cliniche, saranno regolati dall'unita tabella.

Art. 106. Con istruzione ministeriale sarà provveduto alla liquidazione dei conti della Cassa delle lauree esistenti presso la regia Università di Napoli, che per effetto dell'articolo 1 della Legge 31 luglio 1862 è abolita.

Art. 107. Le cattedre ordinarie e i corsi straordinari stabiliti nelle varie Università del Regno, e che non fanno parte degli insegnamenti obbligatorii richiesti dai Regolamenti delle facoltà uniti al presente Regolamento generale continuano come per l'addietro, e i certificati dei rispettivi insegnanti che attestino la frequenza alle lezioni saranno titoli per concorrere ad ottenere i sussidi di cui all'articolo 90.

Art. 108. Gli esami d'ammissione per l'entrante anno scolastico 1862–63 saranno dati, quanto ai programmi, secondo le norme vigenti avanti la pubblicazione del presente Regolamento.

Art. 109. Gli esami speciali e generali che si possono dare nella prima Sessione dell'anno scolastico 1862–63 saranno dati secondo le Leggi ed i Regolamenti anteriormente in vigore.

Art. 110. Per ora gli esercizi pratici prescritti dall'articolo 31 nelle scuole sperimentali e di osservazioni non saranno stabiliti che presso le Università di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino.

Art. 111. Il presente Regolamento andrà in attività con l'anno scolastico 1862-63, e restano con esso abrogati tutti i Regolamenti anteriori.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
C. Matteucci.

TABELLA DEGLI ASSEGNI

dei direttori di gabinetti, laboratorii, orti botanici e cliniche nelle Università governative del Regno d'Italia. (Artic. 2 della Legge 31 luglio 1862, nº 719, e art 105 del presente Regolamento).

UNIVERSITÀ	DIRETTORI DEGLI STABILIMENTI	ASSEGNO ANNUO
Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa, Torino	Direttori delle cliniche	1,000
	Id. degli altri stabilimenti annessi a qualche cattedra	800
Cagliari, Catania, Genova, Messina, Modena, Parma, Siena	Direttori delle cliniche	700
	Id. degli altri stabilimenti annessi a qualche cattedra	500

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
C. Matteucci.

REGOLAMENTO

delle Facoltà di Giurisprudenza

CAPO PRIMO

Dell'ammissione ai corsi, delle materie che vi si insegnano, della loro distribuzione, e della laurea.

Art. 1. Per essere ammesso agli studi della facoltà di giurisprudenza è necessario:

1° Produrre il certificato di licenza liceale;

2° Superare un esame di lettere e filosofia.

Questo esame sarà orale e in iscritto, e il primo consisterà nell'interpretazione dei classici latini e in interrogazioni sopra un tema di storia antica e moderna e di filosofia morale: l'esame in iscritto consisterà in una composizione latina e italiana. I due esami saranno dati secondo le norme stabilite dal Regolamento generale.

Art. 2. Nelle facoltà di giurisprudenza si danno due lauree: una nelle scienze giuridiche, l'altra nelle scienze politico-amministrative.

Art. 3. Il corso delle scienze giuridiche come quello delle scienze politico-amministrative si compie in quattro anni.

Art. 4. Gl'insegnamenti obbligatorii per ottenere le lauree nelle scienze giuridiche e nelle scienze politico amministrative sono i seguenti:

1. Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Diritto canonico;
4. Diritto romano;
5. Diritto penale;
6. Codice civile o patrio;
7. Diritto commerciale;
8. Diritto costituzionale;
9. Procedura civile e procedura penale;
10. Filosofia del diritto;
11. Geografia e statistica;
12. Filosofia della storia;
13. Economia politica;
14. Diritto amministrativo;
15. Diritto internazionale;

Art. 5. I corsi di geografia e statistica e di filosofia della storia si danno dalle facoltà di lettere e filosofia.

Art. 6. Gl'insegnamenti obbligatorii per ottenere la laurea nelle scienze giuridiche e la loro distribuzione e durata nei quattro anni di corso sono come in appresso:

ANNO PRIMO

1. Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Diritto canonico.

ANNO SECONDO

1. Diritto penale;
2. Diritto romano;
3. Codice civile;
4. Diritto commerciale.

ANNO TERZO

1. Diritto romano;
2. Codice civile;

3. Procedura civile e procedura penale;
4. Diritto commerciale.

ANNO QUARTO

1. Codice civile;
2. Procedura civile e procedura penale;
3. Filosofia del diritto;
4. Diritto costituzionale.

Art. 7. Gl' insegnamenti obbligatorii per ottenere la laurea nelle scienze politico-amministrative e la loro distribuzione e durata nei quattro anni di corso come sono appresso:

ANNO PRIMO

1. Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Geografia e statistica;
4. Filosofia della storia.

ANNO SECONDO

1. Filosofia della storia;
2. Economia politica;
3. Diritto commerciale;
4. Codice civile.

ANNO TERZO

1. Diritto amministrativo;
2. Codice civile;
3. Economia politica;
4. Diritto commerciale.

ANNO QUARTO

1. Diritto costituzionale;
2. Diritto amministrativo;
3. Filosofia del diritto;
4. Diritto internazionale.

Art. 8. I professori di diritto costituzionale e di diritto internazionale potranno dare una o al più due lezioni per settimana, oltre alle tre stabilite dall' articolo 5 del Regolamento generale, se dai programmi dei rispettivi corsi ne risulterà dimostrata la convenienza a norma dell' articolo 28 del Regolamento generale.

Art. 9. Gli studenti che aspirano alla laurea in scienze giuridiche dovranno nell' anno terzo frequentare le lezioni di medicina legale e presentare l'attestato di frequentazione per esservi ammessi.

CAPO SECONDO

Degli esami e dei gradi accademici.

Art. 10. Gli esami speciali sono dati compiuto che sia l'insegnamento a cui si riferiscono, e devono essere superati prima di presentarsi all' esame di laurea.

Art. 11. Per la laurea in scienze giuridiche gli esami speciali sono distribuiti come segue:

ALLA FINE DEL PRIMO ANNO

1. Esame sull' introduzione generale alle scienze giuridiche e amministrative, storia del diritto;
2. Istituzioni di diritto romano.

ALLA FINE DEL SECONDO ANNO

1. Diritto penale;
2. Diritto canonico.

ALLA FINE DEL TERZO ANNO

1. Diritto romano;
2. Diritto commerciale.

ALLA FINE DEL QUARTO ANNO

1. Codice civile;
2. Procedura civile e penale;

3. Filosofia del diritto;
4. Diritto costituzionale.

Art. 12. Per la laurea in scienze politico-amministrative gli esami speciali sono distribuiti come segue:

ALLA FINE DEL PRIMO ANNO

1. Introduzione generale alle scienze giuridiche e politico-amministrative, storia del diritto;
2. Istituzione di diritto romano.

ALLA FINE DEL SECONDO ANNO

1. Filosofia della storia;
2. Geografia e statistica.

ALLA FINE DEL TERZO ANNO

1. Economia politica;
2. Codice civile;
3. Diritto commerciale.

ALLA FINE DEL QUARTO ANNO

1. Diritto costituzionale;
2. Diritto amministrativo;
3. Filosofia del diritto;
4. Diritto internazionale.

Art. 13. L'esame di laurea, a norma dell'articolo 65 del Regolamento generale, consiste in una dissertazione scritta e in un esame orale successivo.

Art. 14. Per le scienze giuridiche i temi verseranno specialmente sul diritto romano, codice civile, procedura civile e penale, e filosofia del diritto.

Per le scienze politico-amministrative verseranno specialmente sulla economia politica, diritto amministrativo, diritto costituzionale, filosofia del diritto.

Chi avrà conseguita una delle due lauree della facoltà di giurisprudenza, trascorso almeno un anno dalla medesima, potrà ottenere l'altra laurea colla sola condizione di sottoporsi agli esami speciali delle materie che non sono comuni.

Art. 15. I temi per le dissertazioni degli esami di laurea saranno concepiti in modo che, tenendo conto del nesso che corre fra le materie del corso, diano occasione ai candidati, soprattutto nell' esame orale successivo, di dar saggio dei loro studi sopra le dottrine capitali e sulle questioni più rilevanti di ciascuna materia.

Art. 16. Non è permesso di fare simultaneamente i due corsi di scienze giuridiche e di scienze politico-amministrative, nè di passare dall'uno all'altro corso se non alla fine dell'anno accademico.

Per questo passaggio saranno computati gli esami speciali dati sulle materie proprie del corso a cui si passa.

Art. 17. Gli esami superati dopo il primo e il second'anno dei corsi stabiliti per ottener le due lauree danno rispettivamente diritto ad ottenere il *diploma di Baccelliere* nelle scienze giuridiche o nelle scienze politico-amministrative.

Gli esami superati alla fine del terz'anno danno rispettivamente diritto al *diploma di Licenza*.

Art. 18. L'esame per ottenere il sussidio stabilito dall'articolo 95 del Regolamento generale consisterà in una dissertazione scritta o in una prova orale.

Il tema della dissertazione sarà tolto dalle materie trattate nei corsi ordinari o straordinari non obbligatorii, e da quelle intorno alle quali i candidati avranno dichiarato di voler fare studi di perfezionamento.

La prova orale consisterà in una conferenza intorno al soggetto della dissertazione e alle materie affini, e principalmente intorno a quelle scelte per studi di perfezionamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 19. Per ora la laurea nelle scienze politico-amministrative sarà data solo agli studenti di quelle Università in cui trovansi istituite tutte le cattedre degli insegnamenti obbligatorii correlativi.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
C. Matteucci.

REGOLAMENTO

della Facoltà Medico-chirurgica

Art. 1. Gli studi che compongono il corso della facoltà medico–chirurgica e gli esami che ne seguono sono teorici e pratici.

Art. 2. Compiuti in un determinato numero di anni gli studi teorico-pratici stabiliti nel presente Regolamento, e superati gli esami speciali corrispondenti, lo studente potrà conseguire con un esame ultimo di laurea il grado di *Dottore in medicina e in chirurgia*.

Art. 3. Per essere ammessi ai corsi della facoltà medico-chirurgica gli studenti dovranno: 1° presentare l'attestato di licenza liceale; 2° superare un esame d'ammissione che si aggirerà sopra temi di geometria, di trigonometria, di algebra elementare, di elementi di storia naturale, e sulla letteratura italiana e latina.

Questo esame verrà dato da una Commissione composta di tre professori scelti dal rettore nelle tre facoltà rispettive e sarà orale e in iscritto.

L'esame orale durerà quaranta minuti, e consisterà in interrogazioni sopra temi estratti a sorte, l'uno di geometria e trigonometria od algebra, e l'altro di storia naturale.

L'esame sulla letteratura italiana e latina sarà in scritto, e consisterà in una composizione in italiano e in una versione dall'italiano in latino di un pezzo di un autore classico scelto dall'esaminatore.

Nell'esame in iscritto si potranno impiegare quattro ore di tempo coll'uso dei soli vocabolari.

Saranno seguite nei due esami le norme stabilite nel capo VII del Regolamento generale.

Art. 4. Gl'insegnamenti obbligatorii per compiere gli studi ed ottenere la laurea in medicina e chirurgia comprendono:

1. Botanica;
2. Zoologia;
3. Anatomia comparata;
4. Fisica;
5. Chimica-inorganica;
6. Chimica organica;
7. Anatomia umana;
8. Fisiologia;
9. Patologia generale;
10. Patologia speciale medica;
11. Patologia speciale chirurgica;
12. Chimica farmaceutica;
13. Materia medica;
14. Tossicologia;
15. Anatomia topografica;
16. Medicina operatoria;
17. Anatomia patologica;
18. Igiene e medicina legale;
19. Ostetricia e dottrina delle malattie speciali delle donne e dei bambini;
20. Clinica medica;
21. Clinica ostetrica;
22. Oftalmoiatria e clinica oculistica;
23. Clinica chirurgica;
24. Clinica delle malattie mentali e sifilitiche (1).

I primi sei di questi corsi e la chimica farmaceutica appartengono alla facoltà di scienze fisiche e naturali, e gli altri alla facoltà medico-chirurgica.

Art. 5. Sono istituiti esercizi pratici di botanica, di chimica, di anatomia, di fisiologia e istologia, di anatomia patolo-

(1) Nelle Università dove sono stabilite.

gica, anatomia topografica, di chimica famarceutica, di tossicologia e di materia medica, di medicina legale, di operazioni chirurgiche, di oftalmoiatria, di ostetricia.

Questi esercizi saranno diretti dal professore che è preposto al relativo stabilimento e regolati per l'ammissione degli studenti, per la durata e per le indennità, da norme particolari emanate dal rettore dell'Università sulla proposta dei professori insegnanti, e previo il parere della facoltà rispettiva.

Art. 6. Ognuno dei corsi sopradetti (art. 4.) è obbligatorio e forma soggetto di un esame speciale alla fine dell'insegnamento.

Per ogni corso vi sono almeno tre lezioni per settimana.

Negli insegnamenti di fisiologia e di patologia generale i professori potranno dare una o al più due lezioni per settimana, oltre quelle stabilite dall'articolo 5 del Regolamento generale, se dai programmi stabiliti secondo l'articolo 28 ne risulti la convenienza.

Anche gli esercizi stabiliti (articolo 5) sono obbligatorii e si danno una volta almeno per settimana per la botanica, per la tossicologia e materia medica, per l'ostetricia e per l'oftalmoiatria; due volte per la chimica, la fisiologia e l'istologia, le operazioni chirurgiche, l'anatomia patologica, l'anatomia topografica, e tre volte per l'anatomia umana. Uno dei settori addetti alla scuola di anatomia sarà incaricato del corso e degli esercizi di anatomia topografica, e l'assistente alla clinica chirurgica dovrà dare un corso di chirurgia minore, fasciature e apparecchi, e di chirurgia militare.

Art. 7. L'intero corso della facoltà medico-chirurgica si compie in sei anni.

Art. 8. La distribuzione degli studi e degli esercizi nei sei anni dell'intero corso è la seguente:

ANNO PRIMO

1. Botanica;
2. Zoologia;
3. Fisica;
4. Chimica inorganica;
5. Esercizi di botanica.

ANNO SECONDO

1. Fisica;
2. Chimica organica;
3. Anatomia comparata;
4. Anatomia umana;
5. Esercizi di chimica;
6. Esercizi di anatomia umana.

ANNO TERZO

1. Anatomia umana;
2. Fisiologia;
3. Esercizi di fisiologia;
4. Esercizi di anatomia umana.

ANNO QUARTO

1. Patologia generale;
2. Materia medica e tossicologia;
3. Patologia speciale medica;
4. Patologia speciale chirurgica;
5. Clinica medica;
6. Clinica chirurgica;
7. Esercizi di tossicologia.

ANNO QUINTO

1. Patologia speciale medica;
2. Patologia speciale chirurgica;
3. Medicina operatoria;
4. Ostetricia e dottrina delle malattie speciali delle donne e dei bambini;
5. Anatomia patologica;
6. Igiene e medicina legale;
7. Clinica medica;
8. Clinica chirurgica;
9. Clinica ostetrica;
10. Esercizi di anatomia topografica;
11. Esercizi di operazioni chirurgiche;
12. Esercizi di anatomia patologica.

ANNO SESTO

1. Oftalmoiatria;
2. Clinica medica;
3. Clinica chirurgica;
4. Clinica ostetrica;
5. Clinica oculistica;
6. Clinica delle malattie mentali e sifilitiche;
7. Esercizi di operazioni chirurgiche;
8. Esercizi di oculistica;
9. Esercizi di anatomia patologica.

Art. 9. Gli esami speciali sono distribuiti come segue:

ALLA FINE DEL PRIMO ANNO SCOLASTICO

1. Esame di botanica;
2. Esame di zoologia;
3. Esame di chimica inorganica.

ALLA FINE DEL SECONDO ANNO

1. Esame di fisica;
2. Esame di chimica organica;
3. Esame di anatomia comparata.

ALLA FINE DEL TERZO ANNO

1. Esame di anatomia umana;
2. Esame di fisiologia.

ALLA FINE DEL QUARTO ANNO

1. Esame di patologia generale;
2. Esame di materia medica e tossicologia.

ALLA FINE DEL QUINTO ANNO

1. Esame di patologia speciale medica;
2. Esame di patologia speciale chirurgica;
3. Esame di medicina operatoria;
4. Esame di igiene e medicina legale;
5. Esame di anatomia topografica;

6. Esame di anatomia patologica;
7. Esame di clinica medica;
8. Esame di clinica chirurgica.

ALLA FINE DEL SESTO ANNO

1. Esame di ostetricia;
2. Esame di oftalmoiatria;
3. Esame di clinica medica;
4. Esame di clinica chirurgica.

Art. 10. Gli esami speciali sono tutti orali.

Oltre all'esame orale è aggiunta una prova pratica negli esami di chimica, anatomia umana, medicina operatoria, fisiologia, anatomia patologica, clinica oculistica.

Gli esami speciali, a cui la prova pratica è unita, si daranno nei rispettivi stabilimenti, e consisteranno nelle interrogazioni sopra due temi; a norma di ciò che è disposto nell'articolo 61 del Regolamento generale, e nella suddetta prova, la quale dovrà essere:

Per la chimica e per la tossicologia – una ricerca analitica, o una preparazione;

Per l'anatomia – una preparazione anatomica;

Per la fisiologia – una preparazione istologica od embriologica o un'esperienza semplice coll'aiuto degli apparecchi;

Per l'anatomia patologica – l'apertura di una delle tre grandi cavità di un cadavere e la descrizione delle alterazioni che vi si trovano;

Per la medicina operatoria e per l'oftalmoiatrica – una operazione sul cadavere coll'illustrazione topografica;

Per l'ostetricia – un'operazione sul fantoccio o sul cadavere.

Art. 11. Gli esami di clinica medica e di clinica chirurgica si danno negli Istituti clinici, e consisteranno nella diagnosi, prognosi e indicazione del metodo curativo di due malati. Se l'esame è di clinica medica, il candidato esamina il malato e, data la risposta alle osservazioni fattegli dall'esaminatore, dovrà in iscritto dichiarare il suo giudizio come si farebbe in un consulto. Se l'esame è chirurgico, dovrà eseguire compiuta-

mente una operazione chirurgica sul cadavere, o mettere un apparecchio per frattura, o lussazione, secondo un tema tirato a sorte, e dichiarando innanzi le ragioni del prescegliere tale o tal altro metodo e processo.

Art. 12. Compiuti tutti gli studi e superati gli esami speciali corrispondenti, lo studente si presenta all'esame di laurea, il quale consiste:

1. Nel presentare due storie complete di due malattie: una chirurgica, l'altra medica, le quali dovranno portare il visto dei curanti rispettivi;

2. In una dissertazione sopra un tema pratico medico-chirurgico;

3. Nelle interrogazioni sulle due storie medico-chirurgiche e sulla dissertazione, le quali verseranno specialmente sopra argomenti di fisiologia, di patologia generale, di anatomia umana e patologica collegati col tema della dissertazione e delle due storie suddette.

Art. 13. Gli studenti del quinto e sesto anno sono obbligati ad assistere alle consultazioni gratuite e pubbliche stabilite presso le Scuole di clinica, e potranno anche continuare le cure nelle case private sotto la sorveglianza dei clinici.

Art. 14. Sarà provveduto cogli assegni stabiliti o con nuovi assegni da approvarsi nel bilancio ai posti gratuiti di alunni interni presso le scuole di clinica medica e chirurgica di Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Pavia e Torino. Questi posti sono conferiti in seguito ad esami speciali a un certo numero di studenti che entrano nell'anno quinto del corso; i sussidi durano i due ultimi anni del corso medico-chirurgico.

Gli studenti che hanno ottenuti questi sussidi sono obbligati a prestare un'assistenza speciale ai malati secondo il Regolamento interno delle cliniche.

Art. 15. Dove sia concesso dalle condizioni locali saranno aggiunti ai corsi di clinica medica, chirurgica, ostetrica e oftalmoiatrica, un corso di clinica di malattie sifilitiche, un corso di clinica di malattie mentali, e uno di malattie della pelle.

Art. 16. I corsi liberi che danno diritto ad ottenere il sussidio di cui si parla nell'articolo 90 del Regolamento generale

sono; di storia della medicina, di istologia normale e patologica, di embriologia, di fisica medica, di semiotica applicata allo studio dei segni diretti, di patologia sperimentale, di chimica fisiologica e patologica, di dietetica, balneologia, climatologia e idroterapia, di elettroterapia e ginnastica medica, di clinica delle malattie infantili.

Sulla proposta della facoltà potranno questi corsi essere dati negli stabilimenti o nei locali annessi all'Università ed assistiti nei mezzi occorrenti per gli esercizi pratici e sperimentali.

Disposizione transitoria.

Art. 17. Nulla è innovato quanto agli studi delle facoltà medico-chirurgiche di Toscana; i due ultimi anni del corso medico-chirurgico si faranno nelle scuole superiori pratiche e di perfezionamento stabilite presso l'ospedale di Santa Maria Nuova in Firenze.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
C. Matteucci.

REGOLAMENTO

per le Facoltà di scienze Fisiche, Matematiche e Naturali

Art. 1. Gli studi compiuti e gli esami superati in queste facoltà conducono a quattro lauree distinte, cioè: 1° alla laurea nelle scienze matematiche pure; 2° alla laurea nelle scienze fisico-matematiche; 3° alla laurea nelle scienze fisico-chimiche; 4° alla laurea in storia naturale.

Art. 2. Chi intende essere ammesso come studente nelle suddette facoltà dovrà: 1° fornire la prova di aver superato l'esame di licenza nei Licei dello Stato, oppure un esame equivalente nella sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici; 2° sottoporsi ad un esame di ammissione.

Art. 3. L'esame di ammissione è orale e scritto, e le materie dell'esame sono la lingua e letteratura italiana e latina, la geometria, la trigonometria e l'algebra.

Art. 4. La prova orale consiste in interrogazioni sopra due temi di geometria, trigonometria e algebra, e dura 40 minuti.

La prova in iscritto consiste in un componimento di lingua italiana e in una traduzione dall'italiano al latino di un brano d'autore classico scelto dall'esaminatore.

Saranno concesse cinque ore per compiere le due composizioni senz'altro aiuto che dei vocabolari.

Art. 5. La Commissione esaminatrice sarà composta di tre esaminatori scelti dal rettore, e il preside della Commissione sarà un professore della facoltà di lettere e di filosofia.

Art. 6. Gl'insegnamenti obbligatorii della facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali sono i seguenti:

1. Algebra complementare;
2. Geometria analitica;
3. Calcolo differenziale ed integrale;
4. Meccanica razionale;
5. Geometria descrittiva;
6. Geodesia teoretica;
7. Astronomia;
8. Analisi superiore;
9. Geometria superiore;
10. Meccanica celeste;
11. Fisico-matematica;
12. Disegno;
13. Fisica;
14. Chimica inorganica;
15. Chimica organica;
16. Mineralogia e geologia;
17. Zoologia;
18. Anatomia comparata;
19. Botanica.

Art. 7. Gli studi occorrenti per la laurea in matematiche pure, nelle scienze fisico-matematiche, nelle scienze fisico-chimiche ed in istoria naturale si compiono in quattro anni, e sono rispettivamente ripartite come segue:

Per la laurea in matematiche pure:

ANNO PRIMO

1. Algebra complementare;
2. Geometria analitica;
3. Chimica inorganica;
4. Disegno.

ANNO SECONDO

1. Calcolo differenziale e integrale;
2. Geometria descrittiva;
3. Fisica;
4. Disegno;

ANNO TERZO

1. Meccanica razionale;
2. Geodesia teoretica;
3. Fisica;
4. Disegno.

ANNO QUARTO

1. Analisi e geometria superiore;
2. Astronomia e meccanica celèste;
3. Fisica matematica.

Per la laurea in scienze fisico-matematiche:

ANNO PRIMO

1. Algebra complementare;
2. Fisica;
3. Chimica inorganica;
4. Esercizi di chimica.

ANNO SECONDO

1. Calcolo differenziale ed integrale;
2. Fisica;
3. Chimica organica;
4. Esercizi di chimica.

ANNO TERZO

1. Meccanica razionale;
2. Analisi e geometria superiore;
3. Mineralogia e geologia;
4. Esercizi pratici di fisica.

ANNO QUARTO

1. Astronomia e meccanica celeste;
2. Fisica matematica;
3. Esercizi pratici di fisica;
4. Esercizi pratici di astronomia e geodesia

Per la laurea in scienze fisico-chimiche:

ANNO PRIMO

1. Fisica;
2. Geometria analitica;
3. Botanica;
4. Esercizi di fisica.

ANNO SECONDO

1. Chimica inorganica;
2. Fisica;
3. Mineralogia e geologia;
4. Esercizi di chimica e di cristallografiá.

ANNO TERZO

1. Chimica organica;
2. Zoologia;
3. Anatomia comparata;
4. Fisiologia;
5. Esercizi di chimica.

ANNO QUARTO

1. Chimica inorganica;
2. Chimica organica;
3. Esercizi di chimica.

Per la laurea in storia naturale:

ANNO PRIMO

1. Fisica;
2. Chimica inorganica;

3. Anatomia umana;
4. Esercizi pratici di chimica.

ANNO SECONDO

1. Fisica;
2. Chimica organica;
3. Mineralogia e geologia;
4. Esercizi pratici di mineralogia e geologia.

ANNO TERZO

1. Fisiologia;
2. Botanica;
3. Zoologia;
4. Anatomia comparata;
5. Esercizi pratici di botanica.

ANNO QUARTO

1. Botanica;
2. Zoologia;
3. Anatomia comparata;
4. Mineralogia e geologia;
5. Esercizi pratici di zoologia ed anatomia comparata;
6. Escursioni geologiche e botaniche.

Art. 9. La direzione degli esercizi pratici di botanica, di chimica, di fisica, di zoologia, di anatomia comparata, di mineralogia e geologia è affidata al rispettivo professore, o, in sua vece, agli assistenti o ai preparatori da lui delegati.

I rettori, sulla proposta dei professori rispettivi e previo il parere della facoltà, emaneranno norme speciali per regolare la durata, l'orario e le indennità da pagarsi dagli studenti.

Art. 10. Vi è un esame speciale alla fine di ognuno degli insegnamenti obbligatorii dei suddetti quattro corsi, ed è vietato di passare a nuovi corsi senza aver prima superati gli esami degl'insegnamenti precedentemente compiuti.

Questo esame sarà o solamente orale, o pratico e orale per quei corsi per i quali sono stabiliti gli esercizi pratici.

L'esame orale dura 40 minuti ed è dato colle norme stabilite dall'art. 58 del Regolamento generale.

Se l'esame è anche pratico, la sua durata non può essere minore di quella del solo esame orale.

Art. 11. Per gli esami orali e pratici che richiedono un tempo maggiore di quello fissato dal Regolamento generale, la durata sarà stabilita da norme speciali, e la Commissione esaminatrice potrà esigere che il candidato, compiuta la prova pratica, metta in iscritto le operazioni da lui fatte.

Questi scritti saranno sottoposti alla Commissione esaminatrice, la quale darà il suo voto colle norme prescritte dal Regolamento generale, tenendo conto del risultato dell'esame orale e di quello della prova pratica.

Art. 12. Alla fine dei quattro anni, e superati gli esami speciali per ognuno degli insegnamenti obbligatorii sopradescritti, vi sarà l'esame di laurea, il quale consiste, secondo le norme stabilite nel Regolamento generale in una dissertazione e in un esame orale sulle materie attinenti al tema della dissertazione.

Per la laurea in scienze matematiche i temi della dissertazione si aggireranno sopra l'analisi e la geometria superiore, la meccanica razionale e la meccanica celeste.

Per la laurea in scienze fisico-matematiche i temi della dissertazione abbraccieranno la meccanica razionale, la fisica e la fisica matematica.

Per la laurea in scienze fisico-chimiche i temi della dissertazione abbraccieranno la fisica, la chimica inorganica e l'organica.

Per la laurea in scienze naturali i temi della dissertazione comprenderanno la fisiologia vegetale, l'anatomia comparata, e la geologia.

Art. 13. Per le lauree in scienze fisico-matematiche, in scienze fisico-chimiche e in storia naturale, negli esami orali susseguenti alla dissertazione dovrà il candidato fornire la prova di una manipolazione di fisica pel primo di quegli esami, di chimica pel secondo esame, e di una determinazione di rocce o di una dissezione di anatomia comparata per l'esame di storia naturale. La scelta di questa prova è fatta dal presidente della

Commissione esaminatrice, ed è affidata per la direzione all'esaminatore insegnante della materia a cui la prova si riferisce.

Art. 14. Gli assistenti alle cattedre di fisica e di chimica, di botanica, di zoologia e di anatomia comparata, di mineralogia e di geologia saranno invitati dai presidi delle facoltà e dai rispettivi professori a dettare negli stabilimenti corsi speciali, fra i quali si raccomandano specialmente i corsi d'istologia, di meteorologia, di fisica terrestre, di geografia fisica, di fisiologia vegetale, di cristallografia, di paleontologia, dei fenomeni fisici e chimici dei corpi viventi.

Art. 15. Le condizioni pei sussidi da assegnarsi secondo le disposizioni degli articoli 90 e seguenti del Regolamento generale sono: o un corso speciale dato per un anno sopra una delle materie indicate nell'articolo precedente, o una memoria originale e contenente qualche esperienza nuova e accertata.

Art. 16. È vietato di fare nello stesso tempo gli studi che conducono a due delle lauree considerate in questo Regolamento.

Chi ha conseguito una delle tre lauree di scienze fisico-matematiche, di scienze fisico-chimiche o di storia naturale, può presentarsi all'esame di laurea in ognuno degli altri due corsi dopo due anni fatti nel corso in cui vuol ottenere la seconda laurea, sottoponendosi però precedentemente agli esami speciali rispettivi, e non superati nel corso antecedente.

Art. 17. In ognuno dei quattro corsi che conducono alle lauree sopra dette, dopo gli esami superati alla fine del 1° e 2° anno di corso, si ha diritto ad ottenere dalla Segreteria dell'Università il *Diploma* rispettivo di *Baccelliere*.

Si potrà egualmente ottenere un *Diploma di Licenza* superati tutti gli esami speciali sino a quelli dell'anno terzo incluso.

Art. 18. L'attestato di licenza per le scienze matematiche apre l'adito alle scuole di applicazione per gli ingegneri, ed alle pratiche per ottenere il diploma di ingegnere secondo le leggi vigenti nelle varie provincie del Regno.

Art. 19. I diplomi di licenza e di laurea in scienze fisico-matematiche, fisico chimiche e in storia naturale sono documenti valutabili per i concorsi alle cattedre rispettive.

Art. 20. Gli insegnamenti di algebra complementare e di geometria analitica, di algebra superiore e di geometria superiore, di chimica inorganica ed organica, di zoologia e di anatomia comparata, di mineralogia e di geologia, potranno essere affidati ad una sola persona, che potrà dare in questo caso quattro o cinque lezioni per settimana se il corso delle due materie si compie in un anno solo, a norma dell' art. 28. del Regolamento generale.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
C. Matteucci

REGOLAMENTO

della Facoltà di Lettere e Filosofia

Art. 1. L'insegnamento dato nella facoltà di lettere e filosofia ha per iscopo di preparare gli insegnanti per le Scuole secondarie; e in generale di promovere la coltura letteraria e filosofica.

Al primo scopo intendono direttamente i corsi *ordinari obbligatorii*.

Art. 2. Nella facoltà si conferiscono due lauree distinte: cioè una di *Dottore in Lettere*, l'altra di *Dottore in Filosofia*.

Non si dà laurea complessiva conseguibile con una sola serie di corsi e di esami. Ma quegli, che sia già insignito di una delle due lauree, potrà conseguire anche l'altra, adempiendo le condizioni stabilite più sotto.

Art. 3. Prima di presentarsi all'esame di ammissione, i giovani dovranno presentare la licenza liceale e dichiarare a quale delle due lauree aspirano.

Art. 4. Le materie dell'esame di ammissione ad amendue sono la lingua e letteratura italiana e latina, la grammatica greca, la storia e geografia antica, gli elementi di filosofia.

Esso esame si compone di una prova in iscritto e di una orale.

Art. 5. La prova in iscritto consiste in due composizioni, l'una latina, l'altra italiana, il cui argomento sarà estratto a sorte nei modi prescritti dal Regolamento generale.

Saranno concesse 5 ore per compiere ciascuna composizione, senza altro aiuto che dei vocabolari.

Art. 6. La prova orale dura un'ora, esclusa la lettura delle composizioni, e si aggira intorno alle interrogazioni e risposte che verranno date su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 4.

Art. 7. La Commissione esaminatrice sarà composta di tre esaminatori, di cui due saranno professori ordinari delle facoltà, ed uno potrà essere scelto tra dottori aggregati o di collegio, tra liberi insegnanti ed anche tra persone distinte per dottrina. Il professore della facoltà più anziano la presiede.

Art. 8. Gli studi occorrenti sì per la laurea in lettere, sì per quella in filosofia, durano quattro anni, e sono rispettivamente ripartiti come segue:

Per la laurea in lettere.

ANNO PRIMO

1. Letteratura greca;
2. Letteratura italiana;
3. Letteratura latina;
4. Geografia antica e moderna;
5. Storia antica.

ANNO SECONDO

1. Letteratura greca;
2. Letteratura italiana;
3. Letteratura latina;
4. Storia antica;
5. Storia moderna.

ANNO TERZO

1. Letteratura greca;
2. Letteratura italiana;
3. Letteratura latina;
4. Storia moderna;
5. Antropologia e pedagogia.

ANNO QUARTO

1. Letteratura greca;
2. Letteratura italiana;
3. Letteratura latina;
4. Archeologia;
5. Lingue e letterature comparate;
6. Filosofia della storia.

Per la laurea in filosofia.

ANNO PRIMO

1. Letteratura latina;
2. Storia antica;
3. Filosofia teoretica;
4. Antropologia e pedagogia.

ANNO SECONDO

1. Letteratura greca;
2. Filosofia teoretica;
3. Storia della filosofia;
4. Storia moderna.

ANNO TERZO

1. Letteratura greca;
2. Filosofia morale o pratica;
3. Storia della filosofia;
4. Filosofia teoretica.

ANNO QUARTO

1. Filosofia morale o pratica;
2. Storia della filosofia;
3. Lingue e letterature comparate;
4. Filosofia della storia.

Art. 9. Nei corsi delle tre letterature per la laurea in lettere le materie saranno distribuite in modo da essere svolte pienamente nei quattro anni, coll'avvertenza di esporre al principio

d'ogni anno le considerazioni estetiche più adatte all'intelligenza dei nuovi alunni, e di cominciare all'uopo dall'esame degli autori più facili.

Egualmente nel corso di filosofia teoretica, che dura tre anni, si avrà cura di premettere ogni anno pei nuovi alunni in poche lezioni, la concisa esposizione dei fatti e delle leggi più accertate della psicologia.

Art. 10. Nei corsi delle tre letterature ed in quelli della storia e della geografia antica e moderna, una delle lezioni sarà consacrata ad abilitare gli allievi all'insegnamento, mediante l'esame e la discussione pratica degli autori, ovvero delle carte geografiche, mediante lezioni dette da loro sopra un argomento proposto qualche tempo innanzi, alle quali lezioni seguiranno le osservazioni critiche e pedagogiche del professore.

Analoghe conferenze si terranno almeno una volta al mese dagli altri professori.

Art. 11. Terminato lo studio d'una materia dovrà l'allievo subirne l'esame speciale.

Però alla fine del secondo anno gli allievi di belle lettere dovranno subire l'esame sulle materie dei due anni già fatti della letteratura greca, latina e italiana. Ugualmente gli allievi di filosofia subiranno l'esame sulla parte già loro spiegata della filosofia teoretica e della letteratura greca o latina alla quale si saranno dedicati.

Art. 12. Gli allievi che avranno superato le prove prescritte per la fine del secondo anno, potranno avere il *Diploma di baccelliere*, rispettivamente in lettere o filosofia.

Art. 13. Quelli che avranno subiti gli esami speciali corrispondenti ai primi tre anni di corso, potranno ottenere il *Diploma di licenza*.

Art. 14. Gli esami speciali dureranno 40 minuti, escluso il tempo per la lettura dei temi.

Art. 15. Tutti gli esami speciali saranno orali, salvo gli esami sulle letterature greca, latina ed italiana, i quali consteranno di due prove, l'una in iscritto e l'altra orale.

La prova in iscritto sarà pel greco la versione di un prosatore, e per l'italiano un componimento in prosa o in versi su

temi proposti ed estratti a sorte con norme analoghe a quelle indicate all'articolo 8.

Similmente vi sarà pure una prova scritta alla fine del secondo e del quarto anno, sulla filosofia teoretica.

Art. 16. Negli esami che conducono al grado di baccelliere si escluderanno que' temi delle tre letterature e della filosofia teoretica, i quali non fossero stati spiegati nel biennio dall'insegnante.

Art. 17. Le materie sulle quali si faranno le dissertazioni e gli esami orali di laurea saranno le seguenti:

Per la laurea in lettere

La letteratura italiana, latina e greca, e la storia moderna.

Per la laurea in filosofia

La filosofia teoretica, la filosofia morale, la storia della filosofia.

Art. 18. I laureati in filosofia potranno ottenere il diploma di laurea in lettere, senz' obbligo di nuovi studi, purchè sostengano gli esami speciali su quelle materie letterarie che non sono comuni al corso filosofico.

Reciprocamente i laureati in lettere potranno, sotto condizione analoga, conseguire il diploma di dottore in filosofia.

Disposizioni transitorie.

Art. 19. Finchè l'insegnamento della lingua e letteratura greca non sia in tutti i Licei del Regno ordinato regolarmente, gli studenti di lettere e filosofia potranno frequentare invece del primo corso di letteratura greca, un corso di grammatica greca, il quale sarà affidato a uno speciale insegnante.

Art. 20. Per ora possono dare adito all'una od altra delle lauree delle facoltà di filosofia e lettere solo gli studi fatti presso le Università, dove sono già istituite le cattedre degl'insegnamenti obbligatorii correlativi.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
C. Matteucci.

REGIO DECRETO

di approvazione del Regolamento interno per le cliniche delle Università, e di quello per il corso chimico-farmaceutico.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge del 31 luglio 1862;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati il Regolamento interno per le cliniche delle Università, e il Regolamento per il corso chimico-farmaceutico annessi al presente Decreto e firmati d'ordine nostro dal Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentarie anteriori che non fossero conformi a quelle contenute nei suddetti Regolamenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 ottobre 1862.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro per la pubblica istruzione
C. Matteucci.

REGOLAMENTO INTERNO

per le cliniche delle Università

Art. 1. A capo di ogni clinica e direttore di essa è il professore di quella clinica, e sotto di lui sono uno o più coadiutori o aiuti e gli assistenti interni.

Uffizio dei direttori clinici.

Art. 2. Il direttore clinico è il solo responsabile del servizio sanitario. Tutto il personale addetto alle cliniche dipende da lui.

Art. 3. Gli obblighi del direttore clinico consistono:

I. Nello studio pratico delle malattie in corso fatto tutti i giorni dell'anno scolastico al letto degl'infermi;

II. In una serie di lezioni clinico-cattedratiche su quegli argomenti che, secondo il suo giudizio, possono tornare maggiormente opportuni all'insegnamento clinico;

III. Nel compilare ogni anno una statistica illustrata delle malattie curate nella clinica;

IV. Nell'indicare tutto ciò che crede necessario per la dietetica, igiene e pulizia degli ammalati.

Art. 4. I direttori clinici, quando lo credono opportuno, propongono all'autorità universitaria d'incaricare qualche insegnante straordinario, o qualche privato insegnante, dell'insegnamento speciale di alcune parti della medicina o della chirurgia.

Ufficio dei coadiutori.

Art. 5. Il coadiutore o aiuto avrà i seguenti obblighi:

I. Supplire il professore per la cura de' malati già accolti o sopravvenuti, dovendo eseguire pure le operazioni chirurgiche d' immediata necessità, quando è il coadiutore della clinica chirurgica; o quelle che possono appartenere all' arte medica, quando il coadiutore appartiene alla clinica medica;

II. Scegliere i malati o dal deposito generale dell' ospedale, o durante le consultazioni pubbliche, secondando le ricevute ingiunzioni del direttore rispetto al numero e qualità dei malati;

III. Invigilare gli assistenti e gli studenti, a' quali può dal clinico essere stato affidato un ammalato, affinchè essi rilevino con esattezza e con precisione tutto ciò che appartiene alla storia e al corso della malattia;

IV. Vigilare pure all' adempimento regolare delle prescrizioni dietetiche e terapeutiche;

V. Esercitare i giovani nella semiotica, e più specialmente nell' esame de' segni diretti delle malattie;

VI. Aiutare il direttore clinico in tutti i processi sperimentali e di osservazione chimico-microscopica;

VII. Attendere col professore di anatomia patologica all' esame dei cadaveri degl' individui periti nella clinica, presentando della malattia un sunto istorico, e segnando diligentemente il processo della necroscopia e le note cadaveriche.

Ufficio degli assistenti.

Art. 6. Gli assistenti o interni delle cliniche, eletti per concorso secondo le prescrizioni della Legge, oltre agli obblighi comuni agli studenti, devono specialmente:

I. Tener dietro al clinico, scrivere le ricette che gli vengono dettate e dar opera alle medicature chirurgiche;

II. Tenersi responsabili dell' amministrazione de' rimedi;

III. In tempo di giorno e di notte, ed a vicenda sempre, vigilare i malati e prestare loro tutta quell' assistenza premu-

rosa ed assidua che il caso reclama, richiedendo per gravi ed urgenti bisogni l'opera del coadiutore;

IV. Tener conto delle più rilevanti osservazioni che può aver presentato un infermo e riferirne al curante;

V. Eseguire la flebotomia e tutte le altre operazioni chirurgiche che appartengono alla chirurgia chiamata minore;

VI. Raccogliere e trascrivere esattamente e con ogni particolarità degna di nota, sui registri clinici le istorie complete delle malattie che dal direttore clinico saranno poste sotto la loro vigilanza ed assistenza.

Art. 7. Gli esercizi clinici dello studente consistono:

I. Nell'assistere premurosamente l'infermo assegnatogli dal rettore;

II. Nel dar conto al medesimo, e giorno per giorno, dello stadio del male, e ciò fare al cospetto de' condiscepoli, e con la guida del direttore clinico o del suo coadiutore;

III. Nel segnare attentamente lo svolgimento, i progressi, la risoluzione della malattia, notando tutto ciò, dopo averne riferito al direttore, sopra una tabella che sarà affissa accanto a ciascun letto de' malati;

IV. Nel formulare la ricetta dietro la prescrizione del direttore clinico;

V. In caso di decesso nell'assistere alla sezione cadaverica;

VI. Nel redigere, finita che sia la malattia, l'istoria di essa, la quale servirà per suo proprio esercizio, e di cui una copia sarà depositata nell'archivio clinico;

VII. Nell'abituarsi, con l'assistenza de' coadiutori, a tutti gli esercizi sperimentali, quali sarebbero le analisi chimico-cliniche della respirazione, delle urine, ecc., la temperatura dell'infermo, ed ogni altra ricerca scientifico-pratica.

Consultazioni gratuite.

Art. 8. Presso le cliniche dell'Università saranno tenute due volte la settimana le consultazioni gratuite dei direttori clinici, e nel caso del loro impedimento, da' loro coadiutori con l'aiuto degli assistenti di guardia, e in presenza degli studenti.

Conferenze cliniche.

Art. 9. Alla fine di ogni bimestre dell'anno scolastico, i direttori delle cliniche si uniranno in conferenza insieme coi coadiutori ed assistenti per discutere:

I. Sulle malattie più comuni che si sono osservate in quel tempo per determinare la costituzione medica dominante;

II. Sui casi rari occorsi e sulle principali e più istruttive osservazioni;

III. Sulle pratiche operative e sugli espedienti terapeutici riusciti più proficui;

IV. Su metodi sperimentali e sulle nuove proposte e scoperte relative alla cura degl'infermi;

V. Sui rilievi statistico-clinici comparati degl'infermi curati nella clinica;

VI. Sulle osservazioni relative all'anatomia patologica.

Art. 10. Alle conferenze cliniche sono specialmente invitati il professore di anatomia patologica e quelli di patologia speciale medica e chirurgica.

Art. 11. I coadiutori sono incaricati di redigere il processo verbale delle conferenze.

Art. 12. Gli alunni clinici possono assistere alle conferenze.

Art. 13. Nell'ultima adunanza, alla fine dell'anno scolastico, si farà un riassunto delle conferenze dell'anno intiero; si redigerà un'accurata statistica dell'istruzione clinica annuale; si raccoglieranno le osservazioni utili all'istruzione ed ai progressi della scienza, e vi si aggiungeranno le storie cliniche più importanti.

Art. 14. Il riassunto sarà redatto dai coadiutori, riveduto e corretto dai direttori clinici, e posto a stampa.

Disposizione transitoria.

Art. 15. Le autorità universitarie avranno cura di conformare le varie discipline oggi vigenti nelle Scuole cliniche del Regno a quelle stabilite dal presente Regolamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro

C. MATTEUCCI

REGOLAMENTO

per il corso Chimico-farmaceutico

Art. 1. I corsi obbligatorii necessari per dare gli esami ed ottenere il *diploma di farmacista* fanno parte della facoltà di fisica e scienze naturali, e di medicina e chirurgia delle Università.

Queste scuole potranno anche esser riunite in una scuola di farmacia.

Art. 2. Gli esercizj pratici di chimica e di farmacia si fanno nel laboratorio annesso alla cattedra di chimica farmaceutica. La pratica farmaceutica si farà presso le farmacie delle cliniche o degli ospedali, ed anche presso le farmacie private a ciò appositamente autorizzate dal Governo.

Art. 3. Gli studi teorico-pratici e gli esami corrispondenti, come sono prescritti dal presente Regolamento, conducono al *diploma di farmacista*.

Art. 4. Per essere ammesso al concorso di farmacia bisogna:

1° Presentare il certificato della licenza liceale o quello dell'ultimo esame della sezione fisico-matematica di un Istituto tecnico;

2° Superare un esame di ammissione sulla lingua e letteratura italiana, sulla fisica e sugli elementi di storia naturale a norma delle prescrizioni stabilite per l'esame di ammissione nella facoltà di scienze naturali.

Art. 5. Il corso di farmacia si compie in tre anni e gli insegnamenti sono distribuiti come segue:

PRIMO ANNO

1. Chimica inorganica;
2. Botanica;
3. Mineralogia;
4. Esercizi pratici di botanica, di chimica nel laboratorio farmaceutico.

SECONDO ANNO

1. Chimica organica;
2. Materia medica e tossicologia;
3. Chimica farmaceutica;
4. Esercizi pratici di chimica farmaceutica;
5. Esercizi pratici di materia medica.

TERZO ANNO

1. Chimica farmaceutica;
2. Esercizi pratici di chimica farmaceutica;
3. Pratica farmaceutica.

Art. 6. Gli esami sono distribuiti come segue:

ALLA FINE DEL PRIMO ANNO

1. Chimica inorganica e botanica;
2. Esame pratico di chimica e botanica.

Per essere ammesso a questo esame dovrà lo studente presentare il certificato di assistenza al corso di mineralogia.

ALLA FINE DEL SECONDO ANNO

1. Chimica organica;
2. Materia medica e tossicologia;
3. Esame pratico di chimica consistente in analisi qualitative di preparati chimici, ricerche sui veleni, ricognizione delle droghe e dei medicinali.

ALLA FINE DEL TERZO ANNO

Chimica farmaceutica.

Esercizi pratici seguenti:

1. Analisi qualitative e quantitative volumetriche di un preparato farmaceutico;

2. Preparazione farmaceutica;

3. Arte del ricettare.

Gli esercizi pratici degli esami di passaggio dal primo al secondo anno, e dal secondo al terzo, si daranno dal professore di chimica farmaceutica nel laboratorio annesso alla sua cattedra. Il professore di chimica fa parte necessariamente della Commissione esaminatrice.

Per essere ammesso all'esame dell'ultimo anno si dovrà presentare un certificato del capo del laboratorio farmaceutico (articolo 2) di aver assistito con diligenza e per tutto l'anno scolastico e per non meno di quattro ore al giorno alle pratiche farmaceutiche.

Art. 7. Uno studente che abbia superato gli esami speciali di primo e secondo anno del corso di farmacia potrà entrare nel terzo anno della facoltà di storia naturale o in quelle di medicina e chirurgia, assoggettandosi nel primo caso all'esame di fisica e nel secondo a quello di zoologia e anatomia comparata.

Articolo transitorio.

Gli studenti i quali alla pubblicazione del presente Regolamento hanno compiuto un anno di studi farmaceutici in qualunque Università del Regno potranno ottenere il *diploma di farmacia* alla fine dell'anno 1862-63, purchè abbiano superati tutti gli esami speciali prescritti dal Regolamento medesimo.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro
C. Matteucci.

Articolo estratto dal DÉBATS (1)

Venerdì 24 Ottobre 1862.

L'hiver dernier, me trouvant à Turin, j'eus le plaisir de causer de l'organisation de l'enseignement et des Universités de France et autres lieux avec un des savans les plus illustres de l'Italie, que l'opinion désignait déjà comme le futur ministre de l'instruction publique, et qui l'est en effet devenu quand le cabinet de M. Ratazzi s'est définitivement constitué. M. Matteucci et moi nous comparions le système français et le système allemand, fort différens, comme on sait. Des deux côtés du Rhin, disions-nous, le mérite des professeurs, pris individuellement, est à peu près égal; comment ne pas avouer cependant que les Facultés françaises ont beaucoup moins de fécondité et de vie que les Universités allemandes? La France, ajoutait M. Matteucci, ne pourrait-elle ranimer un peu partout, dans ses académies, l'enseignement supérieur, qui, généralement élevé, consciencieux et savant, ne tire le public de son indifférence habituelle que par exception, quand la chaire est occupée par un homme d'un talent et d'un mérite singuliers, par un professeur, pour ne parler que des lettres, tel que M. Saint-Marc Girardin ou M. Laboulaye? Le secret est bien facile à découvrir: un peu de concurrence, un peu de liberté, et tout sera stimulé, la science, les professeurs et le public.

Hélas! M. Matteucci se trompait. En France, cela est bien avéré, les cours libres ne réussissent point. Ecrasés par le poids de l'Etat qui distribue au public l'enseignement supérieur, ils ont peine à élever la voix à côté des chaires officielles avec quelque retentissement. Y parviennent-ils, je ne sais quelle fatalité les poursuit au sein même du succès; on en a vu, dans la rue de la Paix, qui réunissaient un auditoire distingué et nombreux; mais voyez le malheur! ils ont été fermés.

En Italie, chose admirable! un ministre de l'instruction publique s'est rencontré, lequel estime que l'Etat ne sera point ébranlé si l'on permet

(1) Riproduciamo volentieri questo giudizio di uomo competente e che esprime l'opinione della scuola a cui l'A. appartiene sulle nostre istituzioni.

C. M.

aux gens de mérite d'instruire leurs concitoyens dans les lettres et les sciences, et au public de suivre les leçons où il trouve agrément et profit. A côté, dans le sein même de l'enseignement officiel, ce ministre tolère, que disons-nous? il suscite, il provoque, il appelle la concurrence, sans s'effrayer de l'idée que les professeurs, libres ou non, vont peut-être rivaliser à qui fera les meilleures leçons! M. Matteucci, qui a une connaissance égale du système français et du système allemand, ne les a pas simplement empruntés en les fondant de son mieux l'un dans l'autre, il a créé une organisation que j'appellerai véritablement italienne, moins centralisée qu'en France, moins diversifiée qu'en Allemagne, où l'autorité et la liberté, l'enseignement officiel et l'enseignement libre, l'administration et la science, l'unité du nouveau royaume et les exigences de la tradition se trouvent conciliés sans prétentions systématiques. Succès plus rare encore chez un ministre italien! Tandis que tant d'autres projets de loi de la plus haute importance languissent éternellement dans les bureaux, qui ne lâchent point leur proie, M. Matteucci est parvenu à faire voter par les Chambres une réforme administrative. Quelques désordres survenus il y a quelques mois à Pavie et ailleurs avaient fait du règlement des taxes universitaires une nécessité urgente. Profitant de cette occasion avec une habile activité, M. Matteucci a fondu dans la loi votée par les deux Chambres les parties essentielles de son ancien projet sur l'instruction supérieure, présenté l'année dernière, et dont nous avons, à cette époque, entretenu nos lecteurs. De plus, avec l'autorisation du Parlement et le concours d'une commission, il a achevé un règlement général qui organise l'instruction supérieure. L'Italie possédera six Universités de premier rang: Turin, Pavie, Bologne, Pise, Naples et Palerme, sept Universités de second rang: Gênes, Cagliari, Parme, Modène, Sienne, Catane et Messine; de plus, un certain nombre d'Universités libres. Dans toutes celles de l'Etat, on naturalisera l'institution des *privat-docent*, qui donne aux Universités allemandes tant d'animation et d'éclat. Sous réserve de fournir les preuves nécessaires de sa capacité et de ne faire tourner cette lutte qu'au profit de la science, le professeur libre fera concurrence au professeur officiel; il lui disputera l'attention des étudiants. Ainsi, dans le système de M. Matteucci, une rivalité utile se rencontre partout. Les *privat-docent* rivalisent avec les fonctionnaires de l'enseignement, les Universités libres avec les Universités de l'Etat, les Universités de second ordre avec celles du premier. Chacune des six Universités principales formera une circonscription. Sorte de haut jury de l'enseignement supérieur, six commissions seront chargées des examens de doctorat par lesquels se terminent les cours de Facultés. On peut croire qu'ici encore un bon esprit de rivalité se fera sentir, et que chaque commission tiendra à honneur de faire des lauréats qui ne le cèdent point en mérite à ceux des autres circonscriptions. Les programmes des examens seront les mêmes pour la Péninsule entière; uniformité qui maintiendra toute cette émulation en des cercles précis.

Dans cette réorganisation des études supérieures, M. Matteucci devait se porter avec un intérêt particulier vers les sciences physiques et naturelles, auxquelles il doit sa renommée. En France, l'enseignement scientifique est tantôt purement théorique, tantôt purement pratique. M. Matteucci entend que les étudians concilient les deux choses, et qu'après avoir écouté les leçons du maître, ils soient admis à faire des expériences et des manipulations.

Ajoutons qu'en ce moment même M. Matteucci s'occupe avec un zèle infatigable de fonder à Pise une Ecole Normale d'instruction secondaire, projet sur lequel un recueil recommendable, la *Rivista della Istruzione pubblica*, a publié récemment un bon article de M. Ferri, ancien élève de l'Ecole Normale supérieure de Paris, et nous aurons le droit de rappeler, à propos de ces excellentes réformes, ce que nous avons déjà dit dans ce journal: Qui sait si l'Italie, établissant dans ses institutions un juste equilibre entre le pouvoir central et les forces locales et individuelles, ne nous fournira pas d'utiles exemples que nous n'aurons point tort d'imiter?

Eug. Yung.

CIRCOLARE

Esaminati i dubbi proposti dai signori Rettori delle Università intorno all'applicazione del Regolamento generale delle Università del Regno d'Italia, e dei Regolamenti speciali per le Facoltà, approvati coi Reali Decreti 14 settembre e 5 ottobre ultimi scorsi, questo Ministero ha emesso le seguenti determinazioni:

1.° Cessano nei Rettori delle RR. Università le attribuzioni che il Ministero, dietro autorizzazione Regia, trasferì ai medesimi col Decreto 17 agosto 1861, e che il recente ordinamento mantiene al Ministro.

2.° L'aggregazione ai Collegi si fa per leggi o regolamenti anteriori in modi diversi nelle varie Università. Il nuovo Regolamento nulla disponendo su tal parte, rimangono vive le ultime antecedenti prescrizioni.

3.° Per l'estensione a darsi al vocabolo *Facoltà*, che s'incontra più volte nel nuovo Regolamento, come negli articoli 22, 23, 24 e 30, si seguano gli ordinamenti anteriori. E così pure per quanto attiensi alla validità delle adunanze loro e delle deliberazioni che vi si emetteranno, alla scelta del segretario ecc. ecc.

4.° I Professori sono affatto liberi nei loro insegnamenti, e debbono soltanto presentare i programmi dei loro corsi, come prescrive l'articolo 27 del Regolamento generale. I programmi degli articoli 74, 75 e 76 non sono programmi d'insegnamento, ma di esame.

5°. Gli esami d'ammissione ai corsi delle varie Facoltà sono prescritti per tutte le Università indistintamente.

6.° Gli aspiranti agli esami d'ammissione ed agli esami speciali debbono unire al certificato della licenza liceale una domanda in carta bollata, come prescrive la nuova Legge sul bollo.

7.° Meno i casi eccezionali, l'iscrizione degli studenti ai corsi debbe chiudersi con tutto il 15 novembre. Il Rettore, sentito il Consiglio accademico, potrà nei casi suddetti protrarre questo limite d'un qualche giorno. In ciascuna Università si adotti la forma più consona agli usi ed alle tradizioni proprie.

8.° Non è tenuto ad uniformarsi ai nuovi Regolamenti lo studente che terminò il corso, ma quello cui rimane a sostenere uno o più esami speciali oltre la laurea. E per tali esami lo studente non è obbligato al pagamento di alcuna tassa.

9.° Lo studente che nel novembre non superò l'esame, è pure soggetto alla disposizione dell'articolo 15 del Regolamento generale.

10.° Le prescrizioni dell'articolo 71 di questo Regolamento sull'ordine degli esami, non s'hanno ad estendere agli esami d'ammessione e speciali.

11.° Gli uditori, come gli studenti, sono liberi di seguire a loro scelta o un corso ufficiale, ovvero lo stesso corso professato da un privato insegnante, purchè osservino le condizioni volute dall'articolo 12 del Regolamento generale.

12.° Le carte d'iscrizione, delle quali parlano gli articoli 13 ed altri del Regolamento stesso, si formeranno sul modulo che il Rettore stimerà di adottare.

13.° Nel Regolamento generale non si parla dell'una piuttosto che dell'altra Facoltà; quindi le disposizioni del medesimo sono applicabili a tutte le Facoltà, compresa la teologica.

14.° Nulla è innovato a quanto riflette il corso di studi prescritto agli aspiranti patrocinatori o causidici; resta quindi in vigore per essi il Regolamento 27 ottobre 1860 della Facoltà di Giurisprudenza laddove fu promulgato. Riguardo agli aspiranti notai, i Regolamenti che vigevano dapprima nelle varie Provincie, e che non furono abrogati dal nuovo, continuano ad aver forza.

15.° Non vi sono lauree distinte di Medicina e di chirurgia, ma una sola e complessiva.

16.° La clinica chirurgica od operatoria dura un triennio, come è detto nell'articolo 8 del Regolamento per la Facoltà medico-chirurgica.

17.° Rimarranno distinte le due cliniche *chirurgica* ed *operatoria* laddove esistono attualmente.

18.° La chimica farmaceutica non è obbligatoria pel corso medico-chirurgico, e solo per errore fu posta fra gli insegnamenti d'obbligo di questa Facoltà; errore che sarà corretto in una prossima ristampa.

19.° Gli esercizi di medicina legale, materia medica ed ostetricia si daranno a norma dell'articolo 5 del Regolamento per la Facoltà medico-chirurgica.

20.° Il corso di chirurgia minore, di fasciature e d'apparecchi di chirurgia militare dovrà darsi quando lo creda opportuno il Professore di medicina operatoria.

21.° La materia medica e la tossicologia formano oggetto d'un solo esame complessivo, com'è indicato all'articolo 9 del Regolamento della Facoltà medico-chirurgica.

22.° Debbonvi essere due esami speciali tanto per la clinica medica, quanto per la clinica chirurgica alla fine del 5.° e del 6.° anno di corso.

23.° Quanto agli esami di clinica ostetrica, di clinica oculistica e delle malattie sifilitiche, si osservi l'articolo 10 del Regolamento per la Facoltà medico-chirurgica.

24.° Gli obblighi imposti dall'articolo 5 del Regolamento interno per le cliniche ai Coadiutori della clinica medica e chirurgica, sono per tutti i Coadiutori od Assistenti citati nell'articolo stesso.

25.° Il corso di medicina-veterinaria rimane nelle condizioni antecedenti.

26.° Quanto agli studi ed agli esami di flebotomia, d'ostetricia per le levatrici, di bassa farmacia e di bassa veterinaria, restano pure fermi gli ordinamenti anteriori.

27.° Nell'articolo 7 del Regolamento per la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, là dove si ripartono le materie

di studio per la laurea in scienze *fisico-matematiche*, si è omessa per errore all'anno 1.° la geometria analitica, che vuolsi quindi aggiungere. Ma nulla va aggiunto all'anno 1.° di corso per la laurea in scienze *fisico-chimiche*, perocchè non si volle obbligare l'aspirante allo studio intiero dell'algebra complementare.

28.° I Giovani che hanno compiuto il biennio di pratica prescritto dal Regolamento farmaceutico 7 novembre 1860, possono ammettersi all'Università nell'imminente anno scolastico senza l'attestato di licenza liceale.

29.° Per la sessione d'esami del novembre corrente, l'articolo 109 del Regolamento generale deroga all'articolo 2.

30.° In detta sessione si può sorpassare al disposto dal 1.° alinea dell'articolo 71 di esso Regolamento.

31.° Riguardo agli studi medico-chirurgici di Toscana, essendo il corso stabilito a sei anni dall'articolo 7 del Regolamento per la Facoltà relativa, e l'articolo 17 prescrivendo che i due ultimi anni si facciano nelle scuole di Santa Maria Nuova in Firenze, è chiaro che i primi quattro anni si dovranno fare nelle Facoltà medico-chirurgiche di Pisa o di Siena. Nulla è innovato quanto all'ordinamento interno delle scuole di Santa Maria Nuova, e alle matricole.

Il sottoscritto, nel trasmettere queste determinazioni ai signori Rettori delle Università, raccomanda loro di raccogliere sovente il Consiglio accademico, e di risolvere in seno ad esso le quistioni, sulle quali il Ministero non ha creduto dare disposizione alcuna.

I signori Rettori devono aver presente che, nel compilare nuovi Regolamenti, il sottoscritto ebbe bensì in mira di rendere uniformi le parti principali dell'ordinamento dell'istruzione superiore, ma lasciò appositamente insolute alcune quistioni di dettaglio affinchè i Consigli accademici potessero risolverle secondo le tradizioni e le abitudini delle differenti Università.

Il Ministro
C. Matteucci.

RELAZIONE AL RE

SUL COLLEGIO MEDICO-CHIRURGICO DI NAPOLI

Il Collegio medico-chirurgico di Napoli, antico Istituto in cui furono educati nelle scienze mediche e professarono con tanto lustro alcuni dei più celebri scienziati napolitani, fra i quali un Cirillo e un Cotugno, fu specialmente sotto il cessato regime, e quando l'Università era costretta al silenzio, la sola scuola che formasse medici e chirurghi per quelle Provincie. Per quanto gli insegnamenti dati in quell'Istituto fossero, in ispecial modo per le scienze sperimentali e d'osservazione e per le cliniche, molto imperfetti, se si considera a quale altezza siano oggi saliti quegli insegnamenti e come la scienza medica sia chiamata a profittare dei molti e singolari casi di morbi che purtroppo deve presentare un così grande centro di popolazione, nulladimeno, in mancanza di meglio, quell'Istituto ha sopperito per molti anni ai bisogni delle Provincie Napolitane; e come avviene di tutte le cose allorchè tendono ad un fine determinato e durano per un lungo periodo, il Collegio medico-chirurgico acquistò una certa fama e divenne caro al paese, talchè dopo la liberazione di Napoli, riordinata ed ampliata l'Università e quindi anche la Facoltà medica, si trovarono tuttavia buone ragioni per mantenere

ed anzi per dare una certa vita al Collegio, che pur doveva essere considerato come una scuola superflua e per molte parti necessariamente imperfetta in confronto dell'Università.

Mirando il sottoscritto a fornire alla Facoltà medica il complemento essenzialissimo delle cliniche, spinto dal difetto di locali adattati e dalla ristrettezza del tempo e delle finanze per allestirne di nuovi, pensò che la trasformazione del Collegio in un grande Istituto clinico e in una scuola pratica d'anatomia fosse savio provvedimento, e creò una Commissione che dovesse studiare le condizioni attuali del Collegio e fornirgli lumi e norme a quell'intento.

L'opinione pubblica in Napoli, per le ragioni sopra dette, forse troppo gelosa di quella istituzione, solo perchè antica e non senza vera gloria per lo passato, guardando ai benefizi che aveva resi in tempi eccezionali e non a quelli che certamente potrà rendere molto maggiori il Collegio stesso sapientemente trasformato accanto all'Università, non accolse sulle prime favorevolmente il pensiero ministeriale, e fino ad un certo punto con ragione si preoccupò della sorte di quei giovani che con tenuissima spesa delle loro famiglie si abilitavano nell'interno del Collegio alla professione della medicina e chirurgia.

Il sottoscritto non fu per ciò scosso nel suo proposito; e per le informazioni che non cessò di raccogliere sugli studi che si fanno nel Collegio e sulla disciplina degli alunni, sempre più si confermò nell'opinione che la trasformazione ideata era necessaria. Riconobbe bensì che a ben riuscire conveniva prepararla con quella ponderazione e misura che è condizione essenziale in siffatte trasformazioni e sopratutto in quelle che riguardano antichi istituti di pubblica istruzione. Egli adunque ordinò senza indugio che si desse mano, e sopra un'ampia scala, all'adattamento dei locali che devono servire per la scuola pratica d'anatomia e che sono annessi al Collegio medico-chirurgico.

La riduzione del locale oggi occupato dagli alunni ad uso di sale cliniche, con qualunque alacrità fosse stata intrapresa non si sarebbe potuta così tosto condurre a termine, che servisse per gli studi clinici dell'anno prossimo scolastico; nè d'altra parte i fondi impostati in bilancio a questo oggetto erano sufficienti.

Fu dunque stabilito di soprassedere su questa parte della progettata trasformazione del Collegio, e confida il sottoscritto di poter provvedere al pressante bisogno degli studi pratici, ottenendo, non foss'altro che provvisoriamente, nel grande Ospedale degli incurabili e con vantaggio dei poveri infermi, un certo numero di letti, ove in sale apposite sarebbero raccolti malati e dati a curare ai clinici dell'Università. In questa guisa e non ad un tratto, una parte del locale del Collegio medico-chirurgico potrà esser ridotta a cliniche speciali e l'internato, che oggi vi esiste poco opportunamente e con danno della buona disciplina per la generalità degli alunni in medicina, potrà essere con vera utilità degli studi, come si pratica oggi nelle cliniche più celebri d'Europa, ridotto ad un vero e proprio internato clinico, nel quale siano ammessi a fare le pratiche degli ultimi due anni del corso medico e dopo esami speciali, quegli alunni che più si sono distinti nel primo periodo del tirocinio scolastico.

Un'ultima parte della progettata riforma del Collegio medico rimaneva, la quale, senza sollevare alcuna obbiezione era invece da tutte le buone ragioni reclamata. Il regolamento universitario dalla M. V. recentemente approvato prescrivendo come obbligatorii gli esercizi pratici presso tutte le scuole sperimentali e d'osservazione, ha reso più che mai necessario che questa modificazione al regolamento del Collegio medico-chirurgico sia immediatamente attuata; vogliamo dire che siano gli alunni del medesimo obbligati a seguire gli insegnamenti e gli esercizi di fisica, di chimica, di botanica, di storia naturale, di anatomia e di fisiologia nelle scuole universitarie.

Questi insegnamenti, sia per la dottrina e la celebrità degli insegnanti, sia per la ricchezza delle collezioni, dei gabinetti e dei laboratori, sono oggi nell'Università di Napoli saliti a quell'alto grado che spetta ad un grande centro di studi; e il Governo non verrà meno al debito che ha di sempre più estenderli e perfezionarli. Nel Collegio medico-chirurgico invece questi stessi insegnamenti, malgrado tutto il buon volere e l'alacrità della direzione del Collegio e degli insegnanti che vi sono addetti, non possono essere che troppo imperfetti; i gabinetti, le collezioni, i laboratorii vi mancano e sarebbe al di sopra delle

nostre forze di crearne dei nuovi, nè quindi prudente consiglio di continuare a dare agli alunni di medicina e chirurgia, coi modi e in misura press'a poco eguale a ciò che si fa in un liceo, quegli insegnamenti che a pochi passi dal Collegio, nell'Università possono gli alunni stessi ricevere coll'ampiezza e colla profondità che sono oggi richieste.

23 Ottobre 1862.

RELAZIONE AL RE

concernente l'Istituto Tecnico Superiore, ossia Scuola d'applicazione in Milano

Se le intenzioni di un legislatore bastassero a dar vita e prosperità ad una istituzione, e se per quest'effetto non si richiedesse quel concorso di costumi, d'interessi, di speciali attitudini senza di cui quell'istituzione, fosse anche ottima, languisce, la Legge sulla Pubblica Istruzione del 13 novembre 1859 avrebbe creato per Milano cogli articoli 49, 51, 52, 54, 172 e 310 un ordinamento compiuto di alti studi scientifico-letterari e di applicazione. Pur troppo la forza delle cose, cioè ragioni economiche, scelta non acconcia d'insegnamenti, scarsezza di quei sommi insegnanti, di cui la fama basta ad illustrare certe scuole anche puramente teoriche ed a renderle popolate, e la necessità più che mai sentita oggi fra noi di distribuire con giusta misura e regola gli istituti scolastici nelle varie città del Regno, produssero invece questo effetto, che finora non s'ebbe in Milano che un certo numero di cattedre di lettere e di filosofia non coordinate fra loro e non sufficienti per formare una vera e compiuta facoltà filosofico-letteraria; sicchè ben si apponeva la Commissione della Camera dei Deputati per il bilancio del 1861 allorchè nella sua relazione dichiarava che *colla*

istituzione dell'Accademia di Milano si era tolta a Pavia una Facoltà utile agli studenti di Lettere e Filosofia ed a tutta l'altra scolaresca.

E fu tale il convincimento indotto nella pubblica opinione e quindi nel Governo da quelle ragioni, che i miei predecessori non esitarono a privare quell'Accademia del lustro di alcuni fra i suoi migliori insegnanti.

Intanto mancò sin qui a Milano l'alto Istituto tecnico e la Scuola d'applicazione, promessi per legge e di cui il bisogno fu sempre universalmente sentito.

Nè giova il dire in appoggio dell'Accademia filosofico-letteraria, come si fa da taluni, che nell'anno scorso quell'Accademia aveva venticinque o trenta giovani inscritti, i quali si preparavano alla carriera dell'insegnamento ginnasiale e liceale, e che potevano così col tenere scuola privata alleggerire le loro famiglie della spesa necessaria a mantenerli in una Università. Non vi è istituzione anche non opportuna o male immaginata, la quale pel solo fatto della sua durata non finisca per rendersi sopportabile in qualche modo e di qualche utilità; ma ciò non fa che agli occhi dell'uomo di Stato essa diventi migliore e preferibile ad una istituzione che abbia condizioni vere e proprie di vita e di prosperità. Nè d'altra parte l'Accademia filosofico-letteraria di Milano, come tutte le facoltà di lettere e filosofia anche quando sono compiute, poteva considerarsi come una vera e propria Scuola normale, come quella che esiste ultimamente ampliata presso l'Università di Pisa, atta a provvedere buoni insegnanti per le scuole secondarie; imperocchè, se costituite come sono queste facoltà, potessero a quell'ufficio supplire, non avremmo con tanta ragione a lamentare la mancanza di quegli insegnanti.

E per spiegare come ancora manchi in Milano una scuola di applicazione corredata di alti studi scientifici, si deve piuttosto ricorrere all'esserle stata concessa dapprima l'Accademia filosofico-letteraria, di quello che alla mancanza di elementi propri a quella scuola; imperocchè non vi è forse altra città in tutto il Regno, che, per la fertilità del suo territorio, per la floridezza di alcune sue manifatture, per la facilità delle comu-

nicazioni, ed anche per la tempra degli ingegni positivi e pratici, tempra che si rivela persino in quella purezza e verità dei pensieri che fecero cari all'Italia i romanzi di Manzoni, e di Grossi, sia più di Milano capace di profittare di quei speciali insegnamenti. Oltre di che Milano, e per essere stata sede del primo Regno d'Italia, e poscia capitale del Regno Lombardo, benchè fosse sotto l'oppressione e la rapina dello straniero, doveva avere, come ha realmente, collezioni, gabinetti, stabilimenti d'istruzione superiore, che non producono oggi tutto quel bene che se ne potrebbe ottenere solo per essere, come disgraziatamente spesso avviene in Italia, disgregati e non collimanti ad un fine comune.

Finalmente una popolazione come quella di Milano doveva pur sentire il bisogno di ribellarsi o col patriottismo individuale o colle private associazioni contro quegli ostacoli che di necessità la dominazione straniera opponeva tenacemente per impedire a quel buon organismo, sopratutto in opera d'istituti scolastici, di crescere e svilupparsi secondo i suoi veri bisogni. Le scuole di Enrico Mylius, quelle aggiunte dalla tanto benemerita Società di incoraggiamento d'arti e mestieri, attestano altamente questa indole dell'intelletto e del carattere milanese.

Vi sono dunque, per chi consideri le cose con spirito giusto d'osservazione e senza preoccupazioni, ed abbracci nel tempo stesso gli interessi scolastici generali, alcune conseguenze evidenti e confermate dal consenso universale e che furono più volte dichiarate a questo Ministero da Commissioni e da uomini molto esperti, chiamati a consigliare il Governo sui modi più acconci per dare a Milano un insegnamento tecnico superiore. Milano richiede una scuola di applicazione a fine di formare ingegneri per le manifatture e per l'industria agricola. Milano vuol puranche alcuni alti insegnamenti di coltura generale e specialmente scientifici; finalmente ragioni di finanza e di buona amministrazione ed anche più la difficoltà di trovare fra noi, nuovi nei grandi lavori pubblici e nei progressi industriali, molti di quegli uomini che sono richiesti sopratutto nelle scuole di applicazione, consigliano di coordinare i vari mezzi d'istruzione che sono oggi dispersi in Milano e di raccoglierli intorno ad un Istituto

tecnico superiore che sarebbe istituito col presente Decreto sottoposto alla Vostra Reale sanzione.

Era pure dover nostro restituire alla Università di Pavia quella Facoltà di lettere e filosofia che per legge non le era stata tolta e di cui un'Università compiuta non deve mai mancare.

Verrà forse il giorno in cui gli Italiani prenderanno a considerare se cioè convenga di tramutare l'Università Ticinese in Milano con un profitto che sarebbe rispetto allo stato attuale, in rapporto probabilmente ben maggiore di quello numerico delle due popolazioni cui quell'alta istruzione sarebbe compartita. Ma lasciando al tempo, alla esperienza ed alla volontà della Nazione di portare un così grave giudizio, nostro debito era di rendere intanto compiuta l'Università di Pavia, e di provvedere seriamente e usando perciò gli assegni già stanziati nel bilancio, ai bisogni scolastici più prevalenti di Milano.

Nè deve il sottoscritto lasciar ignorare alla M. V. che creando una scuola d'applicazione a cui sono aggiunti alti insegnamenti scientifici colla facoltà data al Consiglio direttivo della medesima di istituire annualmente e quando l'opportunità lo consigli, corsi liberi, non vien meno a Milano l'insegnamento dell'astronomia fisica che già esiste presso l'Osservatorio di Brera; e che oggi stesso la M. V. si è compiaciuta di approvare la creazione di un Museo Archeologico pure in Brera, intorno al quale naturalmente e con vero profitto si raccoglieranno scuole di Archeologia, di Paleografia, di Storia e di letteratura.

Se i giudizi da cui questa relazione è informata sono conformi all'indole delle cose e al dettato della esperienza, come il sottoscritto lo crede, la M. V. vedrà accolto con gratitudine da quella città, che è una delle più belle gemme della Vostra Corona ed al cui morale ed intellettuale perfezionamento tanto cooperano i lumi ed il patriotismo delle autorità locali, il Decreto a cui esso vi prega di apporre la Reale firma.

Torino, 13 novembre 1862.

RELAZIONE

AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

sugli studi e locale del Museo di Fisica di Firenze

Per buona sorte degli studi di scienze fisiche e naturali in Italia, vi è fra noi e in questa città uno Stabilimento consacrato da più d'un secolo a questi studi e che gode, non solo presso gl'Italiani ma in tutto il mondo, di una fama giustamente acquistata e non mai interrotta.

Senza risalire alle origini del Museo di Firenze che immediatamente si collegano coi fasti dell'Accademia del Cimento, basti dire che fin dal 1789, quando il celebre Fontana era Direttore del Museo, fu stabilito da Leopoldo Primo che vi fossero *corsi regolari nel Museo, e che questo Stabilimento servisse di base ad un' Accademia di scienze sulle norme di quella del Cimento*. Più tardi, nel 1792, fu stabilito *di aggregare al Museo uno o più giovani praticanti che avendo finito i corsi degli studi filosofici e matematici, sieno in grado di istruirsi per cooperare alla ripristinazione di un' Accademia delle Scienze*.

Nel 1808, sotto il regime Napoleonico, furono istituite nel Museo nuove Cattedre di Scienze Naturali, accresciute le collezioni e fu fondato l'Osservatorio; in quel tempo vennero in luce per la prima volta gli *Annali del Museo*, formati di memorie originali dei Professori dello stabilimento.

Nel 1833 Amici e Nobili furono chiamati al Museo, e sono celebri le loro scoperte di fisiologia vegetale e di fisica fatte in questo Stabilimento.

Taccio dei moderni, che non hanno poco contribuito ai progressi della Botanica, dell'Astronomia, della Fisiologia, e della Geologia.

Insomma, non vi fu mai incertezza nel concetto che gli uomini illustri preposti al Museo si formarono dell'indirizzo e dello scopo degli studi fatti in questo Stabilimento; mai vi fu esitazione nei varii Governi che si successero in questo paese nel riconoscere questo concetto e coronarlo con ampiezza di mezzi e d'incoraggiamenti.

Oggi che la Penisola liberata e riunita in un regno, richiede un riordinamento degli studi superiori conforme alle esigenze presenti della scienza e alle condizioni economiche e politiche dell'Italia unita, non è possibile che questo concetto non sia attuato in modo da rendere il Museo di fisica e di storia naturale di Firenze, se non la sola, di certo la maggiore, la più ricca, la più provveduta *Scuola Normale Superiore* di scienze fisiche e naturali del regno, cioè un complesso di gabinetti e di laboratori dove i professori lavorino e insegnino ai giovani d'ingegno eletto a lavorare, dove con esercizi e studi pratici si formino i Professori delle scuole secondarie e i cultori di quelle scienze, da dove in una parola escano ogni anno quelle memorie originali e quelle scoperte di scienze che sono la gloria più pura e più ambita in ogni paese, e che faranno dire di noi, che per essere oggi liberi e uniti non abbiamo perduto il posto di onore, già altre volte occupato, fra i popoli civili per l'invenzione scientifica.

È dunque, lo ripeto ancora, per buona sorte degli studi scientifici in Italia che l'oggetto e il posto di questo Museo fra le istituzioni scolastiche del regno sono invariabilmente fissati, e tali da meritare tutta la sollecitudine del Governo, per metterlo sempre più in grado di ottenere da questo Stabilimento i benefizi e il lustro che la scienza e la nazione ne aspettano.

Così fermata senza incertezza alcuna la destinazione di questo Museo non sarà inutile di aggiungere ancora due parole per

segnalare le conseguenze pratiche principali che da quella destinazione resultano.

1.° È essenziale per il Museo che i gabinetti, i laboratori e l'osservatorio astronomico siano largamente provveduti dei mezzi necessari per tutte le ricerche sperimentali, e in special modo degli strumenti di misura voluti per l'insegnamento dei metodi e per l'esattezza dei medesimi e alla quale conviene educare i giovani sperimentatori nelle loro ricerche.

2.° I locali di questi laboratori devono essere ampi e collocati in luoghi aperti e ben illuminati perchè sia possibile di istituirvi ricerche di ogni specie e di tenere occupati molti giovani nel tempo stesso.

3.° Il numero dei Professori messi a capo di questi gabinetti e laboratori dovrà esser sempre il più ristretto possibile, perchè si possa ottenere che essi siano uomini di fama incontestata e, più che per gl'insegnamenti dati, noti per le ricerche fatte, per l'amore loro allo sperimentare, per l'estensione e profondità delle cognizioni loro.

4.° La *funzione scolastica* del Museo non è già di fare dei corsi per uso dei giovani che si preparano all'Università: gl'insegnamenti del Museo devono esser profondi, aggirarsi sopra trattati speciali e consistere principalmente in esercizi coi quali i giovani addetti al Museo si educhino a lavorare nelle scienze esperimentali e di osservazione (1).

(1) Credo appena necessario di fermarmi a dire che *questa funzione* del Museo non consiste sicuramente, come un uso antico e un pregiudizio lo potrebbe far credere, nel mostrare due o tre volte per settimana le collezioni di storia naturale agli oziosi della città, ai campagnuoli delle vicinanze, ai popolani. Non parlerò dei danni che queste frequenti ostensioni recano alle collezioni, ammetto anche non essere senza qualche vantaggio per l'educazione popolare la vista sola, benchè scompagnata da ogn' istruzione, degli oggetti di storia naturale. Ma questo vantaggio di certo non si toglierebbe quando le collezioni fossero riordinate in un più vasto edifizio, il quale permetterebbe che si facesse al Museo quello che già si comincia a fare negli stabilimenti inglesi e di Francia, cioè di avere collezioni distinte per gli studi e le ricerche speciali e piccole collezioni a bella posta formate per l'istruzione popolare, per far conoscere i tipi principali, i costumi, gli usi di quegli oggetti e assieme *letture* scientifiche pel popolo.

5.° Vi devono perciò essere addetti, oltre i Professori ordinari, un certo númoro di Professori straordinari destinati a dar corsi di complemento, ad assistere i giovani nelle ricerche e nelle esperienze: questi Professori straordinari avranno un compenso annuo non fisso, e soprattutto la facoltà d'istituire ricerche a spese del Museo e di dare dei corsi liberi.

6.° Finalmente gli alunni del Museo vogliono esser distinti in alunni liberi e in alunni inscritti, i quali dovranno aver già compiuti certi studi, dar un esame d'ammissione, obbligarsi a rimanere inscritti alle scuole del Museo per un certo numero di anni, per uscirne poi con un diploma che sarà un titolo di preferenza nei concorsi alle scuole secondarie; diploma che non potrà ottenersi senza un esame, nel quale entrerà principalmente la presentazione di una memoria originale scritta sopra un tema scelto liberamente dall'alunno e preparato con mezzi sperimentali forniti dal Museo.

Premesse queste considerazioni generali diretto a stabilire la funzione scolastica di questo stabilimento, mi riuscirà più agevole di mostrare l'importanza e la bontà delle raccomandazioni che mi credo in debito di sottoporre al Governo in vantaggio dello Stabilimento alle mie cure affidato e che sarebbero una preparazione alla meta verso cui dobbiamo indirizzarlo.

Alcune di queste raccomandazioni e proposte unite a questa Relazione riguardano la parte materiale dello Stabilimento, ed altre, il personale insegnante che vi deve essere addetto.

L'edifizio in cui sono ora raccolte le scuole e le collezioni del Museo fu in origine un antico palazzo privato confinante col Giardino di Boboli. A questo palazzo, sufficiente un secolo fa alle scarse collezioni di Zoologia e di Anatomia umana che prime figurarono nel Museo, furono aggiunti via via e a molte riprese altri locali, ora coll'acquisto di case vicine, ora sopraedificando sul locale primitivo. È facile di comprendere, come da questo procedimento sia nato quel disordinato mucchio di stanze, senza piano e senza insieme, che si vede a colpo d'occhio da chi visita il Museo, o getta lo sguardo sulle piante dei diversi piani del locale.

Intanto l'Osservatorio Astronomico, per la poca stabilità della sua costruzione e per la sua altezza eccessiva, è assolutamente insuscettibile di servire al collocamento degl'istrumenti come si usano oggi e come sono infatti quelli posseduti dal Museo stesso. È noto che per le premure mie e dell'Astronomo del Museo, il Municipio e la Provincia di Firenze e il Governo si mostrarono disposti a concorrere nell'assegnare i fondi necessari alla costruzione di un nuovo Osservatorio sulla collina prossima alla città e a poche centinaia di metri dal Palazzo di Poggio Imperiale.

Le collezioni di Storia Naturale, di Mineralogia e di Paleontologia, come necessariamente avviene, sono oggi tanto accresciute da riuscire impossibile il loro conveniente collocamento nel Museo senza nuove sale. Il Gabinetto di Fisica non può distendersi, e sarebbe impossibile di trovare in tutto lo Stabilimento alcune stanze per gli studi pratici degli alunni. Lo stesso si deve dire della scuola e dei laboratori di Fisiologia. Manca affatto un locale conveniente per la Chimica, e quand'anche si volesse ridurre a quell'uso uno stanzone che esiste al pian terreno e che è senz'aria e senza luce, sarebbe impossibile di trovare in prossimità di esso uno spazio e un locale per gli studi pratici degli alunni.

È dunque una necessità di provvedere alla mancanza e al disordine che esiste oggi nella parte materiale dello Stabilimento; e questo si può ottenere o atterrando e quindi ricostruendo secondo un piano preordinato nel locale esistente, o traslocando il Museo in altro edifizio.

Evidentemente la scelta fra questi due modi non può esser consigliata se non dall'esistenza di condizioni speciali che sieno più in favore dell'uno o dell'altro di quei due modi. Nel caso nostro, dopo lunghi e maturi studi, dopo avere raccolto su ciò l'opinione dei Professori del Museo e di altre persone competenti, tenendo conto dei molti e svariati elementi di tempo, di spesa, di opportunità, come si deve fare per raggiungere la miglior soluzione possibile di un problema così complesso, credo poter affermare non esserci incertezza o esitazione possibile nella scelta.

La riduzione del materiale esistente a quello che sarebbe indispensabile per la vera destinazione del Museo, sarebbe opera per alcune parti impossibile e generalmente assai difficile e assai più costosa che non lo sia la traslocazione del Museo nel *Palazzo di Poggio Imperiale*.

Le perizie unite a questa Relazione non lasciano dubbio, anche interpetrate con molta larghezza in senso contrario a questo progetto, che la somma ricavata dalla vendita del locale del Museo, ben inteso alle condizioni di conservare come proprietà dello Stato, il giardino botanico e la così detta *Tribuna di Galileo*, supera d'assai la spesa necessaria per il trasporto delle collezioni alla nuova sede e per l'adattamento dello stabile di Poggio Imperiale all'uso proposto.

Le stanze di Poggio Imperiale sono tutte in buono stato e più che decentemente decorate, sono di grandi dimensioni e molto illuminate, sicchè può dirsi che per le collezioni, per la biblioteca, per le sale di lezioni, di esami, di conferenze non è richiesta alcuna spesa di riduzioni.

Intorno all'edifizio vi è una più che sufficiente estensione di terreno da poter ridurre a giardino botanico e servire a studi di meteorologia, di fisica terrestre e di chimica agraria.

Nel pian terreno vi sono locali adattati per laboratori e non vi sarebbe per il laboratorio di chimica alcuna spesa di più da incontrare per costruirlo al Poggio Imperiale, di quella che si dovrebbe fare nell'edifizio ove siamo. È giusto anzi di notare, che mentre sarebbero necessarie nuove costruzioni accessorie per collocare convenientemente la chimica nel Museo attuale, queste non sarebbero richieste, o sarebbero molto minori nel palazzo di Poggio Imperiale.

Dobbiamo finalmente aggiungere che nel palazzo di Poggio Imperiale e in quello attiguo *delle scuderie*, si troverebbero facilmente e senza grave spesa le abitazioni per i professori e per gli altri impiegati del Museo; vantaggio oggi soprattutto molto valutabile da offrire ai professori e agli impiegati stessi il quale ridonderebbe a benefizio degli studi e della scienza. In tutti gli stabilimenti di Europa che devono servire, come il Museo di Firenze per ricerche sperimentali, per laboratori, per gabinetti

di fisica, di fisiologia ec., fu sempre sentita la necessità di fornire l'abitazione ai professori; e il giardino delle piante di Parigi, il collegio di Francia, tutti i laboratori di fisica e di fisiologia della Germania, l'istituzione reale di Londra, in tutti questi stabilimenti, i professori hanno stanza.

Si deve anche tener conto della prossimità in cui sarebbe il nuovo Osservatorio astronomico al Poggio Imperiale, lo che farebbe, com'è molto bene che sia, che lo studio dell'astronomia continuerebbe ad esser parte integrante degli altri studi fisici e di scienze naturali raccolti nel Museo.

Non voglio tacere due osservazioni fatte contro questa proposta, tanto più che mi riuscirà molto agevole di dimostrarne la insussistenza o almeno di far vedere che esse sono di un'importanza minima in confronto ai grandi vantaggi di questa proposta.

Si disse che la distanza di Poggio Imperiale dalla città avrebbe diminuito il concorso alle lezioni, e il numero dei visitatori delle collezioni.

Sa ognuno che Poggio Imperiale è oggi compreso nella cinta della città di Firenze, ciò che è lo stesso che dire che questa distanza non è grande, e che in breve vi saranno vetture pubbliche che per un prezzo tenuissimo e in meno di venti minuti andranno dalla Piazza della Signoria a Poggio Imperiale. La necessità di collocare siffatti stabilimenti fuori del centro delle città, in luoghi liberi da fabbricati, di aria buona e di molta luce ha fatto sì che in quasi tutti i paesi gli stabilimenti di questo genere di costruzione recente sono appunto collocati in distanza dal centro delle città, e gli esempi ne sono frequentissimi a Londra, a Berlino e in molte città della Germania. Se poi si considera che i corsi e gli esercizi del Museo sono specialmente destinati per quel ristretto numero di giovani d'ingegno eletto che si propongono di perfezionarsi in quelli studi, e quindi di passare il loro tempo nei laboratori, sarà facile di comprendere che quei giovani si staranno molto meglio abitando il sobborgo o le case di campagna in prossimità di Poggio Imperiale di quello che il centro della città.

Le stesse considerazioni varranno rispetto ai visitatori delle collezioni, i quali facilmente si recheranno in vettura a visi-

tarle; nè vi può esser gran vantaggio per quelle collezioni e per lo Stabilimento il rendere troppo facili e frequenti quelle visite.

Il trasporto delle collezioni e degli strumenti, è la sola difficoltà di qualche valore che si possa affacciare; ma se il locale esistente non basta ed è in molte parti cattivo, sarebbe sempre necessario dar nuovo assetto a quelle collezioni, ed in questo caso la difficoltà non è che lievemente accresciuta dal breve tragitto che passa attualmente fra il Museo e Poggio Imperiale. Quando si pensa che le ristrettezze in cui oggi siamo, ci hanno costretto e ci costringerebbero, rimanendo ove siamo, a cambiar spesso parzialmente il posto delle collezioni, s'intenderà di leggieri il grande vantaggio che vi è di dare una volta una sistemazione stabile e invariabile a quelle collezioni.

In conclusione, io non esito un momento ad affermare, d'accordo col giudizio delle persone competenti, che:

1.° Volendo dare al Museo quell'indirizzo e quella funzione scolastica che gli compete, e che è conforme a un ordinamento generale di studi superiori in Italia, non si può lasciare il Museo ove ora si trova.

2.° Che collocate e ordinate le collezioni e le scuole coi respettivi gabinetti e laboratori nel palazzo di Poggio Imperiale, sorgerà in Italia una Scuola Normale di scienze fisiche e naturali, che per il materiale e il suppellettile non sarà inferiore ad alcuno dei grandi stabilimenti d'Europa di quel genere.

3.° Che si deve considerare come una fortuna, da dover cogliere senza indugio, quella che ci permette di arricchire l'Italia di tale Stabilimento senza creare alla Finanza alcun nuovo aggravio.

Seguono ora le proposte speciali relative all'eseguimento di questa traslocazione e della trasformazione del Museo in una Scuola Normale superiore di scienze fisiche e naturali, e dò termine a queste generali considerazioni, raccomandando questo progetto alla sollecitudine e al patriottismo del governo italiano.

Colla prima di queste proposte, gli studi e gli esercizi del Museo si ordinano in modo da formarne una scuola normale superiore per le scienze fisiche e naturali in Italia.

Sarebbero addetti a questa scuola quei giovani che per l'Articolo 90 del Regolamento universitario ottengono un sussidio per perfezionarsi nelle scienze fisiche e naturali. Questi alunni alla fine del corso darebbero un esame, e dovrebbero presentare una memoria originale, contenente ricerche ed osservazioni nuove sopra un argomento scelto dal giovane. Sarebbero muniti di un diploma, che sarebbe un requisito nei concorsi alle cattedre delle scuole secondarie.

Vi dovrebbero essere nel Museo corsi di complemento sopra materie speciali, affidati ai Professori straordinari.

Vi sarebbero finalmente come alunni addetti alla scuola in numero determinato e con posto gratuito, coloro che superato un certo esame si obbligano a seguire i corsi della scuola normale per divenire insegnanti nei Licei e negli istituti tecnici.

La seconda proposta risguarda il progetto di legge che deve autorizzare il ministro a vendere alla Casa Reale a prezzo di stima il locale del Museo, salva la proprietà lasciata allo Stato della Tribuna di Galileo e dell'Orto Botanico, e l'obbligo al compratore di conservare la Tribuna ostensibile al pubblico.

Questa proposta è corredata di due perizie, una che dà il prezzo corrente del locale del Museo cogli obblighi sopra detti, e l'altra della spesa del trasporto di tutto il materiale del Museo al nuovo locale e dell'adattamento di quest'ultimo al nuovo uso. Resulta manifestamente da queste perizie, che non solo è possibile senza alcun nuovo aggravio per lo Stato il compimento di quest'opera, ma che vi è la possibilità di formare con una porzione della somma ricavata una dote per i gabinetti e per i laboratori del Museo.



RELAZIONE

DEL

CONSIGLIO SUPERIORE DI PUBBLICA ISTRUZIONE

SULLE UNIVERSITÀ

Avvertenze preliminari

Conformemente all' art. 15 della Legge del 13 novembre 1859 che governa la pubblica istruzione nelle antiche Provincie e in Lombardia, e che è riprodotto nella stessa legge estesa col Decreto dittatoriale del 17 ottobre 1860 alla Sicilia, e che è quasi testualmente ripetuto nella Legge organica del Consiglio Superiore di pubblica istruzione pubblicata col Decreto della Luogotenenza napoletana del 16 febbraio 1861, questo Consiglio Superiore adempie all' obbligo che gli corre alla fine del quinquennio di presentare al Ministro della pubblica istruzione una Relazione generale sullo stato delle varie parti del pubblico insegnamento nel Regno.

Lo stesso signor Ministro aveva già con lettera del dicembre dello scorso anno sollecitato il Consiglio ad imprendere questo lavoro, con parole convenienti che vogliamo riprodurre.

« Nel tempo, dice la lettera ministeriale, che dovrà passare « avanti che, giusta le presenti condizioni d'Italia, sia compiuta « la grande ma difficile opera dell'ordinamento generale della pub- « blica istruzione, apparisce assai utile un esame accurato delle « norme stabilite e dei risultamenti prodotti dalle differenti legisla- « zioni onde tuttora essa è retta. Procedendo in effetto per siffatta « via, l'esperienza additerà i difetti che conviene correggere, i « vizi che necessita sradicare, e le disposizioni degne di essere con- « servate integre nel nuovo codice scolastico del Regno italiano.

« A quest'opera preliminare di una nuova legislazione scolastica « si connettono molte ed ardue ricerche; e per condurla a compi- « mento si richiedono maturi frutti d'una squisita esperienza. Il « Ministro sottoscritto perciò sente il bisogno dell'efficace coopera- « zione di cotesto insigne Consiglio. Egli si rivolge pertanto alla « S. V. Ill.ma affinchè voglia pregarlo a porre mano ad una rela- « zione generale dello stato di ciascuna parte dell'istruzione del « Regno. A questo fine saranno comunicati al Consiglio tutti i do- « cumenti governativi che esso giudicherà meglio giovevoli per con- « durre a buon termine un importante lavoro, che la Nazione ed « il suo Governo accoglieranno con vantaggio e gratitudine.

« In ordine ai principii direttivi e ai modi d'usare per la com- « pilazione sollecita della sovramenzionata relazione generale che « la Legge 13 novembre del 1859 richiede dal Consiglio Superiore « di pubblica istruzione al termine di ogni quinquennio, lo scri- « vente, consigliato dall'illimitata fiducia che nutre nella sapienza « di cotesto illustre Consesso, e conformemente a quella profonda « stima che ha verso la sagacità del medesimo, ben volentieri si « astiene dallo entrare in minuti dettagli, ed al suo senno affatto « si rimette.*

« Il Consiglio operi con piena libertà di modi, nè si trattenga « dal sottoporre al giudizio della pubblica opinione tutto ciò che « riscontrerà di difettoso e di estirpabile negli ordinamenti attuali « dell'istruzione pubblica. Camminando francamente per la via del « vero manifestato a viso aperto, si sfuggiranno molte controversie,

« si acqueteranno non poche prevenzioni, assai giudizi o avventati « o infondati si raddrizzeranno: e per avventura quanti sono coloro « che hanno a cuore con ischiettezza d'intendimenti la migliore pro« sperità avvenire della comune nostra patria, si persuaderanno « che è giunto il tempo di porre mano, nel fatto dell'istruire e del« l'educare, a profonde mutazioni e innovazioni, onde si scancellino « una volta per sempre le vestigia d'un passato, che fu l'opera « di Governi stranieri o illiberali, concordi nell'osteggiare in Italia « i più nobili avviamenti dello spirito umano. »,

Il sottoscritto cominciò dal rivolgere alle Autorità scolastiche da cui dipendono i tre rami principali dell'insegnamento pubblico, cioè le Università, le Scuole secondarie e le Scuole elementari e normali, un certo numero di questioni; le risposte alle quali, disgraziatamente spesso incerte e incomplete, formano quasi tutto il materiale statistico su cui le tre relazioni furono dettate.

Queste relazioni, e specialmente le raccomandazioni e proposte che ne sono le conclusioni, furono lungamente discusse dal Consiglio Superiore e dal medesimo approvate come qui si pubblicano.

Ognuna delle tre relazioni è firmata dal suo relatore.

Il Consiglio Superiore non ignora che molti documenti gli mancarono per poter compiere degnamente l'obbligo assunto, e che l'assenza di una amministrazione scolastica che da lungo tempo e con regole uniformi sia applicata all'intero Regno, lo mette nell'impossibilità di fondare queste relazioni sopra una condizione conosciuta e stabile di studi, sicchè dalla medesima sia fatto chiaro l'andamento degli studi stessi.

È questa la prima Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia che viene in luce per le cure del Consiglio Superiore, dacchè il Regno italiano è costituito; e invano, anche per essere la prima e per le ragioni sopra dette, si cercherebbero in essa rigorose e aritmetiche dimostrazioni dell'influenza dei sistemi e dei metodi usati nelle nostre scuole. Frutto principalmente delle opinioni coscienziose ingenerate nelle menti nostre da una lunga esperienza di cose scolastiche, e da un vivo amore alla gloria della nostra patria, possa almeno questa nostra fatica contribuire a richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento sopra un ordinamento scolastico, che ha pur troppo molte imperfezioni ed è assai lontano

dal rispondere degnamente ai bisogni e al decoro della Nazione risorta.

Torino, il 31 maggio 1865.

Il Vice-Presidente
del Consiglio Superiore di Torino
C. Matteucci.

Università, Scuole speciali pratiche e Scuole normali superiori, Istituti di perfezionamento, ecc. ecc.

Importanza delle relazioni scolastiche.

In ogni Stato di una certa grandezza e dove da lungo tempo l'amministrazione scolastica è ordinata conformemente alle condizioni generali di quello Stato e alle progressive esigenze della scienza, le relazioni sull'andamento degli studi sono parte essenziale di quell'ordinamento; imperocchè nel tempo in cui, col soccorso principalmente delle statistiche si misurano gli sforzi fatti dal Governo a prò degli studi, e il frutto che se n'è ricavato, si mettono poi in luce le modificazioni che conviene introdurre di tanto in tanto in quell'ordinamento. E siccome non vi è parte dell'amministrazione pubblica che debba, quanto quella dell'istruzione, procedere nelle riforme con maggiore maturità e lume d'esperienza, perchè naturalmente gli effetti di esse riforme sono lenti a prodursi, siffatte relazioni hanno perciò bisogno per acquistare efficacia ed autorità di succedersi a determinati e non brevi intervalli di tempo e di essere soccorse di tutte quelle cognizioni, dalle quali l'andamento delle scuole si rivela, e che non si raccolgono con sicurezza se non quando la macchina scolastica procede da lungo tempo con uniformità di principi e di discipline.

Difficoltà di queste relazioni in Italia.

Disgraziatamente per noi queste condizioni, necessarie per fare sullo stato dell'istruzione pubblica in Italia una completa ed utile relazione, ci mancano assolutamente, e poche parole basteranno a mostrare le difficoltà in mezzo alle quali ha dovuto procedere il Consiglio Superiore, per condurre a termine un lavoro che gli era prescritto dalla legge, e che, quantunque imperfetto non poteva non essere riconosciuto di qualche utilità.

Mutabilità frequente degli ordini scolastici

Nel periodo degli ultimi cinque anni, non vi fu provincia italiana, nella quale la legislazione scolastica non fosse più o meno rinnovata; e invano si cercherebbero all'infuori delle antiche Province informazioni esatte sull'andamento dei vari ordini di scuole nella maggior parte della Penisola. Acquistate la libertà e l'indipendenza, i nuovi Governi s'affrettarono tutti ad ampliare i loro istituti scolastici con una sollecitudine che è degna di lode per le buone intenzioni da cui era mossa, ma che pur troppo non poteva riuscire con tanta rapidità avuto riguardo ai bisogni veri della scienza, al grado di coltura generale della Penisola, e alle nuove esigenze della nostra unità politica.

E qui basterà di osservare, cosa antica e notissima ma pur spesso dimenticata, che le scuole d'ogni ordine e d'ogni grado fruttano poco o nulla senza i buoni maestri, e che questi non si formano senza scuole e regole adattate a quel fine, o senza almeno che siano alta la coltura generale e in molto credito i buoni studi: oltredichè non può mai essere conforme all'ordinamento scolastico della Nazione intera e costituita a unità, quello che in realtà non era che l'accozzo o la sovrapposizione degli ordinamenti scolastici, stabiliti nelle varie Province italiane, eccessivamente e improvvisamente ampliati, come se ognuna di esse dovesse per questa parte bastare a sè medesima.

Quindi la necessità che ha spinto più tardi chi governava la pubblica istruzione a introdurre via via sistemi e norme uniformi e a preparare così a poco a poco quell'ordinamento scolastico generale che l'interesse della Nazione e della scienza richiede e che trionferà sicuramente malgrado le resistenze e le lotte incontrate in questa trasformazione.

Ma intanto manca quel fondamento stabile di legislazione e quel regolare andamento scolastico che sono il punto di partenza per fare una buona relazione sullo stato dell'istruzione pubblica; e quando ogni anno, e potremmo dire quasi ogni mese, l'indirizzo delle scuole muta, diviene impossibile di raccogliere con esattezza certi elementi che sfuggono alla statistica e che non sono per ciò meno influenti e quindi meno significativi sullo

stato delle scuole; e non è dato in mezzo ad una continua agitazione di fatti dell'ordine morale il più elevato e il più complesso di tener dietro alle loro origini e ai modi con cui si succedono, si svolgono, si modificano.

Notiamo ancora che i metodi pratici seguiti generalmente nel raccogliere gli elementi delle relazioni scolastiche, cioè le relazioni parziali e frequenti degli Ispettori ordinari o straordinari che sieno e le inchieste propriamente dette ci sono mancati, e in mezzo a quella incertezza di principii direttivi che ha dominato nei primi anni del nostro risorgimento sulla materia scolastica e che appena oggi comincia a dissiparsi, sarebbe opera inutile e ingrata ricercare, perchè i diversi tentativi, fatti per iniziare fra noi l'applicazione di quei metodi, rimanessero quasi sempre interrotti e infruttuosi.

Ispezioni alle scuole e loro condizioni principali

Dobbiamo finalmente aggiungere, quantunque questo ci costringa a dire al nostro paese una verità che non gli torna ad elogio, che le ispezioni e le inchieste di questo genere non riescono a buon fine se non dove l'atmosfera intellettuale è propizia agli studi, dove il sapere è universalmente rispettato e onorato, dove l'opinione pubblica è fissata sui principi fondamentali di un buon ordinamento scolastico e sulla misura degli uomini e delle cose che hanno a fare con questo ordinamento. Allorchè uomini come Lagrange, Cuvier, Berthollet, per ricordare gli illustri estinti che visitarono le Università italiane al principio del secolo, entravano quali Ispettori nelle scuole superiori e nelle Facoltà di Francia e d'Italia, non era dubbio per alcuno il risultamento delle loro ispezioni; e Professori e scolari al cospetto di quelle grandi autorità scientifiche volontieri si rassegnavano a subire i loro giudizi, profittavano dei loro consigli e si sentivano altamente onorati dei loro elogi. In ogni ordine di scuole le ispezioni sono solamente efficaci per l'autorità riconosciuta nelle persone a cui sono affidate e per il consenso che trovano nel pubblico colto ed educato: e dove non è così, è segno certo che mancano quelle condizioni, e

intanto il paese perde il grande vantaggio che fanno alle scuole i lumi, gl' incoraggiamenti, le ammonizioni, che vengono da uomini dotti esperimentati di cui tutta la vita fu consacrata al bene della scienza e della gioventù studiosa.

Le difficoltà incontrate dal Consiglio Superiore per compiere questa prima relazione sullo stato dell' istruzione pubblica del Regno, sono dunque molte e incontrastabili, ed il Consiglio perciò non aspira con questo lavoro che ad esporre al Governo ed al pubblico, con quelle maggiori prove che è riuscito a raccogliere, forse più consultando l' esperienza propria e le cognizioni acquistate con assistere per più anni il Governo del Re nella trattazione degli affari scolastici, che non collo studio dei documenti officiali, non aspira che ad esporre i giudizi meglio fondati, e le proposte generalmente approvate dagli spiriti pratici e competenti sull' ordinamento delle scuole italiane.

Cenni storici sulle Università italiane

Non è sicuramente nostra intenzione di distenderci nella storia delle Università della Penisola, e delle leggi che le hanno regolate dalle loro origini fino a noi. Le Università più famose, quelle del medio evo, nascono nell' Italia di mezzo e principalmente in quelle città dove la vita municipale era più splendida e tenace. Anzi tutto, troviamo scuole di grammatica e di belle lettere che il genio organizzatore di Carlo Magno aveva stabilite nelle principali città della Penisola e che erano specialmente affidate al clero e governate dai Vescovi. I Papi ben presto esercitarono un' influenza, allora molto benefica, sugli studi, e il culto delle lettere greche e latine non venne mai meno presso certi ordini monastici. Sulla fine dell' XI secolo troviamo una specie di scuola medica, di cui l' origine sembra risalire alla più remota antichità, stabilita a Salerno sotto il dominio dei conquistatori Normanni; un decreto di Federico II imperatore e re delle Due Sicilie, emanato cento anni dopo la supposta fondazione di questa scuola, prescriveva che non si potesse esercitare la professione di medico in quel Regno senza l' approvazione del Collegio medico di Salerno.

Università di Bologna.

Ma solo dopo il grande movimento religioso, politico e intellettuale dell'undecimo e dodicesimo secolo che scosse profondamente la società e la costituzione interna degli Stati, si vedono spuntare i primi germi delle Università italiane propriamente dette, presso quelle Repubbliche dell'Italia media, allora tanto agitate, ma piene di vita. Bologna, soprannominata poi *la dotta*, posta al centro della Penisola, è la prima dove l'insegnamento delle leggi romane fiorisse. Vi sono cronache che narrano come in quell'Università accorressero fino a 12,000 studenti, e vi si legge che giovani principi di Germania, d'Inghilterra, di Francia si recavano a Bologna per ascoltare le lezioni dei sommi giureconsulti che quel Comune chiamava da tutte le parti della Penisola. Quattordici collegi, dove studenti di varie nazioni erano raccolti, e che appunto si chiamavano collegi delle nazioni, belgica, spagnuola, olandese, ecc., furono fondati e arricchiti da dotazioni private; e sin da quel tempo erano con bolle pontificie stabiliti i collegi per gli esami di teologia, e con decreti imperiali quelli che conferivano in nome del Pontefice e dell'Imperatore i gradi accademici in giurisprudenza e in medicina. In un estratto dei ruoli dell'Università di Bologna si legge che nel 1579 vi erano ottantadue cattedre, le quali salirono nel 1600 fino a centoquattro, e poi a centosessantasei, e non è che nel 1737 che le cattedre furono ridotte a settantadue. Quelle cattedre erano di grado diverso e quindi portavano stipendi pure molto diversi; e pochissimi erano i Professori che si chiamerebbero oggi ordinari, cioè con nomina stabile e con stipendio fisso. Il corpo insegnante di Bologna era di quei tempi ordinato, quale è oggidì nelle grandi Università di Germania.

Lo splendore di quell'Università, il guadagno che facevano i cittadini pel buon numero degli studenti e dei Professori che vi accorrevano, il moto intellettuale che quei liberi insegnamenti e quelle pubbliche discussioni in teologia, in filosofia, in legge avevano risvegliato in Italia, non tardarono a diffondersi nelle città vicine, e così sorsero le Università di Padova, di Mode-

na, di Piacenza, di Parma, di Ferrara e più tardi, verso il XIV secolo, quelle di Pavia, di Perugia, di Pisa, di Torino.

Analogia fra le Università italiane del medio evo e quelle della Germania.

Una viva emulazione regnava allora fra quelle Università e città, sempre rivali e spesso in guerra fra loro; quindi quella specie di concorrenza che si facevano per impadronirsi dei più celebri insegnanti; e così accadeva, come avviene oggi in Allemagna, che i Professori passavano dall'una all'altra Università, attirati da stipendi e da altri vantaggi maggiori.

Un altro punto che le Università italiane del medio evo avevano di comune con quelle della Germania dei nostri tempi, era il piccolo numero di quelle cattedre, che chiamiamo oggi ordinarie, e per le quali i Comuni davano uno stipendio fisso, mentre avevano gran numero di privati insegnanti i quali dettavano corsi liberi, per lo più gratuiti, e che servivano a procurar loro una certa fama ed anche un posto fisso in altre Università. Vi erano pure corsi pagati dagli studenti, e questo faceva che la spesa dell'insegnamento universitario non era grande per quei Comuni, mentre era grande il profitto e il decoro che ne traevano. La vita fra i maestri e gli studenti era intima e famigliare, e sempre rivolta a soggetti di studio, come pure avviene oggidì in Allemagna, soprattutto nelle piccole Università. Non mancavano finalmente le nostre Università di somigliare a quelle di Germania per certi diritti e privilegi di giurisdizione propria, di giudici eletti fra gli studenti, di tribunali d'onore come ve ne sono a Heidelberg, a Friburgo, a Halle ai nostri giorni.

Università di Napoli.

L'Università di Napoli fondata, o almeno riformata nel 1224 da Federico II, non aveva quelle libertà interne per cui si distinsero le Università delle Repubbliche italiane. A Napoli erano sin dalla prima origine gl'insegnamenti divisi in varie Facoltà, gli anni di corso erano stabiliti, e la concorrenza fatta dai corsi privati all'Università era severamente punita, sicchè, cosa notevole se si pensa a quello che poi vi accadde negli ultimi

tempi, erano condannati a tre anni d'esiglio gli studenti che frequentavano le scuole private.

I successori di Federico II, sino alla Regina Giovanna, non cessarono d'interessarsi pel miglioramento dell'Università, alla quale concessero privilegi nel conferimento dei gradi; fu accresciuto l'emolumento dei Professori, fra cui fu anche San Tommaso d'Aquino, e Capo dell'Università fu nominato il Gran Cancelliere del Regno.

Sotto i Viceré spagnuoli cominciò il decadimento dell'Università come avvenne di tutte le antiche istituzioni del paese. I Duchi d'Alba e di Medina, dal 1622 al 1640, furono costretti per sostenere l'Università di ordinare la chiusura d'alcuni studi privati. Fin da quel tempo però si parla nelle storie di un corso di Anatomia e di Fisiologia dato nell'ospedale dell'Annunziata da Marco Aurelio Severino come privato insegnante, benchè egli fosse Professore dell'Università. Nel 1714 i nobili e il popolo facevano istanza perchè fossero aggiunte nuove cattedre e cessassero certi privilegi che discreditavano l'Università, come era principalmente la facoltà concessa alla famiglia d'Avellino Caracciolo, di dare dopo una larva d'esame il diploma di Dottore in Legge e in Medicina e d'esigerne le tasse.

Da ciò ebbero origine i tanti processi fra la Scuola medica di Salerno e il Principe d'Avellino che voleva togliere a quella Scuola l'antico privilegio di laureare in medicina. Era dunque passato nel convincimento universale fin d'allora, che l'Università fosse solo di nome e che gl'insegnamenti non si dessero veramente che dai privati maestri; persino gli studi di medicina e di chirurgia e quelli d'anatomia e di botanica, si facevano da maestri privati negli ospedali; e così ebbe la sua prima origine quel collegio di giovani che divenne più tardi sotto il Governo francese il Collegio medico-chirurgico napolitano, cioè un convitto di studenti in medicina, i quali avevano Professori distinti e non facevano alcuno studio all'Università.

Il Governo francese nel 1807 imprese la riforma dell'Università, fondò nuove cattedre e musei, la clinica e l'orto botanico; ma la ristaurazione Borbonica, troppo presto avvenuta perchè quelle riforme avessero potuto mettere radici, colpì spe-

cialmente l'Università, riducendola deserta più che era possibile di studenti col creare nelle Province alcune Facoltà universitarie che spesso non esistevano che di nome e affidando tutta l'istruzione ai gesuiti ed al clero. In questo intendimento e per la sconsigliatezza propria dei Governi assoluti in certe materie, il Governo napolitano fu costretto a tollerare, e qualche volta se ne fece bello, che l'insegnamento privato si sviluppasse nella città di Napoli con tant'ampiezza e in qualche caso con tal splendore, da divenire un giusto vanto di quel paese anche pei buoni e colti cittadini.

Università di Pisa.

Daremo termine a questi brevissimi cenni sulla storia delle nostre Università con alcune parole sull'Università di Pisa, dove fin dalla sua origine si notò la prevalenza di un indirizzo per gli studi di Scienze mediche e fisiche.

Sotto Lorenzo de' Medici fu eretto il Palazzo della *Sapienza* e assegnata una somma di seimila fiorini, cioè circa 72000 franchi, per lo stipendio del Rettore e dei Professori. Però la carezza dei viveri, l'aria poco salubre e la poca urbanità dei cittadini di quel tempo, dicono gli storici, e diverse epidemie che infestarono quella città, assottigliarono ben presto il numero degli studenti, sicchè nel 1786 non erano più che 460. Nell'*Aula Magna*, dove nel 1838 in occasione del primo Congresso scientifico fu inaugurata una statua di Galileo, si veggono ancora i ritratti di Falloppio, di Cesalpino, di Mercuriale, di Castelli, di Borelli, che sono i più illustri nomi di quei tempi e furono Professori di quella Università.

Caratteristiche delle Università italiane del medio evo.

Le Università italiane del medio evo, e specialmente quelle che ebbero origine presso le Repubbliche dell'Italia media, si distinguono dunque per una grande libertà negli insegnamenti, per la concorrenza che fra esse si facevano al fine di chiamare nel loro seno gli insegnanti più celebri, per il privato insegnamento che vi era stabilito accanto a quello che si chiamerebbe oggi ufficiale, per l'esistenza di Collegi istituiti unicamente per

dare gli esami e di cui non facevano parte gl' insegnanti, per gli stipendi diversi e graduati dei Professori secondo la loro varia celebrità, per l' istituzione di Collegi in cui gli studenti delle varie Nazioni vivevano raccolti e per i privilegi che gli studenti avevano, costituiti come corporazione autonoma e dotata di una giurisdizione propria ed eccezionale.

Quanto agli studi, mentre nell' Università di Parigi la Teologia e la Filosofia occupavano il primo luogo, mentre a Oxford e a Cambridge erano, quasi come ora, le arti del *trivium* e del *quadrivium*, cioè le Lettere greche e latine e le Matematiche, che vi s' insegnavano principalmente, in Italia gli studi universitari si volsero da prima esclusivamente alla Giurisprudenza e poscia alla Medicina e alle Scienze naturali, con quella varietà che procedeva dalla qualità dei dominii, dall' indole e dalle tradizioni delle varie Provincie della Penisola.

Non si potrebbe perciò negare che le nostre Università non sieno nate, ed alcune anche non abbiano vissuto con molto splendore, avendo nel loro interno organismo quei buoni principii che oggi invidiamo alle Università germaniche e che avrebbero del sicuro, se conservati e sviluppati, prodotto anche fra noi quei buoni frutti che ammiriamo nelle Università sopra nominate. E per questa parte le stesse divisioni politiche che indebolirono sempre la Penisola, avrebbero fors' anche potuto giovare a mantener viva ed efficace quella concorrenza, tanto utile al perfezionamento degli studi e nella scelta degli insegnanti, e tutta quella vita intellettuale di cui la Germania ci offre oggi l' esempio. Ed in fatti tratto tratto nella storia delle Università italiane si veggono sino agli ultimi tempi questi buoni effetti, ma sempre parziali e transitori, balenare anche in Italia.

Cagioni della decadenza delle antiche Università.

Non è questo il luogo, e malagevole ne riuscirebbe l'indagine rigorosa di ricercare le origini della decadenza di quei buoni principii scolastici che informarono da prima le nostre Università; nè si potrebbe affermare che i Governi assoluti dovessero necessariamente esercitare quella malefica influenza, nè sono rari anche fra noi gli esempi di periodi più o meno lunghi di Governi

siffatti, sotto cui le Scienze e le Lettere fiorirono. Certo è che, senza una grande libertà nelle idee e una certa tenacità di carattere per conservare e promuovere anzi che sconvolgere ad ogni momento le istituzioni, mal si concepirebbero mantenuti e sviluppati i principii che dominarono in origine nelle nostre Università e per cui le lodiamo; come non potrebbe essere accaduto che l'oppressione intellettuale, la superstizione, l'ignoranza, che troppo spesso furono sistemi e mezzi di governo nella Penisola, si accordassero con quel progresso della coltura generale, con quella buona atmosfera che gli studi, amati ed onorati universalmente, formano intorno alle scuole e che sono condizioni essenziali perchè essi studi e specialmente gli universitari possano prosperare. Nè finalmente possiamo dimenticare come nei piccoli Stati, resi anche più piccoli dalla soggezione allo straniero, e dove il sentimento della propria grandezza, il culto della gloria nazionale, l'esercizio della vita pubblica erano spenti, o motivo di esclusione e di sospetto verso chi avrebbe dovuto invece essere chiamato ad educare la gioventù nelle pubbliche scuole, gli studi severi e tranquilli e le pazienti ricerche male resistano a quell'ingiusto trattamento; e così i più forti ingegni, spesso si disperdano in lotte impotenti ed estranee alla vera scienza.

Università italiane al principio di questo secolo.

Lasciate da parte queste indagini, che non interessano direttamente il lavoro in cui ci siamo impegnati, importa che ci mettiamo a ricercare le condizioni delle Università nei tempi più vicini a noi, e questo pur faremo rapidamente, soffermandoci però in special modo sopra quei casi, nei quali le riforme introdotte produssero buoni e durevoli effetti e lasciarono tracce profonde ed utili esempi per l'avvenire.

Università di Pavia e suo grande lustro sotto il primo Regno italiano.

Uno di questi casi ci è offerto dall'Università di Pavia sotto il primo Regno italiano, e tanto più noi vogliamo citarlo in quanto che ci porge prova solenne di una verità non mai abbastanza impressa nella mente di coloro che s'interessano alle riforme scolastiche in Italia, e che traviati da pregiudizi o da piccoli in-

teressi provinciali, vorrebbero che gli studi superiori fossero quasi tanto diffusi come le scuole elementari; mentre tutta l'efficacia di quelli dipende principalmente dalla dottrina e dalla meritata celebrità degli insegnanti che vi sono addetti, qualità che in qualunque paese non si riscontrano mai, che in un numero molto ristretto d'individui. Quel moto intellettuale che anima le Università ricche d'illustri insegnanti, e che si diffonde necessariamente al di fuori, il culto universale della scienza, l'altezza e la severità degli esami, l'impegno della gioventù allo studio, l'amorevole e rispettoso contegno degli studenti verso i maestri, tutto ciò è patrimonio sicuro delle Università che hanno quella ricchezza, patrimonio che invano si cercherebbe di procurare colle regole e colle discipline universitarie.

L'Università di Pavia, anche prima del dominio francese convertito di poi in Regno italiano, ebbe la fortuna di possedere nello stesso tempo alcune delle più grandi illustrazioni di quell'epoca, come ne fanno fede i sommi nomi di Spallanzani, di Volta, di Scarpa. Sotto il primo Regno italiano, in mezzo a quel grande moto di organizzazione civile che Napoleone I aveva impresso a tutti gli Stati dalle sue armi conquistati e occupati, non vi fu ingegno valoroso nelle varie parti dello scibile, il quale non fosse ricercato e premiato, e non avesse alla fine un posto eminente nell'Università di Pavia accanto agli uomini più celebri del tempo che quella Università aveva la fortuna di possedere. Sotto lo stesso regime non vi era giovane studioso e di belle speranze che non ricevesse sussidi e incoraggiamenti per proseguire e perfezionarsi negli studi.

Cura del Governo di riunire nell'Università di Pavia
gli uomini più illustri del tempo.

L'Università di Pavia era il centro principale a cui convergevano tutti gli sforzi di quel Governo, e quando si pensa che nello stesso tempo furono Professori in quella Università Volta, Spallanzani, Brugnatelli, Oriani, Frank, Scarpa, Foscolo, Monti, Brunacci, Tamburini, Configliacchi, Venturi, Romagnosi, Mascheroni, Lotteri, Borda, Iacopi, Carminati, Anderloni, Cesaris, è impossibile di non riconoscere quanto può essere benefica

l'ingerenza di un Governo animato per la gloria scientifica del paese, e convinto che l'efficacia e la forza degli studi superiori stanno principalmente nella dottrina e nella reputazione degli uomini chiamati all'insegnamento. In quel tempo l'Università di Pavia era salita ad altissima riputazione, non solo in Italia ma anche all'estero, ed essa sola contava fra i suoi Professori due degli otto soci stranieri dell'Istituto di Francia (Accademia delle Scienze). Il numero degli studenti salì in breve ad una cifra che non aveva mai raggiunto negli anni precedenti e che tornò a decrescere fino al 1816 e 1817; il numero delle lauree conferito nel 1808 fu quasi doppio del numero delle lauree del 1812 e degli anni successivi.

Riforme dell'Università di Pisa e delle Scuole di Firenze 1838-1840.

Anche in Toscana, nell'anno stesso (1838) che si tenne in Pisa il primo Congresso scientifico italiano, s'iniziarono le riforme di quell'Università che poi furono compiute con una legge organica, la quale stabiliva il numero e l'ordine delle materie degli studi e degli esami per ogni Facoltà, istituiva i Consigli accademici composti dei Deputati eletti dalle Facoltà stesse e accresceva lo stipendio degli insegnanti, togliendo loro le propine degli esami, che dovevano essere invece versate nelle casse dello Stato: furono anche create alcune nuove cattedre tanto in Pisa, quanto nella Scuola di S. Maria Nuova e, che più importa, furono chiamati alle cattedre del Museo di Firenze, delle cliniche di S. Maria Nuova e dell'Università di Pisa, alcuni illustri italiani che per ragioni politiche, o erano vissuti lunghi anni nell'esiglio, o non avevano mai avuto degno collocamento nelle altre Provincie italiane in cui erano nati. E qui ancora, come per Pavia sotto il Regno italiano, noteremo che queste riforme fruttarono subito all'Università di Pisa una grande celebrità in tutta Italia e fuori, e quindi un numero di studenti che per alcuni anni andò sempre crescendo sino ad essere di 800 a 900. Furono anche pubblicati, per cura di una Commissione speciale, alcuni volumi ricchi di buone memorie, col titolo di Annali dell'Università di Pisa, e gli esami, che per lo

addietro erano stati di eccessiva indulgenza, divennero in quel tempo più severi.

Scuola normale superiore per le lettere di Pisa.

Merita poi particolare menzione, l'aver ampliato gli studi della Facoltà di Lettere e di Filosofia, e l'aver creato accanto a questa Facoltà una *Scuola Superiore Normale* con convitto, nella quale erano raccolti e mantenuti a spese dello Stato 10 o 12 giovani toscani, scelti con esami speciali, e che oltre all'obbligo di frequentare i corsi universitari come gli altri studenti, dovevano poi assistere nell'interno a corsi ed esercizi pratici speciali per prepararsi ad essere approvati come maestri per le scuole secondarie. Da quell'epoca sino al 1848 non vi fu anno in cui, dopo esami rigorosi e speciali, dalla Scuola normale non uscissero 3 o 4 giovani distinti che furono presto occupati come maestri nelle Università e nei Licei o presso doviziose famiglie delle varie Provincie italiane come maestri ed educatori. Vedremo più tardi come questa importante istituzione, che non aveva mai esistito in Italia, fuori che presso la Facoltà filologica dell'Università di Torino, sia stata in questi ultimi tempi ampliata e sottoposta a discipline interne e a studi più confacenti allo spirito vero di una scuola normale. E così l'Università di Pisa e gl'insegnamenti superiori di Firenze durarono in molto credito fino al 1848, perchè fino a quel tempo il Governo ebbe a cuore la scelta degli insegnanti e procurò di ampliare e d'arricchire i gabinetti e le collezioni delle Scuole di scienze fisiche e naturali. D'allora in poi sorsero pur troppo anche in Toscana, e specialmente contro l'Università di Pisa, i sospetti e le diffidenze politiche, e gli studi universitari, dispersi per legge fra Pisa e Siena, trascurati e mal visti dal Governo, perdevano presto il credito di cui godevano, e il numero degli studenti andò sempre più diminuendo.

Sospensione delle riforme scolastiche in Toscana per motivi politici.

Anche in questo caso, come disgraziatamente è avvenuto il più delle volte delle riforme scolastiche in Italia, l'interessamento preso dal Governo toscano per gli studi superiori venne

meno; cessò allora dal soprantendere agli studi l'uomo (1) che aveva introdotte e rette con mano ferma quelle riforme essenzialmente buone; e come avviene necessariamente delle istituzioni scolastiche, che per consolidarsi e perfezionarsi hanno bisogno di una lunga e perseverante assistenza, le riforme del 1840 non tardavano a cadere trascurate dal Governo e quasi dimenticate dal paese stesso. La Scuola normale diminuì sempre più d'alunni, e lo spirito che aveva sin allora dominato, di cercare i Professori dell'Università per tutta Italia, senza curarsi delle loro opinioni politiche e solo richiedendo prove incontestabili d'alto ingegno e di dottrina e una reputazione non ristretta alle cerchie municipali, venne meno, e passò di Toscana al Regno Subalpino, dove già le riforme civili e gli ordini liberi cominciavano a risvegliare più che mai il sentimento della grandezza intellettuale della Nazione. È questo un nuovo argomento in favore di una proposizione già ripetutamente affermata e universalmente ammessa, che cioè tutta l'efficacia degli studi superiori dipende dal valore e dalla fama degli insegnanti, e che perciò siffatti Istituti non possono mai fiorire se il numero loro non è molto ristretto e in proporzione al grado dell'alta coltura del paese e se un sistema adattato ad attirare i migliori ingegni al professorato, a metterli in evidenza, a premiarli convenientemente, non è seguito con quella ferma ed invariabile deliberazione e con quella coscienza del sapere vero che fanno di quegli studi la suprema preoccupazione dei Governi e dei paesi veramente civili. Se certe Scuole superiori di Francia non hanno mai nulla perduto del loro primo splendore, se le maggiori Università di Germania sono oggi universalmente riconosciute come i più grandi centri d'attività intellettuale e del sapere moderno, bisogna, per ispiegare questo fatto, risalire alle loro origini, cioè alla ferma volontà di quei Principi e sommi uomini di Stato, i quali, in mezzo ai profondi rivolgimenti politici del tempo, e sotto il peso delle guerre le più disastrose, compresero ed insinuarono col loro esempio nello spirito pubblico che una buona organizzazione degli studi, e la

(1) Gaetano Giorghi, Senatore del Regno.

grandezza intellettuale di una Nazione sono i più saldi fondamenti della potenza degli Stati e della vera e ordinata libertà dei popoli.

Università di Torino e sue *Costituzioni* del 1729.

Sarebbe troppo incompleta questa nostra rassegna delle Università e delle leggi scolastiche italiane prima del 1859, se non facessimo degna ricordanza dell'Università di Torino e dello studio incessante con cui i Principi di Casa Savoia si applicavano di buon'ora a stabilire negli studi superiori quei buoni principii d'ordine e di disciplina che hanno sempre dominato in tutte le parti dell'amministrazione dell'antico Regno Subalpino e ne spiegano la potenza e le aspirazioni.

La fondazione dell'Università di Torino rimonta al 1400, e la storia ci dice che fu promossa dalle istanze fatte a Ludovico di Savoia da alcuni Lettori delle Università di Pavia e di Piacenza, i quali, ottenuto un largo sussidio dal Comune di Torino e i soliti privilegi pontificali e imperiali, che in quei tempi si riscontrano in tutte le Università italiane, stabilirono lo *Studio Generale di Torino*. In origine, questa Università ebbe quel medesimo libero ordinamento che distingueva le Università italiane del medio evo, cioè una specie d'autonomia, dei privilegi, una giurisdizione propria e una larga fortuna formata da un assegno speciale del municipio, dai proventi degli esami e da lasciti privati. Ma non tardò molto a perdere questa specie d'autonomia, e per una serie di atti legislativi iniziati nell'anno stesso della sua fondazione, essa venne via via ridotta sotto l'autorità sovrana, finchè finalmente, regnando Vittorio Amedeo II, fu, colle Regie Costituzioni del 1720 e del 1729, assoggettata all'azione del poter civile e trasformata interamente in un forte e compatto istituto pubblico sotto l'assoluta dipendenza dello Stato. Le leggi e le costituzioni aggiunte da Carlo Emanuele III resero sempre più potente l'azione del Governo sul corpo insegnante, e basta scorrere le famose *Costituzioni* del 1772, per riconoscere in esse un vero monumento di potenza amministrativa e di alta autorità religiosa e civile, intesa, secondo lo spirito dei tempi, a educare e governare le menti

nell' obbedienza assoluta ai precetti della religione e alle leggi dello Stato.

Non sono queste sicuramente le condizioni in mezzo a cui la vita intellettuale di un popolo possa risvegliarsi, se non per quei rari e passeggeri influssi che esercitano talora ingegni potenti e solitari, i quali si rivoltano contro quella oppressione; ma sono bensì le condizioni in mezzo alle quali un dominio onesto ed amico del bene e del suo paese riesce a formare il carattere di un popolo, a educarlo nell'ordine e nella disciplina.

Magistrato della riforma.

Il *Magistrato della riforma*, creato da quelle *Costituzioni*, come autorità suprema, nella quale dovevano entrare *uomini che senza escludere altre virtù, possedessero l'esperienza acquistata nel pratico esercizio dell' insegnamento e nei diversi uffici della pubblica istruzione*, è sicuramente il primo germe di quei Consigli speciali oggi attuati in tutti gli Stati civili, i quali circondano di lumi e di buone tradizioni il governo della pubblica istruzione e danno al corpo insegnante garanzia e difesa contro gli arbitrii e gli abusi del potere. Se in questo scritto fosse lecito estenderci minutamente nella storia delle legislazioni scolastiche dell' Università di Torino che hanno preceduto i nostri tempi, dovremmo ricordare la costituzione dei collegi e delle facoltà, il magistero delle arti, i gradi scolastici e le condizioni del loro conferimento, l'aggregazione ai collegi, la fondazione del Collegio delle Provincie, istituzioni che s' incontrano nella legislazione del Piemonte prima di questo secolo, e che, quantunque informate da uno spirito eccessivo d'amministrazione, tuttavia lasciarono negli ordinamenti scolastici di questo paese tracce profonde che, la libertà e la diffusione dei lumi sopraggiunte, dovevano, come infatti avvenne, essere di fondamento a quel regime più libero, e più devoto alla scienza che all'amministrazione, che poi vi successe. Non possiamo però astenerci dal menzionare quelle riforme generali che resero così benefici all' insegnamento gli ultimi anni di vita del *Magistrato della ri-*

forma (1), cioè la pubblicità degli esami universitari, la nomina delle Commissioni esaminatrici dal Capo di quel magistrato, e più particolarmente l'istituzione della Scuola di metodo, l'ampliazione della Facoltà di Lettere e di Filosofia, i regolamenti per l'esame di magistero e l'organizzazione del Collegio delle Province, divenuto poi *Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Province*. Evidentemente, queste riforme, dominate da quegli stessi principii, per i quali vediamo oggi fiorire gli studi filologici nei Seminari di Germania e nella Scuola normale di Parigi, apparecchiando i buoni insegnanti per l'istruzione secondaria e primaria e dando una salda base agli studi classici e quindi alla coltura generale, avrebbero meritato di non essere troppo frequentemente sconvolte dallo spirito d'innovazione che dominò in tutte le parti dell'amministrazione dopo il 1848 e che il regime costituzionale trasse seco per il frequente cambiamento dei Ministeri. Fortunatamente i buoni germi di queste istituzioni rimangono; e l'esempio degli altri Stati, l'esperienza sulle cose scolastiche che anche in Italia si va estendendo, la necessità che tutti sentiamo di ordinare con principii uniformi e di perfezionare, secondo i bisogni del tempo e gli interessi della Nazione, certe istituzioni essenzialmente buone, ci condurranno a meglio valutarne l'importanza nella definitiva organizzazione delle nostre Scuole.

Riforme scolastiche in Italia dal 1859 in poi.

Dopo i memorandi avvenimenti della guerra del 1859 e quando già si maturavano le sorti dell'unità italiana, toccò al Ministero, che allora reggeva coi pieni poteri il Piemonte ingrandito colla Lombardia, il difficile incarico di gettare le prime fondamenta dell'organizzazione del nascente Regno italiano, ed il Ministro della pubblica istruzione di quel tempo ebbe la fortuna, più volte mancata ai suoi antecessori, di poter emanare una legge organica e generale sulla pubblica istruzione. È questa la nota legge del 13 novembre 1859, nella quale sono raccolti e ordinati quei principii che erano già stati discussi ed ela-

(1) Cesare Alfieri Presidente del Magistrato della riforma.

berati più volte nel seno del Consiglio Superiore di pubblica istruzione e che si leggono nei processi verbali delle sue tornate, e che una numerosa e dotta Commissione specialmente chiamata ad apparecchiare di nuovo questa legge, lungamente esaminò e raccolse, così estendendo e perfezionando un disegno di legge che il Ministro predecessore del Conte Casati aveva presentato al Parlamento.

Legge del 13 novembre 1859

L'importanza della legge del 1859, che governa anche oggi la pubblica istruzione nella maggior parte della Penisola, se si considera che nelle Province siciliane il Governo dittatoriale del 1860 e nel Napoletano il Governo della Luogotenenza del 1861 emanarono quella stessa legge dopo avervi introdotte lievi modificazioni e che nell'Umbria e nelle Marche alcune parti della medesima vi furono estese, è tale che noi dobbiamo considerarla come il punto di partenza della nostra relazione e metterne in evidenza le disposizioni principali, limitandoci al titolo secondo della medesima che riguarda l'istruzione superiore.

Pregi intrinseci di questa legge per la parte spettante all'istruzione superiore. — Scuole pratiche e scuole di perfezionamento fondate dalla legge del 1859.

Per chi imprenda l'esame e il giudizio di questa legge *a priori*, cioè non tanto fondandosi su certe conseguenze che ne sono venute e non procedenti necessariamente dalle disposizioni della legge stessa, ma piuttosto sui principii generali che la informano e sulle istituzioni che ha creato, è incontrastabile che essa segna un vero progresso nella legislazione degli studi superiori in Italia; e in prova di questa tesi ricorderemo brevissimamente quei punti ai quali questo carattere vuol essere attribuito. La legge del 13 novembre, dopo avere fissato gli *insegnamenti che dovranno essere dati in un determinato stadio di tempo nelle diverse Facoltà*, ciò che essa fa con quella temperanza che si concilia coi grandi progressi della scienza, specialmente in Medicina e nelle Scienze fisiche, matematiche e

naturali per cui sarebbero oggi troppo incomplete certe Facoltà in cui non fossero aggiunte o sviluppate materie che 20 o 30 anni sono non si comprendevano negli studi universitari, istituisce scuole pratiche speciali e scuole superiori o di perfezionamento, quali sono la Scuola degl'Ingegneri di Torino, l'Istituto Tecnico e l'Accademia scientifica e letteraria di Milano. Non è in questo momento che imprenderemo a cercare se non sarebbe stato più opportuno di aspettare un ordinamento generale degli studi superiori in Italia per collocare convenientemente queste istituzioni e meglio fissarne il carattere; in questo modo si poteva anche ottenere la riduzione nelle Università di certi insegnamenti, e poichè il successo di siffatte istituzioni riposa interamente sulla celebrità degli insegnanti, era da sperare che aspettando quel momento, si sarebbe riusciti ad avere più rispetto che non si fu costretti ad avere in fatto e non per mancanza di volontà, a quella essenziale esigenza delle scuole pratiche e superiori. Ma intanto, un principio di cui ogni giorno più vediamo estendersi l'applicazione nei paesi che si preoccupano vivamente delle scuole superiori e che è conforme alle condizioni presenti dell'insegnamento scientifico, sia che si consideri come fondamento di studi professionali o come mezzo per formare l'alta coltura e perfezionare gli ingegni eletti, e di cui è manifesta sopra tutto nel caso nostro l'efficacia se vorremo una volta intraprendere quella riforma generale che deve restringere l'ingerenza governativa e raccoglierla sopra pochi centri di alto insegnamento, ma intanto, diciamo, quel principio esiste nella legge del 13 novembre ed è anzi attuato in alcuni Istituti speciali da essa fondati.

Professori ordinari e straordinari e modi della loro elezione.

Anche nella difficilissima materia della scelta dei Professori, quella legge introduce, rispetto ai sistemi sin allora seguiti in Italia, utili e importanti modificazioni. Infatti essa stabilisce i Professori straordinari scelti fra i Dottori aggregati o fra i privati insegnanti, e se il legislatore avesse compiuta l'opera imitando in ciò i sistemi universalmente seguiti nelle Univer-

sità germaniche, cioè assegnando ai Professori straordinari, a certe condizioni, un carattere determinato e una posizione stabile e conveniente, avremmo di buon'ora introdotto nelle nostre Università un mezzo potente d'incoraggiamento, un principio di economia nella spesa del corpo insegnante, e applicato il sistema migliore di garanzia che si conosca per la scelta dei Professori titolari. Così avremmo anche evitato l'inconveniente di vedere i Dottori aggregati, destinati a supplire agli insegnamenti vacanti come Professori straordinari, dettare per un anno o due in una materia, e poi passare ad un'altra, e perciò si sarebbero indirizzati per tempo coloro che si destinano al professorato, ad approfondire certi studi speciali secondo la loro inclinazione, piuttosto che ad acquistare quella, sempre leggiera, estensione e varietà di dottrina che li fa credere atti a diverse cattedre. In quel modo il numero dei Professori ordinari nelle varie Facoltà avrebbe potuto essere fissato anche minore di quello che lo sia in questa legge, col vantaggio non solo della finanza, ma, ciò che più monta, con vantaggio grande degli studi.

Art. 69 della legge

L'art. 69 della legge del 13 novembre denota pure nel legislatore un alto e giusto senso della propria missione e del rispetto che si deve ai cultori veri della scienza: quell'articolo crea un mezzo potente d'incoraggiamento per chi s'inizia nel professorato colla volontà deliberata di dedicarsi non solo ad insegnare, ma a far progredire la scienza.

Sono poi stabiliti da quella legge per l'elezione dei Professori due forme di concorso, cioè il concorso per esame e il concorso per titoli; in un caso come nell'altro la dichiarazione dell'eleggibilità e il merito dei candidati sono stabiliti da Commissioni speciali nominate dal Ministro, il cui parere è sottoposto al Consiglio Superiore. Più innanzi ci cadrà opportuno, chiudendo questa relazione colla raccomandazione di alcune massime generali che dovrebbero secondo noi informare la futura legge organica dell'istruzione pubblica, di notare gli inconvenienti che l'esperienza ha mostrato esistere in tal forma di con-

corsi, e soprattutto nell'ammissione dei concorsi misti per i quali non è difficile intendere come il giudizio delle Commissioni debba riuscire il più delle volte incerto. Non è però meno vero che quel sistema, applicato con una scelta ben fatta dei membri delle Commissioni, può condurre in quei molti casi, in cui pur troppo non è dato ricorrere all'art. 69 per la mancanza di un numero sufficiente di uomini di alta e incontestata fama, a fare le scelte migliori possibili e di certo ad escludere dal professorato uomini insufficienti e incapaci di progredire, male di cui potrebbero non essere immuni le nomine lasciate interamente all'arbitrio ministeriale. D'altronde, allorchè si è costretti in condizioni non prospere di alta coltura a dover provvedere a un vistoso numero di cattedre, come è disgraziatamente il caso nostro, e quando la capacità dei candidati non risulta, come assai di rado avviene, da scoperte o da opere pubblicate, forza è rimettersi o ad esami o ad attestazioni private, a meno che non sia già organizzata ed applicata da un certo tempo l'istituzione dei Professori straordinari. E la veracità dei concorsi richiederebbe che tali attestazioni fossero fatte con estrema severità e colla coscienza di adempiere ad uno dei più alti doveri, quale è quello di provvedere degnamente agli educatori e ai maestri delle generazioni future.

Privati insegnanti.

Il Capo V della legge del 13 novembre stabilisce gli insegnamenti a titolo privato e le condizioni colle quali debbono essere esercitati e regolati. Pur troppo il privato insegnamento deve avere radici più profonde di quelle che non possa dargli un articolo di legge, e non è a sperare che in presenza delle tante carriere industriali e commerciali che oggi vi sono e più proficue, più rapide, più larghe nell'avvenire del professorato, si possa riuscire ad attirare, anche con tasse scolastiche molto maggiori di quelle che abbiamo, un numero sufficiente di buoni ingegni all'esercizio del privato insegnamento. E se un mezzo può esservi, ci piace ripeterlo, quello si è di una ben ordinata istituzione dei Professori straordinari.

Guarentigie del corpo insegnante.

Nel Capo VI di quella legge sono descritte minutamente le guarentigie concesse ai Professori delle Università, e non sarà in noi sicuramente, incaricati per legge dell'alta missione di riconoscerle e farle rispettare contro qualunque abuso o infrazione da qualsiasi parte essa venga, che sorgerà nemmeno un pensiero per attenuarle o per rendere meno rigorose le forme colle quali il Consiglio Superiore esercita quella magistratura. E tanto questa verità è scolpita nelle nostre convinzioni che osiamo affermare, che il colpo più grave che potesse darsi all'istruzione superiore in Italia sarebbe quello di disconoscere questo principio e di non avere accanto al Ministero un corpo indipendente, rispettato per la dottrina e per i servigi resi nell'insegnamento, conservatore delle buone tradizioni dell'amministrazione scolastica, formato d'uomini che abbiano acquistato ripotazione ed esperienza di cose scolastiche passando la vita nelle Università.

Se queste guarentigie possano conciliarsi colla facoltà che dovrebbe esser concessa al Ministro di traslocare i Professori da un'Università all'altra, da un insegnamento ad un altro, previe certe formalità e coll'obbligo di sentire il parere del Consiglio Superiore, è argomento grave e da meditáre, e più grave soprattutto per noi che dobbiamo riordinare e restringere i nostri istituti superiori.

Importa finalmente, perchè riesca meno imperfetta che si può questa disamina di una legge che governa l'istruzione superiore in quasi tutta l'Italia, di descrivere rapidamente il sistema degli esámi da essa introdotto.

Esami.

Il valore degli esami, è cosa oramai notissima, deve ritenersi al tempo stesso l'espressione più veridica della condizione degli studi superiori e secondari e uno dei mezzi più potenti per migliorare questa condizione. È chiaro da questa definizione che un tal valore più che dal sistema e dal metodo degli esami, dipende dalla coscienza che vi applicano gli esaminatori;

e chiunque ha pratica della materia degli esami, sa che ad un esaminatore indulgente non riesce difficile di eludere o lasciar eludere la severità introdotta dalla forma dell'esame, e che d'altra parte è facile ad un esaminatore coscienzioso di scoprire il grado delle cognizioni acquistate dal candidato, anche con un esame di cui le forme sieno le più lievi possibili. E qui giova ricordare anche un'altra verità, sempre più dimostrata dalla pratica, che fra le tristi conseguenze della condizione bassa degli studi, della scarsezza della coltura generale e in mezzo ad un'atmosfera non propizia al sapere, quella pure vi è di indurre nella coscienza degli esaminatori, quasi come atto di giustizia, il richiedere dai candidati prove deboli della loro istruzione. Ma pure, non fosse altro che per raggiungere quanto più si può la condizione suprema degli esami, quella cioè di avere esaminatori severi, anche la scelta del sistema e del metodo degli esami non è indifferente. Più innanzi torneremo sopra questa materia, limitandoci per ora ad affermare che l'adozione degli esami speciali o per materie, e l'istituzione delle Commissioni esaminatrici formate dall'autorità universitaria, e in cui entrano membri scelti anche al di fuori degli insegnanti ufficiali e in cui possono interrogare anche i Professori che non insegnano la materia su cui cade l'esame, e i privanti docenti, sono per la nostra legislazione universitaria due veri progressi introdotti dalla legge del 1859.

Esami deboli in quasi tutte le Università del Regno prima del 1859

Per comprendere come, in questa parte specialmente, il sistema degli esami sia migliorato sulle forme che allora si seguivano nelle altre Università del Regno, basterà ricordare che a Napoli, a Pisa, a Bologna tutti gli esami consistevano in una interrogazione di dieci minuti per materia, sopra un tema estratto a sorte fra venticinque o trenta temi conosciuti dagli studenti e che duravano ad essere i medesimi per due o tre anni almeno. Ogni esame comprendeva tre o quattro materie sulle quali il giovane era successivamente interrogato, e l'approvazione o la disapprovazione dipendevano dal numero relativo dei voti favorevoli o contrari, raccolti mettendo assieme i voti dati nello

stesso bussolo dai tre o quattro esaminatori, che erano per legge gl' insegnanti della materia su cui cadevano le interrogazioni e ognuno dei quali aveva nelle mani una palla nera e una bianca. Evidentemente vi poteva essere, e vi era in questo sistema, un esame approvato anche quando il candidato non aveva fornita alcuna prova d'istruzione in una delle materie; oltre di che non avendo ognuno degli esaminatori che una sola palla con cui esprimere il suo voto, la graduazione del voto stesso era difficile o impossibile.

Esami speciali e loro efficacia.

Non è più così cogli esami speciali o per materia, nei quali è necessaria l'approvazione dell'esame di ogni materia obbligatoria. Si possono fare e si fanno obbiezioni anche a questo sistema, e sopra tutto alla formazione delle Commissioni, in cui entrano i Professori insegnanti delle materie dell'esame e due altri esaminatori che sono o liberi insegnanti o Dottori aggregati o Professori più o meno estranei alla materia stessa. Per discutere seriamente questo argomento bisogna tener conto di molti elementi; nè si può negare che alcune delle obbiezioni fatte non abbiano un certo valore: ma è pure fuori di dubbio, che per quanto la forma può intervenire nel risultato che si cerca di ottenere cogli esami, il sistema degli esami speciali è quello che offre le maggiori garanzie. In tutte le Scuole speciali di Francia, nelle Università inglesi, negli esami di Stato della Germania, ogni materia prescritta come obbligatoria è soggetto di un esame distinto e speciale dato davanti a Commissioni pure speciali.

Commissioni esaminatrici e loro composizione.

Non meno importante per assicurare l'efficacia dell'esame è il sistema delle Commissioni esaminatrici formate dalle Università o dal Ministro; e questa proposizione è tanto più vera quanto più è debole il livello generale degli studi superiori e in presenza, come noi siamo, di un numero grande d'Università così diverse fra loro nella forza degli studi: in tutti i paesi dove da molti anni s'indagano scrupolosamente e da persone espe-

rimentale le condizioni migliori per rendere efficaci gli esami è universalmente ammesso che il Professore insegnante della materia su cui cade l'esame non è l'esaminatore da cui si possa aspettare più sicuramente quel risultato, nè deve essere per lo meno il solo giudice dell'esame stesso, eccetto che non si voglia procurare in tutti i modi l'indulgenza e la leggerezza dell'esame. Chi fa un'opera qualunque, lo diremo con un esempio che esprime nettamente questi concetti, e l'educazione e l'istruzione di un giovane è bene in molta parte l'opera del maestro, non deve essere preso per il giudice più rigoroso e più indipendente, per il miglior *collaudatore* dell'opera sua.

Imperfetta applicazione dell'art. 55 e cattive conseguenze.

I meriti reali che abbiamo riconosciuti nella legge del 13 novembre 1859 non hanno disgraziatamente impedito che, per circostanze indipendenti dalla legge stessa e volute dalle condizioni generali degli studi superiori in Italia e forse anche per una imperfetta applicazione della medesima, ne venissero conseguenze perniciose agli studi. L'art. 55 della legge prescriveva che la durata, l'ordine, la misura secondo cui gl'insegnamenti dovranno essere dati, fossero determinati dai regolamenti, che in esecuzione della legge, sarebbero fatti per ciascuna Facoltà. Questa prescrizione non fu eseguita, o lo fu molto imperfettamente, e i processi verbali di questo Consiglio Superiore fanno fede di tale mancanza e delle cattive conseguenze che sin dai primi anni ne derivarono e che naturalmente dovevano crescere e sconvolgere affatto il giudizio pubblico sul valore degli esami e dei gradi accademici. Vi fu un momento in cui, malgrado l'opinione universale del decadimento degli studi universitari, parve si credesse che la promulgazione di quella legge avrebbe bastato a convertire ad un tratto gli studenti, i Professori e tutto il nostro sistema universitario in quello di una delle primarie Università di Germania, non essendovi più altra fede che negli esami, principio vero in certe condizioni scolastiche, ma che pur troppo sono molto diverse dalle nostre. In una parola, gli esami rigorosi, più che contribuire a rialzare gli studi, sono il portato degli studi stessi saliti ad un alto

grado; e se le discipline e i regolamenti delle Università perdono d'importanza a misura che la coltura generale, la preparazione dei giovani nelle scuole secondarie e tutta l'atmosfera delle Università s'innalzano, non è però meno vero che quando quelle condizioni sono in difetto, non è dato sperare che si dieno in generale esami rigorosi, nè si possono in quelle condizioni senza danno trascurare gli altri mezzi ausiliari che abbiamo per venire in soccorso di quella grande maggiorità degli alunni in cui nè potenza d'intelletto, nè abitudine al lavoro, nè amore dell'istruzione non offrono al legislatore garanzie sufficienti di una qualche riuscita negli studi. Vi è in questa materia, come in altre istituzioni complesse, che hanno bisogno dell'assistenza dei Governi, una quistione di misura che non si risolve con principii astratti e generali, ma colla valutazione, quanto più si può precisa e pratica, di tutti gli elementi della questione e del loro naturale svolgimento e reciproco influsso.

La mancanza dei regolamenti prescritti dall'art. 55 e dell'esecuzione di questo articolo, produsse nelle Università regolate da quella legge certi cattivi effetti che il Consiglio ebbe ragione di lamentare più volte: il valore degli esami rimase, come pur doveva essere, quale era stato prima, cioè in proporzione al grado degli studi, e vario nelle varie Università, e gli studenti intanto si crederono liberi di prendere in un anno un numero d'iscrizioni ai corsi che superò ciò che nella maggior libertà d'insegnamento non sarebbe mai stato concesso; e questo fecero tanto più facilmente coll'aiuto dei privati insegnanti. Non furono rari gli esempi di sei, sette od otto iscrizioni prese dallo stesso studente in un anno e di lauree conferite dopo tre ed anche due soli anni di corso. Le scuole non erano intanto più frequentate di prima, nè cresceva nella scolaresca il rispetto verso i Professori, i quali per legge partecipavano alle tasse d'iscrizione e ai proventi degli esami.

Legge del 13 novembre 1859 estesa alla Sicilia nel 1860.

Per compiere questa rassegna della nostra legislazione universitaria in questi ultimi tempi e prima della proclamazione del Regno, ricorderemo che nell'ottobre del 1860, con un De-

creto del Prodittatore della Sicilia, veniva estesa a quella Provincia la legge del 13 novembre 1859 con modificazioni così lievi, quanto agli studi universitari, da non meritare speciale menzione.

Legge del 13 novembre 1859 estesa a Napoli nel 1861
con pochissime modificazioni.

Nel febbraio del 1861 la medesima legge era estesa con decreto del Luogotenente generale del Re alle Province napolitane con alcune modificazioni specialmente richieste dalle condizioni scolastiche e dalle leggi in vigore nelle Province medesime. L'applicazione di questa legge, la quale in Napoli fu associata all'estensione del numero degli insegnamenti ed alla buona scelta degli insegnanti, fece rivivere sotto buoni auspici quell'Università che per tanti anni aveva languito nel silenzio: così non tardò a risvegliarsi nella gioventù napolitana l'ardore per lo studio e quel *sacro fuoco* che anima quella gioventù in così alto grado. Quegli uomini illustri che si erano per tanti anni distinti nel privato insegnamento, presero posto fra i Professori dell'Università.

Riforme scolastiche promosse in Toscana nel 1859 dal Marchese Ridolfi.

Anche in Toscana nel 1859, il governo del Barone Ricasoli e il suo Ministro della pubblica istruzione (1), che era quell'operoso e benemerito patriota di cui tutti piangiamo la perdita recente, non tardarono ad occuparsi del riordinamento dell'Università e degli Istituti di studi superiori e pratici e a ristabilire nella sua primitiva ampiezza l'Università di Pisa, aumentando lo stipendio degl'insegnanti e accrescendo alcune cattedre; si aggiunsero pure alle due più antiche e belle glorie scientifiche di Firenze, il Museo di Fisica e di Storia Naturale, e la Scuola medica di S. Maria Nuova, due altre Sezioni per le Lettere e per la Giurisprudenza, e così fu fondato quell'Istituto fiorentino che doveva essere secondo la mente del legislatore, il complemento degli studi fatti nelle Facoltà univer-

(1) Cosimo Ridolfi.

sitarie, per mezzo di scuole corrispondenti di pratica e di perfezionamento.

Condizioni necessarie per gl'Istituti di perfezionamento.

Quali condizioni sieno necessarie, non solo per giustificare la fondazione di siffatti Istituti, ma perchè alti studi in generale prosperino e si ottenga da tanti sacrifici fatti dallo Stato un adequato frutto, già lo accennammo; nè si può contrastare che la celebrità, e la speciale capacità degli insegnanti e l'indirizzo di certi studi a formare i cultori delle scienze e i giovani Professori, sono condizioni essenziali del buon successo dei medesimi: oltre di che conviene aggiungere che in Italia, per quella parte che spetta allo stato nell'istruzione superiore, bisogna che certe istituzioni si colleghino con un piano generale, affinchè sieno convenientemente distribuite nelle varie Province del Regno, e non si deve, nè si può fare che una di quelle solamente abbia tutto, e molto meno che ognuna di esse abbia tutto. Negli Istituti superiori retti dallo Stato, devono singolarmente prevalere quelle scuole che hanno bisogno di Gabinetti, di Osservatori e di collezioni di Storia Naturale, in somma di grandi mezzi per le osservazioni e per le esperienze e di uomini largamente dotati delle qualità necessarie perchè i giovani possano profittare dei loro insegnamenti e della pratica educazione essenziale per progredire in quegli studi. Ed è questa la ragione perchè anche coloro, che combattono in generale l'ingerenza governativa nelle scuole, non la contrastano quando si tratti di Scuole superiori per la Medicina e per le Scienze fisiche, naturali e per le Matematiche pure e applicate, per la ragione che siffatte discipline devono essere sempre poche in uno Stato qualunque, raccolte in pochi centri, convenientemente distribuite nel paese, e soprattutto riccamente dotate.

Queste considerazioni, su cui dovremo tornare ancora, spiegano come alcune sezioni dell'Istituto fiorentino vivessero sino ad oggi di una vita languida e in mezzo a molte opposizioni, e perchè, meno la Scuola medica di S. Maria Nuova, fosse generalmente creduto, che le altre parti dell'Istituto non rispondessero, quali erano, ai sacrifizi fatti per esse dalle finanze dello Stato.

Riforme scolastiche nell'Emilia.

Fu pure in quel tempo emanato un decreto Dittatoriale nell'Emilia, col quale al solito si ampliavano gli insegnamenti e si accrescevano gli stipendi dei Professori nelle Università di Bologna, di Modena e di Parma.

Università libere di Ferrara, Camerino, Urbino e Perugia, fondate per decreti Dittatoriali.

Non mancò finalmente, quantunque non scritta in alcuna legge, l'istituzione, per decreto Dittatoriale, delle Università libere; e a Ferrara, a Camerino, a Perugia e finalmente in Urbino i Governi d'allora concessero a quelle Provincie e a quei Municipii di stabilire Facoltà universitarie; e per una sola di queste, l'ultima eretta, che è quella di Urbino, il Decreto Reale, che approva lo Statuto, prescrive che sia *soggetta al regolamento generale per le Università del Regno, approvato col R. Decreto del 14 settembre 1862 in ciò che riguarda il conferimento dei gradi*. Quei Municipii e quelle Provincie s'indussero così a fare quei sacrifizi che lo Stato non volle fare, per conservare delle Università che necessariamente dovevano riuscire meno fornite e meno accreditate di quelle dello Stato; e vedremo più innanzi che il numero degli studenti che le frequentano, il valor degli esami, la diligenza e la disciplina degli alunni non giustificano quei sacrifici, lo che spiega perchè quei Comuni e quelle Provincie poco si mostrano disposte a perseverare in una spesa infruttuosa e che nulla aggiunge al decoro e all'interesse vero del paese.

Le Università libere, quelle che fanno veramente un'utile concorrenza alle Università dello Stato e che in tal guisa sono di giovamento al progresso degli studi e delle istituzioni scolastiche, richiedono un amore molto diffuso per l'istruzione, e tanta prosperità di fortuna nelle classi agiate da fornire, colle tasse elevate che pagano gli studenti, mezzi sufficienti per mantenersi al livello di quelle dello Stato; seppure motivi passaggeri e non invidiabili di partiti politici, come nel Belgio, non alimentino quelle istituzioni create per combattere l'insegnamento che dà lo Stato, condizioni che fortunatamente mancano in Italia.

Riassunto delle riforme scolastiche del 1859: troppe, cioè, troppo in fretta e senza coordinamento fra loro e colle nuove condizioni della Penisola.

In conclusione; se i decreti bastassero a rialzare ad un tratto gli studi superiori, cioè a far scaturire gli uomini illustri che, per prove della loro dottrina già date nell'insegnamento o per opere e scoperte fatte, meritino di salire alle cattedre universitarie, e se con decreti si potesse fornire ai giovani quella forte preparazione nelle scuole secondarie che è richiesta perchè possano profittare degli studi universitari, le due scuole superiori o di perfezionamento, le quattro Università libere, a carico delle Province e dei Municipi, e le quindici Università governative che abbiamo, darebbero all'Italia una somma d'istituzioni di studi superiori, quante appunto ne ha oggi la Germania, e noi e i nostri nipoti dovremmo essere ben grati ai Governi italiani di avere procurato all'Italia un così grande benefizio e decoro, e avremmo torto di dolerci della spesa che facciamo per ottenerlo. Ma pur troppo quello sarebbe stato un miracolo, e miracoli non sono da aspettarsi, soprattutto nella pubblica istruzione in cui le istituzioni e le riforme non possono perfezionarsi che gradatamente, modificandosi via via coll'esperienza, colle buone tradizioni che mano mano si stabiliscono e col miglioramento che esse stesse inducono per necessità nella coltura generale. Non è dunque del miracolo non ottenuto che dobbiamo dolerci, ed è anche inutile oggi di lamentare che non si sieno sin da principio, come si doveva, rivolti i maggiori sforzi piuttosto all'istruzione elementare e all'educazione popolare che agli studi superiori per i quali un disegno generale era necessario. Ma oramai dobbiamo preoccuparci, senza lamenti e senza gelosie municipali, della necessità di riordinare questi studi nell'interesse unico della nazione e degli studi stessi.

Pur troppo le statistiche universitarie di quei tempi e le informazioni allora raccolte sull'andamento delle Università fino al 1861, non dimostravano che si fosse fatto progresso nel valore degli esami e nel profitto degli studi, nè che si fosse veramente sulla via di farlo. Infatti dal prospetto del numero totale degli studenti dal 1858 sino ad oggi, che daremo in seguito, risulta

una diminuzione lieve ma pur sempre crescente nel loro numero; intanto era certo che il Regno d'Italia spendeva per le Università tre volte più di quello che si spendesse complessivamente prima del 1859 nei piccoli Stati italiani.

Prove numeriche del poco rigore degli esami.

Tenendo conto degli esami della sessione dell'estate dell'anno scolastico 1862-63, non abbiamo che 6 respinti per 100 approvati; e, se si eccettuano le Università di Torino e di Napoli, il numero dei respinti non è più che di 3 e mezzo per 100 approvati. È appena necessario di ricordare che all'*École de Médecine* di Parigi vi sono da 18 a 20 respinti per 100 approvati; a Oxford e negli esami di stato di Germania quel numero è di 25 a 30 e nel Belgio per gli esami di ammissione si arriva sino a 50 respinti per 100 esami.

Era impossibile di ricavare da quei fatti altra conclusione che quella di una grande indulgenza negli esami delle Università italiane, conclusione tanto più grave quando si consideri che sino a quei tempi gli esami si davano, anche per le forme, col minor rigore possibile.

In qual conto gli studenti delle nostre Università tenessero gli esami negli anni di cui parliamo (e ci duole di dover aggiungere che fatti più recenti non inducono a sperare che quelle opinioni, che devono pur essere divise dai loro parenti, si sieno modificate) evidentemente lo dimostrarono i torbidi dell'Università di Pavia nel 1862; imperocchè non si può da quei fatti inferirne altro, se non che per gli studenti di quel tempo, gli esami migliori erano quelli che si superavano più facilmente e che procuravano i gradi colla minor fatica, nel minor tempo e colla minore spesa possibile. È appena necessario di ricordare quali furono le origini di quei disordini; le tasse dell'Università di Pavia essendo molto più alte di quelle delle Università dell'Emilia, gli studenti imaginarono di emigrare da Pavia a quelle Università per prendere gli esami. Quel fatto, che legalmente non si poteva impedire, certo non era segno di buona disciplina, nè del desiderio di andare in cerca di nuovi e migliori insegnamenti; fu quindi dovere dell'Autorità scolastica di ordinare alle

Università dell'Emilia di non ammettere agli esami di laurea gli studenti di Pavia senza che prima fornissero le prove di aver fatti gli studi e superati gli esami precedenti alla laurea secondo le leggi di quelle Università. Allora vennero i tumulti degli studenti di Pavia e fu chiusa l'Università. Disordini press'a poco della stessa origine, ora perchè si richiese per l'ammissione all'Università la licenza liceale, ora per non poter ottenere alleggeriti gli esami di laurea di un certo numero di materie, successero poi a Napoli, a Palermo, a Siena, e per sino nell'Università di Torino. E se questo non avvenne in tutte le Università, si dee credere che più all'indulgenza delle Autorità universitarie che ad una diversa disposizione d'animo e di mente degli studenti sieno dovute quelle eccezioni.

Motivi della legge 31 luglio 1862.

I fatti dell'Università di Pavia risvegliarono l'attenzione e l'interesse del Parlamento; molte suppliche furono indirizzate alla Camera dei Deputati, e da essa prese in considerazione, per ottenere che le tasse delle Università delle antiche Province fossero diminuite; e il Governo si preoccupò dal canto suo della necessità di togliere, per quanto era possibile, ogni motivo o pretesto d'indisciplina alla scolaresca e della convenienza d'introdurre in quella occasione qualche regola uniforme negli studi e negli esami delle tante Università del Regno. Sono questi i due principii che mossero specialmente il Ministro della pubblica istruzione di quel tempo a ottenere dal Parlamento l'approvazione della legge detta del 31 luglio del 1862. Sono in questa legge stabilite per tutte le Università del Regno le medesime tasse, sotto l'unica forma di tasse d'inscrizione annua ai corsi, diverse secondo le Facoltà; queste tasse si versano interamente nelle casse dello Stato: così rimasero soppresse le propine degli esami e la partecipazione dei Professori alle tasse d'inscrizione, di cui non v'era esempio nelle Università italiane, fuorchè in quelle delle antiche Province, dopo la legge del 1859.

Effetti della legge del 31 luglio 1862.

La legge del 1862, che è la sola fatta dopo l'unificazione del Regno e che governa perciò tutte le Università, prescrive che

quegli studenti che volessero seguire uno o due corsi di privati insegnanti invece dei corsi ordinari delle Università, possano farlo con una dichiarazione relativa nell'atto dell'inscrizione ed acquistando così il diritto in fin d'anno, sulla presentazione dei certificati di quegli insegnanti legalmente autorizzati, al rimborso di una quota della tassa d'inscrizione in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che avessero seguito. Nella stessa legge gli stipendi dei Professori delle Università di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino che contano dieci o più anni di servizio sono stabiliti a lire 6000 e a 5000 per gli altri che non hanno ancora compiuto il decennio, e corrispondentemente a 3600 e a 3000 pei Professori delle Università di Genova, Catania, Messina, Cagliari, Modena, Parma e Siena. Finalmente in essa era prescritto che un regolamento da approvarsi con Decreto Reale stabilirebbe la durata, l'ordine e la misura degli insegnamenti e il modo degli esami in tutte le Università governative, e che, sino a quando non si fosse provveduto con altra legge organica, potessero nell'Università di Napoli gli studenti di quelle Province prendere esami e gradi accademici senza inscrizione ai corsi e mediante il pagamento delle tasse. Con quella legge furono ammessi a certe condizioni i privati insegnanti in tutte le Università italiane. Fu generalmente adottato il principio delle inscrizioni annue ai corsi, migliorata la condizione dei Professori e aperta loro una via per crescere di grado e di stipendio passando da alcune ad altre Università; e si ottenne finalmente che un regolamento uniforme di studi e di esami fosse applicato a tutte le Università e servisse ad introdurre un maggior rigore negli esami stessi.

Queste riforme introdotte dalla legge del 31 luglio furono generalmente approvate; lo stesso non può dirsi dell'eccezione fatta all'Università di Napoli e delle tasse troppo miti adottate per tutte le Università, prendendosi regola dalle vigenti nell'Università napolitana. Non è giusto, dissero gli economisti, e non senza ragione, che quegli studi i quali abilitano all'esercizio delle professioni così dette liberali, non sieno, almeno in gran parte pagati da coloro che acquistano quella abilitazione e quindi un mezzo di guadagno, nè si deve aprire troppo facilmente la

via agli studi universitari, creando in troppo numero condizioni sociali che non sono in proporzione delle fortune e dei bisogni della società.

Regolamento universitario del 14 settembre 1862.

Il regolamento universitario che la legge del 31 luglio voleva e che fu perciò una delle conseguenze più importanti della legge stessa, fu discusso nel seno di una Commissione nominata con Decreto Reale, e di cui facevano parte gli uomini più autorevoli e più sperimentati in cose scolastiche delle varie Università del Regno: approvato da quella Commissione, fu il regolamento sottoposto anche a questo Consiglio Superiore.

Riforme introdotte dal regolamento universitario.

Ricorderemo qui brevissimamente, trattandosi del regolamento che governa tutte le Università del Regno, le riforme più sostanziali da esso introdotte. Il regolamento approvato con Decreto Reale del 14 settembre 1862 determina per ogni Facoltà il numero degli anni e delle materie di studio che sono d'obbligo per ottenere l'ammissione all'esame di laurea; diminuisce il numero delle vacanze e le rende uguali per tutte le Università; accresce le attribuzioni dei Rettori e dei Consigli accademici per ciò che spetta all'amministrazione e alle discipline interne delle scuole; regola le condizioni per le quali i corsi dei privati insegnanti hanno gli stessi effetti legali dei corsi officiali; estende e, in certi casi, aggiunge gli studi pratici e sperimentali nelle Cliniche e nelle Scuole di scienze fisiche e naturali; determina un certo numero di sussidi da distribuirsi ogni anno dalle Università primarie a quei giovani che ottenuta la laurea intendono perfezionarsi nelle scuole estere con nuovi e maggiori studi, e stabilisce che quei sussidi sieno concessi o in seguito ad esami rigorosi o a chi abbia già date prove d'ingegno eletto con qualche buona memoria originale, o dando colla pubblica approvazione un corso libero sopra una materia speciale. Le riforme più notevoli del regolamento sono evidentemente quelle che risguardano il sistema degli esami, per le quali sono oggi estesi a tutte le Università del Regno gli esami speciali o per materia, voluti

dalla legge del 13 novembre 1859 invece di quelli complessivi di tre o quattro materie che esistevano prima nella maggior parte delle Università del Regno e che erano giudicati universalmente come un meccanismo di pura memoria o una mera illusione. L'esame di laurea fu conservato nel regolamento come esame generale, il quale deve essere dato da sei Commissioni esaminatrici distribuite nelle varie Province del Regno in sei circoscrizioni universitarie, comprendenti ciascuna un certo numero d'Università governative o libere. I Presidenti di queste Commissioni devono ricevere dal Ministro i temi per le dissertazioni della laurea, i quali sono tenuti segreti sino al giorno dell'esame.

« È egli sperabile, dice la relazione ministeriale premessa « al Decreto Reale che approva il regolamento, che diciannove « Università sparse nelle varie parti della Penisola, tanto di« verse fra loro per il valore degli insegnanti, per l'ampiezza « dei mezzi, pel numero degli studenti; di origini, di tradi« zioni svariatissime, in mezzo a popolazioni che hanno diffe« renze grandi di costumi, di discipline, di coltura, possano « tutte del pari preparare i magistrati, gli ingegneri, gli am« ministratori, i medici, gli insegnanti, quali sono richiesti « oggidì dai nuovi bisogni del Regno? Ci guardi il cielo dal« l'augurare alla patria nostra nelle scienze e nelle lettere, quel « livello unico degli ingegni che tanto ripugna alla natura no« stra e alla nostra storia; ma a un livello *decente* bisogna prima « arrivare perchè si senta poi il bene di quella libertà e spon« taneità; perchè la società nostra, che ha necessità di ricom« porsi coll'unione politica, non abbia difetto di buoni stru« menti; perchè la coltura generale divenga il più saldo fonda« mento delle libere istituzioni. Gli anni trascorsi nelle scuole « universitarie sono i migliori della vita e le tracce incancel« labili che lasciano nel carattere, le relazioni intime che ivi « si stringono, esercitano poi una grande influenza sui governi « e sulle istituzioni, e nulla possiamo omettere di ciò che può « trarsi dagli studi universitari, dagli esami, dai gradi acca« demici per rinvigorire il carattere, la disciplina ed il valore « intellettuale della nazione.

« Gli esami di laurea dovevano dunque essere conservati, « sia come esami generali, dai quali si deve ricavare la miglior « prova del profitto comune dei nostri studenti, sia come mezzo « che accresce e fortifica la vita nazionale; a questo doppio fine « tende l'istituzione di sei soli centri, nei quali sederanno le « Commissioni esaminatrici per la laurea, e intorno ai quali si « stringeranno le Università di una certa circoscrizione. A mo- « strare con una sola cifra il vantaggio di questa combinazione « diremo, che negli esami di laurea, come si sono fatti sin qui, « hanno parte i 700 insegnanti addetti alle nostre Università, « mentre le sei Commissioni che il Ministero sceglie fra questi « insegnanti, richiedono appena il quarto di quel numero; gli « esami, ripetiamolo anche una volta, sono quel che sono per « la bontà dei giudici, cioè per la scienza, per l'autorità, per « le virtù proprie degli esaminatori, e queste condizioni evi- « dentemente meglio si ottengono nel secondo caso che nel « primo. »

Ricorderemo finalmente che i programmi per gli esami di ammissione e speciali come li prescrive l'art. 74 del regolamento, sono divisi in tanti capitoli, ognuno dei quali corrisponde ad una somma di cognizioni aventi analogia stretta fra loro, come i capitoli in cui si suole dividere un trattato; che per ogni capitolo sono indicati i semplici titoli delle materie che esso comprende nell'ordine in cui s'insegnano, e che gli esaminatori sono liberi nel fare le interrogazioni di scegliere un punto qualunque del capitolo tratto a sorte. Le Commissioni poi, incaricate di compilare i programmi degli esami e i temi per le dissertazioni di laurea, devono essere formate annualmente dal Ministro, di membri scelti nella Società dei XL, nelle Accademie di Scienze di Napoli e di Torino, negli Istituti di Milano e di Bologna, dei Professori ordinari delle Università governative e libere ed anche di privati insegnanti, in modo da rappresentare convenientemente tutte le materie insegnate.

Appena pubblicato il regolamento universitario, fu con decreto ministeriale riordinata la Scuola normale di Pisa e fatto un regolamento per gli studi e gli esami speciali di questa scuola. E in esecuzione dell'articolo 310 della legge 13 novembre 1859,

non mai attuato, fu stabilito in Milano un Istituto tecnico superiore collegato ad una Scuola d'applicazione per formare ingegneri meccanici ed ingegneri-agronomi e fornire insegnamenti liberi di coltura scientifica e tecnica.

Appena emanato il regolamento universitario, furono invitati dal Ministro i Rettori delle Università a presentare in proposito le loro osservazioni, e una circolare del Ministro del novembre 1862 ne rischiarava i dubbi e finiva con queste parole: « il sottoscritto nel trasmettere queste determinazioni ai « signori Rettori delle Università, raccomanda loro di raccogliere sovente il Consiglio accademico e di risolvere in seno « ad esso le questioni sulle quali il Ministero non ha creduto « dare disposizione alcuna. I signori Rettori devono avere presente che nel compilare i nuovi regolamenti il sottoscritto ebbe « bensì in mira di rendere conformi le parti principali dell'or- « dinamento dell'istruzione superiore, ma lasciò appositamente « insolute alcune questioni di dettaglio affinchè i Consigli ac- « cademici potessero risolverle secondo le tradizioni e le abi- « tudini delle differenti Università. »

Scorrendo i dubbi sollevati dai Rettori circa l'applicazione immediata di alcuni punti del regolamento si vede chiaramente che quei dubbi movevano da quelle solite difficoltà che s'incontrano al principio di ogni riforma, e che sono, la resistenza opposta da alcune antiche consuetudini, la mancanza d'iniziativa in quelle Autorità a cui si danno da quelle riforme nuove e maggiori attribuzioni e la ragione, pur troppo fondata, che in certe condizioni scolastiche e politiche generali, le Autorità secondarie sentono il bisogno di appoggiarsi sul potere centrale per mantenere più saldo il rispetto alla legge e alla disciplina. Non era però in alcuno di quei dubbi sollevata una questione di massima o di legalità; vi era quindi ogni ragione di sperare che coll'esperienza, con un conveniente spirito di conciliazione, coll'accresciuta autorità dei Rettori in proporzione delle nuove attribuzioni e della maggiore responsabilità, col fermo appoggio del Governo, il regolamento universitario si sarebbe via via introdotto, lasciando al tempo e alla pratica di consigliare le emende e le innovazioni opportune.

Opposizioni sollevate contro il regolamento.

Non è da questo scritto il riferire la polemica, estranea alle ragioni intrinseche di un ordinamento scolastico, che si sollevò nei diari politici pochi mesi dopo la pubblicazione del regolamento universitario, naturalmente alimentata da tutti quei pregiudizi e da quelle resistenze che si sollevano sempre in occasione di ogni riforma e che in Italia soprattutto primeggiano nelle riforme scolastiche. Quando l'opinione pubblica non è ancor fissata, quando, non nell'interesse della nazione e della scienza ma per motivi di province o di persone, si vuol favorire un istituto più che un altro, sarebbe a maravigliare se una riforma, come è quella introdotta dal regolamento universitario, fosse accettata senza opposizione e non avesse bisogno per consolidarsi dell'appoggio e delle convinzioni ferme della suprema autorità scolastica.

È nostro debito, perchè non manchi la cognizione di tutti gli elementi che hanno influito e influiscono sull'andamento delle Università in Italia, di far menzione degli atti ministeriali che successivamente modificarono alcune sostanziali disposizioni del regolamento del 1862.

Il regolamento della Facoltà medica incontrò una forte opposizione nelle Università toscane e nella sezione degli studi medici dell'Istituto superiore di Firenze, quantunque con una disposizione transitoria fosse stabilito all'art. 17 che i due ultimi anni del corso medico-chirurgico si farebbero nelle scuole stabilite presso la Clinica di S. Maria Nuova in Firenze e che nulla era innovato quanto agli studi delle Facoltà medico-chirurgiche di Toscana; ciò che voleva dire, come più esplicitamente fu poi dichiarato nella circolare del 14 novembre 1862, in risposta ai dubbi sui regolamenti universitari, che la laurea e la matricola in medicina si continuavano a dare, l'una nell'Università e l'altra nella Scuola di S. Maria Nuova alla fine dei sei anni di corso. Nulladimeno una circolare del Ministro Amari del 29 novembre 1862 fu diretta ai Rettori delle Università toscane e al Preside della Sezione di Medicina e di Chirurgia dell'Istituto di Firenze, per confermare la *testuale esecuzione ed interpretazione nel senso più largo del citato articolo* 17. In con-

seguenza di questa circolare il corso degli studi e il sistema degli esami per la medicina rimasero come erano prima nelle Università toscane, mentre il regolamento stesso vi fu attuato per le altre Facoltà.

Modificazione o sospensione di alcuni articoli del regolamento.

Più tardi, nel successivo anno 1863, discutendosi il bilancio della pubblica istruzione, si ripeterono nella Camera dei Deputati le querele di alcune Università contro il sistema degli esami introdotto dal regolamento, e soprattutto contro le sei Commissioni esaminatrici per la laurea che si dissero *lesive dei diritti* delle Università. Fu quindi dallo stesso Ministro Amari, còn decreto del 22 marzo 1863, sui richiami del Reggente dell'Università di Bologna, del Corpo accademico e di alcune Facoltà di Napoli, di Pisa, di Genova e di Catania, dei Consigli provinciali di Messina, di Cagliari, e dei Sindaci di Camerino, di Perugia, di Ferrara e di Urbino che invocavano per le loro Università libere il diritto di conferire la laurea, sospesa l'esecuzione degli articoli 31 e 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 del regolamento universitario.

L'art. 31 è quello che istituisce gli esercizi pratici o sperimentali nelle Scuole delle Facoltà di Scienze fisiche e naturali; siccome la sospensione di quell'articolo non poteva intendersi altrimenti che per una esenzione degli studenti dal provvedere alla spesa di questi esercizi, è accaduto che in alcune Università essi continuaronsi per la buona volontà degli studenti e degli insegnanti e in altre no.

Gli articoli 74 fino all'82 prescrivono che tutti gli esami si dieno in tutte le Università sopra gli stessi programmi formati sulla proposta delle Facoltà universitarie e definitivamente compilati dai membri di una speciale Commissione e stabiliscono le sei Commissioni esaminatrici per la laurea di tutte le Università governative e libere.

Più tardi fu prescritto dalle circolari del Ministro che gli esami speciali si darebbero colle norme del regolamento universitario e furono successivamente variate le condizioni dell'esame di laurea. Essendo stabilito nel citato decreto che quegli arti-

coli del regolamento erano sospesi, anche perchè l'epoca era oramai troppo avanzata per poter compilare i programmi per le tesi della laurea a norma del regolamento, si ordinò invece collo stesso decreto che quei programmi fossero compilati dalle rispettive Facoltà universitarie, e *immediatamente pubblicati e comunicati agli studenti*.

Nel gennaio del 1864 una nota ministeriale accresceva il numero dei giorni delle vacanze universitarie, le quali furono ristabilite all'incirca come lo erano prima del regolamento.

Conclusione.

Eccoci giunti al termine dell'esposizione di quegli atti coi quali dopo la proclamazione del Regno d'Italia fu iniziato il riordinamento degli studi universitari. Questa esposizione potrà parere ad alcuno più lunga e minuta di quella che si suol fare nelle scritture di questo genere; e per verità quando le relazioni sullo stato della pubblica istruzione si succedono da qualche tempo ad intervalli determinati, di modo che ognuna d'esse prenda le mosse dall'ultima, il relatore si limita a descrivere le variazioni accadute nell'intervallo e le conseguenze delle disposizioni precedentemente adottate. Questo non poteva essere il caso nostro. Essendo questa la prima relazione che si fa sulla pubblica istruzione in Italia, ci credemmo obbligati di presentare, con sufficiente estensione e chiarezza, soprattutto le riforme applicate dacchè è costituito il nuovo Regno, e che furono particolarmente dirette a stabilire un ordinamento uniforme e ad introdurre modificazioni volute dalle condizioni presenti della Penisola.

Ci conforta il pensiero di avere in questo modo adempiuto l'obbligo nostro come meglio da noi si poteva; ci conforta anche l'esempio offertoci dal famoso rapporto sull'Università di Oxford del 1852, il quale per essere il primo che su quella antica Università si facesse, si aggirava esso pure sulla descrizione minuta delle condizioni di disciplina, di studi, di rendita di quell'Università nei tempi anteriori, per scendere poi, sull'appoggio delle cognizioni acquistate con una lunga e minuta inchiesta, a proporre al Governo di Sua Maestà quelle princi-

pali raccomandazioni e proposte che dovevano nell'intendimento della Commissione *rialzare gli studi di quella Università e renderne le grandi ricchezze più profittevoli all'educazione e all'insegnamento*. Ci sia permesso di augurare alle proposte, che anche noi faremo sul finire di questa relazione, la sorte toccata a quelle della Commissione per l'Università di Oxford, le quali procurarono a quella Università la cessazione di abusi e di metodi respinti dallo spirito dei tempi e valsero a migliorare, colla misura ed opportunità propria di tutti gli atti di quel paese, una delle istituzioni più care alla nazione inglese.

Questioni diramate ai Rettori delle Università.

Tosto che il Consiglio Superiore, come già lo ricordammo, assunse sul finire dello scorso anno, anche per le sollecitazioni dell'onorevole Ministro della pubblica istruzione, l'incarico di comporre la relazione che gli era prescritta dalla legge del 13 novembre 1859, il Vice-Presidente del Consiglio si rivolse alle rispettive autorità scolastiche con una serie di questioni che qui riproduciamo.

QUESITI

ai Rettori delle Università del Regno, ai Direttori delle Scuole pratiche e d'applicazione per gli Ingegneri di Torino, Milano, di ponti e strade di Napoli, al Presidente dell'Istituto superiore di Firenze e dell'Accademia scientifica di Milano.

1.° In che epoca fu fondato il vostro istituto; di quante e di quali facoltà era composto al principio di questo secolo?
2.° Possedeva il vostro istituto fondi e rendite proprie in origine, e di quale entità esse erano?
3.° Quali fondi e rendite proprie possiede ora? una parte di queste rendite in quale epoca e perchè, e quanta cessò d'appartenervi?
4.° Come sono erogate oggi le rendite proprie e come sono amministrati i fondi che avete?

5.° Quali sono le leggi e i regolamenti, soprattutto in materia di esami, che governano il vostro istituto? vi sono decreti che sospendino o modifichino temporariamente quelle leggi e quei regolamenti?

6.° Quali sono i certificati o diplomi, e gli esami richiesti per l'ammissione al vostro istituto?

7.° Quale fu il numero degli scolari, quale il numero degli uditori per anno e per Facoltà in questi ultimi dieci anni?

8.° Quanti esami di laurea si sono dati annualmente in questi ultimi dieci anni nelle varie Facoltà del vostro istituto? quanti furono gli approvati, quanti gli approvati col massimo plauso? quanti i rigettati? quanti si ritirarono dagli esami?

9.° Quanti furono gli alunni che si presentarono agli esami di ammissione in quel periodo di tempo, e quanti i rigettati?

10.° La diligenza nell'assistere alle lezioni cresce o diminuisce da qualche anno in poi? si fa la *chiama* o l'appello nelle lezioni? aveste casi di studenti rimandati dal vostro istituto come troppo turbolenti? quali mezzi credereste adattati e conformi allo spirito dei tempi per accrescere la diligenza alle lezioni?

11.° Quanti sono gli alunni che sono inscritti per gli esercízi pratici delle scuole sperimentali?

12.° Vi è biblioteca unita al vostro istituto? quanti sono i lettori che la frequentano giornalmente nelle varie epoche nell'anno scolastico?

13.° Vi sono posti gratuiti interni, o pensioni di collegio per giovani studenti? come sono conferiti questi posti? in quali Facoltà e di qual valore sono? quali prove maggiori e speciali sono richieste dai giovani che godono questi posti?

14.° Considerando una delle scuole che hanno il maggior numero di alunni obbligati, quanti in media fra essi frequentano quella lezione?

15.° Vi sono presso il vostro istituto ripetitori che preparino agli esami? quale è in media la spesa che fanno i giovani per queste ripetizioni?

16.° Vi sono nel vostro istituto all'epoca degli esami studenti che vadano a dare gli esami in altra città? ve ne sono che

vengano da altro istituto a dare gli esami? quanti sono gli studenti che vengono? e da quali istituti vengono per questo motivo? quanti sono quelli che vanno fuori del vostro istituto e dove vanno per dare gli esami? come vi garantireste da questi abusi?

17.° Vi sono privati insegnanti che dieno corsi di quelli obbligatorii? da quanti giovani sono frequentati e con quali retribuzioni?

18.° Qual è la spesa media che deve fare uno studente per mantenersi con decenza nel tempo delle lezioni nella vostra città?

19.° Esistevano tasse d'esami nel vostro istituto prima del regolamento universitario? di quale entità erano? erano distribuite fra i Professori e in quali proporzioni questa distribuzione accadeva?

20.° Qual'è la somma che ricavate annualmente da tutte le tasse scolastiche?

21.° Quanti sono gli studenti esentati dalle tasse? qual'è annualmente la somma che così è rilasciata?

Tutte le Università del Regno risposero, più o meno completamente, alle domande del Consiglio Superiore, e noi ci studieremo, fatto uno spoglio coscienzioso di queste risposte, di ricavare dalle medesime, sola specie d'inchiesta che ci fosse data di fare, ed anche da informazioni raccolte dai Professori delle Università, a noi noti per la loro dottrina e per la pratica delle cose universitarie, quella meno imperfetta cognizione che si può trarre, con mezzi così insufficienti, dell'andamento e del profitto degli studi nelle nostre Università.

Dopo avere maturamente discusso i diversi modi che si potevano seguire nel fare questo spoglio, e per ottenere che esso rappresenti chiaramente le varie condizioni delle nostre Università, si stimò come il più conveniente partito, quello di dare anzi tutto un estratto delle notizie più essenziali ricavate dalle risposte di ogni Università; più spesso furono riprodotte quasi testualmente le risposte dei Rettori, dalle quali ricavammo in ultimo un riassunto generale, che abbraccia complessivamente

tutte le Università e le risposte dei Rettori sulle condizioni degli studi superiori in Italia.

Fra queste notizie immediatamente tratte dalle risposte dei Rettori tralasciamo di riferire quelle che riguardano la prima questione relativa alla storia delle Università, di cui già ci siamo occupati.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Cominciamo dall'Università di Bologna. Colla seconda, terza e quarta interrogazione si voleva sapere se le Università avevano in origine posseduto fondi urbani o rustici e quindi redditi propri e se queste proprietà esistevano ancora o come si erano perdute e in qual modo si amministravano e si erogavano i redditi rimasti.

Nell'Università di Bologna, la prima costituita a studio generale nel XII secolo, gli studenti in origine pagavano i Professori, e appunto si chiamavano *collette* gli onorarii dati ai Professori; poscia il Comune, visto il vantaggio che recava alla città quell'istituzione, s'incaricò di quella spesa e cercò di attirare, anche con grandi sacrifici, gli uomini più dotti e più illustri d'Italia alla sua Università, e nel 1384 vi erano già quarantadue professori stipendiati dal Comune. In seguito fu assegnato all'Università di Bologna un tenimento composto di 13 fondi nella provincia di Ferrara e che oggi è affittato per lire 15,000. Con un decreto del 1806 Napoleone I, re d'Italia, ordinò che questo tenimento fosse venduto, a condizione però che il Municipio versasse la somma ricavata nella cassa dell'Università per l'ampliazione dei locali e dei gabinetti dell'Università stessa. La vendita non si effettuò e il Governo provvisorio del 1859 decretò che quel tenimento, detto Torre di Cuceno, fosse devoluto definitivamente all'Università, purchè le rendite si erogassero all'oggetto sopradetto. Il Parlamento ha ultimamente autorizzata la vendita di quella tenuta allo stesso fine.

Oltre al palazzo dell'Università e a diverse case, dove sono collocati i laboratori di chimica e che servono anche d'abitazione al bibliotecario, l'Università possiede il palazzo già Mal-

vezzi, l'orto agrario, il giardino botanico, e alcune cartelle del Monte di Roma. Tutti questi redditi delle case affittate, dell'orto agrario e delle cartelle suddette furono nel 1861 devoluti al R. Demanio e solamente la somma ricavata dall'affitto del tenimento di Torre di Cuceno è amministrata e spesa dall'Università per pagare le tasse delle proprietà urbane, e a benefizio dei Musei e dei laboratori. Evidentemente i redditi propri posseduti una volta dall'Università di Bologna non avrebbero mai potuto supplire che ad una porzione minima della somma che spende lo Stato per quella Università e che sale oggi a più di 400,000 lire.

La risposta data dal Rettore dell'Università alla 5.ª e 6.ª interrogazione, cioè, quali sieno le leggi e i regolamenti che governano oggi gli studi e gli esami di ammissione, è semplicemente questa: *dal 1862-63 il regolamento 14 settembre 1862, e il Diploma di licenza liceale e gli esami sulle materie indicate partitamente nei regolamenti delle Facoltà unite allo stesso regolamento generale*. A quella risposta bisogna aggiungere che sono ancora in vigore nell'Università di Bologna l'istituzione dei Collegi e dei Dottori collegiati come esaminatori, e quindi una costituzione dei Consigli accademici diversa da quella della maggior parte delle nostre Università, non che le varie modificazioni al regolamento universitario introdotte nel 1863 e di cui già facemmo cenno.

Alla 7.ª, 8.ª e 9.ª interrogazione rispondono tre prospetti generali completi quanto più fu possibile, allegati dopo questi parziali spogli, per mostrare a colpo d'occhio il numero degli studenti di tutte le Università nell'ultimo decennio e i risultati degli esami di ammissione e di laurea in questo tempo.

La 10.ª questione riguarda la diligenza alle lezioni e i modi seguiti per accertarsene. Il Rettore risponde: *la diligenza alle lezioni non è punto diminuita, anzi mostra aumentare. Alcuni Professori fanno l'appello; altri vi suppliscono con improvvise interrogazioni. Non vi fu alcun caso di studente mandato via da quest' Università come troppo turbolento.*

All'11.ª questione, se vi sieno studenti inscritti agli esercizi pratici e sperimentali, si risponde con una negativa, vo-

lendo dire così che l'art. 31 del regolamento, sospeso principalmente per i richiami di quell'Autorità, non era eseguito nella generalità e nell'estensione volute dall'articolo stesso.

Esiste una Biblioteca universitaria che monta a 145,000 volumi, la quale è frequentata in media nei mesi invernali da 200 lettori ogni giorno, e dalla metà di tal numero nell'estate; è questa la risposta alla 12.ª questione.

Non esistono nè posti gratuiti nè pensioni, risponde il Rettore alla 13.ª questione. Forse conveniva aggiungere che vi erano stati fino a pochi anni sono alcuni Collegi stranieri a posto gratuito; resto di quei tanti e famosi Collegi delle varie Nazioni, che privati e Governi avevano istituito presso quella famosa Università.

Il Rettore risponde alla questione 14.ª che *i quattro quinti almeno* degli studenti obbligati assistono alle lezioni.

Non vi sono nè ripetitori, nè privati insegnanti nell'Università di Bologna, e questo in risposta ai quesiti 15 e 17.

Colla questione 16.ª si domanda se vi sieno studenti che vadano a dare gli esami in altre Università, o se ve ne sieno che vengano, e quanti gli uni e gli altri. Il Rettore risponde che due studenti soli nell'anno 1863-64, uno in Medicina e l'altro di Matematiche pure, andavano il primo a Modena e l'altro a Pisa a sostenere gli ultimi esami; vi furono invece nell'anno 1862-63, 33 studenti che vennero a dare gli esami in Bologna e 38 nell'anno successivo (1).

(1)

1862-63		1863-64	
Da Pavia	11	Da Torino	8
» Pisa	5	» Pavia	12
» Padova	4	» Pisa	8
» Modena	9	» Modena	2
» Napoli	1	» Roma	2
» Palermo	1	» Padova	3
» Urbino	1	» Genova	1
» Leopoli	1	» Napoli	1
		» Camerino	1
	33		38

La spesa media per il mantenimento degli studenti, in risposta all'interrogazione 18.ª, sarebbe di lire 80 al mese.

Le ultime tre interrogazioni 19, 20 e 21 risguardano le tasse scolastiche, la somma totale riscossa da quelle tasse e il numero degli studenti esentati dalle tasse medesime.

Secondo un decreto dittatoriale, dal 1859 in poi, ogni studente pagava in qualunque Facoltà una tassa unica di lire 100 d'inscrizione per ogni anno di corso, e queste tasse erano interamente percette dal Governo. Dopo la promulgazione della legge del 31 luglio 1862, che alterava di poco quelle tasse d'inscrizione, la somma totale riscossa nell'anno scolastico 1862-63 fu di lire 19,841 78, e nell'anno successivo di lire 26,062 68. E qui crediamo di dover notare che, facendo il calcolo per il numero degli studenti di quegli anni e in ragione delle tasse della legge del 31 luglio, si verrebbe ad avere una somma più che doppia di quella fornita dalla risposta del Rettore; nè a spiegare questa grande differenza basta il numero, quantunque molto vistoso, degli studenti che furono esentati; secondo la risposta del Rettore vi furono 96 esentati come emigrati e 43 in virtù dell'art. XI del regolamento che vuole che questa dispensa non sia accordata che a giovani di cui è accertata la ristrettissima fortuna e che negli esami di licenza liceale e di ammissione ottennero *i pieni voti*.

Dopo la grande diminuzione, e che può dirsi eccessiva, portata nelle tasse universitarie dalla legge 31 luglio 1862, s'intende che sarebbe da usare il massimo rigore nell'applicare l'art. XI del regolamento quanto alla dispensa dalle tasse.

Proseguendo via via nello spoglio parziale delle risposte date dalle altre Università, per maggior brevità d'esposizione, noteremo in principio di riga e di contro alle risposte, il numero o i numeri delle interrogazioni.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Quesiti 2, 3 *e* 4. L'Università di Napoli possedeva una rendita annua sul Gran Libro di lire 19,591, che col decreto del

13 novembre 1863 fu passata all'Istituto clinico. Aveva pure la così detta Cassa delle lauree, cioè il prodotto delle tasse di laurea che fu erogato in questi ultimi tempi ad ampliare ed arricchire i diversi stabilimenti di scienze fisiche e naturali; il ricavato da tutte le tasse universitarie si versa oggi nelle casse dello Stato. La somma di circa lire 620,000, che oggi lo Stato spende in quella Università, è dunque interamente fornita dalla Finanza.

Quesiti 5 *e* 6. Si risponde che è applicato il regolamento del 14 settembre 1862, ma che, per l'art. 5.° della legge 31 luglio 1862, l'inscrizione ai corsi è facoltativa; perciò vi furono sin qui sopra un gran numero di studenti o di uditori appena due o tre inscritti per anno.

Per le stesse ragioni non vi è obbligo di presentare il certificato di licenza liceale, nè di subire l'esame di ammissione per poter seguire i corsi dell'Università. Quel diploma, reso obbligatorio dal decreto 18 giugno 1862, è presentato dallo studente allorchè esso dêve subire l'esame d'ammissione e pagare le tasse d'inscrizione per poter poi essere ammesso a dare gli esami universitari.

Quesito 7. Non essendovi, risponde il Rettore, inscrizione di matricola, non si può fissare il numero degli scolari e degli uditori; solo dagli esami si deduce per un calcolo approssimativo che nel decennio vi sieno stati circa 2500 studenti per anno.

A questa risposta del Rettore aggiungiamo volentieri un altro dato che conduce ad un risultato poco diverso. Il numero delle lauree conferite nell'anno 1863-64 fu il seguente:

In Medicina e Chirurgia	151
» Legge	199
» Notai	108
» Farmacisti	102
» Agrimensori	42
	602

Moltiplicando per quattro questo numero nella supposizione, non però vera, che tutti quei diplomi sieno ottenuti dopo quattro

anni di studi, e che quello sia il numero medio delle lauree in ogni anno, il numero degli studenti sarebbe di 2408.

L'aspetto dell'Università di Napoli nelle ore delle lezioni e il numero degli studenti che assistono ai corsi più frequentati e che fu stimato non minore di 400, farebbero credere che il numero totale di coloro che frequentano le scuole universitarie fosse assai maggiore e quasi doppio di quello dedotto dal calcolo surriferito.

Quesito 8. Nello spazio di un decennio, nella Facoltà giuridica furono dati 2100 esami di lauree di cui 1800 approvati, con plauso 200, e rimandati 100. Nella Facoltà di lettere e di Filosofia vi furono 4 lauree sole. Nella Facoltà Medico-Chirurgica gli esami di laurea furono 3800 di cui 3150 approvati, con plauso 140, e rimandati 510. Nella Facoltà di Scienze naturali vi furono 6 lauree e in quella di Matematica 800 esami di cui 70 furono respinti, 700 semplicemente approvati, e 30 con plauso. Nella Teologia si notavano 311 studenti, ritiratisi poi dagli esami.

Quesito 9. Non essendovi inscrizione non vi sono esami di ammissione.

Quesito 10. L'assistenza alle lezioni cresce d'anno in anno a dismisura. Non si fanno nè chiama nè appello. Studenti turbolenti non ve ne sono stati, essendo generalmente di buona indole e amanti dello studio.

Quesito 11. Non vi sono inscrizioni per gli esercizi pratici, essendo stato sospeso con decreto del 22 marzo 1863 l'art. 31 del regolamento universitario.

Quesito 12. La Biblioteca è unita all'Università ed ogni giorno vi sono in media 800 lettori. Se ne sta ampliando il locale per soddisfare alla frequenza dei visitatori.

Quesito 13. Non si può rispondere, dice il Rettore a questo quesito, perchè l'Università non sopraintende ai collegi. Crediamo non vi sia altro Collegio che quello Medico-Chirurgico che dia studenti all'Università.

Quesito 14. Le scuole più numerose contano 600 studenti o uditori che sieno e in media le altre ne hanno 100.

Quesito 15. Non vi sono, dice il Rettore, nè ripetitori nè individui che preparino agli esami.

Ci sembra difficile di conciliare questa risposta col gran numero dei privati insegnanti che aveva pochi anni sono l'Università di Napoli e che ha tuttora, quantunque molto diminuiti, dacchè l'Università è risorta; vi sono però alcuni privati insegnanti che danno corsi come *pareggiati*. Infatti al quesito diciassettesimo si risponde che gl'insegnamenti dei privati insegnanti *pareggiati* sono frequentati da 20 giovani. Questi insegnanti non possono essere retribuiti per la mancanza delle inscrizioni. Da altre informazioni sappiamo che vi sono attualmente due insegnanti pareggiati in Lettere e Filosofia, 4 in Giurisprudenza, 6 in Scienze fisiche e matematiche e 4 in Medicina e Chirurgia.

Nel 1862 vi erano, secondo gli articoli 32 e successivi della legge napolitana del febbraio 1861 sull'istruzione pubblica, 8 insegnanti privati in Filosofia e Lettere, 16 in Giurisprudenza, 11 in Matematiche, 8 in Chimica, e 20 in Medicina e Chirurgia.

La revisione ordinata nel 1862 dei titoli richiesti dalla legge citata per ottenere la qualità di privato insegnante, ha ridotto questo numero ai pochi privati insegnanti *pareggiati* sopradetti.

Quesito 18. La spesa mensile per il mantenimento dello studente è di circa lire 85.

Quesito 19. Le tasse dell'Università di Napoli sono quelle adottate per tutte le Università italiane dalla legge 31 luglio 1862.

Quesito 20. La somma ricavata da tutte le tasse nell'Università di Napoli è di lire 160,000. Anche questo numero risponde abbastanza al numero delle lauree date annualmente in quella Università.

Quesito 21. Si risponde che nell'anno scolastico 1863-64 sono stati dispensati dalle tasse 20 studenti.

Se si pensa al numero grande di studenti che ha l'Università di Napoli, si dovrà dedurre da questa risposta che quell'Autorità universitaria ricerca con rigore, come si deve, se coloro che chiedono questa dispensa abbiano veramente soddisfatto alle condizioni prescritte dal regolamento. Trattandosi d'un incoraggiamento ai giovani studiosi e non d'un sussidio ai bisognosi, questa dispensa deve essere accordata col maggior rigore.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Quesito 2. L'Università di Palermo aveva il seguente patrimonio:

Assegnazioni sui beni gesuitici che si corrispondevano dalla Tesoreria generale e dal Comune di Palermo		L.	58,150 73
Assegnazione sui beni della Consolazione		»	4,615 73
Donazione di monsignor Gioeni come alla seguente distinta		»	6,885 53
Rendita sul Gran Libro	L. 6,001 —		
Soggiogazione sul m. r. s. d. Costantino	» 884 53		
Sono le . .	L. 6,885 53		
Gabella di quattro feudi delle Abbadie del SS. Salvatore e di S. Elia d'Anchola assegnate all'Università		»	20,673 —
Censisti sopra terre dipendenti dai detti fondi . .		»	228 54
Soggiogazioni dovute dalla Tesoreria per conto di dette Abbadie.		»	290 61
Abbadia di S. Filippo d'Argirò strasattata con la Direzione generale dei Rami e Diritti diversi.		»	8,075 —
Assegno sul terzo pensionabile delle prime due Abbadie.		»	3,315 —
Soggiogazione sul Banco comunale di Palermo pel valimento 1798		»	213 56
Affitto dei corpi urbani annessi al locale dell'Università		»	561 —
Assegnazioni sulle Province di Palermo, Girgenti, Trapani, e sul Comune di Palermo per l'antico soldo della cattedra d'Architettura decorativa.		»	1,028 —
Gabella delle terre alla Vigna del Gallo		»	663 —
Sommano . .		L.	104,698 76

Riporto . . L. 104,698 70

Prodotto annuale dei gradi accademici presa la media dal coacervo di cinque anni . . . . » 39,439 76

In tutto . . L. 144,138 46

Quesito 3. L'Università di Palermo non possiede ora alcun fondo o rendita propria, essendo stato l'intiero suo patrimonio passato per disposizione governativa del 17 ottobre 1860 sotto l'amministrazione della Finanza nazionale, dalla quale riceve il pagamento degli stipendi, delle dotazioni e delle spese.

Quesito 4. Non si amministrano fondi e non vengono erogate rendite perchè, come si disse alla risposta al quesito 3.°, l'Università non ne possiede più alcuna.

Quesito 5. L'Università di Palermo è governata dalla legge del 13 novembre 1859 colle modificazioni portate dalla legge prodittatoriale del 17 ottobre 1860, dai decreti prodittatoriali del 20 ottobre e 5 novembre 1860, dalla legge del 31 luglio 1862 e dai regolamenti approvati coi Reali Decreti del 14 settembre e 5 ottobre dello stesso anno 1862.

Quesito 6. Per l'ammissione ai corsi delle varie Facoltà si richiedono il certificato della licenza liceale e l'esame di ammissione a termine dei regolamenti approvati col R. Decreto 14 settembre 1862.

Fino al presente anno scolastico i farmacisti sono stati esenti dall'obbligo di presentare il certificato della licenza liceale, e gli aspiranti al corso del Notariato sono stati trattati con le norme dei regolamenti del 1841. Queste eccezioni sono state concesse da varie disposizioni governative.

Quesiti 7, 8 e 9. Vedi tabelle ecc.

Quesito 10. La diligenza nell'assistere alle lezioni può dirsi considerevolmente accresciuta dal giorno in cui vennero attuati i nuovi regolamenti e soprattutto pel rigore con cui si procede negli esami. Di quando in quando vien fatto l'appello nelle lezioni.

Lo spirito della gioventù studiosa è stato ed è permanentemente tranquillo ed ubbidiente alle leggi; solo ebbe a deplorarsi negli anni 1861-62 e 1862-63 qualche disordine cagionato ap-

punto delle novità che ebbero ad introdursi per effetto dell'applicazione della legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859 e del regolamento del 14 settembre 1862, pei quali disordini ebbe a ricorrersi alla espulsione di parecchi studenti che, essendosi poscia ravveduti, vennero dal Governo riabilitati.

Quesito 11. La maggior parte dei giovani corsanti.

Quesito 12. La Biblioteca nazionale è fuori del recinto della Università ed è affidata ad una Deputazione speciale; quindi non si può fornire alcun schiarimento.

Quesito 13. Non ve ne sono.

Quesito 14. Venticinque.

Quesito 15. Non ve ne sono.

Quesito 16. Pochissimi.

Quesito 17. Lire 1,200 annuali.

Quesito 18. Pochissimi.

Quesito 19. Vi erano le tasse della legge del 13 novembre 1859 ridotte a metà.

Quesito 20. Nell'anno 1863-64 la cifra che si ricavò dalle tasse scolastiche ammontò a L. 21,382 71. Oltre a questa somma s'introitarono L. 12,348 48 per gradi accademici conferiti con le forme degli antichi regolamenti, per tasse di esami speciali a norma della legge 13 novembre 1859 e per altre cause; e questo senza tener conto dei pagamenti che risultano dalle dilazioni concesse dal Direttore del Demanio e Tasse.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Quesito 2. Non possedeva nè fondi nè rendite proprie di alcun genere.

Quesito 3. Non possiede nè fondi nè rendite proprie; ha però per la Biblioteca una rendita di circa L. 10,000 annue, lasciata dal Consigliere Prof. Giuseppe Frank, e specialmente destinata all'acquisto di opere di medicina pratica e di scienze affini.

Di detta rendita l'Università andò in possesso per rogito del Dottor Domenico Bellati Notaio, in Pavia, alla data del 21 febbraio 1853.

Quesito 4. Si disse già al numero precedente il modo di erogazione della fondazione Frank, della quale è dichiarato amministratore il Rettore dell'Università.

Quesito 5. La legge 13 novembre 1859 e il regolamento 14 settembre 1862.

Modificano quest'ultimo:
la circolare ministeriale 14 novembre 1862, n.° 128; la successiva nota 11 dicembre 1862, n.° 32429; il decreto R. 22 marzo 1863, n.° 1180; il decreto R. 24 maggio 1863; la circolare 10 ottobre 1863, n.° 3250 protocollo generale; la circolare 14 ottobre 1863, n.° 3232 prot. part.; la circolare 9 novembre 1863, n.° 3485 prot. part.; la nota ministeriale del 26 gennaio 1864, n.° 463; la circolare ministeriale del 18 aprile 1864, n.° 140; il R. decreto 27 novembre 1864.

Quesito 6. Il certificato di licenza liceale e l'esame d'ammissione a norma del predetto regolamento 14 settembre 1862.

Quesito 10. Dal 1859 in poi la diligenza degli studenti ed uditori nell'assistere alle lezioni può dirsi essere piuttosto andata crescendo che scemando, benchè dal maggior numero de' Professori si faccia solo alcune volte nell'anno la *chiama* degli inscritti, la quale non è ritenuta obbligatoria dal sucitato regolamento. Non si ricordano casi di studenti espulsi dalle scuole universitarie per insubordinazione. I mezzi più appropriati a favorire la diligenza e la disciplina nelle Università sembrano questi; la riduzione degli studi obbligatori ai soli fondamentali ed indispensabili per ciascuna laurea professionale; la separazione degli alti studi di perfezionamento delle singole Facoltà dagli studi predetti; la bontà degli insegnanti, ed una giusta severità negli esami.

Quesito 11. Codesti esercizi pratici vennero sospesi dal decreto 22 marzo 1863 colla sospensione dell'art. 31 del predetto regolamento, che opportunamente dovrebbesi richiamare in vigore. Taluni però, i più volonterosi, non lasciano di frequentarli.

Quesito 12. Vi ha Biblioteca, la quale nel 1.° semestre dell'anno accademico corrente fu frequentata da 12,647 lettori nelle ore diurne, e da 11,468 nelle ore notturne, e per conseguenza da 111 lettori al giorno nel primo caso e da 128 nel secondo: in tutto giornalmente da lettori 239.

Nel secondo semestre, nelle ore diurne, da lettori 7596, giornalmente da 56.

Quesito 13. Veggasi il decreto R. 23 giugno 1861, n.° 70, ed il regolamento del Collegio Ghislieri del 1.° gennaio 1862.

Quesito 14. Ben può dirsi che, tranne nei giorni prossimi alle vacanze od agli esami, le scuole, massime nella Facoltà medica e nella matematica, sono frequentate dagli inscritti, fatto conto dei legittimamente impediti.

Quesito 15. Non sonvi altri ripetitori regolarmente riconosciuti fuor quelli appositamente nominati presso il Collegio Ghislieri ed il Collegio Borromeo.

Quesito 16. Pochissimi sono gli studenti d'altre Università che vengono qui a dare gli esami. Nella Facoltà matematica v'hanno taluni studenti che da questa si recano alle Università di Parma, Modena e Bologna per darvi gli esami: ma non ascendono, al più, ad un decimo degli inscritti. Quando in tutte le Università s'adoperasse una bastevole severità negli esami, codeste trasmigrazioni non recherebbero danno.

Quesito 17. Dopo che venne attivata la legge del 31 luglio 1862, coll'abolizione delle tasse speciali pei corsi devolute agli insegnanti, diminuirono anche qui i privati insegnanti che si ebbero dal 1860 al 1862.

Quesito 18. Non sonvi dati attendibili per dare anche solo un'approssimata evasione a questo quesito.

Quesito 19. Vi erano le tasse della legge del 13 novembre 1859.

Quesito 20. La media del biennio 1863 e 1864 è stata di L. 83,984 77.

Quesito 21. Per media del biennio suddetto gli studenti esentati sono 150 e la somma per ciò rilasciata è di L. 11,511 22.

UNIVERSITÀ DI PISA

Quesito 2. L'Università possedeva un'entrata di circa scudi 15,000, pari a lire ital. 88,200, che si prelevavano dalle entrate dei benefici ecclesiastici. Venduti da Leopoldo I i beni del clero,

il Governo si accollò il mantenimento della Università. Il Governo imperiale francese le assegnò quattro Fattorie, che bastavano al suo intero mantenimento.

Quesito 3. Ora non possiede niente. Il Governo granducale restaurato ne prese sopra di sè tutta la spesa.

Quesito 5. L'Università è regolata secondo il regolamento del 14 settembre 1862, salvo gli studi di Medicina. Gli esami, tranne quello di laurea in Medicina, si danno secondo il regolamento del 14 settembre. Gli studi di Agraria e di Veterinaria, non contemplati in esso regolamento, sono governati da quello del 31 luglio 1859. Il Corpo accademico è ordinato come era antecedentemente al precitato regolamento.

Quesito 6. I certificati o diplomi, o gli esami richiesti per l'ammissione alla nostra Università sono quelli prescritti dal regolamento del 14 settembre, tranne per l'Agraria e la Veterinaria.

Quesito 7. Prima del regolamento del 14 settembre non vi erano uditori nel senso di esso. Quando l'Università era integra, gli scolari erano in media da 600 a 700 all'anno. Nella Facoltà legale circa 350; nella Medicina, 150; nelle Matematiche e Scienze naturali, compresa l'Agraria e la Veterinaria, 120; nella Teologia, 10; nelle Lettere, 10. Ma nel 28 ottobre 1851 l'Università fu divisa; a Siena si studiò il Diritto e la Teologia; in Pisa, la Medicina, le Scienze matematiche e naturali, e le Lettere. Fu restaurata nella sua integrità il 30 aprile 1859.

Quesito 8. Prima che l'Università fosse smembrata vi si davano ogni anno circa 80 lauree in Giurisprudenza, 35 in Medicina, 20 in Matematiche, 2 in Lettere e 2 in Teologia. I rigettati negli esami erano in media il 12 o 14 per cento. Gli approvati col pieno plauso nella Facoltà di Giurisprudenza sono circa il 6 per cento, nelle altre il 15 per cento. Rarissimo era che alcuno si ritirasse dagli esami.

Quesito 9. Prima del regolamento del 14 settembre non vi erano esami d'ammissione all'Università; vi erano ammessi coloro che passavano all'ultimo esame nei Licei, al quale esame assisteva un Professore dell'Università, eletto dal Ministro della pubblica istruzione.

Quesito 10. La diligenza nell'assistere alle lezioni è alquanto cresciuta in quest'anno, in confronto dei precedenti, a datare da quando non è più in vigore la disciplina antica, che era più rigida di quella che vige ora nel richiedere la presenza alle lezioni. Non si usa che da pochissimi Professori di far l'appello nelle lezioni. In questi tre ultimi anni nessun studente fu rimandato come troppo turbolento. Per accrescere la diligenza alle lezioni è parere di alcuni che sarebbe utile la chiama fatta di tanto in tanto, d'ordine del Professore, o del Rettore dell'Università, ma dal Bidello, non dai Professori, alla maggior parte dei quali ciò parrebbe meno conveniente. Ma farebbe d'uopo stabilire che dopo un dato numero di assenze in tal guisa constatate, lo scolare avesse perduto l'anno. Le rassegne straordinarie, fatte nei due anni scorsi nella Segreteria dell'Università, sono riuscite inefficaci, perchè hanno provato soltanto la presenza dei giovani nella città, non già nelle lezioni, le quali verso il tempo delle vacanze sono restate qualche volta deserte per l'accordo di tutti gli scolari. Ed anche in questo caso, senza la pena della perdita dell'anno a chi manca a un dato numero di rassegne o chiame, non vi è mezzo che valga a impedire l'astensione dalle lezioni per accordo di tutti o quasi tutti gli studenti.

Quesito 11. Una decisione ministeriale sospese gli esercizi pratici voluti dal regolamento del 14 settembre. Non pertanto se ne fanno nel gabinetto di fisica, specialmente dagli alunni della Scuola normale; se ne fanno nella scuola di anatomia, dove sempre usarono, e da buon numero di giovani: nel laboratorio di chimica si fanno esercizi da più che venti scolari: il Professore d'agraria sig. Cuppari conduce le domeniche gli studenti a visitare diverse colture in vari luoghi; ed in ogni scuola sperimentale, chi voglia esercitarsi, trova ogni agevolezza per parte dei Professori e dei loro Aiuti.

Quesito 12. La Biblioteca unita alla Università sta aperta la mattina e la sera, ed è frequentata giornalmente da circa 50 studenti.

Quesito 13. Vi sono per gli scolari di questa Università 30 posti di *studio* di lir. 47 04 al mese per 8 mesi e 6 sussidi di

lir. 36. 75 al mese egualmente per 8 mesi. Vi sono tre posti del soppresso Collegio Vittoriano di lir. 70. 56 al mese per ciascuno, due dei quali conferiti dal Municipio di Cittaducale, e durano per tutto l'anno solare; ed uno conferito dai Padri dell'oratorio di S. Filippo Neri di Firenze per otto mesi dell'anno. Vi sono sette posti nel collegio Puteano, nel quale i giovani vivono in convitto. Esso collegio non è governato dall'Università. I posti sono conferiti dal Patrono Principe della Cisterna. Il Ministro della pubblica istruzione non conferisce che i 30 posti di studio e i cinque sussidi superiormente indicati tenendo conto della diligenza negli studi, della buona condotta del giovine, delle condizioni economiche della famiglia, e dei servigi che il padre avesse reso allo Stato. Altri posti di studio egualmente di lir. 47 04 al mese per 8 mesi sono pagati dal Governo, ma conferiti da alcune comunità, cioè due da quella di Volterra, uno da quella di Lucignano, e uno da quella di Scansano.

Quesito 14. Le scuole di diritto sono frequentate per lo più dai due terzi degli scolari inscritti, quelle delle altre Facoltà da presso che tutti.

Quesito 15. Vi furono per lo passato alcuni ripetitori che preparavano agli esami: oggi non ve ne sono.

Quesito 16. Alcuni scolari, e non i migliori, vanno a dare gli esami in altre Università: nessuno viene da altri istituti a prendere l'esame in questo. Si crede che per ordinario coloro che prendono gli esami fuori di questa Università, vadano in quella di Bologna. Una garanzia contro questi abusi sarebbe il non permettere di passare durante i corsi scolastici da una in altra Università senza giusti motivi, da riconoscersi dal Ministro della pubblica istruzione, e vietare assolutamente che possano darsi gli esami fuori della Università dove si sono compiuti gli studi dell'anno.

Per quanto uniforme voglia supporsi l'insegnamento in ogni Università è osservato un giusto rigore negli esami, senza tal divieto vi sarà sempre un numero di giovani che sperano di trovare fuori dell'Università dove hanno studiato maggiori agevolezze per passare agli esami, benchè invece dovrebbe riuscir loro più difficile la cosa per le inevitabili difformità che corrono

fra l'insegnamento di un Professore, e quello di un altro, massimamente in alcune materie di studi.

Quesito 17. Non vi è nessun privato insegnante che dia corsi che possano essere frequentati utilmente dagli scolari conforme l'art. 41 del regolamento del 14 settembre. Vi sono stati due corsi liberi nell'anno passato.

Quesito 18. Alcuni studenti vivendo con molta economia, si mantengono con 60 lire al mese. Spendendo fra le 80 e le 100 lire al mese possono vivere senza grandi privazioni.

Quesito 19. Prima del regolamento universitario gli scolari pagavano soltanto una tassa per gli esami. Per la Teologia era di lir. 47 04; per la Legge, lir. 117 60; per la Medicina, lir. 105 85; per le Matematiche e Scienze naturali, lire 105 84; per l'Agraria e Veterinaria, lire 29 40; per la Farmacia, lire 40; per gli studi di Notariato, lire 58 80. Nessuna tassa era distribuita fra i Professori.

Quesito 20. Da tutte le tasse antiche il Governo ricavava annualmente da 70 a 80,000 lire italiane; dopo la legge del 31 luglio 1862, ne ricava circa 50,000.

Quesito 21. Gli studenti esentati dalle tasse ciascun anno, sono circa venti, e la somma così rilasciata è di circa lire 2000. Le esenzioni si fanno secondo l'art. 11 del regolamento del 14 settembre. Per legge anteriore sono esentati dalla tassa gli alunni della Scuola normale; e quelli del Collegio Puteano per antiche convenzioni non pagano che all'epoca della laurea lir. 124. 32.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Quesito 2. Nel 1412 soltanto vennero assegnati fondi dal Comune di Torino, il quale si obbligò di pagare in ciascun anno 1,075 fiorini d'oro, e ottenne dal principe Lodovico, che tutte le altre terre de' suoi dominii dovessero concorrere nella spesa del mantenimento della Università, colla somma di 5,000 fiorini, da pagarsi ripartitamente, secondo le possibilità di ciascheduna (V. Vallauri, *Storia dell' Università degli Studi di Torino*, *vol. 1.° pag.* 49).

Quesito 3. L'Università è tuttavia proprietaria del palazzo, ove hanno sede gli studi, dei palazzi ove sono i Regi Musei, gli Stabilimenti scientifici, il Ministero di grazia e giustizia ecc. Il valore di tali beni è stato giudicato approssimativamente di oltre a due milioni. L'amministrazione loro è stata data alle Finanze, in forza del R. Decreto 2 febbraio 1852.

Oltre agli stabili anzi mentovati, la Università è ancora in credito verso le R. Finanze della cospicua somma capitale di lire 7,811, 797, per altrettante, compresi gli interessi decorsi dal 1814 al 1.° aprile 1819, sborsate dal Governo di Francia a quello di Piemonte, e ciò in conformità di quanto già si è notificato al Ministero di pubblica istruzione, con nota 2 novembre 1864.

Quesito 4. La Università ha solo la proprietà dei beni, degli edifici, dei palazzi ecc. di cui era, od è tuttavia in possesso; i cospicui suoi crediti e le sue rendite sono amministrati dalle Finanze, secondo il R. Decreto 2 febbraio 1852, ed esse ne versano nelle pubbliche casse le entrate, senza particolare destinazione.

Quesito 5. Le costituzioni universitarie per la Università di Torino del 1772, coll'annessovi regolamento. La Raccolta dei sovrani provvedimenti relativi agli studenti, al corso scolastico, ai gradi accademici ed agli esami nella R. Università di Torino, approvati dal Magistrato della riforma con la deliberazione 23 marzo 1839. Le une però e l'altra in quanto non sono state derogate da leggi e da regolamenti posteriori. — La legge 13 novembre 1859. — Il regolamento universitario 20 ottobre 1860. — La legge 31 luglio 1862. — I regolamenti universitario e delle Facoltà del 14 settembre 1862. — Il regolamento interno delle Cliniche Universitarie, ed il regolamento per la Scuola di Farmacia del 5 ottobre 1862. — I regolamenti per gli aspiranti all'insegnamento nelle Scuole tecniche del 6 giugno 1863, e per gli aspiranti all'insegnamento nelle Scuole ginnasiali inferiori del 14 giugno 1863. — Oltre agli anzidetti regolamenti vi sono RR. Regolamenti, RR. Decreti, ed altre reali e ministeriali disposizioni che in tutto o in parte sono tuttavia in vigore, e che non sono comprese nelle anzi accennate. Oltre poi alle leggi

ed ai regolamenti che derogano le disposizioni, in tutto od in parte, delle leggi e dei regolamenti pubblicati anteriormente, venne pubblicato il R. Decreto in data 22 marzo 1863, che determina la sospensione di alcuni articoli del summentovato regolamento generale universitario, in data 14 settembre 1862.

Quesito 9. L'attestato comprovante d'aver superato l'esame di licenza liceale, o, per alcune Facoltà o scuole, un attestato comprovante d'avere sostenuto un esame equivalente nella Sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici;

L'attestato d'avere superato un esame complessivo d'ammessione, che si aggira sopra diverse materie, secondo le norme stabilite dai regolamenti delle rispettive Facoltà sanciti col R. Decreto 14 settembre 1862.

Quesito 10. Dalle relazioni annuali delle rispettive Facoltà consta che in alcune di esse è cresciuta ed in altre, e particolarmente in qualche Scuola, è diminuita.

Talvolta si fa l'appello.

Nessun studente fu rimandato come turbolento.

Tre mezzi, non solo per accrescere la frequenza alle lezioni, ma in generale, ritemprare a disciplina le Università:

1.° Una legge, universalmente accettata e non derogata con provvedimenti transitori o particolari;

2.° Una forte ricostituzione delle autorità universitarie;

3.° Esami severi, presi nella stessa Università, ove si fa l'anno di studio.

Questo rimedio sarebbe specifico. Disgraziatamente fu fatto lecito agli studenti andare a subire gli esami ove loro piace, e il rigore nel darli non è uguale in tutte le Università. Onde frequentissime le emigrazioni degli studenti durante le sessioni d'esame, e quindi la poca loro frequentazione alle scuole, e la poca autorità dei Professori che restano esautorati in faccia loro. Di ciò calde istanze furono e son fatte dalle Facoltà.

Quesito 11. Solo nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'anno 1863, in cui andò pienamente in azione la legge o regolamento 14 settembre 1862, il quale stabilisce per gli studenti di Medicina-Chirurgia nei singoli anni di corso, gli esercizi di Botanica, Chimica, Anatomia, Fisiologia, Tossicologia, ecc.,

quasi tutti gli studenti si inscrissero ai suddetti esercizi pratici, ma di fatto questi, o non sono attuati o non vengono frequentati, se si eccettuano quelli d'Anatomia, Chimica-Farmacia, Ostetricia, ecc.

Quesito 12. Sì: l'Università ha una Biblioteca.

Il numero dei lettori, che frequentano la Biblioteca della R. Università è, in media, giornalmente, il seguente, cioè:

nel mese di novembre, di giorno 350, di sera 250;
nel mese di dicembre, di giorno 300, di sera 330;
nei mesi di gennaio e febbraio, di giorno 600, di sera 400;
nei mesi di aprile e maggio, di giorno 350, di sera 220;
nei mesi di giugno e luglio, di giorno 230, di sera 60;

Quesito 13. *Cento* posti di fondazione regia nel R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie. L'amministrazione di detto Collegio è stata sciolta col R. Decreto 17 novembre 1859, e venne creato un Consiglio direttivo collo stesso R. Decreto. Concorrono tutti i regnicoli.

Ventidue posti di fondazione *Ghislieri*, a favore dei comuni chiamati a goderne, i quali vennero aggiunti ai cento posti di fondazione Regia (V. CC. UU. tit. 10, §§ 4 e 10). Alessandria, Bosco, Fregarolo, Tortona, Vigevano, e sussidiariamente il contado di Alessandria sono i comuni chiamati a godere i detti posti, cioè i giovani nativi rispettivamente dei medesimi.

Cinque posti di fondazione *Guidetti*, come da test. 3 ottobre 1603. Vi sono chiamati i prossimiori parenti, come dalle tavole di fondazione.

Undici posti di fondazione *Vandone* come da test. 19 agosto 1842. — Si ottengono per concorso dai nativi della *Lomellina* e, sussidiariamente, da quelli delle altre Provincie. V. R. Decreto 26 luglio 1856.

Quattro posti di fondazione *Martini*. Vi possono aspirare i parenti in ragione di due posti. Un posto è attribuito ai nativi di *Cambiano* e di *Chieri*. Un altro posto è assegnato a favore degli aspiranti al corso delle Scienze fisiche di qualunque comune essi siano nativi.

Tre di fondazione *Bricco* a favore dei nativi d'*Ala*, *Ceres*, *Balme*, *Mezzenile* e *Mondione*, ed aspiranti allo studio della Filosofia, per quindi attendere a quello di Leggi e di Medicina.

Uno di fondazione *Barosso* a favore dei parenti, e, sussidiariamente, ai nativi di *Castelnuovo* d'*Asti*.

Uno di fondazione *Bertini* a favore dei nativi di *Barge*.

Uno di fondazione *Boschi* a favore dei nativi di *Susa*.

I posti di fondazione regia, *Ghislieri* e *Vandone*, si conferiscono in seguito ad esame di concorso a norma delle disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1857, dei RR. Decreti 29 settembre 1855, del 6 marzo 1856 e 26 luglio stesso anno, 30 giugno 1857, 10 maggio 1858, dell'art. 4 della legge 21 febbraio 1859, e del R. Decreto 17 novembre 1860.

I posti di fondazione privata, oltre a quelli *Ghislieri* e *Vandone*, che si conferiscono per esame di concorso, come si disse, vengono aggiudicati secondo le norme indicate nelle rispettive tavole di fondazione. In quali Facoltà si conferiscano, e di qual valore essi sieno, risulta dai detti RR. Decreti in quanto si riferisce ai posti di fondazione Regia, Ghislieri e Vandone; e in quanto riflette le altre fondazioni private, dalle rispettive tavole di fondazione e dalle disposizioni particolari datesi per mandarle ad effetto.

Alcune disposizioni disciplinari regolano particolarmente la condotta degli ammessi a godere del beneficio di un posto gratuito dal quale o possono essere sospesi o persino esserne privati. Ma da essi non si richiedono prove maggiori di quelle che sono volute dagli altri studenti, a meno che considerare si vogliano come tali le disposizioni disciplinari anzidette. In ogni anno poi sui fondi disponibili del lascito Bricco vengono conferiti cinque premi; due di lire 336, 68, e tre di lire 200 caduno. Tali premi si conferiscono pure allo studente più distinto in ciascuna Facoltà.

Ora si sta pure attuando l'esecuzione delle disposizioni testamentarie del Commendatore Dionisio, che lasciò erede delle sue sostanze questa Regia Università, e per cui si distribuiranno cospicui premi e si fonderanno posti gratuiti nel suddetto Regio Collegio a favore degli studenti di Leggi.

Oltre alle fondazioni summentovate, che sono annesse al Regio Collegio delle Provincie del quale sono tutti considerati come alunni, evvi anche un cospicuo collegio che dal fondatore è intitolato Collegio Caccia. Cospicue rendite sono state attribuite al medesimo, le quali, oltre al provvedere di quanto occorre ad un giovine d'agiata famiglia, che frequenta gli studi alla Università, cioè vitto, alloggio, ripetizione, ecc. in collegio, danno ancora pensioni e larghi sussidi a studenti che non sono interni nello Istituto. Gli studenti interni in media sono 19, ed i posti fissi 21. Gli esterni sono in egual numero, compresi quelli che attendono allo studio delle arti belle. E vi possono solo aspirare i giovani che si dedicano allo studio delle tre Facoltà, Legge, Medicina e Chirurgia, e Matematica. Per essere ammesso nel Collegio Caccia, il quale sin dal 1820 è stato traslocato da Pavia in questa città, bisogna essere nativi della città di Novara e dell' antico contado di Novara, colla preferenza ai nobili Caccia, in difetto ai nobili nativi della stessa città, in mancanza di questi ai borghesi di Novara, e poi dell' antico contado.

Patroni ed amministratori di detto Collegio erano quattro e discendenti della nobile famiglia che avevano le condizioni richieste nella tavola di fondazione, cioè *la laurea in legge*. Ora l'amministrazione, e appunto per mancanza di discendenti della famiglia che avessero tali condizioni, fu attribuita al Municipio, rappresentato da una Commissione composta di quattro membri di esso.

Quesito 14. Non si può rispondere a questo quesito perchè non si fa l' appello dei nomi, se non *talvolta*.

Quesito 15. Non vi sono ripetitori che preparino agli esami. Tali esercitazioni si fanno in via privata ed affatto particolare.

Quesito 16. Sì; vi sono studenti che da questa vanno a dare i loro esami in altre Università, e studenti che da altre vengono in questa. Pochissimi gli ultimi; ma i primi, dal novembre 1863 al dicembre 1864, furono 144; e si crede che vadano la più parte a Genova. Si ovvierebbe a tali abusi obbligando lo studente ad esporsi all' esame là dove ne fece lo studio e corso, e prese le inscrizioni relative.

Quesito 17. Non vi sono privati insegnanti che dieno corsi obbligatori.

Quesito 18. Lire 80 al mese.

Quesito 19. Le tasse esistenti prima del regolamento universitario erano: *Teologia:* L. 50 per ogni esame d'ammessione; L. 25 per gli esami speciali; L. 400 per gli esami generali; L. 30 per il diploma. *Legge:* L. 50 per ogni esame d'ammessione; L. 25 per gli esami speciali; L. 600 per gli esami generali; L. 40 per il diploma. *Medicina e Chirurgia:* L. 50 per ogni esame d'ammessione; L. 25 per gli esami speciali; L. 500 per gli esami generali; L. 40 per il diploma. *Matematica:* L. 50 per ogni esame d'ammessione; L. 25 per gli esami speciali; L. 500 per gli esami generali; L. 30 per il diploma. *Scienze fisiche e naturali, Filosofia e Lettere:* esami d'ammessione: L. 40; esami speciali L. 18; esami generali L. 250; diploma L. 30. *Farmacia:* esame d'ammessione L. 30; esami del corso, ciascuno L. 18; diplomi L. 30.

I Professori ricevevano le somme provenienti dalle retribuzioni dei corsi, in ragione delle inscrizioni prese dagli studenti pei corsi di ciascuno di essi.

Quesito 20. Nell'anno scolastico 1863–64 dalle tasse scolastiche si è ricavata la somma seguente:

Leggi, Notariato, ecc.	L.	43,079 50
Teologia	»	207 60
Medicina, Farmacia, ecc.	»	14,318 78
Scienze fisiche, matematiche, ecc.	»	12,420 —
Lettere e Filosofia	»	1,704 98
Totale . .	L.	71,730 86

Quesito 21. Prendendo per base la media dell'anno 1863–64, gli esentati delle tasse suddette e la somma rilasciata sarebbero:

In Leggi 27 studenti ed 8 uditori.	L.	3,997 50
In Teologia 1 studente.	»	69 20
Da riportarsi . .	L.	4,066 70

Riporto . .	L.	4,066 70
In Medicina e Chirurgia 23 studenti e 3 uditori.	L.	1,282 89
Farmacia 6 uditori	»	455 88
Scienze fisiche, ecc. 8 studenti e 3 uditori . .	»	750 —
Filosofia e Lettere 10 studenti	»	387 50
Notariato 1 uditore	»	94 50
Flebotomia	»	— —
Totale . .	L.	7,037 47

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Quesito 2. Fino al 1848 si mantenne con redditi provenienti dall'antica dotazione a carico del Municipio di Cagliari, da capitali investiti in cedole del Debito pubblico, da prebende ecclesiastiche, da contribuzioni a carico dei Comuni, dei Monti frumentari e della Cassa privata del re Carlo Felice, e da sussidi dello Stato.

Quesito 3. Dopo il 1848 tutti i suddetti redditi si devolsero a favore dello Stato che d'allora assunse a suo carico il mantenimento delle quattro Università esistenti nelle antiche Provincie del Regno.

Quesito 4. Vedi la risposta al precedente quesito.

Quesito 5. L'Università di Cagliari si governava con proprie costituzioni fino al 1848. Dopo le riforme politiche di quell'anno e la fusione della Sardegna con le altre antiche Provincie del Regno sardo, è governata dalle leggi sì generali che speciali che d'allora in poi sono state emanate.

Quesito 6. Si osserva il regolamento del 14 settembre 1862.

Quesito 10. Dopochè coll'articolo 32 del regolamento universitario del 14 settembre 1862 l'intervento degli allievi alle lezioni fu dichiarato obbligatorio non si ebbero a lamentare le assenze che prima si sperimentavano. Anzi è lodata dai signori Professori l'assiduità degli allievi alle rispettive scuole. Se non che si osserva, che il suddetto articolo del regolamento, se colpisce i negligenti, non è sufficiente ad esigere un'assidua di-

ligenza alla scuola e l'applicazione allo studio. Epperò si crederebbe più espediente, come fu proposto altra volta al Ministero, che invece dell'ammonizione da infliggersi agli studenti che nel corso del mese si dimostrano negligenti, dovessero gli allievi riportare in ciascun trimestre un certificato di profitto nello studio e di frequenza alla scuola dai loro Professori, i quali dovrebbero essere proibiti di rilasciarlo, semprechè l'allievo mancasse più di tre volte alle lezioni nel corso del trimestre, senza un legittimo motivo da giustificarsi presso il Consiglio accademico. Così sarebbe restituita ai Professori una più diretta azione nel mantenere la disciplina nella scuola.

Quesito 11. Coerentemente al disposto dell'art. 110 dell'indicato regolamento, e dall'art. 1.° del regio decreto 22 marzo 1862, non vi sono in questa Università allievi inscritti ad esercizi pratici.

Quesito 12. I lettori che sogliono frequentare la Biblioteca di questa Università, si possono calcolare in media di 60 al giorno.

Quesito 13. Non vi è collegio annesso.

Quesito 14. Tutti gli allievi sogliono frequentare giornalmente le lezioni alle quali sono inscritti giusta l'ordine degli studi.

Quesito 15. Per uno o due mesi prima del tempo degli esami, gli allievi sogliono prepararsi ai medesimi con ripetizioni private presso i Dottori aggregati delle rispettive Facoltà. La spesa di queste ripetizioni è da 15 a 20 lire al mese.

Quesito 16. In questi ultimi anni si è verificato il caso, che diversi studenti di Medicina e Chirurgia hanno emigrato ad altra Università allettati dalla speranza di maggiori facilitazioni nei corsi e negli esami. È stato radissimo il caso che siasi presentato (e ciò negli anni addietro) qualche allievo di altra Università a dare esami in questa.

Quesito 17. Non vi sono privati insegnanti che dieno corsi di quegli obbligatori.

Quesito 18. Questa media pel mantenimento dello studente può calcolarsi da L. 500 a 600.

Quesito 19. Fino alla pubblicazione della legge 31 luglio 1862, si osservavano le disposizioni delle regie patenti del 27 settem-

bre 1842, del regio decreto 12 luglio 1850, del regio decreto 15 gennaio 1858 e della legge 13 novembre 1859 per riguardo alle tasse degli esami ed al riparto delle relative propine agli esaminatori. Erano versate presso il Ricevitore demaniale.

Quesito 20. Dal registro dell'Economo dell'Università risultano esatte, dopo la legge del 31 luglio 1862, compresi i diritti di diplomi e di certificati, L. 6145 17 nel 1863, e L. 4439 12 nel 1864.

Quesito 21. Nel 1862-63 furono esentati dalle tasse 14 studenti dei quali tre emigrati veneti. Dei 14 allievi due erano di Teologia, uno di Giurisprudenza, ed 11 di Medicina e Chirurgia. Epperò fu rilasciata la somma di L. 788 87. Nel 1863-64 furono dispensati dalla tassa 13 allievi, dei quali 1 di Teologia, 1 di Giurisprudenza, ed 11 di Medicina e Chirurgia; somma rilasciata L. 702 37. Nel 1864-65 hanno ottenuto quella dispensa 2 allievi di Teologia, 3 di Medicina e Chirurgia e 2 aspiranti al Notariato; per cui si è venuto a rilasciare L. 328 01.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Quesito 2. L'Università in origine possedeva:

1.° La dotazione di re Alfonso pel privilegio del 1.° giugno 1445	L.	3,829 —
2.° L'assegnazione sui beni degli espulsi Gesuiti pel R. Dispaccio 1.° agosto 1778	»	10,200 —
e quindi		
3.° Sulle aziende di quattro Abbazie per R. Dispaccio 3 marzo 1813	»	7,650 —
4°. Assegnazione del Parlamento nel 1814. . . .	»	22,950 —
	L.	44,629 —

Quesito 3. La R. Università al 1860 possedeva:

Rendita sul R. Erario, tande in argento, assegnazione di re Alfonso.	L.	3,825 —
Da riportarsi . .	L.	3,825 —

Riporto . .	L.	3,825 —
Detta arretri capitalizzati	»	429 12
R. Erario, Abbazie vacanti	»	7,650 —
Detto diverse cause	»	21,754 86
Mensa Vescovile di Catania	»	484 13
Compagnia di Gesù	»	739 50
R. Erario, C.ª di lande in denaro	»	4,724 89
R. Erario, C.ª di donativo	»	1,661 19
Censi di proprietà	»	3,054 56
Soggiogazioni	»	501 35
Pigioni di case	»	2,315 61
Gran Libro di Sicilia, fondi impiegati	»	7,773 25
Province di Catania, Noto e Caltanisetta, mantenimento delle Cliniche	»	3,825 —
Prodotto di gradi accademici, giusta il concorso decennale dal 1849-50 al 1858-59. . . .	»	42,950 69
	L.	101,689 15

Ed inoltre deve contare sopra lire 75,000, rendita sul capitale di 1,500,000 lire, quarta parte dei 6 milioni assegnati alle Università di Sicilia, pel decreto prodittatoriale del 19 ottobre 1860	L.	75,000 —

E finalmente deve aver diritto sopra la importante tangente dei beni appartenuti agli espulsi Gesuiti e Liguorini, assegnata alla pubblica istruzione di Sicilia, pel decreto prodittatoriale del 17 ottobre 1860.

Tutte le rendite, che costituivano l'attivo della R. Università, dovettero passarsi alla R. Finanza, che a termini di legge, e per la Ministeriale 4 giugno 1861 veniva obbligata a sostenere tutti gli esiti di stipendi ai Professori, agl'impiegati, ed alla manutenzione degli stabilimenti.

Quesito 4. Dietro la legge dell'annessione gli unici fondi che si amministrano dall'autorità locale, ossia dal Rettore, sono giusta l'ultimo bilancio:

Stabilimenti-Materiale	L.	11,960 —
Segreteria-Materiale	»	1,220 —
Manutenzione di edifici	»	1,000 —
Mobili, ed oggetti di scrittoio	»	1,200 —
Spese diverse	»	3,381 63
	L.	18,761 63

I mandati della Finanza si spediscono al Cassiere Economo di quatrimestre in quatrimestre anticipato; e le spese si fanno nelle vie legali dal Rettore, a termini del R. Decreto del 25 agosto 1861, e regolamento analogo.

Quesito 5. La legge Casati, ed il regolamento Matteucci sono le norme che si seguono in questa Università, modificati solo per la legge 22 marzo 1862.

Quesito 6. Ai termini del regolamento Matteucci nessuno può venire ammesso alla R. Università se non presenta la licenza liceale, e non risulti idoneo per l'esame di ammessione presso la Commissione speciale.

Quesito 7. Il numero degli studenti degli ultimi dieci anni nelle Facoltà Teologica, Legale, Medica, e Fisico-Matematica, giusta l'allegato di n.° 1, presenta un risultato di n.° 4774, il cui medio sarebbe di 477, e di n.° 44 uditori.

Non essersi mai fatto corso nella Facoltà di Filosofia, e Letteratura, osservando che, siccome il corso di tal Facoltà non abilita all'esercizio di alcuna professione, così nella stessa non si hanno chè uditori liberi non inscritti in Segreteria, e pei quali non si può indicare il numero degli alunni, che frequentano quelle cattedre.

Quesito 8. Secondo l'allegato n.° 2, gli esami per laurea nelle varie Facoltà, nel corso dell'ultimo decennio, presentano i seguenti risultati:

Di approvati, 956.

Di approvati col massimo plauso, 4.

Di disapprovati 11 — avvertendo che dal 1854 al 1861 non si teneva conto affatto dei riprovati negli esami.

Quesito 9. Per l'allegato n.° 3, il numero degli alunni presentati agli esami nello stesso periodo presenta per risultato la cifra di 1759, tutti approvati, avvertendo:

1.° Che l'esame di ammissione sostenevasi avanti il Collegio della Facoltà di Filosofia, e Letteratura, che rilasciava il diploma di cedola, che serviva di matricola;

2.° Che nel decennio non si tenova'mai conto dei riprovati.

Quesito 10. La scolaresca universitaria si è mai sempre distinta per diligenza. Però è a confessarsi, che fatti più seri e difficili gli esami, l'assiduità, e la diligenza dei corsanti si è veduta aumentare sensibilmente. Ogni Professore fa l'appello dei suoi discepoli, e ne nota i mancanti.

Non si è mai data causa dagli studenti per meritare di venire rimandati dalla R. Università.

Il sistema di rigore negli esami, e di registrare in verbali i disapprovati, sono le vere guarentigie per assicurare la diligenza dei discenti.

Quesito 11. Giusta l'allegato n.° 4, il numero degli alunni inscritti agli esercizi pratici nelle varie Facoltà di questo anno, sommano a 145, cioè:

Alla Fisica	N.°	40
Alla Chimica organica	»	29
Alla Chimica inorganica	»	44
Alla Chimica farmaceutica	»	32
	N.°	145

Si avverta essersi preteriti nel quadro gli esercizi delle altre Facoltà attenendosi alle principali scienze di esperimento.

Quesito 12. In questa R. Università è una Biblioteca di oltre 34,000 volumi. Vi ha annessa la Biblioteca Ventimiliana di altri 11,000 volumi donata dal vescovo monsignor D. Salvatore Ventimilia, arcivescovo di Nicomedia, accresciuta dai legati dei libri del canonico D. Francesco Strano professore di letteratura latina, e del canonico Agostino Sammartino professore di matematiche sublimi.

Il numero quotidiano di quei che la frequentano durante l'anno scolastico, è di circa 160, e nelle vacanze di 96.

Quesito 13. Non sono in questa Università nè posti gratuiti, nè pensioni.

Quesito 14. La scuola più frequentata, perchè si replica per 3 anni, è quella del Codice Civile, e il numero medio corrisponde alla cifra di oltre 60.

Quesito 15. In questa Università non si conoscono ripetitori, e quindi i giovani non fanno alcuna spesa.

Quesito 16. Non si trovano studenti di questa Università, che vadano altrove a dar gli esami, meno nei casi di traslocazione di funzionari, ed impiegati che trasportano i figli.

I casi di coloro che vengono, accadono per lo stesso motivo. Sono però rari, ed in questo anno riduconsi solamente a due.

Non si vede inconveniente del passare gli studenti ad altre Università, qualora si osservi la legge di soggettare agli esami tutti coloro, che non ne hanno subito.

Quesito 17. Nel corrente anno scolastico non si conta alcun privato insegnante in questa R. Università.

Quesito 18. Trovandosi Catania abbondante di commestibili, ed a basso prezzo, e non difettandosi di abitazioni di poco costo, il mantenimento di uno studente non potrebbe montare pegli agiati a più di L. 3 al giorno; a molti più economi non costa due terzi.

Quesito 19. Ai termini del regolamento del 31 maggio 1840 si esigevano dagli studenti i depositi nelle proporzioni qui descritte:

Per la Facoltà Teologica.

Diploma di cedola		L. 47 60
Di cui agli esaminatori ed agli impiegati		» 9 35
Alla Cassa dell'Università		L. 38 25
Licenza	L. 85 85	
Esaminatori ed impiegati	» 18 70	
Alla Cassa	L. 67 15	» 67 15
Laurea	L. 170 63	
Esaminatori ed impiegati	» 47 17	
Alla Cassa	L. 123 46	» 123 46
		L. 228 86

Per la Facoltà Legale.

Diploma di cedola		L. 35 91
Esaminatori ed impiegati		» 10 41
		L. 25 50
Licenza	L. 135 57	
Esaminatori ed impiegati	» 20 82	
	L. 114 75	» 114 75
Laurea	L. 425 85	
Esaminatori ed impiegati	» 52 48	
Alla Cassa . .	L. 373 37	» 373 37
		L. 513 62

Facoltà di Scienze Mediche.

Diploma di cedola		L. 35 91
Esaminatori ed impiegati		» 10 41
		L. 25 50
Licenza	L. 71 40	
Esaminatori ed impiegati	» 20 40	
	L. 51 —	» 51 —
Laurea	L. 122 18	
Esaminatori ed impiegati	» 44 62	
	L. 77 56	» 77 56
Alla Cassa		L. 154 06

Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche.

Diploma di cedola		L. 32 93
Esaminatori ed impiegati		» 7 43
		L. 25 50
Licenza	L. 52 70	
Esaminatori ed impiegati	» 14 45	
	L. 38 25	» 38 25
Laurea	L. 109 86	
Esaminatori ed impiegati	» 32 72	
	L. 77 14	» 77 14
Alla Cassa		L. 140 89

Facoltà Filosofico-Letteraria.

Diploma di cedola		L. 24 01
Esaminatori ed impiegati		» 4 88
		L. 19 13
Licenza	L. 45 05	
Esaminatori ed impiegati	» 9 35	
	L. 35 70	» 35 70
Laurea	L. 74 90	
Esaminatori ed impiegati	» 28 68	
	L. 46 22	» 46 22
Alla Cassa		L. 101 05

Quesito 20. Per l'anno 1864 introitava l'Erario, per tasse scolastiche di questa Regia Università, la somma di L. 27,547. Nel 1863 montava l'introito a L. 29,480 24.

Quesito 21. Sin dall'attivazione del regolamento generale, un solo è stato lo studente esentato dalle tasse degli esami ai termini dell'art. 11. Egli superava gli esami di secondo e terzo anno, non però quelli del quarto. La somma rilasciata ascende a L. 205.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Quesito 2. L'Università di Genova ebbe dal Governo della Repubblica tutte le rendite e capitali che formavano già l'asse gesuitico, ed ascendevano in complesso ad un milione e mezzo circa di lire italiane, ma che al giorno d'oggi rappresenterebbero, per l'aumento degli stabili, ecc., almeno il triplo della detta somma. Il Governo sardo entrando al possesso del territorio già Ligure s'impadronì dei beni dell'Università; ma nel 1816 ordinò la restituzione ai Gesuiti dei loro beni, eccettuato il palazzo dell'Università colle sue adiacenze, supplendo al mantenimento di essa Università con annui assegnamenti sul bilancio dello Stato. Espulsi nuovamente nel 1848 i Gesuiti, il Governo riprese il dominio dei loro beni.

Quesito 3. Al presente non ha altre rendite proprie che quelle somministrate dallo Stato che per l'anno 1865 salgono alla complessiva somma di lire italiane 237,167.

Quesito 4. I fondi che servono al mantenimento dell'Università vengono somministrati con appositi mandati spediti sul bilancio della pubblica istruzione. E quanto agli stabilimenti scientifici vengono amministrati dai rispettivi Direttori, ai quali si corrispondono in quote di anticipazione delle quali rendono poi il devuto conto.

Quesito 5. Legge del 31 luglio 1862, e regolamento generale delle Università del Regno del 14 settembre di detto anno, in un coi regolamenti speciali per le Facoltà che gli fanno seguito.

Quesito 6. Il certificato di licenza liceale.

Quesito 10. Parrebbe che in oggi, specialmente rispetto ad alcuni corsi siavi maggiore diligenza nell'assistere alle lezioni. I Professori fanno l'appello quando lo giudicano opportuno. Da moltissimi anni a questa parte niun studente fu rimandato come turbolento. Per accrescere la diligenza alle lezioni gioverebbe certamente che fossero obbligati gli studenti a riportare sulle schede la firma dei Professori per attestare della frequenza alle scuole.

Quesito 11. Con R. Decreto del 22 marzo 1863 vennero sospesi nell'Università di Genova gli esercizi pratici delle scuole sperimentali. Ciò nondimeno nei laboratori di chimica, nel museo e per la botanica colle escursioni settimanali alle stagioni opportune, hanno luogo esercizi sperimentali quantunque non obbligatorii.

Quesito 12. Vi è la Biblioteca che contiene all'incirca 80,000 volumi ed un medagliere. Viene essa giornalmente frequentata da circa cento lettori.

Quesito 13. Non vi sono posti gratuiti in questa R. Università.

Quesito 14. Sono 60 all'incirca gli alunni obbligati che frequentano taluna delle scuole più numerose di questa Università.

Quesito 15. Non vi sono presso questa Università ripetitori che preparino agli esami, se se ne eccettuino pochi che preparano agli esami di misuratore. Poca però può essere la spesa

di ripetizione per questi ultimi, durando tale ripetizione per lo più soli 20 o 30 giorni.

Quesito 16. Ben pochi sono gli studenti che da questa Università vanno a prendere gli esami in un'altra. È incerto il numero degli studenti di altre Università che vengono a prendere gli esami in questa: per lo più provengono da quella di Torino.

Il modo più acconcio per garantirsi da simili abusi sarebbe quello di prescrivere che gli esami si dovessero prendere nelle Università ove ne fu fatto il corso.

Quesito 17. Vi sono soltanto liberi insegnanti i di cui corsi sono frequentati da pochi e senza retribuzione..

Quesito 18. La spesa media per mantenersi a studio può calcolarsi all'incirca da lire 80 mensili a lire 100.

Quesito 19. Prima del regolamento 14 settembre 1862 esistevano tasse d'esami, cioè lire 50 per l'esame d'ammissione, lire 25 per ogni esame speciale, lire 600 per gli esami di laurea in Leggi, 500 in Matematica, Medicina e Chirurgia, 400 in Teologia, e 250 in Scienze Fisiche e Naturali, Filosofia e Lettere. Avea luogo la distribuzione di propine in ragione di lire 4 per ogni esaminatore negli esami speciali, e lire 7 negli esami di laurea.

Quesito 20. La somma annuale che ricavasi attualmente dalle tasse, scolastiche dipendentemente dalla legge 31 luglio 1862, può per questa Università calcolarsi in lire 20,000 circa.

Quesito 21. Per quest' Università sono annualmente 5 o 6 gli studenti esentati dalle tasse, e la somma che così è rilasciata può calcolarsi all'incirca in lire 400.

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Quesito 2. In origine l'Università ebbe beni propri, consistenti in fabbriche, vigneti e specialmente in un molino a grano unico a Macerata, i quali capitali davano una rendita annua non minore di lire quarantamila; quando per effetto dell'editto

13 marzo 1801 vennero incamerati tutti i beni comunali, vi furono compresi anche quelli dell'Università, ed il Governo di Roma trovò giusto, che questo Istituto fosse a carico del tesoro dello Stato.

Quesito 3. Attualmente non ha fondi e rendite proprie, e si mantiene coll' assegno di lire 20,000 a carico dello Stato, confermato con R. Decreto 5 luglio 1863, n.° 1349; con un sussidio di lire 4564 36 somministrato dal Comune per mantenimento dei gabinetti, orto botanico ecc., e con lire 292 60 frutti di capitali. In totale la Università dispone della somma di lire 24,857 16.

Quesito 4. Le rendite sono amministrate da una Commissione nominata dal Corpo accademico e presieduta dal Rettore. Essa forma il preventivo ed il consuntivo, che viene quindi portato a notizia dell' intero Corpo accademico. Tali rendite sono erogate negli stipendi agl' insegnanti ed impiegati, nel mantenimento dei gabinetti, ed in altre spese relative.

Quesito 5. Attualmente gli esami tanto speciali che generali si danno secondo il prescritto dal regolamento universitario 14 settembre 1862 colle modificazioni portate dal R. Decreto 22 marzo 1863, n.° 1180.

Quesito 6. Per essere inscritto al corso di Giurisprudenza si richiede l' attestato di licenza liceale e deve superarsi un esame di ammissione. Per inscriversi al corso speciale di Farmacia si richiede lo stesso attestato, o quello dell' ultimo esame della Sezione Fisico-Matematica di un Istituto tecnico, e deve pure superarsi l' esame di ammissione.

Quesito 10. La diligenza può dirsi lodevole, ed è presso a poco sempre la medesima; si fa qualche volta l' appello prima delle lezioni; non si sono avuti casi di studenti rimandati per causa di turbolenze; si trova opportuna l'applicazione del capo V del regolamento universitario 14 settembre 1862.

Quesito 11. Gli alunni inscritti per gli esercizi pratici d'Agraria, Chimica farmaceutica ed Agrimensura sono in media 14.

Quesito 12. Vi è Biblioteca comunale per uso dell' Università; i lettori in media sono 15.

Quesito 13. Non vi sono posti gratuiti.

Quesiti 14. In media quattro quinti degli alunni assistono alle lezioni.

Quesito 15, 16, 17. Non vi sono ripetitori che preparino agli esami; nè studenti che passino a prenderli in altra Università od altri in questa; nè privati insegnanti che dieno corsi obbligatori.

Quesito 18. In media lire 60 al mese.

Quesito 19. Sotto il regime pontificio esisteva una tassa annua d'inscrizione di Sc. 16 pari a lire 85 12, che venivano divise fra i membri del collegio.

Quesito 20. Ora che l'Università è ridotta alla sola Facoltà di Giurisprudenza, ed ai soli quattro corsi speciali di cui alla risposta n.° 1, l'annua somma che danno le tasse scolastiche, è di circa lire 4 mila.

Quesito 21. Sono esentati dalle tasse in media ogni sette studenti uno.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Quesito 2. Questo Istituto possedeva in origine fondi e rendite proprie, consistenti in canoni enfiteutici, seggiogazioni, assegnazioni sulla Tesoreria generale, sulla Compagnia di Gesù, sul Comune e sulla Provincia di Messina, edifici e rendite inscritte sul Gran Libro, eventuali, cioè proventi di gradi accademici. Tutto ciò costituiva l'annua rendita di lire 25,681 56.

Quesito 3. I fondi e rendite che in atto possiede sono gli anzidetti; aggiungendo altri edifici di nuova fabbricazione, in un terreno concesso da questo Comune attaccato all'Università. Tali nuovi edifici danno l'annua rendita di lire 2798 20, oltre un quarto nobile ove attualmente trovasi la Direzione del Demanio, dal quale potrebbe ricavarsi altro lucro di circa lire 2000.

Più le rendite degli espulsi Gesuiti e Liguorini che per decreto prodittatoriale del 17 ottobre 1860 furono dichiarate proprietà della pubblica istruzione, escludendo quelle che per loro origine erano destinate al culto divino.

Più la somma di lire 1,500,000 venivagli assegnata sui beni anzidetti per altro decreto prodittatoriale del 19 ottobre 1860 da

conseguirsi in 3 anni, per la fondazione ed ingrandimento dei gabinetti, laboratori ed altri stabilimenti.

Nessuna delle anzidette rendite ha cessato fin'ora di appartenervi.

Quesito 4. Col cominciare dell'anno 1862 l'amministrazione dei fondi dell'Università passò al Demanio, e ciò per Ministeriale del 5 novembre 1861, Div. 2.ª, Sez. 1.ª, n.° di Pos. 72, n.° del Prot. gen. 7607, Par. 10. Quindi dall'anzidetto Ufficio potranno aversi notizie precise.

Quesito 5. Il regolamento vigente è quello del Matteucci.

I decreti che sospendono o modificano quelle leggi sono i seguenti cioè:

1.° Regio Decreto 22 marzo 1863, n.° 1185.

2.° Regio Decreto 1.° maggio 1863, Div. 2.ª, Sez. 2.ª, Pos. 27, Part. 1391.

3.° Decreto ministeriale 14 ottobre 1863, Div. 2.ª, Sez. 2.ª Pos. 83, Part. 3232.

4.° Decreto ministeriale 16 ottobre 1863, Div. 2.ª, Sez. 2.ª, Pos. 29, Part. 3280.

5.° Decreto ministeriale 19 agosto 1863, Div. 2.ª, Sez. 2.ª, Pos. 29, Part. 2779.

6.° Decreto ministeriale 1.° dicembre 1863, Div. 2.ª, Sez. 2.ª, Pos. 29, Prot. gen. 32521, Part. 3848.

7.° Decreto ministeriale 26 marzo 1864, Div. 2.ª, Sez. 2.ª, Pos. 29, Part. 5170.

8.° Decreto ministeriale 8 novembre 1864, Div. 3.ª, Sez. 2.ª, Arch. 117, Part. 3646.

Quesito 6. L'individuo che vuole inscriversi al corso deve pria di tutto esibire fedi di nascita e buon costume, rilasciate dalla Giunta municipale, la licenza liceale e quindi sostenere un esame di ammissione in questa Università da valere pel corso cui vuole inscriversi, superato il quale viene collocato al primo anno di corso.

Quesito 10. Da qualche anno in quà pare che la diligenza siasi aumentata.

Nelle lezioni si fa la chiama, essendo ciò stabilito dal regolamento.

Nessun caso di studenti rimandati per turbolenza.

Per mezzo più conforme allo spirito dei tempi onde accrescere la diligenza è da ritenersi il libro d'intervento.

Quesito 11. Nessuno s'è inscritto per gli esercizi pratici delle scuole sperimentali.

Quesito 12. Esiste in questa Università la Biblioteca. Il numero dei lettori ascende approssimativamente per giorno a 80.

Quesito 13. Non vi son posti gratuiti nè pensioni.

Quesito 14. Numero 30 medio di assistenza alle lezioni.

Quesito 15. Non vi sono ripetitori che preparino agli esami.

Quesito 16. Da che è in vigore il regolamento Matteucci, degli studenti che vanno da questa in altra Università per dare gli esami, può calcolarsi una media di 3, e la stessa di quelli che vengono da altra Università in questa.

Le Università da dove son venuti, sono Palermo, Pavia, Catania e l'abolito Liceo di Reggio.

Le Università in cui vanno da questa per dare gli esami non possono conoscersi.

Questo passaggio non può ritenersi come abuso, essendo autorizzato del regolamento in vigore.

Quesito 17. I privati insegnanti sono 2, entrambi delle 5 parti del Codice.

Il numero degli alunni, che li frequenta, può calcolarsi in media da due anni (tempo scorso dalla loro elezione) a 44.

La retribuzione non si conosce.

Quesito 18. La spesa in media è di lire 1000.

Quesito 19. Le tasse che si pagavano dagli studenti sotto il passato regime, stabilite dal regolamento allora in vigore, erano le seguenti:

Facoltà Teologica.

Intiero deposito per i 3 gradi di approvazione, licenza e laurea, in favore della Università. . .	L. 228 86
Intiero deposito in favore dei Professori ed impiegati per i 3 gradi suddetti	75 22
	L. 304 08

I soli Professori godevano per ogni grado centesimi 85 per l'approvazione, L. 1 70 per la licenza e L. 2 55 per la laurea.

Facoltà legale.

Intiero deposito, come sopra, in favore dell'Università	L. 513 61
Intiero deposito pei Professori ed impiegati, come sopra	83 72
	L. 597 33

I Professori godevano gli stessi diritti come nell'anzidetta Facoltà.

Facoltà Medica.

Intiero deposito in favore dell'Università, come sopra	L. 154 06
Intiero deposito per i Professori ed impiegati, come sopra	75 43
	L. 229 49

I Professori godevano gli stessi diritti, come sopra.

Facoltà di Scienze Fisico-Matematiche.

Intiero deposito in favore dell'Università	L. 140 88
Intiero deposito pei Professori ed impiegati, come sopra	54 61
	L. 195 49

I Professori godevano, come sopra, centesimi 42 per l'approvazione, centesimi 85 per la licenza, e L. 1 28 per la laurea.

Facoltà di letteratura e Filosofia.

Intiero deposito in favore dell'Università	L. 101 02
Intiero deposito pei Professori ed Impiegati	42 92
	L. 143 94

I soli Professori godevano, come sopra, centesimi 42 per l'approvazione, centesimi 85 per la licenza, L. 1 28 per la laurea.

Quesito 20. Ascende tal somma approssimativamente a L. 8766 83.

Quesito 21. Nessuno studente finora esentato da tassa.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Quesito 2. L'Università di Modena possedeva fondi risultanti da lasciti privati, ma di poca importanza, che non tardarono per altro a farsi di gran lunga maggiori per donazioni sovrane.

Quesito 3. I fondi e le rendite tutte, che sotto nome di *Patrimonio degli studi*, appartenevano a questa Università, e potevano, tutto compreso, valutarsi ad un'annua rendita di L. 100,000 circa, erano amministrati già con amministrazione separata dal Ministero che presiedeva alla predetta istruzione, e passarono poi definitivamente in amministrazione del Demanio nell'anno 1860.

Quesito 4. I fondi sono amministrati dal Demanio e le rendite erogate a beneficio del Governo.

Quesito 5. Le leggi organiche di questa Università sono le Costituzioni del 1772. I regolamenti ora in vigore, come per tutto il resto, così ancora in materia di esami, sono quelli approvati con R. Decreto 14 settembre 1862. I decreti e le disposizioni, che modificano in qualche parte i detti regolamenti sono: il decreto ministeriale 1.° novembre 1862, il R. Decreto 22 marzo 1863, e le circolari ministeriali 30 aprile 1863, 26 marzo e 8 novembre 1864.

Quesito 6. Per l'ammissione agli studi delle Facoltà universitarie in qualità di studenti si richiede l'attestato di licenza liceale, ed uno speciale esame di ammissione. Per essere ammessi agli studi della classe zooiatrica basta un attestato di aver compiuto i corsi di belle lettere ed un esame di ammissione.

Quesito 10. La diligenza di questa scolaresca nell'assistere alle lezioni fu in generale sempre lodevole, ed ora può veramente dirsi esemplare. Tutti i Professori hanno facoltà di fare

l'appello, e molti lo fanno realmente. Non vi fu caso di studenti rimandati per turbolenza. In questa Università, per essere ammessi agli esami, gli studenti debbono al fin dell'anno presentare a questa Segreteria le proprie carte d'inscrizione colle firme dei rispettivi Professori attestanti la frequenza alle scuole d'obbligo.

Quesito 11. Gli esercizi sperimentali, sebbene in questa Università non obbligatorii, si danno nientedimeno in generale dai Professori, e si danno gratuitamente, e sono frequentati con puntualità dagli alunni.

Quesito 12. L'Università ha la sua Biblioteca, e il numero medio dei lettori che la frequentano giornalmente è di dieci.

Quesito 13. Non esistono posti gratuiti interni, nè pensioni in collegio per giovani studenti.

Quesito 14. Dalle assunte informazioni risulta che nella scuola più numerosa il numero degli alunni obbligati, che la frequentano giornalmente, può, in termine medio, valutarsi da 85 a 90 per cento.

Quesito 15. Vi è qualche ripetitore, specialmente per la Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, e la spesa sostenuta da ciascun alunno può in termine medio valutarsi a L. 1. 30 per ogni ripetizione. Si noti per altro che di tali ripetizioni si valgono pochissimo i nostri studenti, molto invece gli studenti forestieri, che vengono a questa Università per la sola ragione degli esami. Del resto le ripetizioni migliori pei nostri studenti sono le conferenze date loro, senza compenso di sorta, dai Professori in ore diverse da quelle delle lezioni, e gli esercizi sperimentali anzidetti.

Quesito 16. Pochissimi o nessuno dei nostri studenti si recarono fin qui a prender gli esami in altre Università. Bensì ne sono venuti d'altronde, e specialmente, anzi quasi unicamente, dalle Università di Torino e di Pavia. Il numero totale di questi candidati avventicci, dacchè fu attuato il nuovo regolamento, cioè in questi due ultimi anni, somma a 139 così distribuiti: 26 in Giurisprudenza, 15 in Medicina e Chirurgia, 98 in Matematiche. Il mezzo più sicuro di ovviare all'abuso è di vietarlo per legge.

Quesito 17. Non abbiamo finora che un solo privato insegnante, che è di Oftalmoiatria e di Clinica oculistica; ma in realtà l'insegnamento non ha luogo perchè tutti gli studenti seguono esclusivamente i corsi dell'insegnante officiale.

Quesito 18. Tale spesa media può computarsi dalle 60 alle 70 lire al mese.

Quesito 19. Esistevano tasse di esami.

Queste tasse, per due terzi, si distribuivano con certe regole tra gli esaminatori e gl'impiegati dell'ufficio universitario, mentre l'altro terzo si versava nell'Erario pel così detto fondo delle giubilazioni dei Professori. Debbono per altro eccettuarsi le tasse per esami di pratica medico-chirurgica, le quali erano distribuite per intero tra i Professori e gl'impiegati suddetti.

Quesito 20. La somma totale ricavata dalle tasse scolastiche ascese a L. 34,373 46 nell'anno 1863, e a L. 31,784 56 nell'anno 1864.

Quesito 21. Gli studenti esentati dalle tasse furono n.° 62 nell'anno 1863 e 39 nell'anno 1864.

La somma condonata per tali esenzioni fu di L. 4,357. 79 nell'anno 1863, e L. 3,248. 53 nell'anno 1864.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Quesito 2. Coll'atto del 1768 venivano erogati in vantaggio dell'istruzione pubblica (della quale l'Università era la più gran parte) i beni copiosissimi dei Gesuiti: e quell'atto fu richiamato in vigore dalla disposizione della Reggenza di Governo, al tempo delle ristorazioni, nel 1814. Se non che in fatto il Governo tenne per sè il godimento de' beni, e pose in vece sul bilancio del Tesoro le spese universitarie.

Quesito 3. Non possiede in realtà; ma ha diritto alle spese necessarie sul Tesoro dello Stato, il quale in fatto si ritenne i beni che ne costituivano la dotazione, caricando il Tesoro di quelle spese.

Quesito 5. Gli studi e gli esami nelle Facoltà di Giurisprudenza, di Medicina e Chirurgia, di Scienze Fisiche, Matema-

tiche e Naturali e nel corso Chimico-Farmaceutico sono retti dal nuovo regolamento generale universitario e dai regolamenti speciali, approvati col R. Decreto 14 settembre 1862 e 3 ottobre dell'anno stesso. Il corso veterinario è regolato dal Sovrano Decreto 6 luglio 1857, modificato, per ciò che si riferisce alla condizione di ammissibilità, da una nota ministeriale in data 6 novembre 1863, la quale consente che si prescinda dal richiedere la licenza liceale, sottoponendo gli aspiranti a quel corso al solo esame d'ammissione stabilito per la Scuola di Medicina veterinaria di Torino. Il corso pei periti-geometri è regolato a norma del Sovrano Decreto 4 dicembre 1856.

Quesito 6. Per l'ammissione alle tre Facoltà e al corso farmaceutico, il diploma di licenza liceale e l'esame d'ammissione, come sono prescritti dai regolamenti precitati. Per l'ammissione al corso di perito-geometra il diploma di licenza.

Quesito 10. La diligenza, presa in generale, è più stazionaria che mutata. Il contegno forse migliorato. L'appello si fa qualche volta e da qualche Professore: pare però non essere questa una pratica geniale. Studenti rimossi non se n'ebbero da molti anni in qua; e nemmeno se n'ebbe che meritassero d'essere severamente ammoniti. Il miglior mezzo per ottenere diligenza alle lezioni parrebbe esser *spontaneo* e *naturale* quello d'aver sempre Professori stimabili per scienza, per zelo del proprio dovere, per discernimento di modi: *forzoso* e *artificiale* quello di impedire che vengano arbitrariamente protratti i tre periodi delle minori vacanze, che è la sola sensibile mancanza alle lezioni. Su questo argomento il Consiglio accademico inviò al Ministero le richieste osservazioni con lettera del Rettorato del 28 aprile 1863, n.° 4503-4602, responsiva alla circolare ministeriale del 4 aprile 1863, Div. 2, S. 1, n.° 3, 8696-2290.

Quesito 11. Non si hanno gli esercizi a termini precisi dell'art. 31, sospesi dall'art. 1.° del R. Decreto 22 marzo 1863, e quindi non vi sono scolari inscritti. Però gli studenti non mancano d'ogni esercizio nelle scuole dove sono parte indispensabile dell'insegnamento.

Quesito 12. Vi è una Biblioteca medica annessa al gabinetto chirurgico nell'ospedale civico, la quale sta aperta in tutti i

giorni dell'anno scolastico dalle 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane, e nell'inverno anche dalle 6 alle 9 pomeridiane. Suol essere frequentata dai 10 ai 15 studenti i più famigliari allo spedale e alle cliniche.

Quesito 13. Non esistono posti gratuiti interni nè pensioni in collegio per giovani studenti.

Quesito 14. Non si può veramente precisare. Per altro si può ritenere che quattro quinti sieno per ordinario presenti nei corsi di Giurisprudenza. In quelli di Medicina e di Matematica sono tutti, salvo qualche eccezione eventuale.

Quesito 15. Non vi sono ripetitori che preparino agli esami.

Quesito 16. Negli anni 1859-60, 1860-61 e 1861-62 vi fu affluenza di giovani studenti specialmente dell'Università di Pavia che venivano a dar qui esami di laurea, trattivi dalla modicità delle tasse allora in vigore. Dopo l'attuazione del nuovo regolamento i giovani di altre Università che vennero a sostenere gli esami furono tre nel 1862-63 e sei nel 1863-64. Alcuni degli inscritti negli anni 1863-64 e 1864-65 diedero l'esame di ammissione a Modena. Sì gli uni che gli altri de' passaggi avvenuti dopo il nuovo regolamento furono tutti causati da giusti motivi, per cui non vi è abuso.

Quesito 17. Non vi sono privati insegnanti che dieno corsi obbligatorii.

Quesito 18. Può ritenersi di L. 2 50 al giorno pel mantenimento e l'alloggio.

Quesito 19. Sì. Per l'esame preparatorio che davasi in fine del 2.° e 3.° anno d'ogni corso, e del 4.° del corso medico-chirurgico si pagavano L. 19. Per l'esame di laurea L. 87. Pel conferimento della laurea L. 153. — Quasi tutte le tasse erano distribuite fra i Professori esaminatori, gli impiegati e i serventi dell'Università; ad eccezione di una piccola parte dovuta alla *Cassetta dell'Università*, la quale era amministrata dal Magistrato degli studi. Nessuna somma versavasi all'Erario dello Stato.

Quesito 20. Negli anni 1862-63 e 1863-64 sono state riscosse per tasse d'inscrizione quasi 21,000 lire per anno.

Quesito 21. Il numero degli esentati si può ritenere un decimo del numero totale, principalmente per cagion degli emigrati.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Quesito 2. In origine possedeva rendite e fondi propri. Essi consistevano in terreni, in case, in censi, canoni, livelli e pensioni.

Quesito 3. Al presente possiede fondi propri, ma non ne ha l'amministrazione, perchè in effetto del Regio Decreto 2 febbraio 1852 passò questa al Dicastero delle Finanze dello Stato con la gestione affidata al ramo demaniale.

Quesito 4. Nel modo espresso nella risposta al precedente 3.° quesito, e corrispondendosi dal tesoro dello Stato dai frutti dal medesimo ritratti le spese universitarie occorrenti lungo l'anno.

Quesito 5. L'Università è stata governata, in specie in materia d'esami, con le Regie Costituzioni del 1776, con gli ordinamenti universitari 27 settembre 1842, con la legge organica del 4 ottobre 1848, e con tutte le posteriori leggi emanatesi, ed oggi con quelle del 31 novembre 1859, del 31 luglio 1862 e successivi regolamenti portati da R. Decreti fino a quello del 22 marzo 1863, con cui temporaneamente si sospendano o modificano pochi articoli dei preaccennati regolamenti.

Quesito 6. Per l'ammissione ai corsi superiori ed universitari si richiede la licenza liceale e l'esame di ammissione per quella Facoltà che si vuol frequentare.

Quesito 10. La diligenza alle lezioni, tuttochè insensibilmente, ha diminuito non si tosto gli scolari che non riportavano nella rispettiva carta di ammissione il certificato dei Professori di aver frequentato la scuola. L'appello da taluni degli insegnanti si continua a fare interpolatamente. Da dieci anni a quest'oggi non si espulse alcun giovine come turbolento. Si crede mezzo adatto a sostenere ferma la frequenza alle lezioni quello prima delle attuali nuove leggi esistente, cioè a dire restituire al Professore la facoltà di notare trimestralmente la frequenza de' propri allievi alla scuola, ed il ricavato profitto, con la penalità che mancando tali attestazioni, non possano essere ammessi

agli esami, meno il caso di legittimo impedimento da giustificarsi nanti il Consiglio accademico.

Quesito 11. Nessun alunno trovasi inscritto per gli esercizi pratici delle scuole sperimentali, non avendo essi luogo nella Università di Sassari, a termini del disposto dall'art. 110 del vigente regolamento universitario.

Quesito 12. Annessa all'Università vi è una Biblioteca. Dal 1.° novembre al 15 settembre di cadaun anno, in cui essa sia aperta, i lettori che, presa la media, giornalmente la frequentano possono essere in numero di 12 nei primi quattro mesi, e di 20 negli altri.

Quesito 13. Due posti gratuiti per giovani studenti di Medicina e Chirurgia sono fondati nell'ospedale civile di carità. Pel conferimento dei medesimi si apriva un concorso, al quale erano ammessi que' giovani che aveano compiuto il secondo anno di corso medico-chirurgico e sostenuto con felice successo i prescritti esami, facendo in oltre constare con appositi certificati di esser poveri. I due che fra i concorrenti davano maggiori prove di studio nell'esame in iscritto e verbale su cui si aggirava il concorso, erano prescelti ad occupare tali posti, di cui fruivano fino a conseguire la laurea in detta Facoltà. Con R. Decreto del 25 maggio 1862 si è ora derogato a tale concorso, ed invece vengono prescelti quelli che meglio si credono idonei dall'amministrazione dello stesso ospedale, non richiedendosi dall'Università che una sola nota nominativa degli studenti.

Quesito 14. Considerando una delle scuole che hanno il maggior numero di alunni obbligati, quasi tutti frequentano ordinariamente quella lezione, rarissime essendo le assenze che essi fanno dalla scuola.

Quesito 15. Sonovi ripetitori liberi, non designati dalla Accademia, che volontariamente compiono a tale offizio. Questi per l'ordinario hanno la qualità di Dottori aggregati e preparano gli studenti agli esami. In media la spesa che fanno i giovani per queste ripetizioni può calcolarsi in lire ottanta per cadaun anno.

Quesito 16. Meno per casi assai straordinari, come sarebbe quello di cambiamento di domicilio della famiglia dell'alunno,

nessuno all' epoca degli esami si reca ad altra città per sostenerli. Lo stesso occorre per quelli che vengono da altro istituto per continuare gli studi o subire gli esami, e questi, presa la media di un decennio, non superano il numero di tre ed un quinto all'anno. Sono provenienti dalle diverse Università del regno, ed in ispecie da quella di Cagliari, e tutti per ragioni, come si disse, famigliari, non mai per motivi di abuso, ai quali, ove occorressero, si potrebbe facilmente ovviare col richiamarsi all' osservanza quanto in proposito era prescritto dagli antichi ordinamenti universitari, di non potersi cioè ammettere nessuno studente a continuare corsi o subire esami in altra Università senza una speciale commendalizia da rilasciarsi da quell' istituto in cui avesse intrapreso il corso e subito esami.

Quesito 17. Nè vi furono, nè sonovi attualmente privati insegnanti, i quali dieno corsi obbligatori, per cui questi sono tutti frequentati dai giovani nell' Università.

Quesito 18. La spesa media che deve fare uno studente estraneo per mantenersi con decenza nel tempo delle lezioni in Sassari, comprese anche le tasse che deve pagare per l' inscrizione ai corsi, per le ripetizioni, alimenti, indumenti e quanto è necessario, può annualmente calcolarsi in lire mille.

Quesito 19. Prima dell' attuale regolamento universitario le tasse d' esami che si pagavano erano quelle fissate nella tariffa annessa alle R. Patenti 27 settembre 1842, indi nell' altra annessa al R. Decreto 12 dicembre 1860, ed erano distribuite, come lo sono tuttora per questa Università fra i Professori e membri delle Commissioni esaminatrici nel modo e nelle proporzioni indicate in detto R. Decreto 12 dicembre 1860. Di più esistevano prima anche i diritti di matricola devoluti alla segreteria della R. Università, indi le tasse d' immatricolazione devolute al R. Erario e quelle d' inscrizione ai corsi semestrali portate dalle tabelle C e D alligate alla legge organica del 13 novembre 1859, e queste ultime si distribuivano fra gl' insegnanti nelle proporzioni assegnate dall' art. 124 di detta legge. Sì le une però che le altre di dette tasse cessarono per virtù della legge del 31 luglio 1862, tantochè gl' insegnanti dell' Università di Sassari, oltre a non essere stati ammessi a godere

del benefizio dell'aumento di stipendio accordato dalla stessa legge agli insegnanti delle altre Università dello Stato, ebbero anche a soffrire la perdita di un diritto da loro acquistato, quello cioè della distribuzione delle tasse d'inscrizione ai corsi state ora annullate.

Quesito 20. La somma che annualmente si ricava dalle tasse scolastiche stabilite dalle vigenti leggi che si pagano dagli scolari di questa Università, può in media calcolarsi in lire 4800. Prima però che la Facoltà di Filosofia dalla Università, in cui si davano le lezioni relative, fosse traslocata nel Liceo, e fino a che l'Università era governata dagli ordinamenti annessi alle R. Patenti delli 27 settembre 1842, tale somma ammontava anche alla cifra di lire ventimila annue, le quali si conflavano dai diritti di matricola, da quel di minervale e dai depositi per esami.

Quesito 21. Gli studenti esentati dalle tasse non hanno superato in nessun anno il numero di tre; e la somma che annualmente è stata così rilasciata non ha ecceduto quella di lire centocinquanta.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Quesito 2. Fin da principio la Università di Siena godeva di rendite proprie le quali salirono per diversi lasciti e disposizioni fino a L. 48,782 82.

Quesito 3. Possiede la stessa rendita di L. 48,782 82. Viene amministrata dal Demanio, con obbligo per altro di rinvestire i capitali, in qualsivoglia caso di dimissione, per interesse del patrimonio della Università, a forma del decreto sovrano del 20 luglio 1853.

Quesito 4. Sono amministrate dal Demanio, ed erogate per la pubblica istruzione.

Quesito 5. La Università di Siena è governata dal Regolamento del 14 settembre 1862 e successive ordinanze.

Quesito 6. Per l'ammissione a questa Università sono richiesti i certificati, diplomi ed esami voluti dagli ordini vigenti per le Università del Regno.

Quesito 10. Non ostante la libertà concessa dal regolamento del 14 settembre 1862 gli scolari frequentano con diligenza le lezioni. I Professori fanno la chiama di tempo in tempo; non si è verificato mai caso che sieno stati rimandati studenti per turbolenza. Si crederebbe ripristinare le rassegne prima e dopo le vacanze intermedie nell'anno accademico, perchè l'esperienza ha dimostrato che questo mezzo servirebbe a togliere ogni abuso di assenza nei giorni più vicini alle vacanze.

Quesito 11. In Siena, come in passato, hanno luogo gli esercizi anatomici e farmaceutici; non che le ostensioni sperimentali nelle scuole alle quali è annesso un gabinetto o un laboratorio. Non sono attivati per volere del Ministero gli esercizi pratici contemplati nel regolamento del 14 settembre 1862.

Quesito 12. La pubblica comunale Biblioteca per la parte scientifica dipende dalla Università, e serve al bisogno degli studiosi. Nei mesi invernali resta aperta anche la sera; in questi viene frequentata da una media di 50 lettori, negli altri sei mesi da n.° 25.

Quesito 13. Sul patrimonio dell'Università, tenendo luogo delle *antiche pensioni di convitto*, si conferiscono da alcune privilegiate comunità dell'antico Stato senese n.° 5 posti a tanti giovani loro comunisti, con l'annua prestazione complessiva di lire 1,553 64 a qualunque Facoltà rivolgano i loro studi: ma a condizione che ottengano la laurea dottorale dentro un quinquennio.

Non è richiesta alcuna maggior prova alle Università; sostengono però uno esperimento nel Comune che gli nomina.

Molti altri posti vengono conferiti da diversi corpi morali, e da diversi Comuni dei quali questa Università ne ignora il numero e l'importanza, perchè vengono direttamente pagati dai collatori.

Quesito 14. È minimo e trascurabile il numero di quelli che non frequentano le lezioni.

Quesito 15. Non vi sono ripetitori, nè perciò vi è alcuna spesa ad essi relativa.

Quesito 16. È raro il caso che vadano a dare gli esami in altre Università; come è raro vengano a subirli nella nostra.

Per il caso che diventasse frequente un tale abuso potrebbero obbligarsi a dare gli esami nell'Istituto dove hanno percorso l'anno accademico.

Quesito 17. Non vi sono privati docenti; nè conseguentemente giovani che frequentino i loro corsi.

Quesito 18. Si calcola in media la spesa di circa 800 lire.

Quesito 19. Si; i teologi pagavano una tassa per la complessiva somma di lire 366 24; i legali di lire 579 60; i medici di lire 527 52; i notai di lire 112; ed i farmacisti di lire 58 80. Dal 1839 in poi era cessata qualunque propina, o distribuzione tra i Professori; e l'ammontare delle tasse era ritirato dal Governo per far fronte alle spese universitarie.

Quesito 20. Ora le tasse ammontano a circa 8000 lire.

Quesito 21. Gli esentati sono nella media di 16, per l'approssimativa somma di lire 1000.

UNIVERSITÀ LIBERA DI CAMERINO

Quesito 2. Il Municipio, possessore di beni per la rendita di lire 30,000, provvedeva de' mezzi l'istituto in somma incognita, indi i Varani cessionari, poi la Sede pontificia avocante. Nel ripristinamento colla bolla Leonina 1824, le rendite tutte proprie si limitarono ad annui scudi 2,929, pari a lire 15,582 28.

Quesito 3. Le rendite attuali provenienti da canoni enfiteutici di fondi rustici e molini, affittanze di predi rustici ed urbani, consolidati, censi e contributi comunali ascendono a lire 35,469 23. Restano esigenze da rinvestire, proprietà da rivendicare di cifra incerta: il Municipio obbligavasi a qualsiasi necessario supplemento.

Quesito 4. Le rendite si erogano per i bisogni dell'Istituto sotto l'amministrazione della Giunta municipale.

Quesito 5. Le leggi, regolamenti e modificazioni, diramate dal Ministero, governano gli esami, l'insegnamento e la disciplina scolastica. Lo statuto locale provvede alle specialità accessorie ed all'interno organismo.

Quesito 9. Il diploma di licenza liceale e l'esame di ammissione nel modo prescritto dal regolamento Matteucci.

Quesito 10. L'ingiunzione ai Professori di notare le assenze, e gl'interventi tardivi degli alunni sopra appello nominale con mensile rendiconto al Rettore, per l'applicazione delle avvertite comminatorie, portate dall'art. 32 e seguenti, regolamento Matteucci, ha prodotto tale aumento di diligenza da non rendere necessario discarico e provvidenza qualunque. Sembra questo il rimedio migliore.

Quesito 11. Gli esercizi sperimentali in Chimica, Fisica, Anatomia e Patologia speciale medica e chirurgica sono contemporanei ed obbligatori a tutti gli inscritti agli studi teorici.

Quesito 12. La Biblioteca fondata dal Valentini è unita all'Istituto. Non si costuma di segnare i nomi dei richiedenti i libri, perchè la lettura segue nel luogo.

Quesito 13. Non vi sono posti gratuiti.

Quesito 14. In Giurisprudenza le scuole di Diritto romano e patrio contano la maggior frequenza di alunni nella media di 15. In Medicina la Chimica inorganica ne conta 14.

Quesito 15. Negativamente. I Professori titolari gratuitamente si prestano alla ripetizione in casa.

Quesito 17. Nella Facoltà legale tutti gli studenti hanno qui iniziato e compiuto il corso, e sostenuto gli esami speciali e finali. Due soli, riprovati negli esperimenti di laurea per le Scienze giuridiche 1863, s'inscrissero studenti all'Università di Macerata nel seguente anno 1864, ed al suo termine uno conseguì laurea in Scienze giuridiche e politico-amministrative, l'altro nelle sole prime, come da una stampa sulla collazione dei gradi.

In Medicina tre soli si recarono nell'Università di Bologna, due per compiere il corso, uno per conseguir la laurea.

Per matricola di flebotomo, basso chirurgo, perito agronomo, i concorrenti sull'esibita dei certificati prescritti dall'art. 103 e seguenti dello Statuto furono ammessi all'esame.

Garanzia sarebbe il coattivo completamento del corso e sostenimento di esami nella Università, ove fu quello iniziato, eccetto legittima scusa approvata dal Ministero.

Quesito 17. Non vi sono privati insegnanti.

Quesito 18. I derivanti da Ville del Circondario, spesso d'ingegno, *come in luogo elevato*, ricevono dalle famiglie il vitto in natura, e con annui scudi 10 a 12 ossiano lire 53 a 63, ottengono camera e servizio.

I lontani, associati in due o tre, fanno tavola comune con giornaliera spesa ripartita di soldi 18, oltre l'importo di camera e servizio, come sopra.

Quesito 19. All'impianto della bolla Leonina le tasse erano di scudi 10 per ciascun esame, e grado di Baccellierato, e licenza, di scudi 40 per la laurea comune, somma ripartita fra i collegiati della Facoltà. Nelle lauree di onore o di premio si restituiva rispettivamente l'intero di scudi 60, o la quota di sc. 40. La Congregazione degli studi surrogò una tassa di ammissione al corso annuale in sc. 16, cedente per un quarto all'Università con tutti i pesi inerenti; per tre quarti ai Dottori collegiati.

Quesito 20. Prospetto.

Quesito 21. Prospetto.

UNIVERSITÀ LIBERA DI FERRARA

Quesito 2. Le rendite provenivano da appalti e dazi comunali destinati esclusivamente a questo Istituto per mantenerlo ed accrescerlo, aumentandone i redditi coll'investimento degli avanzi. A precisarne l'entità non vi sono dati costanti.

Quesito 3. Possiede rendite livellarie, censi, usi, crediti fruttiferi per una somma di L. 36,351 429. Nessuna parte di esse venne mai distratta.

Quesito 4. Sono erogate a provvedere le cattedre di Professori; e i gabinetti di macchine ed apparati per le Scuole sperimentali. L'amministrazione finanziaria è tenuta dal R. Sindaco per mezzo d'impiegati municipali.

Quesito 5. Il nostro Statuto universitario approvato nel 26 settembre 1861. Non esistono modifiche.

Quesito 6. Per l'ammissione al primo anno dei corsi è richiesta la licenza liceale: gli esami sono verbali e scritti, e vertono sopra i programmi comuni alla maggior parte delle R. Università.

Quesito 10. La diligenza è accresciuta; non si fa la chiama e l'appello. Nessun studente fu mai rimandato da qui nè come turbolento, nè come indisciplinato. La diligenza è poi maggiore alle lezioni date dai Professori più distinti. « Per ravvivare sempre « gli studi progressivi e lo zelo dei docenti non che l'assiduità « dei discepoli, un mezzo efficacissimo è quello *delle tasse d'in-* « *scrizione ai corsi* a profitto dei Professori, » (Cuvier, anno 1811 — Cousin, 1836, rapporti al Governo di Francia intorno alla istruzione pubblica in Olanda, in Germania, soprattutto in Prussia).

Quesito 11. Tutti gli obbligati alle Chimiche, alla Fisica, alla Botanica, alla Anatomia umana; e sono n.° 95, sono inscritti agli esercizi.

Quesito 12. La Biblioteca è unita alla Università: ma è tutta comunale con assegno speciale. Nel primo semestre il numero dei lettori è di venti circa per giorno. Nel secondo semestre di venticinque circa per giorno.

Quesito 13. Due posti gratuiti vi sono per disposizione testamentaria proveniente da certa famiglia Curioni ferrarese (1608). Sono di sc. 40 annui, ossia ital. L. 212 80 per ognuno. Sono distribuiti a due giovani di questa città, di nascita civile, di condotta morale, d'ingegno e studi non comuni, e sino a *laurea ottenuta*, senza distinzione di Facoltà.

Quesito 14. Le Chimiche hanno il maggior numero di alunni: gli obbligati sono quarantatrè, e può dirsi che la media in ogni giorno di scuola è di trentacinque.

Quesito 15. Gl'istessi Professori insegnanti preparano agli esami i propri alunni in certe ore, dopo le lezioni d'obbligo; e quelli che intendono profittarne non hanno spesa oltre la solita d'immatricolazione.

Quesito 16. Nessuno dei nostri studenti si è portato a dare gli esami in altre città. In principio del corrente anno scolastico uno dalla Università di Modena si è portato a questa Università per esami di Matematica; dalla Università di Padova uno per esami di Giurisprudenza; da Pavia un altro per esami pure di Giurisprudenza.

Quesito 17. Non vi sono privati insegnanti dei corsi universitari.

Quesito 18. La spesa media od incirca è di L. 60 mensili.

Quesito 19. Sino all'ultimo anno del Governo pontificio, esistevano tasse applicate ai corsi delle diverse Facoltà, ed erano di scudi sedici, pari ad italiane L. 85 12 per ogni corso; servivano per gli esami; ed erano ripartite per un terzo all'Università, per due terzi ai Dottori del collegio, cui appartenevano gli esaminatr.

Quesito 20. La somma ricavata annualmente dalle tasse scolastiche è di circa L. 8,500.

Quesito 21. Non è sempre uguale il numero degli studenti esentati in ogni anno. La somma rilasciata nell'anno scolastico 1862-63 (epoca in cui ebbe esecuzione il nuovo ordinamento di studi universitari) è stata . . . . di L. 1,836 68
nel 1863-64. . . . . di » 1,263 18
nel 1864-65 . . . . di » 661 —

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Quesito 2. Fin da principio lo Studio perugino fu mantenuto dal Comune che lo fondò, finchè l'imperatore Carlo IV con decreto imperiale attribuì al medesimo il pingue tenimento del Chiugi perugino. Venuta Perugia in potestà del Pontefice, per convenzione fra il Governo e il Comune, ebbe in correspettivo per il solo studio L. 21,264.

Quesito 3. Ha di rendita in denaro effettivo,

annue . . . . di cui sopra, pagate dal Tesoro in correspettivo come si è detto.	L. 21,264 —
Più . . . . dai Collegi della Sapienza, della Mercanzia e del Cambio.	» 2,400 —
Più . . . . annue pagate dalla Cassa Ecclesiastica in forza del decreto Pepoli Regio Commissario straordinario.	» 18,000 —
Da riportarsi . .	L. 41,664 —

	Riporto . .	L. 41,664 —
Più	»	5,000 —
somministrate dalla Cassa provinciale.		
Totale della rendita annua in denaro effettivo.	L.	46,664 —

Possiede poi in stabili:

Fondi rustici, estimo catastale	Scudi	41,632 01
Fondi urbani, idem	»	3,100 —
Totale . .	Scudi	44,732 01

pari a L. 237,974 29.

Nulla mai dal 1810 in poi si è immutato.

Quesito 4. Soddisfatti i pesi governativi, le rendite sono erogate per gli stipendi al Rettore, ai Professori, agli impiegati e addetti, per incremento e dotazione dei Gabinetti, Biblioteca, Orto Botanico, ed esercizi sperimentali.

Quesito 5. Le leggi e regolamenti in materia di esami sono raccolti nello Statuto di questa libera Università, approvato con decreto ministeriale del 14 aprile 1864, il quale statuto, in rispetto agli esami, si conforma alla legge e regolamenti che governano l'istruzione pubblica in tutto il Regno.

Quesito 6. Per l'ammissione a qualunque Facoltà di questo Ateneo si richiede la licenza liceale. Gli esami di ammissione sono quelli prescritti dai regolamenti governativi.

Quesito 10. La diligenza nell'assistere alle lezioni va sempre crescendo. Qualche Professore usa la chiama, altri no, in ragione del numero degli studenti. In quest'ultimo decennio non vi fu che l'unico caso nell'anno 1865 di uno cacciato per reato comune. La scolaresca è qui disciplinatissima. I mezzi più efficaci per accrescere la diligenza alle lezioni sta, secondo noi, nella premura dei Professori a compiere il loro ufficio e in un giudizioso rigore agli esami.

Quesito 11. Tutti gl'inscritti alle scuole che hanno per obbligo gli esercizi sperimentali, cioè Fisica, Chimica, Botanica, Anatomia, Fisiologia, Farmacia, Tossicologia, Anatomia comparata degli animali domestici, assistono ai relativi sperimenti. Il Municipio provvede alle spese.

Quesito 12. Sì. La biblioteca è frequentata dai Professori e dagli studenti. Non vi è costume di pigliare i nomi dei lettori.

Quesito 13. Non vi sono posti gratuiti interni nè pensioni per giovani studenti.

Quesito 14. La scuola di Chimica è la più numerosa; in 51 inscritti la media giornaliera dei frequentatori non è inferiore ai 35.

Quesito 15. Non vi hanno ripetitori particolari. Gli stessi Professori, in ore distinte dalle lezioni, gratuitamente verso la fine dell'anno scolastico si prestano a ciò.

Quesito 16. Studenti del nostro Istituto non vanno in altre città a dare esami. Studenti di altre Università non si ammisero sin qui a dare gli esami. Studenti di Medicina, che avevano qui compito soltanto il terzo anno di corso, furono ammessi in Bologna al quinto anno.

Quesito 17. Non vi sono privati insegnanti che dieno corsi obbligatorii.

Quesito 18. Per vitto e abitazione la media è di L. 50 mensili.

Quesito 19. Sempre hanno esistito tasse d'esami fino al 1850, nel quale anno incominciò una tassa d'inscrizione; si le une che le altre erano tra gli scudi 50 e i 60, delle quali d'ordinario tre quarti erano distribuiti fra i Professori, e l'altro quarto era per supplire alle spese di cancelleria e per diritti del Vescovo come Cancelliere.

Quesito 20. La media delle tasse riscosse è di L. 5,100.

Quesito 21. Il Municipio esenta dalle tasse in massima gli emigrati, i soldati del Regio Esercito e quei giovani disagiati che per ingegno e diligenza offrono le più belle speranze.

UNIVERSITÀ LIBERA DI URBINO

Quesito 2. S'ignora se vi fossero da principio rendite proprie; appare però che nel 1638 Muzio Oddi Gonfaloniere di Urbino sottomise l'erario comunale pel mantenimento dei Lettori all'annua contribuzione di scudi 192, pari a L. 1021, 44. In seguito poi furono dote dell'Università tutti i beni che spettavano ai Gesuiti, già aboliti e soppressi da Papa Clemente IX, e che in media danno un frutto di L. 5000.

Quesito 3. Oltre alle rendite suddette il Consiglio provinciale stanziava sul suo bilancio: 1.° L. 50,000 per l'Università, il qual fondo annuale veniva approvato con regio decreto; più, nelle successive adunanze, l'aumentava di altre somme ancora, per cui il preventivo universitario pel decorso esercizio saliva alla cifra di L. 67,201 78.

Quesito 4. Le rendite vengono erogate in conformità del Bilancio universitario, che compilato dalla Commissione permanente Provinciale viene definitivamente approvato dal Consiglio provinciale amministrativo. I beni rustici vengono dati in affitto per l'annua corrisposta di L. 4063 11.

Quesito 5. Lo Statuto universitario, ed il regolamento 14 settembre 1862, regolano la L. Università.

Le disposizioni emanate dal Ministero, ed i decreti regi possono modificarne l'osservanza.

Quesito 9. Gli studenti ammessi dall'anno scolastico 1854-1855 all'anno 1863-1864 furono 254.

Non appare dal registro universitario il numero dei rimandati, mentre coll'antico sistema non si facevano in proposito le debite annotazioni.

Quesito 10. La diligenza degli studenti nell'assistere alle lezioni non offre rimarco, anzi negli ultimi anni debbesi lodare grandemente la condotta dei medesimi per questo riguardo. Non si è verificato il caso, dopo l'annessione, di avere dovuto rimandare gli studenti.

Quesito 11. Ammesso che col nome di Scuole sperimentali non s'intendano l'Orto Botanico, ed i Gabinetti di Chimica e Fisica, si risponde negativamente al presente quesito.

Quesito 12. Vi è Biblioteca, ma sin qui è mancato un apposito registro sul quale annotare il numero dei lettori.

Quesito 13. Non vi sono nè posti gratuiti interni, nè pensioni per giovani studenti.

Quesito 14. Tutti frequentano le loro lezioni.

Quesito 15. Non vi sono ripetitori che preparino agli esami.

Quesito 16. Si presentano annualmente per subire gli esami di Farmacia, Flebotomia ed Ostetricia quei giovani che, dopo fatti gli studi presso insegnanti privati in conformità alle pre-

scrizioni della bolla, *Quod divina sapientia*, ed anteriormente alla promulgazione del regolamento 14 settembre 1862, aspirano al conseguimento della matricola di libero esercizio.

Quesito 17. Fino al 1862 il professore di Medicina Veterinaria faceva parte del Corpo universitario. Da quell'epoca ad oggi esercita come privato insegnante. Però quanto prima verrà sottoposto alla sanzione del Ministero il progetto di un corso completo di Medicina Veterinaria.

Quesito 18. La spesa media di uno studente è di circa L. 50 al mese.

Quesito 19. L'art. 270 della bolla, *Quod etc.*, prescrive che, salvi i privilegi delle lauree *ad honorem* e *ad praemium*, le propine fossero come segue. Pel baccellierato e per la licenza L. 53 20; per ciascun grado, per la laurea L. 212 80, per la matricola di libero esercizio L. 31 92, pel diploma di Notaro L. 31 32. Il Collegio che faceva gli esami, divideva col Rettore le propine di ciascun esame.

Quesito 20. Essendo questo il primo anno dopo il riordinamento dell'Università, non si può dare in proposito una soddisfacente risposta.

Quesito 21. Per essere alcune domande di esenzione ancora pendenti, il di cui giudizio spetta alla Commissione permanente provinciale, non si può rispondere con esattezza.

RELAZIONE

DEL SOPRANTENDENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI FIRENZE

Il Soprantendente trasmette al Ministero le risposte dei tre Presidenti dell'Istituto intorno ai quesiti del Consiglio Superiore di pubblica istruzione, cui appella la circolare qui a fianco citata.

Il Soprantendente prega il Ministero a considerare con qualche attenzione le seguenti particolarità:

In primo luogo, le Scuole della Medicina e della Chirurgia hanno avuto in generale un più regolare andamento, perchè

vennero convenientemente ordinate fino dal 1840; mentre l'Istituto stabilito nel 1859 non ebbe ancora un regolamento organico.

In secondo luogo, la statistica di dette scuole, mentre offre moltissimi esami con plauso, non presenta in dieci anni, che tre soli rigettati, e neppur uno che siasi ritirato dall'esame.

Donde ciò? Forse dalla correntezza degli esaminatori? Il Soprantendente può attestare che questa non si è mai verificata. D'altra parte gli esami, ordinati per le Scuole medico-chirurgiche di Firenze, sono di loro natura più difficili di quelli della Università. Un tal fatto adunque vuolsi ragionevolmente attribuire alla maggior diligenza di studio, ed al maggior profitto dei giovani in essa. Difatti gli allievi medici e chirurghi della Scuola di Firenze ebbero in Italia una distinta reputazione.

Circa alla quantità dei giovani è da osservare che, sotto il passato regime granducale, non si accoglievano nelle scuole dalle altre parti d'Italia che semplici uditori, perchè ciascuno Stato riconosceva per valida la sola matricola delle proprie Università. Non ostante, le scuole ebbero sempre concorso di semplici uditori.

Intorno alle altre Sezioni dell'Istituto si consideri quanti giovani si inscrissero per la Giurisprudenza anche dopo che vi mancarono le cattedre, quanti tuttora frequentino i liberi corsi di Letteratura e di Scienze fisiche e naturali, e vegga da ciò quanto fossero ricercate e pregiate le discipline per le pratiche in legge, e quanto tuttavia sieno avuti cari gli altri insegnamenti. Ai quali, se fosse dato ordine compiuto, e assegnato un vero scopo, si potrebbe fare assegnamento sicuro sopra un maggiore concorso; e ciò provi il bisogno di quel regolamento che già il sottoscritto ebbe l'onore di proporre fino dal marzo dell'anno 1864 sotto nome di Statuto.

Quanto ai mezzi per accrescere la diligenza degli studenti alle scuole, il Soprantendente crede inutili tutte le consuete pratiche usate per assicurarsi dell'intervento dei giovani alle lezioni; e non trova di veramente efficace che il mezzo proposto dal Presidente della Sezione di Medicina e Chirurgia, come a lui consta per l'esperienza di più di trent'anni di pubblico insegnamento.

SEZIONE DI MEDICINA E CHIRURGIA

del R. Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze

Quesito 1. La Scuola Medica Fiorentina, d'antichissima origine, venne nel dì 3 ottobre 1840 dichiarata Sezione dell'Università di Pisa, insegnante nel R. Arcispedale di S. Maria Nuova, e costituita nel modo che si trova adesso. Nel 22 dicembre 1859, epoca in cui fu creato l'Istituto di studi superiori, la Sezione suddetta venne chiamata a far parte di quello, insieme alle altre Sezioni di Scienze fisiche e naturali, e di Filosofia, Filologia e Giurisprudenza, ed allora vi furono aggiunte le cattedre di Tossicologia sperimentale, e di Medicina legale.

Quesito 2. Fino al 22 dicembre 1859 la Sezione medico-chirurgica universitaria si alimentava, per le spese materiali, con i fondi raccolti dalle tasse annue di studio, e laddove quelle per avventura non fossero bastate, la Cassa dell'Arcispedale anticipava il di più, per ottenere a fin d'anno il rimborso dal Ministero di pubblica istruzione.

Quesito 3. Adesso non possiede rendite, ed in luogo delle somme provenienti dalle tasse annue di studio, si supplisce alle spese materiali, mediante doti fisse stanziate nel Bilancio generale per ciascuno stabilimento scientifico.

Quesito 4. I fondi che oggi si hanno, e che sono quelli sopra accennati, vengono amministrati dall'Ufficio di cancelleria della Presidenza nei modi voluti dalle disposizioni veglianti in materia di contabilità.

Quesito 5. Il regolamento del 5 novembre 1860, che modificava quello del 1844, nell'atto che la Sezione entrava a far parte dell'Istituto, è quello che governa attualmente la Scuola, sia per l'ordine, il modo e la durata degli insegnamenti, non che per tutto ciò che si riferisce agli esami.

Quesito 6. Per l'ammissione agli studi di questa Sezione fino ad ora, a tenore delle leggi toscane, è bastata la esibizione del

diploma di laurea medico-chirurgica, la quale non abilitava all'esercizio della professione.

Quesito 7. Il seguente Prospetto risponde al quesito.

	Studenti	Uditori
1854-55	91	27
1855-56	86	30
1856-57	85	39
1857-58	90	38
1858-59	80	44
1859-60	67	11
1860-61	54	19
1861-62	95	26
1862-63	91	23
1863-64	81	25

Quesito 8. Mediante la pubblicazione del regolamento 1860, per uniformare la durata del corso degli studi medico-chirurgici in Toscana con quella del corso delle Università dello Stato, le pratiche che nell'Istituto erano di due anni, furono ristrette in un solo anno per Facoltà. Quindi non accadde più di tenere l'esame di passaggio dal primo al secondo anno delle pratiche e si diede solo in fine l'esame di matricola, che è quello d'abilitazione al libero esercizio. Di modo che, per rispondere al proposto quesito, si trascrivono i prospetti degli esami di passaggio dati fino all'epoca nella quale furono tolti, e quello degli esami di libero esercizio dati in questi ultimi dieci anni.

PROSPETTO DEGLI ESAMI DI PASSAGGIO

Anni	Approvati senza DISTINZIONE	Approvati con PLAUSO	Rigettati	Ritiratisi dagli ESAMI	Totale
1854-55	15	11	1	—	27
1855-56	18	13	—	—	31
1856-57	15	5	—	—	[illegible]
1857-58	22	10	—	—	[illegible]
1858-59	6	3	—	—	9
N.°	76	[illegible]	1	—	119

PROSPETTO DEGLI ESAMI DI LIBERO ESERCIZIO

Anni	Approvati senza DISTINZIONE	Approvati con PLAUSO	Rigettati	Ritiratisi dagli ESAMI	Totale
1854-55	14	48	3	—	65
1855-56	22	44	—	—	[illegible]
1856-57	7	41	—	—	48
1857-58	6	[illegible]	—	—	60
1858-59	8	37	—	—	45
1859-60	27	41	—	—	68
1860-61	12	33	—	—	45
1861-62	47	16	—	—	63
1862-63	50	13	—	—	63
1863-64	59	12	—	—	71
N.°	252	339	3	—	594

Quesito 9. Il di contro quesito non ha replica, perchè non esistono esami di ammissione in questa Scuola.

Quesito 10. La diligenza alle lezioni si mantiene, presso a poco come per il passato, soddisfacente. La chiama generale è in facoltà del Professore di farla a suo piacimento, ma non si usa ricorrere a questo mezzo se non in casi gravi; ogni Professore però fa l'appello parziale volta per volta che destina ai Praticanti il malato più specialmente affidato alle sue cure. Il contegno della scolaresca è, in generale, tranquillo, e non vi fu per conseguenza mai motivo di ricorrere ad applicare neppure lievi pene scolastiche. Unico mezzo ad assicurare la diligenza degli scolari alle lezioni, e nello stesso tempo il loro profitto negli studi, si crede essere quello delle quotidiane interrogazioni fatte nelle lezioni e al letto del malato, e degli esami speciali ogni anno, reputando inutilissimo e sconveniente il metodo delle chiame.

Quesito 11. Tutti i giovani che sono inscritti ai corsi, fanno esercizi pratici, poichè le Scuole nostre sono tutte sperimentali, nello stesso tempo che teoriche.

Quesito 12. Il R. Arcispedale di S. Maria Nuova, che possiede una ricca Biblioteca di opere mediche, l'ha posta a disposizione del pubblico insegnamento. I frequentatori durante l'anno sono in media 10 al giorno.

Quesito 13. Vi sono i posti di chirurghi interni che hanno stanza nel R. Arcispedale, ma poichè questa istituzione è sospesa per attendere che venga approvata una riforma già proposta al R. Governo, così non può adesso replicarsi categoricamente al di contro quesito.

Quesito 14. Si calcola, che in una delle Scuole che abbia il maggior numero di alunni obbligati, e che da noi è la Clinica generale medica, i frequentatori rappresentino i due terzi dell'intiera somma.

Quesito 15. Non esistono qui ripetitori che preparino agli esami, ma solamente gli Aiuti ai clinici per la parte medica hanno l'obbligo di esercitare i giovani nella esplorazione degli infermi, e per la parte chirurgica nell'eseguimento delle operazioni sul cadavere. Per gli esercizi poi di Anatomia corografica e di Anatomia patologica i Professori stessi dirigono i giovani.

Quesito 16. Per quanto è noto, pochissimi sono gli studenti che all'epoca degli esami vanno a prenderli in altra città. All'incontro non pochi sono quelli che vengono da altre città per fare gli studi e dare gli esami, e si calcola che questi ultimi ascendano a circa dieci all'anno; e provengono dalle altre Università del Regno. Quei pochissimi studenti che vanno a dare gli esami fuori, si ha ragione di credere che si trasferiscano a Bologna. Per rimediare a questi abusi sembrerebbe conveniente d'ingiungere agli studenti di fare il corso degli studi d'ogni anno, dove presero la inscrizione, e quindi gli esami dove compirono il detto corso.

Quesito 17. Non vi sono privati insegnanti che dieno corsi nè liberi nè obbligatori.

Quesito 18. A tutt'oggi, non si dubita di affermare che uno studente per mantenersi con decenza nel tempo delle lezioni incontrava una spesa di circa L. 100 al mese.

Quesito 19. Prima del regolamento universitario, ogni anno di studi era sottoposto alla tassa di ammissione di L. 60, ed

una egual tassa doveva essere pagata prima di presentarsi agli esami di matricola. E poichè il corso di studio per ottenere il libero esercizio in Medicina e Chirurgia era di due anni, ne consegue che lo studente pagava in totale L. 240.

Il cumulo di tali tasse, come è detto, rispondendo al quesito n.° 2, serviva per fare le spese materiali e per sopportare quelle occorrenti a convocare il Collegio degli Esaminatori, che hanno la rimunerazione seguente:

	per ogni esame
Il Presidente del Collegio esaminante	L. 8 40
Ognuno dei 6 membri esaminanti	» 4 20
L'aiuto Cancelliere	» 3 36

Adesso che il R. Erario percepisce le tasse suddette nella misura fissata dalla legge, il Collegio medico si alimenta con un fondo fisso appositamente impostato in Bilancio.

Quesito 20. La quota di tassa è fissata oggi dalla legge in lire 46 47 per ogni studente; l'introito delle tasse sta per conseguenza in relazione col numero annuo degli studenti, e si calcola in media ad annue lire 1866 80.

Quesito 21. Le dispense dalle tasse si calcolano a 10 su 100 studenti.

R. MUSEO DI FISICA E STORIA NATURALE

DI FIRENZE

Considerati bene i quesiti da V. S. Illustrissima trasmessimi, in seguito di quanto le scrisse il Consiglio Superiore della pubblica istruzione, trovo che dessi interessano quasi esclusivamente l'insieme dell'Istituto di studi pratici e superiori e non questa sola Sezione come qualunque altra isolatamente considerata.

Se io dunque non mi sono ingannato a partito ben poche cose posso dire a V. S. Illustrissima, non come risposta diretta ai sopracitati quesiti, ma come notizie di cui potrà valersi stimandolo opportuno nel dar replica alle superiori richieste.

Questo R. Stabilimento fu fondato da Pietro Leopoldo sotto la direzione del celebre Fontana col proposito di farlo servire all'insegnamento quando le varie sue collezioni ed i suoi gabinetti avessero preso una sufficiente importanza. Ma fin d'allora lo stabilimento fu cosa dipendente dalla casa del principe che di mano in mano gli assegnava i fondi occorrenti.

Più tardi, al succedersi dei vari Governi della Toscana, dovè subire varie vicende or prospere or tristi, ma non ebbe mai fondi propri, nè assegni governativi.

Sotto la regina d'Etruria e sotto il reggimento della principessa Elisa Baciocchi, varie cattedre furono istituite per opera del direttore conte Girolamo Bardi e il R. Museo ebbe un periodo brillante di vita. Col ritorno di Ferdinando III il suo luogotenente Rospigliosi, d'infausta memoria, abolì tutto quello che non esisteva nello Stabilimento alla partenza del Granduca dalla Toscana, e per conseguenza l'insegnamento fu chiuso. La sola parte orticolturale più che botanica, ricevè molti incrementi dei quali il principe si dilettava.

Sotto il regno di Leopoldo II alcune cattedre furono riaperte, e quella di Fisica brillò per le scoperte e per i corsi del Nobili non che per le cure del direttore Antinori, mentre l'altra di Botanica, per lo zelo del professore Parlatore e per le raccomandazioni del Congresso degli scienziati che ebbe luogo in Firenze, prese una grande importanza per la fondazione dell'Erbario centrale che è divenuto uno dei principali di Europa. La gran tribuna di Galileo ci fu costruita in quella occasione a spese dello Stato, ma ad ogni esigenza delle collezioni e dei gabinetti provvide sempre la cassa di Corte.

Fu solamente sotto il recente e breve governo della Toscana che qui ebbe sede la Sezione di Scienze fisiche e naturali, la quale fa parte dell'Istituto a cui V. S. Illustrissima presiede con tanto zelo, e da allora in poi queste cattedre istituite per legge, ma che non furono mai tutte attivate, riceverono assegnamenti dal Governo, i quali formano la sola dote colla quale lo Stabilimento si mantiene e si accresce.

I corsi che qui si danno mirano ad un insegnamento superiore a quello universitario e devono perciò servire a formare i giovani

professori: per ora sono frequentati da uditori liberi che non hanno nè ammissione regolare, nè esami, e che nondimeno mostrano col loro numero, il quale ora ascende nell'insieme a 175, colla loro assiduità e coll'interesse che prendono per gli studi, frequentando non poco i gabinetti anche fuori dei giorni di lezione, di profittare dell'insegnamento che seguono.

Ella sa bene quanto importerebbe che da tutto questo tesoro di scienza si cavasse maggior profitto per quei giovani distinti che intendono perfezionarsi in questi studi, e così doterebbesi Firenze, nei solenni destini che le toccano in sorte, di un'istituzione che renderebbe segnalati servigi al paese e gran decoro all'Italia.

SEZIONE DI GIURISPRUDENZA, FILOSOFIA E FILOLOGIA

Quesito 5. L'Istituto ha un regolamento approvato dal Governo toscano, datato del dì 19 novembre 1860, che si riferisce alla disciplina delle due Sezioni. Non esistono disposizioni che lo sospendano o lo modifichino. Nella Sezione di Giurisprudenza, secondo il regolamento speciale del dì 3 febbraio 1860, i giovani sono obbligati a frequentare le lezioni, esclusa la cattedra di Statistica, per il corso di tre anni; passato detto termine sono sottoposti all'esame per ottenere la *matricola* di esercizio all'avvocatura o alla procura. Questi esami per altro si subiscono non avanti l'Istituto, ma avanti una Sezione della Corte d'appello, ed intervengono ad essi i Professori dell'Istituto nell'accennata Facoltà. Vuolsi poi ricordare una eccezione al suddetto regolamento del 3 febbraio che sottrae i giovani della provincia di Lucca al debito degli studi di Giurisprudenza nell'Istituto. Ciò dipende da un decreto del 4 aprile 1863. Quanto all'altra Sezione di Filosofia e Filologia, le lezioni che ivi si danno, essendo libere, non obbligano i concorrenti ad alcun esame.

Quesito 6. Onde essere ammessi alla Sezione di Giurisprudenza, esclusa sempre la Statistica, devono i giovani presentare

i certificati soliti di moralità e buona condotta, la fede di laurea nella Facoltà medesima ottenuta in una delle Università del Regno, e l'attestato di essersi inscritti alle Camere di disciplina degli avvocati o procuratori. Non è richiesto esame alcuno di ammissione. Rapporto all'altra Sezione non vi è obbligo di domandare l'ammissione nè di presentare documenti; chi desidera inscriversi, si presenta alla Segreteria che ne prende nota in un registro.

Quesito 7. Ancor qui è d'uopo distinguere le due Sezioni sopra indicate. In quella di Giurisprudenza negli anni 1860, 1860-61, 1861-62, 1862-63, 1863-64 gli scolari ascesero al numero seguente:

140 nel primo,
164 nel secondo,
160 nel terzo,
181 nel quarto,
146 nel quinto.

Nell'altra di Filosofia e Filologia gli uditori ammontarono al numero qui appresso:

1860	n.°	40,
1860-61	»	140,
1861-62	»	160,
1862-63	»	120,
1863-64	»	195.

Essendo, come si è detto all'art. 1.°, l'Istituto di recente creazione, non si può dare un conto decennale.

Quesito 8. Come al n.° 5. È peraltro necessario osservare che, essendo rimaste vacanti ogni anno alcune cattedre della Sezione di Giurisprudenza, si giunse all'anno accademico 1862-63, nel quale rimasero vacanti *tutte*, eccettuata quella di Statistica, che attualmente esiste. Da ciò emerse che nel solo anno 1861-62 un solo Professore assistè agli esami dati dalla Corte di appello, perchè altri non ne esistevano.

Da quell'anno, mancate affatto le cattedre, i giovani che erano obbligati ad assistere alle lezioni continuarono a rassegnarsi nella speranza che le cattedre stesse rimanessero in se-

guito coperte; ma nel presente anno scolastico scoraggiati se ne sono astenuti.

Quesito 9. Come sopra al n.° 6.

Quesito 10. La diligenza nell'assistere alle lezioni di Giurisprudenza, fino che esisterono le relative cattedre, fu meritevole di lode. Non vi fu perciò bisogno di fare appello nominale. Nessuno studente si mostrò meritevole di espulsione dall'Istituto. Quelli dell'altra Sezione di Filosofia e Filologia, frequentando cattedre libere, non possono essere richiamati alla diligenza nell'assistervi. Vero è però che nelle scuole relative giammai è rimasto compromesso l'ordine e la disciplina.

L'ultima parte del quesito si riferisce a materia gravissima. Esporrò brevemente la mia opinione. I rimedi che sogliono con gran severità adottarsi, conducono ad irritare ed inasprire la gioventù, rendendola talvolta riottosa e nemica all'insegnamento. I di lei scatti ed aberramenti vanno repressi con moderazione e con calma. L'ordine e la disciplina delle scuole sono nelle mani dei Professori, e se questi si fanno stimare ed amare, avranno rispetto, docilità e obbedienza dai discepoli.

Lo scrivente in trentun'anno di professorato ha per costante esperienza conosciuto che la nostra gioventù non è si intrattabile e ribelle come si crede.

Quesito 11. Non esistono Scuole sperimentali nelle due Sezioni di questo Istituto.

Quesito 12. Quando fu creato l'Istituto, le due Sezioni di esso, che lo scrivente ha l'onore di presiedere, furono poste in una casa di proprietà privata presa a pigione: non vi era perciò Biblioteca. Il bisogno giornaliero nei Professori di aver libri i più necessari ai loro bisogni impose allo scrivente stesso il concetto di formare poco a poco una scelta e ristretta Biblioteca, ponendo a profitto gli avanzi annuali che una bene intesa economia traeva sulle spese di ufficio. Così fu fatto, e nel corso di due anni si acquistarono un centinaio di volumi. Ma il Ministro della pubblica istruzione di quel tempo non approvò l'operato, sicchè fu d'uopo interromperlo.

Cambiata residenza, l'Istituto aveva in essa il comodo della Biblioteca già Riccardi, comodo che adesso va a cessare per

un nuovo trasporto: cosa che dispiace alla gioventù ed ai Professori che accorrevano volentieri alla Biblioteca.

Quesito 13. No: non vi sono posti gratuiti nè pensioni pei giovani studenti.

Quesito 14. No.

Quesito 15. Come sopra.

Quesito 16. Come sopra.

Quesito 17. Come sopra.

Quesito 18. In vista del grave rincaro di recente avvenuto nei generi di prima necessità e nelle pigioni, non può ascendere il decente mantenimento di un giovane studente a meno di 1500 lire italiane annue.

Quesito 19. Non esistevano tasse.

R. SCUOLA NORMALE SUPERIORE

DI PISA

La brevità del tempo che mi è stata concessa, nel chiedermi notizie intorno a questa Scuola, m'obbliga ad esporre brevemente alcuni fatti, senza poter fare una relazione ordinata e particolareggiata.

Dirò adunque che la sua prima fondazione rimonta al Governo Napoleonico, il quale con un decreto del 1810 creava un pensionato accademico nella città di Pisa, ed in esso istituiva 25 posti a carico dello Stato, dei quali faceva una succursale alla Scuola normale di Parigi. Sebbene non si potesse dire, che questo fosse un buon principio, un buon fondamento, per la Scuola normale; pure la scelta degli alunni, e gli esami fatti da Commissioni miste, furono condotti in modo, che si ebbero subito assai buoni risultati. Ma col cadere del regime francese, anche la Scuola normale decadde, e poi fu chiusa, non senza lasciare in coloro che ne uscirono, una prova della sua utilità.

Nel 1846, il Governo granducale la riapriva con altri auspici. Il numero dei convittori era ridotto a 10. Gli alunni entravano nella Scuola, dopo aver fatto due anni di studi univer-

sitari, e vi restavano tre anni. La direzione era affidata ad un Rettore economo, che doveva essere ecclesiastico, coadiuvato dal Direttore degli studi. Ai convittori si aggiungeva una sezione di alunni esterni, col nome di aggregati, i quali seguivano gli studi matematici nella Università, mentre i convittori frequentavano invece le lezioni della Facoltà di Lettere e Filosofia.

Anche da questa Scuola uscirono alcuni valenti giovani. Il Governo granducale però non assicurava alcuno avvenire agli alunni di lettere, che, usciti dalla Scuola, si trovavano invece abbandonati; non pensava a completare la Facoltà universitaria, priva di molte cattedre; non dava i mezzi necessari a porre nell'interno della Scuola gli insegnamenti, che erano richiesti; quindi le cure e lo zelo di coloro, che la dirigevano, non potevano bastare a farla progredire. Il numero degli alunni fu sempre assai limitato, la sezione degli aggregati quasi scomparve, e gli assistenti si ridussero da due ad un solo. Tuttavia, bisogna ripeterlo, questa Scuola, posta in condizioni assai poco prospere, traversando tempi difficilissimi agli studi, dette pure al paese alcuni alunni, dei quali può andare onorata.

Il senatore Matteucci, appena salito al Ministero, ebbe il pensiero di fondare in Pisa una Scuola normale superiore, degna del nuovo Regno d'Italia, e capace d'iniziare nel nostro paese quelle tradizioni letterarie, che con tanto onore mantiene in Francia la Scuola normale superiore di Parigi. Egli vi adoperò tutto il suo zelo e la sua intelligente attività, sebbene non avesse avuto dalla Camera poteri abbastanza estesi. Dovette perciò fare il nuovo Regolamento, senza quasi aumentare le spese, ed essendo in parte ancora vincolato dai decreti granducali. Tuttavia riuscì ad infonder nuova vita nella Scuola. La sua prima e più utile riforma, fu quella di completare la Facoltà di Lettere e di Filosofia, chiamandovi illustri professori. Affidò la direzione della Scuola al Direttore degli studi, dando all'economo l'amministrazione; nominò tre Assistenti per le Lettere, la Filosofia, e le Matematiche, nominò un insegnante per le lingue moderne, incoraggiò l'istituzione d'una biblioteca ad uso unicamente degli alunni, incaricò i Professori dell'Univer-

sità a fare conferenze ed esercizi interni, fece un nuovo piano di studi pei convittori e per gli aggregati. Nel medesimo tempo egli rese coi suoi scritti, e coi suoi discorsi al Senato, abbastanza nota la nuova istituzione. E siccome essa non aveva in quel momento alunni, avendo avuto luogo gli esami finali, così egli apriva gli esami di ammissione a tutti i giovani italiani.

Nè si limitava a ciò, che appena fu presentato il nuovo bilancio, fece approvar dalla Camera la somma di circa 44,000 lire per le spese ordinarie della Scuola, e 22,000 lire per le spese straordinarie.

Queste ultime servirono alla riduzione della fabbrica ed alla suppellettile di nuove stanze. La Scuola bastava allora a contenere solo 20 convittori, ed ora ne può contenere più di 40, numero sufficiente, se si tien conto degli aggregati in Matematiche, che sono esterni.

Con essi il numero dei normalisti potrebbe giungere a 70, o anche ad 80.

Queste sono le condizioni nelle quali l'indirizzo della nuova Scuola era affidato al sottoscritto. Vi erano molti elementi di prosperità, ma vi erano e vi sono tuttavia non pochi ostacoli al suo maggior progresso, i quali andrebbero rimossi. I nuovi regolamenti furono fatti a più riprese; essi coesistono con alcuni vecchi regolamenti, e non sempre si trovano fra di loro d'accordo; onde bisognerebbe dare al Consiglio direttivo facoltà di proporre il modo di dare ad essi unità. Oltre a ciò, avendo il senatore Matteucci riordinata la Scuola, quando il bilancio era insufficientissimo, non ebbe tempo di fare in modo, che il più largo bilancio approvato pel 1863, servisse alle nuove necessità della istituzione. Quindi è avvenuto che mentre la Camera ha sempre consentito la somma proposta, e che essa era sufficiente a far nel principio prosperare la Scuola; noi ci siamo trovati sempre, da una parte con grandi avanzi, e da un'altra senza i mezzi necessari a fare delle spese non solo utili, ma anche necessarie. Infatti non ci è stato possibile avere più di mille franchi all'anno pei giornali e pei libri della nostra nascente Biblioteca, che serviva non solo allo studio quotidiano degli alunni, ma a fornire tutti i libri necessari a coloro che

scrivono le tesi per ottenere il diploma. E così siamo stati costretti di rivolgerci al Municipio ed alla Provincia di Pisa, che mediante l'iniziativa del Gonfaloniere Del-Punta, ci furono larghi di aiuto, decretando per la Biblioteca della Scuola, la somma di L. 4,000 per un anno solo.

Nell'insegnamento delle lingue francese, tedesca, e inglese non possiamo oltrepassare la complessiva somma di L. 1,000.

Per il segretario e computista non possiamo spendere più di 400 lire all'anno, sicchè siamo dovuti venire temporaneamente nella risoluzione di farne a meno, non essendo possibile affidar tale ufficio a chi ne abbia già un altro, opponendovisi la legge sui cumuli, nè potendosi trovar persona idonea con il semplice stipendio di 400 lire.

Gli Assistenti occupati continuamente con molte lezioni a giovani che seguono i corsi dell'Università, occupati nel sorvegliare al buono andamento della Scuola, non ricevono che il tenue stipendio di L. 800 annue, oltre il vitto, e l'alloggio: con un insegnamento più elevato, con maggior numero di lezioni e con maggior responsabilità dei Professori di Liceo, vengono meno retribuiti. Sarebbe quindi necessario che il Governo provvedesse una volta alla condizione di questi insegnanti, determinando il loro grado e lo stipendio secondo la dignità del posto che occupano, e della Scuola cui appartengono.

Finalmente il Governo ancora non ha determinato neppur chiaramente, se e come i Professori dell'Università, incaricati delle conferenze, debbano essere retribuiti, ammettendo solo temporaneamente una gratificazione, fra le spese diverse.

Ora se si considera che ciò è avvenuto con un avanzo di lire 13,000, e mentre tutti i Ministri e la Camera hanno sempre dimostrato di avere a cuore il buono andamento di questa Scuola, risulterà evidente non solo la utilità ma la necessità ancora, di dare una nuova e più adequata distribuzione al bilancio.

Se questi inconvenienti, evidenti e reali, non hanno portato un danno effettivo alla Scuola, ciò si deve allo zelo ed al disinteresse, col quale tutti gli insegnanti si sono adoperati in favore di essa. E qui deve il sottoscritto aggiungere ancora come l'antico Direttore signor Canonico Professore Sbragia,

restato per qualche tempo semplicemente economo, s'adoperò anch'egli a contribuire alla nuova prosperità di questa Scuola.

Ma per provvedere al felice avvenire di questa Scuola bisogna fare ancora considerazioni più gravi. E innanzi tutto diciamo, che, sebbene il R. Governo abbia sempre dimostrato la sua benevola premura verso gli alunni di questa Scuola, nominandoli tutti Professori straordinari nei Licei del Regno; pure non si è mai deciso a farne formale promessa ed a renderla nota agli studiosi italiani; in modo che molti di essi non sono sicuri dell'avvenire che loro si promette entrando nella Scuola. Il Governo ha grande bisogno di buoni insegnanti, ed il numero di coloro che si danno allo studio delle Scienze con questo intendimento, è minimo. Basta notare il fatto che tra le varie Università, le quali passano degli anni senza dare una sola laurea in Lettere, in Filosofia ed in Matematiche pure, vi è quella ancora che è la più numerosa, e fra le più illustri d'Italia, l'Università di Napoli che ha 10,000 studiosi.

Da ciò risulta ancora che gran danno abbia recato alla nostra Scuola la facilità con cui si son dati e si danno diplomi d'insegnamento, a chi si presenta senza neppure aver compiuto gli studi universitari. La legge obbliga la nostra Facoltà di Lettere a dare un diploma d'insegnamento per i Ginnasi e per le Scuole tecniche ad alunni cui essa aveva negato la ammissione nella Scuola normale. Potremo citare altri esempi di questa natura; ma crediamo che basti il dire: essere indispensabile che, quando noi abbiamo messo una grande severità nei nostri esami, il Governo ci aiuti col dare un valore determinato e sicuro ai nostri diplomi, e che non permetta la concorrenza di altri diplomi dati con una facilità infinitamente maggiore.

Crediamo ancora che in una Scuola in cui gli alunni sono quasi tutti mantenuti a spese del Governo, e sono destinati a servirlo nell'insegnamento, si potrebbe trovar modo d'impedire che parecchi di essi ogni anno interrompano il corso dei loro studi a cagione della coscrizione militare. La Francia li ha esentati dal servizio militare, e quando fra noi non si volesse venire a questa decisione, potrebbe forse il Governo trovar modo di non interrompere colle sue mani la propria opera, conce-

dendo che almeno si compia prima il corso degli studi, come ha fatto cogli studenti in Medicina.

Resta finalmente a farsi un'ultima osservazione. Gli alunni di questa Scuola fanno i loro studi, parte nella Università, e parte nella Scuola. Non solo noi abbiamo insegnamenti speciali; ma siccome l'insegnamento universitario è di sua natura principalmente teorico, così noi accompagnamo ciascuna lezione con ripetizioni, e con esercizi pratici. Gli alunni scrivono, traducono, fanno conferenze coi Professori e cogli Assistenti. Dal che risulta che la Scuola normale e la Università sono tra loro in uno stretto rapporto. Tanto più che la massima parte degli studenti nella Facoltà di Lettere, e Filosofia, e qualche volta anche i soli studenti che la frequentano, sono i nostri alunni. Per questa ragione io crederei che si dovesse concedere alla Facoltà il diritto di portare ogni anno nell'ordinamento e nella materia delle lezioni quelle modificazioni che ella credesse utili ai normalisti, senza tenerla strettamente legata a quelle norme immutabili che debbono aver luogo quando l'insegnamento non è diretto ad uno scopo così determinato, e ad alunni sottomessi ad una particolare disciplina. La Scuola normale di Parigi, incominciata come la nostra, si è separata dall'Università, onde seguire un piano di studi diretto a raggiungere con maggiore sicurezza il suo scopo. Io credo che noi potremmo raggiungere lo stesso scopo, stringendo i vincoli che già vi sono fra le Scuole normali e la Facoltà di Lettere, e dando a questa, autorità e libertà sufficiente a pigliare nel suo ordinamento quelle risoluzioni che crederà necessarie, ponendosi in ciò d'accordo col Consiglio direttivo.

Questa osservazione m'è suggerita non solo dalla ragione, ma ancora dalla esperienza. Fin dal principio dello scorso anno, io rivolsi ai miei Colleghi la preghiera d'esercitare gli alunni non solo nella Scuola, ma anche nella Università, a leggere lavori scritti, a fare conferenze d'una certa durata. Ed essi che hanno sempre avuto a cuore il buono andamento di questa Scuola, la quale deve tutto al loro zelo indefesso ed amorevole, alla loro dottrina, essi non disapprovarono la mia preghiera; anzi da quel momento, molti di loro cominciarono nella

Università degli esercizi, che furono fecondi d'un profitto e d'un progresso che io non potrei facilmente descrivere. Gli alunni stessi, sebbene gravati di maggiore lavoro, dovettero riconoscere il gran vantaggio che ne cavavano.

Dalle cose finora dette, risulta chiaro, che se noi affermassimo di avere condotto la Scuola alla perfezione desiderata, faremmo una grande illusione a noi stessi. Possiamo però da un altro lato affermare che le cure dei Professori e degli Assistenti sono state indefesse nel procurare il suo miglioramento, e che abbiamo ottenuto risultati di cui possiamo dichiararci contenti, sebbene ci resti ancora molto a fare, prima di poter dire di averci messo tutte quelle tradizioni letterarie e scientifiche, che son degne d'una grande Nazione.

Quando nel 1862 si apriva il primo concorso, essendo in quel momento vuota di alunni la Scuola, si presentarono 31 concorrenti, e noi tenendo conto delle condizioni in cui si trovavano allora gli studi, non ci spingemmo ad una severità non proporzionata a quelle condizioni, ed ammettemmo 20 alunni a far parte della Scuola. Nel seguente anno si presentarono al concorso 15 alunni, di cui sei furono ammessi ai posti gratuiti, due ai posti paganti. In quest'anno finalmente credemmo essere giunto il tempo di fare esami d'ammissione più severi. Si presentarono al concorso pei posti gratuiti e di aggregati con sussidio 27 concorrenti, e sette soli furono gli ammessi. Noi ci siamo persuasi, che il nostro scopo sia tutto nel dare al paese dei buoni Professori, e quindi che il numero dei nostri alunni non potrà mai passare certi limiti. Quando avremo quaranta convittori e 30 aggregati, questo sarà un numero di normalisti, uguale a quello che è sufficiente alla Scuola Normale di Parigi, per dare buoni Professori di Liceo a tutto l'Impero francese.

Quanto ai risultati da noi ottenuti nei due anni che sono già trascorsi, possiam dire che nove alunni ottennero il Diploma di Magistero. Tre di essi si presentarono al concorso per i posti di sussidio all'estero, e l'ottennero; gli altri preferirono entrare immediatamente nei Licei dove ora insegnano. Due di questi alunni pubblicarono per le stampe la loro tesi finale: il

sig. Lanzani pubblicò a Milano il suo lavoro sulla Monarchia di Dante, il sig. Dini uno scritto sulle superficie applicabili nel Giornale di Matematica a Napoli. Ambedue furono giudicati assai favorevolmente dalla stampa. E forse sarebbe stato desiderabile che anche altri alunni, vincendo una eccessiva modestia, avessero imitato il loro esempio. A queste tesi finali, noi diamo un anno di tempo, lasciamo agli alunni libertà piena nella scelta del soggetto, nell'indirizzo delle loro opinioni, e cerchiamo che nessuno dei mezzi necessari sia loro per mancare. Abbiamo ragione di credere che, procedendo in questo modo, i nostri alunni usciranno un giorno a rappresentare in Italia le nostre antiche e gloriose tradizioni, letterarie e scientifiche, e saranno sostenitori ardenti della libera ragione, e del libero esame.

Un'ultima parola ci resta a dire intorno alla disciplina ed alle norme che la regolano in questo convitto. È egli evidente come, a misura che gli esami di ammissione sono più severi, si può agli alunni ammessi dimostrare una maggior fiducia, e concedere una più larga libertà. Ma nello stesso tempo bisogna considerare che coloro i quali si danno al pubblico insegnamento, debbono ispirare al paese una grande fiducia non solo nella loro capacità, ma ancora nella lealtà e nella dignità del loro carattere. Queste son cose di certo che non s'insegnano nè s'imparano. Ma se nella società in generale, quando ci sono leggi rispettate e libertà sufficiente, le idee e le forze più nobili e generose dello spirito umano son quelle che comandano, e che si fanno rispettare; un simile fatto deve maggiormente avverarsi tra i giovani, la cui indole è per natura più generosa. Il sottoscritto non crede che si debba o che si possa in un convitto lasciare troppa larga libertà; ma in due anni d'esperienza, egli si è convinto profondamente, che segnati alla libertà certi limiti naturali e imprescindibili, sui quali non bisogna mai transigere, i sentimenti più generosi e i caratteri più nobili, sono quelli che acquistano predominio e regolano l'indirizzo generale anche in una società di giovani. Da queste convinzioni egli ha preso norma, e non ha mai avuto ragione alcuna per mutare avviso. Il fondamento più saldo della disci-

plina egli lo ha cercato e trovato nei sentimenti più generosi dei giovani. È assai desiderabile che questa Scuola si presenti un giorno al paese, come sorgente di progresso nelle Lettere e nelle Scienze; ma essa sarà più fortunata, se verrà chiamata educatrice di nobili e generosi caratteri. Un invidiabile onore ne verrebbe allora a quei giovani che primi vi entrarono, e che il sottoscritto spera vi sapranno lasciare quelle tradizioni, che sono l'anima e la vita delle istituzioni libere.

Il Direttore della Scuola Normale Superiore in Pisa
P. Villari.

ANNO

Nome, cognome e patria dei postulanti per l'ammissione	Nome e cognome degli alunni effettivi
Caix Napoleone, di Cremona	1. Caix Napoleone
Giannetti Leopoldo, di Arezzo	2. Giannetti Leopoldo
Barnabei Felice, di Teramo	3. Barnabei Felice
Pini Giuseppe, di Pisa	4. Pini Giuseppe
Danelli Giovanni, di Livorno	5. Danelli Giovanni
Tur Enrico, di Livorno	6. Tur Enrico
Bartolena Raffaello, di Livorno	7. Bartolena Raffaello
Romizi Augusto, di Petrignano (Perugia)	8. Romizi Augusto
Hôte Ernesto, di Livorno	9. Panzacchi Enrico
Doveri Enrico, di Livorno	10. Sartini Vincenzo
Fedeli Vittorio, di Pisa	11. Sabatini Giuseppe
Calzolari Giuseppe, di Castelnuovo in Val di Cecina	12. Invernizzi Giosia
Orlando Giuseppe, di Cassano (Calabria)	
Briscese Federico, di Venosa (Basilicata)	13. Giussani Carlo
Briscese Emanuele, di Venosa	
De Amicis Gaetano, di Alsadena (Abruzzo)	14. Pinelli Pompeo
De Aloisio Tito, di Celenso (Abruzzo)	15. Tarra Francesco
Panzacchi Enrico, di Bologna	16. Lanzani Francesco
Sartini Vincenzo, di Pescia	17. Nerini Filippo
Sabatini Giuseppe, di Strada (Casentino)	18. Desideri Dott. Carlo
Invernizzi Giosia, di Belluno	
Giussani Carlo, di Milano	19. Donnini dott. Piero
Pinelli Pompeo, di Treviso	
Tarra Francesco, di Crema	20. Bemporad dott. Nicodemo
Lanzani Francesco, di Milano	
Nerini Filippo, di Venezia	
Desideri dott. Carlo, di Pescia	
Donnini dott. Piero, di Siena	
Bemporad dott. Nicodemo, di Pitigliano (Grosseto)	
Chiostri dott. Leone, di Montecarlo	
Petro dott. Giuseppe di Casola (Abruzzo)	

1862—63

Facoltà e anno normalistico a cui appartengono	Esito finale dell'anno scolastico
Lettere. Anno primo	Passato al secondo anno di studi
Idem	Idem
Idem	Idem
Idem	Idem
Idem	Idem
Idem	Idem
Idem	Ritirato per cagione di salute
Idem	Passato al secondo anno di studi
Filosofia. Anno primo	Idem
Idem	Idem
Idem	Idem
Filosofia. Anno terzo	Nominato Professore di Filosofia al Liceo di Macerata
Lettere. Anno terzo	Sussidiato per un posto di studio all'estero
Lettere. Anno secondo	Passato al terzo anno di studi
Idem	Idem
Idem	Idem
Idem	Idem
Scienze fisico-matematiche. Anno terzo	Nominato Professore di Matematiche alla Scuola di marina a Livorno
Idem	Sussidiato per un posto di studio nel Regno
Idem	Nominato Professore al R. Liceo d'Ivrea

A N N

Nòme, cognome e patria dei postulanti per l'ammissione	Nome e cognome degli alunni effettivi
Fuschini Antonio, di Russi (Ravenna)	1. Calx Napoleone
Pellegrini Astorre, di Livorno	2. Giannetti Leopoldo
Bersi Luigi Adolfo, di Roma	3. Barnabei Felice
Ciavarini Ivo, di Orciano (Pesaro)	4. Pini Giuseppe
Vivarelli Liborio, di Empoli (Firenze)	5. Danelli Giovanni
Simonelli Francesco, di Forlì	6. Tur Enrico
Starita Saverio, di Bari	7. Romizi Augusto
Hôte Ernesto, di Livorno	8. Panzacchi Enrico
Farinelli Antonio, di Firenze	9. Sartini Vincenzo
Pantanelli Dante, di Siena	10. Sabatini Giuseppe
Dini Ulisse, di Pisa	11. Pinelli Pompeo
Rocchetti Marcello, di Iesi	
Padova Ernesto, di Livorno	12. Tarra Francesco
Manasse Settimio, di Roma	
Frizzi dott. Gaetano, di Pisa	13. Lanzoni Francesco
	14. Pellegrini Astorre
	15. Bersi Luigi Adolfo
	16. Ciavarini Ivo
	17. Vivarelli Liborio
	18. Farinelli Antonio
	19. Pantanelli Dante
	20. Rocchetti Marcello
	21. Padova Ernesto
	22. Dini Ulisse
	23. Frizzi dott. Gaetano

363—64

Facoltà e anno normalistico a cui appartengono	Esito finale dell'anno scolastico
Lettere. Anno secondo	Passato al terzo anno di studi
Idem	Idem
Idem	Idem
Idem	Idem
Idem	Idem
Idem	Idem
Idem	Idem
Filosofia. Anno secondo	Idem
Idem	Idem
Idem	Idem
Lettere. Anno terzo	Nominato Professore al R. Liceo di Caltanisetta
Idem	Nominato Professore al R. Liceo di Reggio (Calabria)
Idem	Nominato Professore al R. Liceo di Trapani
Lettere Anno preparatorio	Passato al primo anno di studi
Idem	Idem
Filosofia. Anno preparatorio	Idem
Lettere. Anno preparatorio	Idem
Idem	Idem
Scienze fisico-matematiche. Anno secondo	Passato al terzo anno di studi
Idem	Idem
Scienze fisico-matematiche. Anno primo	Passato al secondo anno di studi
Scienze fisico-matematiche. Anno terzo	Sussidiato per un posto di studio all'estero
Idem	Nominato Professore al R. Liceo di Noto

A N N

Nome, cognome e patria dei postulanti per l'ammissione	Nome e cognome degli alunni effettivi
Benvenuti Ferdinando, di Firenze	1. Cefx Napoleone
Ricci Cesare, di Firenze	2. Giannetti Leopoldo
Piersantelli Achille, di Recanati	3. Barnabei Felice
Messina Vincenzo, di Gibellina (Trapani)	4. Pini Giuseppe
Battaglia Eliseo, di Fivizzano	5. Danelli Giovanni
Amoroso Gennaro, di Chieti	6. Tur Enrico
Corridi Giovan Battista, di Livorno	7. Romizi Augusto
Prinotti Ferruccio, di Livorno	8. Panzacchi Enrico
Mattii Vincenzo, di Siena	9. Sartini Vincenzo
Poli Andrea, di Lucca	10. Sabatini Giuseppe
Cecchi Silvio, di Limite (Firenze)	11. Pellegrini Astorre
Padovani Eugenio, di Livorno	12. Bersi Luigi Adolfo
Levi Simeone, di Torino	13. Ciavarini Ivo
Piazza Paolo, di Piacenza	14. Farinelli Antonio
Ascoli Giulio, di Trieste	15. Padovani Eugenio
Bougleux Eugenio, di Livorno	16. Barzellotti Giacomo
Pierucci Francesco, di Pisa	17. Messina Vincenzo
Biondi Giuseppe, di Arezzo	18. Pantanelli Dante
Misani Massimo, di Cremona	19. Rocchetti Marcello
Ingoglia Antonino, di Martasna (Trapani)	20 Padova Ernesto
Garbiglietti dott. Ernesto, di Biella	21. Reggio dott. Giusep-
Tognoli Oreste, di Trento	pe Zaccaria
Cecconi Matteo, di Arezzo	22. Ascoli Giulio
Lambert Adolfo, di Lucca	
Galli Giovanni, di Viareggio	23. Piazza Paolo.
Reggio dott. Giuseppe Zaccaria, di Ferrara	
Barzellotti Giacomo, di Firenze	

1864—65

Facoltà e anno normalistico a cui appartengono	
Lettere. Anno terzo	
Idem	
Idem	
Idem	
Idem	
Idem	
Idem	
Filosofia. Anno terzo	
Idem	
Idem	
Lettere. Anno primo	
Idem	
Filosofia. Anno primo	
Lettere. Anno primo	
Lettere. Anno preparatorio	
Lettere e filosofia. Anno secondo	
Filosofia. Anno preparatorio	
Scienze fisico-matematiche. Anno terzo	
Idem	
Scienze fisico-matematiche. Anno secondo	
Idem	
Scienze fisico-matematiche Anno preparatorio	
Idem	

R. SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

CONFRONTO fra le Spese approvate e quelle verificate per l'anno 1868.

	Spese ordinarie	SOMME approvate		SOMME verificate	
PERSONALE	Provvisione al direttore, tre Assistenti, Provveditore economo e Segretario . . . . . L.	4,800	—	4,800	—
	Provvisioni agli insegnanti di lingue moderne . . . . . »	1,000	—	600	—
	Id. al maestro di ginnastica »	280	—	280	—
	Gratificazioni per il servizio medico ed amministrativo . . . . . »	700	—	700	—
	Provvisioni per il basso servizio »	2,800	—	2,740	—
	Gratificazione ai Professori dell'Università . . . . »	1,600	—	1,600	—
MATERIALE	Spese di vitto, olio per l'illuminazione, medicamenti, indennità di vitto ed alloggio, ed altre minute . . . . »	22,060	—	16,400	—
	Mantenimento del mobiliare, ed acconcimi del fabbricato. . . . »	2,000	—	1,100	—
	Acquisto di libri e associazione ai giornali . . . . »	1,000	—	1,000	—
	Spese straordinarie				
	Riduzione della fabbrica, acquisto di biancheria e mobili nuovi per le camere aggiunte . . . . . . »	22,182	40	13,400	—
	Acquisto di libri autorizzato dal R. Governo oltre la somma stanziata . . . . »	1,360	—	1,400	—
	TOTALI . . . . L.	59,782	40	44,020	—

NB Le spese straordinarie per la riduzione della fabbrica sono state in parte pagate direttamente dalla Tesoreria provinciale, quindi non tutte figurano a uscita ne' registri dell'Amministrazione della Scuola.

R. SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

CONFRONTO fra le Spese approvate e quelle verificate per l'anno 1864

	SOMME approvate		SOMME verificate	
Provvisione al Direttore, tre Assistenti, Provveditore economo e Segretario . L.	4,800	—	4,800	—
Provvisione agli insegnanti di lingue moderne . . . . »	1,000	—	780	—
Id. al maestro di ginnastica . »	320	—	200	—
Gratificazione per il servizio medico . »	240	—	240	—
Provvisioni per il basso servizio . »	2,800	—	2,800	—
Gratificazione ai professori dell'Università. »	1,740	—	1,740	—
Spese di vitto, olio per l'illuminazione, medicamenti, indennità di vitto e alloggio, ed altre spese minute . . . . »	26,200	—	16,340	—
Sussidi agli alunni aggregati . . . . . »	3,000	—	1,560	—
Mantenimento del mobiliare ed acconcimi del fabbricato . . . . »	4,400	—	3,100	—
Acquisto di libri ed associazione ai giornali . . . . »	1,000	—	1,040	—
TOTALI . L.	45,500	—	32,570	—

SCUOLA DI APPLICAZIONE PER GLI INGEGNERI

DI TORINO

Quesito 1. La Scuola di applicazione per gli Ingegneri di Torino fu fondata colla legge del 13 novembre 1859, e si aprì in principio dell'anno scolastico 1860-61; prima non esisteva fuorchè confusa colla Facoltà Matematica delle Università di Torino e Genova, nelle quali, dopo i tre primi anni, cogli insegnamenti che vi esistono ancora di presente in un quarto, si studiava l'Idraulica, la Costruzione, l'Architettura e la Chimica applicata all'arte degl'Ingegneri.

Quesito 2. La Scuola d'applicazione successe nelle dotazioni all'Istituto tecnico esistente in Torino prima del 1860 e vi venne eziandio applicato l'Edifizio idraulico che prima apparteneva all'Università di Torino. La dotazione pel materiale dell'Istituto tecnico era di L. 22,300 annue, quella dell'Edifizio idraulico di L. 1770 annue.

Quesito 3. Veggasi la risposta al quesito 2. Nessuna rendita le venne tolta.

Quesito 4. Le rendite assegnate sul bilancio come fondo pel materiale della scuola sono distribuite nel seguente modo:

L.	10,000	sono assegnate	per le spese generali.
»	1,200	»	per la biblioteca.
»	5,000	»	per il gabinetto degli strumenti e macchine di meccanica compreso l'edifizio idraulico.
»	5,000	»	per il laboratorio chimico.
»	2,000	»	per le esercitazioni degli studenti.
»	2,000	»	per la galleria mineralogica.
»	2,000	»	per il gabinetto dei modelli di costruzione.
»	1,500	»	per gli strumenti geodetici.
»	1,000	»	per le collezioni agrarie.
»	500	»	per costruzione di modelli.

I fondi sono spesi dai Direttori delle rispettive collezioni che per mezzo del Direttore della Scuola ne rendono mano mano conto al Ministero.

Quesito 5. Il regolamento in data 11 ottobre 1863 è compiutamente osservato.

Quesito 6. Il diploma di licenza di Matematica spedito da una delle Università del Regno è necessario per l'ammissione alla Scuola.

		Studenti	*Uditori*	
Quesito 7. Inscritti	1860–61	8	1	Tutti allievi del solo 1° anno.
	1861–62	42	13	
	1862–63	82	22	Allievi del 1.° e del 2.° anno.
	1863–64	119	29	
	1864–65	107	23	

		Approvati	*Approvati con plauso*	*Rimandati.*	*Ritirati dall'esame*
Quesito 8.	1861–62	6	—	—	—
	1862–63	32	—	—	—
	1863–64	31	—	—	—

Quesito 9. Non si danno esami d'ammissione alla scuola. Chi ha ottenuto il diploma di licenza in Matematica da una Università è tosto ammesso fra gli studenti.

Quesito 10. Non pare che la diligenza nell'assistere alle lezioni abbia notevolmente variato nei quattro anni di esistenza della scuola.

Nessuno dei professori è uso di fare chiama od appello. Non accadde mai, nè si teme che abbia a succedere per l'avvenire, che si debban rimandare studenti dall'istituto per turbolenza od insubordinazione. In generale si hanno lodevoli risultati dalla nostra scuola; tuttavia se ne potrebbero accrescere ancor più i frutti, se si adottassero talune misure che furono già proposte dal Consiglio di amministrazione a perfezionamento della scuola, e più volte sollecitate da chi scrive. Possono ridursi essenzialmente a questi tre provvedimenti:

1.° Destare maggiore emulazione negli studenti col fare che essi escano dalla scuola con una certa graduazione, la quale dovrebbe essere fondata sul migliore esito complessivo degli esa-

mi, e col dare a questa graduazione la maggiore possibile importanza. A questo fine fu proposto di cangiare l'esame generale di ciascuno allievo (specie di funzione che non ha nessuna utilità e che invece ha il danno di consumare un tempo per gli esaminatori assai prezioso) in una solenne distribuzione dei diplomi in cui si potrebbero proclamare con elogio i nomi dei più distinti.

2.° Escludere dalla scuola i così detti uditori ufficiali, specie di allievi che non avendo nè le cognizioni necessarie per capire le spiegazioni dei Professori, nè sufficiente spazio di tempo per attendere alle indispensabili esercitazioni, non possono camminare di pari passo coi veri studenti. La loro presenza nella scuola è dannosa non solo per essi, ma si ancora per i veri allievi, poichè, per adattarsi alla loro debolezza, alcuni Professori sono costretti a ritenere più basso il loro insegnamento; inoltre, non avendo eglino capacità nè tempo per eseguire il loro cómpito, impediscono eziandio che sieno portati a perfezione quelli che hanno relazione con loro; infine, nelle lezioni che si fanno individualmente per ciascun allievo, sciupano talvolta, a pregiudizio dei veri studenti, il tempo del Professore, il sito della scuola, e gli oggetti dell'Istituto.

3.° Ridurre la libertà o meglio la licenza, con cui gli allievi si assentano dalle scuole e dalle esercitazioni pratiche. Giova citare l'esempio della Francia, dove nelle scuole d'applicazione gli allievi sono talmente custoditi, che loro non è permesso nè di mancare senza giusto motivo alle lezioni, nè di assentarsi da qualunque degli esercizi della scuola, e nemmeno di occuparsi durante le ore della scuola in qualsivoglia cosa o studio che non sia quello a ciascuno in quel momento prescritto. Conviene ricordare che le scuole di applicazione sono di tal natura che esigono per parte dello Stato una spesa considerevole e che per compenso il governo ha diritto che gli studenti che le frequentano, non mandino a male questa cura speciale che lo Stato ha di loro.

Quesito 11. Vedi quesito 7.°

Quesito 12. Havvi una piccola Biblioteca composta esclusivamente di libri attinenti alle scienze insegnate nella scuola.

È frequentata dal mese di dicembre alla fine di agosto da

circa una decina al giorno; però anche da una cinquantina al giorno nei tre mesi che precedono gli esami.

Quesito 13. Accedono alla scuola allievi del Collegio delle province, ed allievi del Collegio Ghislieri, non che alcuni del Collegio Caccia. Le discipline rispettive di questi Collegi regolano ogni relazione degli allievi con ciascuno di essi.

Quesito 14. Le lezioni di Costruzione sono seguite sia dagli studenti del primo, che da quelli del secondo anno della scuola. Del numero di tutti questi allievi un tre quarti abbondante frequenta le lezioni. Un quarto circa (forse scarso) è oscillante. Ora interviene, ora no.

Quesito 15. Non vi sono ripetitori; gli Assistenti pagati dal Governo prestano la loro opera agli allievi, senza costo di spesa per parte di questi.

Quesito 16. Nessuno studente va dalla scuola a dare gli esami altrove. Nessuno venne finora da altri Istituti a darvi esami. Tuttavia una recente determinazione ministeriale obbliga i giovani, che vogliono essere ammessi alla libera pratica in quelle province, dove dopo un corso universitario si fa pratica presso un ingegnere e quindi dietro un nuovo esame si è ammessi all'esercizio della professione, obbliga, dico, i giovani a subire cotesti esami presso una delle Scuole di applicazione. Forse questa prescrizione manderà anche a Torino qualche candidato.

Quesito 17. Non vi sono privati insegnanti.

Quesito 18. Le spese sono: quella di mantenimento, di alloggio, e di indumenti; più ogni studente deve provvedersi, oltre a pochi libri, gli oggetti occorrenti alla scuola di disegno, ciò sono: le tavolette, i compassi, le squadre, i regoli, la carta da disegno ed i colori necessari. Finalmente qualche maggior spesa é a carico degli allievi all'epoca delle esercitazioni quando queste han luogo fuori di Torino. Questa maggior spesa può salire a L. 10 al giorno, e può mediamente ritenersi che ogni anno si stia fuori un 15 o 20 giorni. Se però, le strade ferrate passando a mani private, non sarà più concesso trasporto gratuito, la spesa si farà maggiore.

Quesito 19. Prima della legge 31 luglio 1862 eranvi le tasse stabilite dalla legge 13 novembre 1859, ed i Commissari per

gli esami speciali avevano una propina di L. 3 a L. 4 secondo la durata dell'esame: negli esami generali il Direttore della scuola percepiva L. 14 ed i Commissari L. 7 per ciascun esame (R. Decreto 12 dicembre 1860). Le propine salivano in totale a L. 2000 circa che erano pei 2/3 circa ripartite fra i Professori, per quanto possibile, in parti eguali, e riceveva ciascuno in media circa L. 150.

		Tasse	*Esentati*	*Somma rilasciata*
Quesiti 20 *e* 21.	1860-61	L. 772	—	—
	1861-62	» 1958	11	L. 330
	1862-63	» 7020	3	» 210
	1863-64	» 9990	7	» 510
	1864-65	» 8420	6	» 390

Queste tasse vanno a profitto dello Stato.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DEGLI INGEGNERI
IN NAPOLI

Quesito 1. Nel 1811, sotto il nome di Scuola d'applicazione di ponti e strade, gli alunni vi erano ammessi per concorso sulle Matematiche pure fino al calcolo differenziale ed integrale inclusivamente ed in numero determinato; essi ricevevano un assegno mensile dal Governo di L. 51. Dopo tre anni di studi teorici e pratici, i meritevoli di approvazione erano promossi al grado d'Ingegneri di ponti e strade. Nel 1826 fu riorganizzata la Scuola, e vi furono aggiunti altri Professori; il numero degli alunni ammessi fu aumentato, ma fu loro tolto l'assegno mensile, rimanendo però agli approvati il diritto di occupare esclusivamente i posti vacanti nel Corpo degli Ingegneri di ponti e strade. Questo ordinamento con successivi miglioramenti fu mantenuto fino a che con R. Decreto del 24 giugno 1863 fu la Scuola di ponti e strade messa alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, e prese il nome di *Scuola di applicazione per gli Ingegneri*.

Quesito 2. Non possedeva in origine fondi o rendite proprie.

Quesito 3. Non possiede alcun fondo e rendita propria.

Quesito 4. Secondo le regole generali delle contabilità.

Quesito 5. Il regolamento del 17 ottobre 1860 approvato per la Scuola di Torino è quello stesso che governa la Scuola di Napoli.

Quesito 6. La licenza universitaria in Matematica.

Quesito 7. Fino al 1859 la cessata Scuola di ponti e strade aveva due classi: la 1.ª di circa 40 alunni, la 2.ª di 20. Nell'attuale Scuola vi sono 36 giovani, di cui 22 studenti. Il potere i giovani pagar le tasse nel momento in cui danno gli esami, fa sì che gran parte s'inscrivono come uditori.

Quesito 8. L'antica Scuola di ponti e strade non dava lauree. L'attuale potrà cominciare a darne questo anno.

Quesito 9. Nella Scuola di ponti e strade si presentavano ordinariamente al concorso da 50 a 60 giovani; ne erano approvati da 30 a 40. Ora non vi sono esami di ammissione.

Quesito 10. Vi è un foglio di presenza che gli alunni firmano prima di cominciare ciascuna lezione.

Quesito 11. Soltanto il giusto rigore negli esami, e la scelta di buoni Professori potranno accrescere la diligenza alle lezioni.

Quesito 12. Qui va ripetuto ciò che si è avvertito pel quesito 7.

Vi è la Biblioteca dell'antica Scuola di ponti e strade; serve ad uso degli alunni e dei Professori, e vengono spesso a consultare delle opere anche alcuni Ingegneri Civili.

Quesito 13. Non vi sono posti gratuiti.

Quesito 14. Tutti gli studenti inscritti frequentano le lezioni.

Quesito 15. Non vi sono ripetitori.

Quesito 16. Nella Scuola di Napoli non si sono verificati i casi qui accennati. Queste emigrazioni non succederanno quando in tutte le Scuole si adotteranno presso a poco gli stessi rigori negli esami.

Quesito 17. Non vi sono privati insegnanti.

Quesito 18. La spesa del mantenimento dello studente è da 130 a 150 lire al mese.

Quesito 19. Non vi erano tasse di esami nell'antica Scuola di ponti e strade.

Quesito 20. Per le ragioni dette nel n.° 7 ciò non potrà dirsi che alla fine del corso.

Quesito 21. Nessuno per ora fu esente dalle tasse.

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE

DI MILANO

Quesito 1. L'Istituto tecnico superiore di Milano fu istituito dalla Legge 13 novembre 1859, e dal R. Decreto 13 novembre 1862. Esso non fu aperto però che nell'anno scolastico 1863-64. È composto di due scuole speciali, l'una per gli Ingegneri civili, l'altra per gli Ingegneri meccanici. Una terza scuola per formare insegnanti di Scienze Matematiche e Naturali applicate, stabilita pel succitato decreto, non fu ancora attuata. La durata del corso in ciascuna scuola è di tre anni.

Quesito 2 e 3. L'Istituto non aveva nè ha fondi propri; però esso è mantenuto dallo Stato col concorso del Municipio e della Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri, secondo le norme stabilite dal regolamento dell'Istituto, approvato pel R. Decreto 5 marzo 1863.

Quesito 4. L'amministrazione dei fondi stanziati nel bilancio dello Stato per l'Istituto, è devoluta ad un Consiglio direttivo, composto dal Direttore dell'Istituto, dal Preside dell'Istituto tecnico secondario, e di 3 membri, uno nominato dalla Deputazione provinciale, uno dalla Giunta municipale ed il terzo dal Consiglio della Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri.

Quesito 5. L'Istituto ha un regolamento speciale succitato. Per esso un allievo non potrà essere inscritto nel secondo e nel terzo anno della scuola senza avere superati gli esami su quelle materie d'obbligo dell'anno precedente le quali saranno determinate nel programma scolastico. L'allievo avrà superato l'esame se otterrà 7 decimi dei voti di cui dispone la Commissione esaminatrice. Nessun allievo potrà ripetere un anno di corso più d'una volta.

Quesito 6. Il R. Decreto 13 novembre 1862 ha fissato le condizioni per l'ammissione all'art. 3.° Sono ammessi al primo anno della scuola gli studenti i quali avranno compiuti in una delle Università del Regno i primi due anni della facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, e superati i relativi esami spe-

ciali. Coloro i quali avranno ottenuto l'attestato di licenza potranno essere ammessi al secondo anno.

Quesito 7. Il numero degli studenti nell'anno 1863-64 (nel quale anno erano aperti solo i primi due corsi) fu il seguente:

	1.° *anno*	2.° *anno*	*Totale*
Scuola ingegneri civili	8	26	34
Scuola ingegneri meccanici . .	2	—	2
			36

Inoltre sette uditori regolarmente inscritti per due o più insegnamenti.

Nel corrente anno 1864-65 l'inscrizione diede i seguenti risultati:

	1.° *anno*	2.° *anno*	3.° *anno*	*Totale*
Scuola ingegneri civili . . .	14	52	25	91
Scuola ingegneri meccanici .	3	7	—	10
				101

oltre sette uditori regolarmente inscritti. Uditori liberi hanno poi la maggior parte dei corsi.

Quesito 10. L'assistenza alle lezioni è lodevole. Alcuni Professori fanno alcune volte la *chiama*; questo è ritenuto da me uno dei buoni mezzi per eccitare i giovani alla diligenza, ma deve essere fatto senza pedanteria e non di continuo. La diligenza e l'attività dell'insegnamento farà il resto.

Quesito 11. Nell'Istituto vi sono molte specie di esercitazioni, cioè: manipolazioni chimiche, esercitazioni pratiche di campagna, visite a stabilimenti, ad opifici, a costruzioni, ecc. Esse sono d'obbligo per gli studenti.

Quesito 12. Esiste una Biblioteca tecnica nell'Istituto ad uso dei Professori e degli studenti.

Quesito 13. Non vi sono posti gratuiti speciali; però i giovani che ottennero un posto nel Convitto Ghislieri, continuando i loro studi nell'Istituto, hanno diritto ad un assegno mensile di lire 70.

Quesito 14. Come dissi sopra, le scuole sono tutte frequentate con molta diligenza.

Quesito 15. Non vi sono ripetitori.

Quesito 16. Non vi furono studenti nell'anno decorso i quali sieno passati a dare gli esami in altri stabilimenti.

Quesito 17. Non vi sono privati docenti, nè vi potrebbero essere.

Quesito 18. Circa lire 90 al mese.

Quesito 20. Nell'anno 1863-64 si ricavò dalle tasse scolastiche la somma di lire 2,340; nel 1864-65 quella di lire 5,460.

Quesito 21. Nell'anno 1863-64 furono esonerati dalle tasse n.° 3 studenti, rilasciando la somma di lire 180; nell'anno 1864-65 gli esentati furono n.° 15, e la somma rilasciata lire 900.

ACCADEMIA SCIENTIFICA LETTERARIA

DI MILANO

Quesito 2 e 3. Il nostro Istituto non possiede fondi e rendite proprie; ha solo una dotazione di L. 3,000 annue sul bilancio dell'Istruzione pubblica.

Quesito 4. I fondi dell'Accademia sono amministrati dal Preside, sotto la sorveglianza del Consiglio direttivo, e servono alle spese correnti e all'acquisto di libri classici.

Quesito 5. Gli esami si governano con le disposizioni del regolamento generale delle Università del Regno, del 14 settembre 1862; del regolamento speciale della Facoltà di Lettere e Filosofia, salvo le modificazioni apportate dal regolamento proprio della nostra Accademia.

Quesito 6. Per gli esami di ammissione al 1.° anno di corso si osservano le disposizioni del regolamento della Facoltà di Lettere e Filosofia; per l'ammissione agli anni successivi si richiede un esame corrispondente all'anno di corso, a cui si vuol essere ammesso, e non si accorda generalmente che agli alunni provenienti da altre Università.

Quesito 10. I nostri alunni sono diligenti e morigerati. Non si fa *chiama*, ma stante il loro ristretto numero, il Professore li conosce tutti e nota gli assenti.

Quesito 11. Non abbiamo Scuole sperimentali.

Quesito 12. Abbiamo una piccola Biblioteca di libri classici per uso dei Professori e degli studenti.

Quesito 13. Non vi sono posti gratuiti o pensioni nel nostro Istituto. Alcuni dei nostri alunni ricevono una pensione dal Collegio Ghislieri, e secondo le costituzioni di esso Collegio, ma l'Accademia non vi ha nessuna ingerenza.

Quesito 14. Gli allievi sono pochi e diligenti, e per lo più sono tutti presenti alle lezioni cui sono obbligati; il numero, secondo i corsi, varia da 6 a 20.

Quesito 15. Non abbiamo ripetitori.

Quesito 16. I nostri studenti, dacchè l'Accademia è ripristinata, non vanno a prendere gli esami in altre città, nè da altre città vengono a noi esaminandi; salvo che per le sessioni straordinarie di esami di abilitazione all'insegnamento ginnasiale inferiore.

Quesito 17. Non abbiamo privati insegnanti.

Quesito 18. Lire 90 al mese.

Quesito 19. Prima del regolamento delle Università vi erano le tasse stabilite dalla legge 13 novembre 1859 e si distribuivano secondo le norme prescritte, vale a dire pel prodotto delle tasse d'inscrizione giusta l'art. 124 della legge 13 novembre 1859, dichiarato poi dal decreto 21 luglio 1861, e pel prodotto delle tasse d'esami giusta la tabella annessa al decreto del 12 dicembre 1860. Nell'anno scolastico 1861-62 le tasse degli esami di ammissione ascesero a lire 550, quelle delle inscrizioni pei due semestri a lire 885, e quelle degli esami speciali e laurea a lire 910. Nell'anno precedente quelle degli esami d'ammissione erano ascese a lire 160, e quelle degli esami speciali a lire 244 80.

Quesito 20. Ora si ebbero per l'anno 1863-64, lire 543, 13½, e per l'anno corrente lire 838, 13½.

Quesito 21. Nell'anno 1863-64 furono esentati 5 alunni, e nel corrente 2, la somma pei primi ascende a lire 193, 75, e pei secondi a lire 77, 50.

Numero dei Professori delle Università italiane.

Di seguito alle risposte dei Rettori, diamo alcuni prospetti e note esplicative dei medesimi, in appoggio delle conclusioni

generali con cui porremo termine a questa parte della nostra relazione. In alcune di quelle note faremo alcuni confronti colle Università estere.

PROSPETTO DELLE FACOLTÀ E DEI PROFESSORI
DELLE UNIVERSITÀ DEL REGNO D'ITALIA
per l'anno scolastico 1862-63

Num. d'ordine alfabetico	SEDE delle Università	NUMERO delle Facoltà	NUMERO delle Scuole (*)	NUMERO DEI PROFESSORI Ordinari	Straordinari	Incaricati	Totale	Professori onorari ed emeriti	Dottori aggregati o collegiati
1	Bologna. . .	4	—	46	5	1	52	3	54
2	Cagliari. . .	6	4	24	6	6	36	7	37
3	Camerino . .	2	4	15	—	15	30	6	14
4	Catania . .	5	2	23	8	—	31	—	1
5	Ferrara. . .	3	1	6	13	4	23	0	—
6	Genova . . .	6	1	37	5	1	43	5	66
7	Macerata . .	3	3	15	1	7	23	3	16
8	Messina .	5	3	16	16	—	32	—	—
9	Modena . . .	4	3	35	2	—	37	8	—
10	Napoli . .	4	—	46	8	—	54	23	—
11	Palermo .	5	4	44	7	3	54	1	—
12	Parma . .	6	3	34	4	8	46	50	—
13	Pavia . . .	4	1	40	4	3	47	2	—
14	Perugia . .	3	5	27	—	—	27	8	8
15	Pisa. . . .	5	—	47	—	8	55	44	—
16	Sassari . .	3	3	11	6	4	21	10	85
17	Siena	2	2	24	1	—	25	23	—
18	Torino . . .	5	1	50	19	2	71	28	131
19	Urbino . . .	1	—	2	4	1	7	—	8
	TOTALI .	72	40	542	109	63	714	230	370

(*) Sotto questa denominazione sono comprese le scuole o corsi di Farmacia, di Flebotomia, di Veterinaria, d'Ostetricia, d'Agrimensura.

Professori delle Università di Germania.

In un quadro delle Università germaniche del 1844, che abbiamo sott'occhio, nel quale sono comprese anche le Università svizzere dove s'insegna in tedesco, come Basilea, Berna e Zurigo, e le Università austriache, il numero dei Professori ordinari era 781; gli straordinari erano 315, e gl'insegnanti privati 349. Da quadri più recenti rileviamo che il numero totale degli insegnanti anche nelle Università maggiori non è oggi mutato: la sola differenza che si nota è che i Professori ordinari sono diminuiti e in loro vece cresciuti gli straordinari e i privati docenti. Questa asserzione resterà dimostrata dal quadro che segue, che è pel 1863, nel quale appunto si osserva come il numero dei Professori straordinari e dei privati docenti rispetto agli ordinarj sia molto cresciuto in questi ultimi anni, di confronto ai numeri dati per il 1844. Si vedrà anche in quest'ultimo quadro quanta differenza vi sia fra le varie Università germaniche nel numero degl'insegnanti, e soprattutto dei privati docenti. Nelle Università primarie questo numero è quasi decuplo di quello delle Università minori, come appunto avviene fra Friburgo e Berlino, mentre la differenza fra i Professori ordinari è molto più piccola. Così si ottiene che in tutte le Università, grandi o piccole che sieno, la parte accertata della scienza, quella che è necessaria per le professioni, sia sempre a tutti insegnata, mentre poi nelle grandi Università i Professori straordinari, e soprattutto i privati docenti estendono, completano gl'insegnamenti coi corsi speciali. È nella Facoltà di Medicina, e soprattutto in quella di Filosofia, la quale abbraccia le Lettere, la Filosofia propriamente detta, la Storia, le Matematiche, le Scienze Fisiche e Naturali, che si vedono moltiplicati gl'insegnamenti speciali dati dai privati insegnanti. Non possiamo astenerci, per vie meglio chiarire queste idee, dal dare il numero degl'insegnamenti nella Facoltà Filosofica dell'Università di Heidelberga del semestre d'estate di quest'anno.

Insegnamenti dell'Università di Heidelberga.

Vi sono a Heidelberga quattordici insegnamenti di Filosofia pura; trentuno di Filosofia, fra i quali si notano corsi di Lin-

gua persiana, di Lingua turca, di Mitologia germanica, sull'Arte poetica d'Orazio, sulla Divina Commedia, sulle opere drammatiche di Shakespeare, ecc. ecc.; vi sono quattordici insegnamenti di Storia, fra i quali però non vi è quello che non manca mai, dopo le ultime riforme, nelle nostre Università, cioè la Filosofia della storia, mentre là si trattano studi speciali di storia, come sarebbero, la Storia di Atene, le caratteristiche dei più celebri uomini politici greci fino a Demostene, la Storia dei combattimenti greci per la libertà, la vita e l'influenza politica di Mirabeau, la Paleografia greca e latina, ecc. Vi sono poi trattate a parte 50 materie diverse di Matematiche, di Storia naturale, di Fisica, di Chimica, fra le quali sono compresi i trattati più speciali, come sono, la teoria dell'elasticità dei corpi, la Paleontologia germanica, i fenomeni dei vulcani, e dei corsi sperimentali di Chimica organica, di Geologia, di Fisiologia, dati dai privati docenti nei loro propri laboratori.

QUADRO

dei Professori ordinari, straordinari e privati docenti di alcune Università della Germania.

Facoltà	Ordinari	Straordinari	Privati docenti
UNIVERSITÀ DI BERLINO — 1863			
Teologia	6	6	5
Legge	10	3	8
Medicina	12	9	21
Filosofia	27	32	27
	55	50	61
UNIVERSITÀ DI HEIDELBERGA — 1865			
Teologia	4	1	2
Legge	6	4	6
Medicina	6	6	8
Filosofia	18	10	16
	34	21	32
UNIVERSITÀ DI FRIBURGO (in Breisgau) — 1865			
Teologia	5	1	1
Legge	6	—	—
Medicina	9	3	2
Filosofia	7	3	4
	27	7	7

Numero degli studenti e uditori.

Diamo ora il quadro del numero degli studenti e uditori che hanno frequentato le Università del Regno negli ultimi nove anni, cioè dall'anno scolastico 1855-56 al 1863-64:

QUADRO numerico degli STUDENTI e degli UDITORI che frequentarono

ANNI SCOLASTICI	UNIVERSITÀ DI									
	Bologna	Napoli	Palermo	Pavia	Pisa	Torino	Cagliari	Catania	Genova	Macerata
1855-56	496	(*)	735	1185	288	1813	262	476	540	(**)
1856-57	517		975	1198	286	1755	222	589	472	
1857-58	502		1079	1196	320	1632	187	604	461	
1858-59	501		1119	1267	298	1732	190	637	424	
1859-60	445		871	1475	560	1611	137	608	333	127
1860-61	454		603	1353	653	1128	139	469	285	102
1861-62	471		481	1380	622	962	110	440	224	59
1862-63	464		304	1173	593	900	76	275	200	68
1863-64	489		279	1204	691	1003	92	286	238	81

(*) Per la mancanza delle inscrizioni, già altre volte notata, non si conosce
(**) Dai 150 ai 200 l'anno in quel tempo, dice il Rettore.

Uditori.

Fino a che non fu emanata la Legge del 31 luglio 1862, dalla quale ebbe origine il regolamento universitario, non esistevano in Italia uditori notati e che potessero a certe condizioni ottenere un *certificato*, o farsi poi inscrivere nei corsi. D'allora in poi il numero degli uditori è venuto sempre crescendo, e ciò si vede principalmente notando il movimento degli studenti nelle Università di Sicilia dove questi sono rapidamente diminuiti da quell'epoca, mentre s'accrebbe in loro vece il numero degli uditori.

le Università del Regno dall'anno scolastico 1855-56 al 1863-64.

UNIVERSITÀ DI									TOTALE		TOTALE GENERALE
Messina	Modena	Parma	Sassari	Siena	Camerino	Ferrara	Perugia	Urbino	degli* Studenti	degli Uditori	
165	468	175	144	352	45	68	126	56	7038	67	7105
171	472	491	143	353	50	72	138	67	7318	65	7383
168	470	195	131	364	66	66	134	74	7258	61	7319
174	468	193	132	403	77	65	131	67	7810	68	7878
168	585	216	99	205	123	87		64	7654	60	7714
130	445	354	80	193	71	108	147	38	6477	276	6753
120	510	345	49	161	51	134	88	38	5805	440	6245
127	532	326	46	162	55	100	99	8	4979	529	5508
151	466	345	58	155	74	126	122	14	4713	1161	5874

 numero preciso degli studenti.

Nell'anno scolastico 1858-59 si nota nel numero degli studenti di Pisa in confronto a quello di Siena una differenza grande, la quale è presto spiegata da chi ricordi che fino a quel tempo durò la legge che aveva convertite le Università di Pisa e di Siena in una sola, per cui la Facoltà di Legge fu trasportata a Siena e le Facoltà di Medicina e di Matematica rimasero a Pisa. Nel 1859 l'Università di Pisa fu ristabilita intera e per conseguenza diminuì subito il numero degli studenti di Siena e crebbe quello di Pisa.

Non è notato il numero degli studenti nell'Università napolitana per la ragione già detta, che, mancando le inscrizioni,

diviene impossibile conoscere il numero preciso degli studenti. Abbiamo però già osservato che, stando al numero delle lauree date in un decennio, questo numero non può essere stimato minore di 2500; oltre di che, da certe osservazioni indirette raccolte dai Professori di quella Università, sembrerebbe doversi argomentare che negli ultimi due anni il numero degli studenti s'è di molto accresciuto e non può stimarsi minore di quattro in cinquemila.

Dal 1855 al 1864 il numero totale degli studenti, compresi gli uditori, è sensibilmente diminuito: da 7000 e più è sceso in questi ultimi anni a 5,800. È inutile il dire che questi numeri rappresentano il totale degli studenti delle 18 Università del Regno, esclusa quella di Napoli. Nel primo periodo, cioè avanti gli avvenimenti politici del 1859, il numero totale degli studenti non è mai sceso al di sotto di 7000; da indi in poi questo numero andò sempre diminuendo in tutte le Università: a Catania, a Cagliari, a Siena, a Camerino, a Sassari, a Urbino questa diminuzione è molto notevole.

Distribuzione degli studenti nelle varie Università del Regno.

Vi sono in Italia 3 Università sole che superano i 1000 studenti, cioè Torino, Pavia e Napoli, e fra queste l'ultima supera quel numero di gran lunga. Fra le altre, ve ne sono 5 che non arrivano a 100 studenti, come sono Cagliari, Camerino, Macerata, Sassari, Urbino. Vi sono poi 4 Università che hanno poco più di 100 studenti e queste sono Ferrara, Messina, Perugia e Siena. Vi sono finalmente altre 7 Università che hanno da 200 a 700 studenti; Pisa, Bologna e Modena sono le più numerose, fra queste Genova e Catania le meno numerose. Fra le Università libere non ve ne ha una che arrivi a 200 e due sono al di sotto di 100.

Supponendo che l'Università napolitana non abbia che 2500 studenti, vi sarebbero stati in tutte le 19 Università del Regno nell'anno scolastico decorso 8374 studenti. Ma è molto probabile che il numero degli studenti Napoletani debba essere accresciuto di assai più che 1000, sicchè non siamo lontani dal vero stabilendo che le 19 Università del Regno sono frequentate da circa 10,000 studenti.

Studenti delle Università estere

Non saranno affatto inutili alcuni confronti fra questo numero e quelli che rappresentano la popolazione universitaria di alcuni altri Stati.

In Francia, nel 1862, Parigi e le 27 Facoltà distribuite per la Francia contenevano in tutto 23,371 studenti. Di questo numero, 14,364 appartenevano alle scuole di Parigi.

Il numero degli studenti di Parigi era distribuito per Facoltà nei modi seguenti:

Per la Teologia	149
Per la Legge	7,950
Per la Medicina	4,090
Per le Scienze	68
Per le Lettere	1,929
Per le Scuole superiori di Commercio	178

Bisogna aggiungere agli scolari di Parigi che seguono le Facoltà, 81 alunni della Scuola di Miniere, 240 della Scuola Politecnica e 84 fra alunni ingegneri interni, e alunni esterni della Scuola de' Ponti e Strade.

Toulouse, Strasbourg, Montpellier, Dijon, Reimes, Aix, Caen, Bordeaux sono le Facoltà provinciali più frequentate, alcune per la Legge, altre per la Medicina.

Numero degli studenti in ragione di popolazione.

In ragione di popolazione vi sarebbe in Francia 1 studente per circa 1900 abitanti.

Il numero degli studenti delle 19 Università della Germania, di cui 7 appartengono alla Prussia, senza le 5 dell'Austria, si può stimare a circa 30,000: questa incertezza viene dall'esservi nelle Università Germaniche molti che frequentano regolarmente le scuole senza inscriversi. Si può quindi calcolare in Germania uno studente per ogni 1800 abitanti. Berlino e Vienna hanno più di 2000 studenti per ciascuna; Monaco molto più di 1000; Breslavia, Gottinga, Heidelberga più di 800, e nelle altre vo-

ne sono in generale da 2 a 300. Studiando la distribuzione degli studenti nelle varie Facoltà di Legge, di Medicina e di Filosofia, la quale comprende, come già dicemmo, le Lettere, le Matematiche e le Scienze Fisiche e Naturali, si può ritenere che sopra 100 studenti vi è in media circa la metà che si volge agli studi legali, un quarto alla Medicina e l'altro quarto alla Filosofia.

Il Belgio ha nelle sue 4 Università, 2 dello Stato e 2 libere, circa 2400 studenti, cioè 1 studente per 2000 abitanti. Nelle Università del Belgio vi sono grandi differenze nella distribuzione degli studenti nelle varie Facoltà; a Liège abbondano sopra tutto gli studenti in Scienze che si destinano alle carriere industriali. Tuttavia vi è sempre un quarto degli studenti che si destina alle Lettere e alla Filosofia, e che percorre gli studi universitari per acquistare i gradi accademici e divenire Professori di Lettere negli Atenei.

Nel Regno d'Italia abbiamo circa uno studente per 2200 abitanti. Se si considera che vi è una grande Provincia italiana con una sola Università e che molta gioventù all'uscire dalle scuole secondarie è costretta dalle condizioni economiche delle famiglie a collocarsi subito nei piccoli impieghi, s'intenderà la differenza, d'altronde non grande, che vi è in ragione di popolazione fra il numero degli studenti universitari in Italia e queste stesso numero alquanto maggiore per la Francia, per il Belgio e soprattutto per la Germania.

Ma non è sotto questo aspetto che hanno per noi importanza questi quadri.

Piccolissimo numero degli studenti in Italia per le lettere e filosofia.

Vedremo più tardi, parlando degli esami di laurea, che una differenza ben più grave passa fra le nostre Università e quelle sopra nominate; differenza, lo diremo fin d'ora, che consiste nell'avere in Italia un numero estremamente piccolo di studenti nella Facoltà di Lettere e filosofia o, per dirlo più esattamente, nel non avere quasi alcun studente, almeno per la maggior parte delle Università, in Lettere, e nell'averne pochissimi in Scienze Fisiche e Naturali, e nell'essere quelli che studiano le Mate-

matiche interamente indirizzati alle scuole pratiche per divenire Ingegneri. Infatti l'Università di Pavia che ha in media 1200 studenti, ha otto soli di questi che appartengano alla Facoltà di Lettere, e Torino, che ha presso a poco lo stesso numero di studenti di Pavia, ne ebbe nell'anno 1864 quarantasette in Lettere: sicchè, lasciando l'Università di Napoli da parte, di cui ignoriamo la distribuzione degli studenti nelle varie Facoltà, Torino solo aveva più studenti in lettere di tutte le altre Università italiane messe insieme. E questo che è accaduto nel 1863-64 per Torino, si era verificato per una lunga serie di anni, dacchè il Collegio delle Province, l'esame di magistero e le scuole di metodo costituivano presso quella Università uno *studio normale* per formare i Maestri dei Licei e dei Collegi.

Si deve anche aggiungere che nella Scuola Normale di Pisa, fin dalla sua origine nel 1840, vi furono sempre 12 o 14 giovani almeno, dati alle Lettere e alla Filosofia e che uscirono preparati ad essere buoni Maestri nei Licei.

Nulla di questo in tutte le altre Università italiane malgrado le Facoltà di Lettere che vi sono. Non abbiamo bisogno di dire come la mancanza quasi assoluta di questa classe di studenti nelle nostre Università significhi poca coltura generale e poco amore alla scienza per la scienza, e come in pratica voglia dire che assai malamente si recluta il corpo insegnante e male si provvedono di maestri le Scuole secondarie.

Distribuzione degli studenti nelle varie Facoltà.

Diamo qui un altro quadro, nel quale si veggono, per alcune Università e per lo spazio di cinque anni, gli studenti distribuiti nelle tre Facoltà principali di Legge, di Matematica e di Medicina. In tutte, o quasi tutte queste Università e dove non si sieno verificate circostanze perturbatrici, si trova dal 1859 al 1864 un aumento notevole nella Facoltà di Matematica, e una diminuzione più o meno grande nella Facoltà di Legge e soprattutto in quella di Medicina. Questa variazione è facilmente spiegata dall'impulso grande ed improvviso dato fra noi alle imprese industriali e ai grandi lavori pubblici.

QUADRO numerico degli studenti inscritti per lo studio delle tre principali facoltà

NOME delle FACOLTÀ	Università di Bologna					Università di Pavia					Università di Pisa					Università d		
	ANNI					ANNI					ANNI					ANN		
	1859-60	1860-61	1861-62	1862-63	1863-64	1859-60	1860-61	1861-62	1862-63	1863-64	1859-60	1860-61	1861-62	1862-63	1863-64	1859-60	1860-61	1861-62
Legge	118	133	118	124	129	665	514	502	427	396	249	28	329	311	—	505	492	342
Matematica	95	117	135	162	146	304	324	396	352	438	69	368	59	82	—	159	171	181
Medicina e Chirurgia	203	178	179	226	181	268	254	248	221	249	204	197	193	138	—	242	259	223

QUADRO numerico delle lauree, degli studenti e dei Profes

FACOLTÀ DI FILO			
	Berlino	Königsberg	Bonn
Num. dei dottorati	25	7	26
Num. degli studenti	662	124	317
Num. degl' insegnanti	80	27	50

in alcune Università del Regno durante il quinquennio scolastico 1859-1864.

Torino		Università di Genova					Università di Modena					Università di Parma					Università di Ferrara				
		ANNI					ANNI					ANNI					ANNI				
1862-63	1863-64	1859-60	1860-61	1861-62	1862-63	1863-64	1859-60	1860-61	1861-62	1862-63	1863-64	1859-60	1860-61	1861-62	1862-63	1863-64	1859-60	1860-61	1861-62	1862-63	1863-64
391	399	112	119	90	75	87	176	197	216	212	185	129	131	135	104	109	38	45	49	39	38
180	140	64	52	29	43	37	90	90	118	120	120	62	81	71	72	54	27	39	36	32	35
198	172	87	73	62	57	48	69	83	93	93	77	62	79	111	85	54	21	31	31	5	14

sori delle Facoltà filosofiche principali della Germania.

SOFIA 1864-65.			
Breslau	Halle	Greisen	**Totale**
12	38	6	115
320	214	18	1652
38	33	22	250

Numero grande degli studenti di Lettere e Filosofia in Germania.

Abbiamo riferito nell' ultimo quadro i numeri che rappresentano il movimento degli studi di Lettere e di Scienze nelle Università prussiane, numeri che non si troverebbero molto diversi nelle altre Università germaniche. Sopra sei e settemila studenti inscritti nelle Università di Prussia, vi sono 1,652 studenti nella Facoltà filosofica, cioè giovani di 19 o 20 anni, come in generale hanno gli studenti al loro ingresso nell' Università, dove vanno per acquistare cognizioni per solo amore dell'istruzione e per continuare a perfezionarsi negli studi. In questo modo si può dire che le Università germaniche sono come tanti *Studi di perfezionamento*, nè bisogna dimenticare che la Germania in questi ultimi tempi ha rivolte le sue cure principali a fondare, partendo dagli elementi sino agli studi più speciali e pratici, un sistema completo di insegnamenti professionali.

Noi disgraziatamente abbiamo ridotte le Università a dare gl' insegnamenti che possono dirsi professionali, siamo senza veri insegnamenti professionali, distinti e pratici come devono essere per avere qualche efficacia e non abbiamo scuole per l'alta scienza e per le lettere dove si formino gli uomini dotti e inventori, e dove si provveda alla coltura generale! Condizione cotesta, che dovrebbe essere insopportabile per una nazione quale è oggidì l'Italia.

Spese per le Università.

Fra i documenti che crediamo importanti d' inserire in questa Relazione, vi sono pure quelli relativi alle spese che fa lo Stato pel mantenimento delle Università e la somma che raccoglie dalle tasse. Per ciò riproduciamo qui un prospetto generale delle spese pel mantenimento delle Università governative e degli altri Stabilimenti d'insegnamento superiore quale lo troviamo nel bilancio presentato alla Camera nel 1865. È possibile che le cifre risultanti da questo bilancio non sieno precisamente quelle che saranno poi approvate e spese realmente; ma la differenza sarà tanto piccola da non produrre alcuna alterazione sensibile nelle conclusioni che ne ricaveremo.

Ecco questo prospetto generale:

PROSPETTO generale delle spese pel mantenimento delle Università governative ed altri Stabilimenti d'insegnamento superiore, ecc. (Bilancio 1865).

Spese ordinarie				
1. Personale dirigente, insegnante, di segreteria e di servizio addetto alle Università ed altri Istituti d'insegnamento superiore . . . . L.	4,224,428	89		
2. Stabilimenti scientifici attinenti alle Università ed altri Istituti d'insegnamento superiore (Materiale). . . . . »	874,956	60		
3. Spese d'ufficio, di manutenzione degli edifici ed altre diverse occorrenti per le Università e gli altri Stabilimenti d'insegnamento superiore (Materiale) . . . . »	236,608	62		
4. Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari. . »	158,063	51		
5. Scuola normale di Pisa per l'insegnamento secondario (Personale). . . . . . . »	9,320	—		
6. Id. id. (Materiale) . »	33,400	—		
7. Archivi di Stato di Toscana e Napoli (Personale) . . . . »	104,800	—		
8. Id id. (Materiale) . »	26,678	40		
9. Istituti e corpi scientifici e letterari e musei (Personale) . . . . »	249,535	37		
10. Id id. (Materiale) . »	280,330	34		
11. Biblioteche nazionali non attinenti ad Università (Personale) . . . . »	182,411	05		
12. Id. id. (Materiale) . »	108,109	56		
TOTALE delle spese ordinarie . . L.			6,537,642	14
Spese straordinarie				
13. Università, Stabilimenti ad esse attinenti e altri Istituti d'insegnamento superiore . . . . L.	251,871	78		
14. Archivi governativi . . . . »	3,000	—		
15. Istituti, Accademie e Corpi scientifici. »	10 000	—		
TOTALE delle spese straordinarie . . L.			264,871	78
TOTALE GENERALE delle spese ordinarie e straordinarie. . L.			6,802,513	92

Confronto fra le spese che si fanno in Italia nelle Università e quelle degli stati vicini

La somma ordinaria spesa dalle finanze del Regno nel mantenimento di tutte le Università governative e degli altri Istituti e Scuole per l'istruzione superiore è dunque di sei millioni e mezzo, nella qual somma sono compresi gli Archivi, i Corpi scientifici e letterari e le Biblioteche. Calcolando che circa un millione si spenda per gli Archivi, per i Corpi scientifici e letterari, per i Musei e per le Biblioteche, resta la spesa di cinque millioni e mezzo per il solo insegnamento universitario o superiore.

Per fare qualche confronto cogli altri Stati, diremo che il Belgio spende nell'insegnamento superiore 1,015,520; questa è almeno la cifra del 1862. La Prussia ha speso nel 1863 per lo stesso titolo 3,040,843.

La Francia, che spende meno di tutti in ragione di popolazione, aveva inscritto nel bilancio del 1862 la somma di 5,227,550 per diversi titoli relativi all'istruzione superiore: però la spesa delle Facoltà superiori propriamente dette ascendeva a soli 3,575,500 (1): il resto era speso nel Collegio di Francia, nella Scuola Normale superiore, nel Museo di Storia Naturale, negli Osservatori Astronomici, nella Scuola d'Atene, nella raccolta e pubblicazione di opere inedite e in incoraggiamenti agli uomini di Lettere e di Scienze.

La grande concentrazione di tutti gli Istituti superiori in Parigi, dove sono raccolti più dei due terzi di tutti gli studenti di Francia, spiega abbastanza questo risultato economico, il quale è poi grandemente accresciuto dai *due millioni e mezzo* almeno, che la Francia riscuote oggi in tasse universitarie.

(1)

Collegio di Francia.	250,000
Scuola Normale superiore	275,610
Museo di Storia Naturale	552,380
Osservatori Astronomici	203,260
Scuola di Atene	58,000
Raccolte e pubblicazioni	120,000
Incoraggiamenti ecc.	60,000

Dalle sole Facoltà di Scienze e di Lettere, dalle quali noi riscuotiamo nulla o presso che nulla, la Francia riscuote poco meno di un millione. In conclusione, tutto l'insegnamento delle Facoltà universitarie non costa alla Francia che una sovvenzione di 800,000 franchi.

Dacchè ebbe fine l'autonomia delle Università italiane, cessarono gli assegni dati dai Municipi in sussidio delle Università stesse, ed anche le rendite proprie per patrimoni ereditati, o per beni delle Comunità religiose cedutegli dal Governo; tutta la spesa delle Università fu sostenuta dall'Erario.

Grandi spese fatte dallo Stato negli stabilimenti Universitari.

Si è fatta spesso la questione se convenisse ristabilire l'autonomia delle Università, ciò che richiederebbe la restituzione alle Università stesse dei patrimoni che avevano in origine e prima che divenissero governative. Noi non pretendiamo qui di risolvere con esattezza questa questione, la quale richiederebbe indagini molto minute e potrebbe anche essere insolubile, almeno volendo condurla a termine con qualche rigore. Però le informazioni raccolte e le risposte stesse date dai Rettori conducono a fissare tutto il patrimonio posseduto dalle Università, al tempo in cui divennero governative, a non più di 14 a 15 millioni, ciò che rappresenterebbe come rendita, appena l'ottava parte della somma che spende annualmente lo Stato nel mantenerle. Supponendo di riuscire a mettere perfettamente in chiaro il valore dei patrimoni antichi delle nostre Università, se ne troverebbero appena quattro o cinque che potrebbero mantenersi da loro come le mantiene oggi lo Stato.

Se poi fosse possibile di valutare esattamente tutte le grandi spese che lo Stato ha fatto per una lunga serie di anni per formare i Gabinetti, i Laboratori, i Musei, le Collezioni di Storia Naturale, gli Osservatori d'Astronomia, stabilimenti tutti che non esistevano quando le Università divennero governative, sarebbe dubbio assai, secondo noi, se le Università italiane potessero reclamare un credito qualunque dal Governo, una volta che fossero loro resi gli edifizi e gli stabilimenti nello stato in cui ora sono.

Per meglio dimostrare, come è distribuita la somma erogata oggi nelle Università, aggiungiamo un altro Prospetto delle Università governative, nel quale in faccia ad ogni Università sono inscritte le spese ordinarie, distinte nei vari titoli del *personale insegnante*, delle *segreterie*, degli *stabilimenti scientifici* ecc. ecc.

PROSPETTO dettagliato delle spese pel mantenimento delle Università

1 8

NOME delle Università	SPESE ORDINARIE						
	Personale dirigente, insegnante ed inservienti nelle Università	Segreterie delle Università			Stabilimenti scientifici attinenti alle Università		
		Personale	Materiale	Totale	Personale	Materiale	Totale
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
Bologna	304,900 —	15,460 —	6,412 96	21,872 96	81,696 —	53,447 —	135,143 —
Napoli	343,400 —	30,800 —	7,000 —	37,800 —	138,785 —	104,994 84	243,770 84
Palermo	276,150 —	18,420 —	3,026 —	21,446 —	55,850 —	29,228 —	85,078 —
Pavia	231,333 28	19,040 —	4,700 —	23,740 —	59,140 —	54,400 —	113,540 —
Pisa	293,743 27	12,200 —	6,500 —	18,700 —	58,991 40	30,000 —	88,991 40
Torino	311,000 —	26,160 —	5,000 —	31,160 —	116,940 —	95,260 —	212,200 —
Cagliari	99,550 —	7,900 —	1,000 —	8,900 —	23,180 —	11,842 —	35,022 —
Catania	129,620 —	13,265 —	1,220 —	14,485 —	25,300 —	11,960 —	37,260 —
Genova	144,425 —	16,000 —	2,000 —	18,000 —	40,322 —	30,770 —	71,092 —
Messina	95,160 —	7,965 —	2,000 —	9,965 —	7,804 77	5,550 —	13,354 77
Modena	134,410 72	6,440 —	5,450 —	11,890 —	34,380 —	30,913 —	65,293 —
Parma	126,810 —	10,550 —	1,800 —	12,350 —	32,160 —	17,400 —	49,560 —
Sassari	37,050 —	5,146 —	800 —	5,946 —	5,900 —	3,500	9,400 —
Siena	87,581 —	7,200 50	2,520 —	7,720 50	16,600 —	6,902 —	23,502 —

Di contro alla somma spesa per ogni Università è inscritto il numero corrispondente degli studenti, e in un'altra colonna un numero posto sotto il titolo di *spesa per ogni studente*, numero ottenuto dividendo la cifra della spesa dell'Università per il numero degli studenti dell'Università stessa.

overnative e degli Stabilimenti scientifici attinenti alle medesime.

6 5

SPESE diverse per le Università	Edifizi e spese di manutenzione delle Università e degli Stabilimenti	TOTALE delle Spese ordinarie	SPESE straordinarie	TOTALE delle Spese ordinarie e straordinarie	NUMERO degli studenti nell'anno scolastico 1863-64	SPESA per ogni studente nelle varie Università
Lire	Lire	Lire	Lire	Lire		Lire
3,388 16	7,300 —	477,574 12	18,000 —	495,574 12	489	1,033 07
3,000 —	18,000 —	650,976 84	28,000 —	678,976 84	2,500 (?)	271 59
1,300 —	4,499 37	389,473 37	35 000 —	424,473 37	279	1,621 41
3,400 —	7,000 —	379,013 28	13,754 —	392,767 28	1,204	326 22
2,322 80	8,000 —	412,347 47	18,000 —	430,347 47	691	622 79
1,700 —	20,300 —	583,360 —	36,521 —	619,881 —	1,003	618 02
2,600 —	1,200 —	147,272 —	8,500 —	155,772 —	92	1,693 17
3,381 63	2,200 —	186,946 63	5,000 —	191,946 63	286	671 14
600 —	3,550 —	237,667 —	17,000 —	254,667 —	238	1,070 03
200 —	1,500 —	120,179 77	—	120,179 77	151	795 89
1,500 —	1,200 —	214,293 72	3,096 —	217,389 72	466	466 50
,265 35	1,500 —	191,485 35	2,000 —	193,485 35	345	560 83
900 —	700 —	53,996 —	—	53,996 —	58	930 96
1,594 —	1,554 —	121,951 50	—	121,951 50	155	786 78

Da questo prospetto si vede quanto sono grandi le differenze che passano fra un' Università e l'altra per la spesa del loro mantenimento; differenze simili si notano pure fra le Università della Germania.

Spesa scolastica d'uno studente nelle varie Università.

È appena necessario di dire che la cifra che si potrebbe chiamare spesa scolastica di uno studente è minima per l'Università di Napoli: supponendo, come sembra essere conforme al vero, che il numero attuale degli studenti in quell' Università sia anche maggiore di quello che abbiamo assunto, si può ritenere che quella cifra sarebbe ridotta a circa la metà, cioè a L. 150.

Passando in rivista le altre Università si trova che per sette di esse questa cifra della spesa scolastica di uno studente supera, o è di poco inferiore a 800 lire all'anno, che è, come sappiamo dalle risposte dei Rettori, la somma richiesta per il mantenimento dello studente in quelle città dove il vitto e l'alloggio hanno un prezzo mezzanamente elevato.

Tasse Universitarie.

Per quanto sia piccola in confronto della spesa la somma riscossa dalle tasse universitarie, pure non sarà inutile di riportarla come risulta dalle risposte dei Rettori. Daremo anzitutto la tabella delle tasse universitarie ripartite in tasse d'inscrizione annuale a norma della legge 31 luglio 1862.

TABELLA delle Tasse Universitarie ripartite per Facoltà, per anni di corso e per insegnamenti, a norma della legge 31 luglio 1862.

Facoltà	Laurea a cui conduce	Tassa totale		Anni di corso	Tassa annuale		Numero degli insegnamenti per ogni anno di corso		Tassa parziale per ogni insegnamento	
Giurisprudenza	Scienze giuridiche	410	—	4	102	50	1.° anno	[illegible]	34	16
							2.° »	4	25	62
							3.° »	4	25	62
							4.° »	4	25	62
Id.	Scienze politico-amministrative	410	—	4	102	50	1.° anno	4	25	62
							2.° »	4	25	62
							3.° »	4	25	62
							4.° »	4	25	62
Medicina e Chirurgia	Medicina e Chirurgia	280	—	6	46	67	1.° anno	4	11	66
							2.° »	4	11	66
							3.° »	2	23	33
							4.° »	4	11	66
							5.° »	6	7	77
							6.° »	1	46	67
Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali	Matematiche pure	240	—	4	60		1.° anno	4	15	—
							2.° »	4	15	—
							3.° »	4	15	—
							4.° »	3	20	—
Id.	Scienze Fisico-Matematiche	240	—	4	60	—	1.° anno	4	15	—
							2.° »	3	20	—
							3.° »	3	20	—
							4.° »	2	30	—
Id.	Scienze Fisico-Chimiche	240	—	4	60	—	1.° anno	3	20	—
							2.° »	3	20	—
							3.° »	4	15	—
							4.° »	2	30	—
Id.	Storia Naturale	240	—	4	60	—	1.° anno	3	20	—
							2.° »	3	20	—
							3.° »	4	15	—
							4.° »	4	15	—
Lettere e Filosofia	Lettere	155	—	4	38	75	1.° anno	5	7	75
							2.° »	5	7	75
							3.° »	5	7	75
							4.° »	6	6	46
Id.	Filosofia	155	—	4	38	75	1.° anno	4	9	69
							2.° »	4	9	69
							3.° »	4	9	69
							4.° »	4	9	69
Teologia	Teologia	346	—	4	86	50	1.° anno	—	—	—
Farmacia	. . . .	152		3	50	66	1.° anno	[illegible]	16	88
							2.° »	3	16	88
							3.° »	1	50	66

Ecco il prospetto delle tasse riscosse nell'anno scolastico 1864-65.

PROSPETTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE

riscosse nell'anno 1864-65 secondo le cifre denunciate nelle risposte dei Rettori delle Università.

UNIVERSITÀ GOVERNATIVE			UNIVERSITÀ LIBERE		
Bologna . . . . . L.	26,000	—	Urbino . . . . . . L.	3,000	—
Pisa . . . . »	50,000	—	Perugia . . . . »	5,100	—
Pavia . . . . »	83,984	—	Camerino . . . . »	2,745	—
Torino . . . . »	71,730	—	Ferrara . . . . . . »	8,500	—
Napoli . . . . »	160,000	—	Totale . . L.	19,345	—
Palermo . . . . . . »	21,382	—			
Modena . . . »	31,784	—			
Parma . . . . »	21,000	—			
Genova . . . . . . »	20,000	—			
Catania . . . . »	29,480	—			
Siena . . . . »	8,000	—			
Cagliari . . . . . »	4,439	—			
Messina . . . . . . »	8,766	—			
Sassari . . . . »	4,500	—			
Macerata . . . . . . »	4,000	—			
Totale . . L.	545,065	—			

La diminuzione delle tasse non ha accresciuto il numero degli studenti.

Si era temuto che l'eccessiva diminuzione delle tasse avvenuta per la legge del 31 luglio 1862 avesse prodotto un grande aumento nel numero degli studenti e gettato così un certo disturbo nelle Università e nelle carriere dei giovani studenti. Fu al contrario, come si è visto nel prospetto riportato sul numero degli studenti; questo numero, dopo il 1862, lungi dal crescere, ha subita una lieve ma costante diminuzione. E infatti il numero degli studenti deve dipendere dalle condizioni economiche

delle famiglie, dal grado della coltura generale e dalle diverse vie che la società apre al collocamento dei giovani. In questi ultimi anni il servizio militare, gli impieghi del Governo e sopratutto i grandi lavori pubblici attirarono molti giovani, senza che perciò fossero costretti a passare per le Università: così è accaduta la diminuzione degli studenti universitari, e colle stesse ragioni s'intende perchè da qualche anno diminuisce il numero degli studenti di Medicina e di Legge, mentre invece s'aumenta quello dei giovani che si destinano a divenire ingegneri.

Si era anche temuto che la Legge del 31 luglio 1862, che stabilisce i corsi così detti pareggiati, e l'eccezione introdotta da quella legge per l'Università napolitana, avrebbero per mezzo dei privati insegnanti diminuito grandemente l'introito delle tasse.

Riflettendo che le tasse lievi non sono fatte per favorire i privati insegnanti, quel dubbio non aveva vero fondamento ed era contraddetto dal lamento fino ad un certo segno più fondato che sollevarono i fautori della libertà d'insegnamento contro quelle tasse. Il fatto ha mostrato, che non tanto per l'effetto delle minori tasse, quanto per altre ragioni facili a scorgersi e già ricordate, il numero dei privati insegnanti liberi o pareggiati è molto diminuito, e questo doveva accadere specialmente a Napoli dove erano in maggior numero prima del 1860, cioè quando l'Università taceva, e dove oggi l'Università raccoglie nel suo seno gli uomini più illustri di quelle Provincie di cui gli studi privati erano prima i più frequentati.

Utilità di aumentare le tasse.

L'unità delle tasse scolastiche stabilita dalla legge del 1862, misura resa necessaria, come già si disse, per ragione di disciplina e di giustizia, renderà più facile un giorno, quando la prosperità generale, il bisogno della coltura intellettuale, e quando gli studi e gli esami delle Università saranno accresciuti e rialzati, l'aumento di quelle tasse.

Del resto non è dalla cifra delle tasse scolastiche che dipendono la disciplina e il buon andamento degli studi e degli esami

nelle Università. In Francia nel 1859 lo Stato spendeva nelle Facoltà di Parigi e dei dipartimenti lire 3,493,500, di cui lire 2,693,500 erano il prodotto delle tasse scolastiche: in Germania invece le tasse scolastiche, veramente percette dallo Stato, sono in confronto di quelle della Francia molto miti, ed è così che gli studenti di quelle Università possono spendere una somma rilevante nei corsi straordinari e in quelli dei privati insegnanti.

Privati insegnanti.

La legge del 13 novembre 1859 stabiliva che i Professori ordinari, gli straordinari e i Dottori aggregati ed anche i laureati che avessero date prove distinte di sapere e di attitudine all'insegnamento, avessero facoltà di dare dei corsi privati; quindi nelle Università di Torino, di Genova, di Pavia, di Cagliari e di Sassari e poscia nelle Università di Sicilia, dove quella legge fu estesa, potè stabilirsi il privato insegnamento in concorrenza coll'insegnamento officiale. Infatti vi furono nel 1859 e 1860 diversi Dottori aggregati dell'Università di Torino che dettero corsi privati in Legge, in Medicina e in Chirurgia, seguiti da 30, 40 ed anche 60 e 70 alunni. Nell'Università di Pavia vi furono pure 3 privati insegnanti in Giurisprudenza e 2 in Matematica, e Genova anche ebbe 3 privati insegnanti nella Facoltà di Medicina.

Nell'Università di Napoli, dove l'insegnamento privato rimase per molti anni solo a preparare i giovani agli esami universitari, anche dopo il 1861 e malgrado l'ingrandimento dell'Università, vi furono e vi sono tutt'ora dei privati insegnanti, alcuni dei quali ottennero di dare corsi pareggiati o con effetto legale, in alcune sale apposite, unite ai locali dell'Università.

In quest'anno il numero dei privati insegnanti pareggiati, come dicono a Napoli, è ridotto a solo sedici. Però molti seguitano ad essere insegnanti privati, i quali non hanno chiesta o ottenuta la qualità d'insegnante pareggiato. Vi sono ancora dei Professori ordinari che continuano a tener aperti gli studi che avevano prima del 1860: pochissimi però sono quelli che si occupano di qualche specialità.

Percorrendo i titoli delle materie trattate in quei corsi privati si riscontra generalmente che sono gli stessi di quelli delle cattedre ordinarie officiali. Ciò prova, come fu già notato, che il privato insegnamento sórto presso le Università delle antiche Province per la legge del 1859 e negli anni in cui non vi era limite nel numero delle inscrizioni ai corsi che i giovani potevano prendere, non è quello stesso privato insegnamento che è tanto in credito presso le Università germaniche. Noi abbiamo già dato per alcune delle principali Università della Germania un quadro da cui risulta il numero dei Professori ordinari, degli straordinari e dei privati docenti, e riportati i titoli degli insegnamenti dettati da questi ultimi. Percorrendo quei prospetti semestrali e tutte le numerose materie insegnate in quelle Università, risulta che ben pochi sono i privati insegnanti che prendono a trattare nel loro corso le stesse materie di cui s'occupano i Professori ordinari e gli straordinari. Il privato insegnamento di Germania significa dunque quello che era nelle Università italiane nel medio evo e quello che veramente deve essere, cioè un'ampliazione, un complemento dei corsi officiali; per parte del pubblico, quando quell'insegnamento è così esteso e fiorente, vuol dire che negli studenti avvi una grande curiosità scientifica e un potente amore agli studi: necessariamente poi è per gl'insegnanti officiali uno stimolo a mantenere i loro corsi migliori e più completi di quelli che fanno o potrebbero fare i privati insegnanti.

Quando si pensa con quanta difficoltà riescono fra noi i concorsi per le cattedre universitarie, che fruttano 4 o 5,000 lire l'anno, bisogna ben conchiuderne che pur troppo non esistono in questo momento presso le Università italiane le condizioni per far sorgere e prosperare il vero privato insegnamento.

Per ottenere questo risultato che esercita certamente una grande e benefica influenza sull'andamento degli studi superiori, bisogna anche qui rassegnarsi ad usare l'impulso e l'ingerenza del Governo. L'istituzione dei Dottori aggregati, che è in qualche modo la sostituzione francese a quella dei privati docenti di Germania, produsse e produce buoni effetti quando gli esami sono rigorosi, quando si esigono prove singolari di sapere e di atti-

tudine all'insegnamento per divenire Aggregato e quando d'altra parte nei concorsi alle cattedre ordinarie il titolo di Dottore aggregato non costituisce una assoluta ragione di preferenza. Il Dottore aggregato adoperato nelle Commissioni esaminatrici e talvolta nelle supplenze alle cattedre, mescolato in qualche modo al corpo insegnante, acquista per tempo amore a quella carriera e vi persevera se ha ingegno e attitudine all'insegnamento. E così si ottiene quello, che in certe condizioni scolastiche e di coltura generale, non si può aspettare dai privati insegnanti che dovrebbero nascere spontaneamente non avendo da principio legame alcuno col corpo insegnante.

L'istituzione dei Dottori aggregati è antica nel Piemonte, e se ne trova l'origine nelle Costituzioni dell'Università di Torino; ma pur troppo gli esami di aggregazione erano negli ultimi tempi divenuti così deboli da non conservare credito all'istituzione, mentre d'altra parte i Dottori aggregati così formati furono per lungo tempo i successori quasi sicuri alle cattedre ordinarie. Riforme posteriori resero l'esame d'aggregazione più difficile, e la legge del 1859 ha tolto gli abusi che si erano introdotti nella scelta dei Professori ordinari.

Posti gratuiti presso le Università.

Volendo conoscere tutti gli elementi che risguardano l'andamento delle nostre Università, non è senza qualche importanza raccogliere, come abbiamo fatto nel quadro che segue, tutti i posti gratuiti e d'incoraggiamento per gli studenti universitari che abbiamo, alcuni dei quali servono a mantenere dei giovani ai corsi universitari, altri a premiare a norma del regolamento universitario i giovani più distinti che, ottenuta la laurea e dati certi esami, intendono continuare a perfezionarsi in certi studi da loro eletti, presso le nostre scuole superiori e le estere.

L'Università di Torino ha per lo meno 170 posti gratuiti per mantenere studenti all'Università.

Anche l'Università di Pavia nel Collegio Ghislieri ha 66 posti per giovani studenti, i quali godono quell'assegno, in parte come convittori nel Collegio, in parte alle scuole d'applicazione

di Milano e Torino e alla Scuola normale di Pisa. Vi sono anche a Pavia altri 4 posti gratuiti detti di *fondazione Castiglioni*. Finalmente nel Collegio Borromeo, presso la stessa Università, i posti gratuiti in origine erano 34: ma ora, col diminuire delle rendite degli stabili, questi posti sono ridotti a 28.

Evidentemente questa somma di sussidi è assai grande, perchè meriti di attirare tutta l'attenzione del Governo, sia per sorvegliare l'amministrazione dei fondi assegnati a quest'uso, sia per regolarne la distribuzione in modo da ottenere per gli studi l'effetto più utile possibile.

QUADRO

dei posti gratuiti e d'incoraggiamento per studenti dei corsi universitari.

Oggetto della spesa	Somma parziale	
Fondazione del R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle Provincie	80,000	—
Provento dei lasciti Balbo, Bricco, Barosso da distribuirsi in premi e sussidi . . . . »	3,435	65
Sussidi a studenti presso l'Università di Modena. »	800	—
Posti gratuiti e pensioni presso l'Università di Pisa. »	15,017	52
Id. Id. Id. di Siena . »	1,553	64
Soccorsi a studenti poveri nelle Provincie napolitane. »	10,025	—
Fondo de' premi lasciati da Monsignor Gioeni a favore di studenti dell'Università di Palermo. . . . . . . »	1,019	70
Premio biennale a due studenti di anatomia descrittiva nella stessa Università . . . . »	612	—
Assegno a favore di giovani eletti perchè possano perfezionarsi nei loro studi in istituti superiori nazionali od esteri . . . . »	40,000	—
Totale . . . . »	153,063	51

Andamento degli esami.

Ci rimane finalmente a riferire i risultati delle indagini che abbiamo istituite per mettere in chiaro, per quanto è possibile, l'andamento degli esami, cioè dell'esame d'ammissione all'Università, degli esami annuali e speciali, e finalmente degli esami di laurea.

Piuttosto che dilungarci in molte considerazioni sopra questo argomento, che è però il più grave fra i tanti che solleva la questione universitaria e che furono già emesse tante volte in tutti i paesi, noi lasceremo parlare le cifre coi soli commenti necessari all'intelligenza delle medesime.

Qualunque sia l'opinione che si ha sopra l'ordinamento universitario in generale, qualunque il valore che si attribuisce ai regolamenti degli studi, alle norme e discipline interne delle Università, tutti siamo d'accordo nel ritenere che senza esami seri e severi, o con esami leggeri ed indulgenti, si gettano le somme ingenti che lo Stato spende nelle Università; si danno diplomi e certificati professionali a persone che non hanno le cognizioni volute, mentre la società attribuisce ai diplomi e ai certificati dati dalle Università la misura di un certo *minimo* di sapere ritenuto necessario; si mantengono poveri e imperfetti gli studi secondari e quindi povera e imperfetta la coltura generale; non si apparecchia per gli impieghi del governo, per le amministrazioni private, per la vita politica del paese quel numero di cittadini istruiti di cui più che mai c'è oggi bisogno. Non è per i giovani d'ingegno straordinario, per quei pochissimi che la provvidenza regala di tanto in tanto all'umanità per far risplendere colle loro invenzioni il genio dell'umanità stessa, che le Università sono particolarmente istituite, benchè anche per essi una certa somma di studi e di eccitamenti sia necessaria. Le Università sono essenziali, perchè quelle non poche migliaia di uomini d'ingegno comune che vogliono essere medici, ingegneri, avvocati, magistrati, cittadini influenti nelle cose pubbliche, acquistino le cognizioni che sono richieste per soddisfare a questo compito nel miglior modo possibile: oltre di che, nella vita delle Università, quando gli studi sono onorati, quando le relazioni fra i giovani si stringono coi sentimenti di

rispetto per i loro maestri, di un giusto orgoglio e di una viva emulazione fra essi, di un caldo e vero amore alla gloria nazionale, il carattere morale si forma e s'innalza, e il patriottismo acquista salde e profonde radici.

È dunque a rendere gli esami seri e severi che gli sforzi del legislatore italiano nelle cose scolastiche devono principalmente mirare.

Noi non ci fermeremo qui a discutere quali sieno le forme più sicure degli esami e della composizione delle Commissioni esaminatrici per ottenere quel risultamento, tanto più che di questo argomento dovremo occuparci nelle proposte con cui chiuderemo questa relazione; e d'altronde, discutendo le cifre che riferiremo, dovremo necessariamente confrontare le forme diverse degli esami ed il loro effetto.

Limitiamoci dunque a dire, d'accordo col semplice buon senso e coll'esperienza che tutti più o meno abbiamo, del valore degli esami nelle Università nostre e nelle estere, che cosa devono essere, a che devono servire gli esami di ammissione alle Università, gli esami speciali o per materia durante il corso, e finalmente gli esami generali e di laurea, lasciando per ora da parte le questioni, se dell'esame finale con cui si ottiene nei licei la licenza liceale e dell'esame d'ammissione all'Università se ne possa comporre una prova sola efficace al pari delle due: se gli esami speciali o per materie debbano essere tanti quante le materie del corso, oppure se convenga concentrare quegli esami sopra alcuni insegnamenti riconosciuti essenziali, bastando per gli altri un certificato d'assistenza ai corsi; e se finalmente l'esame di laurea debba essere un esame generale e che assicuri della somma delle cognizioni acquistate dai giovani, o piuttosto una semplice funzione accademica ridotta all'obbligo di presentare una tesi stampata.

Questa discussione non vogliamo far qui, e invece dobbiamo, prendendo gli esami come sono stabiliti dai regolamenti vigenti, ricercare colle cifre alla mano se abbiano fra noi lo stesso valore degli esami delle Università di Francia, d'Inghilterra, di Germania, del Belgio e se rispondano al fine voluto dalle leggi e dai regolamenti nostri.

Esame d'ammissione.

L'esame d'ammissione all'Università deve dimostrare se il giovane possegga con ordine, con chiarezza e in quantità sufficiente quel fondo di coltura letteraria e quelle cognizioni di matematiche elementari con cui solamente è in grado di profittare degli insegnamenti superiori dell'Università. È per mezzo dell'esame d'ammissione, che le Università influiscono sulle scuole secondarie e regolano l'altezza e l'indirizzo di quegl'insegnamenti e quindi la coltura generale. Oltre di che il giusto rigore nell'esame di ammissione risparmia a molti giovani e a molte famiglie quella perdita di tempo e di denaro che esse incontrano giudicando erroneamente l'attitudine e l'ingegno dei giovani stessi e attribuendo loro forze che non hanno.

Nell'unito prospetto sono raccolti sugli esami di ammissione tutti i numeri che si sono potuti ottenere sul loro andamento presso le nostre Università nell'ultimo decennio. Sappiamo tutti come generalmente sieno fra noi leggeri questi esami, consistendo in una traduzione di poche linee di un classico latino e in alcune interrogazioni elementari di storia, di aritmetica, di geometria.

Ricorderemo ancora che negli esami d'ammissione delle Università del Belgio, negli esami di baccellierato in Francia e nell'ammissione alle scuole speciali di Francia il numero dei rigettati sopra 100 esaminati non è in media inferiore al 20 per 100, e spesso sale al 50 per 100.

Meno le Università di Torino, di Napoli e di Modena, risulta dall'unito prospetto che non sono poche le Università italiane dove tutti o quasi tutti coloro che si presentano agli esami sono approvati e che tutte le altre non raggiungono il limite inferiore dei respinti, citato parlando di Università estere.

Ecco il prospetto.

PROSPETTO dell' andamento degli esami di ammissione alle Università dal novembre 1855 al novembre 1864.

NOMI DELL' UNIVERSITÀ	ESAMINATI	APPROVATI	INETTI	RAPPORTO dei reietti per 100 esaminati
Bologna	982	948	34	3, 5 per 100
Napoli	1752	1509	243	14 —
Palermo	1349	1204	145	11 —
Torino (*)	4198	3342	856	20 —
Catania	1769	1769	—	— —
Genova	1284	1138	146	11 —
Messina	487	487	—	— —
Modena	619	522	97	15 —
(*) In matematiche	850	483	367	43 —

A compimento delle conseguenze che risultano da questo prospetto, dobbiamo notare che, fino all' anno scolastico 1862-63, gli studenti erano ammessi nell' Università di Bologna senza l' obbligo di presentare il certificato di licenza liceale, e che anche nelle Provincie napolitane questo obbligo non fu richiesto che a cominciare dallo stesso anno dopo avere di molto alleviati gli esami di detta licenza.

Esami speciali.

Esporremo ora i prospetti dimostranti l' andamento degli esami annuali nell' anno scolastico 1861-62. Si sa che nella maggior parte delle Università italiane questi esami annuali consistevano in interrogazioni e risposte che duravano 25 o 30 minuti, dinanzi a tre o quattro Professori che esaminavano sopra tre o quattro materie distinte, e indi emettevano un voto collettivo deponendo ciascuno di essi una palla o nera o bianca nell' urna.

Segue il prospetto.

PROSPETTO

dell'andamento degli esami annuali nelle Università del Regno nell'anno scolastico 1861-62.

NOME DELLE UNIVERSITÀ	NUMERO dei presentatisi agli esami	APPROVATI	RESPINTI
Catania	218	218	—
Cagliari	247	246	1
Pavia	1613	1568	45
Napoli	3318	2967	351
Torino.	1496	1396	100
Palermo	1695	1597	98
Camerino	61	61	—
Ferrara	110	103	7
Genova	578	573	5
Macerata	48	48	—
Parma.	422	391	31
Perugia . . .	70	70	—
Pisa	487	445	42
Sassari	362	361	1
Siena	134	130	4
Urbino.	22	22	—
Bologna	531	525	6
Modena	453	426	27
	11,865	11,147	718

È facile d'istituire fra i numeri estremi che risultano da questo prospetto un calcolo che dia il rapporto fra gli esaminati e i respinti per 100 dei primi. In media vi furono in quell'anno 6 *respinti per* 100 *esaminati*. Togliendo da quei calcoli i numeri che corrispondono alle Università di Torino e di Napoli si trova per il resto delle Università italiane che per 100 esaminati vi furono 3, 6 respinti.

Chiunque fu esaminatore nelle nostre Università ed ha cognizione degli esami corrispondenti nelle Università e nelle scuole estere, dove il numero dei respinti non è mai minore a 15 o a 18 per 100 esaminati, dovrà riconoscere che ben lievi e indul-

genli furono in quell'anno gli esami annuali o di passaggio delle nostre Università.

Dall'Annuario della pubblica istruzione dell'anno 1864 riproduciamo un prospetto che dà l'andamento degli esami d'ammissione e degli esami speciali subiti nell'anno scolastico 1862-63, cioè per l'appunto nel primo anno in cui in virtù del regolamento universitario gli esami di ammissione e gli esami speciali entrarono in vigore in tutte le Università del Regno, sotto l'impressione delle vive raccomandazioni che dalla suprema Autorità scolastica di quel tempo si facevano ai Rettori delle nostre Università, perchè rivolgessero oramai tutti i loro sforzi ad ottenere in vantaggio dei buoni studi e degli scolari medesimi, che gli esami cessassero di essere condotti con troppa indulgenza e divenissero invece una prova seria e difficile, decorosa per chi la superava e di sprone ai meno diligenti e meno studiosi.

NUMERO DEGLI STUDENTI

che si sono presentati agli esami nell'anno 1862-63.

DI AMMISSIONE		SPECIALI		DI AMMISSIONE		SPECIALI	
Approvati	Rigettati	Approvati	Rigettati	Approvati	Rigettati	Approvati	Rigettati
45	—	364	33	Rip.[ne] 658	4	2825	387
6	—	63	3	35	16	176	29
—	—	—	»	71	6	210	28
308	—	366	18	321	25	1040	—
12	2	69	6	19	—	65	1
62	2	900	28	72	17	366	103
24	—	17	—	11	—	172	1
82	—	66	—	15	—	111	23
119	—	345	63	224	51	1607	194
—	—	635	236	—	—	7	—
Rip.[ne] 658	4	2825	387	Tot.[le] 1426	119	6579	766

Minore indulgenza degli esami immediatamente dopo il regolamento del 1862.

Da questo prospetto quasi ufficiale risulta che fin da quel primo anno cominciava a manifestarsi un certo miglioramento negli esami; infatti vi furono in media 8 respinti per 100 approvati negli esami d'ammissione, e negli esami speciali, 11, 6 respinti per 100 approvati.

Esami di laurea.

Diamo finalmente il prospetto degli esami di laurea dati nelle Università del Regno, dall'anno scolastico 1854-55 fino all'anno 1863-64.

Segue il prospetto.

PROSPETTO

degli esami di laurea dati nelle Università del Regno dall'anno scolastico 1854-55 all'anno 1863-64.

NOME DELLE UNIVERSITÀ	TOTALE NEL DECENNIO			
	Candidati	Approvati	Approvati con plauso	Respinti
Bologna	1439	1349	59	31
Napoli	6710	5660	370	680
Palermo	858	815	18	25
Pavia	1753	1526	213	14
Pisa	1054	701	279	74
Torino	2209	2186	37	4
Cagliari	298	298	—	—
Catania	971	956	4	11
Genova	789	316	469	4
Macerata	135	116	19	—
Messina	331	331	—	—
Modena	950	910	25	15
Parma	737	637	43	57
Sassari	206	156	50	—
Siena	578	510	[illegible]	24
Camerino	88	71	[illegible]	2
Ferrara	1181	1029	152	—
Perugia	121	82	39	—
Urbino	41	39	2	—
TOTALE	20,449	17,670	1,898	951

Conclusione sull'indulgenza degli esami.

Se si eccettuano da questo quadro i numeri che spettano all'università napolitana, dai quali risulta che vi furono più di 10 respinti sopra 100 candidati e un numero di approvati con plauso che è circa la metà dei respinti o di 5 per 100, si troverà per il resto delle Università italiane, e sopra 13,739 esami di laurea, un numero di respinti che è eccessivamente piccolo, mentre al contrario sale a circa il 16 per 100 il numero degli esami approvati con plauso. Vi sono nove o dieci Università per le quali in quel lungo corso di anni non vi fu mai alcun alunno respinto dall'esame di laurea.

Sicuramente se si ammettesse che gli esami di ammissione e gli esami speciali sono condotti col giusto rigore, ne verrebbe la conseguenza, verificatasi costantemente anche nelle scuole superiori e universitarie estere dove gli esami sono severi, che il numero dei respinti va sempre diminuendo sino ad essere il minimo negli esami di laurea o negli esami di abilitazione nelle scuole d'ingegnere, negli esami di Stato, nelle Scuole normali superiori. Pur troppo, non essendo questo il caso nostro, siamo costretti a dedurre dai numeri di questo prospetto che in generale anche l'esame di laurea è dato fra noi con molta indulgenza, e che contro i buoni principii scolastici si largheggia nel concedere il plauso, il quale dovrebbe essere uno stimolo e un premio usato in casi veramente eccezionali. Non possiamo astenerci dal segnalare questa mancanza specialmente nelle Università libere, in quelle di Sassari, di Cagliari, di Macerata, di Messina, di Pavia, e soprattutto di Genova, mentre meritano molta lode, per questa giusta riserva, Torino e Napoli. Quella facilità, con cui alcune Università si distinguono disgraziatamente nell'approvare gli esami, deve avere ed ha in fatti conseguenze tristi che meritano di essere notate, oltre quella generale di togliere direttamente il valore agli studi e agli esami in quelle Università. La molta indulgenza messa nell'approvare gli esami fa che si debba, per una specie di giustizia, che in realtà è una vera ingiustizia, profondere l'approvazione con plauso: dalla stessa ragione derivano, oggi specialmente, le emigrazioni degli esaminandi che fuggono le Università stimate se-

vere per correre a quelle che hanno la ripetazione di molto indulgenti.

Mancanza quasi assoluta di lauree in lettere e scienze pure.

Dobbiamo notare per ultimo che dai prospetti parziali di esami di laurea, che non abbiamo creduto necessario di riferire, risulta vieppiù dimostrato quel fatto che abbiamo già lamentato, della mancanza cioè di giovani che si dieno agli studi che in Germania si comprendono sotto la Facoltà filosofica. Vi sono in quel periodo scolastico che abbraccia il prospetto riportato, diversi anni in cui, se si eccettua Torino, non vi fu in tutte le altre Università italiane una sola laurea in lettere.

Informazioni particolari sugli esami.

Ai risultati statistici che abbiamo tratto dai prospetti forniti dai Rettori delle Università, i quali comprendono gli esami di ammissione, gli esami di laurea e gli esami di promozione o annuali dell' ultima sessione dell' anno 1861-62, e gli speciali dell' anno 1862-63, non crediamo inutile aggiungere le informazioni private che ci procurammo da sorgenti sicure sopra quest' argomento e in questi ultimi tempi.

« Gli esami speciali, dice un Professore dell' Università di « Pisa, furono una manna, e sono approvati dai Professori e « dagli scolari ». Da Pavia si scrive: « in quest' anno, per « quanto gli esami nelle Università italiane sieno ancora molto « inferiori a quelli di certe Università estere, pure sono dive- « nuti in generale più seri e più difficili di quello che si faces- « sero in passato, al che deve anche molto contribuire il si- « stema dei programmi che abbracciano tutte le materie ».

« In generale, scrive un Professore dell' Università napoli- « tana, tanto nella Facoltà di Medicina, quanto in quella di « Scienze Naturali, gli esami speciali sono fatti con una certa « serietà e con un qualche rigore. Tutto però dipende dal Pre- « side, e se questi sa fare, e non ambisce a una falsa popo- « larità con una eccessiva indulgenza, i candidati vengono in- « terrogati in modo da non dar luogo a classificazioni ingiuste.

« La composizione delle Commissioni esaminatrici è materia « molto difficile, e sarebbe necessario che la scelta dei coadiu- « tori e dei docenti privati che entrano in quelle Commissioni, « cadesse sopra persone che offrano buone garanzie per l'an- « damento degli esami ».

Un altro Professore dell'istessa Università scrive degli esami ciò che segue:

« Riguardo alla maggiore o minore severità degli esami posso « dirle che si procede ora molto più regolarmente di quello che « accadeva nel 1862. I giudici sono divenuti più seri e i gio- « vani più diligenti. Eccole un prospetto degli esami dati in due « periodi nella Facoltà di Medicina; il primo periodo comprende « dal 5 novembre 1861 al 27 giugno 1862, ed il secondo pe- « riodo dal 1.° luglio 1862 al 23 agosto 1863:

	Primo periodo	*Secondo periodo*
Giorni d'esame	55	39
Esaminati	711	677
Materie di esame . . .	1246	1056
Approvazione	1199	849
Riprovazione	47	207

« Le prime notizie raccolte sopra gli esami della Facoltà me- « dica dal novembre 1863 all'agosto 1864 sono le seguenti:

Giorni d'esame.	45
Esaminati.	399
Materie di esame	560
Approvazione	448
Riprovazione	112

« È manifesto da questi prospetti la differenza che passa fra « i risultati degli esami universitari dati fino al 1861-62 e gli « esami dati dopo, e come sia fondata la speranza di poter giun- « gere anche in Italia ad avere esami seri e severi alla con- « dizione di perseverare in quell'indirizzo a cui quella differenza « deve attribuirsi, cioè nel far sentire sempre più l'obbligo che

« corre ai Professori della severità negli esami e non fare agli « studenti delle concessioni che tornano in fine a loro danno e « disdoro ».

Ma siccome disgraziatamente quest'indirizzo non è ben stabilito fra noi, e bisogna mettere in evidenza tutti gli ostacoli che ancora si frappongono per conseguire quel fine, crediamo utile di riportare qui per intero una lettera di un Professore di Bologna, la quale, malgrado la vivacità con cui è dettata, muove da un sentimento profondo dei doveri del Professore negli esami e da una giusta cognizione di quella materia.

« Nei primi due anni che io ho professato in quest'Ateneo « (1860-61, 61-62) non v'erano esami speciali; ma soltanto « esami generali, complessivi, davanti ad una Commissione « molto numerosa, ancora secondo le vecchie usanze del *buon « tempo antico*. Nel primo di quei due anni la Commissione era « composta de' soli collegiati; nel secondo anno vi furono am« messi anche gli insegnanti non collegiati, perchè si era ri« conosciuto lo sconcio che i vecchi del collegio interrogassero « sulle materie delle cattedre nuovamente introdotte, cioè su « materie a loro quasi sconosciute. Ma si nel primo anno come « pure nel secondo, per la prevalente maggioranza de' Colle« giati e Professori antichi rispetto ai nuovi introdotti nelle sin« gole Commissioni, la indulgenza fu tale e tanta, che quan« tunque non pochi esaminandi (parlo della Facoltà matematica) « non sapessero aprir bocca su parecchie materie, pure tutti « vennero promossi al grado cui aspiravano: io non ne vidi mai « alcuno che fosse rimandato.

« Nell'anno 1862-63 andò in vigore il regolamento univer« sitario che introdusse fra noi gli esami speciali, e stabilì nuove « norme per gli esami d'ammissione che erano stati sempre una « vana apparenza. In quell'anno io feci parte di una Commis« sione per esami d'ammissione; ma siccome vi fu qualche gio« vane respinto, così d'allora in poi si ebbe cura di non più « chiamarmi a tale incarico: anzi si esclusero del tutto gli in« segnanti, e si compose la Commissione col Professore di Fi« lologia prescritto dal regolamento e con due Dottori di colle« gio. Così si fece negli anni 1863-64 e 64-65.

« Ma veniamo agli esami speciali. Sarebbe ingiusto il negare che questi non abbiano segnato un considerevole progresso anche fra noi. Il dover fare un esame speciale per ogni singola materia tolse l'abuso, che era divenuto norma indeclinabile, che l'ignoranza anche completa di una o più materie potesse essere compensata dal sapere qualche briciolo delle altre; e il dover comporre ciascuna Commissione di tre membri, col Professore insegnante come presidente, rese meno agevole la sconfinata indulgenza. Ond'è che si cominciò a vedere esempi di un fatto nuovo, strano, inaudito per quest' Università: esempi di giovani disapprovati.

« Sieno dunque benvenuti gli esami speciali. I Professori buoni gli hanno accolti come un importante miglioramento; gli altri poco contenti in fondo di veder crescere la loro responsabilità, dianzi stemperata nel grande numero de' membri costituenti una sola Commissione, non osarono tuttavia muovere critiche contro un sistema di evidente utilità. Persino gli studenti non vi si mostrarono avversi, perchè potendo frapporre un intervallo di tempo tra un esame speciale e l'altro, era loro facilitato il prepararsi sufficientemente a tutti: mentre per lo avanti dovevano, in una stessa ora, rispondere su quattro o cinque materie diverse.

« Ciò non di meno, non si crede che gli esami speciali abbiano sanata ogni piaga: durano pur troppo ancora gravissimi inconvenienti che non dipendono dal sistema degli esami, ma si connettono invece colla natura degli uomini che maneggiano le faccende universitarie, i quali sono tenaci delle vecchie abitudini.

« Dico adunque che i nostri esami speciali sono tuttora ad un livello troppo meschino. Alcuni esaminatori sono troppo indulgenti: più ancora lo sono i vecchi Collegiati fra i quali si reclutano i membri non interroganti: bene spesso il veto del Presidente della Giunta è paralizzato da quello dei due colleghi. Ma più ancora il male nasce dai programmi che sono, per non poche cattedre, o una finzione o una vergogna. Vi sono dei Professori che non insegnano la ventesima parte di ciò che sarebbe richiesto dall'estensione delle mate-

« rie insegnate, e, di più, agli esami si fanno concessioni ri-
« ducendo i quesiti ad un non nulla. Queste concessioni sono
« pur troppo tollerate dall'Autorità locale. Qui dura una vec-
« chia usanza che per l'esame si diano *quindici temi:* il che
« da parecchi è inteso per quindici proposizioni! Questa è, se-
« condo i Professori coscienziosi, la mala erba che ci ammor-
« ba: essa è cagione che sieno guardati in isbieco coloro che
« si puntigliano a fare il loro dovere. Per ovviare a tanto male
« è d'uopo che almeno si stabiliscano al principio dell'anno pro-
« grammi d'esame obbligatorii per gli scolari non solo, ma an-
« che pei Professori. Con ciò sarebbe anche tolto il pretesto
« agli scolari di pigliarsi tante vacanze, siccome ora fanno per
« impedire ai Professori di spiegare molta materia.

« Vi sono poi altri inconvenienti che dipendono dalla Segre-
« teria che fa tutto: nomina le Commissioni, stabilisce i giorni
« e le ore degli esami, giudica i titoli degli aspiranti, ecc. ecc.
« In ciò fare, la Segreteria ascolta troppo i voti dei giovani:
« ai Professori non resta che di obbedire agli inviti che rice-
« vono. Bene spesso ci toccò di andare più e più volte all'Uni-
« versità per esaminare giovani che non si presentarono se non
« quando parve loro comodo. So di giovani che fecero esami
« del 3.° anno prima di quelli del 2.° So di uno che si fece in-
« scrivere contemporaneamente a Bologna pel 4.° anno ed a Mo-
« dena pel 3.°, ecc. ecc.

« Insomma, ci manca l'ordine, la disciplina.

« Ordine e disciplina, ecco ciò che invochiamo, affinchè que-
« sta gioventù non sia crudelmente tradita e non consumi qui
« inutilmente i migliori anni di vita ».

Non è così confortante, come per gli esami speciali, il giudizio che danno i Professori dell'esame generale che tien dietro alla tesi dopo che fra le modificazioni portate dal regolamento universitario, quella vi fu di sospendere la forma stabilita dal regolamento e di lasciare per ora ad ogni Università di seguire press'a poco le forme antiche e perciò ad ogni Facoltà di preparare per tempo i temi per le tesi di laurea e farli pubblicare. Così facendo è accaduto che in alcune Università si vedano circolare degli stampati col titolo di *tesi per gli esami*

generali sviluppate secondo il regolamento universitario. Dopo la lettura della tesi dovrebbero venire due o tre interrogazioni sopra alcuni punti principali trattati dalla tesi, e noi sappiamo che vi furono nell'anno scorso Commissioni esaminatrici che si contentarono di un'interrogazione sola, per cui l'esame generale finiva in venti minuti al più. Si sa anche esservi stati esami di laurea in Medicina, senza che i giovani avessero soddisfatto l'obbligo di presentare le storie di malattie curate in clinica, come lo vuole il regolamento.

Concorso per il centenario di Dante.

A proposito di esami, dobbiamo far menzione del risultato infelice ottenuto in un concorso generale aperto presso tutte le Università del Regno nella recente occasione della festa nazionale per il sesto centenario di Dante. Era difficile di sperare che il risultato di questo esame rispondesse degnamente all'altezza dell'occasione, anche perchè i giovani colpiti in mezzo ai loro studi per questo straordinario sperimento non potevano rivolgersi interamente all'esperimento stesso. Intanto il concorso ebbe sì mal esito che la Commissione, saviamente formata di uomini molto autorevoli, non riescì, in mezzo a un gran numero di tesi, che a trovarne tre sole, fra le quali due di Matematica, degne del secondo premio. Il difetto principale trovato in queste tesi dalla Commissione fu non tanto la mancanza di cognizioni, quanto il poco ordine dell'esposizione e l'incoerenza dello stile.

È questo stesso difetto che a tutti coloro, cui non manca la pratica degli esami universitari, si fa palese nelle tesi di laurea, difetto che significa principalmente la mancanza di buoni studi secondari e di una sufficiente preparazione in Lettere e in Matematiche prima di passare agli studi universitari.

Nuovo giudizio sulle tesi di laurea

Finalmente, per giungere come meglio da noi si poteva, a determinare il profitto fatto dai giovani arrivati al termine del corso universitario, si vollero sottoporre ad un nuovo giudizio più severo e comparativo le tesi di laurea ottenute dalle varie

Università del Regno. Queste tesi furono trasmesse distintamente in tre gruppi, cioè di Giurisprudenza, di Matematiche e di Medicina, a tre Professori, di cui le qualità ci erano garanti della coscienza che avrebbero messo in quel giudizio e a cui erano interamente sconosciute le origini delle tesi stesse.

Crediamo utile di riprodurre qui per intero la lettera con cui il Vice-Presidente del Consiglio Superiore si rivolgeva a quei Professori in questa occasione.

« Il sottoscritto accompagna con questo foglio due pacchi, « uno dei quali contiene 23 tesi di laurea scritte avanti il 1861 « e l'altro 21 tesi scritte dopo il 1861, le une e le altre sopra « temi di . . . . .

« È essenziale di conservare scrupolosamente questi scritti, « i quali devono essere, compiuto lo studio di queste tesi, re- « stituiti al sottoscritto per rimandarli alle Università da cui par- « tirono. Sopra ognuna delle tesi, e generalmente sopra la 1.ª « pagina, è scritto con inchiostro rosso un numero che denota « in un apposito registro l'Università a cui la tesi appartiene. « Le tesi sono raccolte in due pacchi separati, perchè è im- « portante che il relatore faccia risultare la differenza, se vi è, « sul valore relativo delle tesi stesse e il senso in cui questa « differenza esiste.

« Importa pure di mettere in evidenza, per quanto si potrà, « un'altra differenza, quella cioè che deve esistere fra le tesi « col minor numero possibile di voti approvate e le tesi che ot- « tennero o il plauso o i pieni voti o un numero molto vicino « a questo. Disgraziatamente l'indicazione necessaria per questo « confronto non si trova in tutte le tesi, e bisogna contentarsi « di usarne nei casi in cui si trova.

« Il sottoscritto crede opportuno di aggiungere qui alcune norme « sul modo con cui egli crede si debba eseguire questo esame.

« Non essendo più il caso di essere indulgente verso chi non « ha studiato o non sa, caso che però non dovrebbe mai esistere « se i Professori facessero veramente il loro dovere, ma trat- « tandosi di portare un giudizio retrospettivo sul livello dei nostri « studi ed esami universitari, e sull'*altezza di questo livello* ad « epoche diverse, sembra essenziale che questo esame si compia

« con scrupolo e con severità. Dobbiamo imaginarci che vi sia
« un tipo di tesi da raggiungere da un giovane d'ingegno e stu-
« dioso; in questo tipo il soggetto dev'essere trattato coll'esten-
« sione necessaria, con ordine, con chiarezza di linguaggio e
« con proprietà di espressione, tanto che la tesi equivalga ad
« un capitolo su quella materia di un libro scolastico.

« Si deve esprimere con un numero, per esempio *dieci*, la
« tesi *tipo*.

« Indipendentemente dall'essere state approvate tutte le tesi
« qui unite, si dovrà oggi giudicarle come si farebbe se si trat-
« tasse d'un esame nuovo, e supponendo anche che fra queste
« tesi ve ne possano essere che meritino di essere assolutamente
« disapprovate: in questo numero si dovranno mettere quelle
« tesi nelle quali appena si tocchino i punti principali dell'ar-
« gomento e dove manchi l'esattezza del linguaggio e l'ordine
« dell'esposizione. Fra questi due estremi si distribuiranno le
« altre secondo il loro valore rispettivo. Le conclusioni a cui
« da questo studio delle tesi si dovrebbe giungere, dovrebbero
« condurci a stabilire se veramente gli studi di . . . . . e la col-
« tura generale di queste scienze progredirono fra noi, e se si
« è giunti oggi ad un *minimum* tollerabile nel profitto degli stu-
« denti delle Università ».

Ecco i prospetti e i giudizi che ci vennero in risposta:

QUADRO

DEL VALORE DELLE SINGOLE

IN

CATEGORIA PRIMA

DISSERTAZIONI ANTERIORI AL 1861:

N. d'ordine	TEMA	VOTO notato sulle tesi	OSSERVAZIONI SOMMARIE sulle dissertazioni	NUMERO dei punti che si attribuisce a ciascuna dissertazione
	Filosofia del diritto			
1	Della Sovranità, Famiglia, Corona, Stato, Sovranità del Principe · del popolo	$\frac{110}{110}$	Criterio, ed ingegno · un certo ordine. Ma grande inesattezza nei concetti, e leggerezza di trattazione.	$\frac{6}{10}$
	Diritto Costituzionale			
2	Del Re costituzionale; della massima: *il re regna e non governa*.	$\frac{72}{110}$	Non esattezza nelle idee, non proporzione nel lavoro. Questo è piuttosto una serie di proposizioni formulate dogmaticamente, anzichè un tutto vivo ed armonico, in cui le varie parti si veggano scaturire da un principio unico e fecondo	$\frac{3}{10}$
3	Costituzione delle Camere	$\frac{51}{70}$	Cose vere · ma trattate leggermente. Esposizione superficiale e frettolosa. Mancanza di sintesi e di vita organica nella composizione.	$\frac{5}{10}$
	Storia del Diritto			
4	*De origine æris, argenti, aurique signati apud Romanos*	manca l'indicazione del voto	Esposizione arida di nudi fatti. Nulla del proprio.	$\frac{4}{10}$
5	Quattro tesi su quattro materie diverse.	Id.	Tesi brevissime. Troppo incompiutamente formulate.	$\frac{5}{10}$

SINOTTICO

DISSERTAZIONI DI LAUREA

LEGGE

CATEGORIA SECONDA

DISSERTAZIONI POSTERIORI AL 1861.

N. d'ordine	TEMA	VOTO notato sulle tesi	OSSERVAZIONI SOMMARIE sulle dissertazioni	NUMERO dei punti che si attribuisce a ciascuna dissertazione
	Diritto Civile			
1	Non retroattività delle legge.	70/70	Buona dissertazione. Ordine, chiarezza, criterio: però alcune idee inesatte, e qualche errore di lingua.	8/10
2	Testamento e pensione.	55/90	Lavoro superficialissimo e scucito. Si sente che l'autore non si assimilò la materia.	4/10
3	Fondamento giuridico della facoltà di testare.	89/90	Mente riflessiva: idee chiare, ordinate ed esposte con una certa vivezza. L'autore discese a certa profondità nel trattar la materia, non però al midollo.	8/10
4	Dell' ipoteca legale: specialmente della moglie.	90/90	Lavoro eccellente: vastità di cognizioni: logica ed ordine: concetti chiari e sentiti, benchè forse non maturati abbastanza.	9/10
5	Della prescrizione.	Non fu notato il voto	Dissertazione buona nella parte espositiva della legge; incompiuta nella parte razionale.	7/10

CATEGORIA PRIMA

N. d'ordine	TEMA	VOTO notato sulle tesi	OSSERVAZIONI SOMMARIE sulle dissertazioni	NUMERO dei punti che si attribuisce a ciascuna dissertazione
[illegible] 7 8 9	Non dissertazioni, ma semplici proposizioni su vari rami del Diritto.	Id.	Proposizioni esatte, ma firmate dai Professori; quindi rivedute da questi.	Non è il caso di esprimere alcun voto.
	Diritto Canonico			
10	*De foro competenti*	Id.	Lavoro piuttosto debole e superficiale.	4/10
	Diritto Romano			
11	Sulla donazione.	Id.	Cose giuste: ma inesattezza di espressioni e volgarità di stile.	8/10
12	Sul mutuo.	Id.	Molti errori di dottrina: argomento non esaurito: pessimo stile.	4/10
13	Della Società.	Manca l'indicazione del voto	Trattazione incompiuta della materia. Stile corretto.	6/10
14	Delle obbligazioni solidarie ed indivisibili.	Id.	Trattazione incompiuta. Alcuni concetti erronei: errori di stile e di lingua.	6/10
15	Problema intorno all'istituzione d'erede.	Id.	Trattazione leggera e troppo breve.	5/10
16	Del pegno.	Id.	Concetti incompiuti e spesso erronei; mancanza d'ordine e di chiarezza.	5/10

CATEGORIA SECONDA

N. d' ordine	TEMA	VOTO notato sulle tesi	OSSERVAZIONI SOMMARIE sulle dissertazioni	NUMERO dei punti che si attribuisce a ciascuna dissertazione
6	Della dote.	68/70	Lavoro debole. È un indice analitico, talora inesatto, delle disposizioni della legge positiva.	3/10
7	Obblighi dei coniugi; effetti della separazione.	35/50	Lavoro più poetico che legale. Già troppo breve; è di più incompleto.	4/10
8	Della legge civile.	Non fu notato il voto	Lavoro ordinato, ma frettoloso e leggero. Piuttosto abbozzato che finito.	6/10
9	Della rivocazione della donazione.	Id.	Esposizione giusta, ma secca e fredda della legge positiva.	6/10
	Diritto Penale			
10	Del Conato.	Id	Lavoro debolissimo e superficiale.	3/10
11	Elementi del reato, imputabilità; cause dirimenti ed attenuanti.	Id.	Buon lavoro, tranne qualche inesattezza. Troppo ristretto, forse per soverchia ampiezza del tema.	8/10
12	Della prescrizione in materia penale.	Id	Lavoro ordinato e compiuto. Costituisce una monografia sulla materia. Solo qualche inesattezza e soverchia prolissità.	9/10
	Diritto Costituzionale			
13	Limiti della libertà d'associazione e di stampa.	48/70	Lavoro superficiale ed incompiuto. Idee inesatte.	4/10
14	Potere costituente. Caratteri d'una buona costituzione.	56/70	Lavoro passabile, ma leggero. Mancanza di vedute sintetiche e serie	6/10
15	Diritti e doveri del Governo. Limiti dell'ingerenza amministrativa	Non fu notato il voto	Si riscontrano a un dipresso i difetti della dissertazione precedente.	6/10
16	Della libertà d'insegnamento.	Id.	Non male. Ma concetti troppo generali.	7/10

CATEGORIA PRIMA

N. d'ordine	TEMA	VOTO notato sulle tesi	OSSERVAZIONI SOMMARIE sulle dissertazioni	NUMERO dei punti che si attribuisce a ciascuna dissertazione
17	Del pegno	Id.	Trattazione meno incompiuta che nella dissertazione precedente: ma nozioni inesatte e lingua scorretta.	$\frac{6}{10}$
18	Della dote.	Id.	Mancanza d'ordine e trattazione imperfetta della materia.	$\frac{6}{10}$
19	Questione di Diritto Romano considerata in relazione col foro della coscienza.	Id.	Lavoro mediocre	$\frac{6}{10}$

CATEGORIA SECONDA

N. d'ordine	TEMA	VOTO notato sulle tesi	OSSERVAZIONI SOMMARIE nelle dissertazioni	NUMERO dei punti che si attribuisce a ciascuna dissertazione
	Storia del Diritto			
17	*De civili Legum Mosaicarum praestantia.*	63/70	Lavoro ordinato e chiaro.	8/10
	Economia politica			
18	Dei fenomeni economici in generale.	Non è notato il voto	Non sono che principi generali, ma esposti bene, con vivacità e con ordine.	9/10
19	Del consumo delle ricchezze.	90/90 e lode	Valgono le osservazioni fatte per la dissertazione precedente	9/10
20	Della circolazione dei valori: della moneta.	49/70	Lavoro superficiale ed incompiuto: idee inesatte.	5/10
	Diritto Romano			
21	Sulla Nov. 118 di Giust.	Non fu notato il voto	Frasi declamatorie· divagazioni· non chiara l'esposizione: inesatto il linguaggio.	6/10
22	Sulla donazione.	Id.	Buon lavoro· idee giuste· ordine e chiarezza.	9/10
23	Della proprietà civile.	Id.	Dissertazione che può ritenersi come tipo Chiara, ordinata, nitida l'esposizione. L'argomento è svolto con maestria sotto il triplice aspetto filosofico, storico, giuridico.	10/10
24	Sulla dote.	Id.	Qualche lacuna e qualche inesattezza.	8/10
25	Delle obbligazioni.	Id.	Trattazione incompiuta. Idee confuse. Nozioni inesatte.	5/10
	Tesi estranee alla legale			
26	Storia.	110/110 e lode	Stante l'indole della materia, il sottoscritto si dichiara incompetente	

LETTERA DEL RELATORE

« Il sottoscritto, in seguito all'onorevole e confidenziale in-
« carico affidatogli con Nota di V. S. Illustrissima 26 febbraio
« 1865, pensò che il miglior modo di soddisfare al desiderio
« espressogli, sarebbe stato quello di compilare un quadro si-
« nottico, nel quale si notassero in altrettante colonne: la ma-
« teria che tratta il voto dell'Università ed il voto brevemente
« motivato, che (a senso del sottoscritto) ciascuna dissertazione
« meriterebbe; e nel quale si ponessero a fronte, in due ca-
« tegorie parallele, i voti sulle dissertazioni anteriori e su quelle
« posteriori al 1861; cosicchè si potesse con un solo sguardo
« abbracciare l'uno e l'altro periodo, fare i confronti, e trarne
« le debite conclusioni.

« Parrà forse alcune volte troppo sensibile la differenza fra
« il voto emesso dal sottoscritto, e quello indicato sulla disser-
« tazione. Ma il sottoscritto ebbe cura non già di dare un voto
« *relativo* al livello ordinario degli esami di questa o quella Uni-
« versità, ma bensì un voto *assoluto*, vale a dire ragguagliato
« a quel grado di perfezione che, nel suo concetto, egli pren-
« derebbe come tipo ideale di una dissertazione scolastica: tipo
« che, giusta le indicazioni della Nota ricevuta da V. S., avreb-
« be segnato col numero 10.

« Ciò premesso, il sottoscritto è lieto di poter segnalare una
« notevole differenza in meglio nelle dissertazioni posteriori al
« 1861 sulle precedenti. Difatto, mentre delle 19 dissertazioni
« anteriori al 1861 la migliore non sarebbe (a senso del sotto-
« scritto) meritevole che di 8 punti su 10, e delle altre nes-
« suna sembrerebbe meritarne più di 6, fra le 25 posteriori al
« 1861, una sarebbe stata riputata degna di punti 10, cinque
« di 9 punti, tre di 8, e due di 7 punti.

« Tale differenza si trova principalmente in questo: che,
« mentre nelle dissertazioni anteriori al 1861 è in generale a
« lamentare una redazione magra, scucita, non contenente per
« lo più che l'arida, e spesso inesatta esposizione del diritto

« positivo, senza legame, senza sintesi, senza impronta di ri-
« flessione propria, questi difetti sono considerevolmente minori « nelle dissertazioni che vengono dopo il 1861. In queste co- « mincia a vedersi qualche frutto di lavoro proprio, a sentirsi « che le materie furono (in parte almeno) assimilate; vi è « quindi una certa logica nel discorso, una certa distribuzione « di parti, benchè non sempre proporzionata; vi traspare un'at- « tività che viene esplicandosi e facendo tentativi, alcuna volta « felici.

« Sono però in genere difetti comuni ai due periodi: molta « inesattezza nei concetti, molte superficialità nel lavoro. Tal- « volta vi sono le tinte, ma spesso manca il disegno; i con- « torni non sono netti e precisi, e le forme delle idee si per- « dono di frequente in una sfumatura che non lascia molte volte « distinguere l'una dall'altra. »

PROSPETTO dei giudizi sulle tesi di medicina.

Tesi prima del 1861.			Tesi dopo il 1861		
N.° delle Tesi	Votazione universitaria	Nuova votazione 10 per *maximum*	N.° delle Tesi	Votazione universitaria	Nuova votazione ammettendo 10 per *maximum*
1	Manca	6	1	Manca	9
6	Id.	5	2	Id.	6
18	Approvazione	7	11	Id.	7
19	Approvazione	6	14	Id.	10
35	Manca	6	20	Pieni voti	7
40	Merito maggiore	8	21	Manca	5
41	Merito minore	5	25	Id.	[illegible]
			34	Id.	9
			42	Id.	9
			49	Id.	6
			50	75-80	7
			52	50-70	7
			57	72-80	7
			58	56-80	6
			69	Manca	5
			70	Id.	8
			80	66-70	7
			81	56-70	4
			107	Manca	10
			108	Id.	7

LETTERA DEL RELATORE

« Intorno al valore generico delle tesi anteriori al 1861 confrontato a quello delle posteriori al detto anno, si può affermare esservi differenza notevole a favore delle ultime, tanto per l'importanza degli argomenti, quanto pel modo col quale sono trattati.

« Nella collezione delle anteriori al 61 si trovano 6 libretti a stampa, sul valore dei quali non si potrebbe dare un giudizio, non essendo formati che da una riunione di proposizioni per l'esame di laurea; nullameno danno a conoscere, per essere la materia assai ristretta ed elementare, la eccessiva facilità degli esami. Quasi tutti i componimenti posteriori al 61 sono giudicati assai buoni per essere gli argomenti di sufficiente estensione, e trattati, per la massima parte, in correlazione coi progressi e collo stato attuale della scienza. La differenza fra le tesi approvate col minore numero di voti e quelle che ottennero il plauso o i pieni voti od un numero molto vicino a questi risulterà dall'unito prospetto: come pure dalla votazione sopra esposta si potrà conchiudere avere gli studi medici progredito fra noi, ed essere giunti ad un livello mediocre.

« Mi permetta di farle osservare che dalle tesi difficilmente si può giudicare del merito dei laureandi, perchè, essendo impossibile evitare che si aiutino cogli appunti, ed anche coi libri, spesso si dà il miglior voto non a chi più sa, ma a chi è stato più destro nel copiare. Per esempio la bella tesi n.° 107 (delle ferite del fegato) è quasi tutta copiata dal Neumeyer, tradotto dal Cantani, Vol. I, pag. 789 e seg., Milano 1863. L'altra n.° 35 (dell'ulcera) quantunque incompleta è così bene modellata sul Nélaton da non lasciarmi dubbio che il candidato non l'abbia copiata da un estratto tratto dagli elementi di patologia chirurgica di quell'autore. La 1.ª (del pericardio e del cuore) contiene descrizioni troppo esatte e troppo dettagliate, perchè si possa credere che sia stata com-

« posta senza il soccorso di qualche scritto, ecc. ecc. Più che « alle tesi sarei di parere che pegli esami come pegli studi me« dici si dovesse soprattutto dare importanza alle prove soste« nute al letto del malato e sul tavolo anatomico ».

PROSPETTO delle tesi in Scienze Matematiche

VOTO dell'Università	SOGGETTO	Giudizio
	Tesi anteriori al 1861	
Approvato con pieni voti	Tesi scritta d'idraulica argomento scolastico: riproduzione quasi letterale del Venturoli, con qualche sviluppo insignificante non poca confusione	5
Approvato	Tesi scritte: di Architettura	3
	Disegno	0
	Calcolo sublime — Argomenti scolastici, trattati meschinamente	5
	Meccanica razionale — Argomenti scolastici, trattati meschinamente	4
Approvato	Tesi scritte: Architettura	2
	Disegno	2
	Meccanica razionale - inezia scolastica	4
Manca	Tesi scritte: Architettura	1
	Disegno	6
	Geometria analitica — inezie scolastiche, enunciati difettosi, trattazione meschina	4
	Meccanica razionale — inezie scolastiche, enunciati difettosi, trattazione meschina	3
Id.	Tesi scritta di calcolo sublime - argomento scolastico, trattazione meschina	6
Id.	Idem	5
Approvato merito minore	Tesi scritta di geometria analitica: inezia scolastica	4
Idem maggiore	Idem	4
Approvato 49-70	Tesi scritta di meccanica razionale: argomento elevato, che indica un buon andamento: ma lo studente ha malamente riprodotto e forse copiato una eccellente lezione	5
	Tesi recenti dal 1861 in poi	
Manca	Tesi stampata di meccanica razionale - argomento alquanto scolastico, ma trattato sufficientemente	6
Approvato 30-50	Tesi scritta di meccanica razionale: argomento buono, ma trattato con disordine d'idee e di linguaggio	5

VOTO dell' Università	SOGGETTO	Giudizio
Manca	Tesi stampata di meccanica applicata · buon argomento, trattazione sufficiente	7
Id.	Tesi stampata di meccanica applicata e scienza delle costruzioni. argomento importante: trattazione relativamente buona	8
Approvato 40-50	Tesi scritta d'astronomia buon argomento: cognizioni sufficienti - linguaggio poco ordinato.	6
App. pieni voti con lode	Tesi scritta sulle *superficie applicabili*: argomento non scolastico, difficile, assai importante: lavoro pregevole che dimostra l'ingegno ed il sapere del giovane autore, non che la bontà dell'istruzione che si dà a Pisa nell'Università e nella Scuola normale . . .	10
Approvato 25-40	Tesi scritta di meccanica razionale. argomento scolastico, troppo elementare, esposizione mediocre	5
Approvato merito maggiore	Tesi scritta di meccanica razionale: argomento buono, trattato con intelligenza e perspicuità.	8
Manca	Tesi scritta di geodesia: argomento troppo vasto: trattazione insufficiente	2
Id.	Tesi scritta di geodesia: buon argomento, ma lo svolgimento non corrisponde	4
Approvato 172-180	Tesi scritta di geodesia - trattazione sufficiente dal solo lato descrittivo.	2
Manca	Tesi stampata di meccanica applicata: buon argomento e bene svolto	9
Approvata merito minore	Tesi scritta d'astronomia: buon argomento: svolgimento sufficiente in quanto alla copia delle cognizioni esposizione poco accurata.	6
Approvato 38-40	Tesi scritta d astronomia · buon argomento · cognizioni abbondanti: l'esposizione lascia molto a desiderare	7
	Tesi in scienze naturali	
	Tesi di geologia, scritta	0
	Id.	0
	Id.	0
	Tesi di fisica, stampata	9
	Id. id.	$9 \frac{1}{2}$
	Tesi di chimica, id.	8
	Tesi di fisica, id.	7
	Tesi di chimica, id.	6
	Tesi di fisica, scritta, app. 160-180	8
	Tesi di chimica, id.	10
	Id. id.	5
	Id. id.	6

LETTERA DEL RELATORE

« Ho l'onore di inviarle le tesi affidatemi, insieme col giu-« dizio che in seguito ad attento e severo esame ho creduto di « potere coscienziosamente pronunciare.

« Per ciascuna tesi il giudizio è rappresentato da un numero « che varia da *zero* a *dieci*. Ho inteso di disapprovare le tesi « alle quali ho attribuito un numero minore di *sei*. Le sole tesi « meritevoli d'approvazione sono quelle che portano i numeri « *sei*, *sette*, *otto*, *nove* e *dieci*. Quest'ultimo numero corrispon-« dendo a quella tesi-tipo che, secondo il concetto di V. S., « dovrebbe equivalere ad un capitolo di un libro di testo.

« Fra le tesi antiche (anteriori al 1861) non se n'è trovata « alcuna meritevole d'approvazione: parecchie invece fra le « recenti. Ma qui è da fare un'importante osservazione. Nel « giudicare una tesi, si hanno a fronte due elementi: l'entità « dell'argomento per sè, e il modo con cui è stato sviluppato. « Il primo elemento dovrebbe soprattutto influire sul giudizio, « nel caso che l'argomento sia stato scelto liberamente dal gio-« vane, non dato dal professore o estratto a sorte. Ma lo stesso « elemento ha importanza anche per un altro verso: non v'è « lo stesso merito a sviluppare egualmente bene due soggetti di « difficoltà molto differente: anzi vi può essere talvolta maggior « merito a svolgere mediocremente un argomento assai difficile « e non scolastico, che non a esporre irreprensibilmente una « proposizione piana, elementare, trattata forse più volte nelle « lezioni e studiata a memoria.

« Dal punto di vista dell'*argomento* ho trovato grandissime « differenze nelle tesi esaminate. Tutte le tesi antiche, meno « una, e molte delle recenti sono cose affatto scolastiche; troppo « elementari e indegne di far parte di un esame di laurea o « di licenza: e fa maraviglia che Professori universitari le ab-« biano o date o accettate. Ed invero, quale bravura vi può « essere a trattare, anche per bene, un soggetto che gli sco-

« lari non negligenti sanno già a memoria? Mi pare che l'ar-
« gomento della tesi dovrebbe essere tale da richiedere l'ap-
« plicazione, non la letterale riproduzione delle cose apprese
« nella scuola o sui libri di testo.

« Invece in altre delle tesi esaminate, l'argomento non è
« del tutto scolastico, nè elementare, anzi qualche volta è molto
« elevato: e in generale è sicuro indizio della bontà dell'inse-
« gnamento messo a livello coi progressi della scienza. Alcuni
« però de' giovani ora nominati non hanno superato felicemente
« le difficoltà del soggetto: ciò nondimeno, come si potrebbe
« giudicarli colla stessa misura adottata per gli altri che non
« avevano alcun ostacolo da vincere?

« Per queste considerazioni, ho creduto di dover essere as-
« sai più severo dove l'argomento era più facile.

« Sarebbe pure a far distinzione fra le tesi scritte libera-
« mente a casa e stampate, e quelle scritte a porte chiuse in
« un tempo assai limitato. Io però ho dato i miei giudizi pre-
« scindendo da questa circostanza.

« Del resto se si paragonano le tesi antiche colle recenti,
« non si può disconoscere un progresso sì nella gravità degli
« argomenti e nel modo di svilupparli, cioè nel sapere dei gio-
« vani, e sì nella severità dei giudizi pronunciati dalle Com-
« missioni esaminatrici. Ma è un progresso che lascia ancor
« troppo a desiderare. Anche fra le tesi recenti le buone sono
« in minoranza, e per lo più sono indizio piuttosto della scienza
« di chi insegna che del profitto di chi dovrebbe imparare. Fra
« le tesi di Matematiche *pure* una sola, quella del Dini (allievo
« della Scuola normale di Pisa) può essere comparata alle ec-
« cellenti tesi dei laureandi di Francia e di Germania. Molte
« poi delle tesi, anche recenti, che ho esaminate, accusano
« un'eccessiva indulgenza ne' Professori.

« In conclusione, pare al sottoscritto che dalle tesi esami-
« nate si debba dedurre che siamo in generale ancora lontani
« da un *minimum* tollerabile nel sapere de' giovani che escono
« dalle Università (per ciò che riguarda le Scienze Matemati-
« che). »

Giudizio sulle tesi di laurea.

Non vi è dunque dubbio sul significato delle tesi di laurea. Come in qualunque prova in iscritto, vi è sempre motivo di sospettare che, per alcune di esse almeno, vi sia un certo inganno, per essere state fatte copiando qualche libro o uno scritto preparato prima e che il candidato potè procurarsi; questo inganno non è però difficile a scoprire da esaminatori diligenti. Quando si tratti di giovani d'ingegno non comune e che durante tutto il corso degli studi e in tutti gli esami abbiano date prove di straordinaria diligenza, allora diviene una specie di premio, come lo prescrive il regolamento, il lasciare libera ad essi la scelta del tema della tesi di laurea. In generale, e perchè questo esame sia veridico e serio, la prima condizione è che i temi non sieno conosciuti dai giovani che nel momento stesso in cui comincia l'esame; ed è perciò che il provvedimento più conveniente, tutto considerato, è di concedere ai candidati l'uso dei libri.

Come prove scritte, le tesi di laurea hanno il vantaggio di svelare il grado di coltura generale dei candidati, e se la mente loro è aggiustata e ordinata, e quanto essi sappiano esprimere le loro idee con stile semplice e corretto.

Le tesi su cui riportammo i giudizi, mostrano dunque evidentemente che queste qualità di coltura, di ordine e di chiarezza nello stile pur troppo mancano negli studenti delle nostre Università; gli studi secondari in generale tanto imperfetti, l'impazienza dei giovani, mossa anche da quella delle famiglie loro, a passare quanto più rapidamente si può dai Licei alle Università, senza prepararsi in un intervallo abbastanza lungo di tempo e con uno studio più riposato a quell'esame; e l'essere generalmente l'esame d'ammissione di un'indulgenza eccessiva; tutto questo spiega abbastanza che cosa possono essere e sono in fatto le nostre tesi di laurea. Ma pure un progresso nel valore di queste tesi si è verificato dopo il 1861, nè vi sarebbe ragione di retrocedere se smettessimo dal fare quelle concessioni sulle forme prescritte per l'esame di laurea, che hanno sempre avuto il doppio cattivo effetto di rallentare negli studenti lo stimolo allo

studio e di non mantenere nei Professori fermo il proposito della severità degli esami.

Annuari bibliografici.

Nel dar termine a queste conclusioni osserveremo che si sarebbe anche potuto ricercare nei nostri bullettini, o annuari bibliografici, la misura forse più certa della nostra produzione intellettuale, tenendo in ciò specialmente conto delle opere e delle memorie che pubblicano i Professori delle Università. Preferimmo però non addentrarci in questa delicata indagine, anche perchè non è difficile di assicurarsi, consultando gli annuari e i bullettini bibliografici degli altri paesi, come, in certi studi specialmente, che sono per quelli in cui fummo e dovremmo essere eccellenti, quali sono l'Archeologia, la Filologia, la Critica letteraria, noi siamo molto al disotto della Francia, dell'Inghilterra e della Germania principalmente.

Ponendo mente alla qualità degli insegnamenti della Facoltà di Filosofia delle Università germaniche, nella quale sono compresi gli studi di Lettere, di Storia, di Archeologia, oltre la Fisica e le Scienze naturali, e all'ardore e al successo con cui quegli studi si coltivano in Germania, dovremmo dedurne che siffatti studi, ben più di quelli che entrano nelle Facoltà così dette professionali perchè conducono ad essere Medico, Avvocato, Ingegnere, hanno bisogno d'insegnanti illustri e di una dottrina speciale e profonda, e che le materie degli insegnamenti non debbono essere soggetto di disputazioni sopra teorie generali e vaghe, ma studi profondi sopra punti speciali e ricerche, quasi sperimentali, su quelle materie.

Bisogna dunque, e specialmente negli studi letterari, concentrare i mezzi d'insegnamento e dar loro un indirizzo determinato; e sarebbe per l'Italia disperdere uomini e denaro, mantenere molte Facoltà di Lettere e non rivolgere le poche e buone che si dovrebbero lasciare a preparare dotti insegnanti per le scuole secondarie e ad estendere la coltura generale.

RIASSUNTO DELLE CONCLUSIONI

Noi spendiamo oggi nell'insegnamento superiore almeno il triplo della somma delle spese che facevano gli antichi Stati italiani in questa parte della pubblica istruzione. Tutte le nostre Università governative sono ampliate di locali, nel numero delle cattedre, nello stipendio dei Professori, nelle Collezioni, nei Gabinetti, nei Laboratori. Se si eccettua la scolaresca dell'Università napolitana, che prima del 1861 può dirsi non esistesse e che figura oggi, non solo come la più numerosa, ma anche una delle più animate per lo studio, il numero totale degli studenti delle Università italiane non è accresciuto e la notevole diminuzione delle tasse portata dalla legge del 31 luglio 1862, non ha esercitata alcuna influenza sopra questo numero.

Gli studi che conducono alle professioni di Medico, d'Ingegnere, di Avvocato, sono i soli seguiti nelle nostre Università e fra essi sono preferiti quelli che secondo le condizioni economiche del tempo lasciano sperare un collocamento più pronto e più lucroso.

Gl'insegnamenti che in Germania si comprendono nella Facoltà di Filosofia, cioè di Lettere, di Matematiche, di Scienze fisiche e naturali e che costituiscono corsi speciali, a cui un gran numero di studenti è chiamato, sono interamente o quasi interamente abbandonati nelle Università italiane, dove non si studia e non si danno esami se non nell'intendimento di acquistare un grado accademico e per abilitarsi ad una professione.

Nel nostro corpo insegnante, per quanto molto numeroso, entrano sicuramente tutti gli uomini più distinti che abbiamo e che hanno conservato l'amore all'esercizio dell'insegnamento: dispersi in tanti centri, con pochi rapporti fra loro, spesso collocati in mezzo ad un'atmosfera non prospera agli studi, poco essi possono contribuire al progresso della scienza e della coltura generale, e non esercitano perciò quella influenza che spiegherebbero se fossero raccolti in un piccol numero d'Università.

L'esercizio della vita politica, dal 1850 in poi, toglie alle Università molti dei loro più illustri insegnanti, e attira fuori degli studi puri molti dei nostri giovani e spesso quelli d'ingegno più eletto; una certa preoccupazione generale nello spirito pubblico, non favorevole alla calma e alla concentrazione necessaria per i veri studiosi; la frivolezza di quella letteratura a buon mercato e di tutti i giorni, da cui non è possibile distaccarsi interamente; sono cagioni che intervengono, senza citare di nuovo le condizioni anteriori al nostro risorgimento, nello stato presente dell'istruzione pubblica in Italia.

Queste stesse cagioni hanno pure influito e influiscono per produrre gli effetti a cui assistiamo quanto ai privati insegnanti e alle Università libere. Queste due istituzioni sono l'espressione più viva della coltura generale, della prosperità pubblica, e dell'amore diffuso ad istruirsi.

Cattivi frutti delle Università libere.

In presenza di quindici Università governative, tra le quali vi sono quelle che giustamente hanno il maggior credito e dove sono i migliori insegnanti e gli stabilimenti più ricchi, è impossibile che le Università libere, sostenute da Provincie o da Comuni che non sono nè centri molto popolosi nè ricchi, è impossibile, diciamo, che quelle Università fioriscano: esse non possono nemmeno raggiungere il livello delle mediocri Università governative, e per ciò accade che le Autorità comunali e provinciali non sono disposte a fare dei sacrifizi maggiori, come sarebbe mestieri per mantenerle. In queste cattive condizioni le Università libere dovrebbero limitarsi a pochi insegnamenti, a provvedere o ad una Facoltà sola o agli studi preparatorii di un anno o due di corso e non mai agli studi pratici; altrimenti esse non esercitano altra influenza se non di tenere sempre più basso, come si suol dire, il livello degli studi e degli esami in tutte le Università.

Insegnamento superiore o di perfezionamento.

L'istruzione così detta accademica, lo studio della scienza per la scienza, come istituzione e per quanto l'ingerenza del

Governo vi può intervenire, sono ancora da crearsi in Italia. Però gl'insegnamenti universitari, in quanto conducono alle professioni di Avvocato, di Medico, d'Ingegnere, e gli esami relativi, procedono da tre o quattro anni in qua in una via di qualche miglioramento. È a sperare che in questa via non ci arresteremo se le Autorità scolastiche sapranno resistere alle esigenze degli scolari, i quali non hanno colpa se si presentano mal preparati alle Università, e sono tentati ad entrarvi con prove deboli e manifestamente insufficienti; essi hanno anzi bisogno di essere, anche col rigore, se fosse necessario, disciplinati e nel loro interesse educati a capire che i sagrifizi fatti dalle famiglie devono procurar loro una somma tale di vere cognizioni che ne facciano cittadini utili e di decoro a sè stessi, alle loro famiglie e al paese.

Non è nostro intendimento di trattenerci a lungo sulle scuole speciali pratiche e sulle scuole normali superiori. Le risposte dei Direttori delle tre scuole d'applicazione per formare ingegneri, e i cui nomi soli sono una garanzia per l'avvenire di quelle scuole, fanno fede che l'andamento delle medesime risponde alle esigenze che oggi si hanno in Europa sul valore degli studi e degli esami in certe materie speciali e pratiche. La relazione del dotto e zelante Direttore della Scuola normale superiore di Pisa mostra i buoni successi che si ottengono dagli insegnamenti e dagli esercizi dati da illustri insegnanti a giovani eletti che si destinano all'insegnamento.

Nell'Istituto superiore di Firenze vi sono due Sezioni, cioè il Museo di Fisica e di Storia Naturale, e la Scuola Medica di S. Maria Nuova che per le loro tradizioni, per la celebrità degli insegnanti che sempre vi professarono, per i successi ottenuti, formano una delle più belle glorie scientifiche della Penisola.

Quantità d'insegnamento; diligenza degli studenti; autorità e disciplina universitaria.

Le risposte di tutti i Rettori sono concordi nell'affermare che la frequenza alle lezioni non è diminuita e che anzi da qualche tempo va crescendo, soprattutto in alcune di esse.

La frequenza degli studenti nella nostra Università, dice un Professore napolitano, *è andata sempre aumentando, e sono due anni dacchè in alcune ore si veggono stipati di studenti i corridoi, le scale e le scuole. Vi sono alcune aule, massime di Medicina e di Legge, nelle quali si affollano non meno di 400 giovani che ingombrano le scale, i banchi e fino l'ingresso. Ella sa che non vi è inscrizione e però è impossibile sapere il numero preciso; nè io mi sento il coraggio d'indovinarlo; ma certo è di molte migliaia.*

E qui continua la lettera esponendo quelle deduzioni che si fanno con qualche fondamento per ricavare dal numero delle lauree il numero degli studenti dell'Università di Napoli. A questo numero poi bisogna aggiungere tutti coloro che seguono i corsi di Filosofia e di Scienze Fisiche e Naturali senza prendere la laurea.

Anche più esplicito sul conto della diligenza degli studenti nell'Università di Napoli è il seguente brano di lettera di un altro Professore di quell'Università. *Dovendo in risposta alla sua domanda pronunciare una cifra sul numero degli studenti e sulla frequenza alle lezioni per quanto lo permettono l'osservazione e l'esperienza fatte in questi ultimi anni, posso assicurarla che il numero dei giovani, i quali frequentano l'Università nostra, va sempre aumentando, sicchè nell'anno scolastico corrente si può calcolare fra i tre e quattro mila. A viemeglio confermare questo mio calcolo espongo il confronto con altre Università italiane e estere che conosco. L'Università di Napoli nel pieno corso delle lezioni presenta un concorso di giovani molto maggiore delle Università di Bologna, Pavia, Praga, Pest, Breslavia e Berlino. L'atrio, i portici, le scale, le aule sono in generale sempre affollate. L'Università di Napoli deve avere una scolaresca più numerosa di quella di Vienna, dove il numero degli studenti inscritti si afferma essere in circa tre mila. In generale sono molto frequentate le cattedre di Medicina, di Giurisprudenza e di Scienze Naturali. Però alcune cattedre di queste tre Facoltà sono presso che deserte, o per la poca importanza che gli attribuiscono gli studenti o per altre ragioni che non so determinare. I giovani napolitani sono senza dubbio fra i più diligenti e assidui che io ho conosciuto in Italia e in Germania. Un buon nucleo di giovani in ogni Facoltà mostra*

una diligenza veramente esemplare; si dolgono assai quando il Professore è impedito di fare lezione, non si risparmiano fatiche e sagrifizi per assistere al maggior numero di lezioni ed accorrono volonterosi anche alle lezioni che qualche volta i Professori danno in giorni e tempi di vacanza.

Certo, le risposte dei Rettori e le informazioni raccolte da altre sorgenti non ci danno assicurazioni così ampie e così favorevoli della diligenza degli studenti alle lezioni nelle altre Università; ma è pur vero che ammesso quel certo grado di studi secondari e di esami di licenza liceale che vorremmo tutti vedere molto più elevato, e ammesso anche quel livello di studi e di coltura generale che vorremmo pure veder rialzato, sarebbe ingiusto di dire che nelle nostre Università non vi sia in generale negli studenti una mediocre diligenza, naturalmente associata con quelle differenze secondo le materie e secondo gl'insegnanti che più o meno si verificano in tutte le Università del mondo. E poichè è riconosciuto che questa diligenza va piuttosto crescendo che diminuendo, dobbiamo scorgere in questo fatto un altro indizio di quel progresso, sia pur piccolissimo, che si fa da due o tre anni nel rigore degli esami cioè nel valore delle interrogazioni e delle risposte negli esami stessi. In tutte le Università, anche in quelle più frequentate da giovani ben preparati e studiosi, vi sono lezioni più o meno deserte, nè da ciò si potrebbe indurne, quello che sappiamo per altra parte non essere vero, la poca diligenza dei nostri studenti.

Nè giova sperare che certe discipline, che una volta si usavano nelle Università italiane e che alcuni Rettori raccomandano ancora, possano esercitare una vera efficacia sull'amore agli studi e soprattutto ad accrescerne il profitto. Non si studia veramente e non si profitta se non per abitudine presa all'esercizio intellettuale, per l'attitudine acquistata dagli studi secondarii a progredire nelle Scuole superiori e quindi per l'amore della scienza o almeno per la volontà di superare con qualche lode un esame che lo studente deve sempre temere come rigoroso. Oltre di che, quelle minute discipline malamente si applicano e non possono avere efficacia se non seguite da pu-

nizioni gravi, come sarebbero la non ammissione agli esami, e la perdita dell'anno. D'altronde la punizione più grave e più giusta pel giovane negligente e non studioso, è l'essere respinto dall'esame; come è pur vero che la diligenza alle lezioni cresce generalmente collo zelo, coll'amore agli studenti, colla scienza, colle doti insomma delle buone qualità richieste nei Professori e col rigore che essi devono mettere negli esami.

Ciò che evidentemente manca nelle Università italiane è la quantità d'insegnamento, o più esattamente il numero delle lezioni almeno per certi corsi fondamentali. In tutte le Università di Germania, in quelle del Belgio, nelle Facoltà di Francia, non vi sono mai meno di trentadue, trentaquattro, trentasei settimane di lezione in ragione di quattro ore di lezione per settimana in ogni materia essenziale: nelle Scuole speciali, la durata del Corso è anche maggiore e non vi sono in tutto l'anno che otto settimane di vacanza. Qualunque Professore abbia seriamente meditato sopra la materia del suo insegnamento e ne abbia acquistata la cognizione pratica, dee riconoscere che non può quell'insegnamento essere sviluppato sufficientemente in meno di novanta lezioni, e noi non andiamo sicuramente errati affermando, che i più degl'insegnamenti fondamentali richiederebbero cento e centoventi lezioni. E con ciò non vorremmo si pensasse che teghiamo per buona lezione quella che entra in tutte le più minute particolarità; mentre invece consideriamo per tale quella che espone le parti le più accertate e meglio coordinate della scienza e quindi i principii e le leggi generali della medesima. Ed è appunto perchè vogliamo tenere l'insegnamento universitario in questi confini che fissiamo per limite necessario delle lezioni il numero di novanta o cento per anno. È questo limite che, appena raggiunto dalla durata del Corso fissata dal Regolamento universitario del 14 settembre 1862, non può essere maggiormente diminuito senza impoverire eccessivamente l'insegnamento delle materie obbligatorie. Pur troppo sappiamo tutti che, in alcune Università principalmente, il numero delle lezioni è solamente di settanta, e anche di sessanta, e non mancano esempi di un numero anche minore.

Tutto novembre, dice un Professore dell'Università di Pavia, *per fare esami, esami, esami e vacanze fino al 5 dicembre; dal 17 dicembre fino al 17 gennaio vacanze di Natale; dal 14 febbraio fino al 4 marzo vacanze di carnevale; e dal 1.° aprile fino al 24 vacanze di Pasqua; e da Pasqua a giugno l'incubo degli esami pei giovani che non pensano ad altro. Tre lezioni per settimana e quindi appena cinquanta per anno.*

Un altro Professore della stessa Università scrive press'a poco le medesime cose. *Le lezioni potrebbero e dovrebbero essere novanta in circa nel corso di un anno scolastico; ma in realtà si riducono a settanta al più, pei giorni che vanno perduti, nei quali i Professori non possono far scuola per mancanza di scolari, ed ecco come avviene la cosa. I giovani più arditi e meno studiosi all'avvicinarsi del Natale, degli ultimi dì di Carnovale e della Pasqua stabiliscono i giorni in cui devono cominciare le ferie e questa determinazione, sebbene non sia accettata dalla maggior parte degli studenti, col fatto poi viene da tutti osservata poichè l'assentarsi di alcuni ne trascina altri e poi altri e anche i pochi che restano, mancano alle lezioni. Questo disordine in quest'Università è antichissimo, ma in questi ultimi anni ha assunto proporzioni più grandi.*

In un documento, disciplinarmente parlando, gravissimo, che è la lettera a stampa del Professore Cremona diretta al Rettore dell'Università di Bologna, tutti hanno potuto leggere, che alla risposta datagli dal Rettore di consultare il Regolamento, il Professore Cremona replica, che il *Regolamento non autorizza venti giorni di vacanza a Natale, due settimane a carnovale ed altrettante a Pasqua e in seguito le ferie della Madonna di S. Luca o delle Rogazioni.*

Il Rettore dell'Università di Pisa, nella risposta all'interrogazione 10.ª parlando dell'inefficacia delle rassegne quando non sieno seguite dalla perdita dell'anno per i mancanti, ci dice che verso il tempo delle vacanze, che sono quelle volute dagli studenti e non quelle volute dal Regolamento, le scuole sono *rimaste qualche volta deserte coll'accordo di tutti gli studenti*. Potremmo citare casi simili che avvengono tutti gli anni in quasi tutte le nostre Università, se si eccettua quella di Torino, nella

quale le lezioni si sono sempre date per tutto il tempo prescritto dal Regolamento, e solo è accaduto che in certe epoche le lezioni fossero meno frequentate.

È dunque di fatto eccessivamente inferiore al bisogno il numero delle lezioni che si danno nelle nostre Università: il Regolamento universitario non essendo stato in questa parte eseguito, doveva pur troppo accadere, che quel poco più di larghezza nelle vacanze, concesso dalla circolare del Ministro Amari, che abbiamo citata, non sarebbe bastato a contentare gli studenti.

Noi non possiamo credere che i Rettori delle Università non abbiano tentati quei modi che sono nelle loro mani, perchè fosse in ciò rispettato il Regolamento, e consta anzi a questo Consiglio che in alcuni casi i Rettori si sono rivolti al Ministero per essere autorizzati ad applicare le punizioni più severe, soprattutto agli studenti tenuti come promotori principali di tali mancanze.

Vi è quindi in questi fatti la prova del difetto d'autorità nei Rettori e di disciplina nella scolaresca. E quando alcuni Rettori nella loro risposta al 10.° quesito affermano che *non vi furono mai studenti rimandati come troppo turbolenti*, essi dimenticano che vi ebbero in questi ultimi anni disordini tali in diverse delle nostre Università, che obbligarono il Governo ad ordinare la chiusura delle Università stesse, disordini che per sopra più furono provocati per ottenere diminuzione di materie d'esami o di tasse; e dimenticano pure gli sforzi inutili che essi fanno tutti gli anni all'avvicinarsi delle vacanze per trattenere gli studenti nell'Università.

RACCOMANDAZIONI E PROPOSTE

Considerazioni generali.

Dopo esserci studiati di raccogliere con diligenza e dalle più sicure sorgenti, quella maggior somma di documenti e di notizie che nello stato imperfetto della nostra amministrazione scolastica ci fu concesso rinvenire, e dopo di avere con questi ele-

menti e col soccorso di una lunga esperienza procurato di esporre la condizione delle Università e degli studi superiori in Italia, mancheremmo alle sollecitazioni del Ministro e all'obbligo che c'impone la legge, se a questa relazione non facessimo seguire quelle raccomandazioni e proposte che a nostro avviso dovrebbero iniziare la riforma di quegli studi e apparecchiarne il risorgimento. Se è vero, che la nostra relazione dimostri, che gli esami sono in generale molto deboli, che la durata degl'insegnamenti è, almeno in molte Università, insufficiente e che i giovani entrano troppo imperfettamente preparati alle Università; se, come si può dimostrare quasi aritmeticamente, la produzione letteraria e scientifica dell'Italia è scarsa ed inferiore a quella delle altre grandi Nazioni, e la coltura generale non è, come si vorrebbe, così diffusa ed elevata; se agli impieghi governativi e delle società private aspirano fra noi giovani poco forniti di quella istruzione letteraria e scientifica che sarebbe richiesta; se finalmente lo Stato spende a mantenere le Università nelle condizioni descritte e per ottenere gli effetti citati, una somma maggiore di quella che le altre Nazioni in ragione di popolazione spendono con maggiore profitto, è fuori di dubbio che l'Italia deve, con quella prudenza e misura che in certe istituzioni si vuole per riuscire, intraprendere una riforma della sua organizzazione scolastica, introducendovi quei buoni principii che altrove riuscirono e che sono il portato dello studio e dell'esperienza generale. Ecco il fine a cui ci proponiamo di cooperare con queste raccomandazioni e proposte, nelle quali vorremmo che pari al patriottismo e all'amore pei buoni studi, per la gloria nazionale e per la gioventù studiosa, fossero la dottrina e il lume pratico con cui furono da noi dettate.

L'organizzazione dell'insegnamento superiore e i frutti che da esso si ottengono, sono l'espressione più viva delle virtù civili e della sapienza di un popolo. Compresi da questa verità e colla coscienza sicura d'aver fatto tutto quanto da noi si poteva per contribuire con questo lavoro a soddisfare ad uno dei più urgenti e gravi bisogni del nostro paese, diremo apertamente e senza esitazione, dei modi che crediamo i più efficaci a quell'intento.

È appena necessario di notare che le raccomandazioni e le proposte che passiamo ad esporre, non sono e non devono essere articoli di legge o di regolamento, imperocchè l'ufficio nostro dee limitarsi a fornire al legislatore principii e norme generali che dovrebbero poi penetrare nelle riforme legislative. Non dobbiamo quindi cercare in questa esposizione il rigore e la precisione dello stile proprio del legista, ma la semplicità, la chiarezza, l'attuabilità dei principii e delle norme che raccomandiamo.

Principii generali dell'ordinamento degli studi superiori.

1. Non è in uno scritto di questo genere che dobbiamo occuparci di generalità più o meno vaghe sull'ingerenza del Governo nelle scuole, sulla libertà dell'insegnamento astrattamente considerata, sull'applicazione di certi principii d'economia politica all'ordinamento degli studi; nè ci fermeremo a trattare distintamente delle scuole secondo che sono rette o solamente dallo Stato o solo dai privati o da ambidue, tanto più che non vi è esempio di scuole, almeno ai nostri tempi, in cui quelle condizioni esclusivamente si verifichino. Prendendo le cose come realmente sono, abbiamo in Italia alcune Università libere e molte altre rette e mantenute dallo Stato, e i risultati che se ne ottengono non rispondono ai bisogni e alle giuste aspirazioni della Nazione.

Stando a ciò che insegna l'esperienza di tutti i tempi e quella sopra tutto che ci cade sotto gli occhi nei paesi dove gli studi superiori fioriscono, la conclusione pratica meglio dimostrata che possiamo trarne si è, che per il buon andamento di quelle istituzioni, per il profitto che se ne vuole ricavare, due cose sono essenziali; cioè una forte preparazione dei giovani negli studi secondari prima di salire alle Università, e l'essere gli insegnamenti delle Università e delle Scuole pratiche e superiori affidati a uomini quanto più si può dotati di alta dottrina, formati con studi speciali e di una fama universalmente riconosciuta.

Allorchè gli studi superiori sono decaduti e indebolite le discipline universitarie, un unico mezzo è consigliato dalla ra-

gione e dall'esperienza per porre riparo a quei mali e per iniziare un miglioramento; quello cioè di raccogliere in pochi istituti quegli insegnanti che hanno le buone qualità di dottrina e di fama da noi segnalate e tutti i mezzi di studio che le condizioni presenti delle scienze richiedono; insegnanti e mezzi che rimangono infruttuosi se dispersi in gran numero d'Università. L'esempio di colui che con braccia e capitali limitati volesse intraprendere speculazioni o industrie troppo vaste e di cui la rovina sarebbe certa, potrebbe essere qui ricordato, perchè esatto ed opportuno, nè il rimedio potrebbe essere diverso per esso di quello da noi indicato per far risorgere gli studi superiori.

Non volendo sconvolgere ad un tratto quei pochi elementi che ancora abbiamo per provvedere a siffatta riforma, nè lanciarci in una via necessariamente oscura, come sarebbe quella di sciogliere lo Stato da ogni ingerenza nell'insegnamento superiore per abbandonarlo a mani meno esperte e meno interessate, come sarebbero i privati, le Provincie o i Comuni, bisogna riconoscere che quell'ingerenza, nelle condizioni in cui sono le Università italiane, non è solamente un dovere imposto allo Stato dagli alti interessi nazionali e a cui non può venir meno, ma il modo più economico e più pronto per intraprendere quella riforma negli Istituti universitari che tutti vogliamo, e che il decoro e l'interesse della Nazione richiedono.

Nè può seriamente obiettarsi a questa proposizione col dire, che le cattive condizioni delle nostre Università sono appunto venute, mentre era piena ed assoluta sopra di esse l'ingerenza del Governo; imperocchè lo stesso argomento dovrebbe valere a togliere oggi dalle mani del Governo altre amministrazioni che pure più o meno languivano nei piccoli Stati italiani e che certamente non rispondevano agli interessi e alle aspirazioni più elevate della Nazione unita, come oggi lo è.

Sarebbe poi assai strana e sconfortante nel tempo stesso la conclusione a cui giungeremmo, se dovessimo credere che un Governo libero e nazionale, in cui fanno capo gli elementi più virtuosi e più dotti del paese e che per la sua essenza procede sotto l'impulso e il controllo della pubblica opinione, dovesse

reggere la pubblica istruzione e soprattutto le Università con un impegno e con una intelligenza non maggiore di quella spiegata già dai piccoli Stati italiani e con cui potrebbero applicarvisi le Province e i Comuni.

Per rendere evidente l'efficacia della massima da noi propugnata, basterebbe tradurla in un concetto pratico, cioè imaginare per un momento che tutte le nostre istituzioni d'insegnamento superiore fossero ridotte in due o tre istituti soli, in cui siano raccolti tutti i più illustri insegnanti e tutti i mezzi d'istruzione che oggi abbiamo dispersi in diciannove Università; questo essendo, l'Italia avrebbe sicuramente due o tre istituti, sufficienti per il numero degli studenti che abbiamo e pari in celebrità ai migliori di Francia e di Germania.

Affrettiamoci però a dichiarare che con questa supposizione non volemmo indicare una riforma possibile nè da doversi tentare; ma solamente segnalare la bontà di un principio che dobbiamo saper applicare opportunamente e che deve guidarci nelle riforme che intraprenderemo.

Non vi può essere infatti alcun italiano, amico del suo paese, il quale non debba riconoscere, che un certo bene è pur venuto dalla diffusione anche eccessiva dei centri d'insegnamento universitario, e che il lungo e antico possesso di questi centri è un vanto inseparabile dalla vita di molte città italiane; nè vi è fra noi chi vorrebbe rinunziare per sempre alla possibilità anche lontana di avere, come li ha ora la Germania, come li ebbe un giorno l'Italia, alcuni di quei centri rimessi in credito con profitto e decoro del paese. Nè quella nostra massima significa, che l'ingerenza governativa da noi raccomandata debba tradursi in un meccanismo minuto e oppressivo d'amministrazione scolastica, ristretta nelle mani del Governo, giacchè al contrario vorremmo di buon'ora vedere introdotti nel nostro ordinamento universitario i principii che si sogliono attribuire alla libertà d'insegnamento e che in pratica consistono nel promuovere fra le Università un'utile gara e concorrenza, coll'istituire in buone condizioni Facoltà universitarie affidate alle Province ed ai Comuni ed anche ad associazioni private e coll'accrescere via via, a seconda del progresso degli studi e delle

buone discipline, l'autonomia delle Università, e nel procurare finalmente, nei modi consentanei alle condizioni dei nostri studi, il risorgimento dei privati insegnamenti.

Il problema che dobbiamo oggi risolvere, quello cioè di fondare in Italia un buon ordinamento di scuole superiori, è certamente arduo e complesso; ma quando un popolo, come il nostro, ebbe dalla Provvidenza il beneficio di potersi ricomporre a nazione, sotto l'influsso di libere istituzioni, non può, non deve più rassegnarsi ad un grado di vita intellettuale e di coltura generale che lo tenga al disotto delle altre grandi Nazioni.

Legge organica per l'istruzione superiore in Italia.

Dalle suesposte considerazioni concludiamo, che la legge organica sull'istruzione superiore di cui l'Italia ha oggi bisogno, dovrebbe anzi tutto determinare il numero e la sede di quei pochissimi istituti che lo Stato deve conservare sotto la sua direzione.

Numero e sedi delle Scuole pratiche e superiori.

Chiunque ha conoscenza delle istituzioni di questo genere che possediamo e di quelle che fioriscono negli Stati che ci circondano, condotto in quella determinazione dagli interessi generali della Nazione e dai bisogni di quegli insegnamenti, giungerà senza esitazione e senza incertezza, e rispettando, per quanto è possibile, le giuste ambizioni delle varie Provincie e città italiane, a fissare il numero e le sedi di quegli istituti.

Tre Scuole per gl'Ingegneri: Torino, Milano e Napoli.

Vi sono oggi in Italia tre Scuole d'applicazione per formare gli ingegneri: sono quelle di Torino, di Milano e di Napoli. Esse bastano a provvedere ampiamente al numero di buoni ingegneri che il Governo e le industrie private richiedono. Assistite nel buon andamento che hanno preso, accresciute nei mezzi pratici di studio, resi gli esami di ammissione e specialmente l'ultimo del diploma d'ingegnere sempre più pratici e severi, potranno queste Scuole estendere più tardi i loro insegnamenti e formare anche degl'ingegneri di miniere, degl'ingegneri idraulici, e di costruzioni marittime.

Sull'esempio di ciò che si pratica dai principali istituti di questo genere in Germania, e dalla Scuola di ponti e strade in Francia, gli alunni potrebbero essere ammessi a quelle Scuole senza passare per le Facoltà matematiche delle Università, e questo si otterrebbe facilmente, sia riducendo alcuni dei nostri istituti tecnici a divenire scuole preparatorie per le scuole d'applicazione, oppure aggiungendo a queste ultime una o due cattedre di Matematiche. In questo modo non vi sarebbe più alcuna ragione per conservare nel maggior numero delle Università tante Facoltà matematiche, le quali sempre difficilmente, e oggi più che mai, sono provviste di buoni insegnanti e che non hanno mai avuto altro ufficio che di formare ingegneri, forniti solamente di un certo numero di cognizioni teoriche e generali.

L'Istituto di Milano, a cui per istituzione sono aggiunti alcuni insegnamenti di Scienze fisiche e naturali, potrebbe in seguito divenire una Scuola normale per formare gl'insegnanti delle Scuole tecniche.

Tre Scuole normali superiori per le lettere.

Vi sono in Italia i germi delle scuole normali superiori per le Lettere e per le Scienze e di queste scuole abbiamo supremo bisogno per formare i Professori dei Licei e degli Istituti tecnici e per risvegliare l'amore dei lavori originali in letteratura propriamente detta, in archeologia, in linguistica e soprattutto negli studi sperimentali.

Facoltà di lettere di Torino.

La Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino, e il Collegio delle Province dovrebbero essere coordinati per formare una scuola normale per le Lettere senza internato. Riformate anche prima del 1848 quelle due istituzioni con questo intendimento, vi sono nell'Università di Torino buone tradizioni per conseguire quel risultato.

Sezione di lettere dell'Istituto di Firenze, e Scuola normale di Pisa.

La Toscana possiede due istituzioni che si disturbano fra loro o poco fruttano se si mantengono separate, mentre convenien-

temente riunite potrebbero formare la maggior Scuola normale superiore per le Lettere del Regno d'Italia; sono la Facoltà di Lettere oggi riunita alla Scuola normale di Pisa e la Sezione di Lettere e di Scienze morali dell'Istituto superiore di Firenze. E poichè l'internato presso la Scuola normale di Pisa ha sempre portato buoni frutti, sarebbe opportuno di conservarlo nella nuova istituzione di cui la sede dovrebbe esser fissata dal Governo, mirando a soddisfare agl'interessi generali della Nazione e al lustro e profitto di quella scuola.

Facoltà di Lettere di Napoli.

L'Università napolitana, chiamata ad essere la più ampia per il numero e per la varietà degli insegnamenti, com'è di gran lunga la più popolata di studenti fra tutte le Università italiane, dovrà aver sempre una Facoltà di Lettere e di Filosofia, dove siano raccolti illustri insegnanti e dove quegli studi siano molto animati: sarebbe privare quelle Province del grande beneficio che può portar loro questa Facoltà, se presso di quella non fosse creato un certo numero di posti gratuiti per quegli alunni distinti che intendono seguire le lezioni e gli esercizi di quella Facoltà, e prepararsi così a divenire gli insegnanti dei Ginnasi e dei Licei.

Perciò vi sarebbero in Italia tre sole Facoltà di Lettere e Filosofia, specialmente indirizzate a provvedere di buoni insegnanti le Scuole secondarie del Regno e nelle quali gli studi letterari ripiglierebbero quello splendore che non possono assolutamente avere oggi le Facoltà di Lettere tanto moltiplicate e senza indirizzo come esse sono.

Istituti Clinici. — S. Maria Nuova. Scuola normale superiore per la Medicina.

Come per formare i buoni ingegneri e gl'insegnanti delle Scuole secondarie, così sono necessari gli Istituti clinici per educare i giovani medici alla pratica. L'Italia possiede nella Scuola di medicina di Santa Maria Nuova in Firenze un centro di studi pratici per la Medicina e per la Chirurgia, che ebbe sempre meritata fama, sia per la celebrità dei clinici che vi

furono addetti, sia per i buoni metodi seguiti nella pratica istruzione dei giovani. Però quella Scuola sola non può bastare in Italia, tanto più se si considera che ogni giorno si estende il numero dei Comuni che mantengono *condotta* medica, e che non si possono obbligare tutti gli studenti di Medicina a compiere gli studi pratici in Firenze.

Sei Istituti Clinici a Napoli.

Si dovrebbero perciò stabilire a Bologna, a Milano, a Napoli, a Palermo, a Torino delle Scuole cliniche, sul modello di quella di Santa Maria Nuova, e il Consiglio superiore ritiene che s'arrecherebbe grande miglioramento all'esercizio dell'arte medica in Italia obbligando tutti gli studenti di Medicina a fare due anni di studi pratici e a dare l'esame finale in uno dei sei Istituti clinici sopraddetti. In alcuni di questi Istituti, sarebbero aggiunti insegnamenti ed esami speciali per coloro che aspirano all'insegnamento nelle Facoltà di Medicina e agli uffici più cospicui dell'amministrazione sanitaria.

Museo di Firenze; Scuola normale superiore per le Scienze matematiche e fisiche.

Il Museo di Firenze è chiamato a divenire una Scuola normale superiore per le Scienze fisiche, naturali e matematiche, dove i giovani, che hanno ottenuto secondo le norme stabilite dal Regolamento universitario, i sussidi necessari per perfezionarsi in quelle Scienze, troverebbero l'assistenza e i mezzi d'esperimentare, che sono oggi costretti a cercare nelle Scuole estere. Alla fine del corso vi sarebbe un esame, il quale dovrebbe dimostrare l'attitudine degli alunni all'insegnamento di quelle scienze e che conferirebbe un titolo di preferenza nei concorsi alle cattedre dei Licei e delle Facoltà universitarie: naturalmente esami siffatti dovrebbero consistere in lavori originali e in ricerche sperimentali.

Facoltà di Scienze fisiche e matematiche di Napoli.
R. Museo di scienze di Torino.

Anche un'Università come quella di Napoli deve pur avere una Facoltà completa di Scienze fisiche, matematiche e natu-

rali. Nè si potrebbero, se non con danno degli studi e della scienza, lasciare senza i relativi insegnamenti le ricche collezioni del Museo di Torino.

Si dovrebbero quindi stabilire tre scuole complete di Scienze matematiche, fisiche e naturali in Italia e queste sarebbero; il Museo di Firenze, la Facoltà di Scienze dell' Università di Napoli e il R. Museo di Torino: presso queste tre Scuole sole, le quali potrebbero anche col tempo prendere indirizzi speciali, si darebbero esami e gradi in quelle scienze e non dovrebbero quindi rimanere nelle Università che gl' insegnamenti di Fisica, di Chimica, di Botanica e Storia naturale, uniti alle Facoltà mediche e destinati solamente agli studenti di medicina.

Riforma delle Università.

2. Evidentemente non vi può essere vantaggio per alcuno a conservare delle Università nelle quali la cifra che rappresenta il *mantenimento scolastico* dello studente supera la spesa che si dovrebbe fare dallo Stato, provvedendo all'alloggio e al vitto di quello studente in una delle primarie Università del Regno.

Oltre di che poi le Università così deserte sono anche sprovvedute dei mezzi essenziali d'insegnamento, cioè di gabinetti sufficienti di fisica, di laboratorii di chimica, di sale d'anatomia e d'un numero bastante di cadaveri; nè si potrebbero ottenere dal Parlamento i fondi necessari a migliorare quelle condizioni. E non è a credere, stando a ciò che vediamo accadere nelle Università libere che abbiamo, e all'esperienza generale in queste materie, che a tali difetti supplirebbero durevolmente le Province e i Municipii, i quali indotti da un interesse mal inteso si sobbarcano da principio a grandi spese per conservare certe loro istituzioni benchè decadute; più tardi, non vedendo crescere il numero degli studenti nè il credito delle scuole, se ne disgustano e le abbandonano. È dunque chiaro che se lo Stato convertirà in posti, parte o interamente gratuiti, per studi d'Università, da conferire con esame ai giovani che si siano distinti negli studi liceali, una parte della somma oggi impiegata a mantenere quelle Università, il profitto che ne ricaveranno le città in cui sono oggi stabilite, sarà molto maggiore di quello che loro ne viene conservando le Università stesse.

Nè si può dire che gli studi di quelle Università servano alla coltura generale; imperocchè dai prospetti che abbiamo riportato, si vede non esservi uditori che frequentino quei corsi.

Venendosi perciò a sostituire a queste Università, Licei provveduti dei mezzi di studio che avevano le Università, soprattutto nelle Scienze fisiche, si avrebbero buoni insegnamenti di Matematiche elementari, di Lettere, di Fisica, cioè gli studi essenziali alla coltura generale così ampliati e migliorati.

Università libere.

Non è necessario ripetere che tutte le Università che hanno goduto e godono ancora di un certo credito devono essere conservate.

Il principio delle *Università libere* esiste già nei nostri ordinamenti scolastici; sicchè si dovrebbero stabilire nella legge organica sull'istruzione superiore le condizioni alle quali queste Università devono essere assoggettate, perchè gli studi e soprattutto gli esami non sieno in esse mai troppo inferiori a quelli delle Università governative.

Riforme delle Università governative.

Due modi si presentano per trasformare utilmente le Università che devono essere conservate.

Dopo avere stabilito, come l'abbiamo fatto, il numero e la sede delle Scuole pratiche per gl'Ingegneri e pei Medici, delle Scuole normali superiori in Lettere e in Scienze, tutte le Università che rimangono all'infuori di queste istituzioni, non dovrebbero conservare che due Facoltà sole, quella di Legge e quella di Medicina.

Le Università così ridotte, possono senza aggravio per le finanze essere mantenute, come ora lo sono, sotto la direzione del Governo, oppure possono essere cedute ai Municipii o alle Province da convertirsi in *Università libere*, alle quali lo Stato cederebbe tutti i locali e gli stabilimenti che ora esistono per quell'uso; potrebbe anche essere creato per le Università così cedute ai Municipii o alle Province, un certo numero di *borse* o posti gratuiti per studi universitari, da conferirsi per esame

ai giovani di quelle città e Province, che si sono distinti negli studi liceali.

Sarebbe impossibile di stabilire con opportunità e con giustizia quali siano i casi in cui o l'uno o l'altro di questi due modi di riordinamento delle Università, cioè conservarle in mano al Governo o renderle libere, sia preferibile, nè si dovrebbe mai abbracciare *esclusivamente* uno solo di essi. Fatta facoltà al Governo di trattare colle Province o coi Municipii per quella trasformazione alle condizioni sopra dette, il Governo solo può avere le cognizioni necessarie per dover preferire, nell'interesse delle finanze e degli studi, o di conservare per sè certe Università o di cederle alle Province o ai Municipii. Nè le Province o i Municipii saranno così messi nella necessità o di lasciar perire le loro Università per mancanza di mezzi o di conservarle in condizioni non buone, come accadrebbe se fosse stabilito un unico modo per la riforma delle Università stesse.

Autorità scolastiche delle Università. Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Allorchè lo Stato conserva sotto la sua direzione gli istituti d'insegnamento superiore, cioè le Scuole speciali pratiche e le Scuole normali superiori e un certo numero di Università accanto alle Università *libere* che dipendono dalle Province o dai Municipii, è evidente la necessità di una *Consulta* speciale, qualunque ne sia la composizione, nella quale però entrino necessariamente uomini autorevoli, esperimentati e competenti nelle cose scolastiche e il cui giudizio sia universalmente stimato perchè emesso da uomini ben noti, coscienziosi e indipendenti.

Fare che la legge sia rispettata nelle elezioni e promozioni del corpo insegnante; giudicare, con quella speciale cognizione che si richiede nei varii rami dell'insegnamento superiore, dell'opportunità delle riforme scolastiche; mantenere salde le prerogative stabilite dalle leggi per gl'istituti liberi e per i privati insegnanti; applicare nelle forme e nella misura fissate dalla legge le punizioni per le mancanze commesse dai Professori; stabilire e conservare insomma tali tradizioni amministrative che assicurino le persone e le scuole che l'Autorità scolastica supe-

riore rispetta la legge, promuove i buoni studi, incoraggisce i giovani d'ingegno eletto, distingue e premia coloro che si adoperano con ardore a istruire la gioventù e a far progredire le scienze; tutte queste alte attribuzioni non possono esercitarsi senza incorrere nel pericolo di usare mezzi non adatti e insufficienti e non esenti dalle accuse di arbitrio e di abuso di potere, se non da una Consulta di cui l'autorità morale e la speciale competenza siano al di sopra di ogni contestazione, e come tali tenute soprattutto dal corpo insegnante.

Autorità universitarie; autonomia delle Università.

Non è facile risolvere il problema della miglior composizione dell'Autorità universitaria: e difatto, stando anche a quello che è avvenuto ed avviene sotto i nostri occhi nelle Università estere e in Italia, si vede che questa miglior composizione, naturalmente giudicata tale dai buoni effetti che produce, fra i quali il primo è di fare che quelle Autorità sieno amate, stimate ed anche temute dagli studenti e dai Professori, può essere ottenuta in modi molto diversi fra loro. S'intende facilmente che quei buoni effetti dipendono per la maggior parte da due elementi che entrano ben poco nel modo di composizione di quelle Autorità, e che sono le qualità personali e l'atmosfera generale che circonda l'Università, risultante specialmente dal grado d'educazione e d'istruzione degli studenti. Perciò talora si lodarono i Rettori che erano grandi personaggi, distinti per servigi resi allo Stato nell'amministrazione o nella magistratura, nominati a vita e presso di cui i Professori si riunivano per conversare e che tenevano così vive le buone relazioni fra i membri del corpo insegnante. Altre volte parve più conveniente il sistema del Rettore eletto fra i Professori dai Professori stessi e approvato dal Re, e che durava in carica per un tempo assai breve. In tale incertezza non sarebbe inutile ricercare prima di decidersi se si trovino nel paese soggetti veramente autorevoli ed alto locati e che possano essere graditi e stimati nelle Università per farne Rettori a vita.

Crediamo inutile di distenderci in quelle molte e svariate considerazioni che far si potrebbero sull'uno o sull'altro siste-

ma: stimiamo però, tutto considerato, che il Rettore scelto dal Re per quattro o sei anni fra i Professori ordinari e che può essere riconfermato, sia il sistema da preferirsi oggi in Italia. Attorno ad esso dovrebbe essere posto un Consiglio accademico formato dei Priori e dei Deputati eletti dalle Facoltà e rinnovantisi ogni due o tre anni: sarebbe importante che i Rettori usassero frequentemente della facoltà di riunire il Consiglio accademico per conferire di cose universitarie; e soprattutto non dovrebbero mai dimenticare quest'obbligo, ogni volta che il regolamento stabilisce la riunione del Consiglio accademico.

Nel Rettore e nel Consiglio accademico devono risiedere tutte quelle facoltà disciplinarie e amministrative che gli si possono attribuire senza pregiudizio dell'Autorità centrale. Dovrebbero perciò queste facoltà, specialmente in ciò che spetta all'ordine interno delle scuole, alla riscossione delle tasse, alle forme degli esami, alla contabilità dei fondi assegnati agli stabilimenti, essere descritte in un regolamento interno, che il Consiglio accademico farebbe e che sarebbe sottoposto all'approvazione del Consiglio superiore.

Crediamo pure sarebbe utile stabilire che vi dovessero essere annualmente, e straordinariamente occorrendo, revisioni della contabilità delle Università fatte da ufficiali del Ministero; con questa garanzia potrebbe essere molto semplificata questa parte dell'amministrazione, ordinandosi che nelle casse delle Università e delle Scuole speciali e superiori fosse mensilmente versata a dodicesimi la somma così ripartita, che loro spetta secondo il bilancio e che sarebbe erogata nei modi stabiliti da quel regolamento.

Nomina dei membri del corpo insegnante.

Nelle Scuole speciali pratiche e nelle Scuole normali superiori devono essere esclusivamente raccolti gl'insegnanti più provetti, gli uomini di speciale dottrina e di maggior fama e nelle Facoltà universitarie gli insegnanti saranno distinti in due categorie, diverse per il grado e per lo stipendio, cioè in Professori ordinari, ed in Professori straordinari.

Nelle Scuole speciali pratiche e nelle Scuole normali superiori dev'essere stabilito il più alto stadio a cui un insegnan-

te, sia pel lungo e lodevole servizio nell'insegnamento, sia per le opere o scoperte fatte, possa pervenire: nelle Facoltà universitarie è aperto un campo ai giovani Professori e sopra tutto agli straordinari per salire di grado e passare da un'Università all'altra, e finalmente ad una delle Scuole speciali o normali superiori del Regno, sempre con aumento di stipendio e grado.

Sarebbe dunque uno solo il modo di elezione dei Professori ordinari delle Scuole pratiche speciali e delle Scuole normali superiori, cioè verrebbero essi eletti dal Re, prescindendo da ogni concorso e non tenendo conto che del merito acquistato con opere o con iscoperte e universalmente riconosciuto. Quanto ai Professori ordinari delle Facoltà universitarie, l'elezione sarebbe fatta sopra una terna proposta da una Commissione nominata dal Ministro fra i Professori ordinari della materia su cui è aperto il concorso e fra i membri delle principali Accademie del Regno, previo il parere del Consiglio Superiore. Il concorso misto per esame e per titoli dovrebbe essere proscritto.

La scelta dei Professori straordinari dovrebb'essere fatta dal Ministro sulla proposta delle Facoltà universitarie, le quali sarebbero tenute a considerare come titolo di preferenza, gli studi e gli esami superati nelle Scuole normali superiori e il diploma di Aggregato da quelle Scuole ottenuto alla fine dei corsi.

Dovrebbe pure essere stabilito dalla legge che un Professore straordinario dopo alcuni anni di lodevole insegnamento fosse stabilmente nominato Professore ordinario.

Insomma, il principio fondamentale da introdurre nella nostra legislazione in quella parte che regola la formazione del Corpo insegnante, dovrebbe, almeno nelle condizioni in cui sono oggi gli studi superiori in Italia, consistere, da una parte nell'attirare quanto più si può i giovani d'ingegno eletto e che si sono distinti negli studi universitari, all'impiego dell'insegnamento col mezzo dei sussidi e dei posti gratuiti presso le Scuole normali superiori e indi col farne dei Professori straordinari; d'altra parte nel fornire ai Professori più distinti per le opere loro e per i servigi resi nell'insegnamento un collocamento degno e convenientemente retribuito nelle Scuole normali superiori e nelle Scuole pratiche.

A questo ultimo effetto sarebbe dalla legge fatta facoltà al Ministro di aumentare lo stipendio dei Professori ordinari delle Scuole sopra nominate fino al doppio della somma stabilita dalla legge del 31 luglio 1862. Questo accrescimento sarebbe fatto per Regio decreto, nel quale si citerebbero i titoli di alto merito che distinguono la persona così premiata, e previo l'avviso del Consiglio Superiore.

La legge del 31 luglio 1862 ha stabilito per tutte le Università del Regno le stesse tasse sotto la forma unica di tasse d'iscrizione annua.

Tasse universitarie.

Ha inoltre stabilito che quelli fra gli studenti che nell'atto dell'inscrizione dichiarano di voler seguire uno o più corsi di privati insegnanti, legalmente autorizzati invece dei corsi ordinari o straordinari delle Università, avranno diritto in fin d'anno, sulla presentazione dei certificati degli insegnanti, al rimborso di una quota della tassa d'iscrizione in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che avranno seguiti. Sarebbe forse opportuno di meglio chiarire questa disposizione e di renderla più efficace, col disporre che la cancelleria dell'Università dovesse rimettere al privato insegnante la quota che gli spetta.

Se si volesse ritenere, come si fa dagli economisti e con un certo grado di ragione, che gli studenti devono rimborsare colle tasse scolastiche le spese che fa lo Stato per fornire loro le cognizioni di cui poscia profittano, è certo che le tasse stabilite da quella legge sono eccessivamente miti.

Qui ricorderemo che le tasse universitarie, così diminuite dalla legge citata, non hanno accresciuto il numero degli studenti, i quali invece da quel tempo in poi sono venuti più o meno diminuendo in tutte le nostre Università.

Malgrado l'esempio offerto dall'Università di Napoli in cui in presenza dei corsi officiali gratuiti sussistono ancora, benchè in molto minor numero dei tempi addietro, i così detti studi e insegnanti privati, e quantunque non si possa sperare nelle condizioni scolastiche in cui siamo che l'insegnamento privato

sorga e fiorisca presso le nostre Università, in modo da mantenere vivo l'impegno allo studio dei Professori ordinari e da completare con trattati e corsi speciali l'insegnamento universitario, pure bisogna riconoscere che le tasse scolastiche attuali sono troppo miti per poter permettere una vita qualunque ai privati insegnanti.

Sia dunque per ragioni fiscali e fino a un certo punto fondate sulla giustizia, sia per lasciare aperto il campo alla vita del privato insegnamento, dovrebbero le tasse universitarie vigenti essere accresciute.

È inutile notare che le stesse tasse devono essere applicate alle Scuole pratiche e alle Scuole normali superiori, tenendo più alte quelle degli Istituti clinici e delle Scuole d'ingegneri di quelle delle Scuole normali superiori, per le Scienze e per le Lettere, nello stesso rapporto in cui lo sono ora le tasse per le Facoltà universitarie corrispondenti.

Sarebbe anche aggiunta una tassa tenue per ogni esame la quale spetterebbe agli esaminatori.

Posti gratuiti di studio presso le Università.

Abbiamo visto che vi sono alcune Università del Regno provviste di un certo numero di posti gratuiti per giovani studiosi, conferiti in seguito ad un concorso, perchè quei giovani o liberi o riuniti in convitto possano seguire le Scuole universitarie.

Nulla vi può essere di più utile, di più giusto, di più conforme ai buoni studi, all'interesse generale e alla volontà dei benemeriti cittadini che istituirono quelle fondazioni, quanto l'accertarsi nei modi adattati del profitto che fanno i giovani così particolarmente beneficati.

Senza voler ristabilire l'antico e generale sistema dei collegi, in cui quei giovani erano costretti a convivere e a fare i loro studi, che sono però i collegi stessi che gl'Inglesi mantengono con tanto scrupolo a Oxford e a Cambridge, dovrebbero almeno essere stabilite norme più rigorose di quelle che oggi vi sono, per poter ottenere e conservare quei posti. Queste norme dovrebbero essenzialmente fondarsi sul risultato di

un esame d'ammissione all'Università, più rigoroso dell'esame ordinario, e nel fissare che per la conservazione dei posti stessi gli alunni debbano conseguire negli esami speciali un più alto grado di approvazione. Naturalmente un certo numero di questi posti gratuiti dovrebbe anche essere assegnato alle Scuole speciali pratiche e alle Scuole normali superiori.

Principii che devono regolare i corsi scolastici e gli esami, e che devono essere stabiliti per legge.

Una legge sull'insegnamento superiore deve stabilire la durata dei corsi scolastici e il numero delle vacanze negl'istituti dipendenti dal Governo.

Durata dell'anno scolastico.

(a) È riconosciuto universalmente che le vacanze prese arbitrariamente dai giovani, soprattutto in alcune Università del Regno, sono tanto lunghe da rendere assolutamente insufficiente il numero delle lezioni effettivamente date. Oltre di ciò tutti i Rettori convengono che questi abusi, a cui prende parte talvolta tutta la scolaresca di una Università, sono un grave motivo d'indisciplina e un costante pericolo di disordine. È dunque dovere del legislatore di far cessare nei modi di cui può disporre un disordine inveterato e gravissimo.

Dovrebbe per ciò la legge, sulla proposta dei Consigli accademici, dare autorità al Ministro di punire colla perdita dell'anno scolastico quei giovani che mancano ripetutamente e senza giustificazione alle lezioni nelle epoche che precedono e succedono alle vacanze. Il regolamento universitario conterrebbe le norme da seguire nell'applicazione di questa disposizione.

Sessioni degli esami.

(b) Ammesso che vi debbano essere due periodi o sessioni d'esami, al principio e alla fine dell'anno scolastico, queste due sessioni e la loro durata devono essere invariabilmente stabilite dalla legge, e deve essere assolutamente esclusa ogni eccezione a siffatta prescrizione. Deve pure essere ordinato dalla legge che l'ordine in cui si danno gli esami sia invariabilmente regolato dall'ordine delle inscrizioni prese dagli studenti.

Soppressione dell'art. 5.° della legge del 31 luglio 1862.

(*c*) Una volta emanata una legge organica sull'istruzione superiore, cessa per questo fatto solo l'eccezione introdotta dall'art. 5.° della legge del 31 luglio 1862 per gli studenti dell'Università napolitana, i quali dovrebbero perciò subire l'esame di ammissione per entrare nell'Università e prendere l'inscrizione ai corsi a norma del regolamento generale delle Università come tutti gli altri studenti del Regno.

Programmi degli esami.

(*d*) La legge organica sull'istruzione superiore deve stabilire l'obbligo dei programmi comuni a tutte le Università per gli esami di ammissione, per gli esami speciali e per gli esami di laurea, e determinare come debba essere composta la Commissione incaricata di compilare questi programmi e nella quale dovrebbero entrare membri eletti nel Corpo insegnante delle primarie Università del Regno.

Questi programmi dovrebbero essere approvati dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

I programmi degli esami delle Scuole pratiche speciali e delle Scuole normali superiori, dovranno per legge essere formati da Commissioni composte di tutti i Professori ordinari di quelle Scuole o dei vari istituti clinici.

Corsi obbligatorii e esami.

La legge organica dell'istruzione superiore, per ciò che riguarda le Facoltà universitarie di Legge e di Medicina, e ognuna delle Scuole speciali pratiche per gl'ingegneri e per i medici e le Scuole normali superiori per le Scienze e per le Lettere, deve stabilire il numero degli insegnamenti obbligatorii su cui sarà dato l'esame, e il numero dei rispettivi Professori ordinari e straordinari.

Negl'Istituti clinici, nelle Scuole d'applicazione per gl'ingegneri e nelle Scuole normali superiori vi saranno tanti Professori ordinari quanti sono gl'insegnamenti obbligatorii.

Nelle Facoltà universitarie di Legge e di Medicina vi saranno Professori ordinari e Professori straordinari, il cui numero sarà

stabilito per legge e fra i quali saranno divisi gl'insegnamenti obbligatorii.

In tutti gl'Istituti d'istruzione superiore e universitaria potranno essere annualmente stabiliti dei *corsi di complemento*, sulla proposta delle Autorità accademiche, i quali saranno dalle autorità stesse affidati, o a giovani che hanno ottenuto il diploma di aggregazione da una delle Scuole Normali superiori del Regno o a privati insegnanti: gli uni e gli altri dovrebbero precedentemente presentare una Memoria sulla materia del corso di complemento che aspirano a fare, e il programma rispettivo.

Nel capitolo del bilancio delle Università sarà stabilita una somma a titolo *d'incoraggiamento per gli studi superiori*, che sarà distribuita fra le varie Università, le Scuole pratiche e le Scuole normali superiori, previo il parere del Consiglio Superiore.

Esame di ammissione alle Università.

È del più alto momento per gli studi stringere i legami fra i Licei e le Università; e l'ordinamento delle Università e delle Scuole normali superiori sarebbe molto imperfetto se i Licei non servissero di una forte preparazione alle Università, e se queste non potessero influire sui Licei per tenerne alti gli studi e gli esami.

Deve quindi essere mantenuto per legge un esame d'*ammissione* all'Università dato ai giovani che hanno fatti gli studi e superati gli esami finali nei Licei.

L'esame d'ammissione dovrebbe per tutti gli studenti delle Facoltà universitarie di Legge e di Medicina aggirarsi sulla Letteratura italiana, sui Classici latini e sulle Matematiche, e consistere in prove orali e scritte.

Trasmissione alle Università delle composizioni scritte negli ultimi esami liceali.

Dovrebbe essere prescritto dalla legge l'obbligo ai Presidi dei Licei di trasmettere annualmente alle Università le composizioni scritte e i processi verbali degli esami finali approvati con plauso; il regolamento dovrà stabilire a quell'effetto certe

circoscrizioni scolastiche, in ognuna delle quali certi Licei farebbero capo ad una delle tre Scuole normali superiori per le Lettere: queste dovrebbero ogni anno pubblicare una relazione sugli esami finali e sull'andamento dei Licei nelle rispettive circoscrizioni.

Esami speciali.

La legge deve stabilire il principio, che sopra ogni materia fissata d'obbligo in una data Facoltà, vi siano un esame e una votazione speciale.

Nel regolamento universitario dovranno essere fissate le norme così degli speciali come di tutti gli altri esami.

Esame di laurea.

L'esame di Laurea dato alla fine dei corsi delle Facoltà di Legge o di Medicina dovrà consistere in una tesi scritta e in un esame orale sulle materie affini al tema della tesi: la tesi sarà scritta, dandosi in quel tempo al candidato la facoltà di usare dei libri della Biblioteca.

I temi delle tesi di laurea saranno sconosciuti ai candidati fino al momento dell'esame, e solamente i giovani che avranno superati tutti gli esami speciali con plauso, potranno scegliere il tema per la loro tesi di laurea.

La Commissione esaminatrice deciderà secondo l'esito degli esami se la tesi debba essere pubblicata a spese dell'Università.

Titoli e gradi accademici.

Alla fine di quattro anni di corso per la Facoltà di Medicina e di cinque per la Facoltà di legge, preso successivamente il numero delle inscrizioni ai corsi volute dal regolamento universitario e superati gli esami speciali stabiliti dalla legge e dal regolamento, lo studente può presentarsi a subire l'esame di laurea.

Il certificato dell'Università in cui quest'ultimo esame fu superato, ammette gli studenti in Medicina agli Istituti clinici, e gli studenti laureati in Legge alle pratiche stabilite dal Ministero di Grazia e Giustizia per acquistare il titolo di Avvocato.

I laureati in Medicina, dopo due anni di studi in uno dei sei Istituti clinici del Regno, e superato l'esame finale, riceveranno il diploma di Dottore in Medicina e Chirurgia con abilitazione all'esercizio.

Commissioni esaminatrici.

La legge stabilirà che l'esame d'ammissione sia dato in ogni Università da una Commissione esaminatrice, composta di tre o cinque membri nominati dal Ministro fra i Professori ordinari e straordinari delle Università e delle Scuole normali superiori e fra i membri delle principali Accademie del Regno.

Queste Commissioni dovranno fare per ogni sessione d'esami d'ammissione una relazione sull'andamento degli esami stessi, la quale sarà pubblicata fra i documenti della relazione quinquennale che fa il Consiglio Superiore sulle condizioni della pubblica istruzione.

Gli esami speciali, che potranno essere dati per gruppi di materie affini, stabiliti dal regolamento in epoche del corso che saranno pure determinate dal regolamento stesso, si daranno dinanzi a Commissioni di tre membri che saranno Professori ordinari o straordinari ed anche privati insegnanti: ogni materia e per conseguenza ogni esame speciale dovrà però sempre dar luogo ad una votazione speciale.

La Commissione esaminatrice per la laurea dovrà essere composta di cinque membri nominati dal Ministro fra i Professori ordinari e straordinari delle Facoltà universitarie, delle Scuole pratiche speciali e delle Scuole normali superiori ed anche fra gli aggregati alle Scuole normali superiori e fra i privati insegnanti.

Sarà in facoltà del Ministro, previo il parere del Consiglio superiore, di formare annualmente delle circoscrizioni universitarie che comprendano alcune Università poste in condizioni favorevoli, per dare gli esami di laurea, all'oggetto di restringere questi esami sotto un minor numero di Commissioni esaminatrici.

Revisione del regolamento universitario.

Esposti i principii generali che dovrebbero dominare nella riforma legislativa del nostro ordinamento universitario dob-

biamo intanto raccomandare la revisione del regolamento universitario vigente.

Il tempo scorso dacchè quel regolamento venne applicato è sufficiente perchè si possa dall'esperienza fatta giudicare quali siano le parti del medesimo che debbano essere conservate, e quali quelle da modificare e correggere e come modificarle e correggerle.

Questa revisione avrebbe anche il vantaggio di far cessare il disordine disciplinario che ora esiste per causa di note e di decreti ministeriali che sospendono e modificano disposizioni stabilite da Decreti Reali creati in forza di legge.

Sarebbe quindi essenziale che una Commissione, formata di Professori scelti dalle primarie Università del Regno e di membri aggiunti dal Ministro, procedesse senza indugio alla revisione del regolamento universitario, il quale così riveduto, previo il parere del Consiglio Superiore di pubblica istruzione, sarebbe emanato con Decreto Reale.

Non crediamo inutile e fuor di proposito aggiungere ancora alcune considerazioni sugli Osservatori astronomici esistenti nel Regno, sulle letture scientifiche libere e sopra i corpi accademici, soggetti tutti che hanno intima connessione colle condizioni degli studi superiori di un paese.

Osservatori astronomici.

Noi abbiamo oggi in Italia almeno sette o otto Osservatori Astronomici. Per chi consideri quale è ora il prezzo dei buoni istrumenti d'astronomia e sa quanto debba essere numeroso e istruito il personale necessario per ricavare dalle osservazioni tutto il frutto che possono dare, non può essere dubbio che il mantenimento di sette od otto Osservatori superi le nostre forze di uomini e di denaro; e siccome certe osservazioni, se non sono perfette o almeno tanto buone quanto quelle che si fanno nei migliori Osservatori d'Europa, nulla o peggio che nulla valgono, è evidente la necessità di concentrare i mezzi di cui disponiamo per questi studi sopra tre o quattro stabilimenti soli. E a questa conclusione tanto più dobbiamo fermarci, riflettendo che in Italia vi sono ancora, fuori del Regno, cioè a Roma e a Padova, due buoni Osservatori.

Nè perciò è a credere che gli altri Osservatorî resterebbero senza alcuna utilità per gli studi, giacchè provvisti d'istrumenti meteorologici e di un buon cannocchiale cercatore e affidati o al Professore di Fisica o ad un Professore di Matematiche il quale abbia attitudine ed amore a quegli studi, possono ancora contribuire alle ricerche di Meteorologia e di Astronomia stellare e fisica.

Letture scientifiche libere.

È noto che, due anni or sono, una società privata iniziò in Torino corsi liberi a pagamento dati nella sera e specialmente sopra argomenti scientifici, i quali furono frequentati da numerosi uditori di tutte le classi. Questa istituzione privata fu per noi un'ottima importazione dall'America e dall'Inghilterra, e noi la vedemmo poscia estendersi nelle altre città principali del Regno e moltiplicarsi prodigiosamente in Francia sotto l'ingerenza e l'impulso del Governo.

Noi crediamo che, tenendo ferme le basi di questa istituzione, cioè essere retta da Società private e l'obbligo di un biglietto pagato per assistere alle lezioni, *sia dovere* del Governo di coadiuvare allo sviluppo dell'istituzione stessa, eccitando i Professori ufficiali a prestarvisi e dando per uso di quelle lezioni le sale, i gabinetti e i laboratori occorrenti.

Accademie e corpi scientifici.

Nella fiducia di non oltrepassare i confini che ci siamo imposti in questa relazione, diremo una parola delle Società scientifiche.

Queste istituzioni esistono in tutti i grandi Stati e indubitatamente esercitano un'utile influenza nel mantenere in credito gli studi superiori e nell'eccitarne i cultori.

Se in Italia fosse possibile, senza toccare le Accademie e gl'Istituti principali che oggi abbiamo, e che appartengono agli antichi Stati italiani, di formare una Società scientifica che in qualche modo rappresentasse tutte quelle Accademie e quegli Istituti, e che raccogliesse in una sola pubblicazione le migliori Memorie e le scoperte più importanti che si fanno nella Penisola, è certo che così sarebbe soddisfatto un bisogno, sentito

fra noi e al di fuori, della non troppo tarda diffusione dei lavori originali degli Italiani in una raccolta italiana.

Gl' Istituti e le Accademie che ora esistono continuerebbero a vivere come hanno fatto sin qui, e nulla perderebbero della loro importanza; ma concorrerebbero colle loro parti migliori a formare la raccolta della Società italiana delle scienze: la pubblicazione sarebbe fatta a fascicoli, e ogni Memoria porterebbe l' indicazione dell'Accademia o Istituto italiano dinanzi a cui la Memoria fu letta. Piuttosto che avere cinque o sei volumi o atti accademici che escono lentissimamente e nei quali non è un egual grado di merito e di novità in tutte le parti, avremmo un volume solo, pubblicato a fascicoli, prontamente, e che avrebbe in tutte le sue parti il valor massimo che possiamo dargli.

Rimarrebbe a trovare il centro di questa pubblicazione, e sembrerebbe naturale di attribuire questo ufficio alla Società dei XL.

Il Governo avrebbe vantaggio in questa concentrata pubblicazione e la scienza italiana lo avrebbe anche maggiore.

È facile d' imaginare una pubblicazione simile per le Memorie di Scienze morali e di Lettere.

RIASSUNTO

DELLE RACCOMANDAZIONI E PROPOSTE

La ragione e l' importanza di questo riassunto stanno in ciò, che esso rappresenta con precisione le raccomandazioni e proposte precedenti, ma formulate e approvate, dopo lunga e matura discussione, dalla grande maggioranza del Consiglio e spesso dall' intero Consiglio.

In conclusione e riassumendo le considerazioni con cui abbiamo cercato di sviluppare le raccomandazioni e le proposte che dovrebbero servire di norma alle riforme scolastiche in Ita-

lia, gli studi universitari e quelli pratici e di perfezionamento, dovrebbero darsi sotto la direzione del Governo e a spese dello Stato, nei modi e nei luoghi che seguono:

I. Tre *Scuole d' applicazione* per formare gl' ingegneri, che sono quelle stabilite a Napoli, a Milano e a Torino.

II. Tre *Scuole normali superiori* di Lettere e Filosofia per formare con insegnamenti ed esercizi pratici speciali gl' insegnanti delle Scuole secondarie e per il perfezionamento di quegli studi, le quali sarebbero: la Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino; la Facoltà di Lettere e Filosofia di Napoli; la Sezione di Lettere e Filosofia dell' Istituto superiore di Firenze e la Facoltà di Lettere e Filosofia di Pisa, riunite queste in una sola Facoltà con Scuola normale, posta a Firenze o a Pisa.

III. Tre *Scuole normali superiori* per le Scienze matematiche, fisiche e naturali che sarebbero: la Sezione di Scienze fisiche e naturali dell' Istituto di Firenze stabilita nel R. Museo; la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali di Napoli; e la Facoltà stessa stabilita nel R. Museo di Torino.

IV. Sei Istituti clinici, stabiliti presso gli ospedali maggiori di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino.

Tutti gli studenti di Medicina del Regno, compiuti gli anni di studio nelle Facoltà di Medicina, e superati i rispettivi esami, saranno ammessi agli Istituti clinici, dove fatti gli studi pratici e superato l' esame finale, otterranno il diploma di dottore in Medicina e Chirurgia coll' abilitazione all' esercizio.

V. Il diploma d' ingegnere non può essere conferito se non a chi ha seguiti gli studi e superati gli esami in una delle tre Scuole d' applicazione del Regno.

Il diploma di dottore in Medicina e Chirurgia con abilitazione all' esercizio non potrà essere conferito se non a chi, compiuti gli anni di studio e superati gli esami nelle Facoltà di Medicina, ha fatto poi due anni di studi pratici in uno dei sei Istituti clinici del Regno, e superati i rispettivi esami.

Le Scuole normali superiori di Lettere e di Scienze conferiscono, secondo le norme stabilite nei rispettivi regolamenti, il diploma di Dottore in Lettere o in Scienze; e in seguito a studi, esercizi ed esami speciali il diploma di *Aggregato* a quelle

Scuole, diploma che sarà titolo di preferenza nei concorsi alle cattedre dell' insegnamento secondario.

VI. Ognuna delle Scuole pratiche e normali superiori, nominate negli articoli precedenti I, II, III, IV, avrà un regolamento proprio, composto dal Collegio dei Professori ordinari di quelle Scuole che, previa l'approvazione del Consiglio superiore di pubblica istruzione, affine di mantenere uniformi nelle Scuole che hanno lo stesso oggetto le norme generali degli studi e degli esami, sarà emanato con Decreto Reale. In questo regolamento saranno stabiliti i corsi, la loro durata e distribuzione, nonchè gli esami che devono essere superati per ottenere il diploma conferito da queste Scuole.

VII. Le Università che, compiuto l'ordinamento delle Scuole pratiche e normali superiori descritto negli articoli precedenti, rimarranno sotto la direzione e a carico del Governo, saranno composte di due Facoltà sole, cioè, di quella di Legge e di quella di Medicina.

VIII. Rimarranno per ciò sotto la direzione e a spese del Governo le due suddette Facoltà di Legge e di Medicina nelle città di Napoli, di Torino, di Bologna, di Pisa, di Pavia e di Palermo insieme colle Scuole pratiche, cogl' Istituti clinici, colle Scuole normali superiori stabilite nei luoghi e modi sopra descritti.

Rimarranno pure le dette due Facoltà di Legge e di Medicina sotto la direzione e a spese del Governo nelle città di Genova, di Catania, di Parma e di Modena.

Alle stesse condizioni sarà mantenuta una Facoltà di Legge in Sassari e una di Medicina in Cagliari.

Nulla è innovato quanto all' insegnamento della Teologia nelle Università, sino a che un nuovo ordinamento di questo studio non sia istituito, il quale dovrebbe consistere nel riunire alle Scuole normali superiori di Lettere gl' insegnamenti ausiliari della Teologia e nel lasciare nei Seminarî vescovili le Scuole dogmatiche, dove gli alunni entrerebbero dopo aver subito un esame d'ammissione sopra gl' insegnamenti ausiliari.

IX. Vi potranno essere nel Regno delle *Università libere*, cioè rette e mantenute dai Comuni o dalle Provincie ed anche

da Società private: lo statuto di queste Università dovrà essere approvato con Decreto Reale, previo l'avviso del Consiglio Superiore di pubblica istruzione: gli esami d'ammissione e quelli speciali saranno dati in queste Università colle stesse norme stabilite nel regolamento generale delle Università governative e gli esami di laurea si daranno davanti alle Commissioni esaminatrici per le lauree delle Università governative.

X. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a trattare coi Comuni e colle Province che intendono conservare come Università libere le Università rimaste a carico del Governo dopo l'applicazione dell'art. VIII e potrà cedere a siffatto uso gli stabilimenti, le collezioni, i gabinetti e i laboratori appartenenti alle Università governative. Potrà anche essere creato, sentito il Consiglio Superiore, un certo numero di borse o di posti gratuiti di 400 e 800 lire annue, sul bilancio dello Stato, da conferirsi per esame a giovani di quella Città e Provincia in cui era stabilita l'Università resa libera.

Il numero di questi posti non potrà mai superare la metà del numero medio degli studenti iscritti presso quella Università nell'ultimo quinquennio.

XI. Gli esami stabiliti dalla legge per le Facoltà universitarie sono i seguenti:

a) Esame d'ammissione, consistente in prove orali e scritte sopra programmi comuni a tutte le Università governative.

b) Esami speciali sopra tutte le materie obbligatorie stabilite dal regolamento generale degli studi universitari sopra programmi comuni a tutte le Università governative.

c) Esame di laurea, consistente in una dissertazione sopra temi scelti in tre materie principali dell'insegnamento medico-chirurgico o legale, che si rinnovano ogni anno, sconosciuti ai candidati sino al momento dell'esame e in interrogazioni sopra materie affini al tema della tesi.

d) È permesso l'uso dei libri della Biblioteca dell'Università ai candidati, nel tempo in cui scrivono la dissertazione di laurea, e saranno in ogni tesi indicati i libri usati.

e) Lo studente che ha superato con plauso tutti gli esami speciali, è libero di scegliere il tema della tesi di laurea.

f) La Commissione esaminatrice giudica se la dissertazione per la laurea deve essere stampata a spese dell'Università.

g) Alla fine di quattro anni di corso nelle Facoltà di medicina, prese le iscrizioni e superati gli esami speciali, lo studente è ammesso negli Istituti clinici.

Nella Facoltà di legge, alla fine di cinque anni di corso, lo studente è ammesso all'esame per la laurea e indi agli studi pratici, secondo le norme stabilite dal Ministro di Grazia e Giustizia.

h) Le Commissioni esaminatrici per l'esame d'ammissione e per l'esame di laurea sono formate annualmente dal Ministro sulla proposta dei Consigli accademici e sentito il Consiglio Superiore. È in facoltà del Ministro di stabilire annualmente, sentiti i Consigli accademici e previo il parere del Consiglio Superiore, delle *Circoscrizioni universitarie*, le quali comprenderanno un certo numero di Facoltà stabilite in varie città, poste in condizioni favorevoli a questa riunione: una sola Commissione stabilita in una delle Università della circoscrizione darà gli esami di laurea di tutta la circoscrizione.

i) Per ogni esame speciale richiesto alla fine dello studio di una materia obbligatoria vi dovrà essere una votazione speciale; però si potranno dare di seguito esami speciali sopra gruppi di due o tre materie affini secondo norme stabilite nel regolamento generale: vi saranno alla fine di questi esami tante votazioni separate quante furono le materie su cui furono fatte le interrogazioni costituenti un esame speciale.

XII. *a*) I Rettori delle Università sono scelti dal Re fra i Professori ordinari, e gli emeriti, durano in carica cinque anni e potranno essere rieletti.

Sarà stabilita un'indennità conveniente agli uffici di Rettore e di Preside di Facoltà.

Nelle città ove esistono insieme colle Facoltà universitarie Scuole pratiche, Istituti clinici o Scuole normali superiori, oltre al Consiglio accademico che avrà ognuno di questi Istituti scolastici, vi sarà un Consiglio accademico generale per gli affari che potranno spettare a quegli Istituti considerati come for-

manti parte di un solo Istituto universitario. Le attribuzioni di questo Consiglio, composto del Rettore dell'Università come Preside, e dei Direttori delle Scuole pratiche e normali superiori, saranno determinate in un apposito regolamento.

b) I Professori ordinari delle Scuole pratiche e speciali e delle Scuole normali superiori sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro, prescindendo da ogni concorso, tenendo conto della fama giustamente acquistata per opere, per iscoperte o per insegnamenti dati.

c) Lo stipendio dei Professori ordinari di queste Scuole può essere portato fino al doppio dell'assegno stabilito dalla legge del 31 luglio 1862 all'art. 2 per lo stipendio dei Professori considerati nell'*alinea a*): questo accrescimento sarà fatto per Decreto Reale previo il parere del Consiglio Superiore, e il decreto dovrà contenere i motivi dell'aumento, i quali non potranno essere che singolari servigi resi alla Scienza con opere o con scoperte e un lustro speciale dato all'insegnamento.

Queste disposizioni potranno anche estendersi ai Professori ordinari delle Facoltà di Legge e di Medicina alle condizioni sopraindicate e a quei Professori che avranno per dieci anni esercitate le funzioni di Professore ordinario; però il numero dei Professori che godono di questo aumento non potrà mai superare la metà del numero dei Professori stabiliti per legge in quelle Facoltà.

d) I Professori ordinari delle Facoltà universitarie governative sono nominati dal Re, previo un concorso per titoli, sulla proposta di una Commissione scelta dal Ministro fra i Professori ordinari delle Scuole speciali pratiche e normali superiori, delle Facoltà universitarie e fra i membri delle principali Accademie del Regno, sentito il Consiglio Superiore di pubblica istruzione.

e) Il concorso per le cattedre delle Facoltà universitarie non potrà essere che per titoli.

f) Gl'insegnamenti delle Facoltà universitarie sono ripartiti fra i Professori ordinari il cui numero è stabilito dalla legge e i Professori straordinari il cui numero non supererà mai il terzo del numero dei Professori ordinari.

g) I Professori straordinari sono scelti per un anno dal Ministro e il grado di Aggregato conferito dalle Scuole normali superiori è un titolo di preferenza.

h) Un Professore straordinario dopo cinque anni di lodevole insegnamento è nominato Professore straordinario stabile.

XIII. Potranno esservi nelle Università governative dei *corsi di complemento* sulla proposta dei Consigli accademici e questi insegnamenti, stabiliti anno per anno, saranno affidati sulla proposta dei Consigli stessi agli Aggregati delle Scuole normali superiori o a privati insegnanti.

È stabilita nel bilancio della pubblica istruzione una somma annua a questo effetto.

XIV. Le tasse d'inscrizione stabilite dalla Legge del 31 luglio 1862 saranno accresciute e secondo quell'accrescimento estese alle Scuole pratiche speciali e alle Scuole normali superiori. Sarà pure stabilita una tassa per ogni esame di ammissione, speciale e di laurea che lo studente pagherà nell'atto di fare la domanda dell'esame: la somma così raccolta sarà ripartita fra gli esaminatori in ragione del numero dei vari esami dati da ognuno di essi.

XV. È stabilita per legge la durata dell'anno accademico e le vacanze e le sessioni degli esami rimangono perciò invariabilmente fissate. Il regolamento universitario dovrebbe stabilire che gli studi del 1.° anno di Facoltà fossero dati nell'Università dove fu preso l'esame d'ammissione; e che gli esami speciali si dassero presso le Università dove furono compiuti i rispettivi studi. Queste prescrizioni potranno essere modificate nei casi di legittimo impedimento, stabiliti nel regolamento.

XVI. L'art. 5.° della legge del 31 luglio 1862 rimane soppresso.

XVII. Le somme fissate nel bilancio generale dello Stato per le Scuole pratiche, e per le Scuole normali e per le Facoltà universitarie saranno mensilmente versate a rate dodicesimali nelle casse rispettive di quelle Scuole o Facoltà.

Le somme risparmiate sopra questi assegni formeranno un fondo da spendere nel miglioramento degli stabilimenti e per l'incoraggiamento degli studi nei rispettivi Istituti.

Vi sarà annualmente una revisione della Contabilità di ogni Scuola e Università fatta da un ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

XVIII. I Consigli accademici d'ogni Facoltà formeranno un regolamento interno, il quale però dovrà contenere le norme generali del Regolamento universitario.

XIX. Il Regolamento generale vigente dovrà essere, sentiti i Consigli accademici delle Università e il Consiglio Superiore, riveduto e pubblicato con Decreto Reale.

XX. Vi saranno annualmente, nelle Università governative e libere, ispezioni straordinarie, ora riguardanti gli studi Legali, ora quelli di Medicina, ora quelli di Lettere e Filosofia, le quali saranno affidate a persone notoriamente competenti in quelle materie.

Le relazioni di queste ispezioni straordinarie saranno pubblicate fra i documenti della relazione quinquennale sullo stato della pubblica istruzione.

Calcolo presuntivo della spesa del nuovo impianto universitario.

Non sarà inutile di aggiungere che, supponendo che tutte le Facoltà di Legge e di Medicina restino a carico del Governo, ciò che non dovrebbe essere, la spesa che farebbe lo Stato qualora si effettuasse un ordinamento universitario, come quello da noi raccomandato, monterebbe a circa *quattro milioni*, di cui la metà sarebbe rifatta dalle tasse.

Il risparmio introdotto dalla proposta è notevole.

Prima di dar termine a questa relazione, noi vogliamo dichiarare che è ben lontana dalla mente nostra la pretensione di aver percorso con sufficente ampiezza tutto il campo delle riforme da introdurre nell'ordinamento degli studi superiori in Italia.

Narrate, sull'appoggio di prove autorevoli che ci furono fornite da persone competenti e dalla nostra propria esperienza,

le condizioni degli Istituti universitari del Regno, chiariti i vizi e mostrati i bisogni principali dei medesimi, era nostro dovere proporre per sommi capi quei modi che stimammo più acconci e più pratici per riuscire a rialzare gli studi superiori in Italia e che crediamo sieno consentiti dalle opinioni più valevoli in questa materia.

Proponendo e raccomandando queste riforme colla convinzione che sieno opportune, attuabili e fondate sopra buoni principii, il Consiglio non ignora quanta moderazione, quanti temperamenti, quanti riguardi sieno necessari per metter in pratica e per procurare ad esse quel consenso generale, soprattutto del corpo insegnante, che è una condizione della loro riuscita. Siccome siffatte riforme devono applicarsi in un paese di antica civiltà, e dove le istituzioni scolastiche, fondate da lungo tempo nelle varie Province, devono oggi, in una certa misura, unificarsi per formare un ordinamento nazionale più semplice e ad un tempo più produttivo, sarebbe stato impossibile d'imaginare a questo fine una forma unica e generale come si farebbe in un caso vergine: da ciò la necessità di riforme graduate nelle istituzioni esistenti, riforme però che devono essere coordinate, nell'interesse della Nazione e della Scienza, secondo un piano fermamente stabilito.

Il Consiglio Superiore confida non essere lontano il giorno in cui i lumi e l'esperienza del Parlamento e la pubblica opinione si rivolgeranno all'ordinamento scolastico del Regno, e in questa fiducia esso ritiene che le sue raccomandazioni e proposte saranno giustamente apprezzate a prò degli studi e dell'Italia.

Torino, 2 giugno 1863.

Il Relatore
C. Matteucci.

DISEGNO DI LEGGE

sull'ordinamento delle Università e dalle Scuole pratiche e di perfezionamento, chiesto al Consiglio Superiore colla lettera Ministeriale del 4 decembre 1865, e preparato da una Commissione composta dei Consiglieri Brioschi, Ricotti e Matteucci, relatore, a ciò nominata.

Art. 1. L'insegnamento superiore delle lettere e delle scienze e loro applicazioni è dato a spese e sotto la direzione dello Stato nelle Università e Scuole preparatorie, nelle Scuole politecniche, e nelle Scuole cliniche, e potrà anche essere dato da Facoltà e Scuole libere, secondo le norme e nei luoghi stabiliti da questa legge.

Art. 2. Sono mantenute e regolate dallo Stato le Università di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, e Torino.

Le Università di Napoli, Torino, e Pisa comprendono le quattro Facoltà, di Giurisprudenza, di Medicina, di Scienze matematiche fisiche e naturali, di Lettere e Filosofia.

Le due Facoltà, di Scienze matematiche fisiche e naturali, e di Lettere e Filosofia dell'Università di Pisa avranno sede in Firenze, e la prima di esse dovrà essere stabilita nel R. Museo di Fisica.

Le università di Padova, Palermo, Bologna e Pavia comprendono ognuna le due Facoltà di Giurisprudenza e di Medicina, e una Scuola preparatoria di Scienze matematiche fisiche e naturali, specialmente applicate alla Medicina e a preparare

gli alunni che si destinano a divenire Ingegneri, e si compone perciò degl' insegnamenti dei due primi anni del corso della Facoltà Fisico-Matematica.

Art. 3. La Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali e quella di Lettere e Filosofia, istituite per accrescere e diffondere l'alta coltura scientifica e letteraria, devono anche essere ordinate in modo da formare con studi ed esercitazioni speciali gl' Insegnanti delle Scuole secondarie. Perciò uno *Studio Normale* senza l'obbligo del Convitto è annesso ad ognuna di esse.

Art. 4. Trenta posti di 800 lire l'uno saranno annualmente conferiti presso gli Studi Normali a que' giovani che, muniti della licenza liceale e superato un esame, si obbligano di seguire l'intero corso degli studi normali e di dedicarsi all'insegnamento.

Ogni anno il Ministro farà conoscere il numero dei posti gratuiti da conferirsi in ognuno dei sopradetti studi, e potrà, secondo i bisogni delle Scuole secondarie, ridurre a metà la pensione assegnata per una porzione di quei posti.

Art. 5. È mantenuta e regolata dallo Stato in Napoli, Milano e Torino una *Scuola Politecnica* nella quale si fanno gli studi teorico-pratici per divenire Ingegnere. Da queste Scuole solamente si danno gli esami e si conferisce il diploma d'Ingegnere.

Gl' insegnamenti delle Scuole Politecniche saranno tali che in esse siano ammessi gli alunni dopo avere compiuto il corso delle Scuole preparatorie di Matematiche.

Art. 6. È mantenuta e regolata dallo Stato in ognuna delle città seguenti, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino una *Scuola Clinica*, in cui tutti gli studenti di Medicina del Regno, che hanno compiuto quattro anni di corso in una Facoltà di Medicina, sono obbligati a fare gli studi e a dare gli esami del 5.° e 6.° anno del corso medico-chirurgico, per poter ottenere il diploma di Dottore colla facoltà del libero esercizio in Medicina e Chirurgia.

Art. 7. Vi potranno essere nelle Facoltà di Lettere e Filosofia, e di Scienze matematiche fisiche e naturali *Corsi di Complemento*, sulla proposta dei rispettivi Consigli Accademici.

Questi Corsi saranno annualmente affidati a Professori straordinari o a privati insegnanti, o agli alunni degli Studi Normali che hanno superato l'esame finale ed ottenuto il rispettivo diploma.

Art. 8. Potrà il Ministro, sentito il Consiglio Superiore di pubblica istruzione, aggiungere temporariamente nella Facoltà di Lettere e Filosofia e in quella di Scienze Matematiche fisiche e naturali, una Cattedra ordinaria da conferire ad un uomo salito in fama singolare in una materia giudicata importante per il compimento di quegli studi.

Art. 9. In un prospetto unito alla presente legge è stabilito il numero dei professori ordinari di ognuna delle Facoltà e Scuole sopra nominate e lo stipendio assegnato ai medesimi. Questo numero non potrà mai essere oltrepassato, salvo il caso considerato nell'articolo precedente, e sarà provveduto coi professori straordinari agl'insegnamenti non affidati ai professori ordinari.

Art. 10. Vi potranno essere nel Regno Facoltà e Scuole preparatorie di Giurisprudenza, di Medicina, e di Matematiche, mantenute e regolate dai Municipi e dalle Provincie, secondo uno statuto approvato dal Governo.

Il Ministro della pubblica istruzione avrà facoltà di trattare coi Municipi o colle Provincie che intendono istituire Facoltà o Scuole preparatorie libere o mantenere le Facoltà che ora esistono, e che in virtù della presente legge cessano di essere a carico dello Stato, per cedere loro i locali e il materiale scientifico appartenenti a quegl'Istituti.

Art. 11. I Professori ordinari della Facoltà di Lettere e Filosofia, della Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, delle Scuole politecniche, e delle Scuole di clinica, sono nominati dal Re sopra due terne chieste dal Ministro, l'una al Collegio de' Professori ordinari della Facoltà o Scuola in cui è vacante la Cattedra, e l'altra ad una Commissione nominata dal Ministro fra i membri delle più cospicue società scientifiche del Regno.

Nelle Facoltà di Medicina e di Giurisprudenza e nelle Scuole preparatorie di Matematiche questa nomina potrà anche essere

fatta sulla proposta di una Commissione speciale, in seguito ad un concorso per titoli, fra i quali sarà principalmente valutato il servizio prestato come Professore straordinario.

Art. 12. I Professori ordinari delle Facoltà di Lettere e Filosofia, e di Scienze matematiche fisiche e naturali, potranno ottenere, dopo un lungo servizio prestato nell' insegnamento e accompagnato da opere e scoperte che abbiano illustrata la loro fama, un aumento di stipendio da ammontare sino alla metà dello stipendio annesso alla cattedra.

Questo accrescimento sarà fatto per decreto regio, previo il parere del Consiglio Superiore di pubblica istruzione, e potrà anche essere accordato, alle stesse condizioni, ai dotti stranieri che convenisse chiamare nelle Università e Scuole del Regno.

Art. 13. I Professori straordinari sono nominati dal Ministro per dare nelle diverse Facoltà o Scuole preparatorie di Matematica una parte degl' insegnamenti ordinari, o per darvi i corsi di complemento.

I Professori straordinari, scelti o fra i privati insegnanti, o fra gli alunni degli Studi normali che hanno ottenuto il diploma conferito dopo l'esame finale, o fra persone che, indipendentemente da questi titoli, sono reputate di molta dottrina nelle discipline che dovranno insegnare, sono nominati dal Ministro, durano in carica un anno, e possono essere riconfermati: dopo tre anni di lodevole insegnamento nella stessa materia essi ottengono il titolo definitivo di Professore straordinario.

Lo stipendio dei Professori straordinari non potrà eccedere i sette decimi di quello che è assegnato per le stesse funzioni ai Professori ordinari.

Art. 14. La disciplina e l'amministrazione delle Università, Scuole politecniche e Scuole di clinica dipendono da un Rettore o Direttore di quegl' istituti, il quale è assistito da un Consiglio Accademico, composto dei Presidi delle Facoltà, a norma del Regolamento generale degli studi superiori del Regno.

Vi saranno ogni anno in tutte le Università e Scuole sopradette, sopra tutto nell'epoca degli esami, ispezioni straordinarie risguardanti particolarmente l'andamento disciplinare e la gestione economica, affidate o a membri del Consiglio Superio-

re, o a persone note per grandi servigi resi nell' insegnamento o nella pubblica amministrazione. Le relazioni di queste ispezioni serviranno a compilare a cura del Consiglio Superiore di pubblica istruzione una relazione triennale sull'andamento degli studi superiori.

A capo di ogni Università è posto un Rettore nominato dal Re fra i Professori ordinari: le Scuole politecniche e le Scuole cliniche hanno un Direttore pure nominato dal Re fra i Professori ordinari delle Scuole stesse. I Rettori delle Università durano in carica tre anni, e i Direttori delle Scuole sopradette durano in carica sei anni, e gli uni e gli altri possono essere riconfermati, e godono di un assegno annuo fissato nel prospetto unito alla presente legge.

I Presidi delle Facoltà sono eletti annualmente dai Professori ordinari della Facoltà nel loro seno.

Le funzioni di Rettore e di Direttore non dispensano dall' obbligo dell' insegnamento. Essi possono solamente farsi supplire per una parte delle loro funzioni accademiche.

Art. 15. In ogni Facoltà e Scuola politecnica e di clinica il numero degli studi e degli esami e la loro distribuzione negli anni del corso sono stabiliti da un Regolamento speciale pubblicato con decreto reale. Nel Regolamento generale degli studi superiori saranno fissate le discipline principali degli esami, i quali consisteranno, per le Facoltà e per le Scuole preparatorie di matematica, in un esame comune di ammissione sulle lettere e sulle matematiche, in un certo numero di esami speciali sulle materie essenziali del corso da darsi dall' alunno in una delle sessioni ordinarie degli esami scelta liberamente dall' alunno, e in un esperimento finale consistente in una tesi e in un esame orale.

Per le Scuole politecniche vi sarà un esame speciale d' ammissione, e per le Scuole di clinica l' ammissione è regolata dal certificato degli esami superati nei quattro primi anni del corso medico-chirurgico.

Art. 16. Le Commissioni esaminatrici per gli esami d' ammissione e per gli esami finali sono formate annualmente dal Ministro, sulla proposta dei Consigli Accademici, fra i Profes-

sori ordinari e straordinari, i privati insegnanti, ed anche fra gli uomini di nota dottrina benchè estranei all'insegnamento: sulle liste presentate dai Consigli Accademici il Ministro sceglierà annualmente i membri delle Commissioni per gli esami d'ammissione e per quelli finali, le quali siederanno presso alcune delle Università governative al principio e alla fine dell'anno scolastico. Un decreto ministeriale stabilirà annualmente il numero e la sede di queste Commissioni, secondo i bisogni delle varie Università.

Gli alunni delle Università libere dovranno subire gli esami finali presso queste stesse Commissioni.

Art. 17. I temi degli esami d'ammissione, degli esami speciali e degli esami finali per le Università, le Scuole politecniche e le Scuole cliniche, saranno formati sopra programmi comuni per gli studi delle stesse materie: la Commissione, formata nel seno del Consiglio Superiore, incaricata di compilare questi programmi dovrà annualmente rivederli e modificarli, soprattutto in ciò che riguarda i temi degli esami finali.

Art. 18. Le tasse d'immatricolazione stabilite dalla legge del 31 luglio 1862, saranno raddoppiate, e sarà aggiunta una tassa per ottenere il certificato di studente conferito dopo l'esame d'ammissione, e una tassa per l'ammissione all'esame finale.

Art. 19. L'esercizio del privato insegnamento è regolato in tutte le Università del Regno dalla legge del 31 luglio 1862.

Le condizioni per divenire privato insegnante con facoltà di dare corsi pareggiati saranno definite nel Regolamento generale degli studi superiori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 20. Fra le cattedre ordinarie che rimangono soppresse in virtù di questa legge il Ministro potrà, previo il parere del Consiglio Superiore, conservarne alcune affidate a uomini eminenti che si sono resi benemeriti per le loro opere e per il lungo e zelante insegnamento: il decreto relativo dovrà dichiarare i motivi per cui la cattedra è temporariamente conservata.

Art. 21. Per tutte le altre cattedre che rimangono soppresse in forza di questa legge i Professori ordinari che ora le cuoprono continueranno a percepirne lo stipendio per due anni dopo la promulgazione di questa legge, se pure non sono in quel tempo nuovamente impiegati, e indi riceveranno gli assegni di disponibilità o le pensioni, secondo le leggi vigenti.

Art. 22. Il Governo continuerà per due anni dopo la promulgazione della presente legge a fornire un sussidio in proporzione del numero medio degli studenti dell'ultimo quinquennio per il mantenimento di quelle Università o Facoltà universitarie che cessano di essere a carico dello Stato, a quelle autorità comunali o provinciali che intendono assumerne il mantenimento.

Però questo sussidio non potrà essere accordato se non per legge speciale.

Art. 23. La Facoltà di Lettere e Filosofia e la Scuola normale attualmente stabilite in Pisa, e di cui la sede è fissata a Firenze dall'art. 2. della presente legge, potranno continuare a risiedere presso quell'Università per due anni ancora dopo la promulgazione della presente legge, sulla proposta di una Commissione speciale nominata dal Ministro, qualora sia provato che questa disposizione temporaria gioverà a dare stabilità a quell'istituzione, e a non disturbarne l'andamento e il profitto che se ne vuole ricavare per le Scuole secondarie del Regno.

Art. 24. Il Regolamento generale degli studi universitari approvato col R. decreto del 14 settembre 1862, dovrà essere sottoposto all'esame di una Commissione nominata con decreto reale fra i membri del Consiglio Superiore, i Rettori e Professori delle Università e gli alti funzionari della pubblica istruzione. Questa Commissione si occuperà particolarmente a mettere il nuovo Regolamento in armonia colle disposizioni della presente legge, e ad introdurre nel citato Regolamento le mende dimostrate necessarie dall'esperienza.

Art. 25. Tutte le disposizioni contenute nelle leggi vigenti sulle Università e Scuole pratiche e di perfezionamento che non sono abrogate, o per le quali non è diversamente disposto dalla presente legge, sono conservate.

Prospetto del numero dei Professori ordinari delle varie Facoltà, Scuole politecniche, Scuole cliniche, e Scuole preparatorie di matematiche.

Facoltà	di Lettere e Filosofia	8
»	di Scienze matematiche fisiche e naturali	8
»	di Giurisprudenza	7
»	di Medicina e Chirurgia	7
Scuole	preparatorie	4
»	politecniche	4
»	cliniche	6

Gli stipendi sono regolati dalla legge del 31 luglio 1862, considerando i Professori ordinari delle Facoltà universitarie, Scuole politecniche, e Scuole cliniche simili a quelli di cui si parla all'art. 2. §. A. di quella legge, e i Professori ordinari delle Scuole preparatorie di Matematiche simili a quelli di cui si parla all'art. 2. §. B. della stessa legge.

I prodotti delle tasse degli esami di ammissione e degli esami finali saranno ugualmente distribuiti fra i membri delle Commissioni esaminatrici.

L'assegno annuo dei Rettori delle Università e dei Direttori delle Scuole politecniche e di clinica, in aggiunta allo stipendio di Professore ordinario, è di L. 2000.

AVVERTENZA

Questo disegno di legge è stato distribuito all'Onorevole Signor Ministro per la pubblica istruzione ed ai Membri componenti il Consiglio Superiore.

Firenze il . . . settembre 1866.

V. il Vice Presidente
MATTEUCCI

FINE DEL VOLUME I.

INDICE

del presente volume



